



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA
RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni

XXXI Ciclo

Curriculum: Storia Moderna

L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento

Tutor:

Prof. Vittorio Frajese

Candidata:

Silvia Toppetta

Co-tutor

Prof.ssa Marina Caffiero

Prof. Andrea Del Col

Matricola:

1280652

Indice

Introduzione	5
---------------------------	---

Capitolo I

1.1 La storiografia sull'Inquisizione: dibattiti e tendenze	13
1.2 Il contesto politico degli anni 1598-1626: questioni dinastiche e rapporti con Roma	28
1.3 L'Inquisizione a Modena	36
1.4 I rapporti tra inquisitori e vescovi	46
1.5 Archivi e fonti	58

Capitolo II

2.1 La corrispondenza tra Roma e i tribunali locali	66
2.2 La corrispondenza tra Sacra Congregazione e l'Inquisizione di Modena	70
2.3 I primi anni: frate Giovanni da Montefalcone (marzo 1598-dicembre 1599)	74
2.4 Angelo Brizio (o Brizzi) da Cesena (dicembre 1599-ottobre 1600)	86
2.5 Arcangelo Calbetti da Recanati (novembre 1600-aprile 1607).....	89
2.6 Serafino Borra da Brescia (aprile 1607-luglio 1608).....	137
2.7 Michelangelo Leri da Forlì (luglio 1608-settembre 1616).....	139
2.8 Massimo Guazzoni da Bozzolo (settembre 1616-gennaio 1618).....	149
2.9 Tommaso Novato da Taggia (marzo 1618-novembre 1619)	152
2.10 Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia (novembre/dicembre 1619 - febbraio 1626)	159

Capitolo III

3.1 L'attività del tribunale dell'Inquisizione di Modena (1598-1626).....	188
3.2 I casi comunicati alla Sacra Congregazione.....	200

Capitolo IV

4.1 Il caso di Lodovico Montecuccoli.....	212
4.2 Il caso del prete Francesco Maria Guaitoli	227
4.3 La Sinagoga di Soliera	237

4.4 Un episodio <i>di sollicitatio ad turpia</i> : il caso di frate Michele Sgambiolli/ Calandrini	258
4.5 Tra magia e abuso di sacramenti.....	292
4.6 Casi di “eresia” a Modena nel primo Seicento.....	314
Conclusioni	339
Appendice documentaria	342
Fonti	366
Bibliografia	368

Abbreviazioni

ACDF Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

ASDMN Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola

ASMo Archivio di Stato di Modena

DBI *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma

DSI *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, 4 voll., a cura di A. Prosperi, Edizioni della Normale, Pisa, 2010

Introduzione

Il lavoro ha come oggetto una storia istituzionale del tribunale dell'Inquisizione di Modena, dal momento in cui la città diviene capitale dei domini estensi - nel 1598 - e, contestualmente, assurge a sede centrale, non più vicaria dell'Inquisizione ferrarese, e si estende fino al termine del mandato dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia, nel 1626.

L'analisi impiega diversa documentazione per la ricostruzione del funzionamento e dell'attività del tribunale e dei suoi inquisitori, privilegiando l'aspetto del doppio controllo: quello del Sant'Uffizio sul tribunale modenese e quello di Modena sui territori sottoposti alla sua giurisdizione.

Viene fornito anzitutto uno stato dell'arte, articolato in due sezioni principali. Nella prima vengono messi a fuoco alcuni punti salienti del dibattito sull'Inquisizione, cercando di mostrare soprattutto l'evoluzione della storiografia italiana, con particolare attenzione all'evento dell'apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998, fondamentale per gli stimoli a perseguire alcune linee di ricerca che si stavano affermando negli anni precedenti: si pensi, ad esempio, all'importanza dell'accesso alla documentazione per gli studi di storia istituzionale, che finalmente potevano avvalersi delle fonti prodotte dall'organo centrale di controllo. Ma va considerato anche un altro aspetto importante: la crescente influenza esercitata dalla storiografia italiana su quelle iberiche, che, contribuendo ad incoraggiare fruttuose analisi comparative, da una parte permette di evidenziare le peculiarità di ciascuno dei tre tribunali, dall'altra offre la possibilità di considerare il fenomeno in maniera complessiva.

L'altra parte di questa sezione fornisce invece un ragguaglio delle principali pubblicazioni che si sono avvalse della documentazione del fondo *Inquisizione* conservato presso l'Archivio di Stato di Modena, di cui si può notare il carattere specifico e la volontà di approfondire temi e questioni particolari in lassi di tempo in genere circoscritti.

Tenendo conto dell'importanza del contesto politico e sociale nel determinare l'azione dell'Inquisizione, si è illustrata anzitutto la situazione politica dello Stato

estense, territorialmente ridotto in seguito alla devoluzione di Ferrara alla Santa Sede. Il *terminus a quo*, in questo senso, non è stato scelto in maniera casuale: nel 1598 si assiste infatti ad un totale riassetto, territoriale, politico, sociale e religioso. Risulterebbe difficile comprendere pienamente i meccanismi attraverso cui l'Inquisizione riuscì ad impiantarsi e ad esercitare il suo controllo senza considerare le negoziazioni e definizioni/ridefinizioni di rapporti tra potere politico e tribunale ecclesiastico.

Vanno poi considerati i rapporti dei duchi d'Este con Roma in questa fase di transizione: i conflitti e le rispettive rivendicazioni di competenze che emergono dalla corrispondenza tra gli inquisitori di Modena e i cardinali della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio debbono essere interpretati tenendo conto della effettiva debolezza di un duca che, ritenuto illegittimo, costretto a rinunciare alla capitale e ai possedimenti aviti e trovatosi a risiedere in una cittadina che neanche lontanamente, in quel momento, poteva ricordare il prestigio ferrarese, era pur sempre un'autorità sovrana con la quale interloquire.

A supplire, in certa misura, alla debolezza del duca fu il suo segretario, il conte Giovanni Battista Laderchi, uomo forte del governo e della politica estense per gran parte degli anni in esame. Il suo ruolo, già importante nel periodo ferrarese, diverrà centrale nella nuova capitale. Si tratta di un personaggio controverso, soprattutto nei suoi rapporti con l'Inquisizione: lo si vedrà di volta in volta accusato di eresia, di intrattenere rapporti con gli ebrei e di proteggerli ed anche di ateismo. Accuse che, se non ebbero particolari ripercussioni concrete, non possono certamente essere ignorate, anzitutto per comprendere quale fosse la percezione del personaggio, ma anche per riflettere su una loro eventuale interconnessione: si trattava solamente di accuse tendenziose da parte di detrattori? Di sicuro vi era un elemento reale: la protezione e la pratica con gli ebrei - che, tra l'altro, era un tratto della politica estense sin dai tempi di Ferrara - che poteva innescare sospetti e atteggiamenti ostili da parte dei modenesi e del tribunale di fede. In questo senso, risulta molto interessante, e per certi aspetti eccezionale, la diversa disposizione mostrata dall'inquisitore frate Arcangelo Calbetti da Recanati, il quale, probabilmente per ragioni di convenienza e di opportunità, sminuì le accuse di pratiche sospette con gli ebrei che un uomo aveva rivolto al segretario ducale.

Altro aspetto importante emerso durante la ricerca è quello relativo ai rapporti tra vescovi e inquisitori, tema che è stato oggetto di un vivace dibattito nella storiografia italiana e di cui si ripercorreranno le tappe principali a partire dalla pubblicazione dei *Tribunali della coscienza* di Adriano Prosperi (1996), che si è poi esteso anche alle Inquisizioni iberiche. Nel contesto in esame, attraverso l'analisi delle fonti, si è potuto appurare che, almeno nella capitale, durante il primo trentennio di attività della "nuova" Inquisizione non si verificarono episodi di conflitti o frizioni tra le due figure di giudici, essendo i prelati principalmente dediti a compiti pastorali e a ruoli diplomatici a servizio della famiglia ducale. I vescovi modenesi mantenevano un rapporto di collaborazione con gli inquisitori, soprattutto su questioni delicate, come i casi di interazioni tra ebrei e cristiani, e la loro presenza - o più spesso quella dei loro vicari - è in genere attestata nelle fasi cruciali dei processi (comminazione della tortura, pronuncia della sentenza, decisione delle pene e loro riduzione o commutazione).

Dopo aver presentato il contesto ed aver fornito alcune informazioni sugli istituti di conservazione presso i quali è stata condotta la ricerca, si entra nel vivo della trattazione, presentando l'attività degli inquisitori attraverso la loro corrispondenza. Le lettere, sebbene espressione dell'istituzione - e quindi del punto di vista - dominante, offrono delle informazioni preziose circa la realtà di cui davano conto. Se lo scopo dell'attività del tribunale dell'Inquisizione era il controllo, era necessaria una conoscenza di tutti gli aspetti del contesto in cui operava. E, in effetti, da queste fonti si apprendono informazioni non solo sui reati perseguiti e sulle tendenze dei singoli inquisitori, non solo sui soggetti indagati, ma sulle realtà territoriali in cui risiedevano e quindi sui conflitti di giurisdizione, sui problemi economici e finanziari, sui rapporti tra cristiani ed ebrei - tanto nella capitale, quanto nei centri limitrofi - e sulla società nel suo insieme.

Volendo indagare la storia e l'attività complessiva dell'Inquisizione, non è stato possibile approfondire in maniera sempre adeguata singole questioni, che pure avrebbero meritato trattazioni più puntuali: cionondimeno nel corso della trattazione

sono state aperte delle parentesi su aspetti ritenuti particolarmente rilevanti. Ad esempio, per quanto riguarda i territori di difficile amministrazione, si è prestata particolare attenzione alla Garfagnana estense e a Carpi dove, tra l'altro, si verificarono alcuni episodi di frizioni con gli ordinari locali: una dimostrazione di quanto potrebbe risultare fuorviante parlare genericamente di assenza di conflitti tra giudici ordinari e giudici delegati, riferendosi esclusivamente alla situazione della capitale in un lasso temporale peraltro limitato.

Per capire meglio la situazione di difficoltà economica e finanziaria della sede inquisitoriale modenese, si è approfondita la vicenda dei lavori per l'adeguamento delle strutture del tribunale, che mette in evidenza le strategie adottate dagli inquisitori e soprattutto il ruolo fondamentale del denaro degli ebrei, reperito di volta in volta attraverso commutazioni di pene, multe, ma anche prestiti forzati.

Altro tema di grande interesse è quello relativo alla correzione ed espurgazione di testi ebraici nel territorio modenese, che mostra come in quest'ambito il Sant'Uffizio non seguisse una linea comune e consolidata, preferendo di volta in volta attuare differenti strategie in base a considerazioni che certamente necessitano e meritano indagini ulteriori. Perché, ad esempio, a Modena non si volle concedere un correttore che coadiuvasse gli ebrei nella correzione dei propri testi, mentre nei territori circoscrivibili non vennero opposte le stesse resistenze?

L'attività dei primi inquisitori generali di Modena coincide con la fine dell'emergenza ereticale che aveva investito anche la Penisola italiana durante la seconda metà del Cinquecento, ovvero con la fase dell'istituzionalizzazione dell'Inquisizione, che inizia ad orientarsi verso altri reati, varcando sempre più i confini del foro della coscienza per approdare verso la realtà del quotidiano, dei comportamenti, delle *superstitiones*, dei rapporti considerati più a rischio: fra tutti, quelli tra i confessori e le loro penitenti - che portarono ad una crescente attenzione nel perseguimento della cosiddetta *sollicitatio ad turpia* - e quelli tra cristiani ed ebrei, "legami pericolosi" per eccellenza. Il caso di Modena conferma queste tendenze e, allo stesso tempo, presenta alcune peculiarità, soprattutto nel caso degli

ebrei: la tradizionale protezione accordata loro dai duchi estensi rappresentava un ostacolo all'azione dell'Inquisizione e questo poteva tradursi in dilazioni che avevano come risultato immediato il mantenimento dello *status quo*.

Dopo aver seguito le vicende attraverso la corrispondenza, si è passato a considerare i processi - quelli riportati nell'inventario messo a punto da Giuseppe Trenti - nel tentativo di ricostruire l'attività del tribunale e dei suoi giudici da un punto di vista quantitativo. Attraverso l'ausilio di alcuni grafici, si sono messi in evidenza sia l'attività processuale del tribunale nel trentennio considerato, sia l'evoluzione dei reati di *sollicitatio ad turpia* e di quelli connessi agli ebrei.

A questo punto si è compiuto un passaggio ulteriore, mettendo a confronto questi dati con quelli emergenti dalla corrispondenza, realizzando, anche in questo caso, dei grafici illustrativi. Le domande sottese ad un'analisi di questo tipo erano - e sono - sostanzialmente di questo tipo: quali casi venivano comunicati - e per quali motivi - alla Sacra Congregazione? E quale era, di conseguenza, il livello del controllo di Roma su questo tribunale locale?

Ora, se dal punto di vista numerico sembrerebbe che i casi comunicati costituiscono una piccola percentuale della totalità dei reati commessi, in realtà, tenendo conto delle direttive ricevute da Roma e soprattutto della richiesta ai giudici locali di non comunicare se non i casi più rilevanti e di difficile soluzione, si può osservare come a Modena si tendesse a rispettare tale volontà. Episodi come quello occorso all'inquisitore Calbetti, redarguito dai cardinali e invitato a non dare avviso di casi risolvibili in ambito locale, confermano questa interpretazione: difficilmente nelle lettere si potrà riscontrare la totalità dei casi di cui si occupava il tribunale. Questo vuol dire che è fondamentale analizzare i dati anche a livello qualitativo e capire cosa veniva o non veniva comunicato. Ebbene, da Modena si comunicavano tutte le questioni più rilevanti e gli inquisitori, anche i più attivi, tendevano a non procedere

autonomamente in situazioni delicate, preferendo anzi delegare a Roma le decisioni che avrebbero potuto comprometterne direttamente i rapporti con l'autorità politica¹.

Per dare un'idea concreta di alcuni dei temi trattati durante l'analisi, nell'ultima sezione del lavoro vengono presentati alcuni casi di studio, che mostrano i modi di procedere verso una serie di reati e verso differenti tipologie di imputati.

Il primo caso riguarda un conte modenese, Lodovico Montecuccoli, processato per riti magici ed interessante in quanto, trattandosi di un nobile, ripropone il tema dei conflitti tra Inquisizione e corte per l'attribuzione delle cause.

Il secondo caso, che vede coinvolto un sacerdote carpigiano, colpevole di aver partecipato ad una festa di nozze di ebrei, presenta due problemi fondamentali: da un lato il "reato" in sé che, considerando la preoccupazione crescente con cui l'Inquisizione guardava questo tipo di commistioni, rappresentava un fattore di allarme, tanto più riguardando un ecclesiastico; dall'altro pone la questione della maggiore difficoltà nell'esercitare il controllo su un territorio periferico rispetto alla capitale e problematico dal punto di vista giurisdizionale come Carpi.

Viene poi analizzata la vicenda della sinagoga privata di un ebreo di Soliera, David Norsa, che l'Inquisizione cercò in tutti i modi di far rimuovere, innescando un conflitto che coinvolse le autorità superiori: duca e segretario ducale da un lato e cardinali della Sacra Congregazione dall'altro. La vicenda, tra l'altro, è un chiaro esempio di quanto si diceva sopra a proposito dei conflitti giurisdizionali in cui erano coinvolti gli ebrei, quando i tempi più o meno lunghi delle controversie tra potere ecclesiastico e autorità politica permettevano di fatto un mantenimento dello *status quo*.

I due casi successivi vedono coinvolti ecclesiastici e nobildonne. Nel primo di essi il principale imputato è un frate, Michele Sgamboli, processato per sollecitazione in confessione e accusato inoltre dai confratelli di far adorare delle reliquie non approvate. Oltre agli aspetti procedurali relativi ai singoli reati, emergono qui questioni connesse tanto alle dinamiche interne ai conventi - dove non di rado tensioni e risentimenti tra confratelli potevano sfociare in accuse reciproche più o

¹ Poteva comunque capitare che gli inquisitori comunicassero alcune loro iniziative *a posteriori*. Era quanto accadeva, ad esempio, con le imposizioni di pene pecuniarie, che i giudici comminavano nonostante gli ordini contrari dei cardinali, ricevendo puntualmente i loro richiami per aver contribuito a rendere l'immagine di un'istituzione avida.

meno gravi - quanto alla percezione esterna, ovvero al peso che poteva esercitare la fama di cui godeva un inquisito sulla linea d'azione del giudice, ad esempio nello stabilire il numero e la qualità dei testimoni da citare.

L'altra causa riguarda un canonico, Geminiano Zuccoli, e una giovane donna che lo aveva persuaso a compiere il rito magico del battesimo della calamita *ad amorem*. Ora, trattandosi di un canonico vicino al cardinale d'Este e di una donna appartenente ad una famiglia illustre, torna il motivo dei potenziali conflitti che potevano innescarsi con la corte. Ma il caso si mostra tanto più interessante in quanto il canonico, per qualche ragione, si era convinto ad autodenunciarsi per questo reato - commesso molti anni prima - nel momento in cui si era trovato coinvolto in un'altra causa, che non lo vedeva coinvolto come imputato principale. Si tratta quindi di un "processo nel processo", che travalica oltretutto i confini modenesi ed apre uno scorcio su alcune vicende interne alla corte dei Gonzaga.

Molti di questi casi permettono di osservare da vicino alcuni aspetti fondamentali del processo inquisitoriale. Ci si riferisce soprattutto al rapporto tra Inquisizione e confessione e alla cosiddetta "spontanea comparizione", che portava a procedure abbreviate, definite appunto "sommarie" da Andrea Del Col. Si vedranno, per esempio, situazioni di confessori che, non dotati delle facoltà apostoliche di assolvere da casi riservati, rinviavano agli inquisitori i rei/penitenti che non potevano essere assolti nella confessione sacramentale. Così come si potrà riflettere sul fenomeno delle denunce - contro se stessi o contro altri - connesse alla pubblicazione degli editti degli inquisitori. Situazioni che rinviano a loro volta al tema e al dibattito sull'effettiva "spontaneità" delle comparizioni².

Si mostreranno infine alcuni reati di eresia contro cui si procedeva - o non si procedeva più - a quest'altezza cronologica, quando l'emergenza ereticale vera e propria si poteva considerare terminata in tutta la Penisola italiana e quindi anche a Modena, ovvero in una delle realtà in cui le istanze riformatrici avevano maggiormente attecchito e che più aveva allarmato Roma (sia pure non

² Sul tema si rinvia alle opere di Elena Brambilla, che verranno citate nel corso della trattazione. Per una sintesi di questi problemi cfr. comunque E. Brambilla, *Il segreto e il sigillo: denunce e comparizioni spontanee nei processi inquisitoriali*, in *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, in collaborazione con il Centro di ricerca sull'Inquisizione dell'Università degli studi di Trieste (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), a cura di S. Peyronel Rambaldi, Torino, Claudiana, 2007, pp. 111-161, con relativa bibliografia.

immediatamente), assieme ad altri centri come Napoli, Lucca, Venezia, contribuendo in maniera decisiva a far rompere gli indugi e a portare alla decisione di tornare a servirsi dei tribunali dell'Inquisizione. Si tratta ormai di isolate denunce o di fasi informative di processi, mai di processi formali, che permettono comunque di osservare la "potenzialità ereticale" connessa ad alcune categorie di persone piuttosto che ad altre: è il caso di appartenenti a famiglie che avevano contato al proprio interno degli "eretici", ma è anche il caso degli stampatori, dei soldati stranieri e di un ministro particolarmente invisato e sospetto (il già menzionato Laderchi).

Nell'Appendice documentaria che chiude il lavoro si trovano trascritti tre documenti prodotti nel periodo in esame. Il primo è un modello di editto, che i cardinali della Sacra Congregazione avevano ritenuto di dover inviare a tutte le sedi inquisitoriali per uniformare la formazione degli editti. Gli altri due documenti, invece, sono due prontuari ad uso degli inquisitori: "Modo et ordine, che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell'essercitare il suo Ufficio nella Città di Modena" e "Contro di quai persone proceda il Santo Ufficio della Inquisitione", ritenuti particolarmente interessanti: il primo, riferendosi alle varie fasi dei processi, ha in realtà anche lo scopo di precisare il modo di procedere nei casi in cui erano coinvolti a vario titolo (come imputati o come testimoni) personaggi a servizio del duca e nobili legati alla corte; il secondo, invece, chiarisce quali casi fossero compresi entro le principali categorie di reati perseguiti dal tribunale dell'Inquisizione.

Capitolo I

1.1 La storiografia sull'Inquisizione: dibattiti e tendenze

Prima di concentrare l'analisi sul tribunale inquisitoriale modenese, è utile tracciare una panoramica degli studi sull'Inquisizione che, soprattutto negli ultimi anni e con grande vigore dall'apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998, stanno percorrendo varie piste, iniziando man mano a restituire un'immagine dell'istituzione decisamente più ampia e nitida rispetto a come appariva fino a non molti decenni fa.

In questa breve rassegna, quindi, si fornirà una selezione di contributi ritenuti particolarmente significativi tenendo presente, appunto, il momento di svolta del 1998.

In un articolo comparso per la prima volta nel 1988 - negli anni cioè in cui l'accesso all'archivio del Sant'Uffizio era ancora precluso agli studiosi - Adriano Prosperi rifletteva sulle tendenze storiografiche, chiedendosi se non si stesse delineando una nuova immagine dell'Inquisizione³. Ciò che rilevava era anzitutto il fatto che il nuovo interesse per la sua storia aveva la peculiarità di collegare le vicende del tribunale non tanto alla storia della Chiesa e alle controversie di carattere religioso, quanto piuttosto a temi come quelli della marginalità, dell'intolleranza, della criminalità, ovvero alle questioni del controllo sociale e dell'amministrazione della giustizia. In particolare, l'avvertimento di una frattura tra il sistema di controllo inquisitoriale e quelli dell'epoca contemporanea aveva fatto sì che quell'istituzione venisse percepita come mite e razionale, ribaltando l'immagine negativa che si era consolidata nel tempo e che era ancora prevalente nel momento dell'unità italiana e dei governi liberali. Allo stesso modo, alcuni studi, privilegiando l'aspetto quantitativo rispetto ad un approccio di tipo qualitativo o microstorico, sembravano condurre verso la medesima direzione.

Così, se negli anni dell'unità d'Italia liberalismo e anticlericalismo avevano alimentato uno sbilanciamento degli studi a favore delle storie degli inquisiti, cioè

³ A. Prosperi, *L'Inquisizione: verso una nuova immagine?*, in "Critica Storica", anno XXV, 1988, 1, pp. 119-145, ora in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, pp. 3-27.

delle vittime dell'Inquisizione - i cosiddetti "martiri del libero pensiero", tra cui soprattutto Campanella, Bruno e Galilei⁴ - a partire dagli anni '70 del Novecento si poteva rilevare un cambio di tendenza, rappresentato principalmente, ricordava Prospero, dagli studi di John Tedeschi, che privilegiavano la struttura dell'istituzione, grazie ad indagini più sistematiche della documentazione. Analisi di questo tipo, tuttavia, concentrate prevalentemente sul dato quantitativo e sulla correttezza delle procedure, rischiavano di portare a considerare quello del Sant'Uffizio come un tribunale razionale e mite: da qui al paradosso di accostare il lavoro dello storico a quello dell'inquisitore il passo era breve⁵.

Si è menzionato John Tedeschi. Tra i meriti riconosciuti allo studioso vi è senz'altro quello di essere stato tra i primi a segnalare una situazione degli studi sull'Inquisizione del tutto inadeguata e a cogliere le opportunità che questo campo poteva offrire. Le sue analisi, come accennato, si concentravano sull'aspetto istituzionale di quel tribunale e fornivano importanti informazioni, per esempio sullo stato della documentazione e sulla dispersione degli archivi, ma anche dati circa l'attività di alcuni tribunali inquisitoriali italiani.

Diversi suoi contributi sono stati raccolti all'interno di un volume pubblicato per la prima volta nel 1991, poi tradotto in italiano⁶. Nella Prefazione a quest'ultima edizione Tedeschi rifletteva sullo stato degli studi e delle ricerche allora in corso sul

⁴ Cfr. A. Prospero, *Storiografia: Inquisizione romana*, in DSI, vol. III, p. 1503: «[...] la triade Campanella-Bruno-Galilei fu al centro di una storiografia che vide nel potere oppressivo della Chiesa la causa esclusiva del declino culturale italiano e delle debolezze istituzionali dello Stato liberale».

⁵ Id., *L'Inquisizione: verso una nuova immagine?*, cit., p. 27. Molto significative le parole in chiusura del saggio: «La scoperta che i giudici di quel tribunale agivano sforzandosi in buona fede di fare correttamente il loro lavoro, e che spesso riuscivano ad arginare ondate di sospetti e di intolleranza, che la loro procedura era rigorosa, che non desideravano far soffrire gli imputati, non significa sostituire alla "leyenda negra" una "leyenda rosada" né dimenticare la disumanità delle cose che avvennero per opera di quegli uomini e di quei tribunali. Non c'è più niente di demoniaco, tutto appare fin troppo umano, ma non per questo cambia la disumana realtà di una lunga pagina della storia passata». In un contributo successivo, Prospero torna sull'argomento, collocandolo all'interno di un più ampio discorso sulle categorie storiografiche di "riforma cattolica", "controriforma" e "disciplinamento sociale" e, più in generale, sul rapporto tra Chiesa cattolica e società italiana. Ciò che poteva constatare era che, nel deserto degli studi sull'Inquisizione, i lavori che emergevano erano per lo più poco accurati e revisionisti e «non promettevano niente di buono», cfr. A. Prospero, *Riforma cattolica, Controriforma, disciplinamento sociale*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II, "L'età moderna", Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 16.

⁶ J. Tedeschi, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e pensiero, 1997, pp. 11-16 (titolo originale: *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies - State University of New York at Binghamton, 1991).

tema e constatava le nuove possibilità per gli studiosi che, a differenza dei loro predecessori, avrebbero potuto avvalersi di fonti originali, l'accesso alle quali avrebbe fornito «delucidazioni su molti aspetti della coeva vita sociale, culturale e religiosa»⁷. Citava, tra gli altri, i lavori di Agostino Borromeo, Francesca Cavazzana Romanelli, Adriano Prosperi, Gianvittorio Signorotto, ma anche quelli di Massimo Firpo e Dario Marcatto - la cui edizione dei processi del cardinal Morone definiva «forse l'opera più significativa tra quelle recenti nel ricco panorama della ricerca italiana sulla Riforma [...]»⁸. Ciò che allora Tedeschi sottolineava era però soprattutto la mancanza di un'opera che ricostruisse «la storia istituzionale dell'Inquisizione romana e dei suoi tribunali provinciali»⁹ - pur tenendo presenti gli approcci in tale direzione di Giovanni Romeo e Adriano Prosperi.

Di lì a non molto l'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, da tempo invocata, diede un fondamentale impulso alle ricerche sull'Inquisizione e, rendendo consapevoli gli studiosi di essere di fronte ad uno spartiacque tra quanto si era prodotto sino a quel momento e le ricerche future, fece scaturire una serie di incontri in cui discutere delle nuove possibilità che la documentazione dell'istituzione centrale avrebbe potuto offrire.

In tale contesto, un'iniziativa come il seminario internazionale "L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale", tenutosi a Montereale Valcellina nel settembre 1999, rappresentò un momento fondamentale per mettere a confronto esperienze e approcci differenti allo studio dell'Inquisizione romana, con la possibilità di istituire confronti tra materiali diversi e tra diverse esperienze di ricerca¹⁰.

Altre occasioni importanti di confronto, aggiornamento e resoconti di lavori in corso furono offerte dai vari convegni dei Lincei, luogo privilegiato per simili simposi, se si considera che proprio dalla sede dell'Accademia si era voluta annunciare l'apertura al pubblico degli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la

⁷ Ivi, p. 11.

⁸ Ivi, p. 12.

⁹ Ivi, p. 13.

¹⁰ Cfr. *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Atti del seminario internazionale, Montereale Valcellina (23-24 settembre 1999), a cura di A. Del Col e G. Paolin, Trieste, EUT, 2000.

Dottrina della Fede, a cui di lì a non molto seguì un'importante tavola rotonda dall'eloquente titolo "L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto"¹¹.

Ai nuovi fermenti negli studi e nelle ricerche corrisposero riflessioni di natura storiografica. Ad esempio, nell'Introduzione al suo volume sulle origini del Sant'Uffizio, Elena Brambilla riprendeva il dibattito intorno alla nuova immagine e ai revisionismi che si erano compiuti sul tema dell'Inquisizione e, in particolare, si mostrava in contrasto con la lettura di John Tedeschi, il quale, a suo avviso, tendeva a non chiarire la differenza tra il perseguimento di reati e la repressione delle opinioni: il che era probabilmente dovuto al fatto di considerare l'Inquisizione dal punto di vista esclusivo dell'istituzione stessa, facendola apparire sotto una luce più positiva¹². Era questo uno dei rischi che anche Prosperi, come si è visto, aveva prospettato.

Lo stesso Prosperi era tornato a riflettere su questo tema, in un lavoro che riprendeva e sviluppava la divaricazione tra posizioni e letture dell'istituzione in chiave apologetica e quanti invece la condannavano radicalmente¹³, che è utile ripercorrere brevemente. Come lo storico sottolineava sin dal titolo, si trattava di un dibattito secolare, che vedeva da un lato quanti difendevano i caratteri della necessità, dell'antichità e della santità dell'istituzione¹⁴, mentre nella posizione opposta coloro che la ritenevano un'invenzione diabolica e ingiusta¹⁵: se i primi insistevano sulle origini edeniche dell'Inquisizione - a partire cioè dallo "interrogatorio" di Adamo da parte di Dio -, i secondi ne invocavano l'abolizione, in quanto istituzione non solo recente, ma ingiustificata. Il momento successivo di questo dibattito si ebbe con la

¹¹ *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000.

¹² E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 16, ma anche oltre, p. 34n: «[...] ma Tedeschi tratta il Sant'Uffizio come se fosse un normale tribunale criminale per la punizione di reati, e non per la repressione del dissenso d'opinione».

¹³ A. Prosperi, *L'Inquisizione nella storia: i caratteri originali di una controversia secolare*, in *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, cit., pp. 69-96. Per una sintesi del dibattito sull'Inquisizione in età moderna cfr. anche M. Valente, *Contro l'Inquisizione. Il dibattito europeo, secc. XVI-XVIII*, Torino, Claudiana, 2009.

¹⁴ L'opera che Prosperi considera esemplare di questa posizione è quella dell'inquisitore Luíís de Páramo, *De origine et progressu officii sanctae Inquisitionis, eiusque dignitate et utilitate* (Madrid, 1598).

¹⁵ Prosperi ritiene maggiormente rappresentativa di questa visione l'opera del teologo riformato Philip van Limborch, *Historia Inquisitionis* (Amsterdam, 1692).

tendenza a scrivere la storia dell'Inquisizione alternativamente dal punto di vista dei giudici (da parte dei difensori dell'istituzione) e dei giudicati (da parte dei detrattori), il che contribuì ad inasprire i toni della controversia, vedendo da un lato l'esaltazione dell'opera salvifica degli inquisitori, dall'altra la condanna delle loro efferatezze e, di contro, la celebrazione delle vittime della loro azione.

Con l'affermarsi dello Stato e dell'assolutismo, il dibattito si estese anche all'aspetto dei conflitti giurisdizionali, che videro il potere politico rivendicare con sempre maggior vigore «il potere di usare la forza nel governo della religione»¹⁶. Si ebbe a questo punto, passando per le denunce del tribunale da parte degli illuministi, un movimento progressivo che culminò nell'abolizione dei tribunali tra la fine del '700 e gli inizi del secolo successivo¹⁷. Questi avvenimenti segnarono un passaggio importante nel discorso storiografico, perché gli illuministi, facendo proprie le istanze dei riformati dei secoli precedenti, le rielaborarono sulla base della ragione piuttosto che della religione. Altro momento significativo fu quello che vide contrapposti da un lato il progetto napoleonico di raccogliere e pubblicare i documenti dell'Inquisizione e dall'altro la loro distruzione da parte dei cardinali (nella persona di mons. Marini). Durante l'Ottocento, pertanto, coloro che desideravano condannare l'istituzione che tanto a lungo aveva governato le coscienze e impedito l'affermazione della verità e del progresso si concentrarono sulla ricerca dei documenti per conoscere storicamente l'azione del tribunale.

Attraverso il richiamo a queste ed altre vicissitudini - storiche e storiografiche - il dibattito sull'Inquisizione era arrivato all'epoca contemporanea, ma non si trattava più di contrasti tra posizioni divergenti, bensì di una «riflessione della Chiesa cattolica su se stessa e sul suo passato»¹⁸.

Se negli studi citati in precedenza Prospero metteva in guardia soprattutto dal rischio di considerare il tribunale come mite e razionale, derivante dalla possibile assunzione del punto di vista degli inquisitori, a distanza di anni insisteva maggiormente su due punti: il pericolo di diminuire la portata dei crimini commessi dall'Inquisizione alla luce di quelli che avevano caratterizzato il secolo dei totalitarismi e la necessità di conoscere un'istituzione che, in quanto realtà del passato, non poteva essere

¹⁶ A. Prospero, *L'Inquisizione nella storia*, cit., p. 86.

¹⁷ Ivi, p. 89: «Prima di essere cancellata nella realtà, l'istituzione fu sconfitta e distrutta sul piano ideale».

¹⁸ Ivi, p. 94.

modificata, ma di cui potevano essere modificate le “eredità” lasciate nelle coscienze di ognuno¹⁹.

Le questioni a cui si è fatto cenno danno un’idea della vivacità della storiografia italiana che, ormai da diversi anni, sta esercitando una notevole influenza anche su quelle iberiche. Volendo quindi aprire una parentesi su questo aspetto, è utile segnalare una rassegna storiografica di Jean-Pierre Dedieu e René Millar Carvacho che, appunto, non prende in considerazione solamente l’Inquisizione romana, ma anche quelle spagnola e portoghese, con le relative propaggini nelle rispettive colonie²⁰. Al di là dei riferimenti ad opere e ricerche, ciò che interessa rilevare sono le riflessioni dei due storici a proposito di alcune tendenze degli studi. Se riconoscevano alla storiografia degli anni ’70-’80 il tentativo - riuscito solo parzialmente - di isolare la ricerca dall’ideologia, rilevavano una grave mancanza di analisi e ricerche trasversali e comparative, perdurata sino ai tempi più recenti. Ciò appariva loro inspiegabile, considerando la ricca documentazione a disposizione e che si trattava di un organismo relativamente omogeneo e centralizzato, che applicava un diritto e metodi simili ai diversi contesti sottoposti al suo controllo. Eppure, lavori come la bibliografia di Emil Van Der Vekene, l’edizione degli indici guidata da Jesús Martínez De Bujanda o come l’analisi di Stefania Pastore sui rapporti tra vescovi e inquisitori nella Spagna del Cinquecento²¹ avevano mostrato la proficuità degli approcci comparativi²².

Dedieu e Millar-Carvacho continuavano sottolineando alcune differenze tra la storiografia italiana e quella spagnola, facendo riferimento alla questione

¹⁹ Ivi, p. 96.

²⁰ J.-P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire. L’Inquisition à l’époque moderne: dix ans d’historiographie*, in “Annales HSS”, anno LVII, 2, 2002, pp. 349-372.

²¹ S. Pastore, *Roma, il Concilio di Trento, la nuova Inquisizione. Alcune considerazioni sui rapporti tra vescovi e inquisitori nella Spagna del Cinquecento*, in *L’Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, cit., pp. 109-146. Gli autori del saggio sottolineano l’importanza di lavori che, come questo, «ouvrent une voie nouvelle en reprenant la tradition ancienne des pères de l’historiographie inquisitoriale, qui accordaient une place essentielle au pape dans l’étude des tribunaux nationaux», J.-P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire*, cit., p. 352.

²² Ivi, p. 352. I due storici citavano anche il tentativo di sintesi proposto da Francisco Bethencourt (*L’Inquisition à l’époque moderne. Espagne, Portugal, Italie. XV^e-XIX^e siècle*, Paris, Fayard, 1995), tuttavia non accettavano l’analisi esclusiva dell’aspetto pubblico dell’istituzione (apparato amministrativo, cerimonie) che portava a trascurare il volto segreto dell’attività inquisitoriale. Per una più rassegna storiografica più recente cfr. ora K. Lynn Hossain, *Unraveling the Spanish Inquisition: Inquisitorial Studies in the Twenty-First Century*, in “History Compass”, 5, 2007, pp. 1280-1293.

fondamentale dell'affidabilità delle fonti inquisitoriali, su cui si erano espressi gli storici italiani²³, ma che non era invece stata affrontata da quelli spagnoli. Cionondimeno, alcuni importanti stimoli provenivano anche da parte spagnola: ad esempio, Jaime Contreras e i suoi allievi, ribadendo l'importanza di conoscenze preliminari della storia istituzionale dei tribunali, ponevano l'accento sull'analisi dei contesti sociali e politici, perché solo alla luce di questo potevano essere compresi gli elementi che concorrevano a determinare l'azione inquisitoriale²⁴. Questi ed altri aspetti rinviavano ad un'ulteriore questione importante, quella della giurisdizione: l'Inquisizione non deteneva il monopolio sui reati, ma doveva necessariamente confrontarsi con altre istituzioni, anzitutto con gli Stati, innescando un vero e proprio "gioco delle giurisdizioni"²⁵.

Le esigenze di analisi comparative e le concrete possibilità di applicazione hanno trovato espressione anche all'interno di un fondamentale convegno dei Lincei del 2008, in cui studiosi italiani e stranieri tornavano a fare il punto della situazione degli studi e delle più recenti e innovative linee di ricerca sull'Inquisizione²⁶. Il fatto che nella prima sessione del convegno trovassero spazio delle riflessioni storiografiche sulle tre Inquisizioni è indicativo della volontà e necessità di procedere in questa prospettiva, tanto geograficamente, quanto cronologicamente, con aperture sia all'istituzione medievale²⁷, sia alle azioni di controllo messe in atto ancora nei secoli XIX e XX.

È sufficiente guardare la molteplicità dei temi proposti nelle relazioni del simposio per avere un'idea del fermento degli studi degli ultimi anni e di come una mancata

²³ P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire*, cit., p. 356. In questo senso, viene richiamata la critica alla similitudine tra inquisitore ed etnologo, che tenderebbe a sbilanciare l'analisi sugli interrogatori, trascurando l'attività complessiva del tribunale e il contesto che produce le fonti. I riferimenti sono, ovviamente, a C. Ginzburg, *L'inquisitore come antropologo*, in *Studi in onore di Armando Saitta dei suoi allievi pisani*, a cura di R. Pozzi e A. Prosperi, Pisa, Giardini, 1989, pp. 23-33 e ad A. Del Col, *I criteri dello storico nell'uso delle fonti inquisitoriali moderne*, in *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, cit., pp. 51-72.

²⁴ P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire*, cit., p. 357. L'opera a cui gli storici fanno riferimento è J. Contreras, *Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos*, Madrid, Muchnick, 1992.

²⁵ P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire*, cit., p. 364.

²⁶ Cfr. *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, Atti del convegno dei Lincei (Roma, 21-23 febbraio 2008), Roma, Scienze e Lettere, 2011.

²⁷ Cfr. *ivi*, G. G. Merlo, *L'Inquisizione medievale nella medievistica*, pp. 35-50 e la raccolta *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, cit.

apertura a letture comparative rappresenti un limite rispetto alla comprensione e interpretazione dei fenomeni. In questo senso, l'intervento di Jean-Pierre Dedieu è assai esemplificativo: lo studioso, infatti, vi riprendeva alcuni punti su cui aveva riflettuto in altre occasioni²⁸, per concentrarsi proprio sulla limitata e parziale ricezione delle linee storiografiche italiane da parte degli studiosi spagnoli. Questi, a suo avviso, rimanevano fondamentalmente ancorati alle impostazioni degli anni Settanta e troppo focalizzati sull'Inquisizione spagnola, quando invece si andava sempre più imponendo la necessità di studiarla come parte di una "strategia globale" dei papi e come costruzione culturale²⁹.

Più precoce nel recepire l'influenza della storiografia sull'Inquisizione romana si è mostrata invece quella lusitana che, già a partire dalla fine degli anni Ottanta, iniziava ad orientarsi verso gli studi di storia istituzionale, nonché verso le analisi degli aspetti giurisdizionali e delle relazioni tra autorità statali ed ecclesiastiche³⁰ e tra Inquisizione e impero.

Un esempio particolarmente interessante dell'applicazione delle linee storiografiche italiane alle ricerche sulla storia del tribunale lusitano è quello relativo al rapporto tra i vescovi e i giudici delegati, che prende le mosse dalla proposta di Stefania Pastore sul ruolo dei vescovi in Spagna, su cui si sono confrontati soprattutto Giuseppe Marcocci e José Pedro Paiva e che riprenderemo in seguito³¹.

Se è vero che gli aspetti di storia dell'istituzione stanno conoscendo sviluppi significativi - si pensi ai lavori di Andrea Del Col³², ma anche a quelli di Giuseppina Minchella³³ e di Dario Visintin³⁴ - è altrettanto importante sottolineare l'apporto delle più recenti tendenze, nonché le possibilità offerte dall'accesso alle fonti conservate negli archivi locali e in quelli delle Congregazioni del Sant'Uffizio e

²⁸ Cfr. *supra*.

²⁹ J.-P. Dedieu, *The Spanish Inquisition. Current research in perspective*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 51-69.

³⁰ Il riferimento è soprattutto all'opera di Francisco Bethencourt, sulla cui scia si è mosso José Pedro Paiva.

³¹ Cfr. *infra*, § 1.4.

³² A. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia 1557-1559*, Trieste, EUT, 1998 e Id., *L'Inquisizione del Patriarcato di Aquileia e della Diocesi di Concordia: gli atti processuali, 1557-1823*, Udine, Istituto Pio Paschini - Trieste, EUT, 2009.

³³ G. Minchella, «*Porre un soldato alla Inquisitione*». *I processi del Sant'Uffizio nella fortezza di Palmanova, 1595-1669*, Trieste, EUT, 2009.

³⁴ D. Visintin, *L'attività dell'Inquisitore fra Giulio Missini in Friuli (1645-1653): l'efficienza della normalità*, Trieste - Montebelluna - Circolo Culturale Menocchio, 2008.

dell'Indice, agli ambiti di studio più consolidati, come la storia della censura³⁵, i rapporti tra scienza e teologia³⁶, la stregoneria³⁷, i rapporti dell'Inquisizione con le minoranze³⁸.

Lo stesso anno della pubblicazione degli atti del convegno dei Lincei appena ricordato, anche Elena Bonora faceva il punto sulla situazione degli studi sull'Inquisizione, mettendo in rilievo alcune linee di ricerca che riteneva opportuno e necessario seguire e le nuove prospettive offerte dall'apertura dell'Archivio del Sant'Uffizio romano³⁹: la disponibilità di fonti incentivava gli studi di storia istituzionale, nonché ricerche su temi fondamentali come il rapporto tra Inquisizione e confessione, il ruolo dei vescovi nei vari tribunali locali, i rapporti tra poteri secolari e Chiesa, la definizione dei rapporti all'interno della Chiesa stessa. Anche Bonora auspicava la ormai ineludibile necessità e proficuità di analisi in chiave

³⁵ Si pensi anzitutto all'ampio progetto diretto e avviato da Hubert Wolf nel 2002 sulla censura della stampa, che prevede la pubblicazione dei bandi, delle decisioni delle due Congregazioni dell'Indice e del Sant'Uffizio, nonché le prosopografie dei censori. Cfr. la relazione tenuta in occasione del convegno dei Lincei, in cui il prof. Wolf presentava la sezione dedicata al secolo XVIII: H. Wolf, *Primi risultati del progetto di Münster sulla censura libraria nel Settecento*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 345-354.

³⁶ Va segnalato sicuramente il progetto condotto da Ugo Baldini sui rapporti tra Chiesa cattolica e scienza dall'istituzione dell'Inquisizione fino al 1808. Cfr. anche E. Betta, *Ricerche sui conflitti tra morale e medicina (secoli XIX-XX)*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 545-554, che sottolinea, appunto, l'importanza dell'apertura dell'archivio del Sant'Uffizio per gli studi sulla scienza e, nello specifico, di una fonte come i *Dubia circa sacramenta* per indagare sul rapporto tra saperi bioetici e disciplina morale nella società in via di secolarizzazione. Per un quadro d'insieme sui rapporti tra Inquisizione e scienza cfr. inoltre la sintesi di M. P. Donato, *Scienze della natura*, in DSI, vol. III, pp. 1394-1398 e la relativa bibliografia.

³⁷ Per un quadro delle ricerche sulla stregoneria cfr. V. Lavenia, *Stregoneria e possessione diabolica nell'Italia moderna: un bilancio*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 519-554, il quale rileva le opportunità offerte dalla nuova disponibilità di fonti, non solo inquisitoriali, ma anche diocesane e delle magistrature civili, che permettono di comprendere la dialettica delle giurisdizioni nonché i conflitti tra le diverse autorità preposte alla gestione dei reati.

³⁸ Cfr. ad esempio M. Caffiero, *Per una storia comparativa: l'Inquisizione romana nei confronti di ebrei e musulmani in età moderna*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 497-518.

³⁹ E. Bonora, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in "Rivista Storica Italiana", anno CXX - Fascicolo III, 2008, pp. 968-1002. In particolare, la studiosa constatava la mancanza di ricerche su temi e questioni come l'estensione territoriale delle giurisdizioni dei tribunali inquisitoriali, le figure degli attori operanti all'interno del sistema inquisitorio (vicari foranei di vescovi e inquisitori, patentati e familiari dell'Inquisizione, notai, qualificatori, consultori, etc.), il progressivo divaricarsi delle competenze di vescovo e inquisitore, le questioni della custodia dei processi e della pubblicazione delle sentenze, la configurazione numerica del tribunale centrale, la varietà delle procedure del processo inquisitorio e, non da ultimo, la letteratura inquisitoriale e l'uso dei manuali.

comparativa, che, analizzando il fenomeno dell'Inquisizione in maniera complessiva, permettevano di evidenziare le peculiarità e la specificità della realtà italiana.

La ricerca che qui si presenta, nel proporre una storia istituzionale del tribunale dell'Inquisizione di Modena, tiene conto di diversi aspetti sin qui richiamati. Riservando alle varie sezioni del lavoro riferimenti più puntuali e specifici, è bene indicare in questa rassegna alcune delle opere e degli strumenti che hanno permesso di inquadrare le varie questioni affrontate. I riferimenti per la storia dell'Inquisizione in Italia sono state le opere di Giovanni Romeo e di Andrea Del Col⁴⁰. Per quanto riguarda il tema della stregoneria si è tenuto conto, tra gli altri, degli studi di Carlo Ginzburg⁴¹ e di Giovanni Romeo⁴², anche per le loro esperienze dirette nell'archivio inquisitoriale modenese. Per inquadrare il tema degli ebrei si è fatto riferimento soprattutto ai lavori di Marina Caffiero⁴³ e alla raccolta curata da Michele Luzzati⁴⁴. Le questioni legate alla censura libraria sono state affrontate a partire dagli studi di Gigliola Fragnito⁴⁵, Vittorio Frajese⁴⁶ e Mario Infelise⁴⁷. Ci si è avvalsi quindi di importanti strumenti quali le edizioni critiche di documenti inquisitoriali, in

⁴⁰ G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2010 (nuova ed.), A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2012 (nuova ed.). Cfr. anche C. F. Black, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013 (ed. italiana).

⁴¹ C. Ginzburg, *Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519*, in Id., *Miti emblemici spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 2000 (nuova ed.), pp. 3-28, Id., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 2002 (nuova ed.), Id., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 2009 (nuova ed.).

⁴² G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Le Lettere, 1998. In riferimento alla produzione di Romeo, va tenuto presente che lo storico è tornato sulle indagini che aveva compiuto prima dell'apertura dell'ACDF e, pur confermando un mutamento nella strategia inquisitoriale in chiave di una maggiore moderazione negli anni di Santoro, rilevava una complicata e tutt'altro che uniforme applicazione delle direttive nei luoghi e nei tempi. Quest'aspetto è sottolineato da V. Lavenia, *Stregoneria e possessione diabolica*, cit., pp. 523-524.

⁴³ Per esempio, M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004, Ead., *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012.

⁴⁴ M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

⁴⁵ G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997, Ead., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005.

⁴⁶ V. Frajese, *La politica dell'Indice dal tridentino al clementino (1571-1596)*, in "Archivio Italiano per la Storia della Pietà", 11, 1998, pp. 269-356, Id., *Le licenze di lettura nel '600 tra vescovi ed inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in "Società e storia", 86, 1999, pp. 767-818, Id., *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006, Id., *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁴⁷ M. Infelise, *I libri proibiti da Gutenberg all' "Encyclopédie"*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

particolare del processo contro il cardinale Giovanni Morone⁴⁸ e delle edizioni disponibili delle lettere della Sacra Congregazione agli inquisitori locali⁴⁹.

Uno strumento assai utile si è mostrato il Dizionario Storico dell'Inquisizione, edito nel 2010⁵⁰ e scaturito non solo dalla consapevolezza della mancanza di uno strumento enciclopedico dedicato allo specifico argomento dell'Inquisizione, ma anche dalla necessità di compiere un significativo passo in avanti nel panorama degli studi⁵¹. Il Dizionario si configura come utile sintesi e spesso come punto di partenza per ricerche più mirate, nonché come fondamentale ausilio per orientarsi nella messe di studi disponibili in materia d'Inquisizione, offrendo un apparato bibliografico ricco ed aggiornato e possibilità di comparazione con le Inquisizioni iberiche⁵².

Prima di passare a considerare gli studi relativi alla realtà modenese è opportuno citare due recenti opere collettanee, entrambe editate nel corso delle ricerche e della redazione del presente lavoro. La prima è una raccolta di studi in onore di John Tedeschi da parte di colleghi e studiosi⁵³ che, nel proporre alcuni loro lavori, sottolineano l'importanza degli stimoli ricevuti dalle sue ricerche per molti aspetti pionieristici, a cominciare dai curatori del volume.

L'altra opera affronta invece i rapporti tra "centro" e "periferia"⁵⁴ e contiene saggi di autori italiani e stranieri sull'Inquisizione romana, tanto sul tribunale centrale, quanto su alcuni uffici locali. Va rilevato che, all'interno di quest'ultimo volume, trovano spazio ben tre contributi sul tribunale modenese. Il primo di essi, compiuto da Christopher Black, consiste in un'analisi della corrispondenza tra inquisitori di

⁴⁸ M. Firpo, D. Marcatto, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, 2 voll., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-2013 (nuova ed.).

⁴⁹ Cfr. *infra*, § 2.1.

⁵⁰ *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, 4 voll., a cura di A. Prosperi, con la collaborazione di J. Tedeschi e V. Lavenia, Pisa, Edizioni della Normale, 2010.

⁵¹ Così Prosperi nella Presentazione: «Solo in tempi recenti si è registrato un avvio ampio e diffuso delle ricerche e dei confronti a carattere scientifico tra studiosi di varia formazione e cultura, mentre contemporaneamente cominciavano a cedere le barriere di tipo confessionale a difesa di quel modello totalitario di regime di cristianità. [...] Lo studio della macchina inquisitoriale è così entrato a far parte di una volontà di capire cause ed effetti della plurisecolare presenza nella società italiana della Chiesa cattolica come potere, cultura e istituzione e dei rapporti con le varie e mutevoli forme dei poteri politici in un microcosmo molto differenziato», pp. III-IV.

⁵² Su quest'aspetto si veda ad esempio K. Lynn Hossain, *L'Inquisizione in una prospettiva globalizzata: il Dizionario storico dell'Inquisizione*, in "Storicamente", 9, 2013, pp. 1-11.

⁵³ A. Del Col, A. Jacobson Schutte (a cura di), *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, Roma, Viella, 2017.

⁵⁴ K. Aron-Beller, C. Black (a cura di), *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Leiden-Boston, Brill, 2018.

Modena e Sacra Congregazione ed ha come obiettivo quello di esaminare le tendenze dei giudici attivi durante la seconda metà del secolo XVII, verificando da un lato se, rispetto al loro predecessore, l'operoso frate Giacomo Tinti da Lodi (1626-1647), essi furono altrettanto attivi e dall'altro se in quel periodo erano mutate le materie comunicate ai cardinali romani⁵⁵. Il secondo saggio è opera di Matteo Al Kalak, che studia le relazioni tra Roma e Modena in riferimento alla politica di conversione degli ebrei ed in particolare ai rapporti tra Inquisizione e Case dei catecumeni presenti nel Ducato Estense (a Modena e a Reggio), sottolineando la riluttanza dei giudici locali a collaborare con esse e le differenze nelle azioni e negli obiettivi delle due istituzioni⁵⁶. Il terzo ed ultimo contributo relativo a Modena all'interno del volume è scritto da Katherine Aron-Beller e presenta delle riflessioni a partire dall'analisi dei processi contro gli ebrei su aspetti come il livello di autonomia degli inquisitori locali rispetto alle direttive provenienti da Roma e la procedura inquisitoriale adottata con gli ebrei che, a suo giudizio, sarebbe piuttosto differente rispetto a quella seguita con gli imputati cattolici⁵⁷.

Quelli appena menzionati sono solamente gli ultimi contributi editi aventi come oggetto l'Inquisizione di Modena. In generale si tratta di lavori relativi ad aspetti particolari e per lo più concentrati sulla storia religiosa del Cinquecento e dei suoi fermenti riformatori e, non di rado, eterodossi, tra i quali l'ancora fondamentale studio di Susanna Peyronel Rambaldi⁵⁸ e la già menzionata edizione curata da Massimo Firpo e Dario Marcatto del processo contro il cardinal Morone, una vera e propria miniera di informazioni, non solo sulla persona del principale imputato, ma anche sui numerosi "complici" e personaggi gravitanti nella sua orbita e quindi su un intero panorama di relazioni, pensieri, suggestioni e istanze riformatrici in un periodo densissimo in questo senso, un momento di transizione che non vedeva semplicemente il progressivo avanzamento dei cosiddetti "intransigenti" sugli

⁵⁵ C. Black, *Relations between Inquisitors in Modena and the Roman Congregation in the Seventeenth Century*, in *The Roman Inquisition*, cit., pp. 91-117.

⁵⁶ M. Al Kalak, *Converting the Jews. Inquisition and Houses of Catechumens, from Rome to Outlying Areas*, in *The Roman Inquisition*, cit., pp. 303-321.

⁵⁷ K. Aron-Beller, *The Jewish Inquisitorial Experience in Seventeenth-Century Modena. A Reflection on Inquisitorial Processes*, in *The Roman Inquisition*, cit., pp. 322-351.

⁵⁸ S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese: tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979.

“spirituali”, ma le vie attraverso le quali ciò avvenne, che erano tanto politiche, quanto religiose⁵⁹.

Tra i primi studi che hanno utilizzato materiale proveniente dal fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena vanno ricordati quelli di Cesare Cantù, Tommaso Sandonnini, Luigi Amabile, Venceslao Santi, Alessandro Spinelli, Giuseppe Cavazzuti⁶⁰, oltre a quelli successivi di Antonio Rotondò e Carla Righi e alle diverse tesi di laurea seguite in particolare da Albano Biondi, Benedetto Nicolini e Carlo Ginzburg.

Sul Cinquecento va visto anche il lavoro di Domizia Weber, uno studio sul fenomeno della stregoneria e sulla medicina a Modena⁶¹, che analizza alcuni fascicoli processuali cinquecenteschi, facendo luce su un aspetto di grande interesse nel panorama degli studi su quest'aspetto, affrontato da molti, ma sempre ricco di spunti sui nessi, le interconnessioni, le varianti tra le diverse realtà locali del territorio della Penisola e fuori di esso.

Altri studi si sono concentrati su tematiche come quella del rapporto tra l'Inquisizione di Modena e gli ebrei, che vantavano una radicata e stabile presenza nei territori del ducato, risalente al periodo in cui la capitale estense era posta a Ferrara, ma ugualmente garantita anche dopo la devoluzione e il trasferimento della capitale a Modena nel 1598, costituendo per esempio un'importante comunità a Carpi, ma anche a Soliera e a Vignola. Recentemente la studiosa Katherine Aron-Beller ha condotto uno studio basandosi principalmente sui fascicoli processuali relativi a imputati ebrei⁶², conservati presso l'Archivio di Stato di Modena all'interno del fondo *Inquisizione* (Causae Hebreorum), tracciando inizialmente un quadro della situazione degli ebrei residenti nel territorio del ducato estense e dei rapporti con l'Inquisizione e focalizzando poi l'attenzione sulle presunte “offese” degli ebrei nei

⁵⁹ A tal proposito si veda anche il recente volume di Massimo Firpo sulla nascita dell'Inquisizione romana e il modo in cui questa agì, dal punto di vista politico, contro quelle che erano ritenute le minacce interne, temibili quanto quelle esterne. Cfr. M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁶⁰ Cfr. la *Presentazione* di Angelo Spaggiari, allora direttore dell'Archivio di Stato di Modena, all'inventario dei processi curato da Giuseppe Trenti in G. Trenti, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784*, Modena, Aedes Muratoriana, 2003, p. XVI.

⁶¹ D. Weber, *Sanare e maleficiare: guaritrici, streghe e medicina a Modena nel XVI secolo*, Roma, Carocci, 2011.

⁶² K. Aron-Beller, *Jews on Trial. The Papal Inquisition in Modena, 1598-1638*, Manchester and New York, Manchester University Press, 2011.

confronti dei cristiani, scegliendo tre casi di studio occorsi nel periodo da lei preso in esame. Ma su questo aspetto riferimenti bibliografici più completi saranno forniti successivamente, quando si tratterà del rapporto tra ebrei e Inquisizione emergente dalla documentazione epistolare e processuale.

Diversi studiosi hanno affrontato aspetti relativi alla storia religiosa di Modena usufruendo della ricca documentazione disponibile, contenuta nel fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato. Per esempio, Grazia Biondi e Matteo Al Kalak, la prima privilegiando studi e ricerche aventi come oggetto processi inquisitoriali per lo più di donne (religiose, streghe, etc.)⁶³, oltre ad aver offerto un importante contributo volto a mettere in luce l'importanza di una delle fonti più ricche e complete conservate nel fondo: le lettere dei cardinali della Sacra Congregazione⁶⁴; il secondo toccando svariati aspetti della vita religiosa nella città e domini estesi nel corso dei secoli XVI-XVIII, in particolare fornendo una accurata ricostruzione delle vicende relative alla cosiddetta "Accademia" modenese, vivacissimo luogo di dibattito e di circolazione delle idee⁶⁵, di cui si parlerà in seguito.

Gli studi che invece analizzano in maniera più sistematica il funzionamento della macchina inquisitoriale modenese sono quelli di Albano Biondi. Sarebbe ridondante sottolineare i meriti dello studioso, profondo conoscitore della storia e delle vicende della Modena durante i secoli dell'età moderna: basti qui porre l'accento, appunto, sugli importanti contributi alla conoscenza dell'istituzione cittadina e dei suoi intrecci e interconnessioni con la propria periferia nel lungo periodo⁶⁶, ricchi di dettagli e di informazioni reperiti anche in fonti diverse dai documenti "ufficiali",

⁶³ Si vedano ad esempio G. Biondi, *Benvenuta e l'inquisitore. Un destino di donna nella Modena del Trecento*, Modena, Unione donne italiane, Centro documentazione donna, 1993, Ead., *E Iddio si fece donna. La storia di Lucia Roveri della Mirandola (1728-1788)*, Modena, Unione donne italiane, Centro documentazione donna, 1996, Ead., *Principesse, demoni ed esorcisti in convento. Il monastero di Santa Chiara di Carpi (1636-1639)*, ne *Il Principato di Carpi in epoca estense*, a cura di G. Zacchè, Roma, 2001, pp. 273-283, A. Biondi - G. Biondi, *Modena "metropoli" dello Stato. Storie e microstorie di primo Seicento*, Modena, Archivio Storico, Comune di Modena - Assessorato alla Cultura e Beni Culturali, 2003.

⁶⁴ G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Ufficio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in "Schifanoia", 4, 1989, pp. 93-108.

⁶⁵ M. Al Kalak, *Gli eretici di Modena. Fede e potere alla metà del Cinquecento*, Milano, Mursia, 2008. Ma si vedano anche Id., *La città di tutte l'heresie. Attuazione e divulgazione del Concilio di Trento a Modena*, Modena, Poligrafico Mucchi, 2005, Id., *L'eresia dei fratelli. Una comunità eterodossa nella Modena del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011.

⁶⁶ A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il "Sacro Tribunale" a Modena (1292-1785)*, in "Annali dell'Istituto Storico italo-germanico di Trento", 8, 1982, Bologna, pp. 73-90.

ovvero nelle cronache cittadine, di cui la capitale estense può vantare una fiorente tradizione⁶⁷.

⁶⁷ Albano Biondi fu tra i curatori di una delle più importanti cronache relative al periodo qui considerato, quella di Giovanni Battista Spaccini.

1.2 Il contesto politico degli anni 1598-1626: questioni dinastiche e rapporti con Roma

*O quanto ben fareste Cesare d'Este
Al buon Pastore renderle obbedienza
Veggio contro di te sì oribil peste:
Come a dannato ti dan la sentenza.
Tu voi pagnar col Prencipe Celeste,
Quel che ti dà la forza e la potenza,
S'alla Chiesa Santa terrai garra
Perderai Modona, Reggio e Ferrara.*

*O Cesare matto, sei mal consigliato,
Chi consiglio ti dà non ha giudizio.
Sarà la tua roina, e del tuo Stato
In breve ne anderai in pricipizio
Et se tu mori anderai dannato,
Se ben portasti mil anni il cilizio,
E del diavolo ti farai erede,
Perché pagnar voi con la Santa Sede.⁶⁸*

Gli ultimi anni del secolo XVI segnarono per i ducati estensi una cesura epocale e un totale riassetto delle proprie strutture politiche, economiche, sociali, culturali e territoriali: in questo periodo si dovettero ripensare le alleanze e lo si dovette fare in condizioni del tutto differenti rispetto al periodo precedente, quando la capitale aveva sede a Ferrara. Si ripercorreranno quindi ora, almeno a grandi linee, i motivi e le vicende della devoluzione di Ferrara e del trasferimento della capitale estense a Modena, presupposto essenziale per affrontare poi il discorso relativo ai rapporti che si instaurarono tra la corte e l'altrettanto nuova istituzione cittadina, l'Inquisizione generale⁶⁹, analizzando preliminarmente quali fossero i legami e il complesso rapporto tra Estensi e Roma.

⁶⁸ La pasquinata è riportata da G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena*, vol. I, "1588-1602", a cura di A. Biondi, R. Bussi, G. Giovannini, Modena, Panini, 1993, p. 76.

⁶⁹ Fino ad allora Modena era stata vicaria dell'Inquisitore di Ferrara, come del resto anche Reggio.

I duchi avevano legato alla città di Ferrara la propria identità, rendendola uno dei massimi centri del Rinascimento in Italia e facendo della loro corte un luogo di produzione culturale di prim'ordine. Trovarsi d'improvviso a spostare la propria corte e tutto il proprio seguito in una piccola e impreparata cittadina significò dover ricominciare da principio: anzitutto legittimando la presenza e il regno di un sovrano ritenuto illegittimo, che portava con sé un seguito di "stranieri". Ma anche creare *ex novo* una capitale, adeguandola non solo da un punto di vista politico, ma sociale, culturale ed economico alle mutate esigenze. Si trattò di un processo che presentò tratti di eccezionalità perché, a ben vedere, tutto questo avvenne abbastanza celermente, tanto più tenendo conto non solo delle difficoltà con Roma, ma anche della complicata situazione internazionale. Modena, come le altre entità statali circoscrisse, si trovava in una posizione delicata all'interno dei giochi di potere e delle contese tra le grandi potenze, per cui dovette sempre destreggiarsi e negoziare diplomaticamente in maniera attenta e tenendo di volta in volta conto del mutare degli eventi, nel tentativo di mantenere la propria autonomia. Sin d'ora si può affermare che riuscì comunque a farlo piuttosto bene, se è vero che, sebbene con alterna sorte, il ducato estense ebbe lunga vita, pur nelle ridotte dimensioni territoriali.

Le vicende che portarono alla devoluzione di Ferrara segnarono il culmine della crescente tensione dei rapporti degli Este con la Santa Sede⁷⁰. Così appariva la situazione agli occhi di un cronachista coevo alla vigilia della morte del duca Alfonso:

Adì 17 venerdì. Noi altri del Stato sotto al signor duca di Ferrara, cominciando molto a dubitare per essere ormai vecchio non avendo mai àuto l'investita di Ferrara, né manco è per averla dalla Chiesa, e per questo si dubbita grandissimo disturbo alla morte sua, che Iddio per sua misericordia ce ne guardi⁷¹

Il legame della dinastia con Roma era assai risalente nel tempo: Ferrara vantava infatti un'antichissima fede guelfa e sin dai primi del Trecento la casa d'Este venne

⁷⁰ Si veda su questo e in generale sui rapporti tra Estensi e Roma M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2001, in particolare pp. 287, ss.

⁷¹ G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena*, vol. I, cit., p. 54.

insignita del vicariato apostolico; nel 1438 la città ospitò anche un concilio ecumenico. Ma, nonostante questo, non sarebbe corretto pensare ad un rapporto privilegiato. Lo dimostra, tra l'altro, il fatto che i duchi vollero sempre mantenere una certa autonomia da Roma, come ad esempio nel non pretendere di annoverare - a differenza di altre casate della penisola - un cardinale di famiglia, ma anche nella gestione dei benefici ecclesiastici, questioni, a ben vedere, strettamente connesse: già il duca Borso d'Este, infatti, non sembrò manifestare alcun interesse che uno dei suoi fratelli divenisse cardinale, dal momento che ciò «rischiava di introdurre una pericolosa sperequazione fra i membri della casata»⁷²; tale atteggiamento si spiega appunto con la priorità che egli accordava all'esigenza di tutelare anzitutto gli interessi patrimoniali. Ma a questo si deve aggiungere il ruolo dei notabili delle comunità locali i quali, come del resto avveniva anche in altri contesti, gestivano e controllavano le parrocchie del proprio territorio, considerate un'opportunità per le carriere dei cadetti⁷³.

Le cose iniziarono a complicarsi dalla seconda metà del secolo XV, quando si poteva notare che, tra le casate italiane, quella estense fu non solo, come detto, l'ultima ad annoverare un cardinale di famiglia⁷⁴, ma, in generale, non produceva ecclesiastici destinati a ricoprire posizioni di rilievo. Ciononostante, si deve comunque tener conto della presenza, a partire dal 1467, di un ambasciatore estense residente a Roma, col compito di gestire i rapporti tra duca e Santa Sede⁷⁵, anche se non in via esclusiva, dal momento che numerosi e vari erano i canali di comunicazione tra i duchi e la Sede apostolica, come avveniva per gli altri Stati della penisola. Ciò che andò realizzandosi a Ferrara fu una progressiva disaffezione dei sudditi al duca e un parallelo cedimento alle "lusinghe" della Santa Sede, che, da parte sua, seppe abilmente approfittare della situazione⁷⁶, concedendo benefici ai membri

⁷² Folin, *Rinascimento estense*, cit., p. 306.

⁷³ Ivi, p. 310.

⁷⁴ La nomina di Ippolito d'Este a cardinale risale al 1493.

⁷⁵ Folin, *Rinascimento estense*, cit., pp. 290-291.

⁷⁶ Ivi, pp. 320-321: «[...] Si potrebbe anzi dire che nella distonia crescente fra le istanze dei sudditi e i vani tentativi dei duchi di contrastare le ingerenze della Santa Sede si delinei una delle cifre di leggibilità delle vicende estensi, e una delle ragioni profonde del progressivo scollamento delle élite ferraresi dall'antica fedeltà alla dinastia. Mentre il sistema politico italiano andava assestandosi all'insegna di un'intesa di fatto fra i sovrani e la Santa Sede, a Ferrara si registrava invece uno stato di tensione latente, esacerbato dagli attriti suscitati dalla lotta all'eresia (che in città, com'è noto, si sarebbe a lungo annidata in seno alla corte stessa)».

dell'aristocrazia ferrarese, profondamente risentita, tra l'altro, a causa della crescente pressione fiscale esercitata da Alfonso II.

Come noto, il 27 ottobre 1597, alla morte di Alfonso II, la linea diretta della dinastia estense si estingueva. Si vedano le parole con cui il cronachista Spaccini descriveva la situazione così come doveva presentarsi agli occhi dei contemporanei:

Adì 27 lunedì. Morse in Ferrara il serenissimo signor don Alfonso II de Esti e quinto duca di Ferrara, Modona e Reggio. Il che subito il signor don Cesare suo nepote si fece incoronare duca da monsignor vescovo di Ferrara, et il Giudice delli Savii gli cinse il stoco; fatto questo gittò una scrittura in terra, che conteneva la donazione di scuti 70.000 l'anno, di gravezze che aveva posto il duca morto, benché alcune finiscano termine un anno, più e meno, secondo parerà a Sua Altezza, facendosi giurare fedeltà alli gentiluomini, de' quali ve n'è stato di quelli che hanno giurato senza pregiudizio di Santa Chiesa. Si dice che il signor duca, inanzi che morisse, fece chiamare il signor don Cesare e gli disse: "Già conosciamo che siamo al fine, e il signor Iddio ci chiama a miglior vita; vi lasciamo erede di tutto il nostro insieme col tesoro, pregandovi a spenderlo per onor mio e conservazione di questo Stato, che li miei antecessori hanno aquisitati, con tante e spese e fatiche conservato"⁷⁷

Il timore di quello che sarebbe accaduto dopo la sua morte era stato un cruccio costante per il duca, il quale, evidentemente, aveva ben chiara la situazione che si sarebbe prospettata per il ducato, stando alla lettera delle bolle papali che pure avevano legittimato e confermato sino a quel momento la posizione sua e dei suoi predecessori. Le uniche possibilità erano legate alla legittimazione e al riconoscimento di un esponente di uno dei due rami collaterali della famiglia, rappresentati dai marchesi di Montecchio da una parte e dai marchesi di San Martino dall'altra.

Nel 1539 papa Paolo III aveva concesso l'investitura del feudo ferrarese agli Estensi, limitandone però la successione ai soli discendenti legittimi. La bolla farnesiana venne confermata dai papi successivi: nel 1567 da Pio V⁷⁸, nel 1571 da Gregorio XIII, nel 1586 da Sisto V. Qualche speranza sembrò maturare col pontificato di

⁷⁷ G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena*, vol. I, cit., p. 65.

⁷⁸ La bolla di Pio V *Admonet nos* (29 marzo 1567), contenente la «proibizione di alienare e infeudare città e luoghi della S. R. Chiesa», sarà la base dei rifiuti ribaditi dai pontefici alle richieste di Alfonso II prima e di Cesare poi.

Gregorio XIV per via del matrimonio di un fratello del papa con un'esponente della linea estense di San Martino⁷⁹. I cardinali però si opposero quando il pontefice prospettò tale possibilità⁸⁰ e la linea d'intransigenza non mutò negli anni successivi. Alfonso decise allora di rivolgersi all'imperatore Rodolfo II, il quale, dietro il versamento di una congrua somma di denaro, rinnovò l'investitura dei feudi imperiali di Modena, Reggio, Carpi, Comacchio, Este e Rovigo, comprendendo nella successione sia i membri della famiglia dei marchesi di Montecchio, sia quelli dei marchesi di San Martino.

Il 17 luglio 1595 Alfonso II redasse il suo testamento, in cui designava il cugino Cesare di Montecchio suo successore⁸¹. La situazione però era assai complicata, tanto all'interno quanto sul piano internazionale, dove l'influenza romana incise pesantemente sulla flebile volontà dei sovrani europei di appoggiare la causa estense. Vani furono i tentativi diplomatici affinché a Roma si riconoscesse Cesare quale erede legittimo di Alfonso II, anzi, Clemente VIII irrigidì sempre più la propria linea, minacciando censure ecclesiastiche fino alla scomunica se Cesare non avesse lasciato immediatamente Ferrara. A devoluzione avvenuta, il papa gli assegnò comunque un termine di quindici giorni per presentarsi a Roma e far valere le proprie pretese, ma non se ne cavò nulla, nonostante l'appoggio dell'ambasciatore della Repubblica di Venezia alla causa estense. In questa situazione la scelta di Alfonso, consigliato dal suo teologo gesuita, fu quella di puntare sul legame di sua cugina Lucrezia d'Este con la Santa Sede, scelta che non si dimostrò affatto vantaggiosa per lui, come avrebbe del resto potuto presagire, considerando i difficili rapporti con la parente. A Lucrezia aveva chiesto di trattare una transazione favorevole con il cardinale Aldobrandini, posto a capo dell'esercito pontificio e stabilitosi a Faenza, ma il risultato fu disastroso per il ducato: l'accordo tra il papa Clemente VIII e Cesare

⁷⁹ Il fratello del papa, Paolo, aveva sposato Sigismonda d'Este di San Martino, per cui, se Alfonso III avesse designato come suo successore Filippo d'Este, marchese di San Martino, avrebbe, almeno secondo i suoi auspici, potuto contare in via di principio sull'appoggio del papa. Su questo si veda G. Bocolari, *Gli Estensi di Modena*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2001, vol. I, p. 23.

⁸⁰ *Ibidem*. Bocolari accenna alla possibilità che dietro tale opposizione, o almeno a incidere in qualche modo sulla decisione dei cardinali, vi fossero anche alcuni intrighi diplomatici orditi dal Granduca di Toscana, che avrebbe voluto favorire il ramo dei marchesi di Montecchio, nella persona di suo cognato Cesare.

⁸¹ *Ivi*, p. 24, Cesare era figlio di Alfonso I e della sua concubina Laura Dianti: sembra che Alfonso I, prima di morire, avesse sposato la donna, legittimando in tal modo la posizione di Cesare, ma la notizia non è certa e, anche se così fosse, evidentemente non bastò a convincere la Santa Sede.

d'Este, conosciuto come “convenzione faentina” (13 gennaio 1598), prevedeva infatti la perdita di Ferrara, che veniva devoluta alla Santa Sede insieme a Comacchio, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Massalombarda, Sant'Agata, Conselice, Cento e Pieve di Cento⁸².

Come si è detto, Alfonso II moriva il 27 ottobre del 1597 e il 28 gennaio dell'anno successivo Cesare lasciava per sempre la città di Ferrara per spostarsi, insieme al suo seguito, a Modena, città che aveva scelto come nuova capitale, permettendo al cardinale Aldobrandini di prendere possesso di Ferrara il giorno successivo (29 gennaio 1598). L'aristocrazia ferrarese non scelse di seguire in massa il proprio duca, ma optò per il nuovo padrone, allettata dalle promesse che, in effetti, almeno in un primo momento, questi sembrò mantenere, se è vero che nei circa sessant'anni successivi alla devoluzione di Ferrara ben dodici ferraresi furono nominati vescovi e altri cinque giunsero alla porpora⁸³. A ben vedere però, tale linea non venne poi mantenuta, come dimostra uno studio di Guido Guerzoni, volto a inquadrare, tra l'altro, la costituzione e la composizione dell'*entourage* ducale - ovvero la gran parte dei cortigiani (i cosiddetti *salariati di bolletta* di principi e principesse) - sulla base della costruzione di una vera e propria “anagrafe estense”⁸⁴: se, subito dopo la devoluzione, la fiducia nel nuovo era ancora forte - per esempio nel tentativo dei nobili ferraresi di accaparrarsi uno dei ventisette scranni riservati alla classe dei nobili nel consiglio centumvirale voluto dal legato apostolico⁸⁵ - negli anni successivi non pochi furono i casi in cui alcuni esponenti delle famiglie ferraresi più illustri fecero un passo indietro, tornando a riabbracciare la causa estense⁸⁶. Ciò che si verificò sotto il primo duca di Modena fu comunque, dati alla mano, sostanzialmente un «riposizionamento in senso filoterritoriale delle *élites* di corte»⁸⁷.

⁸² Ivi, p. 25. Cfr. anche L. Londei, M. Morena, *Lo Stato di Modena e la Santa Sede*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 1160-1161.

⁸³ Folini, *Rinascimento estense*, cit., p. 361.

⁸⁴ G. Guerzoni, *Le corti estensi nella devoluzione del 1598*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 669-698.

⁸⁵ Ivi, pp. 691-692.

⁸⁶ Ivi, p. 694: «Tuttavia, benché non si possa tacere l'altisonanza dei nomi di coloro che riabbracciarono la causa estense, sono ancor più interessanti i casi di chi, pur provandoci, non ottenne il beneplacito legatizio; infatti, a riprova del progressivo scadimento dei rapporti coi nuovi padroni della città, si moltiplicarono le richieste di perdono (che non sempre si tradussero in licenze di espatrio) mentre con sospetta assiduità molti ferraresi si presentavano a Modena per riverire il novello duca».

⁸⁷ Ivi, p. 698.

Il lasso di tempo entro cui è circoscritta la presente ricerca è quello tra gli anni 1598 e 1626, gli anni quindi che vanno dall'istituzione della nuova capitale degli Stati Estensi e che coprono il quasi trentennale ducato di Cesare I.

Qui di seguito ci si limiterà a fornire un breve quadro della situazione politica entro la quale si svilupparono le vicende dei primi anni della "nuova" Inquisizione modenese, istituita proprio nello stesso anno della capitale, il 1598.

Delle vicende che portarono all'inizio del ducato di Cesare si è appena detto. Di queste e delle difficoltà che ne derivarono si deve tener conto nel cercare di comprendere alcune dinamiche della sua azione di governo. Cesare fu sicuramente ben accolto dalle città di Modena e Reggio, come testimoniano unanimemente le cronache coeve, sebbene qualche diffidenza dovette nascere nei confronti del suo seguito ferrarese, non molto consistente peraltro, diversamente da come si credeva tenendo fede alle notizie e descrizioni dello Spaccini, il quale, come dimostrato da Guerzoni, esagerava notevolmente il dato. La città non era pronta né adeguata al nuovo ruolo e la situazione risultava aggravata da una parte dalle conseguenze di una pesante carestia che l'aveva prostrata negli ultimi anni e dall'altra dalla presenza di feudatari gelosi delle loro autonomie e talvolta protagonisti di azioni di forza. A livello giurisdizionale il nuovo Stato faceva i conti con un notevole ridimensionamento a seguito della devoluzione, ma, oltre a questo, altre vicende ne avevano mutato la composizione in questo torno d'anni, per esempio l'acquisizione del principato di Sassuolo - avvenuta in seguito all'estinzione della discendenza diretta dopo la morte di Marco Pio, protagonista, tra l'altro, di diversi tentativi di ottenere l'autonomia come feudatario estense⁸⁸. D'altra parte si erano rischiate ulteriori perdite, dovute ai ripetuti tentativi dei lucchesi di recuperare la Garfagnana durante il governo del primo duca, che però non furono coronati da successo: alla fine la situazione si risolse definitivamente a favore di Cesare, dopo la guerra del 1613⁸⁹.

⁸⁸ Già negli anni precedenti Marco Pio aveva preso iniziative autonome contro i signori estensi: ad esempio il tentativo di far passare Sassuolo alle dirette dipendenze del papa - tentativo non assecondato da Clemente VIII, il quale non avrebbe certo rischiato di compromettere i rapporti con l'imperatore portando le armi in uno dei suoi feudi - e quello di far erigere la città a principato o ducato, anch'esso non andato a buon fine. Cfr. L. Amorth, *Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi duchi dal 1598 al 1860*, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, 1998 (nuova ed.), p. 25.

⁸⁹ La questione della Garfagnana verrà trattata più attentamente nel prosieguo del lavoro, quando si affronteranno le questioni giurisdizionali relative all'Inquisizione di Modena.

Sotto il duca Cesare si tentarono anche dei cambi di strategia, che si riflessero nei rapporti con le varie potenze: vennero meno la fiducia e il tradizionale legame con la Francia, dopo che il suo sovrano ebbe mostrato quasi totale disinteresse per la causa estense al momento della devoluzione di Ferrara e la perdita dell'eredità di Renata di Francia. Si tentò quindi un avvicinamento alla parte imperiale, ma se ne ottennero solo atti formali, tra i quali va comunque ricordata la concessione a Cesare del Toson d'Oro. Con la Santa Sede, raggiunto l'apice della tensione, si ebbe una progressiva normalizzazione dei rapporti, concretizzatasi nel conferimento della dignità cardinalizia ad fratello del duca, Alessandro d'Este. Con la Casa di Savoia, infine, i rapporti vennero decisamente rinsaldati, grazie all'unione in matrimonio del principe ereditario Alfonso con la figlia di Carlo Emanuele, Isabella.

A succedere a Cesare alla sua morte, nel 1628, fu suo figlio Alfonso. La durata effettiva del regno di Alfonso III fu di una manciata di mesi, poiché il duca decise di abdicare in favore di suo figlio Francesco e di prendere i voti, facendosi frate cappuccino e assumendo il nome di fra Giambattista da Modena: tale decisione stava già maturando dal momento della morte di sua moglie, Isabella di Savoia (22 agosto 1626), donna che ebbe grande ascendente su di lui. Nonostante la brevità del suo regno, egli fece sentire il suo peso e la sua influenza sulla vita di corte e sui governi del padre prima⁹⁰ e del figlio poi. Nel breve periodo in cui fu duca, Alfonso III si macchiò di un delitto, avendo assoldato dei sicari per far assassinare il conte Ercole Pepoli per contese su alcuni beni nel Ferrarese. Decise di ritirarsi definitivamente presso il convento di Castelnuovo di Garfagnana, che egli stesso aveva fatto costruire, dove terminò i suoi giorni nel maggio del 1644.

⁹⁰ R. Quazza, *Alfonso III d'Este, duca di Modena*, in DBI, vol. 2, 1960, p. 341: «Si intromise presto negli affari di governo, profittando del carattere debole del padre, e si rivelò intollerante e severo».

1.3 L’Inquisizione a Modena

Il fatto che negli studi complessivi su Modena, ed in particolare in quelli sulla storia di Modena capitale dei domini estensi, si parli poco o per nulla dell’Inquisizione è significativo, ma anche difficilmente comprensibile, considerando che la città, insieme ad altre - tra cui Lucca, Napoli, Venezia - era stata uno dei più vivaci centri di diffusione “eretica” nel territorio della Penisola. A ben vedere, si tratta di una tendenza piuttosto comune all’interno delle opere generali, che fino a tempi recenti hanno generalmente passato sotto silenzio la storia dell’istituzione che per secoli ha segnato la storia politica, sociale, culturale italiana. Basti pensare che le stesse opere di storia del cristianesimo, fino a non molto tempo fa, non contenevano che brevi cenni all’Inquisizione, mai trattazioni specifiche, che, anche quando arrivarono, costituirono per lo più opere a sé stanti, quasi a voler isolare un fatto e un fenomeno da una storia complessiva, che in tal modo veniva a perdere non un tassello, ma un elemento fondamentale alla generale comprensione di alcune dinamiche sia di breve che di lungo periodo. A favorire tale tendenza contribuì sicuramente anche una oggettiva mancanza di possibilità di condurre ricerche, considerando che non poche delle istituzioni che conservavano i documenti che ne avrebbero potuto consentire una ricostruzione rimasero a lungo precluse agli studiosi che avrebbero desiderato cominciare a scandagliare la storia del tribunale e non solamente alcuni processi “illustri”.

Per restare al caso di Modena, lo spunto per questa riflessione è venuto studiando le ricostruzioni storiche - anche recenti - degli anni dell’istituzione del ducato che, come detto, sono gli stessi dell’istituzione dell’Inquisizione generale nella città, fino a quel momento vicaria dell’Inquisizione di Ferrara. In particolare, prendendo in considerazione l’opera di Luigi Amorth, che continua - giustamente - ad essere citata come uno dei punti di riferimento storiografici generali, si nota immediatamente l’assenza di riferimenti all’istituzione del tribunale nel 1598. Caso ancora più curioso, però, è quello di un’opera che, sin dal titolo, ha l’ambizione di ricostruire la storia dell’Inquisizione e che dedica a quella modenese addirittura il suo primo volume: ebbene, qui in realtà ben poco si trova della sua storia specifica, del suo funzionamento, delle sue dinamiche, del modo in cui si inserì e riuscì effettivamente ad operare, dei suoi rapporti con i territori che facevano parte o che, proprio nei

primi anni dall'istituzione, entrarono a far parte della sua giurisdizione. Nulla dei rapporti con gli altri poteri, non solo con quello del duca, ma anche quelli con il vescovo e i rappresentanti del potere civile nelle periferie (per citare i più complicati: la Garfagnana, Carpi, Nonantola)⁹¹.

Fortunatamente, a sopperire a queste lacune troviamo alcuni studi specifici, tra cui, anzitutto, quelli pionieristici di Albano Biondi, di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione.

Prima di entrare direttamente in quello che è l'oggetto della presente ricerca, ovvero la storia istituzionale della "nuova" Inquisizione modenese, è bene accennare ad alcune vicende religiose e culturali che servono da una parte a dare un'idea della situazione alla metà del Cinquecento - cioè nel pieno dell'emergenza ereticale che afflisse non solo la città estense, ma tutta la Penisola e l'Europa del tempo - e dall'altra a focalizzare l'attenzione sulla specificità del caso modenese.

Nonostante Modena non fosse tra i centri maggiori della Penisola, fu, se non il principale, certamente uno dei pretesti impellenti che fecero rompere gli indugi a Roma affinché si risolvesse a prendere dei provvedimenti volti ad affrontare una situazione che rischiava di sfuggire di mano da un momento all'altro.

Le vicende del Cinquecento modenese e dei suoi fermenti religiosi sono stati magistralmente ricostruiti da Susanna Peyronel Rambaldi⁹² in un saggio di qualche anno fa, che rimane un cardine e punto di partenza per molti aspetti ancora imprescindibile per chiunque voglia addentrarsi ed affrontare questioni religiose non solo cinquecentesche, ma anche del periodo successivo, come quello in esame.

Altri studi relativi al Cinquecento religioso modenese sono concentrati su aspetti più specifici, come quelli sull'Inquisizione di Albano Biondi e Romano Canosa, o quello di Matteo Al Kalak su un tema che qui verrà ripreso brevemente per fornire un'idea precisa dei fermenti - non tanto riformatori, quanto però sicuramente innovatori - che caratterizzarono la futura capitale del ducato estense: ci si riferisce a quella che è

⁹¹ Ci si riferisce a R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia: dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, vol. I, "Modena", Roma, Sapere 2000, 1986.

⁹² S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979.

nota come Accademia modenese⁹³. È opportuno parlare brevemente delle vicende relative a questo gruppo di intellettuali e letterati perché in esse è stata vista l'origine e la maturazione dei più originali caratteri eterodossi dell'ambiente modenese. Come mette in luce, tra gli altri, Susanna Peyronel Rambaldi, la peculiarità dell'Accademia modenese stette nel suo carattere non elitario, nella sua volontà di creare canali di comunicazione con la popolazione, sebbene i suoi componenti appartenessero alle più importanti famiglie cittadine - Valentini, Castelvetro, Machella, etc. - ben inserite nel governo della città. A permettere tale connessione contribuì certamente la mancanza di un potere signorile forte, ragion per cui proprio nella cittadina emiliana poterono proliferare fermenti riformatori, oltre naturalmente al fatto che vescovo della città era in quel tempo Giovanni Morone, aperto alle nuove idee, sebbene col tempo dovette affrontare quella che stava diventando una situazione allarmante e difficile da gestire. Gli "accademici" leggevano e discutevano opere latine e greche e si riunivano in botteghe e spezierie; disprezzavano l'ignoranza di un clero ozioso allo stesso modo in cui mal tolleravano le superstizioni irrazionali; parlavano di predestinazione e dell'inefficacia del battesimo⁹⁴. Il gruppo fu il fulcro della cultura modenese per un decennio (1535-1545), fino a quando i suoi membri non furono convinti a sottoscrivere, «dopo vari rifiuti e resistenze quanto mai imbarazzanti», un formulario di fede messo a punto dal cardinale Gaspare Contarini, d'accordo con il vescovo Morone e con la firma dei Conservatori e di altri cittadini modenesi (settembre 1542)⁹⁵: a partire da quel momento, quanti non avevano già prudentemente optato per un'opera di autocensura scelsero la via della clandestinità -

⁹³ Per un quadro d'insieme cfr. M. Al Kalak, *Modena, Accademia*, in DSI, vol. II, pp. 1055-1056.

⁹⁴ Cfr. S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi*, cit., p. 224: «Modena apparirà dunque come un "focolaio di luterani", in cui le discussioni sulle questioni di fede, così come la fortuna di certi argomenti teologici, erano sorprendentemente diffuse. Non solo: anche il processo di approfondimento delle idee eterodosse era molto avanzato, tanto che, qualche decennio più tardi, inquisitori più avveduti e decisi di quelli che agivano sotto Morone, sveleranno la presenza nella città di una delle più vaste ed organizzate comunità eterodosse di cui si abbia notizia in tutta Italia [...]».

⁹⁵ M. Al Kalak, *Modena, Accademia*, cit. p. 1056. La vicenda del formulario di fede del 1542 è stata attentamente ricostruita ed analizzata da M. Firpo, *Gli «Spirituali», l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542: controllo del dissenso religioso e nicodemismo*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 20, 1984, pp. 40-111, ora in *Inquisizione Romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d'eresia*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 29-118. Firpo pone l'attenzione sugli sviluppi locali della vicenda, ma la colloca anche all'interno di un quadro decisamente più ampio: il 1542, infatti, fu una data periodizzante non soltanto per gli accademici modenesi, per i quali rappresentò il passaggio verso la scelta nicodemitica, ma anche, naturalmente, per l'intero gruppo degli "spirituali", segnando, con l'istituzione della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, il momento della definitiva affermazione dell'ala intransigente.

che portò all'esperienza della cosiddetta "comunità dei fratelli" - o di un più marcato nicodemismo, quando non dell'esilio, opzione preferita, in un primo momento, da Ludovico Castelvetro⁹⁶. «[...] La vicenda, secondo l'erudito Girolamo Tiraboschi, - scrive Al Kalak - parve giungere a un suo epilogo solo tre anni più tardi, quando il bando ducale del 24 maggio 1545 vietò espressamente il possesso di libri eretici e sospetti e ogni discussione in materia di religione»⁹⁷.

Ad aver promosso - involontariamente - il gruppo dei "fratelli" era stato lo stesso vescovo Morone, il quale, dopo la sottoscrizione del formulario, aveva chiamato a predicare in città il francescano Bartolomeo della Pergola⁹⁸. I luoghi di ritrovo dei "fratelli" erano rimasti sostanzialmente immutati (botteghe artigiane e di mercanti), ma le figure di riferimento non erano più le stesse⁹⁹, così come diversa era la composizione del gruppo che, a differenza della precedente esperienza, stavolta contava una più netta componente laica nonché una composizione sociale più variegata¹⁰⁰. Anche i "fratelli" si riunivano periodicamente per «ragionare» di vari argomenti - giustificazione per fede, predestinazione, inesistenza del purgatorio, negazione del culto dei santi e delle immagini, contestazione della liturgia ufficiale, negazione dell'autorità del papa - e testi quali la Sacra Scrittura (in volgare per lo più), il *Beneficio di Cristo*, il *Dialogo di Mercurio e Caronte*, il *Sommario della Sacra Scrittura*, la *Tragedia del libero arbitrio*, etc.¹⁰¹ Come già per gli accademici - e come in generale per le esperienze eterodosse e radicali italiane - anche in questo caso si aveva una commistione di motivi e istanze tratte da diverse esperienze, che non bastarono a costituire comunità definite dottrinalmente in maniera chiara¹⁰² per cui, accanto a influssi anabattistici e spiritualisti, si trovava una prevalenza di

⁹⁶ Si veda per esempio D. Weber, *Sanare e maleficiare*, cit., p. 123. La studiosa pone tra l'altro l'attenzione su un'opera di Ludovico Castelvetro, il *Racconto delle vite d'alcuni letterati del suo tempo scritte per suo piacere*, fonte fondamentale di informazioni su alcuni membri dell'Accademia, scritto durante il periodo dell'esilio oltralpe del filologo, dopo il 1568.

⁹⁷ M. Al Kalak, *Modena, Accademia*, cit. p. 1056. Per una trattazione sistematica cfr. M. Firpo, *Gli spirituali, l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542*, cit.

⁹⁸ Cfr. Al Kalak, *Gli eretici di Modena*, cit. p. 17. Si veda anche Id., *Fratelli modenesi*, in DSI, vol. II, pp. 626-627.

⁹⁹ I capi riconosciuti dei "fratelli" erano Piergiovanni Biancolini, Marco Caula, Giovanni Bergomozzi, Giacomo Graziani, Giovanni Rangoni e Giovanni Maria Tagliati detto il Maranello. Cfr. Al Kalak, *Gli eretici di Modena*, cit. p. 18.

¹⁰⁰ Ivi, p. 19.

¹⁰¹ Ivi, pp. 19-20.

¹⁰² Su questo si veda l'imprevedibile studio di Salvatore Caponetto, *La Riforma Protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992.

simbolismo zwingliano in materia di eucarestia. Il tutto, comunque, celato in un atteggiamento tipicamente nicodemitico e di dissimulazione, in linea con quanto avveniva altrove nella Penisola¹⁰³. L'esperienza, così come quella dell'Accademia, si concluse con diversi processi (1566-1568), nei quali tuttavia gli imputati godettero di un trattamento "speciale", dal momento che Pio V aveva eccezionalmente concesso a Morone la facoltà di assolvere eretici e sospetti con penitenze leggere. Anche questa volta vi furono quanti preferirono la via della dissimulazione o dell'esilio, fino ad una pressoché totale dispersione della comunità dall'inizio degli anni Settanta¹⁰⁴.

L'attività dell'Inquisizione a Modena¹⁰⁵ è ovviamente anteriore alla data del 1598, l'anno della cosiddetta "nuova" Inquisizione generale. Albano Biondi attestava - servendosi dell'antica cronaca Morano - la presenza dei domenicani sin dal 1232 e l'edificazione della chiesa di san Domenico nel 1243, mentre la residua ed esigua documentazione pervenuta dà notizia delle pratiche inquisitoriali nel periodo 1292-1323, i cui atti erano contenuti in un «liber A», ora perduto¹⁰⁶. Esiste anche un «liber B», conservato presso la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Modena, che contiene documentazione inquisitoriale del secolo XIV e che attesta l'esistenza di un archivio che già documentava l'attività dell'istituzione¹⁰⁷. La documentazione tace poi fino al 1497 (a parte un processo del 1489, relativo però all'Inquisizione di Mantova), anno a partire dal quale si raccolgono i fascicoli processuali attualmente conservati presso la sede dell'Archivio di Stato cittadino: i fascicoli di questo periodo (1497-1600) sono i più conosciuti, quelli su cui si sono concentrati i principali studi sinora condotti sul fondo Inquisizione¹⁰⁸.

È abbastanza ovvio e comprensibile che il salto di qualità nell'attività inquisitoriale modenese si registri a partire dal 1598 e trovi nel secolo XVII la sua punta massima,

¹⁰³ M. Al Kalak, *Gli eretici di Modena*, cit. p. 20. Lo studioso, nella presentazione di questa "comunità di fratelli", riprende le linee tracciate da Cesare Bianco trent'anni prima, salvo poi proseguire la sua ricostruzione servendosi direttamente dei fascicoli processuali relativi ad alcuni dei protagonisti della vicenda.

¹⁰⁴ Id., *Fratelli modenesi*, cit. pp. 626-627.

¹⁰⁵ Per una breve presentazione dell'Inquisizione a Modena cfr. F. Francesconi, *Modena*, in DSI, vol. II, pp. 1054-1055.

¹⁰⁶ A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione*, cit. pp. 74-75. Biondi cita la documentazione conservata presso la Biblioteca Comunale di Bologna, che fornisce le indicazioni relative all'attività inquisitoriale modenese del primo periodo, in cui si parla di una «domus Inquisitionis» a Modena tra XIII e XIV secolo.

¹⁰⁷ Ivi, pp. 75-76.

¹⁰⁸ Ivi, p. 78.

in piena Controriforma, ed è sui primi tre decenni di questo secolo che si concentrerà l'attenzione in questo studio.

Qui di seguito si dà una prima visione d'insieme degli otto inquisitori attivi nell'arco cronologico in esame, prendendo, laddove possibile, alcune delle informazioni dalle relative voci presenti nel *Dizionario Storico dell'Inquisizione* e da un recente strumento messo a punto da alcuni studiosi, tra cui Herman H. Schwedt: si tratta di liste degli inquisitori per ognuna delle sedi del Sant'Ufficio presenti nel territorio della Penisola italiana che, sebbene riportino solamente gli anni di permanenza nei tribunali locali, possono dare almeno un'idea di massima delle carriere¹⁰⁹. Anche Giuseppe Trenti, nell'Appendice al suo Inventario, fornisce una lista degli inquisitori che operarono a Modena e a Reggio, indicando l'anno di inizio di ciascun mandato¹¹⁰. Nel caso dei primi tre inquisitori modenesi, inoltre, disponiamo anche di uno studio di Albano Biondi, che traccia un profilo dell'attività di questi domenicani agli albori della "nuova" Inquisizione modenese¹¹¹. Non ci si limita comunque a citare informazioni altrui, ma i periodi dei mandati sono stati accertati direttamente conducendo uno spoglio sistematico dei fascicoli processuali relativi agli anni di transizione da un inquisitore all'altro: ciò, tra l'altro, ha permesso di fornire anche l'indicazione dei mesi, laddove non fosse nota, contribuendo a dare notizie più precise¹¹². Tutte le informazioni sono state integrate utilizzando la corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione, nonché altri carteggi (per esempio con inquisitori delle sedi limitrofe) e documenti del fondo "Regolari" dell'Archivio di Stato di Modena.

¹⁰⁹ L. Al Sabbagh, D. Santarelli, H. H. Schwedt, D. Weber, *I giudici della fede. L'Inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna*, Firenze, Edizioni Clori, 2017.

¹¹⁰ G. Trenti, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena*, cit. pp. 311-316. Trenti in nota cita le fonti cui ha attinto per stilare la lista: "Nota degli Inquisitori <che> sono stati in questa Inquisizione di Modona" (dal 1600 al 1660) del 1661, in calce allo "Inventario delle robbe del S. Officio dell'Inquisizione di Modona..." del 1600-60 (ASMo, *Inquisizione*, b. 295, III, 2), dal "Registro degli ordini e delle risposte date alle lettere de' Vicari foranei dal S. Offizio - 1766" (ASMo, *Inquisizione*, b. 283) e dalle risultanze degli atti processuali, cfr. p. 314n.

¹¹¹ A. Biondi, *La "Nuova Inquisizione" a Modena. Tre inquisitori (1598-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Atti del convegno internazionale di studi (Lucca, 13-15 ottobre 1983), Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 61-76.

¹¹² Per esempio, conducendo lo spoglio dei fascicoli processuali dell'anno 1626 per verificare il momento esatto del passaggio dall'inquisitore fra Giovanni Vincenzo Reghezza a fra Giacomo Tinti da Lodi, si è potuto vedere che quest'ultimo era già attivo nel marzo del 1626 e non a partire dal 1627, come riporta Trenti. Corretta invece l'indicazione degli autori delle liste degli inquisitori.

Il primo inquisitore generale di Modena fu il domenicano frate Giovanni da Montefalcone, già priore del convento di san Domenico¹¹³, investito nel mese di marzo e operante fino al dicembre dell'anno successivo. Seguendo quanto riportato da Albano Biondi, l'attività di questo primo inquisitore generale non registrò una particolare eco in città¹¹⁴, come confermerebbe il fatto che di lui non si fa praticamente cenno nemmeno nella principale fonte cronachistica del tempo, ovvero la *Cronaca* di Giovanni Battista Spaccini, al contrario molto puntuale nel riferire fatti e notizie relativi agli inquisitori successivi. Come si vedrà più avanti, quando saranno presentate le lettere da e per la Sacra Congregazione di Roma, il breve mandato del primo inquisitore è documentato dalla corrispondenza con i cardinali della Congregazione, oltre che da fascicoli processuali conservati attualmente in due buste dell'Archivio di Stato di Modena. Per il momento basterà accennare al fatto che frate Giovanni da Montefalcone si trovò a dover gestire una situazione nuova, quella di un tribunale fino a quel momento vicario dell'ufficio ferrarese e che peraltro negli ultimi anni sembrava aver subito una vera e propria paralisi¹¹⁵, il che, unitamente alle difficoltà economiche e logistiche della sede, oltre a quelle politiche e soprattutto giurisdizionali, certamente non rese agevole il suo lavoro.

A succedere al Montefalcone fu frate Angelo Brizio (o Brissio) da Cesena, attivo dal dicembre del 1599 all'ottobre del 1600¹¹⁶, di cui però non si conservano le lettere che inviò alla Sacra Congregazione, ma soltanto quelle ricevute, oltre alla documentazione processuale: come testimonia l'epilogo del suo mandato - l'inquisitore fu rimosso per volere del principe, secondo quanto riferito dallo Spaccini - furono mesi di densissima attività, caratterizzati da un serrato controllo e da procedure e comminazioni di pene esemplari, dietro le quali i contemporanei - non solo le cronache, ma idee simili circolavano nella stessa corte estense - vedevano

¹¹³ Di fra Giovanni Ghermignani da Montefalcone non si ha notizia di attività inquisitoriali svolte in altri uffici dopo il breve periodo del mandato modenese, cfr. L. Al Sabbagh, D. Santarelli, H. H. Schwedt, D. Weber, *I giudici della fede*, cit. Si veda inoltre A. Biondi, *La "Nuova Inquisizione" a Modena*, cit. pp. 62-63.

¹¹⁴ Ivi, p. 66: «La corrispondenza di questo inquisitore, l'assenza di echi della sua attività nella cronachistica cittadina, il tono di certi richiami da Roma, suggeriscono l'immagine di un uomo piuttosto discreto, scrupoloso, un po' sottotono rispetto alle esigenze di immagine della nuova istituzione».

¹¹⁵ Ivi, p. 64.

¹¹⁶ Non si trovano attestazioni di inquisitorati svolti presso altre sedi, né prima né dopo il periodo modenese. Cfr. *I giudici della fede*, cit.

il perseguimento di una chiara linea politica promossa dal papa¹¹⁷. Ciò che suscitò maggiore opposizione fu certamente la mancanza di riguardo nel procedere contro i membri delle più importanti famiglie modenesi, fino a colpire personaggi gravitanti attorno al duca¹¹⁸.

Degno di nota è sin da questa prima presentazione il terzo inquisitore generale, frate Arcangelo Calbetti da Recanati¹¹⁹. Questo personaggio fu il vero “architetto” della struttura inquisitoriale modenese, attivo dal 10 novembre del 1600 fino al 5 aprile del 1607, quando venne trasferito alla sede di Piacenza. Calbetti provò a prendere seri e concreti provvedimenti per cercare di risollevere le sorti dell’istituzione e lo fece non soltanto in termini di attività processuale, ma anche economico-finanziari, amministrativi e giurisdizionali, come testimonia la cospicua documentazione prodotta negli anni del suo mandato, dai fascicoli processuali, alla corrispondenza - con i cardinali della Sacra Congregazione, ma anche con i colleghi di altre sedi e con la corte - a tutta una serie di materiale miscelaneo: libri di spese, cataloghi, editti, decreti, etc. Fece in modo di conformare il tribunale modenese a quelli limitrofi di Parma e Mantova, cui ricorse per informazioni in merito alla prassi inquisitoriale, ma anche al modo più conveniente di rapportarsi con il potere secolare¹²⁰. Calbetti riuscì non solo a raggiungere un sostanziale equilibrio con la corte, ma pervenne alla «costruzione nel ducato di Modena del reticolo delle vicarie con cui la città giunge[va] a controllare immaginario, pensiero, rituali e costumi della campagna» e poté farlo attraverso le “congregazioni” o “vicarie foranee” inquisitoriali, realizzando un sistema capillare che venne mantenuto fino alla soppressione del tribunale¹²¹.

Sul quarto inquisitore non si hanno molte notizie. Si tratta del bresciano frate Serafino Borra, attivo dall’aprile del 1607 al luglio del 1608. Non sembra avesse operato presso altre sedi inquisitoriali, né prima né dopo il mandato modenese¹²².

¹¹⁷ A. Biondi, *La “Nuova Inquisizione”*, cit., p. 67: «Si mormorava in città che dietro a questo attivismo inquisitoriale ci fosse un intento politico che promanava da molto in alto: “questo padre così rigorosissimo è messo qui dal Papa per vedere di poter tassare il Principe per togli il suo ch’è nel Ferrarese...” Altri facevano allusioni ad avidità pecuniaria dell’inquisitore (“non si guardi altro che a S. Giovanni Bocca d’oro”)». Albano Biondi cita ancora la *Cronaca* di Spaccini.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Da Modena passò poi alle sedi di Piacenza (1607-1608), Ancona (1608-1611) e Bergamo (1617-1619), cfr. *I giudici della fede*, cit. Su Calbetti si veda anche L. Roveri, *Calbetti, Arcangelo*, in DSI, vol. I, p. 244.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Cfr. *I giudici della fede*, cit.

A succedergli fu frate Michelangelo Lerri da Forlì, già inquisitore di Reggio Emilia negli anni 1607-1608 e a Modena dal luglio 1608 fino all'11 settembre 1616¹²³. Ciò che contribuì maggiormente a perpetuare l'opera complessiva del domenicano è un suo scritto, in cui metteva a punto l'organizzazione delle vicarie - già predisposte, come si è detto, da frate Arcangelo Calbetti da Recanati - e il *modus operandi* dei vicari: la *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio per li molto reverendi Vicarij della Santa Inquisitione instituiti nelle Diocesi di Modona, di Carpi, di Nonantola, e della Garfagnana*, che ebbe una discreta diffusione anche presso altri uffici inquisitoriali.

I due inquisitori successivi operarono complessivamente per tre anni a Modena, e su di loro non si sa molto, se non che il primo, fra Massimo Guazzoni da Bozzolo fu nella capitale estense tra il 1616 e 1618¹²⁴, mentre l'altro, fra Tommaso Novato (o Novati) da Taggia tra il 1618 e il 1619¹²⁵.

L'ultimo inquisitore attivo nel periodo di tempo considerato fu frate Giovanni Vincenzo Reghezza (o Reghezzi) da Taggia, a Modena dalla fine del 1619 al 1626¹²⁶. Durante questo esteso arco temporale egli fu molto operativo, come testimoniano le circa trenta buste di atti processuali attualmente conservate presso l'Archivio di Stato di Modena. Egli si distinse, tra l'altro, per aver affrontato alcune controversie con le comunità ebraiche di Modena, Finale, Carpi, San Felice e Spilamberto, ma anche la

¹²³ Da Modena Lerri fu trasferito a Pavia (1616-1618) e poi di nuovo a Reggio Emilia (1618-1622), cfr. *I giudici della fede*, cit. e L. Roveri, *Lerri, Michelangelo*, in DSI, vol. II, p. 886.

¹²⁴ Prima di Modena, Guazzoni fu inquisitore a Pavia (1609-1616), mentre successivamente lo troviamo a Rimini, ma in questo caso non si hanno estremi cronologici precisi, cfr. *I giudici della fede*, cit. A Modena ne abbiamo attestazione sicuramente fino al mese di gennaio del 1618, cfr. ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 48 (1618). Informazioni più circostanziate sulla delimitazione del mandato vengono fornite dalla raccolta delle lettere degli inquisitori alla Sacra Congregazione, divise per inquisitore: la prima lettera di Guazzoni è del 23 settembre 1616, mentre l'ultima del 26 gennaio 1618, a conferma di quanto riscontrato nei fascicoli processuali.

¹²⁵ L'inquisitore fra Tommaso Novato fu operativo a Modena al massimo sino alla fine del 1619, dal momento che le prime attestazioni relative al mandato del suo successore - fra Giovanni Vincenzo Reghezza - sono del 31 dicembre 1619, cfr. ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 54, fasc. 5. Anche in questo caso, le sue lettere aiutano a delimitare il mandato: la prima è del 3 marzo 1618, mentre le ultime sono della fine del 1619, considerando che, da una nota presente nel fascicolo, si può leggere chiaramente che il suo successore, Reghezza, iniziò la sua attività nel novembre 1619. Novati fu a Rimini (1615-1617) prima di arrivare a Modena, mentre in seguito prestò il suo servizio nelle sedi di Cremona (1619-1625) e Faenza (1625-1634), cfr. *I giudici della fede*, cit.

¹²⁶ Da Modena Reghezza si trasferì a Tortona (1626-1644), cfr. *I giudici della fede*, cit. Sull'ottavo inquisitore generale di Modena si veda anche L. Roveri, *Reghezzi, Giovanni Vincenzo*, in DSI, vol. III, pp. 1306-1307. Dallo spoglio dei fascicoli processuali dell'anno 1626, si è potuto verificare che l'ultima attestazione dell'attività del Reghezza sarebbe nel febbraio di quell'anno (l'11), cfr. ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 82 (1626), fasc. 24.

delicata questione della correzione ed espurgazione dei libri ebraici¹²⁷, come si vedrà in seguito.

¹²⁷ Cfr. L. Roveri, *Reghezzi, Giovanni Vincenzo*, cit. pp. 1306-1307.

1.4 I rapporti tra inquisitori e vescovi

Un aspetto importante all'interno della storia istituzionale di un tribunale dell'Inquisizione è quello relativo ai rapporti tra le due figure di giudice della fede: vescovo - titolare di un'autorità ordinaria - e inquisitore - titolare di un'autorità delegata.

Si tratta, in generale, di un tema complesso e le indagini intorno ad esso sono spesso rese difficoltose dalla mancata conservazione di documenti.

Ad ogni modo, è ormai noto che le relazioni tra vescovi ed inquisitori non seguirono un andamento lineare e non si può parlare semplicemente di prevalenza degli uni sugli altri, senza distinguere i momenti e le situazioni, oltre ai diversi contesti territoriali.

Alcune caratteristiche di questo rapporto vanno sicuramente rintracciate nel periodo dell'Inquisizione medievale¹²⁸, sebbene i livelli di attività e di burocratizzazione del tribunale non siano paragonabili con quelli dell'istituzione cinquecentesca.

Ad esempio, sin dal Concilio di Vienne (1314), era stato stabilito che i vescovi dovessero essere presenti durante le fasi cruciali dei processi inquisitoriali, ovvero al momento della definizione del carcere, della comminazione della tortura e della pronuncia della sentenza. Anche dopo il 1542 e soprattutto nel corso del Seicento, quando le occasioni di conflitti giurisdizionali aumentarono a seguito dell'estendersi delle prerogative inquisitoriali, gli inquisitori vennero sollecitati dai propri superiori a mantenere dei buoni rapporti con gli ordinari, prevedendo anzitutto, ancora una volta, la loro presenza nelle fasi decisive dei processi.

Il tema dei rapporti tra vescovi e inquisitori è stato al centro di un importante dibattito nella storiografia italiana sull'Inquisizione, che ha visto contrapporsi quanti sottolineavano il ruolo preponderante degli inquisitori, che avrebbero presto soppiantato gli ordinari come giudici di fede, a studiosi che invece sostenevano l'importanza e, in alcuni contesti, la centralità dei vescovi come tutori dell'ortodossia. Adriano Prospero ha messo in evidenza la centralità dell'associazione

¹²⁸ Su questo cfr. ad esempio A. Del Col, *I rapporti tra i giudici di fede in Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, in *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, cit., pp. 83-110.

tra Inquisizione e confessione, ovvero l'intreccio tra le tre linee della strategia del controllo esercitato dalla Chiesa in Italia - confessione, Inquisizione, missione - sostenendo la progressiva subordinazione della confessione al tribunale dell'Inquisizione. A muovere obiezioni a questo tipo di lettura sono stati soprattutto Giovanni Romeo ed Elena Brambilla. Romeo rilevava una sostanziale mancanza di omogeneità nelle forme di controllo dell'ortodossia nella Penisola italiana e ciò, a suo avviso, derivava proprio dall'impossibilità di affidare tale compito ai soli inquisitori, essendovi realtà, come il Regno di Napoli, in cui «furono quasi solo i tribunali vescovili a interessarsi di Inquisizione»¹²⁹. Ma ostacoli non mancavano neppure laddove gli inquisitori erano riusciti effettivamente ad avere un ruolo predominante, dal momento che nelle stesse città dell'Italia centro-settentrionale, sedi di tribunali inquisitoriali locali, le cause dovevano essere gestite da entrambi i giudici di fede.

Anche Brambilla riportò l'attenzione sull'attività giudiziaria dei vescovi, ritenuta centrale. In una recensione ai *Tribunali della coscienza* di Prosperi¹³⁰, in particolare, la studiosa argomentava le proprie obiezioni, ripercorrendo le tappe che avevano condotto alla progressiva «estensione della competenza vescovile dal foro esterno all'interno, attraverso i casi riservati»¹³¹, ampliata fino a comprendere i peccati «occulti». In questo modo il foro penitenziale subiva una sorta di sdoppiamento e veniva a crearsi il cosiddetto «foro della coscienza»: trascurando questo aspetto e considerando «uno solo dei due rapporti possibili tra segreto confessionale e inquisizione», cioè quello dei papi-frati e degli inquisitori mendicanti con la confessione, Prosperi teneva separata la giustizia dei vescovi e quella degli inquisitori¹³², fino a considerare sostanzialmente assente l'Inquisizione laddove ad esercitarla erano i soli ordinari, ad esempio nella Repubblica di Lucca¹³³ e nel Regno di Napoli¹³⁴. In relazione alla Penisola italiana, obiettava ancora la storica, era fondamentale distinguere i contesti istituzionali del centro-nord - dove l'autorità

¹²⁹ G. Romeo, *Sui Tribunali della coscienza di Adriano Prosperi*, in «Quaderni Storici», 35, 1999, p. 797.

¹³⁰ E. Brambilla, *Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione*, in «Società e Storia», 81, 1998, pp. 591-608.

¹³¹ Ivi, p. 594.

¹³² Ivi, p. 605.

¹³³ Su questo cfr. anche Ead., *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 454-466.

¹³⁴ Ivi, pp. 441-454.

politica era separata da quella ecclesiastica - dallo Stato pontificio - dove le due autorità coincidevano - e dal Viceregno di Napoli - in cui il papa, considerando vescovi e re come suoi feudatari, poteva agire in maniera simile al modello della Suprema spagnola¹³⁵.

Il dibattito ebbe eco anche negli anni successivi¹³⁶, estendendosi alle Inquisizioni iberiche¹³⁷. Nel caso della Spagna, gli studi di Stefania Pastore hanno in parte messo in discussione la tradizionale visione di una assenza di contrasti tra vescovi e inquisitori. È infatti vero che, soprattutto nei primi decenni di vita del tribunale inquisitoriale, vi furono delle tensioni e non solo all'interno - dovute soprattutto alla diffidenza legata all'origine *conversa* di molti prelati, oltre che a questioni di precedenza e a problemi connessi ai privilegi accordati ai familiari dell'Inquisizione - ma che coinvolsero anche Roma, che divenne «il punto di riferimento essenziale per quanti, scontenti della politica inquisitoriale della Corona, esigevano cambi nelle procedure inquisitoriali, anche in nome della bolla clementina [Multorum querela]»¹³⁸.

Anche nel caso del Portogallo si è potuto appurare che si verificarono delle frizioni tra vescovi e inquisitori, sebbene di portata minore rispetto alla Spagna. Proprio sull'entità delle tensioni tra i giudici si sono espressi José Pedro Paiva e Giuseppe Marcocci. Mentre il primo, sulla scia di Francisco Bethencourt¹³⁹, sostiene una

¹³⁵ Ead., *Il «foro della coscienza»*, cit., p. 602.

¹³⁶ La questione è stata ripresa sia dallo stesso Prospero in *Tribunali della coscienza* (ed. 2009), cit., Prefazione, pp. XVIII-XIX, in cui lo storico richiamava le obiezioni di Romeo e Brambilla, sia da E. Bonora, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007, in particolare alle pp. IX-XXI, 43-44, 50-93.

¹³⁷ Sulla Spagna, cfr. S. Pastore, *Roma, il Concilio di Trento, la nuova Inquisizione*, cit., Ead., *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, K. Lynn Hossain, *Between Court and Confessional: the Politics of Spanish Inquisitors*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Sul Portogallo, cfr. G. Marcocci, *I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004 e J. P. Paiva, *Os bispos de Portugal e do Império. 1495-1777*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006, Id., *Una Chiesa forte e compatta: Sant'Uffizio e vescovi nel Portogallo moderno (secoli XVI-XVIII)*, in *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., pp. 71-128. Alcuni di questi sviluppi storiografici sono ricordati anche in E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2015 (nuova ed.), pp. 124-131.

¹³⁸ S. Pastore, *Vescovi, Spagna*, in DSI, vol. III, p. 1680. La bolla di Clemente V prevedeva che gli inquisitori agissero insieme ai vescovi. Pastore sottolinea che fu soprattutto papa Sisto IV a mostrare segni di contrarietà verso la recente istituzione, fino ad arrivare allo scontro con il re Ferdinando che, da parte sua, difendeva con forza l'Inquisizione in quanto organo dipendente dallo Stato, essenziale per risolvere il problema dei giudaizzanti, considerato, appunto, un problema dello Stato.

¹³⁹ Lo storico parlava di «ubiquità» di coloro che intrapresero una carriera inquisitoriale per arrivare al vescovato e di quelli che, al contrario, da vescovi divennero inquisitori generali: questa mobilità

sostanziale armonia e un rapporto di collaborazione tra le due autorità sin dalla creazione dell'Inquisizione, il secondo considera il processo di affermazione del Sant'Uffizio meno lineare e caratterizzato da contrasti soprattutto negli anni '60 e '70 del Cinquecento, cioè in seguito alla riaffermazione dell'autorità dei vescovi sancita dal Concilio di Trento. Tale argomentazione non convince comunque Paiva che, pur confermando l'esistenza di alcuni contrasti, li considera delle eccezioni e non tali da mettere seriamente in dubbio l'autorità dell'Inquisizione, coinvolgendo piuttosto un'esigua minoranza dei prelati lusitani¹⁴⁰.

Tornando alle somiglianze tra l'Inquisizione medievale e quella di età moderna vi è un altro aspetto, fondamentale, che accomuna il processo evolutivo dell'istituzione nelle due diverse epoche: terminata l'emergenza catara, l'Inquisizione medievale iniziò a "burocratizzarsi" e ad estendere le proprie competenze su altre tipologie di reato che, sino a quel momento, erano state di esclusiva pertinenza del vescovo¹⁴¹. Ora, considerando l'Inquisizione re-istituita con la bolla *Licet ab initio*, l'analogia è evidente: anche allora, infatti, terminata la fase della persecuzione degli eretici, che aveva occupato gli inquisitori durante tutta la seconda metà del secolo, nel Seicento si assistette alla normalizzazione dell'attività dell'Inquisizione, ovvero, ancora una volta, alla sua burocratizzazione. Di nuovo, ed in maniera definitiva, gli inquisitori travalicarono i confini dei reati d'eresia, per andare ad investire ambiti di cui tradizionalmente si occupavano altri tribunali, tanto quello vescovile, quanto quelli laici (esemplare il caso della bestemmia che, come si vedrà, fu uno dei reati maggiormente perseguiti dall'Inquisizione nei secoli XVII e XVIII¹⁴²).

favoriva certamente un rapporto di collaborazione, derivante soprattutto da una conoscenza diretta dei meccanismi di entrambe le istituzioni. Cfr. J. P. Paiva, *Vescovi, Portogallo*, in DSI, vol. III, p. 1678.

¹⁴⁰ Su questo cfr. anche G. Marcocci, *Storiografia: Inquisizione portoghese*, in DSI, pp. 1492-1501.

¹⁴¹ Cfr. A. Del Col, *Vescovi, Italia*, in DSI, vol. III, p. 1671.

¹⁴² Basti pensare che a Venezia vi era un tribunale laico preposto a questo tipo di reato, quello degli Esecutori contro la bestemmia. Cfr. V. Frajese, *L'evoluzione degli "Esecutori contro la bestemmia" a Venezia in età moderna*, in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, a cura di N. Pirillo, Monografie dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, Quaderno 47, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 171-211.

Nel momento in cui Modena era divenuta la nuova capitale dei domini estensi, il vescovo della sua chiesa era Gaspare Silingardi (1593-1607), cui succedettero Lazzaro Pellicciari (1607-1610) e Pellegrino Bertacchi (1610-1627)¹⁴³.

In generale, durante gli anni del ducato di Cesare d'Este (1598-1628), i rapporti dei vescovi con la corte furono particolarmente buoni, al punto che spesso erano proprio questi ecclesiastici a svolgere funzioni di diplomatici ducali, tanto presso la Santa Sede, quanto presso la Francia e la Spagna.

Neppure tra le due figure di giudici ecclesiastici si registrarono frizioni significative. Sebbene infatti vi fossero delle materie comuni nell'azione volta a controllare e perseguire i reati di fede, tuttavia la preponderanza dell'inquisitore non sembrava aver scalfito sensibilmente una certa intesa con l'ordinario. Tanto le lettere della Sacra Congregazione quanto i processi testimoniano una sostanziale collaborazione, con il vescovo sempre presente - di solito tramite i propri vicari - nelle fasi cruciali dei processi. E, come si vedrà seguendo appunto la corrispondenza, anche in materie delicate come quella delle relazioni tra cattolici ed ebrei, vescovo ed inquisitore procedevano di comune intesa. Non si trovano neppure cenni a discordie o a conflitti di giurisdizione tra i vescovi di Modena e gli inquisitori locali, a differenza di quanto avveniva, talvolta, con le altre figure di ordinari dei territori periferici sottoposti alla giurisdizione dell'Inquisizione di Modena, ma appartenenti ad altre diocesi (Garfagnana) o *nullius diocesis* (Carpi).

Tenendo conto del tipo di rapporti tra vescovi e inquisitori tipico dei territori dell'Italia centro-settentrionale descritto da Elena Brambilla, si può comprendere meglio in che modo si fosse affermato questo equilibrio e attraverso quali passaggi si fosse arrivati a quella che sembra configurarsi come una sostanziale divisione degli ambiti di pertinenza. Da parte loro, i vescovi modenesi del primo Seicento si distinsero per una notevole azione pastorale e normativa¹⁴⁴, di cui si trova

¹⁴³ Modena era entrata a far parte della giurisdizione metropolitana di Bologna dal dicembre del 1582, appartenendo sino a quel momento a quella di Ravenna. Cfr. G. C. Montanari, *Il Vescovato poi Arcivescovato di Modena (1598-1859)*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, p. 719.

¹⁴⁴ Cfr. M. Al Kalak, *Pellegrino Bertacchi. Controriforma e politica nella Modena del Seicento*, in *Storia della Chiesa di Modena dal Medioevo all'età contemporanea. Profili di vescovi modenesi dal IX al XVIII secolo*, Modena, Mucchi, 2006, pp. 315-316: «Si potrebbe dunque indicare nel passaggio tra il periodo moroniano-silingardiano e l'episcopato di Pellegrino Bertacchi (tralasciando il breve

testimonianza, ad esempio, nei sinodi. Erano del resto i successori di un vescovo come Giovanni Morone¹⁴⁵, personaggio che, sebbene vittima anch'egli del clima di sospetti nutriti verso chiunque mostrasse qualche interesse per i nuovi fermenti religiosi, fu cionondimeno tra i maggiori rappresentanti della Chiesa tridentina. Del resto, negli anni precedenti il ripristino del funzionamento della macchina inquisitoriale, era stato proprio questo vescovo a dover gestire l'emergenza ereticale in uno dei centri in cui più vivi furono i fermenti eterodossi¹⁴⁶.

A proposito dell'attività normativa, quella di Pellegrino Bertacchi fu considerevole e trovò espressione tanto nei sinodi quanto negli editti. Da segnalare, in particolare, un editto "Contra li confessori", che, tra l'altro, proibiva di confessare fuori dai confessionali, nella sacrestia o in luoghi appartati, ma anche un editto con cui si proibiva a donne cristiane di fare da balie o nutrici a bambini ebrei, per evitare contatti ritenuti nocivi. Entrambe queste materie, come si avrà modo di vedere, erano anche al centro dell'attenzione degli inquisitori: la mancanza di conflitti è una conferma del fatto che sicuramente i due giudici procedettero secondo una linea comune.

La documentazione pervenuta, attualmente conservata presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola, consiste in una serie di buste relative per lo più a cause civili: questioni di debiti, di benefici ecclesiastici, fideiussioni, ma anche fedì a favore di candidati al presbiterato o di donne candidate a prendere i voti, casi relativi a matrimoni, doti di ragazze, casi di bigamia, e via dicendo¹⁴⁷. Si trovano poi una serie di lettere che trattano sostanzialmente delle stesse materie. Tutto, insomma, testimonia una sostanziale separazione degli ambiti di intervento, essendo gli ordinari prevalentemente impegnati a favorire l'attuazione dei dettami tridentini all'interno della loro diocesi.

Un esempio molto evidente dell'attività vescovile in questi anni è offerto dal sinodo del 1612 di Pellegrino Bertacchi¹⁴⁸, di grande importanza, perché in esso il vescovo da una parte raccoglieva e sistematizzava le misure dei suoi predecessori, dall'altra le

governo di Lazzaro Pellicciari [...] il vero e proprio punto di svolta dall'epoca della frattura cattolico-luterana a quella della controriforma interna».

¹⁴⁵ Morone fu vescovo di Modena una prima volta dal 1527 al 1550 e ancora dal 1564 al 1571.

¹⁴⁶ Sul tema, cfr. soprattutto S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi*, cit., oltre a M. Firpo, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580)*, cit.

¹⁴⁷ ASDMN, *Foro vescovile*, anni 1600-1628, posizioni 6-70.

¹⁴⁸ ASDMN, Biblioteca Capitolare, Sin/54/3, Vescovo Bertacchi (1612).

attualizzava e ne dava diffusione, anche grazie alla promulgazione di oltre cento decreti, mostrando la propria volontà di adeguare la sua diocesi al modello tridentino. Durante il suo mandato, ebbero luogo altri tre sinodi (1615, 1617, 1624), che fondamentalmente non apportarono novità rilevanti, ma si limitarono ad aggiornare le disposizioni precedenti¹⁴⁹. Per avere un'idea di quali fossero le materie affrontate, è utile riportare l'indice alfabetico del sinodo del 1612¹⁵⁰:

- Archivio
- Baptismo
- Beneficijs et eorum redditibus distribuendis
- Blasphemia
- Bonorum, ac rerum Ecclesiasticarum conservatione, ijsque non alienandis, seu usurpandis
- Cantoribus, et organo
- Capitulo Cathedralis Ecclesiae, et de canonicis
- Cathedratico persolvendo
- Celebratione Missarum
- Censibus
- Caerimoniarum Magistro
- Cinganis
- Cohabitatione Clericorum, et mulierum
- Confirmatione
- Constitutionibus Synodalibus
- Cura infirmorum per Parochos habenda
- Decimis
- Diebus festis, et eorum observatione
- Distributionibus Quotidianis
- Divinorum Officiorum celebratione, et de Choro
- Ecclesiarum Fabricis, et Illuminarijs, et de earum administrationibus
- Ecclesijs, et Oratorijs, et Sacrorum locorum veneratione
- Eucharistia

¹⁴⁹ Cfr. M. Al Kalak, *Pellegrino Bertacchi*, cit., p. 368.

¹⁵⁰ Anche Al Kalak nel suo studio su Bertacchi riporta l'indice del sinodo, per confrontarlo con gli altri tre dello stesso vescovo.

- Examine promovendorum ad Parochiales
- Exorcistis, et eorum munere
- Extrema unctione, et de Oleis Sacris
- Fidei Catholicae professione
- Funeribus, et exequijs defunctorum, et de sepulturis
- Haereticis
- Ieiuniorum observatione
- Iudaeis
- Iudicijs, et foro Episcopali
- Iure patronatus
- Lectioe Theologica
- Locato, et conducto
- Locis sedilium in Ecclesia non usurpandis, aut sedilibus in eam non inferendis
- Locorum piorum administratione
- Maleficijs, incantationibus, et de superstitionibus
- Mansionarijs
- Matrimonij Sacramento, et de sponsalibus
- Meretricibus, et concubinis
- Miraculis
- Monialibus
- Officio Banchalistarum
- Officio Custodum Chori
- Officio Punctatoris
- Officio Sacristae
- Ordinis Sacramento, et qualitatibus Ordinandorum
- Parochijs, et eorum officio
- Poenis
- Poenitentiae Sacramento, et Confessarijs
- Praefecto Chori
- Privilegijs
- Processionibus
- Quaerendis Eleemosinis, et de usu questorum abolendo

- Regularibus
- Residentia
- Sacramentiis in genere, et Sacramentalibus
- Sacrorum gestorum repraesentatione
- Sanctorum Reliquijs, ac Sacris imaginibus
- Scholis Doctrinae Christianae, et alijs
- Sede episcopali vacante
- Seminario
- Sententia excommunicationis
- Synodo, et ad eam accedentibus
- Solutionibus
- Substitutis, et Plebanis
- Testamentis
- Testibus Synodalibus eligendis
- Verbi divini annuntiatione
- Visitatione
- Vita, et honestate Clericorum
- Usuris

Come si può vedere, l'indice delle materie conferma quanto si è detto a proposito di un'attività vescovile che era prevalentemente pastorale, nonostante si possano notare delle materie comuni rispetto a quelle di cui si occupavano gli inquisitori: bestemmia, eretici, ebrei, malefici, incanti e superstizioni, sentenza di scomunica, ma anche zingari¹⁵¹. Andando a leggere le relative disposizioni, si comprende che, mentre su alcune materie la competenza dell'Inquisizione era chiara e non messa in discussione dai vescovi, su altre gli ordinari mantenevano dei margini di intervento,

¹⁵¹ Gli zingari non erano oggetto di particolare attenzione da parte dei tribunali ecclesiastici, tanto vescovili quanto inquisitoriali, come dimostra la mancanza di una specifica tipologia di reato. Al massimo, laddove sinodi e concili se ne occupassero, si trattava di sorvegliarne pratiche "superstiziose", soprattutto chiromantiche. Cfr. B. Fassanelli, *Zingari*, in DSI, vol. III, p. 1720. Risulta quindi tanto più interessante la loro menzione nel testo del Sinodo modenese del 1612, in cui, tra l'altro, si manifestava la volontà di allontanarli dalla diocesi nel caso in cui non avessero vissuto nell'osservanza delle pratiche cristiane. Vale la pena riportare integralmente il breve passo loro dedicato nel volume del sinodo: «Cinganos vagorum hominum genus, atque omni impietate refertum, nisi christiane vixerint, & à superstitionibus, ac improbatis vitae ritibus abstinerint, à nostra Diocesi, quantum fieri potest, longe arceri volumus», Sinodo, *De cinganis*, cap. I, p. 262.

non necessariamente in ruolo subalterno agli inquisitori. Ma, anche in questi casi, ciò avveniva nella misura in cui le fattispecie di reato lasciavano uno spazio alla loro iniziativa. Nello specifico, sui casi di magia e superstizione i vescovi riconoscevano la competenza degli inquisitori in tutte le situazioni ritenute più pericolose¹⁵², mentre su quelli di eresia tutte le autorità, tanto ecclesiastiche quanto politiche, avrebbero dovuto collaborare con l'Inquisizione¹⁵³.

Per quanto riguarda poi le bestemmie - generalmente ritenute un reato di misto foro, di cui si occupavano tanto i tribunali ecclesiastici, quanto quelli laici - i vescovi mantenevano delle competenze e potevano comminare delle pene, tra cui quelle di tipo pecuniario o la perdita dei benefici, quando i rei erano ecclesiastici¹⁵⁴. Come si avrà modo di vedere nel prosieguo del lavoro, la tendenza dell'Inquisizione fu tuttavia quella di perseguire sempre più anche questo reato e, in effetti, lo faceva ogni volta che trovasse dei margini per stabilire il carattere ereticale della bestemmia. Anche sugli ebrei gli ordinari conservavano le proprie competenze, avendo come obiettivo quello di tenere sotto controllo le relazioni con i cristiani¹⁵⁵. Anche in questo caso, comunque, le maglie inquisitoriali si sarebbero estese sempre di più nel corso del Seicento ma, almeno per il caso modenese, si registrò una sostanziale collaborazione tra inquisitore e ordinario, come mostreranno bene le lettere relative ad alcune aree periferiche, come Spilamberto e Vignola.

Oltre a quelle appena discusse, il sinodo del 1612 del vescovo Bertacchi presenta disposizioni su altre materie verso le quali gli inquisitori tenderanno a rivolgere sempre più la loro attenzione, sebbene inerenti alla quotidiana amministrazione dei costumi del clero e dei cristiani in genere - quindi di pertinenza tradizionalmente vescovile, peraltro rafforzata dopo il Concilio di Trento. Ci si riferisce, ad esempio, alla bigamia, alla coabitazione di preti e donne, all'abolizione delle questue, alla devozione di reliquie e immagini sacre.

¹⁵² Ivi, *De maleficijs, incantationibus, ac de superstitionibus*, cap. I, p. 264: «[...] Quicumque sorta sortilegijs, divinationibus, magijsve inquirent, sciant se gravissimum scelus admittere, et Sanctae Inquisitionis Officio se adstringere».

¹⁵³ Ivi, *De haereticis*, cap. I, p. 256: «Principes, ac Magistratus quoscunque admonemus, ac hortamur in Domino, ut Sacrae Inquisitionis ministris auxilium, favorem, et consilium praebeant [...]».

¹⁵⁴ Ivi, pp. 263-264.

¹⁵⁵ Ivi, *De Iudaeis*, cap. IV, p. 260: «Prohibimus etiam, ne aliquis Christianus utriusque sexus audeat, neque praesumat conversari in domibus Iudaeorum, ut eos grammaticam, musicam, aut alia doceat, vel ludat, vel ut filios Iudaeorum lactet, aut comedat in ipsorum Iudaeorum habitationibus [...]».

Questo progressivo estendersi delle competenze dell'Inquisizione fece sì che a Modena il giudice prevalente fu infine l'inquisitore.

In apertura si è accennato allo stretto rapporto dei vescovi modenesi con la famiglia ducale: si tratta di un aspetto importante e utile ai fini del ragionamento che si sta conducendo. Prendendo in esame alcune lettere tra vescovi e duca o suoi ministri (Giovanni Battista Laderchi e Febo Denaglia per lo più)¹⁵⁶, si percepisce immediatamente il livello di confidenza, espresso di volta in volta attraverso reciproche richieste di raccomandazioni, ma anche su questioni inerenti l'amministrazione di benefici.

Quel che sembra emergere e che qui si vuol porre come ipotesi interpretativa è una sorta di fronte "locale", contrapposto all'elemento esterno, rappresentato dall'Inquisizione. Contrapposizione che non vuol dire netta opposizione, ma che va intesa nel senso di una separazione degli ambiti di interesse: da un lato si trovano duca e vescovo, concentrati principalmente sulla sfera politica e diplomatica, oltre che civile e, da parte del vescovo, anche pastorale. Dall'altra, invece, si ha un sistema inquisitoriale che estende sempre più la propria giurisdizione su tutti i reati di fede.

A ben vedere, la vicinanza dell'ordinario alla corte può essere considerata, nel contesto di Modena capitale, come in qualche modo "naturale". Oltre infatti ai legami pregressi (ad esempio, nel caso del vescovo Silingardi, questi era stato segretario del cardinale d'Este), si deve considerare un aspetto importante: il vescovo aveva rappresentato l'unico elemento di continuità nel 1598, al contrario dell'Inquisizione, che fino a quel momento era stata una vicaria del tribunale di Ferrara e solo in quell'anno era divenuta sede principale, vedendo elevato contestualmente il ruolo del suo giudice.

Nei casi di conflitto che si registrarono talvolta tra inquisitori e corte, ci si potrebbe aspettare, alla luce delle considerazioni appena fatte, un ruolo di mediazione da parte del vescovo. Ma questo aspetto non emerge dalla corrispondenza tra inquisitori e cardinali, non almeno in maniera esplicita, anche se non mancano i casi in cui gli inquisitori lodavano l'operato e la collaborazione offerta dagli ordinari o dai loro

¹⁵⁶ Il riferimento è alle lettere tra vescovi e corte contenute in ASMo, *Giurisdizione sovrana*, b. 261, Vescovi di Modena: carteggio e documenti, fino al 1607, e *Giurisdizione sovrana*, b. 262, Vescovi di Modena: carteggio e documenti, 1607-1654.

vicari in diverse situazioni. Un dato evidente è che non si hanno mai situazioni in cui i vescovi prendessero apertamente le parti del duca.

Ora, considerando che alle spalle degli inquisitori locali c'era il Sant'Uffizio romano, e quindi il papa, la cosa non può sorprendere. I legami dei vescovi con la corte estense, per quanto forti, non potevano infatti portare gli ordinari a trascurare la loro subordinazione a Roma.

1.5 Archivi e fonti

- L'Archivio di Stato di Modena

La maggior parte della ricerca si è svolta presso l'Archivio di Stato di Modena, concentrandosi in particolare sui documenti del fondo *Inquisizione*. Prima di descrivere la consistenza di tale fondo, è bene dare qualche notizia intorno alle vicende che hanno accompagnato la sua conservazione e l'attuale collocazione.

Si deve risalire alla temperie giurisdizionalista che nel sec. XVIII portò ad un progressivo ed inarrestabile ridimensionamento, quando non direttamente alla soppressione di enti ed istituzioni ecclesiastiche. Ora, nel caso del tribunale dell'Inquisizione di Modena, la sua soppressione fu decretata ufficialmente nel 1785, con un chirografo del duca Ercole III¹⁵⁷. Questi, una volta morto l'inquisitore Giuseppe Maria Orlandi, "restitui" le prerogative ai vescovi che ne erano i titolari di diritto¹⁵⁸. Ribadire questo aspetto è di fondamentale importanza, se si tiene a mente quanto si è visto sopra a proposito dell'autorità ordinaria dei vescovi. Le parole del duca mostrano chiaramente la consapevolezza delle competenze degli ordinari:

[...] siccome quelli a' quali *indubitatamente per loro Istituto compete il vero diritto d'Inquisizione nelle cose, che si oppongono alla Santità della Dottrina della Chiesa Cattolica*, e di provvedere opportunamente, affinché gli Eretici, o sospetti di Eresia, e qualunque altro Novatore non contaminino le Chiese alla loro Pastorale Custodia affidate con massime perniciose contrarie ai Santi Dogmi della Religione, o scandalose, e tendenti alla prevaricazione dei costumi, e alla rovina spirituale dei Popoli [...] In conseguenza di questa Nostra Determinazione vogliamo che ai Vescovi, ed Ordinarii, competano quelle facoltà, e prerogative, che per prima con Sovrana Nostra Tolleranza si esercitavano

¹⁵⁷ Il decreto di abolizione del tribunale dell'Inquisizione modenese (6 settembre 1785) è pubblicato in copia anastatica in G. Trenti, *I processi*, cit., p. 43.

¹⁵⁸ Cfr. A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione*, cit., p. 73: «Il 7 settembre 1785 un foglio locale di Modena, «Il Messaggiere», pubblicava il *Sovrano Editto* del giorno precedente con cui il duca Ercole III dichiarava estinto il Tribunale dell'Inquisizione: «di Nostro Moto proprio e di piena e determinata Nostra Volontà col presente nostro Chirografo ordiniamo e comandiamo che in tutti i nostri Dominii cessi immediatamente e rimanga totalmente abolito, come per abolito adesso, e per sempre, vogliamo e dichiariamo, quel particolar Tribunale, che denominasi Uffizio della Santa Inquisizione...».

dagl'Inquisitori in punto di Libri, e di Stampe, con che però in queste materie s'attengano essi onninamente alle veglianti Leggi, e Provvidenze in tale proposito emanate¹⁵⁹.

Si tratta di un punto importante, poiché il motivo della competenza degli ordinari sui delitti di eresia ricorre anche in altri casi di abolizione, come ad esempio in quello dell'Inquisizione lombarda¹⁶⁰.

Insomma, quella che era stata l'istituzione deputata ad un controllo pressoché totale della vita degli abitanti dei territori estensi per secoli (in particolare nei secc. XVI-XVIII) veniva smantellata apparentemente senza colpo ferire, come se si trattasse di un naturale e indolore ritorno all'antico, ma in tempi moderni e radicalmente mutati. Per quanto riguarda la storia dell'archivio dell'Inquisizione l'atto più significativo è costituito dalla volontà ducale di incamerare, «con il dichiarato scopo di sistamarlo e di custodirlo provvisoriamente (in effetti definitivamente), il fondo archivistico, affidato alle cure dell'archivista ducale Nicolò Pellegrino Loschi»¹⁶¹. Nel 1862 esso confluì, insieme a tutto l'Archivio estense, nella sede dell'Archivio di Stato, dove tuttora si trova¹⁶². L'incameramento ducale rappresentò dunque la salvezza di questo fondo, il quale probabilmente, seguendo altre direzioni, sarebbe stato destinato ad una sorte ben diversa, condivisa con la stragrande maggioranza degli archivi inquisitoriali italiani¹⁶³.

¹⁵⁹ G. Trenti, *I processi*, cit., p. 43. I corsivi sono miei. Alla luce di queste parole, non sembra giustificato quanto scritto da Agostino Borromeo a proposito della soppressione dei tribunali estensi da parte del duca Ercole III, cioè che questi «non si sentì in obbligo di fornire alcuna spiegazione per la decisione presa, limitandosi a citare l'esempio degli altri stati della Penisola, quasi che la soppressione del Sant'Uffizio fosse un atto al quale nessun moderno principe poteva più sottrarsi». Cfr. A. Borromeo, *Abolizione dei tribunali, Italia*, in DSI, vol. I, p. 7.

¹⁶⁰ Ibidem. Qui il cancelliere von Kaunitz aveva usato termini duri nei confronti dell'istituzione, sostenendo, tra l'altro, che essa aveva usurpato l'autorità dei vescovi.

¹⁶¹ Trenti, *I processi*, cit. p. 13.

¹⁶² Ivi, p. 14.

¹⁶³ Cfr. la voce "Archivio di Stato di Modena", a cura di F. Valenti e con la collaborazione di A. Spaggiari, A. Lodi, G. Trenti, C. Corradini e L. Bastelli, in *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, Roma, 1983, pp. 1065-1066: «Il tribunale, di cui non è nota la data di istituzione, ma che fu comunque sempre gestito dai domenicani, venne formalmente soppresso nel 1785. Particolari motivi, dovuti al clima ideologico e alle circostanze concrete in cui avvenne la soppressione del Sant'Uffizio di Modena, hanno fatto sì che, a differenza di quanto si è verificato praticamente dovunque, il suo archivio, rimasto in mano dell'autorità civile, sia stato incamerato nell'archivio segreto ducale ed ivi si sia conservato nella sua integrità [...]».

Il fondo Inquisizione, che con buona approssimazione si può considerare integro¹⁶⁴, contiene complessivamente 303 buste, relative agli anni 1275-1789, oltre ad alcune pergamene, secondo l'inventario del 1980, che considera la più recente catalogazione e riorganizzazione del materiale¹⁶⁵. Dalla Guida e dagli inventari di sala si può vedere il dettaglio della documentazione: la stragrande maggioranza è costituita dai *Processi* degli anni 1489-1784 (242 buste), cui si devono aggiungere le *Causae hebreorum*, raccolte separatamente, degli anni 1599-1670 (7 buste); altri documenti vanno dal *Carteggio con la Congregazione del Sant'Uffizio di Roma*, 1568-1784 (9 buste), ai *Carteggi diversi*, relativi all'arco temporale 1329-1766 (6 buste), alla serie *Editti e decreti di diverse autorità*, degli anni 1550-1780 (4 buste), ai *Libri di spese* (4 buste), *Atti diversi* degli anni 1275-1789, ovvero patentati, lettere ed atti inquisitoriali, fascicoli di varie cause riunite, privilegi ed altri documenti in pergamena ed altro (7 buste), fino alle *Miscellanee* relative al periodo 1326-1786 (7 buste) e ad un'*Appendice* senza data (3 buste). A questi documenti del tribunale modenese ne vanno inoltre aggiunti alcuni del tribunale di Reggio Emilia, ad esso accorpato nel 1780, tra cui un *Carteggio del tribunale dell'Inquisizione di Reggio Emilia con la Congregazione del Sant'Uffizio e con altri destinatari*, del periodo 1646-1785 (14 buste)¹⁶⁶. Il tutto costituisce, come giustamente hanno sottolineato gli stessi curatori della voce citata, un «[...] documento di prim'ordine per la storia dell'eresia, della cultura, del folclore e del costume»¹⁶⁷, ma sicuramente anche per la storia locale, giurisdizionale e politica.

Nella presente ricerca ci si è avvalsi in maniera importante delle lettere da e per la Sacra Congregazione, che costituiscono insieme il punto di partenza della ricostruzione delle vicende dell'Inquisizione modenese, e il filo conduttore del discorso, o meglio, dei diversi discorsi in cui si struttura la trattazione. Va considerato sin d'ora che il fondo *Inquisizione* dell'ASMo conserva anche la serie delle lettere degli inquisitori di Modena (poi di Modena e Reggio) ai cardinali della Sacra Congregazione: ciò è piuttosto raro, dal momento che per le altre sedi

¹⁶⁴ Cinque altri archivi possono essere considerati «sostanzialmente integri» e sono quelli di Malta, Napoli, Siena, Udine e Venezia, cfr. A. Del Col, *Archivi e serie documentarie: Italia*, in DSI, vol. I, p. 85.

¹⁶⁵ «Archivio di Stato di Modena», cit. pp. 993-1088.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

inquisitoriali studiate sono disponibili, nel migliore dei casi, solamente le lettere provenienti da Roma agli inquisitori locali, come dimostra per esempio l'edizione delle lettere di Siena¹⁶⁸ e anche il recente repertorio delle lettere della Sacra Congregazione all'Inquisizione di Padova¹⁶⁹, mentre lettere degli inquisitori locali al Sant'Uffizio sono state recentemente rinvenute nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e sono state aggiunte da Pierroberto Scaramella al suo volume sulle lettere dell'Inquisizione napoletana¹⁷⁰. Sono state visionate e analizzate altresì serie documentarie come quelle di *Editti e decreti*, *Carteggi diversi*, *Libri di spese pubbliche*, *Particolari*, *Cancelleria ducale*, *Lettere di vescovi*, *Processi*, nonché molto materiale miscelaneo, tutta documentazione selezionata relativamente all'arco temporale in esame, con alcune propaggini in periodi immediatamente precedenti o successivi, laddove si è resa necessaria un'estensione ai fini di una più chiara comprensione del discorso o per completezza d'informazione.

- L'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

Una ricerca sul funzionamento della macchina inquisitoriale non può prescindere dai documenti conservati presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano. Sebbene la serie dei processi, ma anche molta altra documentazione, non siano pervenute sino ai nostri giorni, resta il fatto che alcuni documenti sono fondamentali per qualsiasi ricerca che voglia colmare delle lacune su un tema tanto complesso. Basti pensare, solo per fare un esempio, all'importanza della serie *Decreta Sancti Officii*, che - più raramente nel caso dei processi celebrati dall'Inquisizione di Modena, ma in maniera esclusiva nella maggior parte dei

¹⁶⁸ O. Di Simplicio, *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio all'inquisitore di Siena, 1581-1721*, Trieste, EUT, 2012.

¹⁶⁹ G. Angeli, *Lettere del Sant'Uffizio di Roma all'Inquisizione di Padova (1567-1660), con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella in appendice (1594)*, a cura di Antonino Poppi, Padova, Centro studi antoniani, 2013. Il titolo del lavoro può essere fuorviante se paragonato alle due edizioni di lettere per Siena e Napoli: in questo caso infatti non si tratta né di un'edizione delle lettere, né di una loro raccolta sistematica, dal momento che si tratta della trascrizione del contenuto di un manoscritto, il 737 della Biblioteca Antoniana di Padova, dal titolo "Documenti particolari estratti dai registri di Lettere della Sacra Congregazione del S. Offitio, dell'Indice, et di altri, esistenti nell'Archivio del S. Offitio di Padova nel 1660". Nell'Introduzione del resto il curatore spiega che l'oggetto in questione «non era uno scritto destinato alla pubblicazione, bensì un semplice strumento personale per il reperimento di decreti e di altri documenti delle Congregazioni che servivano nella pratica giornaliera dell'inquisitore, con la rapidità di dettato, l'economia di tempo e di spazio che ciò comportava.», cit. p. XVII.

¹⁷⁰ P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio ai Tribunali di Fede di Napoli: 1563-1625*, Trieste, EUT - Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 2002.

tribunali locali di cui non si sono conservati i documenti - rappresentano l'unica traccia dei processi celebrati e del loro esito.

Anche in questo caso sarà utile dare qualche informazione sulla storia dell'istituto di conservazione¹⁷¹. I documenti attualmente presenti nell'archivio vi sono pervenuti dopo una serie di vicende che ne hanno minato in maniera molto significativa l'integrità. Un primo "trauma" per la storia dell'archivio occorre nell'agosto del 1559 - allora era tenuto presso la sede di Ripetta - quando i romani presero d'assalto il Sant'Uffizio, liberando i prigionieri e saccheggiando l'archivio in seguito alla morte di papa Paolo IV Carafa, bruciando una parte consistente della documentazione. Nel 1566 Pio V fece trasferire i documenti presso il Palazzo del Sant'Uffizio e da quel momento iniziarono ad essere progressivamente organizzati in serie. Si ha notizia di un inventario messo a punto tra il 1701 e il 1710, poi aggiornato nel 1745. Le serie - costituite in base alle materie criminali, civili, economiche, dottrinali, giurisdizionali - divenivano sempre più cospicue e resero necessari interventi di riordino.

Se la prima occupazione francese non sembrò avere avuto conseguenze di rilievo per l'archivio, quella iniziata nel 1808 fece registrare importanti perdite dal momento che, nel tentativo di perseguire il progetto della creazione di un archivio imperiale centrale e di un centro internazionale di cultura a Parigi¹⁷², gli archivi vaticani vennero trasportati in blocco nella capitale francese, subendo degli incidenti durante la traversata. Alla caduta dell'impero poi, quando si trattò di recuperare l'imponente documentazione, si dovette affrontare il problema di cosa far rientrare in Vaticano: mons. Marini, incaricato del rientro degli archivi vaticani, operò delle scelte su indicazione dei funzionari del Sant'Uffizio che si rivelarono disastrose, se si considera la perdita delle serie criminali che ne derivò. Alcuni documenti, comunque, confluirono in istituti e biblioteche europee ed una parte considerevole

¹⁷¹ Per il breve quadro descrittivo che segue, ci si avvale per lo più della sintesi di A. Del Col, *Archivi e serie documentarie: Vaticano*, in DSI, vol. I, pp. 89-91 e delle informazioni tratte da un saggio di John Tedeschi: J. Tedeschi, *Gli archivi dispersi dell'Inquisizione romana*, in *Il giudice e l'eretico*, cit., pp. 35-46, anche se va precisato che, al momento della stesura del suo scritto, l'ACDF non era ancora stato aperto alla consultazione degli studiosi (salvo rare eccezioni).

¹⁷² Cfr. J. Tedeschi, *Gli archivi dispersi dell'Inquisizione romana*, cit. p. 35.

finì in possesso del duca di Manchester e da qui al Trinity College di Dublino, che la acquistò nel 1854¹⁷³.

Altre perdite si registrarono durante il periodo della Repubblica romana, quando vennero bruciati circa quaranta volumi di *Diversorum* tornati da Parigi. Da quel momento l'archivio venne spostato presso la chiesa dell'Apollinare, salvo poi essere trasferito nel Palazzo Apostolico durante l'occupazione francese del 1851, dove rimase fino al 1868. Da quell'anno la documentazione - inizialmente solo quella corrente - cominciò ad essere riportata presso il Palazzo del Sant'Uffizio e l'operazione venne ultimata nel 1901, quando il materiale rimasto venne collocato nella attuale Stanza Storica (già Stanza Quarta). In quel lasso di tempo l'archivio subì ulteriori mutilazioni, dettate dalla necessità di evitare che determinati documenti finissero in mani "ostili": significativamente, le date delle eliminazioni stabilite dai funzionari dell'Inquisizione furono quelle del 1860, 1870 e 1881. Attualmente l'archivio è conservato presso il Palazzo del Sant'Uffizio¹⁷⁴.

All'interno di questo archivio sono conservati anche altri due fondi oltre a quello del Sant'Uffizio: quello dell'Indice - comprendente 328 volumi - già tenuto presso i locali del convento di Santa Maria sopra Minerva e, a differenza di quello dell'Inquisizione, tornato sostanzialmente integro da Parigi, quando lo si collocò momentaneamente presso il palazzo della Cancelleria, per pervenire nell'attuale collocazione al momento della soppressione della Congregazione dell'Indice (1917); quello dell'Inquisizione di Siena, confluito nel 1911¹⁷⁵ e costituito da circa 223 volumi. Per completezza d'informazione, va infine segnalata la presenza di documenti inquisitoriali anche presso due altri archivi vaticani: l'Archivio Segreto Vaticano e la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Nella presente ricerca ci si è avvalsi notevolmente, anche se non esclusivamente, dei *Decreta Sancti Officii*, sia per arricchire le informazioni relative ad alcuni imputati - i

¹⁷³ Attualmente a Dublino si trovano 19 volumi di sentenze dell'Inquisizione romana e di quelle periferiche (per il periodo 1564-1659, sebbene con notevoli lacune per il sec. XVI) e altri 35 volumi contenenti serie di relazioni su diverse controversie (relative agli anni 1625-1789), cfr. Tedeschi, *Gli archivi dispersi dell'Inquisizione romana*, cit., pp. 37-38.

¹⁷⁴ Nel 2006 le serie archivistiche sono state sistemate nei locali del seminterrato. Cfr. A. Del Col, *Archivi e serie documentarie: Vaticano*, cit., p. 91.

¹⁷⁵ Ibidem. Al momento della soppressione del tribunale locale, l'archivio dell'Inquisizione di Siena venne portato integralmente presso l'Archivio Arcivescovile cittadino (1782), da cui fu poi trasferito in Vaticano per volere della Congregazione del Sant'Uffizio, interpellata dall'arcivescovo di Siena.

cui atti processuali modenesi sono stati selezionati e letti integralmente - sia per chiarire questioni di tipo amministrativo e giurisdizionale (come si vedrà nel caso dei conflitti giurisdizionali del primissimo periodo di attività del tribunale, sorti intorno ai territori di Carpi, Nonantola e della Garfagnana). Sono stati reperiti inoltre importanti documenti utili a ricostruire il quadro dei rapporti con l'autorità ducale, soprattutto nella questione dell'edificazione di nuove sinagoghe nei territori sottoposti alla giurisdizione dell'Inquisizione di Modena: in questo caso si ha la fortuna di disporre di un' apposita filza dedicata proprio alle sinagoghe, di cui si darà conto a tempo debito.

- L'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola

Questo istituto conserva documentazione soprattutto a partire dal secondo '500, quando la formazione degli archivi diocesani trovò nuovo impulso in seguito alle disposizioni del Concilio tridentino. Esso conserva le serie storiche relative alle visite pastorali, al foro vescovile, alle ordinazioni di sacerdoti e ai benefici, alle licenze e dispense matrimoniali, ma anche documenti di confraternite, opere pie, parrocchie soppresse e "transunti" (estratti di atti di nascita, cresima, matrimonio, morte, trasmessi dalle parrocchie dal 1802 circa). Vi sono inoltre gli archivi dei vari vescovi e delle loro cancellerie (dal tardo XVIII secolo), oltre a quelli della Mensa vescovile. Dal 2012 è inoltre depositato presso l'Archivio Storico anche l'Archivio della Cattedrale, che consta di un fondo di oltre 3000 pergamene (dall'anno 872) e codici manoscritti e miniati (dal VII-VIII secolo), oltre alla Fabbrica della Cattedrale, alla Cappella musicale e ad altri fondi aggregati¹⁷⁶.

All'interno di questo archivio non è stato reperito materiale inquisitoriale. L'intenzione iniziale e principale era quella di verificare la disponibilità di tale documentazione, sulla scorta di quanto era avvenuto per altre sedi inquisitoriali (ad esempio per l'Inquisizione di Siena), le cui fonti sono confluite presso gli archivi diocesani, ossia presso il giudice ordinario (il vescovo). Accertato questo dato, si è voluto approfittare comunque dell'opportunità offerta dall'ente di conservazione per

¹⁷⁶ In mancanza di pubblicazioni dedicate all'istituto, ci si è avvalsi per questa breve descrizione delle notizie presenti sul sito internet dell'ASDMN (<https://www.archiviodiocesano.mo.it/patrimonio-inventari>).

reperire materiale utile alla ricostruzione del rapporto tra le due figure di giudici della fede: vescovo e inquisitore. Si tratta dei fascicoli processuali del *Foro vescovile* per il periodo di riferimento (1598-1626), di due Sinodi, e di materiale miscelaneo, oltre che di alcune lettere scritte dai cardinali romani al vescovo di Modena. Ciò che si è potuto accertare dallo studio di questi documenti è la sostanziale assenza di frizioni tra vescovi di Modena e inquisitori in questa fase e l'attenzione riservata dai prelati prevalentemente agli aspetti pastorali e alle cause civili¹⁷⁷.

¹⁷⁷ Cfr. *supra*, § 1.4.

Capitolo II

2.1 La corrispondenza tra Roma e i tribunali locali

Il capitolo che segue è strutturato seguendo come filo conduttore il *corpus* delle lettere da e per la Sacra Congregazione del Sant'Uffizio. Esso, pertanto, costituisce il quadro entro cui andranno collocate le analisi successive, tanto quella dell'attività complessiva del tribunale nel periodo considerato, quanto quella dei casi di studio selezionati nell'ultima sezione del lavoro.

Questo tipo di fonte è stato oggetto di diverse ricerche sull'Inquisizione, ma in questo caso non si tratta né di un'edizione delle lettere, né di utilizzarle in maniera sporadica all'interno di un discorso generale sull'attività del tribunale. Qui verranno presentati i vari giudici della fede del tribunale dell'Inquisizione di Modena attraverso la loro corrispondenza con l'ufficio centrale, in modo da entrare nei meccanismi dell'istituzione e comprendere le dinamiche e gli strumenti del controllo esercitato su un tribunale locale.

Così, una ricerca di storia istituzionale diventerà inevitabilmente anche altro, non rimanendo vincolata ad elenchi di dati, ma andando ad approfondire questioni e temi forti che emergono da questo tipo di documento. Un lavoro siffatto è reso possibile unicamente dal fatto che presso l'Archivio di Stato di Modena sono conservate in maniera abbastanza sistematica le lettere dei cardinali della Sacra Congregazione agli inquisitori di Modena per un arco temporale considerevole, senza lacune particolarmente significative. Ma l'aspetto eccezionale è che, oltre a queste, il fondo *Inquisizione* contiene, all'interno di buste miscelanee, anche le lettere degli inquisitori modenesi ai cardinali romani: ciò è di estrema importanza, sia perché esse, integrate con le altre, forniscono un quadro assai più dettagliato e comprensibile dell'attività del tribunale, sia perché nelle altre sedi non sono state rinvenute le lettere degli inquisitori, almeno non in maniera così sistematica.

Qui di seguito si descriverà il tipo di fonte e si parlerà degli studi che l'hanno presa in esame, sia per vedere in che modo le lettere possano costituire un materiale privilegiato per comprendere il livello e la qualità del controllo, sia per mettere a fuoco alcune peculiarità proprie dello specifico tribunale.

Si citeranno, poi, le edizioni disponibili delle lettere, anche perché ciò permetterà di capire quale sia la specificità del presente lavoro e l'uso che si fa di questi

documenti. Considerando la disponibilità dei fascicoli processuali dell'Inquisizione modenese, sarà infatti possibile instaurare anche un confronto tra le principali serie documentarie della macchina inquisitoriale.

In generale, si può affermare che la pratica di una corrispondenza costante tra cardinali della Sacra Congregazione e inquisitori locali andò affermandosi principalmente dopo l'istituzione del Sant'Uffizio nel XVI secolo, per consolidarsi definitivamente già alla fine degli anni '60¹⁷⁸. La prassi e la struttura delle lettere si definirono nel corso degli anni, mantenendo comunque sempre un rapporto asimmetrico tra inquisitori e cardinali della Sacra Congregazione. Se i primi si rivolgevano a Roma per avere delucidazioni su casi particolarmente difficoltosi (per esempio, quando erano indagati membri di famiglie eminenti o appartenenti all'*entourage* delle corti), o su questioni pratiche e amministrative (organizzazione degli spazi, richieste di finanziamenti e di personale aggiuntivo, etc.), o fornivano, come era loro richiesto, informazioni, sommari, liste di denunce e spontanee comparizioni, copie di sentenze, etc., i secondi si servivano delle lettere per dare ordini, far pubblicare editti e costituzioni, per intervenire direttamente nelle sentenze - sia per dirimere questioni complesse, sia per stabilire connessioni tra diversi tribunali periferici o tra un tribunale centrale e sedi foranee - per valutare la correttezza delle procedure e dei modi di agire degli inquisitori. Va sempre tenuto presente un aspetto fondamentale delle lettere: quelle provenienti dalla Sacra Congregazione erano considerate come decreti, ossia avevano valore normativo. Unitamente quindi ad altri documenti quali editti, bolle, costituzioni, esse facevano parte del bagaglio giurisprudenziale, teologico e dottrinale che gli inquisitori avevano a disposizione nell'esercitare la loro funzione, senza dimenticare i manuali e i compendi di cui potevano avvalersi. Come sottolineato da Grazia Biondi, «Nel caso di lettere circolari relative al compito di controllo dell'ortodossia e punizione delle forme di eresia, Roma appare come centro di irradiazione in periferia di cultura teologica e giuridica»¹⁷⁹.

¹⁷⁸ La consuetudine entrò in uso in particolare dal 1551, anno in cui a Michele Ghislieri venne affidato il compito di provvedere ai dispacci del tribunale. Cfr. S. Feci, *Lettere degli inquisitori, Italia*, in DSI, vol. II, pp. 903-904.

¹⁷⁹ G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit., p. 95.

Questo materiale, studiato particolarmente laddove non siano pervenuti i fascicoli processuali, consente di sopperire alla mancanza di informazioni relative alle questioni più diverse della vita dell'istituzione: vi si trovano, infatti, non solo notizie relative alle cause celebrate, ma anche questioni interne, rapporti con le autorità secolari, rapporti con l'altra figura di giudice ecclesiastico, ovvero il vescovo, problemi di natura economico-finanziaria, oltre alle controversie giurisdizionali. Come si avrà modo di vedere, il caso di Modena è molto interessante proprio per l'importanza delle questioni giurisdizionali, di cui si chiedeva l'intervento - più o meno diretto - di Roma, soprattutto nei primi anni di attività del nuovo tribunale (dal 1598).

Esistono attualmente due edizioni della corrispondenza tra Sacra Congregazione e inquisitori locali.

Le lettere dell'Inquisizione di Napoli sono state edite da Pierroberto Scaramella nel corso di molti anni. Sebbene infatti una prima edizione fosse già stata realizzata e prossima alla pubblicazione, tuttavia questa venne poi posticipata nel momento in cui lo studioso si rese conto - con l'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede - che si erano conservate anche alcune delle lettere degli inquisitori napoletani ai cardinali del Sant'Uffizio romano. L'opera finale offriva dunque un quadro più completo della particolare situazione napoletana, permettendo di fare più luce su dinamiche e rapporti giurisdizionali assai complessi.

Valore aggiunto di questa edizione è l'Introduzione, attraverso la quale Scaramella compie una sintesi sia dal punto di vista di analisi delle fonti sia anche dei vari aspetti e temi specifici della realtà partenopea, nella quale, come noto, gli inquisitori non avevano la stessa libertà di azione di cui disponevano i colleghi delle sedi poste sotto il diretto controllo di Roma, ma dovevano rapportarsi - in maniera non sempre agevole - con i vescovi locali, i quali non intendevano rinunciare alle loro prerogative e adattarsi a una funzione subalterna.

L'altra edizione, messa a punto da Oscar Di Simplicio, raccoglie le lettere della Sacra Congregazione agli inquisitori di Siena, alle quali lo studioso ha avuto accesso al momento dell'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, presso il quale era confluito il fondo senese. In questo caso la raccolta consta

esclusivamente di lettere inviate dall'Inquisizione di Roma alla sede senese e copre un arco cronologico che va dall'anno 1606 all'anno 1721 (11 fascicoli rilegati e fascicolati). Ma, a complemento di queste, il curatore ha potuto raccogliere anche altre lettere della Sacra Congregazione che erano contenute in un'altra serie, quella delle missive inviate dai vicari locali all'Inquisitore di Siena, andando così a coprire sia il periodo dal 1579 al 1605, sia gli anni 1722, 1723 e 1725, momenti in cui si era per qualche motivo scelto di raccogliere le lettere provenienti da Roma insieme a quelle delle vicarie. Un esiguo numero di lettere si trova infine nella serie dei Processi (si tratta di sentenze o istruzioni dei cardinali inquisitori a completamento della causa e del relativo processo)¹⁸⁰.

¹⁸⁰ O. Di Simplicio, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit., Nota critica, p. LXXVII.

2.2 La corrispondenza tra Sacra Congregazione e l'Inquisizione di Modena

La corrispondenza del Sant'Ufficio modenese non è mai stata edita nella sua interezza, sebbene un lavoro di questo tipo apporterebbe un notevole contributo all'analisi della prassi di comunicazione tra Sant'Ufficio e tribunali locali, come dimostrano le edizioni di cui si è appena dato conto. Per il periodo considerato in questo studio sono disponibili sia le lettere della Sacra Congregazione romana ai giudici modenesi, sia quelle degli inquisitori ai cardinali romani, anche se non sempre ordinate e riunite sistematicamente.

L'unica descrizione di questo materiale - ma della sola parte relativa alle lettere dei cardinali al tribunale modenese - pure consultato e citato da vari studiosi¹⁸¹, si trova nel già menzionato saggio di Grazia Biondi, che, come si legge in apertura, doveva rientrare in un progetto di schedatura della *Corrispondenza tra la Sacra Congregazione del Sant'Ufficio e le inquisizioni locali* promosso dall'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara¹⁸², che però non ha avuto seguito. Queste lettere si trovano in nove buste del fondo Inquisizione, le bb. 251-259 e coprono gli anni dal 1568 al 1784, anche se, come dimostrano proprio le lettere dei primi anni, vi sono talvolta delle lacune¹⁸³. Sono autografe ma non olografe, dal momento che, come nota Biondi, la firma del mittente non corrisponde alla grafia del testo¹⁸⁴. Oltre a far comprendere il livello e il modo in cui il controllo veniva esercitato, le lettere forniscono informazioni essenziali sui processi, per esempio nei casi in cui ad esse erano acclusi memoriali o altri tipi di allegati, come decreti, bolle, editti, informazioni sugli indagati, etc. Per non dimenticare la loro importanza "archivistica": come nota ancora la studiosa, le lettere «Possono essere studiate anche come fonti per ricostruire i modi prescelti dall'istituzione per conservare memoria di sé e dei propri atti: la formazione degli archivi». E, in effetti, i cardinali insistevano frequentemente su quest'aspetto, chiedendo periodici resoconti delle attività del tribunale, che contribuivano a formare sia gli archivi locali che quelli del tribunale romano.

¹⁸¹ Si segnala il contributo di C. Black, *Relations between Inquisitors in Modena and the Roman Congregation*, cit., che utilizza la corrispondenza dell'inquisitore Giacomo Tinti da Lodi e dei suoi successori per mostrare una minore intensità di rapporti di questi ultimi con Roma nella seconda metà del Seicento.

¹⁸² G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit., p. 93.

¹⁸³ Ibidem.

¹⁸⁴ Ivi, p. 94.

Da questa mentalità archivistica deriva il fatto che persino una delle sedi inquisitoriali che non era certamente nel novero delle principali ha conservato con cura i propri documenti, seguendo le direttive di un organo di controllo che, evidentemente, faceva sentire il suo peso e la sua presenza, come dimostrano i frequenti richiami ad una corretta rendicontazione, ma anche ad una conservazione puntuale del materiale prodotto. In questo senso va, una volta in più, ricordato il valore delle lettere, che andavano a costituire una fonte interna imprescindibile nei casi in cui le norme o i manuali presentassero incertezze: si spiegano così, tra l'altro, le obiezioni che talvolta si trovano nelle missive degli inquisitori locali, i quali, magari in seguito a richiami da parte dei cardinali su errori procedurali, si appellavano proprio ai precedenti documentati nelle lettere inviate loro dalla stessa Sacra Congregazione. Un esempio chiaro in questo senso si può vedere nel caso della comminazione ad un imputato ebreo della pena di sostare penitente in un luogo pubblico: a quanto pare, l'inquisitore aveva scelto di farlo restare davanti la chiesa di san Domenico (ovvero nei pressi del tribunale), ma puntuale arrivò l'ammonimento dei cardinali, i quali avrebbero voluto che si ponesse o davanti la sinagoga o nella piazza pubblica. A quel punto l'inquisitore, nel giustificare la propria scelta, da una parte addusse motivi di tutela del reo - che sarebbe andato incontro alla lapidazione o ad altro genere di molestie da parte dei modenesi - e dall'altra si rifece al precedente di una analoga penitenza assegnata ad un altro ebreo (tale Lelio Ravà), approvata e attestata da una lettera della Sacra Congregazione.

Per tornare all'analisi in oggetto, si prenderanno in considerazione tre buste - le bb. 251, 252, 253 - contenenti le lettere del primo trentennio di attività del tribunale, non numerate, ma raccolte ed ordinate cronologicamente all'interno di fascicoli numerati divisi per uno o più anni.

C'è comunque da precisare che parte delle lettere della Sacra Congregazione si trovano all'interno di altre buste, in particolare nella b. 1, ma anche in molti fascicoli processuali, cui venivano normalmente accluse le direttive che gli inquisitori locali dovevano seguire durante le varie fasi del processo: si avranno quindi lettere in cui si forniscono informazioni su imputati o testimoni, lettere in cui si valuta l'opportunità della tortura, lettere in cui si dà una soluzione sul tipo di abiura o sulle penitenze da assegnare all'imputato, soprattutto nei casi di disaccordo tra i consultori. Per buona

parte le lettere allegate ai fascicoli processuali sono copie di quelle raccolte sistematicamente, per cui il fatto di non analizzare il contenuto dei singoli processi di un trentennio per scovare ciascuna di esse non compromette il discorso relativo al funzionamento dell'istituzione e alle linee d'azione seguite dai giudici.

L'altra parte della corrispondenza invece, quella delle missive scritte dagli inquisitori all'indirizzo dei cardinali della Sacra Congregazione, si trova all'interno di un unico volume rilegato, attualmente contenuto all'interno di una busta di materiale miscelaneo - la b. 295 - e riporta il titolo "Lettere de Padri Inquisitori alla Sacra Congregazione del 1598, 1599, 1600 usque ad annum 1624"¹⁸⁵, dove le lettere sono riunite sistematicamente. Le poche lettere del primo inquisitore generale di Modena, frate Giovanni da Montefalcone, non si trovano in apertura del volume, ma sono poste nel retro, come se si trattasse di un volumetto a parte all'interno del *corpus*.

Sebbene non si possa precisare il grado complessivo di completezza di questa corrispondenza, tuttavia è possibile fare delle considerazioni a partire da alcuni dati certi e affermare che le lacune, riscontrabili all'interno di ciascuna delle due raccolte - lettere da e per la Sacra Congregazione - spesso vengono colmate e/o integrate dal materiale dell'altra, ma non solo. Per esempio, all'interno della prima busta delle lettere dei cardinali agli inquisitori di Modena (b. 251) c'è una lacuna relativa ai primissimi anni di attività del nuovo tribunale, e la serie sistematica riprende solamente dal 20 maggio del 1600 (con una lettera del cardinale di Santa Severina): in questo caso si dovrebbero dunque considerare unicamente le lettere che gli inquisitori avevano indirizzato a Roma in quel periodo. Ebbene, all'interno della b. 1 sono contenute ben venti lettere del cardinale di Santa Severina al primo inquisitore di Modena, frate Giovanni da Montefalcone e altre dieci lettere di diversi cardinali relative agli anni dal 1598 al 1601¹⁸⁶. Un altro esempio: le lettere degli inquisitori ai cardinali della Sacra Congregazione si arrestano all'anno 1624, per cui per gli anni successivi si farà riferimento unicamente alle lettere dei cardinali al tribunale modenese. Vi è poi un vero e proprio "tesoretto", rappresentato da un *corpus* di

¹⁸⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea. Le lettere, seppure rilegate in un volume, non sono numerate.

¹⁸⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. II, "Carteggio sec. XVI Lettere dirette all'Inquisitore". Il fascicolo contiene sei sottofascicoli, di cui cinque contenenti le lettere prese in esame, che complessivamente sono trenta, firmate dai cardinali di Santa Severina (venti), d'Ascoli (cinque), di Terranova (una), di Verona (due), Francesco Dezza (due).

minute dell'inquisitore frate Arcangelo Calbetti da Recanati. In questo caso il reperimento della documentazione è stato particolarmente difficoltoso, dal momento che si partiva da una nota tratta da uno studio di Albano Biondi, il quale citava 54 lettere scritte dal Calbetti ai cardinali della Sacra Congregazione¹⁸⁷, ma di cui non c'era traccia all'interno della busta indicata: lo stesso Biondi, in effetti, rilevava che le lettere in questione erano state collocate erroneamente nella busta contenente fascicoli processuali dell'anno 1625. Evidentemente chi aveva provveduto a dare una collocazione più adeguata, magari in seguito a quella segnalazione, non aveva però segnalato lo spostamento. Si è comunque potuto risalire all'attuale collocazione grazie ad una nota all'interno di un volume di Giuseppe Trenti, il quale, citando una lettera già menzionata dal Biondi, ne rilevava l'inesatta posizione e ne indicava quella corretta, ovvero la b. 278¹⁸⁸: qui si trova appunto il *corpus*, che è costituito da minute, ma non 54, bensì 65 (più la copia manoscritta di un editto contro gli ebrei, in apertura del fascicolo)¹⁸⁹. L'importanza delle minute è notevole, considerando che, oltre a colmare una lacuna, esse vanno a fare luce proprio su alcune delle questioni a cui si è scelto di dedicare approfondimenti nel corso della trattazione (per esempio, su Carpi e il suo arciprete, sulla fabbrica del Sant'Ufficio, sulla sinagoga di Soliera, etc.).

L'analisi contenutistica delle lettere seguirà, in linea di massima, un ordine cronologico, lasciando spazio ad alcuni approfondimenti, in particolare nel corso della trattazione del mandato di frate Arcangelo Calbetti da Recanati.

¹⁸⁷ A. Biondi, *La "Nuova Inquisizione" a Modena*, cit., p. 75n.

¹⁸⁸ Su questo si forniranno informazioni più dettagliate nella trattazione dedicata all'inquisitore Arcangelo Calbetti.

¹⁸⁹ Ringrazio la dott.ssa Rosa Lupoli, la quale mi ha segnalato lo studio di Giuseppe Trenti che citava una lettera del Calbetti contenuta nella b. 278 del fondo Inquisizione, con questa nota: «A. Biondi [...] assegna la lettera in ASMo, *Inquisizione*, alla busta 77. Si tratta in effetti di una minuta, che si trova con altre dello stesso Calbetti nel fascicolo II della busta 278 [...]», cfr. Trenti, *I processi*, cit., p. 10n. Da qui si è potuto verificare che non solo la lettera in questione, ma tutto il *corpus* menzionato da Biondi, si trovava in ASMo, *Inquisizione*, b. 278, Stato delle Congregazioni del S. Uff. Regolamenti-Carteggi, fasc. II, "Litterae missae ad supremam Congregationem Illustrissimorum Cardinalium", cc. 115 numerate. In particolare, la lettera citata da Biondi e Trenti è datata 29 settembre 1601, cc. 38r-v.

2.3 I primi anni: frate Giovanni da Montefalcone (marzo 1598-dicembre 1599)

In questa sezione si utilizzeranno le lettere da e per la Sacra Congregazione per capire come si impiantò e come si strutturò il nuovo tribunale dell'Inquisizione nella neoletta capitale dei domini estensi. Le lettere, in questo caso, forniscono un punto d'osservazione privilegiato, poiché il dialogo tra inquisitori e cardinali mette subito a fuoco le varie questioni e le difficoltà cui si doveva far fronte a Modena. Il fatto che si siano conservate le lettere a partire dall'anno d'insediamento del primo inquisitore generale - frate Giovanni da Montefalcone - permette di entrare subito *in medias res*.

Per la trama del discorso si utilizzeranno sia l'intero *corpus* delle lettere di frate Giovanni da Montefalcone ai cardinali romani¹⁹⁰, sia le lettere della Sacra Congregazione all'inquisitore¹⁹¹ degli anni 1598-1600, facendole interagire e cercando di uniformare il dialogo tra i due interlocutori. Da precisare che in questa sezione del lavoro si tralasceranno quasi completamente i riferimenti ai processi e a casi specifici, cui si dedicheranno approfondimenti e analisi quantitative in un momento successivo.

Il primo documento di cui disponiamo è una lettera di Giulio Antonio Santoro, cardinale di Santa Severina, a Giovanni da Montefalcone: il cardinale gli comunicava la sua prossima nomina e dava indicazioni sul modo in cui avrebbe dovuto procedere. È opportuno riportare integralmente la lettera, che varrà da *incipit* per il discorso che si vuole sviluppare:

Reverendo Padre. Questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Cardinali generali Inquisitori Colleghi hanno fatto elettione della persona di Vostra Reverentia per Inquisitore della Città di Modena, et sua diocese, et quì alligata sarà la patente, et sicome per la relatione havuta delle sue buone qualità, prudenza et zelo nel servitio del Signore Iddio è stata preferita à molti concorrenti, così doverà [proce]dere con quella fede, et integrità che si conviene in negotio di tanta importanza, et corrispondere con gli effetti alla buona opinione, et

¹⁹⁰ Il piccolo *corpus* riporta il titolo: "Copia delle lettere scritte scritte [sic] da me F. Giovanni da Montefalcone dell'ordine dei predicatori fatto Inquisitore di Modena, alli Illustrissimi et Reverendissimi signori Cardinali del Santo Officio in Roma incomincia [parola illeggibile] del 1598 del mese d'Aprile".

¹⁹¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.

aspettatione, che si hà di lei. In questo principio faccia Inventario di tutte le scritte, et *altre* robbe, che vi fussero spettanti al santo officio, et anco elettione di fedele, et sufficiente Notario, et di altri officiali necessarij, et co 'l tempo si andarà pensando di qualche aiuto per mantenimento dell'officio. [...] ¹⁹² Mons. Vescovo con dargli avviso di questa deputatione, et con raccomandargli le cose dell'officio nelle occorrenze. Però prima di cominciare ad essercitare l'officio Vostra Reverentia visiti Sua Signoria, et li mostri la patente, sforzandosi dal canto suo di mantenere con Sua Signoria buona intelligenza, à ciò che tanto meglio si faccia il servitio di Dio in cotesta diocese, ritenendo il decoro, che si conviene del santo officio, senza comportare che s'introduca pregiudicio alcuno alle sue ragioni. Visiti parimente il Signor Don Cesare dandogli ragguaglio della detta deputatione per Inquisitore, et si spera che nelle occorrenze favorirà le cose del santo officio, et darà prontamente il suo braccio dove sarà bisogno. Sarà anco bene che si abocchi co'l Padre Inquisitore di Ferrara, per haver' da lui quella instruttione che gli occorrerà per servitio dell'officio, massime in questo principio. Et non mi occorrendo altro, saluto Vostra Reverentia et alle sue orationi mi raccomando. Di Roma a' XIIIJ di Marzo M.D.xcvij. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina ¹⁹³

Da queste parole emerge che frate Giovanni da Montefalcone, personaggio su cui si sa molto poco, sarebbe stato scelto per rivestire l'importante ruolo di inquisitore generale per le sue qualità. Ora, sicuramente si sarà tenuto conto di esse, ma, a ben vedere, la scelta potrebbe sottendere anche altre motivazioni: il fatto che egli ricoprì in quel momento il ruolo di priore del convento doveva aver avuto senz'altro un peso notevole nella sua designazione. Oltre infatti ad essere evidentemente avvezzo ad esercitare una forma di autorità sui confratelli, egli aveva due ulteriori vantaggi derivanti da quella carica: da un lato non si trattava di un estraneo rispetto alla realtà modenese, garantendo quindi una certa continuità nella discontinuità, se così si può dire; d'altra parte, nominandolo inquisitore, si creava sì una sovrapposizione delle cariche, ma si evitava un problema di non poco conto, ovvero quello di creare tensioni tra Inquisizione e convento ospitante, cosa che puntualmente si sarebbe verificata con i suoi successori, come si avrà modo di vedere.

¹⁹² Strappo nel foglio.

¹⁹³ ASMO, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina all'inquisitore di Modena, Roma, 14 marzo 1598.

Al neoletto inquisitore si chiedeva anzitutto di fare l'inventario delle "scritture" e delle "robbe". Questo voleva dire diverse cose, ma è sicuramente indicativo di un certo modo di procedere e di una capacità di organizzazione notevole, tipica di un organo centrale che con le sue direttive ambiva ad esercitare un controllo capillare sulle diverse realtà locali. È da tenere in considerazione che nel 1598, quando Modena e Reggio si apprestavano a divenire sedi inquisitoriali centrali e non più vicarie, il "nuovo corso" dell'istituzione romana era già collaudato, operando a pieno regime da oltre un cinquantennio. Se da un lato, quindi, a Modena ci si poteva giovare di tale sistema saltando in un certo senso la fase di rodaggio, era pur vero che si doveva faticare non poco per rimettersi al passo e uniformarsi ad esso, considerando che in città il mutamento dell'istituzione ecclesiastica era venuto a coincidere con l'improvviso mutamento politico. Questo può verosimilmente contribuire a spiegare la rapidità con cui si passava alle prime richieste avanzate al nuovo inquisitore. Si doveva capire quale fosse concretamente lo stato del tribunale, di cosa disponesse e di come operasse, per avere un'idea più precisa di cosa mancasse e di quale fosse stata l'attività del tribunale quando era vicario di Ferrara. La nomina degli ufficiali doveva essere un'altra delle incombenze prioritarie, poiché solo un personale competente avrebbe potuto garantire l'attività del Sant'Ufficio. Tutto questo per quanto riguardava l'organizzazione interna.

Ma l'inquisitore doveva anche rapportarsi con gli altri poteri cittadini e a questo si riferiva il cardinal Santoro quando raccomandava gli incontri con l'ordinario e con il duca. Il vescovo era l'altro giudice di fede e una buona intesa e collaborazione dovevano essere non semplicemente auspiccate, ma cercate concretamente, per evitare intralci reciproci che avrebbero rallentato, se non impedito, il normale funzionamento del tribunale inquisitoriale. Un rapporto disteso e collaborativo col duca, poi, era oltremodo necessario, poiché soltanto col supporto del braccio secolare si sarebbe potuto esercitare e mantenere il controllo sul territorio in maniera efficace, motivo per cui frate Giovanni avrebbe dovuto visitare «*parimente* il Signor Don Cesare dandogli ragguaglio della detta deputatione per Inquisitore»¹⁹⁴.

Frate Giovanni infine avrebbe dovuto prendere contatti con l'inquisitore di Ferrara, dal quale sarebbe stato messo al corrente dell'attività del tribunale sino a quel

¹⁹⁴ Il corsivo è mio.

momento, in modo da spedire le cause già avviate e capire come comportarsi nelle nuove vesti di giudice della fede.

L'8 aprile 1598 l'inquisitore di Modena scriveva una lettera al cardinale di Santa Severina in cui riferiva della sua nomina a inquisitore generale di Modena e della disponibilità subito mostratagli dal duca Cesare d'Este, il quale gli aveva avanzato «vivacissime profferte d'aiuto et braccio in servizio del santo officio»¹⁹⁵. Nella stessa lettera egli si diceva pronto ad eseguire quanto gli era stato richiesto dalla Congregazione: si impegnava quindi a fare un sopralluogo per verificare lo stato della documentazione e dei beni dell'ufficio, per poi passare ad una questione di grande importanza, ovvero definire con precisione quali fossero i territori di competenza della sua giurisdizione:

[...] parmi di dover far sapere à Vostra Signoria Illustrissima come Carpi, e Nonantola terre vicine à Modena di sette et di dieci miglia; et *Berselli*¹⁹⁶, sono di giurisdittione libere, ne à Modena ne à Reggio sottoposte: et che per viggore della Patente mandatami, non vengo ad havere sopra di loro facoltà alcuna: nelle quali però s'intromettevano prima i Vicarij dall'Inquisitore [...] di Ferrara instituiti. Per tanto aspettarò che da Vostra Signoria Illustrissima mi sia comesso ciò che ho da fare in simili occorrenze.

Una prima risposta in merito pervenne il 22 aprile, quando il cardinale di Santa Severina faceva sapere che da Roma ci si sarebbe informati su chi avesse esercitato l'ufficio in passato e sotto quale tribunale sarebbe stato più opportuno sottoporre quelle terre¹⁹⁷.

Quasi immediatamente il nuovo inquisitore prendeva consapevolezza della situazione del tribunale modenese, e le lettere successive mostrano in maniera evidente le criticità legate alla fase di cambiamento in atto, ma allo stesso tempo la

¹⁹⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, "Lettere de Padri Inquisitori alla Sacra Congregazione del 1598, 1599, 1600 usque ad annum 1624", lettera dell'inquisitore Giovanni da Montefalcone al cardinale di Santa Severina, 8 aprile 1598.

¹⁹⁶ Brescello, poi sottoposta alla giurisdizione dell'inquisitore di Reggio.

¹⁹⁷ Così nella lettera del 22 aprile 1598: «Reverendo Padre. Si è ricevuta la lettera di Vostra Reverentia de gli 8 à 13 del presente, et del particolare, ch'ella scrive circa l'essercitare l'officio dell'Inquisitione nelle Terre di Carpi, Nonantola, et Brissello, si è dato ordine per sapere come si è essercitato l'officio ne' detti luoghi per il passato, et à quale Inquisitione stanno più commodi, et poi ne haverà la risoluzione. In tanto ella attenda con ogni prudentia, e zelo à negotij dell'officio, che il *Signore* la conservi nella sua santa gratia. Di Roma à xxij di Aprile MDXCVIII. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina».

volontà di garantire sin da subito il buon funzionamento e la correttezza dell'attività del tribunale, nonostante la povertà di mezzi a disposizione.

Il 2 maggio 1598 tornava a porre l'attenzione sulle questioni giurisdizionali: come avrebbe dovuto agire nelle questioni riguardanti Carpi e Nonantola? Stavolta l'inquisitore non si limitava a porre in maniera generica il problema, ma, forse con il preciso intento di sottolineare l'effettiva urgenza della necessità di precisare il suo ambito territoriale di pertinenza, presentava al cardinale il caso di «alcune attioni» occorse a Sestola, nella diocesi di Nonantola, dalle quali egli per il momento aveva preferito astenersi in attesa, appunto, di istruzioni e finché non si fosse stabilito se quelle terre fossero o meno sotto la sua giurisdizione. La lettera continuava con questioni interne. La situazione dell'ufficio locale si presentava, dopo un primo sopralluogo, assolutamente drammatica: attività del tribunale sospesa, inventario non aggiornato, totale inadeguatezza dei locali e povertà generale¹⁹⁸. L'unica precaria garanzia che egli intravedeva per la sua situazione derivava dall'essere ancora priore del convento dei frati di san Domenico, per cui avrebbe potuto avvalersi provvisoriamente di alcune delle sue risorse. Ma si trattava di una soluzione d'emergenza, che non poteva valere per chi sarebbe stato designato al ruolo di giudice dopo di lui:

Quanto alle robbe dell'ufficio non vi è eccetto che una sola cella in dormitorio con gli altri frati; con una lettiera, letto e stramazzo, senza lenzoli e copperte, et spogliata d'ogni altra comodità religiosa. Io al presente per essere Priore del Convento me la passo bene nella cella del Priorato, ma finito che haverò da qui à un anno questo officio bisognerà patire molti incomodi fino à tanto che venghi qualche ventura¹⁹⁹.

Da questo passo emerge anche un altro elemento: l'inquisitore faceva riferimento al fatto che il suo mandato sarebbe durato un anno soltanto. Si tratta di un particolare irrilevante o può essere interpretato in qualche modo? Si può supporre che la nomina di frate Giovanni da Montefalcone si fosse presentata come una misura d'emergenza,

¹⁹⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera dell'inquisitore di Modena al cardinale di Santa Severina, 2 maggio 1598: «Mi sono posto à rivedere le scritture conservate in cotesto Archivio, quali hò trovate assai bene regolate sino all'80, ma dal detto millesimo sino in poi non appaiono 6 processi finiti a pena [...]».

¹⁹⁹ *Ibidem*.

dal momento che, sebbene il clima dei rapporti tra l'antica capitale estense - Ferrara - e Roma lasciassero presagire dei cambiamenti, tuttavia gli eventi precipitarono proprio tra gli anni 1597-1598. In quella situazione, con Modena assurta a nuova capitale degli Stati estensi e contestualmente a sede di un'Inquisizione generale, la nomina di un personaggio "interno" potrebbe essere stata considerata come la soluzione più comoda, piuttosto che scegliere una persona completamente estranea rispetto a quel contesto.

Nella terza lettera conservata, l'inquisitore poneva all'attenzione del cardinale di Santa Severina un ulteriore segno dell'incuria di chi lo aveva preceduto: la mancata pubblicazione degli editti²⁰⁰. Questo era un problema di non poca rilevanza, perché stava a significare che in quella realtà non si era al passo con le direttive centrali e ciò si ripercuoteva sul complesso dell'attività del tribunale: gli editti provenienti da Roma aggiornavano l'inquisitore e i vicari, potevano ampliare o chiarire la casistica dei reati e, inoltre, quelli della Congregazione dell'Indice informavano sulle opere che di volta in volta si ritenevano sospette, da espurgare o da proibire del tutto. Gli editti che invece venivano emessi direttamente dagli inquisitori locali - di solito all'inizio del loro mandato - erano ugualmente fondamentali, dal momento che, oltre a ribadire l'obbligo di denunciare reati di competenza del Sant'Ufficio, concedevano un tempo di grazia entro cui comparire spontaneamente per denunciare se stessi o altri, senza incorrere in pene maggiori.

Con la lettera del 16 maggio, il cardinal Santoro proponeva una prima soluzione ad almeno una delle questioni poste dall'inquisitore: si era stabilito infatti che a esercitare la giurisdizione sulle terre di Carpi e Nonantola sarebbe stato il tribunale di Modena, come era avvenuto per il passato²⁰¹. Stessa risposta aveva dato anche il cardinale d'Ascoli, al quale evidentemente era stato sottoposto il problema, in quanto conoscitore della situazione dei territori estensi²⁰².

²⁰⁰ Ivi, lettera al cardinale di Santa Severina, 13 maggio 1598: «Essendomi informato essere trascorsi più di 14 anni che in questa città et diocese non sono stati pubblicati da gli Inquisitori novelli e affissi gli editti soliti à pubblicarsi [...]».

²⁰¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina, 16 maggio 1598: «Reverendo Padre. Per ordine di questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Colleghi Vostra Reverentia esserciterà l'officio dell'Inquisitione nelle terre di Carpi, et di Nonantola, come è stato essercitato per il passato, oltre l'essere più commode à cotesta Inquisitione che à nessun'altra. Con che la saluto, et alle sue orationi mi raccomando, Di Roma, à XVI di Maggio M.D.XCVIIIJ. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina».

²⁰² Ivi, lettera del cardinale d'Ascoli, Ferrara, 23 maggio 1598.

La drammaticità della situazione dell’Inquisizione, dal punto di vista economico-finanziario, veniva ribadita in maniera inequivocabile nella quarta delle lettere dell’inquisitore Montefalcone:

Trattando io con questo Monsignor Reverendissimo Vescovo se egli hà ricevuto comissione alcuna di applicare qualche beneficio in occasione di vaccantie a cotesta Inquisitione, mi ha risposto che N. S. in più volte che hà ragionato seco, non gli ne hà fatto moto alcuno, ne anco, quando pigliò licentia da Sua Beatitudine per ritornare alla sua chiesa et che dubbita non sia per *otennere* il Santo Officio utile alcuno per questa via, allegandomi che i beneficij sono poveri et quelli senza cura d’anime quasi tutti *ius patronatus* [...] Questo sia detto a Vostra Signoria Illustrissima solo per avvertimento et con ogni humiltà, come à particolare protettore di questa novella inquisitione, accioché possi provederle di qualche comodità²⁰³.

La mancanza di benefici fu un problema costante per le sedi inquisitoriali della Penisola, soprattutto nella prima fase della loro vita, prima cioè che i rispettivi inquisitori trovassero il modo di provvedere - se e quando vi riuscirono - al loro sostentamento e alla funzionalità della macchina inquisitoriale. Ciascun inquisitore era tenuto a gestire autonomamente il tribunale di cui era titolare, anche perché da Roma si inviavano aiuti molto raramente: al massimo, si poteva fare in modo che un’Inquisizione più ricca avesse provveduto a versare dei contributi - annuali o *una tantum* - alle sedi limitrofe più disagiate²⁰⁴. I limiti che la penuria di denaro poneva alla normale gestione delle attività del tribunale si riflettevano sin sulle attività più semplici, come mostra la lettera successiva, in cui l’inquisitore giustificava il mancato ragguaglio su un caso, in quanto impossibilitato a procedere sia per difficoltà logistiche (essendo il luogo del reato lontano da raggiungere), sia per mancanza di denaro²⁰⁵. Ulteriori difficoltà si riscontravano nei casi in cui non si avevano i mezzi per inviare i funzionari ad interrogare i testimoni che non potevano recarsi presso il convento di san Domenico²⁰⁶.

L’inquisitore tornava spesso a lamentarsi della situazione, descrivendo le condizioni in cui versava l’ufficio:

²⁰³ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera al cardinale d’Ascoli, 2 giugno 1598.

²⁰⁴ Per questi aspetti è utile il recente studio di Germano Maifreda: G. Maifreda, *I denari dell’inquisitore: affari e giustizia di fede nell’Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014.

²⁰⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera al cardinale di Santa Severina, 11 luglio 1598.

²⁰⁶ Ivi, lettera al cardinale d’Ascoli, 28 luglio 1598.

[...] dico, che in questa novella Inquisitione si come non hò trovato cosa alcuna spettante al santo officio: Non libri, non sigilli, non suppellettili di sorte alcuna salvo di una celleta nel dormitorio con gli altri frati et un banco di scrittura [...]»²⁰⁷.

Le prigioni non erano adatte, favorendo non di rado la fuga dei prigionieri, come aveva dimostrato il caso dell'imputato Pellegrino di Roccapelago²⁰⁸.

I cardinali, da parte loro, cercavano di avere piena cognizione della situazione economica anche attraverso la richiesta di ragguagli in merito alle imposizioni di tasse e alle entrate ordinarie del tribunale, come testimonia, per esempio, una lettera del cardinale di Santa Severina del 1° agosto²⁰⁹.

Le lettere successive pongono ancora la questione della mancanza di benefici, che avrebbero potuto rappresentare una soluzione, almeno parziale, ai problemi economici dell'inquisitore. Per il momento, i cardinali stabilirono l'invio di una somma in denaro (30 scudi) e garantirono che si sarebbe pensato a qualche "aiuto" ulteriore, fermo restando che l'inquisitore avrebbe dovuto verificare da sé se vi fosse la possibilità di ottenere qualche beneficio, come si vede nelle lettere che il cardinale di Santa Severina inviò il 12²¹⁰ e il 19²¹¹ settembre 1598.

Ciononostante, frate Giovanni insisteva con il cardinal Santoro, chiedendogli di intervenire direttamente presso il vescovo della città, affinché lo provvedesse di

²⁰⁷ Ivi, lettera al cardinale di Santa Severina, 22 agosto 1598.

²⁰⁸ Ivi, lettera al cardinale di Santa Severina, 9 settembre 1598.

²⁰⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina, 1° agosto 1598: «Reverendo Padre Per ordine di questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Colleghi Vostra Reverentia mandi quanto prima copia delle tasse delle mercedi, che si pagano da' processati in cotesta Inquisitione cosi per le spese del vitto, scritture de' Notarij, et altri officiali, come anco à lei medesima in qual si voglia modo, con dare anco avviso di tutto quello, che si paga per stilo, et consuetudine ancorache non sia scritto nelle tasse, et ne dia quanto prima pieno ragguaglio. In tanto stia sana, et il Signore la conservi nella sua santa gratia. Di Roma al primo di Agosto, M.D. XCVIII. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina».

²¹⁰ Ivi, lettera del cardinale di Santa Severina, 12 settembre 1598: «Reverendo Padre Si ricevè la lettera di Vostra Reverentia de gli XI di Luglio, et in risposta le dico, che per sovvenzione di cotesta Inquisitione, questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Colleghi hanno ordinato, che se le rimettano scudi 30. Scrivo anco all'Illustrissimo Signor Cardinale Arigoni in Ferrara, che Sua Santità Illustrissima rappresenti alla Santità di Nostro Signore la necessità di cotesto officio per ottenere qualche aiuto. In tanto ella s'informi in che maniera possa essere sovvenuto di qualche entrata di Beneficij Ecclesiastici in cotesta Diocese, per farne officio con sua Santità. Et non mi occorrendo altro, stia sana, et il Signore la conservi nella sua santa gratia. Di Roma, à 12 di Settembre 1598. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina».

²¹¹ Ivi, lettera del cardinale di Santa Severina, 19 settembre 1598: «[...] Si manda à Vostra Reverentia la lettera di Cambio de gli scudi trenta, che se le rimettono da questa Santa Inquisitione, come se le scrisse la settimana passata, li quali quando ella gli haverà riscossi, ne dia avviso».

qualche beneficio, poiché «se da Nostro Signore non viene strettamente imposto a Monsignor Vescovo di costi che applichi di questi beneficij tanto d'entrata a questo officio, non si venerà mai alla rissoluzione d'effetto alcuno»²¹². Emblematiche anche le parole rivolte pochi giorni prima al cardinale Arrigoni: «senza un poco di entrata è impossibile essercitare questo officio et trattar le cause [...]»²¹³. Modena non ottenne né in quella fase iniziale né successivamente benefici ecclesiastici da Roma o dai suoi vescovi, né tantomeno sussidi dai duchi²¹⁴.

Nell'ottica del regolare funzionamento del tribunale va letta una lettera del cardinal Santoro, il quale faceva sapere che avrebbe scritto all'inquisitore di Ferrara allo scopo di far inviare al collega modenese il materiale necessario per il disbrigo delle pratiche (cause pendenti e processi già spediti)²¹⁵.

Le altre lettere del periodo del mandato del primo inquisitore generale di Modena riguardano singoli imputati o questioni sulle quali l'inquisitore chiedeva direttive e delucidazioni.

Ad esempio, con una lettera degli inizi del 1599, l'inquisitore poneva ai cardinali la spinosa questione della correzione dei libri ebraici, proponendo il nome di un ebraista che godeva di discreta fama e di cui ci si poteva eventualmente servire in caso di un parere positivo²¹⁶. Come si avrà modo di vedere meglio in seguito, si tratta di un aspetto molto delicato della pratica inquisitoriale, dal momento che all'inquisitore non era consentito occuparsi direttamente della correzione e dell'espurgazione dei testi, per cui la scelta di una persona deputata a tale compito sarebbe stata fondamentale.

²¹² ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera al cardinale di Santa Severina, 7 ottobre 1598.

²¹³ Ivi, lettera al cardinale Arrigoni, 22 settembre 1598 (lettura della data incerta). Di contenuto simile anche la lettera indirizzata al cardinale d'Ascoli del 22 settembre (lo stesso della precedente, che quindi potrebbe riportare la medesima data).

²¹⁴ Cfr. G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., p. 27, che rinvia comunque ad A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione*, cit.

²¹⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina, 17 ottobre 1598: «[...] Scrivo al Padre Inquisitore di Ferrara, che consegna à Vostra Reverentia tutti li processi delle cause pendenti di cotesta Città, e diocesi, che si trovano in quella Inquisitione, et che le dia anco uno inventario di processi spediti, perche le servirà per informatione delle cause, che per il passato vi sono occorse».

²¹⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera del 9 gennaio 1599 (manca il nome del cardinale destinatario).

Interessante anche un caso di stregoneria, uno dei pochi per questo periodo in cui si trovano ancora gli elementi “classici” del reato²¹⁷. L’inquisitore descriveva accuratamente la vicenda di cui era protagonista una giovane ragazza di umili condizioni, Claudia da Correggio, coinvolta in pratiche di stregoneria insieme ad altre due serve dalla propria padrona, Polissena. Si parlava dell’uso di cospargersi con unguenti, del volo in groppa ad animali, di lettura di pagine da un non meglio identificato libricino. Alla fine della confessione, però, la ragazza aveva ammesso di aver dichiarato cose false solo per rancore verso la padrona, di cui evidentemente voleva vendicarsi²¹⁸.

Frate Giovanni poneva anche il problema di come procedere contro un fuggitivo, che aveva ottenuto di essere processato dall’inquisitore di Reggio, salvo poi ripensarci e chiedere di poter comparire davanti all’inquisitore di Modena²¹⁹: il fatto mostra bene i tentativi e le strategie talvolta messi in atto dagli imputati per cercare qualche vantaggio per sé o magari semplicemente per ottenere che il processo venisse procrastinato a causa di complicazioni e difficoltà di diverso tipo, legate per esempio alla trasmissione degli atti da un tribunale all’altro.

L’inquisitore dava conto, in genere, di tutti i casi che ponevano problemi di attribuzione, come avvenne con un uomo colpevole di aver consumato carne in giorni in cui era proibito e di aver pronunciato parole ritenute irriverenti²²⁰: l’imputato, abitante di Spezzano, si rifiutava di comparire a Modena, in quanto il suo paese era soggetto a Sassuolo *in temporalibus* e quindi sottoposto alla giurisdizione dell’Inquisizione di Reggio. La questione si era complicata ulteriormente a causa dell’intervento del signore di Sassuolo, Marco Pio, il quale rivendicava a sua volta l’attribuzione del caso, considerando che l’uomo era coinvolto anche in altre cause

²¹⁷ Ivi, lettera del 30 gennaio 1599 (manca il nome del destinatario). Il fascicolo processuale relativo a Claudia da Correggio si trova in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 10, II, fasc. 18. Il caso è ricordato anche da A. Biondi, *La “Nuova Inquisizione” a Modena*, cit., pp.65-66.

²¹⁸ Da Roma non si era approvato del tutto il modo in cui l’inquisitore aveva gestito il caso, come testimonia una lettera del cardinale di Santa Severina del 13 febbraio 1599 in cui il cardinale, dopo aver comunicato la deliberazione della Congregazione in merito alle pene da somministrare alla giovane, rimproverava all’inquisitore di aver sbagliato a rilasciarla subito, poiché le accuse erano gravi e certamente alle spese si sarebbe provveduto da Roma.

²¹⁹ Del caso si parla in varie lettere, come in quelle del 23 maggio 1598, 19 dicembre 1598, 9 gennaio 1599, 6 marzo 1599, etc., anche perché il fuggitivo chiedeva alternativamente di poter comparire a Reggio e a Modena.

²²⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del 24 aprile 1599 (non compare il nome del destinatario).

spettanti al tribunale secolare²²¹. A dirimere la questione pensò il Sant'Uffizio, tramite una lettera del cardinale di Santa Severina a Marco Pio, nella quale ordinava di consegnare il prigioniero all'Inquisizione,

con avvertirlo, che nelle cause del sant'Ufficio, che sono mere ecclesiastiche, non vi hà da assistere alcuno deputato da Signori laici; et che però debba astenersi da queste novità, et pregiuditi²²².

Interessante una delle ultime lettere relative al mandato di Giovanni da Montefalcone, in cui, sebbene non venisse fatto il nome delle imputate (potrebbe trattarsi della citata Claudia da Correggio e delle altre donne coinvolte nella sua causa), c'è da notare un segno del mutato modo di considerare le pratiche di stregoneria da parte di Roma, che sempre più mostrava una certa cautela, pur non escludendone di fatto la realtà²²³:

Reverendo Padre [...] le dico per ordine di questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Colleghi, ch'ella proceda con maturità, et prudenza nella causa delle due streghe, che avvisa di tenere carcerate, avvertendo, che i corpi de' maleficij siano legitimamente provati, et che alle streghe nelle cose fatte, et viste ne' giuochi diabolici non si crede contra altre persone; et però sia cauta, et circonspecta nel formare il processo, et sopra tutto si astenga da gl'interrogatorij suggestivi per il pregiudizio grande, che risulta alla verità, et alle parte istesse, et come ella haverà formato il processo, ne mandi copia prima di venire ad atto irretrattabile²²⁴.

Un'altra delle questioni poste era quella relativa alle opere messe all'Indice, cui si accompagnavano frequenti sollecitazioni a procedere con diligenza, badando ai libri in circolazione e a quelli ancora da stampare²²⁵.

²²¹ Del caso di questo imputato, Matteo Gazzotto da Spezzano, si tratta anche in altre lettere successive, da cui sappiamo che alla fine la questione dovette in qualche modo risolversi a favore dell'inquisitore di Modena, perché in esse si trovano i dettagli dei reati commessi, della comminazione della tortura e si discute il tipo di abiura cui dovrà essere sottoposto.

²²² ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina, 8 maggio 1599.

²²³ Su questo tema ed in particolare sull'atteggiamento del Sant'Uffizio verso la stregoneria nell'età moderna si veda G. Romeo, *I processi di stregoneria*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II, cit., pp. 189-209.

²²⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, fasc. 2.II, lettera del cardinale di Santa Severina, 28 agosto 1599.

²²⁵ Ivi, lettera del cardinale di Terranova del 23 luglio 1599.

L'ultima lettera a disposizione per il periodo del mandato di frate Giovanni da Montefalcone è la risposta da Roma alla sua richiesta di licenza di potersi recare nella sua terra natia, senza però fare allusione al termine del suo ufficio, ma solo ad un'assenza di due mesi²²⁶.

²²⁶ Ivi, lettera del cardinale di Santa Severina, 25 settembre 1599: «In risposta della lettera di Vostra Reverentia de' 2. del presente, ricevuta a' xij le dico, che questi miei Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali Colleghi si sono contentati di concederle licenza, che possa conferirsi nella Terra di Montefalcone sua patria, e stare assente per lo spatio di due mesi con lasciare buon'ordine, che le cause, et negotij della santa Inquisitione mentre ella starà fuora, non ricevano detrimento alcuno. Intanto stia sana, et il signor la conservi nella sua santa gratia. Di Roma, a' xxv. di Settembre M.D.XCIX. Di Vostra Reverentia Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina».

2.4 Angelo Brizio (o Brizzi) da Cesena (dicembre 1599-ottobre 1600)

Come si è accennato nella breve presentazione degli inquisitori modenesi, il mandato del secondo di essi, frate Angelo Brizio (o Brizzi) da Cesena fu molto breve. Ciò si ripercuote inevitabilmente sulla quantità della documentazione prodotta, in particolare sulle lettere: non se ne ha nessuna dell'inquisitore alla Sacra Congregazione (né all'interno del volume che raccoglie le lettere degli inquisitori modenesi, né se ne sono rinvenute all'interno di buste contenenti altro materiale, dalle miscellanee ai carteggi diversi) e se ne conservano pochissime da parte dei cardinali all'Inquisizione di Modena (solamente cinque). Di contro, sempre a conferma di quanto visto sopra, molti dovettero essere i processi istruiti dal Brizio, oltre alle numerose denunce, se si considera che per il solo 1600 sono a disposizione ben quattro buste di atti processuali²²⁷. Ma veniamo alle lettere: sono poche, è vero, ma alcune di esse rimandano ai problemi principali legati al breve mandato di questo personaggio, ovvero quelli con l'autorità secolare, testimoniati da alcune copie di lettere del cardinale di Santa Severina al segretario ducale Giovanni Battista Laderchi e allo stesso duca, molto simili nei contenuti - anche se differenti nei toni. È utile riportare per esteso una lettera a Laderchi:

Al Signor Giovanni Battista Laderchio Consigliero Illustrissimo Signore.

La santità di Nostro Signore hà inteso che Vostra Signoria s'ingerì in sottoscrivere l'editto dell'Inquisitore stampato costì et publicato à xij di Dicembre 1598. et anco hà notitia che nelle occorrenze di catture et altri servitij della Santa Inquisitione ella non permette che gli essecutori et Ministri di giustitia vadano à servire il santo Officio, se prima l'Inquisitore non viene à ricercarne la licenza ciascuna volta da lei ò da' Magistrati laici, con voler sapere i nomi delle persone contro le quali si procede, et la causa et che i testimonij chiamati ad informare il santo Officio non possono comparire senza licenza del Magistrato laico, et si cerca d'introdurre altri pregiuditij. Però volendo la Santità Sua, che, che l'Officio dell'Inquisitione si esserciti costì con quelle facultà et prerogative che gli sono concesse da' sacri canoni²²⁸ et constitutioni de' sommi Pontefici, et da questa santa Sede; ne volendo

²²⁷ Non consideriamo il 1599, di cui comunque abbiamo una sola busta, dal momento che il Brizio iniziò il suo mandato a dicembre. Le buste relative all'anno 1600 sono le 11, 12, 13, 14 del fondo *Inquisizione*.

²²⁸ La sottolineatura è nel testo.

comportare simili pregiudizij, mi hà ordinato che io lo facci sapere à Vostra Signoria come fò con la presente, à ciò che per l'avvenire si astenga da questi mali modi, et che favorisca con gli offitti (*sic*) i negotij della Santa Inquisitione con quella prontezza et maniera che si conviene. et essendo ella bene informata delle censure et pene che sono imposte à quelli che in qualsivoglia modo impediscono il santo Officio, avvertisca di non incorrerci; anzi con favorire prontamente et con gli *effetti*²²⁹ le cose della santa Inquisitione procuri di cancellare ogni mala satisfattione data sin qui si come si confida che con la sua molta prudenza eseguirà tutto quello che sarà in lei per corrispondere alla debita osservanza verso gli ordini di questa Santa Sede. Con che io me le offero, pregandole dal Signore ogni contento, Di Roma, al primo di Luglio, M D C. Di Vostra Signoria Illustrissima Signore Come fratello, Il Cardinale di Santa Severina²³⁰

La lettera non lascia margini di ambiguità: il cardinale di Santa Severina si rivolgeva al segretario ducale come se fosse stato un subalterno che contravveniva agli ordini dei superiori e non il rappresentante di un potere sovrano. Il conflitto giurisdizionale tocca in questa fase una delle sue punte massime. Il cardinale arrivò infatti a minacciare l'Imola intimandogli le pene previste per coloro che ostacolavano o impedivano il lavoro degli inquisitori e dei ministri dell'Inquisizione, ovvero quelle sancite dalla bolla *Si de protegendis* e richiamò esplicitamente Laderchi a rispettare gli ordini e ad offrire la massima collaborazione al giudice di fede.

Il punto di vista romano è quello di un potere dominante, non di un potere che interloquisce con la controparte laica.

Sebbene non sia pervenuta la risposta del segretario ducale, è lecito ipotizzare che la questione non dovette risolversi tanto facilmente. Se infatti ci si potrebbe aspettare un atteggiamento più remissivo da parte del duca, l'Imola avrebbe reagito sicuramente in modo più determinato, deciso a non cedere supinamente alle rivendicazioni del tribunale di fede cittadino. E, a ben vedere, la differenza dei toni usati nelle lettere al Laderchi e al duca Cesare si può spiegare non soltanto con la differente posizione gerarchica, ma anche con la maggiore resistenza che l'Imola avrebbe mostrato.

²²⁹ Lettura incerta.

²³⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. I, lettera del cardinale di Santa Severina a Giovanni Battista Laderchi, 1° luglio 1600.

Il cardinal Santoro, di lì a non molto, tornò sulla questione in una lettera diretta all'inquisitore, in cui dominava ancora la tensione con la corte, tensione che riaffiorava sempre nei casi in cui nelle indagini o nei processi dell'Inquisizione fossero coinvolti membri dell'*entourage* ducale. In quest'occasione il cardinale raccomandava al Brizio

[...] ch'ella nelle occorrenze delle catture non manifesti il nome delle persone al Singolarissimo Signor Duca, ne' a' suoi Ministri, per il pregiudizio che ne può succedere alla giornata a' negotij della Santa Inquisitione confidando nella sua prudenza, che procederà con quella maturità che si conviene et che in certi casi, ne' quali non vi è pericolo di fuga, et si tratta di persone qualificate, ella non restarà di fare quegli officij che conoscerà esser necessarij per condurre à miglior fine i negotij che si trattano [...] ²³¹.

Il conflitto con la corte su questioni di competenze e di giurisdizione a Modena si presenta sempre in maniera sbilanciata: da un lato un sovrano non particolarmente forte ed autonomo - sebbene coadiuvato da un primo ministro come l'Imola - dall'altra un inquisitore locale (ma questo varrà anche per i suoi successori) che si faceva forte del sostegno dei suoi superiori, ai quali ricorreva al bisogno, delegando loro, all'occorrenza, le decisioni più spinose.

Le restanti lettere del secondo inquisitore presentano questioni "ordinarie", tranne un cenno ad alcune controversie con l'arciprete di Carpi in merito al rifiuto di questi a pubblicare gli editti dell'inquisitore, che si ripresenteranno con maggiore forza negli anni successivi e di cui si darà conto a breve.

²³¹ Ivi, lettera del cardinale di Santa Severina, 22 luglio 1600.

2.5 Arcangelo Calbetti da Recanati (novembre 1600-aprile 1607)

Molto si può dire sull'attività del terzo inquisitore generale di Modena, frate Arcangelo Calbetti da Recanati il quale, come si è accennato, fu l'artefice della struttura inquisitoriale modenese.

La situazione delle lettere relative al mandato del Calbetti è stata ricostruita nel corso della ricerca. Per quanto riguarda quelle da lui scritte ai cardinali, nel volume delle lettere dei Padri inquisitori modenesi sono conservate solamente le prime, ossia quelle relative all'ultimo scorcio dell'anno 1600 (mesi di novembre e dicembre), il cui fascicolo riporta la dicitura "Copia delle Lettere scritte da me f. Arcangelo Calbetti da Recanati nel tempo che son stato Inquisitore a Modena, per i negotij del santo officio à gli Illustrissimi Signori Cardinali Supremi Inquisitori: cominciando dalli 9 di Novembre l'anno 1600 - Con la copia delle altre lettere commissionali, et ordini havuti". Le lettere provenienti dalla Sacra Congregazione sono invece raccolte sistematicamente nelle relative buste e di alcune si hanno anche trascrizioni volute da Calbetti, il cui progetto iniziale era evidentemente quello di raccogliere l'intera corrispondenza in un unico volume, che contenesse quindi richieste e relative risposte. Lo schema venne però seguito solo per le prime lettere e il volume prosegue con le sole lettere da Modena alla Sacra Congregazione.

Ma le missive non si esauriscono a quelle appena citate, poiché esiste un intero fascicolo di lettere scritte da Calbetti, collocato all'interno di un'altra busta dello stesso fondo, la b. 278, il che permette di avere un'idea abbastanza precisa della linea d'azione di questo giudice.

Questa sezione, particolarmente articolata, verrà strutturata partendo da una descrizione contenutistica delle prime lettere scritte da Calbetti ai cardinali della Sacra Congregazione, per poi passare ad approfondire alcune questioni rilevanti relative al periodo del suo mandato, organizzando quindi la corrispondenza tematicamente.

Le prime lettere di Calbetti testimoniano una situazione che doveva presentarsi sostanzialmente immutata rispetto a quella cui si erano trovati davanti i suoi predecessori: nella prima lettera destinata al cardinale di Santa Severina, l'inquisitore raccontava prima il suo ingresso in città - avvenuto dopo essersi incontrato a Bologna con Angelo Brizzi - e la ricevuta disponibilità di collaborazione da parte del duca,

passando subito dopo ai problemi più urgenti del tribunale: povertà generale e inadeguatezza delle carceri. A questi problemi Calbetti proponeva subito una soluzione concreta che, come si vedrà affrontando dettagliatamente la questione dell'edificazione della "nuova" Inquisizione, si sarebbe mostrata assai fruttuosa e alla quale si sarebbe ricorso costantemente al bisogno: ci si riferisce alle multe comminate agli imputati ebrei²³². Il cardinal Santoro rispondeva con due lettere. Nella prima affrontava le questioni economiche, chiarendo che i proventi della pena comminata all'ebreo Isac²³³ avrebbero dovuto essere destinati per metà ai luoghi pii in condizione di maggior bisogno e per l'altra metà all'Inquisizione; oltre a questo, il cardinale ordinava all'inquisitore di farsi rendere i denari prestatati al Convento e di non comminare pene pecuniarie, perché ciò avrebbe reso "odioso" il Sant'Ufficio. Con la seconda lettera, invece, il cardinale chiedeva a Calbetti di chiarire una questione, di cui si era venuti a conoscenza a Roma: si erano fatti stampare alcuni "consigli" in merito alle pretese che il duca aveva sopra Comacchio, senza previa autorizzazione dell'inquisitore precedente. Veniva quindi ordinato di mandarne copia e di provvedere a far osservare le norme agli stampatori che avrebbero dovuto pubblicare nuovi libri. Oltre a questo, si davano indicazioni in merito ad un altro caso riguardante "scritture" sospette. Da parte sua, l'inquisitore rispondeva con altrettante lettere alle due ricevute. Nella prima informava che avrebbe allegato un elenco dei luoghi pii maggiormente bisognosi, in modo che si potesse stabilire come ripartire il denaro dell'ebreo Isac; parlava poi del caso di quattro persone che avevano strappato gli editti dell'inquisitore, contro i quali aspettava a procedere per timore dei tumulti che ne sarebbero potuti seguire, considerando che uno dei coinvolti era un cavalleggero del duca²³⁴. Nella seconda lettera, invece, Calbetti faceva sapere che si era occupato personalmente per verificare se qualche stampatore della città avesse impresso i *Consigli* del signor Attilio Ruggieri della Pergola, consigliere del duca, intorno alle pretese su Comacchio, ma senza aver ottenuto molto; aveva inoltre

²³² ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera del 15 novembre del 1600 al cardinale di Santa Severina: «Havendosi à cominciare la fabrica dell'Inquisitione e carceri in questo Convento (cred'io) non sarebbe se non bene s'applicasse tutta la condennatione d'Isac ebreo d'otto cento ducatononi per la fabrica sudetta [...]».

²³³ Si tratta di Isac Sanguineti, appartenente ad una delle più importanti famiglie ebreiche di Modena.

²³⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, lettera al cardinale di Santa Severina, 6 dicembre 1600: «Tengo qualche inditio contra quelli, che stracciarono gli editti del mio Predecessore, che sono in Città [...] non so s'io gli debba metter le mani adosso, e tanto più, ch'uno d'essi è cavalleggero del serenissimo signor Duca, et antivedo, che ne potrà nascere qualche tumulto».

approfondito l'altro caso di "scritture" sospette (in cui era coinvolto un prete, tale Mattia Bresciano), ma non gli sembrava trattarsi di materie spettanti all'Inquisizione²³⁵.

La corrispondenza continua con "lettere d'ordini"²³⁶, ossia con lettere che riguardavano decreti e direttive provenienti da Roma. Con una si mettevano al corrente gli inquisitori delle sedi periferiche di un decreto papale che proibiva loro di ricevere denaro nell'espletamento delle loro mansioni²³⁷, ordine che doveva essere trasmesso anche ai vicari. Il secondo ordine riguardava invece il modo in cui andavano trascritti gli interrogatori²³⁸. È interessante vedere come nella lettera di risposta l'inquisitore riporti comunque l'attenzione sui problemi che riteneva essere realmente prioritari:

[...] Mi par però d'esser tenuto di mettere in considerazione à Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima che non havendo questa Inquisitione entrata di sorte alcuna, com'hanno tutte l'altre Inquisitioni et havendosi l'Inquisitore à vestir e calzare, non havendo dal Convento se non il semplice vitto, e dovendo in oltre provvedersi d'utensilij per la camera, pagar lettere, comprar libri per l'offitio carta per processi, et altre scritture, riconoscer chi lo serve [...] come pure mi trovo haver debito col Convento [...] non havendo ne entrata ne sportule, non so come potrò sodisfare à tutte le cose sudette alle quali agevolmente potranno ben sodisfare gli altri Inquisitori havendo le sue entrate ordinarie [...]»²³⁹

Anche in questo caso, Calbetti proponeva dei rimedi, se non del tutto risolutivi, volti almeno a tamponare le situazioni più urgenti:

Io crederei che si potrebbe forse in tal occasione aiutar quest'Inquisitione e fuggir tutti i detti inconvenienti, quando se gli facesse consignar dall'Inquisitione di Bologna, ò altra

²³⁵ Ivi, seconda lettera al cardinale di Santa Severina del 6 dicembre 1600.

²³⁶ Ivi, *Seconde lettere d'ordini ricevute li 9 di dicembre 1600*.

²³⁷ Ivi, prima lettera del 18 novembre 1600: «[...] per l'avenire gli Inquisitori quanto alle persone loro debbano spedir gratis tutte le cose [...] non possano essi Inquisitori pigliare ne ricevere cosa alcuna».

²³⁸ Ivi, seconda lettera del 18 novembre 1600: «Reverendo Padre. Per ordine della santità di Nostro Signore Vostra Reverenza per l'avenire nell'esamine de testimonij, e costituiti de Rei nel santo offitio faccia scrivere per estension tutti gli interrogatorij, obiettoni e repliche per ovviare à pregiudici che si fanno in non scriversi gli interrogatorij, e per vedere se siano suggestivi, ò nò. Però ella non manchi d'osservar quest'ordine per se stessa, et avvertirne i suoi vicarij e stia sana.»

²³⁹ Ivi, lettera del 13 dicembre 1600.

circumvicina che habbia entrata, 40 ò 50 scudi sin che nasca altra occasione di poterli provvedere [...] ²⁴⁰,

considerando che, per esempio, era necessario pagare gli ufficiali laici che venivano “imprestati” per le mansioni del tribunale ²⁴¹.

Questi brevi passi citati dalle prime lettere dell'inquisitore rendono bene l'idea di come la situazione economica dell'ufficio modenese fosse ancora difficile a pochi anni dalla sua istituzione. Pertanto sarà utile aprire una parentesi ed affrontare la questione dettagliatamente, poiché quello economico fu uno degli ambiti in cui l'azione di Arcangelo Calbetti si mostrò più incisiva: con questo inquisitore si posero le basi della fabbrica del nuovo tribunale, rispondendo ad una necessità che era stata avvertita immediatamente dal primo inquisitore generale di Modena.

- La “fabbrica del Santo Offitio”

In questa sezione si incrocerà la corrispondenza dell'inquisitore Calbetti con i documenti riguardanti i lavori per l'adeguamento del nuovo tribunale inquisitoriale. Analizzando le vicende della progettazione ed edificazione del tribunale si toccheranno altri temi nell'ambito dell'economia dell'istituzione, ma non solo. Si vedrà anzitutto quali strategie furono messe in atto per reperire il denaro necessario, dalle commutazioni di pene ai prestiti occasionali, il tutto accuratamente rendicontato e rapportato ai cardinali della Sacra Congregazione, i quali, se è vero che non contribuirono mai attivamente, se non sporadicamente, a finanziare i tribunali locali, nondimeno esercitarono un controllo costante su quanto avveniva fuori da Roma, chiedendo chiarimenti e non mancando di redarguire quando vi fossero eventuali situazioni di abuso. Del resto, che il tribunale modenese fosse uno dei più poveri tra

²⁴⁰ Ibidem.

²⁴¹ Ibidem: «[...] supponendo che necessariamente s'abbia a lasciar le sue paghe al fiscale e Notaro secolare quando s'adopri». Le lettere di Arcangelo Calbetti contenute in questo volume si interrompono a questo punto, per riprendere direttamente dagli anni 1608-1609, con l'inquisitore Michelangelo Leri da Forlì. Come si è detto però, all'interno della b. 278 sono contenute alcune minute di lettere del Calbetti che permettono di integrare le informazioni a disposizione, considerando che per questi anni si ha anche una cospicua parte delle lettere dei cardinali della Sacra Congregazione.

quelli operanti nella Penisola era noto e la situazione non migliorò di molto neppure nel secolo successivo, nonostante l'operato di funzionari attivi come Calbetti²⁴².

Come per altri tribunali inquisitoriali, quello modenese aveva sede presso il convento di san Domenico, che si trovava - e si trova tuttora - nei pressi del Palazzo ducale estense. I locali erano però insufficienti, non garantendo neppure il disbrigo delle funzioni più comuni, senza contare le frizioni che si creavano continuamente con il priore del convento, il quale, oltre all'esercizio delle consuete attività, aveva ora l'aggravio dell'istituzione ospitata, il che voleva dire garantire vitto e alloggio non solo al frate inquisitore, ma anche ai suoi funzionari, ovvero a notaio, consultori, custodi delle carceri e via dicendo. Mantenere un tribunale all'interno delle proprie mura comportava inoltre la custodia dei prigionieri e, come si è detto, i locali adibiti a carcere erano insufficienti e del tutto inadeguati. Se i due primi inquisitori - Giovanni da Montefalcone e Angelo Brizio - avevano segnalato tutte le criticità ai cardinali della Sacra Congregazione, fu frate Arcangelo Calbetti a dare avvio ad una serie di lavori strutturali, volti ad adeguare la sede alla sua nuova funzione di tribunale centrale.

A fornire un quadro preciso delle spese e delle modalità di reperimento dei mezzi necessari da parte dell'inquisitore si ha a disposizione, oltre alla corrispondenza con Roma, un prezioso strumento conservato presso l'Archivio di Stato di Modena: il "Libro della Fabrica del Santo Offitio di Modona", contenente il dettaglio delle spese dal 1602 al 1607²⁴³. Nella lettera del 15 novembre 1600, indirizzata al cardinale di Santa Severina, Calbetti segnalava il problema dell'inadeguatezza e la conseguente urgenza di provvedere, proponendo una soluzione concreta per ottenere denaro immediatamente, ovvero attingere ad una confisca particolarmente cospicua:

²⁴² Per un'indicazione di massima delle posizioni economiche dei vari tribunali inquisitoriali, si veda Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., p. 18, il quale, prendendo a campione un anno per cui disponeva di documentazione sistematica - il 1748 - mostra come effettivamente Modena rimanesse in condizioni di difficoltà economica pressoché per l'intera vita del tribunale. In generale, sui mezzi - anche economici - di cui disponevano i giudici di fede, si veda A. Prosperi, *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, ora in *L'Inquisizione romana, letture e ricerche*, cit., pp. 99-123.

²⁴³ ASMo, *Inquisizione*, b. 282, Libri di spese pubbliche, "Libro della Fabrica del Santo Offitio di Modona", cc. numerate da 1r a 17r, poi sciolte. In realtà, scorrendo le carte del volume, si trovano annotazioni successive, relative per esempio al saldo di un debito da parte di un inquisitore successivo.

Havendosi à cominciare la fabrica dell'Inquisitione e carceri in questo Convento (cred'io) non sarebbe se non bene s'applicasse tutta la condennatione d'Isac ebreo d'otto cento ducatonì per la fabrica sudetta [...].

La risposta del cardinal Santoro rifletteva un atteggiamento tipico della Sacra Congregazione davanti alle questioni relative a pene pecuniarie e confische, poiché, se da un lato esse erano una fonte costante di reperimento di denaro, destinato ad usi diversi, tuttavia si era consapevoli dei problemi che ciò comportava, contribuendo a delineare un quadro non certo positivo dell'istituzione: si stabilì, pertanto, che solo metà dei proventi della pena potessero essere destinati alla fabbrica del tribunale, mentre l'altra parte sarebbe stata ripartita tra i luoghi pii della città in maggiore stato di bisogno, chiarendo che comunque si sarebbe dovuto evitare in futuro di comminare pene pecuniarie, per non rischiare di rendere l'ufficio "odioso"²⁴⁴.

A maggior chiarezza e - diremmo oggi - trasparenza, i cardinali pretesero che l'inquisitore redigesse uno "strumento" delle spese per la fabbrica, come si apprende da una lettera di Calbetti, che era evidentemente la sua risposta alle questioni relative alla ripartizione dei proventi derivati dalla pena dell'ebreo e, più in generale, alla fabbrica del Sant'Ufficio: si dovevano destinare 400 scudi ai luoghi pii e 350 alla fabbrica²⁴⁵. Nello "strumento" andava specificata la concessione in uso dei locali:

Hora questi Padri havendomi concesso il sito da fabricar le dette carceri amorevolmente desiderano, che si tiri instrumento di tal concessione, per sicurezza del santo officio e del convento istesso e vorrebbero che nell'instrumento si mettessero queste conditioni, ciò è che il sito sia concesso ad uso, e non alienato *in feudo*, e che in caso fusse levata l'Inquisitione da frati di s. Domenico remessero le fabbriche al Convento quanto al dominio [...]²⁴⁶.

L'inquisitore si impegnava a comunicare tutto quanto fosse relativo alle spese:

²⁴⁴ Cfr. lettera del cardinale di Santa Severina all'inquisitore Calbetti, 1° dicembre 1600, cit. In realtà, che la pena dell'ebreo Isac dovesse essere ripartita in tal modo era già stato ordinato dal Santoro in una lettera dell'11 settembre 1600, pur tuttavia Calbetti volle insistere sottolineando nelle sue lettere criticità e problemi del tribunale che si trovava ad amministrare.

²⁴⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, copia di lettera dell'inquisitore Calbetti (manca il nome del cardinale destinatario), 28 aprile 1601. Nello specifico, questa quota doveva servire all'edificazione di quattro prigionieri, di una scala e di una stanza da destinare all'esame delle donne carcerate.

²⁴⁶ *Ibidem*.

[...] ne mancarò obedir come devo. e quando si appresenterà caso che di ragione ricerchi confiscatione ne darò aviso, come ancora delle pene pecuniarie che si faranno prima che le applichi alla fabrica et attenderò à metter in ordine la lista delle spese fatte sin qua e la mandarò quanto prima ne prima l'ho mandata, perche disegnava mandarla tutta compita nel fine della fabrica sudetta, che poco vi resta à compirla²⁴⁷.

Il Libro della Fabrica costituisce un resoconto complessivo delle spese per la nuova Inquisizione durante il suo mandato²⁴⁸ e non solo, considerate integrazioni e le note operate dagli inquisitori successivi.

Al di là delle singole spese, fondamentali per avere idea dell'entità del lavoro necessario per l'adeguamento della sede inquisitoriale, emergono ulteriori elementi su cui è utile soffermarsi. Per esempio, un dato riportato tra le varie somme impiegate rimanda a una questione più ampia, ovvero al rapporto con il priore del convento, che avrebbe ospitato (e che già ospitava in realtà) il tribunale: al priore²⁴⁹ doveva essere versata una somma in denaro - 29 scudi, 2 lire, 19 bolognini - perché si era privato del granaio del convento per permettere la fabbrica del Sant'Ufficio, come emerge chiaramente da un documento accluso, la "Scrittura tra 'l Convento e l'Inquisitore per la fabrica dell'Inquisition nova"²⁵⁰: lo strumento era stato stipulato alla presenza dell'inquisitore di Bologna. Al priore si chiedeva di concedere lo spazio

²⁴⁷ Ivi, copia di lettera dell'inquisitore Calbetti (manca il nome del cardinale destinatario), 15 marzo 1603.

²⁴⁸ ASMò, *Inquisizione*, b. 282, Libro della Fabrica: «Nota delle spese fatte da me Frat. Archangelo Calbetti da Recanati dell'ordine de Predicatori Maestro, et Inquisitor generale di Modona Carpi, Nonantola, e loro diocesi, colla Provincia di Garfignana, nella fabrica delle Prigioni, et Inquisition nuova fatta far da me per uso de gli Inquisitori, nel tempo che sono stato Inquisitore nella detta Città etc [lettura incerta] nel Convento di S. Domenico, che fu dall'anno santo Mille e seicento, sino all'anno Mille, e seicento sette; nel qual tempo fui mandato poi Inquisitore à Piacenza, e Crema. e Cominciai la fabrica sudetta alli 13 d'Aprile 1601 e' fu compita l'ultimo d'ottobre 1603. sotto il Pontificato di Clemente ottavo. et essendo in quel tempo generali Inquisitori gli Illustrissimi e Reverendissimi Signori Cardinali infrascritti cioè.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Giulio Antonio Santorio Cardinale di Santa Severina.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Domenico Cardinal Pinello.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore f. Hieronimo Bernerio Cardinal d'Ascoli Domenicano

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Lutio Cardinal Sasso.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Paolo Cam.o Cardinal Sfondrato.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Cardinale Camillo Borghese. che fù poi Papa Paolo quinto.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Pompeo Cardinale Arigone.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore *Francesco* Cardinal d'Avola.

L'Illustrissimo e Reverendissimo Signore Roberto Cardinal Bellarmino Gesuita.», c. 1r.

²⁴⁹ Si tratta di fra Serafino da Cagli, c. 12r.

²⁵⁰ Il documento in questione è datato 7 febbraio 1602. Il testo dello "strumento" è latino, il titolo riportato è quello che si legge sul retro del documento (cc. non numerate).

detto volgarmente “la speciaria vecchia”, fino alla “Casazza”, affinché l’inquisitore potesse farvi costruire le camere e altri luoghi destinati alla propria abitazione e all’Ufficio. Veniva però precisato che tale spazio era concesso solamente a patto che venissero rispettate tre condizioni: 1) con la concessione non avveniva alcuna alienazione del fondo né della vecchia fabbrica, ma questi rimanevano proprietà del convento di san Domenico di Modena, mentre solo la nuova fabbrica sarebbe stata considerata di esclusiva proprietà del tribunale; 2) con la concessione il convento si privava del proprio granaio a patto che l’inquisitore provvedesse a farne fare un altro; 3) l’inquisitore restituiva una camera che era stata concessa ai suoi predecessori per la costruzione delle carceri²⁵¹. In una carta sciolta, datata 8 marzo 1602, si trova l’attestazione del priore di san Domenico della ricevuta di 13 ducati “a buon conto” per l’accomodamento di un nuovo granaio da parte dell’inquisitore, con una nota successiva del 15 aprile 1602 in cui attestava la ricevuta di altre 110 lire per lo stesso “effetto”.

Come si diceva, è importante andare oltre la lettera, perché il rapporto con il priore era questione delicata e il fatto che si mettessero per iscritto le condizioni pattuite non era un semplice atto d’ufficio. Priore e inquisitore modenesi avevano non pochi “conflitti d’interessi”, considerando che entrambi appartenevano all’Ordine dei domenicani e dunque avevano del personale in comune. Ma qual era l’autorità prevalente? Ovvero, a chi si doveva obbedienza prioritariamente? Diverse lettere testimoniano di conflitti in questo senso, come si vedrà meglio in seguito, ma intanto il problema va posto, poiché già il primo inquisitore, frate Giovanni da Montefalcone, aveva preannunciato le difficoltà in cui sarebbero incorsi i suoi successori e a cui egli si era potuto sottrarre solo perché si era trovato a ricoprire entrambe le cariche, essendo già priore al momento della nomina a inquisitore generale²⁵².

²⁵¹ Il documento è di difficile lettura: particolare difficoltà nella comprensione dei punti 2 e 3.

²⁵² Alcune delle misure messe in atto dai pontefici al fine di disciplinare i rapporti tra inquisitori e priori sono richiamate da Maifreda, *I denari dell’inquisitore*, cit., pp. 107-109, che fa riferimento in particolare a quanto stabilito da papa Gregorio XIII, ossia che tutti i frati fossero sottoposti all’inquisitore, eccetto il priore, e da papa Sisto V, che precisava la composizione del seguito di funzionari dell’inquisitore, al quale comunque non era concesso di tenere una propria «famiglia apartata di compagni».

Tornando alla questione economica, la spesa complessiva registrata da frate Arcangelo Calbetti ammontava a 1839 scudi, 4 lire e 17 bolognini, nel dettaglio:

- somma delle spese per le “muraglie”²⁵³: 1181 scudi, 4 lire e 8 bolognini;
- somma delle spese per i legnami²⁵⁴: 434 scudi, 4 lire e 17 bolognini;
- somma delle spese per i “ferramenti”²⁵⁵: 101 scudi e 19 bolognini;
- somma delle spese per altri “varij fornimenti”: 84 scudi, 4 lire e 3 bolognini;
- somma delle spese per altri “Utensilij necessarij per uso degli Inquisitori”²⁵⁶: 37 scudi, 2 lire e 9 bolognini.

Ora, se dalla corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione non emergono altri dettagli oltre alla più volte menzionata pena pecuniaria inflitta all’ebreo Isac e a qualche commutazione che, anche quando non indicato esplicitamente, si potrebbe immaginare fosse ugualmente da destinare all’edificazione dell’ufficio, chi aveva fornito il resto - cioè la gran parte - del denaro necessario a Calbetti per la realizzazione del suo progetto?

Qui la questione si fa interessante. Dopo aver indicato la somma totale delle spese, l’inquisitore precisava che, al momento in cui la registrava (il 15 marzo 1607), ovvero verso il termine del suo mandato, egli non aveva restituito l’intera somma, ma restava ancora una parte da rimborsare a diversi creditori²⁵⁷, che elencava puntualmente. La maggior parte di essi erano ebrei, tranne il muratore Pasino Poldi²⁵⁸ e tale Gemignano Monti²⁵⁹: l’ebreo spagnolo Isac Franco²⁶⁰, alcuni membri

²⁵³ Rientrano in questa voce, per esempio, alcune parti delle prigioni, volte, crociere, ornamenti, scalini, finestre, etc., cc. 2r-4v.

²⁵⁴ Ne fanno parte porte, assi, finestre, telai, camere, scale, armadi, etc., cc. 5r-10r.

²⁵⁵ Si contano tra questi i disegni dell’ingegnere, la somma corrisposta al convento per la concessione del granaio, la somma versata al pittore, le somme pagate ai facchini per il trasferimento dell’inquisitore nella “nuova” Inquisizione, etc., cc. 12r-14v.

²⁵⁶ Si annoverano in questa voce per esempio un tavolo di noce, un tavolino di pioppo, casse di noce, sedie, lucerna da tavolo, armadio, calamaio, quadri di santi, cartoni per l’affissione degli editti, libri da scrivere (per tenere registri, per la fabbrica, etc.), cc. 15r-16v.

²⁵⁷ «Avertendo i molto Reverendi Padri Inquisitori miei successori, che li detti scudi mille, e ottocento trentanove, e lire quattro, e bolognini dicisette: non sono stati pagati tutti, ma sino al presente di 15 di Marzo 1607 ne sono stati sborsati da me frat’Archangelo Calbetti da Recanati, Inquisitore soprascritto, solamente mille, e cinque cento novantanove, e bolognini sette e del rimanente, cioè è di scudi duecento quaranta, lire quattro, e bolognini dieci, computando lo scudo alla valuta di dodici Paoli come di sopra; il Sant’Ufficio ne resta debitore per la fabrica sudetta à gli infrascritti cioè è [...]», c. 17 (le sottolineature sono nel testo).

²⁵⁸ Creditore di 116 scudi e 4 lire, c. 17r.

²⁵⁹ Creditore di 13 scudi e 2 lire, c. 17r.

²⁶⁰ Creditore di 17 scudi e 1 lira, c. 17r.

della famiglia Sanguineti²⁶¹ (una delle più importanti e facoltose famiglie ebraiche modenesi), Mosè da Modena²⁶². In una nota firmata Calbetti aggiungeva: «Avertendo di più, che i detti dinari sono stati prestati all'ufficio da gli ebrei sudetti à mia istanza senza alcuno interesse»²⁶³. Allo stesso modo, in riferimento particolare al prestito di Isac Franco, in un'attestazione del 25 marzo 1607 conservata tra le carte contenute nel Libro si legge:

Io frat'Arcangelo Calbetti da Recanati maestro et Inquisitore di Modena etc. faccio fede con la presente scritta, e sottoscritta di mio proprio pugno, e sigillata col sigillo ordinario dell'Inquisition sudetta a qualunque persona, qualmente messer Isac Franco spagnolo ebreo habitante di Modona resta creditore col Sant'Ufficio di Modona di lire cento tre di moneta modenese²⁶⁴, e questo per tanti prestati à mia istanza senza alcun'interesse alla fabrica dell'Inquisition nuova fatta fabricar da me, i quali effettivamente sono stati spesi nella fabrica sudetta che perciò resta l'obbligo de sodisfarli alli molto Reverendi Padri Inquisitori successori com'io li prego a voler far quantoprima à chi appresenterà il presente scritto [...] ²⁶⁵.

Una lista di “Limosine havute per la fabrica” permette di individuare altri “contribuenti”: ancora una volta si tratta per buona parte di ebrei²⁶⁶, anche se gli importi sono meno cospicui di quelli visti sopra. Oltre agli ebrei, vi sono riportati anche i nomi del signor Imola (Giovanni Battista Laderchi), Ferrante Bentivoglio, il conte Giovanni Rangoni, il conte Taddeo Rangoni, il signor Giovanni Battista Forni, tutti membri di eminenti famiglie modenesi, per lo più attestati in corte ducale.

²⁶¹ Pellegrino Sanguinetti e fratelli, creditori di 25 scudi e 3 lire, Viviano Sanguinetti e suo fratello, creditori di 42 scudi, 5 lire e 8 bolognini, Calmo Sanguinetti, creditore di 8 scudi, 3 lire e 2 bolognini, cc. 17r-v. Una nota in calce attesta il pagamento del debito da parte dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza: «Pagati da me fra Giovanni Vincenzo Reghezza Inquisitore come consta dalla ricevuta di detto Pellegrino conservata nel libro delle spese», c. 17r.

²⁶² Creditore di 16 scudi e 4 lire, c. 17v.

²⁶³ Ibidem.

²⁶⁴ Sono l'equivalente dell'importo citato sopra (17 scudi e 1 lira), come si vede alla c. 17r, dove si trovano entrambi gli importi.

²⁶⁵ Tra le carte sciolte contenute all'interno del Libro troviamo la ricevuta fatta dall'ebreo David, figlio di Isac Franco, del 20 febbraio 1614, in cui attestava diceva di aver ricevuto dall'inquisitore fra Michelangelo Leri da Forlì le 103 lire (di moneta modenese) prestate «senza Alcun interesse» da Isac all'allora inquisitore di Modena frate Arcangelo Calbetti da Recanati per la fabbrica della nuova Inquisizione.

²⁶⁶ In dettaglio: Ebrei di Carpi (15 12), Ebrei di Vignola (7), Leone ebreo e Compagni (45), B... ebreo (30), David Iena ebreo (30), Rabbi Natanael (24). Gli importi sono espressi in questi casi in lire modenesi.

Altri ebrei²⁶⁷ compaiono in un ulteriore elenco che si trova tra le carte sciolte contenute all'interno del Libro, elenco relativo alle "Condennazioni, e commutazioni pecuniarie fatte nel Santo officio di Modona dall'anno 1600 dicembre sino all'anno 1607, Maggio"²⁶⁸. Si tratta di multe dirette - inflitte soprattutto per reati di bestemmie, ma anche per l'impedimento del battesimo di una figlia da parte di un padre, per uso di servitù cristiana, per possesso di libri ebraici proibiti, per mancata correzione di libri ebraici - e di commutazioni di pene varie, principalmente bando, corda, galera ed esilio.

Quel che risalta agli occhi di chi legge questi dati è che, se è vero che parte del denaro degli ebrei risultava dalle pene pecuniarie loro inflitte, in realtà spesso si trattava anche di crediti, fatti però senza alcun interesse e, a quanto pare, risarciti da Calbetti e dai suoi successori, come mostrano le attestazioni contenute all'interno del Libro. Quanto questa pratica fosse effettivamente diffusa non è possibile stabilirlo in questa sede, anche se negli altri contesti su cui esistono attualmente studi e ricerche condotti su materiale di questo tipo non sembra vi siano attestazioni di prestiti senza interesse, nemmeno nel caso di creditori ebrei. Per esempio, sia Vincenzo Lavenia, in un lavoro che sin dal titolo specifica le fonti di reperimento di denaro²⁶⁹, sia Germano Maifreda, nel suo lavoro sull'economia inquisitoriale²⁷⁰, analizzano i modi abitualmente adottati dagli inquisitori per ottenere denaro da imputati ebrei: confische, commutazioni di alcuni tipi di pene in pene pecuniarie, multe. Ma né l'uno né l'altro sembrano essersi imbattuti in questa tipologia di finanziamento, neanche nelle sezioni che dedicano specificamente all'edilizia dei locali adibiti a tribunali dell'Inquisizione, citando, tra gli altri, proprio l'esempio del tribunale modenese. Solamente Albano Biondi metteva in evidenza questo aspetto, senza

²⁶⁷ Ancora una volta troviamo alcuni esponenti della famiglia Sanguinetti.

²⁶⁸ "Condennazioni, et commutazioni pecuniarie fatte nel santo officio di Modona dall'anno 1600 dicembre sino all'anno 1607, Maggio", cc. non numerate.

²⁶⁹ V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 325-356. Lo studioso pone in particolare l'accento sulle pene pecuniarie che, sulla scia della lettura della pratica dell'Inquisizione spagnola di Michele Olivari, considera «il comodo surrogato delle confische, più criticabili e meno immediatamente esigibili delle prime, a causa di lunghe controversie, di perdoni, di interventi di varia natura [...]» e ne collega le punte massime d'impiego proprio con il momento in cui si stava procedendo all'edificazione delle strutture dei tribunali, cfr. pp. 339-340.

²⁷⁰ G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit. Per ciò di cui si sta parlando cfr. in particolare il capitolo III, "Le pene pecuniarie e la costruzione dell'apparato inquisitoriale" e il VII, "Inquisizione, ebrei, cristiani: segregazione e scambi".

tuttavia dedicarvi una specifica trattazione: dal momento che si stava costruendo la nuova sede del tribunale, «la pesante atmosfera di pressione sull'Università degli ebrei serviva anche a rendere più scorrevoli i prestiti», e riportava la nota sopra citata dell'inquisitore, mettendo in corsivo il punto relativo al prestito («avertendo [...] che i detti dinari sono stati portati all'ufficio da gli ebrei sodetti a' mia istanza *senza alcuno interesse*»)²⁷¹. Naturalmente questo non vuol dire che altrove o in altri periodi non si usasse ricorrere a prestiti forzati a danno degli ebrei, ma non sembrano trovarsi attestazioni scritte analoghe a quelle di Calbetti.

L'assenza di interessi, e quindi il carattere forzato dei prestiti, così come le richieste di denaro alle comunità ebraiche degli altri territori sottoposti alla giurisdizione dell'Inquisizione di Modena, insieme alle multe, alle commutazioni di pene, lasciano pochi dubbi sul fatto che l'edificio del nuovo tribunale fu realizzato in gran parte col denaro degli ebrei.

Prima di concludere questa sezione, è necessario riprendere un'altra importante questione che è emersa a proposito delle “limosine” offerte alla fabbrica del tribunale dell'Inquisizione modenese. Si è visto infatti che tra i finanziatori compare il nome del segretario ducale, Giovanni Battista Laderchi. Il fatto risulta sorprendente, alla luce dell'aspro scontro avuto soltanto pochi anni prima con l'inquisitore Brizzi e dei contrasti che si sarebbero ripetuti anche negli anni successivi con i giudici di fede modenesi. Come si spiega allora questo atto?

Non essendovi dettagli oltre allo scarno elenco contenuto all'interno del “Libro della fabbrica”, non si può che tentare di formulare delle ipotesi. La momentanea disponibilità che l'Imola accordò all'Inquisizione sembrerebbe essere legata al singolo inquisitore, frate Arcangelo Calbetti, il quale, effettivamente, non ebbe contrasti con la corte. Ma parlare genericamente di rapporti distesi non basta a spiegare questa offerta di sostegno finanziario, che sicuramente fu motivata da specifici fattori.

Considerando i documenti a disposizione, in effetti, durante il mandato di Calbetti si verificò un episodio che vide l'inquisitore difendere apertamente il segretario ducale dalle illazioni di un personaggio controverso, Gismondo Florio. Sul fatto si tornerà a

²⁷¹ A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., p. 278.

breve, ma intanto è necessario anticipare che Gismondo Florio tentò in più modi di creare malanimo fra l'inquisitore e Laderchi, in particolare screditando l'Imola agli occhi di Calbetti con riferimenti a fatti e abitudini del segretario che avrebbero potuto destare dei sospetti da parte del tribunale. Si potrebbe quindi pensare che il modo in cui l'inquisitore gestì la situazione avesse in certa misura contribuito a rinsaldare i rapporti con il segretario del duca. Ciononostante, resta azzardato asserire che l'Imola avesse contribuito economicamente ai lavori per il rifacimento del tribunale per una forma di riconoscenza: piuttosto, sembra lecito collocare l'episodio entro una cornice di momentanea collaborazione tra i due poteri, caratterizzata da reciproche concessioni.

Dalle lettere di frate Arcangelo Calbetti emergono anche altre questioni interessanti, oltre naturalmente a casi di inquisiti particolarmente complessi o delicati da affrontare, o laddove vi fosse disaccordo tra i consultori del tribunale locale. Calbetti stesso, in riferimento al proprio lavoro, non mancava di attribuirsi dei meriti in alcune delle lettere ai cardinali della Sacra Congregazione. Per esempio, in una minuta del 1603, l'inquisitore traeva un primo bilancio del suo operato fino a quel momento presso il tribunale modenese:

Quand'io doi anni sono venni qua in Modona Inquisitore, ritrovai la Città tutta sollevata contra il Sant' officio, [...] per le cose transcorse sotto il Padre Inquisitore mio Predecessore, e questo Serenissimo Principe molto disgustato; e lodato il Signore in poco spatio di tempo destreggiando aquietai i rumori, et ho ridotto à quest'hora la iurisdiction del santo officio à termine tale, che qualunque Inquisitore che venga doppo me, potrà (come poss'io) esercitar l'officio suo liberamente. [...] et per dar formalità à questo Tribunale e per mia necessità d'habitatione mi rivoltai alla fabrica con quei pochi denari lasciati dal mio predecessore [...]²⁷².

²⁷² ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 29 gennaio 1603, c. 46r. Tale documento è citato anche da A. Biondi, il quale però lo colloca all'interno della b. 77. Della questione relativa a questo fraintendimento cfr. *supra*.

Ancora, qualche mese dopo, tornava a difendere il proprio lavoro, ma in maniera piuttosto risentita, in seguito ad alcune critiche ricevute dai cardinali - che evidentemente riteneva ingiuste - in merito alla frequenza eccessiva con cui comunicava anche i casi più ordinari: questo, agli occhi dei superiori, causava inutili lungaggini. L'inquisitore allora replicava al destinatario:

Soggiunge nella medesima lettera, ch'io stesso apporto dilatione alla spedizione delle cause, mentre scrivo à Roma negocij, che non hanno difficoltà. Al che rispondo, ch'in tre anni che sono qua Inquisitore credo haver spedito circa 300²⁷³ cause, de quali non ne hò scritto a Roma, se non sei o otto, e queste le hò scritte più ad istanza d'altri, che di mia volontà, e' particolarmente tre di loro, nelle quali erano assai discordanti questi Consultori [...] Perciò dovrei essere scusato, e' si dovrebbe ricordare Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima che sono Inquisitore in Modona ove vi è che far assai a dar sodisfacione à *cotesti*²⁷⁴ Modonesi et io tal volta son necessitato per più rispetti armarmi con la scusa delle comissioni di Roma. Al che s'aggiunge la debolezza di questa mia Consulta, e la poca pratica d'essi Consultori nei negocij del Santo Ufficio, per essere nuovamente introdotto in questo stato, et ancho il vedere che alcuni abbassano più che possono, ò procurono d'abbassare le cause dell'Inquisitione, e s'io ho scritto à Roma è stato ancho buona parte per questo di dare authorità à i negocij, e' per tenere in timore gli interessati [...]²⁷⁵.

Durante il mandato di Calbetti si verificò un incidente che trova spazio in diverse lettere. La difficoltà dell'inquisitore traspare dal tono reticente con cui dava avviso del fatto: Baldassarre Fini da Groppo, prigioniero dell'Inquisizione, si era suicidato in carcere²⁷⁶. La sua vicenda è narrata in particolare in una minuta datata 17 giugno 1601²⁷⁷. Il giorno di Pentecoste il custode delle carceri, entrato nella sua cella, lo aveva trovato disteso, agonizzante, con un coltello conficcato nel petto ed aveva

²⁷³ La sottolineatura è nel testo.

²⁷⁴ Lettura incerta.

²⁷⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 16 agosto 1603, cc. 42v-43r.

²⁷⁶ Sul caso di Baldassarre Fini cfr. anche M. C. Capucci, *Una società di delatori? Appunti da processi modenesi del Santo Ufficio (1590-1630)*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di A. Prosperi, vol. I, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 45-62. La studiosa cita il caso prendendo informazioni dal relativo fascicolo processuale, da cui emerge che costui era stato denunciato dal parroco del suo paese «perché sospettato di concubinato e di usura, di aver libri proibiti, essere poco devoto, non stimare i religiosi, aver mangiato formaggio in quaresima», p. 45.

²⁷⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 17 giugno 1601, cc. 89r-90v. Nonostante fosse un uomo di cattiva fama, conosciuto specialmente per essere un usuraio, tuttavia, in considerazione della sua tarda età, della non buona salute e sicuramente anche di una buona posizione sociale, gli era stato usato un certo riguardo in carcere, concedendogli ad esempio un dormitorio più confortevole.

subito chiamato alcuni frati per tentare di soccorrerlo: proprio il custode gli aveva fornito il coltello come posata, affinché se ne servisse per consumare la sua cena. Il fatto era avvenuto nel breve lasso di tempo in cui il custode si era allontanato per andare a prendere il pasto²⁷⁸. Dell'episodio si era dato subito conto, oltre che alla Sacra Congregazione, anche alle altre autorità cittadine: al duca e al suo segretario, Giovanni Battista Laderchi, al giudice cittadino e al vicario episcopale e, onde evitare che ne nascesse uno scandalo, si era posto il problema se si dovesse procedere contro il custode, rimettendo la questione ai consultori del tribunale modenese. Qui, in linea con le indicazioni ricevute successivamente da Roma²⁷⁹, si era valutata la buona fede e la totale estraneità al fatto da parte sua e non si era proceduto oltre.

Nelle lettere inviate e ricevute da Calbetti i riferimenti alla situazione economica del tribunale non sono solo quelli legati alle vicende dell'adattamento dei locali. Ci si imbatte infatti anche in richieste di sovvenzioni ad altre sedi inquisitoriali a favore di quella modenese, evidentemente più povera: gran parte di esse provenivano dalla vicina Inquisizione di Bologna²⁸⁰, ma non mancano attestazioni della ricevuta di denaro anche da parte di altri colleghi, come ad esempio dall'inquisitore di Genova²⁸¹. Allo stesso tempo, però, i cardinali ribadivano le restrizioni e i divieti di ricorrere arbitrariamente a misure come la commutazione di pene o la diretta imposizione di multe, come veniva ricordato, per esempio, in una lettera del cardinal Borghese del 10 gennaio 1603, in cui questi informava Calbetti (e sicuramente tutti gli altri inquisitori delle sedi periferiche) della formazione di un decreto generale

²⁷⁸ Nella minuta si racconta di come questi, nel tentativo di soccorrere il prigioniero, avesse estratto il coltello dalla ferita, peggiorando però in tal modo l'emorragia. In realtà, precisava l'inquisitore, il gesto non aveva aggravato lo stato del Fini, poiché non si sarebbe potuto comunque fare nulla, dal momento che il cuore era stato intaccato.

²⁷⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, lettera del cardinale di Santa Severina al Calbetti, 30 giugno 1601: viene dato ordine sia di non procedere «in formare processo contro la memoria di esso Fini» sia di liberare il custode, «fatte però prima le debite diligenze, accioché sempre apparisca, che non si è mancato di procedere in ciò per giustizia [...]».

²⁸⁰ Come attesta per esempio la lettera del cardinal Borghese all'inquisitore di Modena del 10 settembre 1602, in cui si informa dell'assegnazione di una pensione annua di 50 scudi annui da parte dell'inquisitore di Bologna, di cui dà attestazione anche una minuta del Calbetti del 16 ottobre 1602, cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, c. 40r.

²⁸¹ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. II, lettera del cardinale di Santa Severina al Calbetti, 14 aprile 1601: «Si è ordinato all'Inquisitore di Genova, che rimetta à Vostra Reverentia trenta scudi per sovvenzione delle spese di cotesta Inquisizione [...]».

secondo cui, appunto, non si potevano applicare pene pecuniarie senza darne preventivamente avviso alla Sacra Congregazione²⁸².

Ancora, molte lettere si riferiscono a casi in cui, per varie ragioni, si invocava la bolla *Si de protegendis*²⁸³. In particolare, si faceva riferimento a tale bolla per tutelare da una parte i ministri e ufficiali del Sant'Ufficio, dall'altra i testimoni da eventuali minacce di imputati che, venuti in qualche modo a conoscenza di denunce o deposizioni loro sfavorevoli, manifestano una volontà di rivalsa nei confronti dei delatori (veri o presunti). Un caso che ricorre più volte negli anni 1602-1603 è quello che coinvolse due fratelli, Lodovico e Francesca Beroaldi. I cardinali, dopo essere stati evidentemente messi al corrente dei fatti, avevano ordinato che si procedesse a punire i due «per le ferite date ad Orsina», la quale aveva testimoniato contro la loro madre (Teodora Pasqualina), accusandola di abuso di sacramenti: il riferimento alla bolla è esplicito quando il cardinale precisava l'intento della punizione, ovvero quello di «dar esempio à gli altri di non pigliare ardire di offendere quelli, che depongono nella Santa Inquisitione»²⁸⁴.

Altro caso di cui Calbetti diede ripetutamente conto - nell'anno 1602 - è quello dell'ebreo Angelo da Rubiera, colpevole di aver dissuaso un altro ebreo - tale Simone da Pontremoli - dal farsi cristiano²⁸⁵. Anche in questa occasione si faceva riferimento ad un'importante bolla papale, la *Antiqua iudaeorum improbitas*²⁸⁶. Calbetti poneva la questione alla Sacra Congregazione proprio perché i consultori non si erano mostrati d'accordo sull'interpretazione del passo della bolla relativo alla dissuasione di chi volesse farsi cristiano: secondo alcuni di loro, infatti, perché si

²⁸² ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. IV.

²⁸³ La bolla *Si de protegendis* (1° aprile 1569) si deve a papa Pio V Ghislieri. Essa considerava coloro che impedivano l'attività del tribunale o che minacciavano i testimoni come eretici. Cfr. V. Lavenia, *Bolle e documenti papali*, in DSI, vol. I, cit., pp. 208-211.

²⁸⁴ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. III, lettera del cardinal Borghese, 10 settembre 1602. Anche alcune delle minute del Calbetti contenute nella b. 278 riferiscono del caso (24 agosto 1602, 16 ottobre 1602, 26 ottobre 1602, 23 novembre 1602).

²⁸⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 28 agosto 1603, cc. 54r-55r. La prima occorrenza del caso si ha in una minuta dell'inquisitore, il quale riferiva ai cardinali destinatari che l'ebreo modenese Angelo da Rubiera era stato denunciato all'Inquisizione di Pavia nel 1587 per aver dissuaso suo cognato dal farsi cristiano, convincendolo a fuggire e offrendogli ospitalità presso di lui, a Modena; citato da quel tribunale, egli non si era presentato, e venne perciò condannato in contumacia, finché non venne preso dall'inquisitore di Modena.

²⁸⁶ La bolla *Antiqua iudaeorum improbitas* venne emanata da papa Gregorio XIII il 1° luglio 1581. Essa stabiliva, tra l'altro, anche i casi in cui si poteva procedere contro ebrei non battezzati, motivo per cui evidentemente si ritenne opportuno farvi ricorso nel caso in questione.

potesse applicare, doveva essere dimostrato un reale impedimento²⁸⁷. Al di là dell'imputazione, la corrispondenza tra Sacra Congregazione e Inquisizione modenese relativa al caso di Angelo da Rubiera lascia intravedere dei particolari sul modo di procedere e su alcune tutele che si riservavano, almeno formalmente, agli imputati. Se infatti, prima dell'emissione della sentenza, l'inquisitore era chiamato a verificare lo stato dell'imputato, ovvero la «povertà, et conditione del sudetto Angelo, et se sia gravato di famiglia»²⁸⁸, al momento della comminazione delle pene si prestava anche attenzione alla sua persona, consapevoli dei pericoli che avrebbe potuto correre nel momento in cui avesse dovuto sostare penitente davanti la chiesa di san Domenico: il cardinale ordinava quindi che si facesse

stare alla colonna avanti la Chiesa di S. Domenico con le mani dietro legate per il tempo che a lei parerà conveniente, purché dal volgo non si faccia ingiuria, o causi pericolo alla persona del sudetto Hebreo, mentre vi starà legato, come suole spesso accadere [...] ²⁸⁹.

Anche nel caso dell'ebreo Vitale da Nonantola si faceva riferimento ad una delle fattispecie di reato contemplate nella bolla *Antiqua iudaeorum improbitas*, quella relativa al divieto imposto agli ebrei di tenere a servizio donne cristiane²⁹⁰. Di nuovo, i cardinali invitavano ad appurare che le circostanze particolari fossero esplicitamente menzionate nella bolla prima di procedere. In quest'occasione, dopo le verifiche, si stabilì che il caso spettava all'ordinario, dal momento che era vero che Vitale si era servito di tre donne cristiane per otto o dieci giorni per diversi servizi, ma non per allattare il bambino²⁹¹.

²⁸⁷ In una lettera datata 10 settembre 1602 il cardinal Borghese invitava l'inquisitore a mettersi in contatto con il collega di Pavia, per chiarire le circostanze del reato e quindi valutare se avesse «contravenuto alla Bolla della felice memoria di Gregorio XIII *Antiqua Iudaeorum improbitas*», cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. III.

²⁸⁸ Ivi, lettera del cardinal Borghese, 19 ottobre 1602. Dalla minuta del Calbetti del 27 novembre dello stesso anno si evince che effettivamente l'uomo aveva fama di essere povero e aveva una moglie e tre figli da mantenere, cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, cc. 50r-51r.

²⁸⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. III, lettera del cardinal Borghese, 21 dicembre 1602. In conclusione, si condanna Angelo al pagamento di una multa di 25 scudi, da destinarsi non al Sant'Ufficio, ma ai luoghi pii della città. Si tratta però di una pena "accessoria" da comminare previa verifica delle possibilità dell'imputato, come già precisato nella lettera precedente.

²⁹⁰ Ivi, fasc. IV, lettera del cardinal Borghese, 12 aprile 1603. L'ebreo Vitale di Nonantola aveva tenuto a servizio in casa sua delle donne cristiane in occasione del parto di sua moglie.

²⁹¹ Ivi, lettera del cardinal Borghese, 12 luglio 1603: «[...] con ricevere da esse diversi servitii, ma non già di dare il latte al suo figliuolo». Della vicenda si ha notizia anche nella minuta di Calbetti del 15 marzo 1603, in ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, c. 3r.

Piuttosto ricorrenti nella corrispondenza gli ordini relativi a stabilire le competenze, o meglio, volti ad estendere di volta in volta l'ambito d'intervento degli inquisitori rispetto agli altri ecclesiastici, dagli ordinari ai superiori dei vari Ordini religiosi, come scriveva il cardinale Arrigoni all'inquisitore:

Reverendo Padre Mando à Vostra Reverentia l'inclusa constitutione di Nostro Signore nella quale revoca tutte le facultà concesse a' Superiori di qualsivoglia Religione di conoscere le cause de' sudditi spettanti alla Santa Inquisitione acciò se ne vaglia nell'occorrenze et la notifichi ove et à chi sarà bisogno²⁹².

Molte anche le missive che affrontano questioni relative alla stampa: dalle note di libri proibiti, alla sollecitazione continua a prestare attenzione alla circolazione di opere proibite o da espurgare. I cardinali non intendevano abbassare la guardia ed esigevano che gli inquisitori locali facessero altrettanto, temendo i pericoli che poteva rappresentare la circolazione di opere proibite. In questo senso va letto, ad esempio, l'ammonimento del cardinale di Santa Severina rivolto all'inquisitore di Modena (e presumibilmente ai colleghi di altri tribunali): vista «la poca diligenza che si usa in rivedere libri che si danno alle stampe [...]», raccomandava di osservare le regole dell'Indice e ordinava

[...] che à libri che si stamparanno per l'avvenire si scriva la licenza col nome e cognome di chi la concede; et parimenti si scriva l'approbatione et la sottoscrizione di chi haverà visto et approvato il libro, per sapere chi doverà rendere conto de' difetti et errori, che poi si ritrovassero ne' libri²⁹³.

Inoltre, aggiungeva, a condurre l'esame non avrebbero dovuto procedere amici dell'autore, i quali avrebbero potuto fornire un giudizio poco obiettivo²⁹⁴. Dello stesso tenore era una lettera del cardinale di Terranova:

²⁹² ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. V, lettera del cardinale Arrigoni, 28 ottobre 1606.

²⁹³ Ivi, fasc. II, lettera del cardinale di Santa Severina, 4 agosto 1601.

²⁹⁴ Ibidem.

Reverendo Padre Restano questi miei Signori della Congregazione dell'Indice molto meravigliati, in veder la negligenza, che si usa circa le stampe, e tanto maggiore, quanto che più volte, è stato scritto, che si usi ogni diligenza, et si stia vigilante [...] ²⁹⁵.

Ancora, lo stesso cardinale Terranova metteva in guardia l'inquisitore sul modo in cui gli eretici falsificavano le pubblicazioni, usando falsi frontespizi, titoli, autori, luogo e nomi di stampatori cristiani ²⁹⁶.

A proposito di stampa, non va dimenticato che gli anni finali del mandato di Calbetti coincisero con la crisi dell'interdetto di Venezia. Modena, non molto distante dalla Serenissima, diveniva inevitabilmente oggetto di attenzione da parte dei cardinali, come si vede da alcune missive relative ai libri provenienti da quello che era uno dei maggiori centri di stampa in quel periodo. La prima lettera che allude alla questione si riferisce all'editto «in materie di libri et altre scritture sopra l'interdetto et potestà del Papa stampato ò manoscritto con l'occasione dell'interdetto de' Venetiani», che si ordinava di pubblicare in latino e in volgare in tutti i territori sottoposti alla giurisdizione dell'inquisitore ²⁹⁷. Altre lettere vennero inviate per mettere al corrente e aggiornare sulla controversia o per dare istruzioni. Per esempio, nel luglio 1606, il cardinale Arrigoni informava che l'inquisitore poteva

conceder facoltà alli confessori di poter assolvere li penitenti che per il passato hanno tenuto, ò letto le scritture stampate, et scritte à mano à favor de' signori Venetiani con le censure, et interdetto di Nostro Signore ²⁹⁸.

Da segnalare anche una lettera in cui si faceva riferimento allo stampatore veneziano Meietti ²⁹⁹, contro cui era stato preparato un editto da far pubblicare ovunque. In

²⁹⁵ Ivi, fasc. III, lettera del cardinale di Terranova, 20 dicembre 1602.

²⁹⁶ Ivi, fasc. IV, lettera del cardinale di Terranova, 25 luglio 1603.

²⁹⁷ Ivi, fasc. V, lettera del cardinale Arrigoni, 27 giugno 1606.

²⁹⁸ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 29 luglio 1606.

²⁹⁹ Sullo stampatore Roberto Meietti e le sue vicende inquisitoriali si vedano, tra gli altri V. Frajese, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 348-354, Id., *La censura in Italia*, cit., p. 43, M. Infelise, *I libri proibiti*, cit., pp. 67-68. Per una sintesi bibliografica si veda L. Carpanè, *Meietti Roberto*, in DBI, vol. 73, 2009, pp. 218-221.

particolare, si faceva divieto a librai e privati di comprare o vendere libri fatti stampare da lui³⁰⁰.

L'affare dell'interdetto mostra come il controllo sulla stampa da parte dell'Inquisizione si intrecciasse con questioni politiche. Anche a Modena si hanno esempi in tal senso, proprio durante l'attività di Calbetti. Il primo caso riguarda lo stampatore modenese Giovanni Maria Verdi, uno dei principali della città, il primo ad avviare la sua attività nella nuova capitale estense³⁰¹. Verdi era stato indiziato per aver fatto stampare alcuni "consigli" relativi alle rivendicazioni del duca d'Este su Comacchio senza l'autorizzazione dell'inquisitore³⁰². Si tratta di una questione squisitamente politica che però, probabilmente, non ebbe seguito, o almeno di cui non restano ulteriori tracce nella corrispondenza. Sicuramente Calbetti non ritenne opportuno creare problemi con la corte: fece infatti notare ai suoi superiori che il duca avrebbe mostrato risentimento se si fosse avviato un processo contro lo stampatore, dal momento che questi aveva comunque obbedito ad un suo ordine e non agito di propria iniziativa, come l'inquisitore aveva avuto modo di appurare³⁰³. Da una minuta successiva dello stesso Calbetti si evince che la Sacra Congregazione aveva condiviso le sue considerazioni, ordinando infine che non si procedesse contro Verdi³⁰⁴. Sia in questo caso che in quello che segue era prevalsa la volontà dell'inquisitore di non creare tensioni col il duca, a conferma della tendenza generale di Calbetti a mantenere un clima disteso con l'interlocutore politico.

Un altro episodio, per concludere questa breve rassegna di casi significativi relativi alle questioni della stampa, è quello che vide protagonista tale Marco Antonio Giusti alias Gismondo Florio - cui si è accennato poc'anzi, a proposito del coinvolgimento

³⁰⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. V, lettera del cardinale Arrigoni, 25 novembre 1606: «[...] nondimeno permetta privatamente a' librari et anco altre persone particolari che possino vendere et comprare i libri stampati dal Meietti per sei mesi adietro avanti che cominciasse à stampare libri e scritture à favore de' Venetiani contro l'interdetto di Nostro Signore ne' quali si contengono heresie e diversi gravi errori».

³⁰¹ La tipografia di Giovanni Maria Verdi era sita in via del Castellaro. L'annessa libreria contava circa 1400 titoli, secondo un inventario redatto nel 1613, dopo la morte dello stampatore. Cfr. G. Montecchi, *Stampatori e librai nella Modena capitale degli Estensi*, in *Lo Stato di Modena*, vol. II, cit., pp. 995-996.

³⁰² ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. I, lettera del cardinale di Santa Severina, 25 novembre 1600: «[i consigli] non solo non sono stati mostrati all'Inquisitore suo predecessore prima che si stampassero, ma s'intende, che allo stampatore sia stato ordinato, che non ne facesse parola con esso Inquisitore [...]».

³⁰³ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 13 dicembre (lettura incerta) 1600.

³⁰⁴ Ivi, minuta del 30 dicembre 1600.

di Giovanni Battista Laderchi - il cui processo, almeno da quanto sembra di capire dalle poche informazioni a disposizione, sembra fosse stato condotto a Bologna, dal momento che era l'inquisitore di quella città ad avere indizi contro di lui. Il cardinal Borghese, infatti, in una lettera a Calbetti, chiedeva di informarsi con segretezza sul ritorno in città di Giusti e di darne avviso all'inquisitore di Bologna³⁰⁵. L'unica altra occorrenza del caso si trova in una minuta di Calbetti³⁰⁶, in cui il giudice riferiva che, essendosi trovato a Bologna, aveva avuto modo di confrontarsi con il suo collega, il quale lo aveva informato che il nome di Marco Antonio Giusti era falso e che l'uomo se ne era servito per scrivere contro il conte e primo ministro ducale Giovanni Battista Laderchi.

La minuta di Calbetti si dilunga nella narrazione di quanto l'inquisitore aveva appreso: Gismondo Florio, che già una volta aveva abiurato all'Inquisizione come eretico formale, veniva ora nuovamente condannato per aver dato alle stampe una favola pastorale dal titolo "L'Epiro consolato"³⁰⁷, contenente versi che, se interpretati metaforicamente, dicevano «male di quelli che havevano al presente il dominio della Città [...]». A quel punto era quindi intervenuto Giovanni Battista Laderchi, ordinando che non si dovesse più pubblicare lo scritto finché non si fossero corretti quei versi. Da parte sua, l'inquisitore aveva fatto esaminare l'opera dal proprio vicario, il quale, in un primo momento, aveva permesso allo stampatore di ottenere la licenza. Soltanto quando ne aveva inteso pienamente il senso aveva ordinato di ristampare l'opera emendata dei versi.

Florio, a quel punto, aveva tentato di giustificarsi con l'inquisitore, spiegando che la persecuzione di cui riteneva di essere vittima derivava da un'inimicizia tra lui e Laderchi risalente a più di dieci anni prima. Si rivolse anzi provocatoriamente all'inquisitore, consigliandogli piuttosto di punire il ministro e aggiungendo di essere a conoscenza di "cose gravi" sul suo conto, che avrebbe rivelato al momento opportuno, nonostante fosse convinto che non si sarebbe mai proceduto contro una persona "grande". Calbetti reagì alla provocazione:

³⁰⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. IV, lettera del cardinal Borghese, 16 ottobre 1604.

³⁰⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 4 novembre 1604, cc. 62r-65v.

³⁰⁷ L'opera era stampata presso lo stampatore Giovanni Maria Verdi nel 1604.

[...] et io gli risposi, che il santo offitio non porta rispetto a chi si sia, e che quando si fosse risaputo, che il detto signor Imola havesse errato in cose spettanti alla Religione catholica che sarebbe stato castigato anch'egli, nonostante la sua grandezza, e che era tenuto esso Florio, a manifestarlo se sapeva cosa alcuna sotto pena di scomunica [...]³⁰⁸.

L'intento di Florio era quello di screditare Laderchi, riferendo, ad esempio, la contrarietà e l'avversione che molti nutrivano nei suoi confronti a causa della «stretta conversatione che il detto signore teneva con un Rabbi Natanaele hebreo come che egli se ne servisse per incanti o altra cosa in pregiuditio della Religione catholica». Calbetti però si mostrò sicuro di ciò che sapeva in merito a quel rapporto e volle subito placare la polemica:

[...] e sapendo io che non per altro il detto signor Imola teneva la pratica di questo Rabbino se non perché essendo egli uomo literato et [...³⁰⁹], si compiaceva di sentire da lui qualche secreto della lingua hebraica, et di più, perché il detto Rabbino serviva per Procuratore degli hebrei [...]³¹⁰.

Si è già fatto cenno al fatto che uno dei motivi per cui l'Imola era inviso ai modenesi risiedeva nella sua pratica con l'ambiente degli ebrei, ma qui si passava dal sospetto alla calunnia e si tirava in ballo anche l'elemento delle pratiche magiche.

La minuta continua col racconto della «malvagità di costui»: Florio infatti faceva circolare alternativamente false notizie su Laderchi e su Calbetti. Aveva messo in guardia il conte dall'inquisitore, sostenendo che quest'ultimo avrebbe scritto contro di lui direttamente alla Sacra Congregazione, facendo giungere tale informazione persino al duca; allo stesso tempo aveva alimentato voci intorno ad una prossima rimozione di frate Arcangelo dall'ufficio modenese.

Tutto quanto aveva appreso, insomma, aveva convinto il giudice di fede che, senza dubbio, era proprio Florio che, servendosi dello pseudonimo di Marc'Antonio Giusti,

³⁰⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 4 novembre 1604, c. 62v.

³⁰⁹ Parola di difficile lettura.

³¹⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, minuta del 4 novembre 1604, cit., c. 63r. Su Natanael Trabotti si tornerà in seguito, nel momento in cui si affronterà la questione della correzione dei libri ebraici.

aveva scritto contro l'Imola: come infatti testimoniavano altre sue opere, egli era avvezzo a dire «male sotto un poco di coperta»³¹¹.

Al di là delle intenzioni di questo personaggio, la vicenda mette in luce degli aspetti importanti su Giovanni Battista Laderchi e i suoi rapporti con il tribunale di fede. Se è vero che l'Imola rappresenta la controparte degli inquisitori nel conflitto giurisdizionale in atto tra i due poteri, sembra tuttavia che, almeno in questa fase, cioè in concomitanza con il mandato di frate Arcangelo Calbetti da Recanati, si assiste ad una momentanea distensione, caratterizzata da reciproche concessioni.

Se si riprende il racconto della minuta dell'inquisitore di cui si è appena dato conto, emerge un particolare che indica in maniera inequivocabile la volontà di non riaccendere lo scontro: ci si riferisce alla difesa da parte di Calbetti dell'Imola dall'accusa di avere rapporti con gli ebrei. Si entra qui in una questione delicatissima, dal momento che i rapporti tra cristiani ed ebrei erano costantemente sotto la lente del tribunale di fede, che tentava con ogni mezzo di scoraggiare ogni relazione e interazione tra le due comunità. Alla luce di questo, le parole di Calbetti risaltano in tutta la loro eccezionalità: «[...] e sapendo io che non per altro il detto signor Imola teneva la pratica di questo Rabbino se non perché essendo egli huomo literato et (...), si compiaceva si sentire da lui qualche secreto della lingua hebraica [...]»³¹².

Qui l'inquisitore “difende” i rapporti tra l'uomo forte del governo ducale e un membro illustre della comunità ebraica cittadina. Non è tutto: Florio aveva fatto esplicito riferimento a pratiche magiche e «in pregiudicio della Religione catholica», ma Calbetti aveva completamente ignorato questa specifica accusa, sostenendo il carattere culturale dell'amicizia tra i due e riconducendo la necessità di mantenere dei rapporti al fatto che Trabotti «serviva per Procuratore degli hebrei». Non si tratta di un particolare da poco. Qui entra in gioco infatti una valutazione complessiva del segretario ducale, su cui pesavano accuse che potenzialmente potevano fornire gli estremi per “giustificare” interventi dell'Inquisizione: relazioni con gli ebrei, pratiche magiche, azioni contrarie alla religione cattolica³¹³. Inoltre, ci si potrebbe chiedere se accuse di questo tipo fossero mirate ad indebolire il personaggio sul piano politico o se invece avessero qualche fondamento. Anche se non è semplice rispondere

³¹¹ Ivi, c. 65r.

³¹² Ivi, c. 63r.

³¹³ Sul nesso tra ebraismo e magia si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., in particolare il capitolo IV, “Ebraismo e magia: un nesso trascurato”, pp. 121-180.

definitivamente a questa domanda, è comunque importante porre la questione, ricordando che comunque un elemento reale c'era ed era il legame e la protezione che Laderchi accordava agli ebrei.

Volendo ricapitolare quanto emerso da questa vicenda, che era stata anticipata quando si parlava dei finanziamenti ai lavori di adeguamento del tribunale, si può non solo ribadire l'idea che durante il periodo di attività di Calbetti i rapporti con la corte e con il principale ministro ducale conobbero una fase di distensione, caratterizzata sicuramente da una certa propensione alla collaborazione e a reciproche concessioni³¹⁴, ma ad essa si deve aggiungere un ulteriore elemento. Si tratta dell'abilità di Calbetti, che è insieme amministrativa e politica: egli, al contrario dei suoi predecessori e più di quanto non avrebbero fatto i suoi successori (almeno quelli considerati nell'arco temporale di questa ricerca), aveva capito che l'unico modo per riuscire nella realizzazione dei propri progetti era mantenere buone relazioni con il potere politico e quindi, nel suo caso, con il principale ministro di Cesare d'Este. Fece tutto quanto era in suo potere per perseguire questo disegno ed evidentemente ciò ebbe i suoi frutti, anche in termini economici. Letto in questa chiave, il fatto che l'Imola avesse destinato del denaro ai lavori del nuovo tribunale risulta in tutta la sua valenza e nel suo carattere eccezionale, soprattutto considerando le difficoltà derivanti dall'assenza di entrate stabili di cui si è dato conto in precedenza.

- Questioni giurisdizionali e territoriali: Nonantola e Garfagnana

Una questione di grande importanza è quella relativa alla giurisdizione su alcuni territori liminari, questione che invero era già stata posta dal primo inquisitore, frate Giovanni da Montefalcone, e che era stata risolta a favore dell'inquisitore di Modena per quanto riguardava Carpi, Nonantola e la provincia della Garfagnana. Ma, evidentemente, perché la norma soppiantasse la consuetudine, doveva passare del tempo e ci si doveva imbattere inevitabilmente in rivendicazioni di autonomia: se i problemi derivassero da mancanza di chiarezza e incomprensioni effettive, o se

³¹⁴ Anche l'accoglimento della richiesta dell'Imola, che si facesse ristampare l'*Epiro consolato* emendato dei versi contrari al governo - sebbene l'opera avesse già ottenuto la licenza di stampa dall'inquisitore - è indicativo della volontà di mantenere buone relazioni con la corte, a conferma di una linea seguita anche in altre occasioni, come si è visto ad esempio con i *Consigli* sulle rivendicazioni degli Este su Comacchio.

queste fossero prese a pretesto per tentare di ottenere un alleggerimento del controllo, questo era tutt'altro discorso, come mostra bene il caso carpigiano.

Calbetti nelle sue lettere chiedeva dei chiarimenti a partire da situazioni specifiche, onde evitare conflitti. Per gli inquisitori modenesi non era semplice stabilire una rete di controllo efficace fuori dalla capitale, dovendo fare i conti con la presenza degli ordinari e dei loro vicari, con cui era anzi indispensabile collaborare per garantire il buon funzionamento della macchina inquisitoriale.

Nello specifico, quel che da Modena si chiedeva con una certa frequenza era se gli inquisitori fossero tenuti o meno ad ammettere la presenza di quegli ordinari (più spesso dei loro delegati, i vicari appunto) nei momenti cruciali dei processi: tortura, sentenza e abiura. Il problema si poneva principalmente, in questi anni, nel caso di Nonantola, della Garfagnana³¹⁵ e in quello di Carpi. Ai problemi con Carpi, in particolare, è dedicata una più ampia trattazione all'interno di questa sezione, poiché qui non si trattava di "semplici" richieste di chiarimento sulle competenze, ma di veri e propri conflitti tra l'inquisitore e l'arciprete.

A parte quelli menzionati, nella corrispondenza vi erano talvolta anche riferimenti ad altri territori, per i quali si trovarono soluzioni in maniera più semplice, a giudicare dall'assenza di notizie negli anni successivi. Per esempio, qualche problema era derivato dalla ridefinizione dei confini e delle giurisdizioni seguita alla devoluzione di Ferrara, come si vede da una lettera del cardinal Borghese all'inquisitore di Modena del 1603: egli chiedeva di prendere in segreto ogni informazione utile da processi, denunce, sentenze e atti presenti nell'archivio del tribunale per verificare se, prima che fosse deputato un inquisitore generale per tutto lo Stato sottoposto al duca Alfonso di Ferrara, gli inquisitori che operavano a Modena e a Reggio avessero esercitato l'ufficio dell'Inquisizione nei territori attualmente soggetti al duca di Modena, ma sottoposti alla diocesi di Parma nello spirituale³¹⁶.

³¹⁵ Si ricordi che nel caso della Garfagnana gli ordinari, che intervenivano direttamente o per mezzo dei loro vicari, erano due: il vescovo di Lucca e il vescovo di Sarzana.

³¹⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. IV, lettera del 29 novembre 1603: «[...] per chiarire, se avanti che fusse stato deputato uno Inquisitore generale di tutto lo stato temporale posseduto dal Duca Alfonso di Ferrara di buona memoria, gl'Inquisitori particolari, ch'erano prima in Reggio, et Modena, habbiano essercitato l'offitio della Inquisitione nelle terre di Montecchio, Gualtieri, Castelnuovo, Campeggi, Santo Ilario, et [difficile lettura] soggette hora in temporale al Signor Duca di Modena, ma nello spirituale, della diocesi di Parma [...]».

Nel caso di Nonantola, poi, più volte Calbetti sollecitò i cardinali affinché dessero direttive in merito all'intervento dell'ordinario nelle cause in cui erano coinvolti i suoi diocesani³¹⁷: l'insistenza era dovuta al fatto che molti processi erano rimasti in sospeso e ciò paralizzava di fatto l'attività del tribunale, creando uno stato di incertezza che, soprattutto in una fase che era ancora di assestamento e di affermazione di controllo, risultava difficile da gestire. Il problema venne posto a partire da situazioni contingenti, come per esempio quando, nell'agosto del 1601, l'inquisitore chiese alla Sacra Congregazione come procedere nel caso della tortura da infliggere a tre preti della diocesi di Nonantola - accusati di praticare incanti e battesimo della calamita - ovvero se dovesse ammettere in quell'occasione l'ordinario. Chiedeva in particolare

[...] Se questi semplici ordinarij di queste due diocesi cioè di Nonantola e di Carpi (che ancho per quella diocesi nasce la medema difficoltà per esser anch'ella diocesi separata), devono intervenire, come sogliono i vescovi dei luoghi, alla tortura, et sentenza da darsi nel Santo Officio à soggetti alla loro iurisdictione [...]

e se, in caso affermativo, essi fossero tenuti a recarsi a Modena oppure se ci si sarebbe dovuti momentaneamente trasferire in quei luoghi, cosa che, faceva notare Calbetti, non sarebbe stata agevole, data l'assenza dei mezzi necessari a procedere (carceri, consultori, etc.).

Andava inoltre precisato in quali casi potessero intervenire gli ordinari, al fine di non generare confusione e dubbi³¹⁸. Sempre in agosto - probabilmente in risposta a queste richieste - giungeva a Modena una lettera del cardinale di Santa Severina, che prevedeva che nelle cause di imputati delle terre dipendenti dall'Abbazia di Nonantola si sarebbe dovuto procedere come

co' Vescovi et altri ordinarij inferiori, cioè che nel dare i tormenti et in proferire la sentenza s'intervenga et sia chiamato il Vicario della detta Abbazia, et che possa egli anco deputare alcuno che v'intervenga à suo nome; ma che le cause si conoscano, et le Congregationi per

³¹⁷ Cfr. per esempio ASMo, *Inquisizione*, Stato delle congregazioni, b. 278, fasc. II, minuta di Calbetti del 29 agosto 1601.

³¹⁸ Ivi, minute del 4 agosto 1601, cc. 101r-102r e dell'11 agosto 1601, cc. 102 r-v.

l'ispeditione di esse, si facciano costì, ove è la commodità delle carceri, et de' Dottori, quello che non si ha in Nonantola³¹⁹.

Dalle lettere degli anni successivi non emergono altri problemi su questo punto, che quindi era stato chiarito e risolto abbastanza velocemente, permettendo all'ordinario di Nonantola di eleggere un suo vicario che presenziasse alla tortura e alla sentenza degli imputati della sua diocesi, a condizione che i processi venissero condotti a Modena, ovvero presso il tribunale centrale, che solo poteva garantire mezzi e personale adeguati. Come per gli altri territori periferici, nel tribunale vicariale potevano solamente essere raccolte denunce e informazioni, o al massimo si poteva dare avvio alla fase informativa, ma, perché il processo andasse avanti fino alla spedizione, si doveva procedere a Modena e solo alla presenza dell'inquisitore generale (salvo nei casi in cui questi ritenesse opportuno concedere particolari deleghe).

Più complesso il caso della Garfagnana, sottoposta alla giurisdizione dei vescovi di Lucca e di Sarzana. Sarà pertanto utile fornire un breve quadro storico della situazione di questa provincia, per comprendere meglio le difficoltà di gestione e attribuzione di competenze di cui si sta per trattare. Anzitutto va precisato che, parlando di Garfagnana, vanno intesi, nel contesto in esame, soltanto i territori che facevano parte dei domini estensi, non l'intera provincia, parte della quale apparteneva a Lucca e a Firenze³²⁰.

Nel momento in cui l'imperatore Federico III d'Asburgo dichiarò Borso d'Este duca di Modena e Reggio (1452), riconobbe anche l'autonomia amministrativa e giurisdizionale della Garfagnana, provincia che si era andata costituendo nel corso di un ventennio circa³²¹. La Repubblica di Lucca in più occasioni tentò di riaffermare

³¹⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. II, lettera del 25 agosto 1601.

³²⁰ Cfr. A. Spaggiari, *Lo "Stato di Ferrara" e la Garfagnana. Discorso di apertura*, in *La Garfagnana dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana Rocca Ariostesca, 11-12 settembre 1999), Aedes Muratoriana, Modena, 2000, pp. 1-2: «[...] già nella seconda metà del sec. XV si poteva parlare di Garfagnana fiorentina, di Garfagnana lucchese e di Garfagnana estense. La Garfagnana estense, nel periodo che va dal 17 dicembre 1429 - data della dedizione del Comune di Sillico - al 14 luglio 1451 - data della dedizione delle cosiddette "Terre Nuove" aveva peraltro già assunto quella configurazione giuridico-politica che avrebbe sostanzialmente mantenuto fino al 1796».

³²¹ Cfr. P. L. Raggi, *La Garfagnana negli Stati estensi*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. I, p. 551.

militarmente il proprio controllo sulla Garfagnana estense, approfittando soprattutto delle difficoltà connesse al delicato momento del trasferimento della capitale da Ferrara a Modena, momento in effetti, oltre che di trambusto e di incertezza, anche di evidente debolezza da parte del duca Cesare. Nonostante tali difficoltà, alla fine i tentativi lucchesi non andarono a buon fine, anche se i disordini scaturiti da quelle che, all'apparenza, erano isolate lotte locali ebbero una certa durata e furono tutt'altro che indolori³²². Venne richiesto anche l'intervento del governatore di Milano, lo spagnolo conte di Fuentes, per far sospendere le armi³²³. Ma, a dispetto della cessazione delle ostilità, ancora nel 1603 Lucca tornava ad attaccare e ancora una volta il duca Cesare aveva dovuto inviare il marchese Bentivoglio (come aveva fatto nell'occasione precedente) contro le truppe avversarie. La città fu nuovamente costretta a chiedere la mediazione del Fuentes (ossia della Spagna), ma la guerra le costò comunque la distruzione delle fortezze costruite l'anno prima e 100000 scudi, anche se neppure tutto questo era bastato a sopire le sue rivendicazioni, rivolte sia al Senato di Milano, sia direttamente al Tribunale Cesareo. Nel frattempo, ancora una lite isolata bastò a far riprendere le ostilità: in questo caso i lucchesi poterono approfittare del fatto che le truppe estensi erano in quel momento impegnate contro quelle toscane per volere di Madrid³²⁴. Se in un primo momento poterono effettivamente giovare di ciò, tuttavia, una volta arrivati i rinforzi estensi, la situazione peggiorò notevolmente e, ancora una volta, Lucca dovette ricorrere al governatore di Milano (conte dell'Inoiosa) per chiedere una mediazione con Modena. Raggiunta finalmente la pace, le decisioni in materia di giurisdizione e di confine vennero rimesse ai Commissari, per cui, il 27 giugno 1618, il Consiglio Aulico a Vienna confermò i territori della Garfagnana al duca di Modena, dando inizio ad un lungo periodo di pace per quella terra, i cui soldati, rinnovata la loro fedeltà agli Estensi, avrebbero sempre rappresentato un'arma valida e affidabile a cui i duchi

³²² Ivi, pp. 552-553. I lucchesi cercarono e trovarono pretesti in liti occasionali, sia nel 1583 che nel 1602.

³²³ Ivi, p. 553. Raggi ricorda, citando carteggi di ambasciatori, che «In tutto questo movimento della Repubblica si intravedeva la mano del Papa, poiché i lucchesi non si “muoviano da loro stessi, ma indotti dal papa e da qualche altro Principe per cominciare da quelle parti a dar principio a lor disegni” [...] “chiedere la Garfagnana [agli Estensi] era come chiedere Modenese e Reggiano”».

³²⁴ Ivi, pp. 555-556. Madrid voleva evitare che le truppe di Cosimo II andassero in soccorso del duca di Mantova, impegnato contro il duca di Savoia che aveva invaso il Monferrato.

fecero più volte ricorso in diverse occasioni di conflitto³²⁵. Cosicché, almeno fino alle conquiste napoleoniche di fine Settecento, la Garfagnana manterrà una sostanziale stabilità, nonostante le ricordate questioni locali e relative ai confini che ebbero luogo durante l'inizio del Seicento³²⁶.

La fedeltà e, più in generale, i buoni rapporti tra Garfagnana e Modena sono confermati anche da altri fatti significativi: la volontà del sovrano Alfonso III - divenuto frate cappuccino col nome di Giambattista - di stabilirsi proprio in un convento che aveva fatto costruire a Castelnuovo Garfagnana, ma anche la provenienza da quella terra di uno dei più importanti vescovi modenesi, Pellegrino Bertacchi³²⁷.

Dopo l'elevazione di Modena a capitale dei domini estensi, sebbene da Roma si fosse già chiarito che l'inquisitore di Modena avesse competenza in Garfagnana e nella sua diocesi, tuttavia non mancarono di crearsi incomprensioni con gli ordinari o i loro vicari e anche una certa confusione con l'inquisitore di Reggio, come emerge in una minuta di Calbetti del 6 ottobre 1601: nel dubbio, infatti, nessuno dei due si stava occupando delle cause di quella provincia³²⁸. La risposta comunque fu rapida, se già il 20 ottobre l'inquisitore accusava la ricevuta di direttive in merito: solamente lui avrebbe dovuto esercitare il suo ufficio nelle terre della Garfagnana³²⁹.

L'anno successivo tuttavia Calbetti tornava a manifestare delle incertezze a proposito dei casi che sarebbero occorsi nelle terre sottoposte al vescovo di Sarzana: era vero

³²⁵ Ivi, p. 557.

³²⁶ Cfr. M. Brogi, *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 1219-1220: «Soltanto dopo i noti episodi: della prima sentenza sfavorevole alle rivendicazioni dei diritti lucchesi (1606); degli affanni per l'estenuante ricorso in appello al Consiglio Aulico e per la seconda guerra in Garfagnana (1613); comincia a trasparire con crescente chiarezza per entrambi i governi la necessità di superare l'ottica riduttiva delle scaramucce locali attraverso una concreta politica di "ben vicinare" basata piuttosto su piccole cessioni per qualche terra in contestazione, su accordi di pacificazione per le reciproche condanne di sudditi litigiosi, su azioni di collaborazione nella cattura dei rispettivi banditi in fuga, invece che insistere sulle interminabili ripicche giurisdizionali di limitata portata». Sulle vicende relative ai confini e più in generale ai rapporti tra Lucca e Modena intorno alle questioni di Garfagnana si veda anche O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca, durante il governo di Cesare d'Este (1601-1618)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001), Aedes Muratoriana, Modena, 2002, pp. 25-31.

³²⁷ Sul significato di questi fatti pone l'accento anche A. Spaggiari, *La Garfagnana nello Stato di Modena (1598-1796)* in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*, cit., pp. 3-4.

³²⁸ ASMo, b. 278, minuta del 6 ottobre 1601, c. 105v.

³²⁹ Ivi, minuta del 20 ottobre 1601, c. 103r.

che sino a quel momento non se ne erano presentati, ma egli riteneva comunque opportuno avere dei chiarimenti. Si ribadì pertanto che si sarebbe ammessa la presenza di un vicario vescovile nella spedizione delle cause, come sottoposte al vescovo di Lucca, cercando di mantenere buoni rapporti con entrambi gli ordinari³³⁰. Altre minute tornavano sulla questione, ripetendo sostanzialmente questi concetti ogni volta che, per qualche motivo, fosse necessario riaffermare da una parte la competenza dell'inquisitore di Modena e dall'altra la presenza degli ordinari nelle fasi cruciali dei processi.

Alla luce di quanto si è detto, è necessario fare una riflessione. Anche il caso della Garfagnana è un esempio della tendenza generale a non mettere in relazione la presenza e l'azione dell'Inquisizione con le vicende politiche coeve. Leggendo invece le difficoltà sopra menzionate e la continua richiesta da parte di Calbetti di chiarimenti in merito all'esercizio della giurisdizione su quella terra in relazione alle vicende che contemporaneamente vedevano riaffiorare contese e rivendicazioni da parte dei lucchesi, si trova una possibile spiegazione del permanere delle incertezze. Gli anni in cui l'inquisitore poneva il problema, infatti, coincidono con le vicende belliche relative alle pretese dei lucchesi sulle località garfagnine, assegnate *in temporalibus* ai duchi estensi. L'assenza di simili questioni dalle lettere degli anni successivi potrebbe, in questo senso, non essere casuale: come le guerre avevano alimentato i dubbi sulle competenze dell'inquisitore modenese, così il definitivo ristabilimento dei confini da parte dell'impero - per mezzo del proprio rappresentante nella Penisola, il Governo di Milano - aveva fornito un contesto più chiaro anche rispetto all'attività dei giudici ecclesiastici.

Naturalmente, tutto ciò meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma quello su cui si vuole intanto riflettere in questa sede è, appunto, la necessità di collocare le vicende inquisitoriali all'interno del panorama in cui agivano entità territoriali/temporali con le quali gli inquisitori dovevano necessariamente interloquire e interagire.

³³⁰ Ivi, minuta del 19 gennaio 1602, c. 8r.

- **Questioni giurisdizionali: Carpi**

La situazione giurisdizionale di Carpi, almeno dal punto di vista ecclesiastico, si presenta complessa, non tanto *de iure*, quanto *de facto*. Per dare un'idea di ciò che si intende, si è scelto di presentare un caso specifico occorso negli anni del mandato di Calbetti - motivo per cui sembra opportuno approfondire la questione in questa sezione, dopo aver fatto cenno agli altri problemi di giurisdizione relativi a questo stesso periodo. Si tratta di alcune controversie tra l'inquisitore di Modena e l'arciprete di Carpi, di cui si parlerà subito dopo aver fornito qualche notizia sulla storia di questo territorio.

Carpi era sottoposta alla giurisdizione del duca di Modena *in temporalibus*, ma dal punto di vista spirituale, essendo *nullius diocesis*, era retta da un arciprete.

La presa di possesso di una prima parte di Carpi da parte degli Estensi risale al 1500 e fu completata trent'anni dopo con l'acquisto dell'intero territorio e titoli dall'imperatore Carlo V. Dal punto di vista del controllo religioso, così ha sintetizzato la situazione Maria Teresa Fattori:

Le bolle confermate delle unioni delle chiese concesse da Giulio II e Leone X assicuravano la quasi totalità dei benefici del distretto alla chiesa di Carpi grazie alla istituzione della collegiata. Parrocchie, chiese e terre che precedentemente erano state nella giurisdizione di Modena e di Reggio furono sottratte a quei vescovi³³¹.

Si trattava di una prelatura di patronato ducale e si considerava sostanzialmente una chiesa "abbastanza buona" per cortigiani e fedeli dei duchi: per questo gli Estensi non avevano mai avuto alcun interesse che la chiesa di Carpi fosse elevata a vescovato e ne avevano sempre difeso l'autonomia dalle diocesi limitrofe, soprattutto da quella di Modena. L'avversione all'ipotesi del vescovato va letta inoltre nel quadro delle complesse relazioni con Roma: non si voleva infatti rafforzare il controllo della Santa Sede, che sarebbe stata la diretta conseguenza dell'elevazione³³².

³³¹ Cfr. M. T. Fattori, *Istruzioni, pastorale, giurisdizione dell'età moderna (1530-1779)*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, "Profilo cronologico", a cura di A. Beltrami e A. M. Ori, Mucchi, Modena, 2006, p. 55.

³³² Ivi, pp. 48-49.

Sin dagli anni '70 del Cinquecento Roma aveva però cominciato a contestare al duca il diritto di patronato³³³. In quel periodo, in effetti, quella della chiesa carpigiana si configurava sempre più come un'anomalia rispetto al quadro che si era imposto col Tridentino, che accordava un maggior potere ai vescovi, tenuti ad amministrare personalmente le diocesi. Ma l'autorità degli arcipreti della collegiata non era un semplice diritto accordato di esercitare una autorità e una giurisdizione mitigata: la volontà di esprimerla e la rivendicazione di autonomia si manifestarono nella convocazione di ben due sinodi - il 10 marzo 1571 e l'8 gennaio 1575 - da parte dell'arciprete Francesco Martelli (1569-1575), il quale, così facendo, «afferitava in modo netto la sua giurisdizione completamente indipendente da Modena e da Reggio»³³⁴. Sulla stessa linea, pochi anni dopo l'arciprete Girolamo Oltremari (1578-1587) fece pervenire a Roma copie delle bolle dei papi Giulio II e Leone X con cui si era concesso il giuspatronato ad Alberto III Pio e ai suoi successori, come risposta alla contestazione della legittimità del patronato ducale³³⁵.

Quella dell'arciprete era una sovranità “quasi episcopale”, come è stato detto, e ciò va tenuto a mente trattando delle controversie che sarebbero occorse agli inizi del Seicento con l'inquisitore di Modena. Ma cosa si intende con “quasi episcopale”? Esattamente che l'ordinario di Carpi esercitava un'autorità molto simile a quella del vescovo, ma non del tutto e con alcune limitazioni, almeno formalmente³³⁶. Il punto era che, dato il suo isolamento, derivante da un forte interesse ducale, di fatto le prerogative dell'arciprete si erano estese sempre di più, almeno fino al momento in cui la vicina Modena non venne elevata al rango di Inquisizione principale e all'inquisitore non fu accordata la giurisdizione su quella terra, una giurisdizione delegata e superiore a quella di qualsiasi altro ordinario, come noto.

Di fatto, l'ordinario di Carpi non poteva impartire l'ordine sacerdotale, ma poteva impartire la prima tonsura e gli ordini minori, e poteva conferire altresì le dimissorie

³³³ Ivi, p. 51.

³³⁴ Ivi, p. 65.

³³⁵ Ivi, p. 73.

³³⁶ Ivi, p. 85: «Si diceva situazione quasi episcopale poiché, infatti, l'arciprete ordinario anche dal punto di vista degli abiti aveva il diritto di usare degli ornamenti e delle insegne pontificali (dalla concessione di Pio V, nel 1569), largiva le indulgenze *more episcoporum*, poteva assolvere i sudditi dalle censure e dai casi riservati (tranne quelli riservati dalla Bolla *In coena Domini* al sommo pontefice), poteva commutare i voti *in foro conscientiae* ai suoi sudditi e deputare quattro penitenzieri».

che permettevano di essere ordinati da qualsiasi altro vescovo, anche se su quest'ultima prerogativa sorsero dei problemi dopo il Concilio di Trento, finché nel 1603 la Congregazione per i Vescovi e Regolari tolse all'arciprete di Carpi la facoltà di concedere le lettere dimissorie per i candidati all'ordine: tale facoltà fu attribuita al vescovo di Modena³³⁷.

In questa fase il ruolo di arciprete era esercitato da Ottavio Boiardi (1600-1617), lo stesso che, come si vedrà a breve, era entrato in conflitto con il Sant'Ufficio di Modena.

La questione fu ripresa e posta nuovamente all'attenzione di Roma dall'arciprete Antonio Marverti (1660-1669) negli anni '60, ma neanche in quell'occasione si vollero riconoscere i presunti diritti della chiesa di Carpi, nonostante il parere favorevole di un giureconsulto come Giovanni Battista De Luca³³⁸. Il tentativo fu reiterato più volte anche dall'arciprete Alessandro Bellentani, il quale si recò personalmente a Roma per cercare di chiarire la posizione della chiesa carpigiana con il vescovo di Modena. Nemmeno il suo successore, Ercole Panciroli (1694-1703), riuscì ad ottenere qualcosa, nonostante avesse tentato un cambio di strategia, facendo appello direttamente alla volontà papale di concedere un indulto - richiamandosi ai precedenti delle abbazie di Nonantola e di Subiaco - affinché si permettesse all'arciprete di Carpi di dare lettere dimissorie e di conferire gli ordini minori³³⁹. Perché la questione trovasse una soluzione si dovette attendere fino al '700, quando iniziò ad essere chiaro che non si poteva più rinviare il momento di elevare la sede a vescovato, progetto del resto risalente ai tempi delle convenzioni faentine del 1598.

Prendendo l'affermazione con la dovuta cautela, si potrebbe pensare ad una progressiva assimilazione della figura di arciprete a quella di vescovo, che, a partire dalle richieste - più spesso pretese - di facoltà propriamente episcopali, alla fine portò proprio verso quella direzione, passando attraverso una serie di riforme durante il secolo XVIII. Francesco Benincasa fu l'ultimo degli arcipreti e il primo dei vescovi di Carpi (1779)³⁴⁰.

³³⁷ Ivi, p. 84.

³³⁸ Ivi, p. 86.

³³⁹ Ivi, pp. 88-89.

³⁴⁰ Ivi, p. 109: «Quando Francesco Benincasa ricevette la prelatura nel 1778, mancava solo la volontà ducale di creare quell'entrata di mille scudi romani stabilita dal diritto canonico per la mensa

Le brevi notizie fornite sono utili ad inquadrare la situazione atipica di questo territorio e a capire meglio l'origine delle rivendicazioni del suo arciprete, esplose durante il mandato dell'inquisitore Calbetti. Se infatti non si pone l'accento sulla complessità della figura dell'ordinario di Carpi - che di fatto era più di un arciprete ma meno di un vescovo - si rischia di non interpretare correttamente il contrasto occorso con l'inquisitore e di relegare la questione a una sporadica controversia di portata minore. Si trattò bensì di un conflitto tra un inquisitore e un "quasi-vescovo", di cui ora si darà un esempio, ma che si sarebbe riproposto anche successivamente, come avvenne durante i mandati di Giacomo Tinti da Lodi e Andrea Marchetti, quando gli arcipreti carpigiani tornarono a pretendere di avere «il primo e maggior luogo sopra l'inquisitore»³⁴¹.

L'attività dell'Inquisizione a Carpi è testimoniata sia dalla corrispondenza tra inquisitori e cardinali della Sacra Congregazione che dai fascicoli processuali conservati nel fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena, come si può vedere dall'Inventario di Giuseppe Trenti, ma anche dagli studi di Gianfranco Guaitoli, autore di alcuni contributi sull'Inquisizione a Carpi³⁴².

Il problema era stato posto già nell'anno 1600 e se ne ha una prima attestazione in una lettera del cardinale di Santa Severina al Sant'Ufficio modenese datata 29 settembre 1600³⁴³. La lettera condensa i motivi della questione, che vennero poi ripresi nella corrispondenza di quegli anni: si tratta, appunto, di «controversie

episcopale. La struttura era già in condizioni normative di potere funzionare come un episcopato da decenni, la tradizione di esercizio della prelatura era un'istituzione definitivamente solida».

³⁴¹ Ivi, p. 81.

³⁴² G. Guaitoli, *L'Inquisizione a Carpi. Apparato inquisitorio, luoghi, personaggi, processi e sentenze (secoli XIV-XVI)*, in *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, a cura di G. Zacchè, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 285-297 e Id., *L'Inquisizione nello Stato estense: la vicaria foranea di Carpi*, in "Quaderni della Bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente", anno XXI, 52, dicembre 2007, pp. 51-79. In entrambi i contributi, di contenuto sostanzialmente analogo, dopo una serie di notizie generali sul funzionamento dell'apparato inquisitoriale e delle fasi di un processo, si forniscono notizie sulla presenza dell'Inquisizione a Carpi; di un certo interesse sono le tabelle in cui si riportano elenchi dei vicari, numero di fascicoli, imputati, numero e tipologia di reati, condizione sociale degli inquisiti, indicazione geografica degli inquisiti, sequenza temporale dei procedimenti inquisitoriali. Si tratta di dati che andrebbero comunque verificati ed integrati anche tenendo conto dei numerosi elenchi di denunce contenuti all'interno delle buste del fondo *Inquisizione*.

³⁴³ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. 1.

occorse con l'Arciprete di Carpi³⁴⁴ nell'essercitare l'ufficio della Inquisizione in quella terra et luoghi soggetti». Nel merito, l'arciprete si rifiutava di rispondere e far rispondere i propri preti all'Inquisizione senza sua licenza, per cui il cardinal Santoro ordinava che «per l'avvenire [l'arciprete] non s'ingeris[se] ne gli editti, essamini di testimoni, scomuniche, et altri atti della Santa Inquisizione [...]», potendo comunque presenziare, o deputare qualcuno in sua vece, alle cause. Nella stessa lettera il cardinale sollecitava altresì l'invio alla Sacra Congregazione dello "Instrumento" messo a punto dal converso fra Luigi da Bologna per la correzione dei libri ebraici.

Come si vede, la lettera del cardinale di Santa Severina fa riferimento a due problematiche distinte, entrambe scaturite dalla stessa vicenda, ma che andranno analizzate separatamente: da un lato i problemi riguardanti l'autorità ordinaria e quella delegata, dall'altro la questione relativa alla presenza a Carpi di una nutrita comunità ebraica e, nel caso specifico, la questione della correzione ed espurgazione dei loro libri.

L'anno successivo (1601), constatando che la situazione non si era risolta e nemmeno prometteva di farlo, l'inquisitore decise di affrontarla in maniera più decisa. Se ne ha testimonianza in un fascicolo contenente "Informationes circa controversias inter sanctum officium Mutinen[sem] et Archipresbiterum Carpi quarum copia ad Sacram Congregationem transmissa fuit"³⁴⁵. Da quelle informazioni i cardinali avrebbero potuto apprendere i dettagli delle vicende per stabilire il modo di procedere.

Il primo documento del fascicolo è una relazione fatta da fra Giovanni Vincenzo Reghezza³⁴⁶, lettore e vicario generale dell'inquisitore di Modena, che qui si userà come filo conduttore per ripercorrere in maniera completa i fatti, salvo poi integrare le informazioni e interpretare le vicende.

³⁴⁴ Ad esercitare l'ufficio di arciprete era in quel momento Ottavio Boiardi (1600-1617), già cameriere d'onore di Clemente VIII. Sappiamo che aveva favorito le nuove devozioni della Controriforma e aveva promosso i lavori di riqualificazione della Cattedrale e aveva posto la prima pietra della chiesa di san Bernardino da Siena. Negli anni in cui fu arciprete aveva fatto il suo ingresso nel convento carpigiano di santa Chiara la principessa Eleonora d'Este, oltre a numerose altre nobili modenesi. Cfr. A. Beltrami, *Arcipreti e Vescovi di Carpi*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, cit., p. 290.

³⁴⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 17, fasc. 10, cc. non numerate.

³⁴⁶ Dalla fine del 1619 Reghezza sarebbe divenuto inquisitore generale di Modena.

In virtù di un precetto formale dell'inquisitore, il vicario avrebbe dovuto mettere per iscritto tutte le «azioni occorse in Carpi» con l'arciprete, nei suoi tentativi di ostacolare il regolare svolgimento delle attività e l'autorità del Sant'Ufficio³⁴⁷. Il popolo doveva essere messo al corrente degli editti già vigenti e, a tal proposito, egli avrebbe dovuto tenere una predica («per fare capace quel populo dell'autorità del santo officio») in cui ribadire, tra l'altro, l'obbligo di denunciare e presentare le liste dei libri posseduti. Queste le direttive. Ma, appena recatosi dall'arciprete, questi gli aveva mostrato ostilità e, alla risposta di Reghezza,

[...] egli subito me rispose quasi burlandomi et mezzo in colera che egli era ivi ordinario et Inquisitore e che haveria fatto esso quello che fusse statto necessario senza altro Inquisitore aggiungendo che a Carpi non v'era mai statto Inquisitore alcuno ne mai s'erano publicati editti d'Inquisitori e che il Padre Inquisitore non haveva autorità alcuna sopra quella terra e sua diocesi ma che egli era Papa a Carpi [...].

Il vicario, allora, aveva spiegato che la Santa Sede Apostolica aveva disposto che l'inquisitore dovesse esercitare la sua autorità su Carpi, come dimostravano le patenti e gli editti, in cui si leggeva che era inquisitore generale di Modena, Carpi, Nonantola e loro diocesi. Ciononostante, l'arciprete aveva continuato a farsi beffe di Reghezza, il quale era comunque passato alle richieste dell'inquisitore, di cui si faceva portavoce: tenere una predica in chiesa «per interesse del santo officio» la mattina successiva; ottenere dall'arciprete un elenco delle chiese soggette alla sua giurisdizione; ricevere l'indicazione di una persona idonea al ruolo di vicario dell'Inquisizione. Quanto al primo punto, l'arciprete aveva posto molte difficoltà, dapprima rifiutando recisamente, poi concedendo che il vicario predicasse, ma solo a patto che lo avesse previamente informato del contenuto della predica; sul secondo punto rispose che ci avrebbe riflettuto e avrebbe risposto il giorno successivo; sul

³⁴⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 17, fasc. 10: «Mi mandò il detto Molto Reverendo Padre Inquisitore a Carpi doppo pasca alli 11 di Maggio et mi commesse in particolare che vedesse gionto ivi dovesse visitare quel signor Arciprete e persuadergli che volesse promuovere, et favorire le cose del santo officio e non impedirle come haveva fatto la publicatione degl'editti [...]» (la cancellatura è nel testo).

terzo aveva subito rifiutato³⁴⁸ e a nulla era valsa la proposta di candidare lui stesso a quel ruolo, come del resto si era fatto col predecessore³⁴⁹.

Ad ogni modo, il giorno successivo il vicario aveva tenuto la predica in chiesa ed aveva spiegato al popolo il ruolo e l'autorità del Sant'Ufficio, aveva chiarito la questione delle prerogative dei vescovi in quanto ordinari e degli inquisitori in quanto delegati. Aveva altresì fatto presente che, non obbedendo alle prescrizioni degli editti, nessuno avrebbe potuto essere assolto. Proprio alla luce di quest'ultimo ammonimento, raccontava il vicario, il popolo aveva obbedito, scegliendo di consegnargli le liste dei propri libri.

Sul punto relativo alla nomina di un vicario locale l'arciprete non aveva però ammorbidito la propria posizione, anzi, era andato su tutte le furie, convinto che fosse stata scavalcata la sua autorità. E anche sull'elenco non si era sottomesso al volere del vicario, ma, prima di consegnarglielo, l'aveva corretto di propria iniziativa.

Tornato a Modena, il vicario aveva riportato l'accaduto all'inquisitore, il quale lo aveva rispedito il giorno stesso a Carpi con le lettere del cardinale di Santa Severina che attestavano il conferimento all'inquisitore dell'autorità in terra carpigiana e nella sua diocesi, e anche con il "Direttorio", per mostrare alcune bolle e canoni all'arciprete. Neanche davanti a tali documenti però egli si era intimidito, rifiutandosi di vedere i luoghi del *Directorium* sull'autorità dell'ordinario e del delegato.

La relazione del vicario introduce a questo punto un altro episodio nel quadro delle controversie tra arciprete e Sant'Ufficio. Si tratta dell'iniziativa dell'arciprete di sospendere *a divinis* un sacerdote, colpevole di aver tenuto un libro proibito³⁵⁰. La prassi prevedeva che l'arciprete mandasse quel canonico al Sant'Ufficio, dove eventualmente sarebbe stato assolto: entrava dunque in gioco una ulteriore questione, quella dell'autorità sugli ecclesiastici.

L'arciprete aveva anche fatto bruciare dei libri in piazza. Tra le conseguenze di iniziative di questo tipo in materia di libri vi era senz'altro quella di generare una certa confusione nel popolo, che si trovava di fronte due giudici distinti che si

³⁴⁸ Ibidem: «[...] disse Voglio che l'Inquisitore sia mio vicario e non io vicario suo [...]».

³⁴⁹ Ibidem. A questa proposta aveva risposto «che l'arciprete suo predecessore era statto un menchione, ma che egli non era tale [...]».

³⁵⁰ Si trattava di un libro della *Repubblica* di Bodin.

occupavano delle medesime fattispecie di reato. Il tutto era reso più complicato perché, nel frattempo, l'arciprete aveva fatto pubblicare un editto in cui ordinava che, chi non lo avesse ancora fatto, avrebbe dovuto consegnare a lui le liste dei libri: il che era esattamente quanto aveva ordinato anche il vicario.

L'inquisitore Calbetti aveva fatto tornare una terza volta Reghezza a Carpi per ulteriori chiarimenti e stavolta gli era stato riferito e chiarito che l'arciprete aveva fatto sequestrare il canonico don Giovanni - in possesso del libro proibito - perché questi si era fatto esaminare dal Sant'Ufficio senza chiedergliene licenza. Il canonico però, non essendosi a quel punto potuto presentare dal vicario, aveva contravvenuto al precetto che questi gli aveva fatto di tornare per proseguire l'esame.

Si era dunque chiesto l'intervento della Sacra Congregazione e il cardinale di Santa Severina aveva prontamente ordinato che l'arciprete consegnasse il canonico al vicario: non potendo sottrarsi all'obbedienza, egli aveva comunque trovato il modo per sottolineare, anche se in maniera visibilmente forzata, che lo stava facendo solo perché gli era stata chiesta la licenza, a ribadire che non stava obbedendo ad un ordine, ma aveva risposto ad una richiesta che gli era stata presentata nel rispetto della sua posizione.

La relazione del Reghezza si conclude a questo punto, rinviando al processo per altri documenti³⁵¹.

Il fascicolo consta dei costumi del prete minacciato di essere sospeso *a divinis* e dei testimoni, ma anche di interrogatori per chiarire i fatti intorno alla questione della richiesta di consegnare le liste dei libri tenuti dagli ebrei.

Da questi interrogatori emergono anche delle informazioni in merito ad una ulteriore iniziativa personale dell'arciprete, quella di aver fatto imprigionare un ebreo convertito che continuava a giudaizzare, i cui dettagli vengono desunti dalla corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione.

Sul primo punto, il conflitto nasceva perché sia il vicario dell'inquisitore che l'arciprete intendevano procedere contro il canonico trovato in possesso di un libro di Bodin: don Giovanni si trovò quindi di volta in volta a dover affrontare l'uno - che minacciava una scomunica *latae sententiae* sia per non essersi presentato da lui a

³⁵¹ Così in conclusione: «L'altre cose ocorse sono nel processo».

terminare l'esame, dopo aver ricevuto un precetto in merito, sia per non aver rispettato il giuramento di non riferire nulla circa l'esame già avvenuto, nel momento in cui ne aveva riportato il contenuto all'arciprete - e l'altro, che lo minacciava di sospensione dall'ordine sacro. In realtà, che nel caso della sospensione *a divinis* si trattasse solo di una minaccia e non di una misura effettivamente presa dall'arciprete³⁵² emerge chiaramente dalla corrispondenza tra Calbetti e i cardinali della Sacra Congregazione, in particolare da una minuta datata 18 luglio 1601, in cui si dice anche che egli aveva "sequestrato" il canonico Giovanni Biagio Contessini per impedirgli di presentarsi al Sant'Ufficio³⁵³ e proseguire l'esame. Questo comportamento era in linea con la rivendicazione della prerogativa di giudicare i preti della sua giurisdizione in totale autonomia dall'inquisitore, al quale non riconosceva nessuna autorità, tanto da arrivare a dispensare il canonico dal giuramento che aveva prestato al vicario di non rivelare il contenuto dell'esame.

Anche in materia di libri, egli prendeva iniziative autonome, come quella di farsi consegnare le liste, addirittura dietro pena di 25 scudi³⁵⁴, e quella di concedere licenze di lettura³⁵⁵. L'arciprete aveva ignorato le disposizioni dei cardinali, impedendo al vicario la pubblicazione nelle chiese della bolla di scomunica in cui si ingiungeva che chiunque avesse ottenuto la licenza di tenere e leggere libri proibiti o sospesi (secondo quanto previsto dall'indice di Clemente VIII) avrebbe dovuto consegnarla al vicario³⁵⁶: scopo del provvedimento era chiaramente in questo caso quello di trovare le licenze rilasciate dall'arciprete.

³⁵² A generare l'equivoco era stato il canonico che, forse per timore e per rafforzare gli argomenti a sua difesa, aveva detto al vicario di essere stato già sospeso, salvo poi ritrattare durante l'interrogatorio, come si vede per esempio nel costituito del 6 luglio 1601, cfr. ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 17, fasc. 10, cit.

³⁵³ Cfr. *ivi*, costituito del Contessini del 9 luglio 1601: «Io non son tornato conforme al precetto fattomi, perche il Signore Arciprete mio ordinario mi fece pena 50 scudi, che non mi dovessi partir di casa».

³⁵⁴ Cfr. per esempio ASMo, *Inquisizione*, b. 278, minuta del 6 giugno 1601, cc. 81r-83r.

³⁵⁵ *Ivi*, cc. 20r-21v, minuta del 18 luglio 1601: l'inquisitore acclude lettere e «licenze di tener libri dalle quali [il cardinale] possa veder com'egli s'intrometta di cosa che non gli tocca».

³⁵⁶ Su questa materia, è bene rammentarlo, la normativa era andata consolidandosi proprio sotto il pontificato di Clemente VIII, al quale non a caso l'inquisitore faceva esplicito riferimento: la competenza sui libri espurgabili era del vescovo, mentre quella sui libri della prima classe spettava all'inquisitore. Gli sconfinamenti dell'arciprete erano ingiustificati anche sull'altro aspetto, quello dei permessi di lettura, che solo in un primo momento (a partire dal 1596) vennero affidati a vescovi e inquisitori locali, ma comunque solo per i libri espurgabili. Su questi temi si rinvia ai menzionati lavori di V. Frajese, che fornisce anche una sintesi della questione nella voce *Censura libraria*, in DSI, vol. I, pp. 324-328.

Le medesime prerogative erano rivendicate dall'arciprete anche per i libri ebraici, come si apprende dalla lettura degli atti contenuti all'interno dello stesso fascicolo, che proseguiva con le altre "controversie", riportando la spontanea comparizione dell'ebreo Lelio Ravà. Costui riferì di essersi recato a Modena dall'inquisitore per chiedergli le liste dei libri cui gli ebrei avrebbero dovuto uniformarsi, che, per il momento e finché non si fossero risolti i problemi con l'arciprete di Carpi, gli erano state negate.

Dalla deposizione dell'ebreo emergeva la situazione paradossale che si trovavano ad affrontare gli ebrei in quella terra, tenuti a presentare le liste dei loro libri sia all'inquisitore che all'arciprete: quest'ultimo obbligo era previsto anche da uno «instrumento fatto da fra Luigi Converso». L'inquisitore aveva replicato che le liste non dovevano essere consegnate ad altri che al vicario del Sant'Ufficio e che, in caso di eventuali costrizioni a procedere diversamente, gli ebrei avrebbero dovuto darne avviso; si sarebbe inoltre fatto annullare lo "strumento".

Che le cose andassero in questo modo era stato confermato anche dagli interrogatori condotti su altri ebrei di Carpi, in particolare da coloro che in quel momento possedevano lo strumento redatto dal converso, tali Daniele da Carpi e Salvatore da Modena.

A questo punto, è necessario aprire una parentesi sul tema della correzione dei libri ebraici - non solo a Carpi, ma in tutti i territori sottoposti alla giurisdizione dell'Inquisizione modenese - sospendendo per un momento la narrazione delle vicende relative alle controversie. Se dal fascicolo che si sta esaminando si passa alle lettere dell'inquisitore Calbetti, si ha modo di seguire la vicenda, aggiungendo informazioni e dettagli senza i quali non si può comprendere pienamente lo sviluppo della questione. In una lettera dell'anno successivo (1602)³⁵⁷ l'inquisitore avvisava i cardinali di aver ricevuto un memoriale formato dagli ebrei di Modena e della sua giurisdizione, che era la risposta alla pubblicazione dell'editto sulla correzione dei loro libri. Il memoriale, che è utile riportare per esteso, era accluso ad una lettera inviataagli dal cardinale Pinelli³⁵⁸:

³⁵⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, cc. 32r-33v, minuta del 20 luglio 1602.

³⁵⁸ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. III, lettera del card. Pinelli all'inquisitore di Modena: «Molto Reverendo Padre come fratello Le mando l'incluso

Ill.^{mi} et R.^{mi} Sig.^{ri}

Gl'Hebrei di Modena e suo stato altre volte hanno supplicato le SS. VV. Ill.^{me} et R.^{me} per un banno intimatoli dall'Inquisitore di detto stato sotto li V. di Maggio passato, che contiene che essi [...] ³⁵⁹ debbano tenere i loro libri hebraici espurgati et che non dovessero fidarsi in altre spurghe fatte nelli medesimi libri da altri espurgatori deputati dall'Inquisitore ex off.^o che conoscendo gl' [...] ³⁶⁰ quanto scandalo e danno le soprastà à remetter tal cosa in loro, non essendo loro consapevoli delle cose che appresso à Christiani rechiedono espurgatione et vedendo che giornalmente potrebb[ero] esser travagliati senza lor colpa essendo loro impossibile di far l'espurgatione in maniera, che quando alcuno anderà cercando *farà* opposizioni non ci possi trovare qualche attacco, stante le sudette ragioni si degnassero ordinare al detto R.^{mo} Inquisitore che le deputasse uno o più espurgatori o correttori, la qual forma transgredendo fussero castigati et osservandola et obedendo fussero *securi* di molestia et perche per non essersi fin hora presa resolutione in tal fatto dubitano di qualche rigore pendendo il detto bando Di nuovo humilmente supplicano questa Santa Congregatione à degnarsi conforme al giusto far detta provisione e conforme è stato ab antico, et hoggi è solito in tutti gli altri stati dove sono hebrei. Che lo riceverano per gratia singolare dalla buona giustitia delle SS. VV. Ill.^{me} [...] ³⁶¹

Nella stessa lettera Calbetti ricordava di essere venuto a conoscenza della questione della correzione in maniera piuttosto casuale, ossia durante l'interrogatorio di un testimone carpigiano, l'ebreo Lelio Ravà: subito ne aveva dato notizia ed aveva mandato una copia dello strumento di fra Luigi al cardinale di santa Severina che gliene aveva fatto richiesta ³⁶². Qualche tempo dopo venne quindi ordinato all'inquisitore di intimare sia agli ebrei di Carpi che a tutti gli ebrei sottoposti alla sua giurisdizione di far in modo di avere tutti i libri corretti ed espurgati e di non fidarsi della correzione operata da fra Luigi, perché, nel caso in cui fossero stati trovati non corretti, non si sarebbe accettata la scusa di essersi attenuti a quella. L'inquisitore aveva però per un po' di tempo soprasseduto, consapevole della difficoltà del

Memoriale, per il quale vederà quanto è stato esposto per parte degli Hebrei di Modena, mi darà avviso di tutto quello che le occorre sopra questo particolare. Et con questo fine me le offero di buon cuore. Di Roma, li xij di luglio. 1602 Di V. R. Come fratello Il card Pinello».

³⁵⁹ Difficile lettura.

³⁶⁰ Difficile lettura.

³⁶¹ Difficile lettura dell'ultima parola.

³⁶² Dalla stessa lettera sappiamo che il cardinale non si accontentò della copia, ma pretese l'invio dell'originale.

compito, tanto più che gli ebrei avevano visto che in altre città, tra cui Mantova e Ferrara, il Sant'Ufficio aveva deputato "per ordinario" i correttori. Ma da Roma si era ribadito l'ordine, per cui Calbetti non aveva potuto che attenersi a tale disposizione. Di nuovo gli ebrei avevano esposto all'inquisitore l'impossibilità di adempiere per le ragioni già addotte e avevano suggerito che la Sacra Congregazione nominasse un correttore adeguato, se non voleva che essi si affidassero alle disposizioni di fra Luigi. A quel punto, l'inquisitore aveva avanzato una proposta ai superiori, quella di concedere l'ausilio dello stesso correttore che operava a Mantova, Domenico Gerosolimitano³⁶³: non si trattava di un'insistenza senza motivo, ma derivante dalla consapevolezza del malcontento degli ebrei, i quali cominciarono a pensare di essere bersaglio di ingiustizie non motivate da parte dell'Inquisizione, non riuscendo a spiegarsi perché solo a loro veniva impedito di servirsi di un correttore, quando altrove non venivano opposte simili resistenze, come era il caso di Ferrara - dove operava il francescano frate Ippolito - e di Reggio - dove ci si continuava a servire del converso fra Luigi - in cui gli ebrei dovevano solo provvedere alle spese per la correzione.

Mauro Perani - ebraista e autore di studi relativi al contesto in esame - ricorda come la caccia ai libri proibiti fosse una delle azioni principali già del primo inquisitore generale di Modena, fra Giovanni da Montefalcone, e che la prima espurgazione dei libri ebraici risaliva ai mesi di gennaio e febbraio del 1599. Il converso fra Luigi da Bologna era arrivato a Modena in quello stesso anno, dopo aver prestato già la sua opera a Mantova, Cremona e Casale Monferrato, come si evince dalla corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione³⁶⁴. Perani ricava importanti notizie sulla questione della correzione direttamente dai processi, soprattutto quelli del fondo *Causae Hebreorum*, conservati in ASMo, come quella sul ruolo

³⁶³ Cfr. M. Perani, *Confisca e censura di libri ebraici a Modena fra Cinque e Seicento*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., pp. 298-299. Si trattava del converso Domenico Gerosolimitano, membro di una commissione di tre revisori istituita dal vescovo: «Mantova in questo aveva una tradizione consolidata, poiché già dal 1595 il vescovo locale, nonostante la direttiva papale che prescriveva per gli ebrei l'autoespurgazione, aveva istituito una commissione di revisori composta dai tre conversi Alessandro Scipione, Lorenzo Franguello e Domenico Gerosolimitano. In questi stessi anni si mise a punto uno strumento che rendesse più spedita l'opera dei revisori, il *Sefer ha-Ziqquq* o Libro dell'espurgazione. Questo fu iniziato da un anonimo neofita cappuccino nel 1594 ma è in gran parte opera di Domenico Gerosolimitano che lo portò a termine nel 1596».

³⁶⁴ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera di fra Giovanni da Montefalcone, 9 gennaio 1599 (manca il nome del cardinale destinatario).

fondamentale esercitato da Rabbi Natanael Trabotti come consulente competente e di notevole cultura³⁶⁵.

Dai documenti - processi e lettere - emerge come la questione della correzione fosse controversa, poiché, se da una parte vi era la ferma volontà dei cardinali di far sì che gli ebrei si occupassero da soli della correzione dei loro libri, senza che gli inquisitori si ingerissero in quella materia, d'altra parte la prassi locale seguiva un'altra direzione, come si è visto³⁶⁶. Va comunque rilevato che le correzioni del converso fra Luigi non dovevano essere particolarmente attendibili, come risulta sia da alcune lettere³⁶⁷ che da diversi interrogatori, tra cui quello condotto qualche anno dopo proprio sul menzionato Lelio Ravà, accusato, insieme ad altri, di tenere un libro proibito (l'*Abensirà*): Lelio, interrogato, aveva ammesso di essere il proprietario del libro, ma si era giustificato dicendo di averlo sottoposto al correttore fra Luigi da Bologna³⁶⁸. Il giudice non aveva accettato quella giustificazione, in quanto si era più volte fatto sapere che quella correzione era inaffidabile.

Ai divieti della Sacra Congregazione gli ebrei avevano risposto rivolgendosi direttamente al duca e al suo segretario, essendosi quest'ultimo ripetutamente fatto portatore delle loro istanze³⁶⁹. L'uso di rivolgersi direttamente all'autorità laica era piuttosto comune presso gli ebrei: giusto qualche anno dopo, come ricorda ancora

³⁶⁵ M. Perani, *Confisca e censura*, cit., pp. 291-292.

³⁶⁶ Sul tema dei libri ebraici vanno tenuti presenti i lavori di Federica Francesconi, che prendono in esame proprio il contesto modenese del Seicento. Cfr. F. Francesconi, *Dangerous Readings in Early Modern Modena: Negotiating Jewish Culture in an Italian Key*, in *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, a cura di J. R. Hacker e A. Shear, University of Pennsylvania Press, 2011, pp. 133-155, Ead., *"This passage can also be read differently..."*: *How Jews and Christians censored Hebrew texts in early modern Modena*, in "Jewish History", 26, 2012, pp. 139-160. Cfr. anche M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 27-39 e 44-77, V. Frajese, *Nascita dell'Indice*, cit., pp. 127-131 e Id., *La censura in Italia*, cit., pp. 111-115.

³⁶⁷ Cfr. per esempio ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. II, lettera del cardinale di Santa Severina all'inquisitore di Modena, 15 dicembre 1601: «[...] ella notificchi à gli ebrei di Carpi, et di altri luoghi sotto la sua giurisdizione, che habbiano i loro libri ben corretti et purgati da gli errori, ne si fidino alla revisione fatta dal detto fra' Luigi, perche il Santo Officio non si vuol pigliare lo assonto di correggere i libri di essi ebrei [...]».

³⁶⁸ Cfr. Perani, *Confisca e censura*, cit., p. 294.

³⁶⁹ Ivi, p. 296. Laderchi sarebbe tornato a supportare le richieste degli ebrei in materia di libri ancora nel 1611, come testimonia una lettera del 13 giugno di quell'anno scritta per conto del duca al governatore di Reggio Ercole Rondinelli a nome degli ebrei reggiani, affinché non si introducessero prassi estranee a quelle consuete: «Cotesti hebrei si dolgono che cotisto padre inquisitore voglia porre in osservanza un decreto intorno all'espurgazione loro, che era gli ebrei gli espurgassero essi, che non è mai stato osservato qui, nemmeno s'osserva nello Stato ecclesiastico, pero ché gli hebrei che non sanno la legge Cristiana, non possono sapere quel che sia contra essa, e perciò S. A. mi ordina di dire a V. Sig. a Ill.ma che ne parli al detto Inquisitore e procuri con la sua destrezza che non faccia Inovationi di Sorte alcuna in questa materia, si come fin qui non è stato fatto».

Perani, essi avrebbero scritto una lettera al duca in cui, nel chiedere che si concedesse loro il supporto di un correttore, si richiamavano alle normative attuate a Roma, evidentemente non applicate al contesto modenese, che prevedevano che agli ebrei fosse concesso di tenere tutti i libri espurgati, all'infuori del Talmud e dei libri cabalistici³⁷⁰.

Per concludere su questo punto, è utile riflettere sul fatto che uno dei motivi per cui alcuni inquisitori tolleravano (e talvolta incentivavano) questa prassi era di carattere economico: gli ebrei erano infatti tenuti a versare delle somme in denaro per far correggere ed espurgare i libri³⁷¹. Non è da escludere che anche Calbetti facesse considerazioni analoghe e si tratterebbe di un ulteriore elemento da tenere presente dietro i suoi tentativi di cercare una soluzione più favorevole agli ebrei.

Tornando ora alla questione delle controversie tra Sant'Ufficio e arciprete di Carpi, dalla relazione e dagli altri documenti (lettere e atti processuali) risulta che questi teneva presso di sé un prigioniero, un ebreo avignonese battezzato che continuava a seguire le pratiche della sua religione d'origine. Anche una minuta del Calbetti del 14 luglio 1601 riporta il fatto:

[...] Trattiene al presente un Hebreo già fatto christiano quale iudaizava, e' dava voce di volersi battezzare, se bene era battezzato per guadagnare, et havere elemosina, ne' lo vuole

³⁷⁰ Ivi, pp. 299-301. Era quanto previsto da un breve di Clemente VIII del 17 aprile 1593, confermato poi da un decreto della Congregazione dell'Indice del 24 agosto 1596. Siamo negli anni 1624-1626: l'ebreo modenese Pellegrino Sanguineti aveva informato un suo amico - Tranquillo Corcos - che si trovava a Roma e questi gli aveva dato ragguglio della normativa e della prassi della correzione in quella città. Gli ebrei di Modena si erano così rivolti al duca affinché si facesse portavoce delle loro richieste e così l'inquisitore - Giovanni Vincenzo Reghezza - si era rivolto ai cardinali della Sacra Congregazione: il cardinale Millini, con lettera del 18 gennaio 1626, aveva però ribadito con fermezza la posizione romana su questo punto: «[...] S. Beatitudine mi ha ordinato di scrivere, come fo, a V. Rev. che faccia presente al S. Duca essere stile antico e non mai interrotto di questo tribunale di non s'ingerire nella correzione de libri di Hebrei [...] e però agli Hebrei stessi [...] si è lasciato sempre il carico di tenerli ben corretti, et espurgati secondo il tenore della Costituzione della Santa memoria di Clemente VIII, dopo il quale essendosi da parte d'Hebrei di Roma e di diverse città e particolarmente di Modona fatta istanza di deputazione di Correttori, mai questa S. Congregazione ha voluto consentirvi [...] anche se qualche Inquisitore di propria autorità ha deputato Correttori, la Congregazione avutane notizia li ha gravemente ripreso e revocata la deputazione come fece all'Inquisitore di Ferrara del 1610; di modo che non è vero il presupposto fatto dagli Hebrei a S. A., che in Roma et altrove se li deputano Correttori [...]». La lettera, di cui si sono riportati alcuni passi, si trova in ASMo, ASE, Archivio per materie, *Ebrei*, b. 15, «Libri ebraici da espurgare», f. 6, ed è ampiamente citata da Perani alle pp. 300-301.

³⁷¹ Perani, *Confisca e censura*, cit., p. 293.

consignare al santo Uffitio, se' bene il mio Vicario di Carpi havea cominciato prima di lui a' pigliare informatione del fatto³⁷².

Di questo personaggio vennero chieste informazioni agli ebrei già interrogati sulla questione della correzione dei libri e, più precisamente, le domande intorno al "Gallus" iniziano a comparire negli interrogatori del 10 luglio 1601. A Daniele di Carpi venne chiesto se conoscesse un ebreo francese detenuto presso l'arciprete e questi rispose di conoscere un uomo di settant'anni che diceva di venire da Avignone e di essere ebreo; era alloggiato presso il banchiere Lelio Ravà ed attualmente era prigioniero dell'arciprete. Al vicario che conduceva l'interrogatorio interessava prioritariamente accertare se si trattasse di un "giudaizzante", per cui chiese se l'uomo frequentasse la sinagoga e se mangiasse secondo gli usi ebraici. Daniele rispose di averlo visto in sinagoga, ma sul modo di mangiare non sapeva dire nulla. Anche all'altro ebreo, Salvatore da Modena, interrogato prima in merito allo strumento di fra Luigi per la correzione dei libri ebraici, venne chiesto conto del prigioniero ebreo avignonese, e questi aveva fornito al vicario sostanzialmente le stesse informazioni di Daniele. Qualche notizia in più diede un altro ebreo di Carpi, tale Raffaele, il quale aggiunse che, una volta, l'ebreo si era scusato per aver manifestato l'intenzione di farsi cristiano, «con dire che l'angelo della morte l'haveva tentato a³⁷³ cercare di farsi christiano [...]»³⁷⁴ e di averlo fatto solo perché, avendo avuto bisogno di aiuto, gli ebrei glielo avevano negato: si era allora voluto convertire, per ottenere qualche elemosina.

Durante gli interrogatori dei testimoni venne confermato che l'uomo in questione, conosciuto col nome di Salomone, continuava a vivere da ebreo, frequentando la sinagoga, praticando gli uffici e consumando il cibo secondo gli usi dell'ebraismo.

Venne ascoltato poi anche il banchiere che lo aveva ospitato, Lelio Ravà, il quale affermò di aver alloggiato un ebreo forestiero di Avignone di nome Salomone, di circa 65 anni. Le informazioni fornite da Ravà confermavano sostanzialmente l'immagine che era emersa dagli interrogatori degli altri testimoni.

³⁷² ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, c. 85v.

³⁷³ Lettura incerta.

³⁷⁴ Raffaele affermò che le parole erano state pronunciate in ebraico.

Il 10 luglio 1601, dopo aver ascoltato tutti i testimoni convocati, il vicario aveva ingiunto all'arciprete di Carpi di consegnargli quel prigioniero ebreo di Avignone, di nome Salomone, divenuto cristiano col nome di Pietro, di cui egli aveva già in precedenza preso la deposizione e qualche informazione extragiudiziale. Ma l'arciprete aveva rivendicato la propria competenza sulla causa, aggiungendo che avrebbe chiamato il vicario quando fosse stato il momento della sentenza: ne nasceva un nuovo conflitto, dal momento che la prassi prevedeva esattamente il contrario, cioè che il processo fosse portato avanti dall'Inquisizione e che l'ordinario presenziasse al momento della sentenza.

A questo punto, la questione delle controversie tra l'arciprete di Carpi e l'Inquisizione di Modena passava a Roma: quel che si sa sul prosieguo e l'esito della vicenda va rintracciato nella corrispondenza di Calbetti con la Sacra Congregazione. Dalla minuta dell'inquisitore datata 29 agosto 1601³⁷⁵ si apprende che l'arciprete si era infine convinto a consegnare il prigioniero all'Inquisizione, dove venne terminato il processo con sentenza e abiura dell'imputato.

³⁷⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, cc. 97r-98v. La lettera riporta la confessione di Salomone/Pietro: si era fatto battezzare un anno e due mesi prima. Da ebreo si chiamava Salomone, mentre da cristiano era conosciuto come Pietro Frisano d'Avignone. Aveva 78 anni e non godeva di buona salute. Sebbene già battezzato, si era recato al convento di san Francesco di Carpi, dicendo di essere un povero ebreo che voleva essere battezzato: la stessa cosa aveva detto anche all'arciprete di Carpi. Ora ammetteva di averlo fatto solo per ottenere qualche elemosina. Sempre a Carpi aveva alloggiato in casa d'ebrei ed aveva vissuto da ebreo, giustificando il fatto col dire che l'oste cristiano non gli aveva dato da dormire: ma si trattava evidentemente di una scusa - sentenziava Calbetti - dal momento che si aveva notizia di precedenti permanenze presso ebrei. Aveva frequentato la sinagoga e consumato cibo secondo gli usi ebraici, e ora tentava di giustificarsi dicendo di aver agito in quel modo esclusivamente per rispetto del banchiere che gli aveva dato ospitalità. Dopo aver negato di essere stato a Modena, lo si era posto di fronte al banchiere e qui aveva dovuto ammettere di essersi presentato a lui come ebreo («[...] mostrò il Chibuz cioè la raccomandazione come hebreo povero, senza soldi [...]»), provando comunque a disculparsi dicendo che non era suo, ma di un altro ebreo. Fra le sue cose era stato trovato un cappello giallo che portava con sé, il che faceva pensare all'inquisitore che era andato giudaizzando «per tutti i luoghi dove egli è stato»: in questo caso si era giustificato dicendo che quello era il cappello di quando era ebreo e che lo portava con sé per poterlo vendere a qualche altro correligionario, cosa che ancora non era riuscito a fare. Aveva negato di essere stato in sinagoga a Modena e di aver fatto l'ufficio con gli altri ebrei, ma quattro testimoni avevano confermato il fatto, come anche il "sagrestano" della sinagoga, che aveva versato per lui l'elemosina (come era consuetudine fare con gli ebrei poveri). Cinque testimoni ebrei avevano inoltre confermato che anche a Carpi era stato in sinagoga e fatto gli uffici come tutti gli altri, circostanza che l'uomo aveva ancora una volta cercato di negare. Era un vagabondo, passato sicuramente a Milano, Venezia, Ferrara e in molti altri luoghi. Nella stessa lettera l'inquisitore faceva notare che, considerando la sua età, forse non era il caso di sottoporlo alla tortura. Ma dal momento che si trattava di un caso grave, aveva comunque ritenuto opportuno presentare il caso alla Sacra Congregazione, a cui chiedeva istruzioni su come procedere alla spedizione: da parte sua, riteneva che fosse necessaria una penitenza pubblica.

Tutti questi conflitti tra le due parti - vicario generale dell'inquisitore e arciprete - trovarono una momentanea soluzione grazie all'intervento sia dell'autorità politica, sia della Sacra Congregazione.

Il duca era stato informato della situazione e delle difficoltà occorse con l'arciprete di Carpi dall'inquisitore stesso, nel momento in cui il canonico si era rifiutato di far pubblicare gli editti dell'Inquisizione. Sin da allora il duca Cesare aveva mostrato la sua disponibilità a mediare³⁷⁶, volontà ribadita anche successivamente, quando aveva convocato Calbetti per parlare delle controversie: in quell'occasione aveva convenuto che l'inquisitore non dovesse essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni in quanto delegato della Sede Apostolica, pertanto si sarebbe impegnato affinché si arrivasse ad un accomodamento³⁷⁷. Evidentemente l'intervento ebbe i suoi risultati, se in una minuta del 25 luglio 1601 l'inquisitore riferiva che:

L'Arciprete di Carpi al fine ha fatto sapere à questa Altezza Serenissima ch'egli per l'avenire procurarà darmi ogni ragionevol sodisfattione, e che non farà di più di quello che facciano per l'ordinario i Vescovi di Modona, e Reggio, e gli altri ordinarij; et altrettanto ha fatto dire ancho à me da un suo fratello mandato qua à posta; con far officio ch'io dia conto di tutto ciò à Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima offerendomi il medemo suo fratello a suo nome [...] ³⁷⁸.

Il canonico aveva fatto sapere che se fino a quel momento aveva agito in un certo modo, lo aveva fatto convinto della propria autorità e giurisdizione, non certo per ostacolare l'inquisitore. Ciononostante, Calbetti volle ulteriori garanzie e nelle lettere successive suggeriva ai suoi superiori che non sarebbe stato

se non bene decidere in che s'habbia egli ad intromettere, come semplice ordinario, acciò non dica poi come diceva ch'egli era l'Inquisitore ordinario, e primo Inquisitore [...] ³⁷⁹.

³⁷⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, Stato delle congregazioni, fasc. II, minuta del 6 giugno 1601, c. 82r.

³⁷⁷ Ivi, minuta del 14 luglio 1601, cc. 85v-86r.

³⁷⁸ Ivi, c. 94r.

³⁷⁹ Ivi, minuta del 29 agosto 1601, c. 98v.

La risposta dei cardinali, che confermava l'esaudimento della sua richiesta, era prontamente giunta a Modena, come Calbetti accusava in una minuta del mese di ottobre³⁸⁰.

Tra le questioni più interessanti occorse durante gli anni di Calbetti ce n'è una che per il momento verrà solo accennata e alla quale sarà dedicato un approfondimento nella sezione dei casi di studio. Si tratta delle vicende relative alla sinagoga di Soliera, che aveva sede presso l'abitazione di tale David Norsa. Se ne ha ampia eco non solo nella corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione, ma anche in altri documenti: oltre ad un fascicolo processuale, ne trattano fonti attualmente conservate presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, sia nei *Decreta*, sia all'interno di un volume avente come oggetto le sinagoghe.

Come detto, il mandato di frate Arcangelo Calbetti terminò nel 1606: in una lettera del 10 marzo di quell'anno il cardinale Arrigoni dava avviso che suo successore sarebbe stato il frate Serafino Borra da Brescia, già inquisitore a Cremona, a cui Calbetti avrebbe dovuto dare «piena istruttione delle cause, et negotij pendenti» e fornire l'inventario dei beni dell'Inquisizione. La sua futura destinazione sarebbe stata Piacenza³⁸¹.

³⁸⁰ Ivi, minuta del 6 ottobre 1601, c. 106r.

³⁸¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. VI, lettera del cardinale Arrigoni, 10 marzo 1607.

2.6 Serafino Borra da Brescia (aprile 1607-luglio 1608)

Frate Serafino Borra da Brescia operò per un breve lasso di tempo presso il tribunale modenese. Non sono conservate sue lettere all'interno della raccolta delle missive degli inquisitori di Modena alla Sacra Congregazione, mentre se ne conservano alcune indirizzate a lui dai cardinali. La prima lettera al Borra è da parte del cardinale Arrigoni, che gli chiedeva una verifica dei conti per valutare l'opportunità delle spese per la fabbrica dell'Inquisizione, sebbene Calbetti gliene avesse già dato conto³⁸².

In generale, le questioni affrontate non sono di particolare interesse, trattandosi per lo più di comunicazioni relative alla spedizione di casi, indicazioni sul modo in cui procedere nei processi, richieste di copie di sentenze e abiure, inviti a prestare attenzione alla circolazione di libri sospetti, a conservare accuratamente le "scritture" del tribunale, etc. Una lettera del cardinale Arrigoni del 25 agosto affronta questioni finanziarie: da una parte il cardinale informava che si sarebbe scritto all'inquisitore di Bologna per sollecitare il pagamento della pensione stabilita in modo che l'inquisitore di Modena potesse «valersene ne' bisogni dell'ufficio», dall'altra sollecitava nuovamente la revisione dei conti lasciati dal predecessore per poter provvedere al pagamento dei muratori che si erano occupati delle stanze del Sant'Ufficio³⁸³.

Neanche in questa fase i conti dell'Inquisizione erano particolarmente prosperi, se lo stesso Arrigoni il 1° settembre riferiva che era stata valutata la proposta dell'inquisitore di assegnare una pensione al tribunale modenese durante il periodo di vacanza del vescovo, dal momento che «non hà entrata alcuna»: sebbene questo non fosse possibile, tuttavia si proponeva una diversa soluzione:

[...] et poiché non è stato luogo à poter imporre detta pensione, la Santità sua hà dato intentione di provvedere l'ufficio in occorrenza di vacanze de' benefitij in cotesta città e sua diocesi³⁸⁴.

³⁸² ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. VI, lettera del cardinale Arrigoni, 14 aprile 1607.

³⁸³ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 25 agosto 1607.

³⁸⁴ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 1° settembre 1607.

Probabilmente si trattò di una promessa mai mantenuta, poiché nessun documento, tra quelli noti, sembra attestare la concessione di benefici all'Inquisizione modenese³⁸⁵.

Una lettera scritta dal cardinal Millini lascia emergere delle frizioni tra l'inquisitore e la corte, relativamente alla frequente rivendicazione da parte del duca di venire informato dei casi in cui fossero coinvolti personaggi del suo *entourage*³⁸⁶. Come avveniva in questi casi, il cardinale si limitava ad invitare il giudice ad agire nel modo consueto, ovvero usando «prudenza et maturità».

Va segnalato che durante il suo mandato, precisamente nell'ottobre 1607, l'inquisitore fu destinatario di una lettera del cardinale Arrigoni alla quale era accluso un modello di editto: i cardinali avevano infatti constatato una mancanza di uniformità nella formazione degli editti nelle sedi locali, per cui invitavano i giudici ad uniformarsi ad esso. Si tratta evidentemente di una lettera circolare inviata a tutte le sedi e tuttavia è utile menzionare il fatto, perché dà l'idea di un controllo costante da parte dell'istituzione centrale e di una volontà di rendere la prassi inquisitoriale il più possibile uniforme³⁸⁷.

³⁸⁵ Cfr. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, già citato proprio su questo punto.

³⁸⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. VI, lettera del cardinal Millini, 16 febbraio 1608: «[che l'inquisitore] non metta mano in alcun gentilhomo di cotesta Città ne in qualsivoglia persona del suo servitio anco fuori della famiglia senza sua saputa».

³⁸⁷ Il modello di editto è trascritto in Appendice documentaria, documento 1.

2.7 Michelangelo Lerri da Forlì (luglio 1608-settembre 1616)

Gli anni del mandato di Michelangelo Lerri da Forlì furono densi di attività, anche se ciò che rese maggiormente noto questo giudice fu una sua opera, redatta proprio negli anni in cui esercitava le sue funzioni presso il tribunale modenese: la *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio Per li Molto Reverendi Vicarij della Santa Inquisitione Istituiti nelle Diocesi di Modona, di Carpi, Di Nonantola, e della Garfagnana*³⁸⁸.

Va precisato che, se sono a disposizione molte lettere della Sacra Congregazione indirizzate a Lerri, tuttavia, le missive di quest'ultimo non si sono conservate che per i primi anni del suo mandato, essendo presente una lacuna nel volume delle lettere degli inquisitori proprio per gli anni dal 1609 (per cui si hanno lettere solo fino al mese di luglio) al 1616 (la corrispondenza riprende con le lettere dell'inquisitore successivo, frate Massimo Guazzoni).

Anche in questi anni i cardinali tornavano su questioni sempre delicate e cruciali, come il controllo sui libri proibiti o sospetti: una lettera del cardinale d'Ascoli, ad esempio, invitava l'inquisitore a prestare attenzione, come era già stato fatto in passato, ad alcune pratiche cui erano soliti ricorrere autori e stampatori di opere proibite per evitare la censura, come i falsi titoli. Il cardinale insisteva sul controllo di qualsiasi libro proveniente da luoghi sospetti da parte di vescovi e inquisitori, che avrebbero dovuto segnalare ogni trasgressione alla Congregazione dell'Indice³⁸⁹.

Un caso particolarmente interessante, al quale è stato dedicato uno studio - tratto dalla sua tesi di laurea - da Laura Roveri³⁹⁰, riguarda alcuni questuanti, alla testa dei

³⁸⁸ Di questo prezioso opuscolo esiste una edizione curata da A. Biondi nel 1991 per Spazio Libri Editori (in tiratura limitata).

³⁸⁹ ASMò, *Inquisizione*, b. 251, fasc. VII, lettera del cardinale d'Ascoli, 25 settembre 1608.

³⁹⁰ L. Roveri, *Gli stregoni erranti. La cultura popolare nelle carte di un processo dell'Inquisizione modenese*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, cit., vol. I, pp. 119-139. L'autrice dà conto della vicenda, che considera evidentemente emblematica di una cultura popolare forte, che difficilmente i tentativi di controllo dell'età della Controriforma riuscivano a gestire. Si tratta in questo caso di falsi pellegrini, che nel loro vagabondare persuadevano le persone «che i propri guai e difficoltà dipendevano da due “pianeti” che si trovavano sopra la casa: uno era un'anima senza pace, l'altro un peccato compiuto da un membro vivente della famiglia, taciuto in confessione». Soltanto Lucido Bianchini e i suoi compagni avrebbero potuto, con il loro intervento (e dietro pagamento), scongiurare pericoli, ivi, pp. 119-120.

quali era tale Lucido Bianchini del castello di Acera, nella diocesi di Spoleto, segnalato sin dal novembre 1608 in una lettera del cardinale Arrigoni, che invitava l'inquisitore di Modena a prendere tutte le informazioni necessarie su costoro, ma di attendere prima di terminare il processo offensivo e difensivo e trasmettere la causa ai cardinali: se non fosse emerso nulla, si sarebbe comunque potuto spedire il processo senza aspettare la soluzione da Roma³⁹¹.

Diverse lettere riguardano il caso già segnalato negli anni precedenti dall'inquisitore Calbetti, ovvero quello di David Norsa e della sinagoga di Soliera, che verrà approfondito più avanti.

In questa fase il cuore dell'attività inquisitoriale era costituito pressoché in tutte le sedi dei tribunali da casi di magia e "superstizione". Non stupisce quindi di trovare frequenti riferimenti a questa tipologia di reato e segnalazioni riguardo alcuni accorgimenti da seguire durante lo svolgimento dei processi, come quello indicato dal cardinale Arrigoni, che ordinava di custodire con attenzione gli scritti di sortilegi e magie durante le cause e di farli bruciare subito dopo la fine dei processi, in maniera tale da impedirne la lettura da parte di altre «persone incarcerate, et poco timorose di Dio»: una volta bruciati, il provvedimento sarebbe stato debitamente annotato nel processo³⁹². Il fatto che si precisasse questo aspetto è assai significativo, poiché da un lato è lecito pensare che in alcuni casi quelle annotazioni rappresentino le sole tracce dell'esistenza di opere non più in circolazione e dall'altro testimonia di quella che sopra si è definita "mentalità archivistica", volta a certificare ogni azione, anche con lo scopo di agevolare il lavoro dei successori.

Se con Calbetti - per il quale, insieme a Lerri e a Reghezza, si dispone della maggior quantità di lettere, inviate e ricevute - si era percepito un rapporto di sostanziale equilibrio con l'autorità ducale, con frate Michelangelo si verificarono alcune frizioni. Sebbene anche in passato il duca e i suoi ministri avessero spesso rivendicato la prerogativa di giudicare i membri della corte e i nobili del ducato o quanto meno di essere informati dall'inquisitore prima dell'inizio di un processo, in

³⁹¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. VII, lettera del cardinale Arrigoni, 12 novembre 1608. Sulla vicenda si veda anche A. Prosperi, *Croci nei campi, anime alla porta. Religione popolare e disciplina tridentina nelle campagne padane del '500*, in *Il piacere del testo*, vol. I, cit., pp. 83-117.

³⁹² Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 23 agosto 1608.

questo caso si trattò di una vera e propria controversia, che coinvolse da una parte inquisitore e cardinali della Sacra Congregazione, dall'altra il duca e il suo principale segretario, Giovanni Battista Laderchi. In una lettera di Lerri, cancellata con linee oblique, ma ugualmente leggibile e senza data (ma molto probabilmente del 1609)³⁹³, il giudice di fede dava conto al cardinale Arrigoni della questione nata dall'opposizione del duca per il fatto che si citassero i suoi stipendiati come testimoni nei processi senza dargliene previo avviso. Ne era nato un fraintendimento, poiché, da parte sua, l'inquisitore si diceva convinto che la rivendicazione del duca si riferisse soltanto ai casi dei rei³⁹⁴ e non dei semplici testimoni. Comprendere anche i testimoni infatti, rilevava Lerri, avrebbe apportato un notevole impedimento alle cause del Sant'Ufficio. Nel prosieguo della lettera l'inquisitore forniva dettagli sulla causa scatenante la controversia, ovvero la convocazione in tribunale del capitano Curzio Saracinello da Ferrara come testimone e spiegava che, pur volendo ammettere l'obiezione del duca, si trattava di un personaggio con dei precedenti, in quanto «reo nel santo offitio per più capi»: per aver colpito con un pugno allo stomaco ed aver minacciato l'ufficiale del tribunale mandato a citarlo, per essere sospettato di aver indotto un testimone a dichiarare il falso contro un'altra persona (accusandola di aver tenuto e letto un libro proibito), per aver proferito “bestemmie ereticali”, come avevano dichiarato altri testimoni e come dimostrava una precedente citazione, trovata tra le scritture del Sant'Ufficio.

Della permanenza di una certa tensione danno conto altre lettere di quei mesi e anche in quelle più succinte è possibile percepire la fermezza della posizione della Sacra Congregazione nel ribadire che, delle cause dell'Inquisizione, non si era tenuti a dare avviso al duca, nemmeno nei casi in cui erano coinvolti nobili o suoi *familiars*, in linea con quanto era stato già ordinato dal cardinale di Santa Severina diversi anni prima³⁹⁵.

La questione sembrava trovare una momentanea soluzione nel mese di luglio, quando il cardinale Arrigoni riferiva all'inquisitore che

³⁹³ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, “Lettere de Padri Inquisitori”, cit. In chiusura la lettera riporta una nota, in cui si dichiara che era stata cancellata perché se ne era inviata una scritta in forma diversa.

³⁹⁴ Ibidem: «[...] ch'io non dovessi procedere contra alcuno della sua famiglia o suo stipendiato [il duca] intendesse solo quanto al costituirli rei, et far cause contra di loro [...]».

³⁹⁵ Da notare sempre il richiamo ai precedenti, a conferma del valore normativo delle lettere della Sacra Congregazione. In questo caso si fa esplicito riferimento alle direttive che il cardinale di Santa Severina aveva dato con lettera del 1° luglio 1600.

L'Altezza del Signor Duca di cotesta Città con lettera de X del passato avisa che si rimette circa il mutar l'uso di procedere in cotesta Inquisitione nelle cause dei suoi famigliari, scusandosi, se in ciò nascerà qualche disordine, per non conoscere l'Inquisitori la qualità de' sudditi³⁹⁶.

Il cardinale precisava che Lerri

come Inquisitore per obbligo non deve notificare al signor Duca quando procede contra alcun suo familiare per essere l'ufficio libero, et non ridurlo in soggettione, ma per urbanità et civiltà può farne parola con Sua Altezza [...] ³⁹⁷.

Questa vicenda, a ben vedere, mostra la posizione di sostanziale debolezza del duca rispetto all'inquisitore: nonostante i tentativi di rivendicare le proprie prerogative - che erano comunque quelle di un sovrano - spesso Cesare si trovava a subire la linea dettata da Roma, che, anche quando mostrava di essere disponibile a cedere, lo faceva in realtà in forma di concessioni.

D'altra parte, lo si è detto, i due poteri cittadini non avevano interesse ad inasprire i conflitti e anche gli inquisitori non potevano non tener conto del contesto in cui operavano, dal momento che il braccio secolare risultava di fondamentale importanza nella gestione dei processi³⁹⁸. In effetti, al di là delle direttive romane, una dimostrazione concreta del modo di operare a livello locale in questa e in altre situazioni si trova leggendo un documento conservato nel fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena. Si tratta del "Modo, et ordine, che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell'essercitare il suo Ufficio nella Città di Modena"³⁹⁹. Il documento, distinguendo le varie fasi dei processi contro stipendiati o nobili vicini alla corte - dalla denuncia alla comminazione delle pene - precisa i momenti in cui l'inquisitore avrebbe dovuto procedere autonomamente e quelli in cui avrebbe invece

³⁹⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. I, lettera del cardinale Arrigoni, 4 luglio 1609.

³⁹⁷ *Ibidem*.

³⁹⁸ Alle controversie di cui si è dato conto fa cenno anche G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit. p. 104.

³⁹⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, fasc. III-6, "Modo et ordine che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell'essercitare il suo Ufficio nella Città di Modena", s. d., cc. non numerate. Il testo si trova trascritto *infra*, Appendice documentaria, documento 2.

dovuto dare avviso al duca (o ai suoi ministri) e chiederne il braccio. Volendo fare qualche esempio, nella fase iniziale l'inquisitore avrebbe dovuto procedere solo col suo notaio, «senza l'assistenza ò licenza d'alcun ministro di Sua Altezza»; ugualmente, si sarebbe mosso senza tener conto dell'autorità laica nei casi ritenuti più gravi (eresia *in primis*). Avrebbe invece dovuto avvisare il duca o i suoi ministri principali sia nella citazione dei testimoni⁴⁰⁰, sia nelle fasi di cattura e arresto di suoi stipendiati⁴⁰¹.

È verosimile che il documento fosse scaturito, se non dalla controversia intorno al capitano Curzio Azzi Saracinello, da un caso simile e comunque dello stesso periodo. Il fatto che nella corrispondenza non se ne faccia mai menzione in situazioni analoghe è significativo: si può supporre che, trattandosi di un “prodotto” locale, non necessariamente gli inquisitori successivi avrebbero voluto tenerne conto.

Come per gli inquisitori precedenti, durante il mandato di Michelangelo Lerri non mancarono di emergere le difficoltà legate alla povertà del tribunale modenese, che venivano puntualmente richiamate dai giudici di fede ogni volta che da Roma giungesse qualche direttiva volta a disciplinare materie come le multe e altri tipi di entrate, di cui solitamente si avvalevano gli inquisitori locali. Per esempio, riguardo le “mercedi” ricevute dagli ufficiali del Sant'Ufficio, Lerri si impegnava a rispettare le direttive ricevute, facendo tuttavia notare che il frate notaio e il frate custode delle carceri non avevano alcun sussidio e che, in quelle condizioni, sarebbe stato difficile trovare degli sbirri disposti a servire il Sant'Ufficio senza ricevere uno stipendio⁴⁰².

Questioni relative alla presenza ebraica nella giurisdizione tornavano anche in questi anni, così come erano frequenti gli ordini rivolti agli ebrei di tenere espurgati i loro libri, dal momento che l'Inquisizione non riteneva fosse suo compito quello di

⁴⁰⁰ Ibidem: «Ma se siano stipendiati da S. Altezza, non li farà chiamare nè citare senza prima farne parola à sua Altezza, notificandole essergli di bisogno esaminare la tale, et la tal persona: et ella impone à tai persone, che venghino à presentarsi, et ad ubidire».

⁴⁰¹ Ibidem: «Quanto alle persone, che per necessità delle cause si devono imprigionare, il Padre Inquisitore hà il medesimo riguardo, che circa il chiamare i testimonij perche se tai persone sono stipendiate da S. Altezza, non dovrà farle prendere, et carcerare, se prima non ne havrà fatto parola à sua Altezza, significandole il nome delle persone; ò vero dovrà trattarne prima col Signor Imola, ò con altro ministro principale, il quale habbia tale auctorità da S.A. che da loro sarà commessa l'esecuzione di quanto sarà di bisogno».

⁴⁰² ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, cit., lettera del 10 giugno 1609.

provvedere alla correzione dei testi ebraici⁴⁰³. Le lettere, in questo senso, non mancano di fare riferimento alla formazione di appositi editti sull'espurgazione dei libri⁴⁰⁴. Il ripresentarsi della questione non deve sorprendere poiché, soprattutto in considerazione della difficoltà di reperimento di denaro - aggravata, come si è appena detto, dalle restrizioni decise dai cardinali - le commutazioni delle pene inflitte agli ebrei in pene pecuniarie diventavano cruciali e i casi collegati al possesso e alla correzione dei loro libri offrivano continue occasioni per agire in questo senso.

Le lettere circolari di questi anni, che servivano a comunicare direttive generali a tutti gli inquisitori delle diverse sedi locali, si riferivano a questioni come quella, nota ma comunque ribadita il 24 dicembre 1611, di osservare il segreto: agli inquisitori si imponeva di prestare il giuramento, facendo un rogito davanti ad un notaio⁴⁰⁵. Che la questione fosse particolarmente sentita dall'inquisitore di Modena è dimostrato da una sua minuta conservata all'interno dello stesso fascicolo (ma in una carta sciolta), datata 14 aprile 1612: egli non solo si mostrava d'accordo con la direttiva, ma aveva ritenuto di dover estendere l'obbligo anche ai vicari vescovili e agli altri ordinari, dal momento che spesso i laici premevano per avere informazioni e notizie sulle cause: per questo, contestualmente, rammentò il rischio di scomunica per chi avesse rivelato il contenuto delle cause e dei "negotij"⁴⁰⁶.

L'invio di editti e decreti che apportavano modifiche e aggiornavano le norme e le prassi sulle varie materie aveva lo scopo sia di «mettere buon ordine» sia di rendere il sistema di controllo e di gestione il più uniforme possibile in tutti i tribunali periferici. All'inquisitore veniva sempre chiesto di avere cura di conservare i documenti e non solo di provvedere alla loro pubblicazione. Ciò si traduceva nell'impegno a fare almeno una copia di ogni documento: questa formazione guidata degli archivi è certamente un elemento di grande rilevanza e importanza, poiché, oltre a garantire uniformità nella prassi archivistica inquisitoriale, rende possibile avere un'idea generale di come dovessero essere formati e tenuti gli archivi dei vari

⁴⁰³ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. II, lettera del cardinale Millini, 12 giugno 1610: «[...] non havendo mai risoluto il Santo Officio ingerirsi nella corretione, et revisione de libri hebrei».

⁴⁰⁴ Probabilmente il più delle volte gli editti venivano separati dalle lettere cui erano allegati per essere collocati altrove, magari in raccolte ad essi espressamente dedicate.

⁴⁰⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. III, lettera del cardinale Arrigoni, 24 dicembre 1611.

⁴⁰⁶ Ivi, minuta di fra Michelangelo Lerri, 14 aprile 1612.

tribunali, la maggior parte dei quali non hanno avuto la stessa sorte di quello modenese, conservato - se non integralmente - certamente in buona parte e corrispondente alle descrizioni che si possono evincere dalla corrispondenza.

Alcune lettere di questi anni alludono a minacce subite dall'inquisitore: il cardinale Arrigoni, in una lettera del 1611, avendo appreso quanto il cardinale d'Este aveva riferito a Lerri riguardo ai pericoli che correva nell'esercizio del suo ufficio, aveva ordinato che egli continuasse comunque a svolgere le sue funzioni. Allo stesso tempo, però, ordinava che il vicario generale facesse rimuovere dal convento il frate da cui si sospettava che provenissero le minacce: tale misura, raccomandava, doveva essere attuata in segreto⁴⁰⁷. Anche l'anno successivo si faceva riferimento a minacce subite da Lerri, ma, con gli elementi a disposizione, non è possibile stabilire se i due episodi fossero collegati. Il cardinale Arrigoni, in quel caso, rimetteva la decisione sul da farsi all'inquisitore stesso:

Si rimette all'arbitrio, et prudenza di lei di avvisar la persona che minacciò Vostra Reverentia di farla ammazzare proseguendo con processo, in cui si dubita venir nominata una persona nobile per non sapere da chi procedano le minaccie, et farci la debita provisione⁴⁰⁸.

Una questione che trova spazio crescente all'interno della corrispondenza tra inquisitore di Modena e cardinali della Sacra Congregazione è quella relativa ad uno dei reati verso cui, sempre più nel corso del Seicento, si mostrava attenzione: la cosiddetta *sollicitatio ad turpia*. Il problema della perseguibilità di questo reato - e prima ancora l'acquisizione secondo cui si trattava effettivamente di reato - venne sollevata prima in Spagna e in Portogallo, per essere poi estesa al resto del mondo cattolico ufficialmente nel 1622 con la bolla di Gregorio XV *Universi Dominici gregis*: non è un caso che proprio negli anni '20 del XVII secolo si registri praticamente ovunque un picco delle ricorrenze di questo reato: il caso modenese conferma tale tendenza, come dimostrano sia la corrispondenza, sia gli atti processuali (denunce, spontanee comparizioni, fascicoli processuali). Va da sé che il

⁴⁰⁷ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 27 agosto 1611.

⁴⁰⁸ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 19 ottobre 1612.

reato di *sollicitatio* creasse una serie di problemi non eludibili con una azione giuridica e normativa, sia pure in decisa evoluzione. Basti pensare al problema legato alla segretezza e a come mantenerla senza ledere il segreto del confessionale⁴⁰⁹. Ma si pensi anche alla questione dell'onore e della rispettabilità sia degli ecclesiastici⁴¹⁰ che delle penitenti, soprattutto nei casi in cui ad essere coinvolte fossero nobildonne, che rischiavano di macchiare l'onore delle proprie casate. Si vedrà successivamente quali fossero le dinamiche legate ai procedimenti di questo tipo, quando saranno illustrati casi tratti direttamente dai fascicoli processuali del tribunale dell'Inquisizione della capitale estense.

Per Modena vi sono attestazioni che dimostrano che già prima del 1608 l'Inquisizione locale aveva rivendicato la competenza su tale materia⁴¹¹, mentre, in generale, è molto significativa della nuova tendenza una lettera circolare del cardinale Arrigoni del 1612, poiché, leggendola, si ha la chiara impressione della presa di coscienza di un problema, la cui diffusione era tale da non poterne più sottacere la gravità e posporre le soluzioni:

Vedendosi per esperienza la frequenza dei delitti, che si commettono dai curati, et confessori così secolari, come Regolari in sollecitare le Donne penitenti nell'atto della confessione sacramentale con abusare il sacramento della Penitenza in grave offesa della Maestà Divina, rovina dell'anime de Penitenti, et scandalo delle persone, che hanno notizia de si enormi eccessi la Santità Sua per decreto fatto in questa Sacra Congregazione [...]⁴¹²

stabiliva che si sarebbero adottati provvedimenti rigorosi contro i colpevoli⁴¹³. Tale posizione avrebbe dovuto essere notificata o da un sinodo diocesano o in altra maniera, sebbene si raccomandasse di procedere in ogni caso con prudenza e segretezza, affinché la notizia dei crimini non trapelasse all'esterno.

⁴⁰⁹ Sulle questioni legate al rapporto su inquisitori e confessori resta fondamentale lo studio di A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit.

⁴¹⁰ Su questo interessante tema si veda M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

⁴¹¹ W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale*, DSI, vol. III, p. 1452.

⁴¹² ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. III, lettera del cardinale Arrigoni, 5 maggio 1612. Che si trattasse di una lettera circolare è dimostrato dal fatto che se ne è conservata copia anche tra le lettere della Sacra Congregazione all'Inquisizione di Siena, cfr. Di Simplicio, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit., p. 86.

⁴¹³ *Ibidem*: «[...] contro di essi si procederà con ogni rigore nel santo officio come ricerca la gravità di tal'eccesso [...]».

In una lettera dell'anno successivo il cardinal Millini tornava sulla questione e la estendeva anche a chi avesse sollecitato uomini⁴¹⁴, raccomandando agli inquisitori, anche in questo caso, di procedere con la segretezza richiesta da simili “negotij”.

Un aspetto da non trascurare, tra i molti che emergono dalla corrispondenza tra inquisitori e cardinali, è quello relativo alle misure volte a “tutelare” in qualche modo gli imputati. Scorrendo le lettere, ci si imbatte da una parte in richiami dei cardinali agli inquisitori in seguito a pene ritenute eccessive, dall'altro nelle informazioni che gli inquisitori fornivano ai loro superiori relativamente a situazioni particolari di alcuni imputati (povertà, anzianità, stati di malattia o qualsiasi altro impedimento), affinché ne tenessero conto nel momento della determinazione del tipo di pena da assegnare. Non era neppure raro che i giudici locali mettessero al corrente i cardinali dell'accertamento delle intenzioni degli imputati, in modo che se ne tenesse conto sia nella assegnazione delle penitenze, sia in una fase successiva alla sentenza, per esempio nella valutazione sulla concessione di una grazia.

Nel 1612, ad esempio, il cardinale Arrigoni aveva richiamato Lerri affinché usasse maggiore attenzione: l'occasione era stata un caso in cui, non essendo presente l'inquisitore, il vicario di Nonantola aveva fatto dare arbitrariamente la corda a un imputato, trattenendolo per molto tempo nonostante l'esito negativo dell'esame, provocandogli dei danni fisici⁴¹⁵.

Il controllo sui libri è materia costante nelle missive e le direttive in merito arrivavano congiuntamente dai cardinali della Sacra Congregazione e da quelli della Congregazione dell'Indice. Le lettere lasciano emergere anche informazioni sul contesto in cui i libri venivano dati alle stampe ed andavano in circolazione. Una lettera del 26 agosto 1609, ad esempio, dava informazioni sulla situazione in Europa: il cardinale Arrigoni scriveva di aver avuto notizia che in Inghilterra e Olanda si stavano pubblicando molti libri in lingua italiana che, approfittando della tregua con le provincie di Fiandra, avrebbero potuto essere introdotti in Italia e in Portogallo

⁴¹⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. III, lettera del cardinal Millini, 24 luglio 1613: «[...] ma anco [si conoscano] le cause di quelli, che sollecitano i maschi».

⁴¹⁵ Ivi, lettera del cardinale Arrigoni, 21 luglio 1612.

insieme ad altre merci⁴¹⁶: vista la situazione, si chiedeva agli inquisitori locali di intensificare i controlli nei porti.

Il motivo dell'allarme romano era fondato su episodi già verificatisi e che, nonostante i controlli, si sarebbero verificati anche in futuro: appena qualche anno dopo, per esempio, i cardinali erano venuti a sapere che da Augusta erano stati inviati, «sotto pretesto di mercantie», molti libri proibiti, giunti sia nello Stato di Milano che a Venezia, «tradotti elegantemente in lingua volgare, perché si possano più facilmente divulgare e far danno maggiore»⁴¹⁷. E, in altre occasioni, era capitato che venissero stampati o introdotti dei “libri d'umanità” riuscendo ad eludere i controlli, poiché «per il titolo pare che non trattino di altro, che di belle lettere», ma in realtà, celavano altri contenuti⁴¹⁸.

Prima di concludere la trattazione del mandato di Lerri, è bene soffermarsi brevemente sul suo trattato, citato in apertura del paragrafo. Si deve collocare l'opera nel quadro dell'organizzazione e definizione della giurisdizione dell'Inquisizione modenese e leggerla come proseguimento della linea d'azione che aveva avuto principio durante gli anni di attività di frate Arcangelo Calbetti da Recanati. L'opera rispondeva in particolare alla necessità di formare i vicari e il personale attivi nei territori del distretto sottoposto all'inquisitore di Modena. Si trattava di un prontuario, che indicava il corretto modo di istruire e celebrare i processi, stabilendo anzitutto l'ambito di giurisdizione dell'Inquisizione.

La *Breve informatione* faceva propria tutta la normativa aggiornata presente nelle costituzioni, negli editti e nei decreti, avendo come obiettivo una corretta procedura, uniforme e lontana dagli abusi legati all'esercizio delle funzioni inquisitoriali nelle vicarie, dove il pericolo e i rischi connessi all'arbitrio dei funzionari potevano facilmente essere la deriva della loro attività.

⁴¹⁶ Ivi, fasc. I, lettera del cardinale Arrigoni, 26 agosto 1609: «[...] il che facilmente potrà succederli con occasione, ch'essi olandesi dopò la tregua con le Provincie di Fiandra verranno in Spagna, et Italia con mercantie».

⁴¹⁷ Ivi, fasc. III, lettera del cardinal Millini, 4 agosto 1616.

⁴¹⁸ Ivi, lettera del cardinal Bellarmino, 26 luglio 1614.

2.8 Massimo Guazzoni da Bozzolo (settembre 1616-gennaio 1618)

A dispetto della brevità del suo mandato, si può subito notare una certa intensità nell'attività dell'inquisitore fra Massimo Guazzoni da Bozzolo, testimoniata in questo caso sia dalle lettere ricevute dai cardinali, sia da un numero cospicuo di quelle che egli inviò alla Sacra Congregazione.

Che si trattasse di un giudice particolarmente noto per la sua attività lo si può capire anche dalla lettera del cardinal Millini che ne attestava l'arrivo in città: gli raccomandava di svolgere il proprio lavoro come aveva già fatto a Pavia, di cui la Congregazione si era mostrata evidentemente soddisfatta⁴¹⁹.

Vanno segnalati, in particolare, due casi occorsi in quegli anni, il primo dei quali verrà ripreso nella sezione dedicata ai casi di studio all'interno di questa trattazione. Entrambi videro l'inquisitore in disaccordo con il duca, col quale si erano riaccesi i conflitti tanto sull'attribuzione delle cause, quanto sulla volontà della corte di essere informata dei procedimenti che coinvolgessero i cittadini nobili.

Guazzoni si mostrò tutt'altro che propenso a mediare e a soluzioni di compromesso con la corte, a differenza di alcuni suoi predecessori, a cui il duca aveva fatto richiamo. Il nuovo inquisitore non riteneva conveniente procedere in quel modo e lo espresse chiaramente in una lettera del 19 maggio 1617, parlando di «giusta difesa della libertà et prerogativa di questo tribunale»⁴²⁰, anche quando ad essere inquisiti fossero dei nobili, come nel caso in questione, che vedeva coinvolto un esponente di una delle più illustri famiglie modenesi - i Montecuccoli, feudatari del Frignano - indiziato per diversi capi d'accusa, come si avrà modo di vedere. Per il momento basterà accennare al fatto che il duca arrivò persino a minacciare di prendere a pugni l'inquisitore, intimandogli di lasciare il suo incarico⁴²¹. L'inquisitore, da parte sua, attribuiva questo atteggiamento ostile del duca ai suoi consiglieri:

[...] né per questo voglio riversare totalmente la colpa sopra quest'Altezza, di sua natura dolce et amorevole; ma più tosto sopra certi interessati, che malamente lo consegnano, con i

⁴¹⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. III, lettera del cardinal Millini, 6 o 8 (lettura incerta) 1616: «Per lettera de 14 riceuta à 24 del passato s'è inteso il suo arrivo costi, dove ella continuerà à portarsi nella maniera che si è portata a Pavia; potendo assicurarsi, che come questi miei Illustrissimi Signori sono sinhora restati sodisfatti dell'esser suo, et hanno conosciuto le sue fatighe, et valore, così all'occasione procuraranno anco di riconoscerla con quelle dimostrazioni che si doveranno al merito suo».

⁴²⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 19 maggio 1617.

⁴²¹ Ivi, lettera del 13 maggio 1617.

quali non mi giova il servirmi d'una Cristiana politica, procurando di mantenermegli amorevoli, perché dai proprij interessi sono troppo accecati⁴²².

Pur se non esplicitato, il riferimento al principale tra i consiglieri del duca - l'Imola - era abbastanza evidente.

L'altro caso è interessante per diverse ragioni, anzitutto per il conflitto di giurisdizione che ne era derivato, ancora una volta, tra tribunale dell'Inquisizione e autorità politica, ma anche perché, coinvolgendo ebrei, emerge chiaramente la protezione loro accordata dalla corte e in particolare dall'ormai noto Giovanni Battista Laderchi. Il caso riguardava alcuni ebrei che avevano congiurato contro propri correligionari, facendo trovare in casa loro delle immagini deturpate di santi. Dopo un lungo interloquire, si era arrivati alla conclusione che la causa fosse di misto foro⁴²³, ma neanche allora l'inquisitore volle rinunciare a rivendicare la propria competenza esclusiva, se non su tutti, almeno su alcuni dei punti dell'accusa.

Casi di questo tipo mostrano come l'Inquisizione tendesse ad estendere sempre più le proprie prerogative, anche in un ambito che, tradizionalmente, i duchi estensi rivendicavano per sé.

Gli inquisitori, nella loro corrispondenza con i cardinali della Sacra Congregazione, potevano correre alcuni rischi, come ad esempio quello segnalato da Guazzoni a proposito del sospetto che qualcuno intercettasse la sua posta. Egli si diceva sicuro di qualche "sinistro", come scriveva in una lettera del dicembre 1616:

Il duplicato della lettera di Vostra Signoria Illustrissima delli 29 del passato, hier sera da me ricevuto, è chiaro inditio et argomento, che la lettera sua andò dispersa, et quanto à me tengo per cosa certa, che mi sia stata intercetta, tanto più perché m'accorgo, che in questa Città facilmente si possono fare di questi colpi, che perciò mandai le mie alla posta per altra mano, raccomandate costì al Padre Procuratore dell'ordine de servi [...]⁴²⁴

⁴²² Ivi, lettera del 19 maggio 1617.

⁴²³ Ivi, lettera dell'8 dicembre 1617.

⁴²⁴ Ivi, lettera del 24 dicembre 1616.

Guazzoni assicurò che in futuro avrebbe usato ulteriori accorgimenti, avvalendosi dell'aiuto del vescovo di Modena e dell'inquisitore di Bologna⁴²⁵.

Si può supporre che questo episodio derivi da una situazione di reciproca diffidenza e di sospetto tra i due poteri cittadini: la mancanza di collaborazione e l'ostilità, di cui sopra si sono forniti degli esempi, avevano probabilmente spinto ad adottare delle misure e degli atteggiamenti di difesa e prevenzione.

Neanche frate Massimo Guazzoni mancava di fare riferimento alle difficoltà economiche in cui versava il tribunale: talvolta era impossibilitato a spedire le cause, e quindi ripetutamente sollecitato dagli imputati e costretto a sua volta ad esortare i cardinali romani affinché intervenissero in suo aiuto, tanto più dovendo fare i conti con i debiti contratti dai suoi predecessori - tra cui quello con gli ebrei per l'edificazione della fabbrica del tribunale, che non sapeva in che modo saldare, «non havendo altro d'entrata, che cinquanta scudi»⁴²⁶.

Non poche preoccupazioni erano legate alla circolazione di libri proibiti e sospetti, come nel caso della presunta introduzione di Bibbie in volgare e del *Catechismo* di Calvino, anche se l'inquisitore, da parte sua, assicurava ai superiori il suo impegno e l'efficacia del controllo:

Usarò ogni necessaria et oportuna diligenza, acciò niuno riesca il maneggio degli heretici intorno all'introduzione della Bibbia volgare in lingua nostra col catechismo di Calvino; et mi giova il credere, che non culpiranno in questa Città, perché nel dare il giuramento ài librai, gli ho ordinato, che non aprino qualsivoglia balla ò fagotto de libri senza la presenza mia⁴²⁷.

⁴²⁵ Ibidem: «[...] et per l'avenire mi valerò della cortesia di Monsignor Reverendissimo Vescovo nostro, ò manderò le lettere al Padre Inquisitore di Bologna, et massime quando dubitarò di qualche sinistro [...]».

⁴²⁶ Ivi, lettera del 23 settembre 1616. La somma dovuta agli ebrei ammontava a lire 492 di bolognini.

⁴²⁷ Ivi, lettera del 7 gennaio 1617.

2.9 Tommaso Novato da Taggia (marzo 1618-novembre 1619)

Anche nel caso di Tommaso Novato (o Novati) si dispone di una buona quantità di lettere da lui scritte alla Sacra Congregazione, così come di un discreto numero di quelle dei cardinali romani.

La prima lettera dell'inquisitore, di difficile lettura, fornisce qualche breve informazione sul suo insediamento: introduce il discorso sul duca di Modena, informando che, con l'occasione di prestargli riverenza, quello aveva subito espresso la volontà di essere sempre informato delle cause relative a personaggi appartenenti alla corte⁴²⁸. È facile immaginare che il motivo di quelle parole risiedesse nelle difficoltà occorse nel merito col suo predecessore.

Da parte sua, Novato sembrava propenso ad una soluzione "diplomatica": sebbene formalmente rispettasse il principio in base al quale l'Inquisizione non era soggiogata e di conseguenza non tenuta a riferire alcunché dei processi alla corte, talvolta, se lo avesse ritenuto opportuno (e conveniente), avrebbe potuto mettere al corrente il duca di procedimenti in cui fossero interessati personaggi a lui vicini. E lo avrebbe fatto in virtù di quella «urbanità» che gli stessi cardinali raccomandavano di mantenere con il potere politico, come in effetti non avrebbe mancato di ribadire il cardinal Millini, raccomandando all'inquisitore di attenersi a quanto stabilito nelle lettere ricevute dalla Sacra Congregazione, conservate nell'archivio del tribunale⁴²⁹. Ancora una volta, si ha un esempio di rapporto sbilanciato e non tra pari, in cui l'intesa derivava per lo più da concessioni da parte del potere realmente dominante.

Durante il mandato di Novato tornò a presentarsi qualche problema di natura giurisdizionale, in particolare in riferimento alla Garfagnana. L'occasione era stata una causa contro un prete, Giovanni Baratti, accusato di sollecitazione di penitenti durante la confessione: l'inquisitore si era recato personalmente nella provincia per prendere informazioni sulla qualità delle donne coinvolte, servendosi del vicario di Castelnuovo Garfagnana. Il caso riaprì la questione dei rapporti tra inquisitore di Modena e vescovo di Lucca (o suo vicario), poiché quest'ultimo aveva affermato di voler essere almeno informato delle cause in cui fossero coinvolti suoi diocesani.

⁴²⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 3 marzo 1618: «[...] par che pretenda non si debba procedere contro alcuno della sua corte senza sua particolare saputa [...]».

⁴²⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 30 marzo 1618.

In questo caso, i cardinali si mostrarono d'accordo con le ragioni dell'ordinario e, attraverso una lettera del cardinal Millini, precisarono all'inquisitore di Modena che, sebbene egli fosse titolare della giurisdizione su quei territori, tuttavia non avrebbe dovuto mancare di avvalersi del vescovo locale, mantenendo una «buona corrispondenza»⁴³⁰. Ciononostante, la questione si complicò nel momento in cui il prete inquisito fece sapere a Novato che era stato proprio il vescovo a ordinarli di non presentarsi a Modena. A quel punto l'inquisitore volle chiedere dei chiarimenti al cardinale, ed in particolare che gli venissero spiegati i motivi per cui

il Santo Uffizio non debba conoscere questa causa, e' perche il Prette sudetto non debba obedire alli precetti, e' se si pretende, che io habbia spedito causa nella Garfagnana sin all'ora presente, anzi che io non sia stato in Luca, e' non habbia significato à Monsignor Vescovo la sudetta causa [...]»⁴³¹.

Non si ha modo di precisare come si risolse la questione, ma ciò che è certo è che, di lì a poco, un'altra causa riaccese il contrasto tra inquisitore e ordinario: stavolta si trattava di un prete fuggitivo, tale Giovanni Lorenzotti da Sillico, denunciato «d'alcuni capi spettanti al santo Uffizio», sul quale inquisitore e vicario vescovile rivendicavano rispettivamente la competenza. Di nuovo Novato se ne lamentò con la Sacra Congregazione:

[...] e' perche intendo che li ministri di Monsignor Reverendissimo di Luca pretendono, che da questo santo Uffizio di Modona non se possa far inquisitione ne formar processo contro

⁴³⁰ Ivi, lettera del cardinal Millini, 25 agosto 1618. Cfr. anche ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 31 agosto 1618, in cui Novato richiama una lettera del cardinale di Santa Severina del 3 maggio 1602, nella quale «fù ordinato, che li Padri Inquisitori di Modona essercitassero l'Uffizio dell'Inquisitione ne i luoghi della Garfagniana della Diocese di Lucca soggetta in temporale al Serenissimo Signor Duca di Modona per degni rispetti, et ancho potendosi più commodamente exercitar l'uffizio, et haver il bracio secolare nelle occorrenze [sic] con l'intervento però di persona per parte di Monsignor Vescovo di Lucca conforme alla disposizione de sacri Canon in Conformità de sudetti decreti nelli editti generali del Santo Uffizio publicati in diversi tempi da miei predecessori si sono dichiarati ancho Inquisitori della sudetta Provintia non nelli luoghi particolari ove fussero stati commessi delitti, e' si trovassero i Rei per esserci l'impossibilità del fatto, non trovandosi stanza [sic] per li Inquisitori ne prigioni per Rei, ne Dottori Theologi e' Canonisti conforme al solito da farsi, ma il tutto s'è risoluto in Modona secondo la forma de sacri Canon con l'intervento di persona deputata da Monsignor Vescovo di Luca [...]».

⁴³¹ Ibidem. In conclusione Novati si rimette comunque alla volontà dei suoi superiori: «[...] quando il tutto sosista così in fatti si esponghino le cause in particolare spedite da me, mi sottopongho ad ogni correctione, bramoso che ogniuno vengha con sincerità à cotesto supremo Tribunale».

alcuno della provintia di Garfagniana soggetto al Serenissimo Signor Duca, e' Diocesi di Luca prima di darne raguaglio di mano in mano di quello succede, e' parendomi queste pretenzioni oltre i termini prescritti dalla Clementina, e' decreti già fatti dalla sacra Congregatione, et ancho contro lo stille del Santo Uffitio, e' bramoso dall'altra parte havere buona convenienza [sic] con Sua Signoria Reverendissima starò attendendo da Vostra Signoria Illustrissima a' quanto si compiacerà intorno a ciò comandarmi⁴³².

Ora, sebbene le lettere dell'inquisitore non tornino più sull'argomento, quelle del suo successore contengono ancora casi simili, per cui si può facilmente immaginare che, sia allora che in altre situazioni analoghe, i cardinali ribadissero la consueta prassi, secondo cui ad occuparsi dei processi era il tribunale inquisitoriale di Modena, ma si doveva permettere al vescovo o ad un suo vicario di presenziare almeno nelle fasi della comminazione della tortura e della sentenza.

Il fatto che di tanto in tanto si tornassero a porre questioni di questo tipo lascia intendere che non sempre e non necessariamente gli ordinari accettassero un ruolo subalterno rispetto agli inquisitori, soprattutto nei territori di confine, dove i tentativi di rivendicare le tradizionali competenze erano più frequenti.

Anche i problemi relativi a Carpi trovano spazio nella corrispondenza di Novato. Il controllo in questo territorio si mostrava infatti sempre abbastanza problematico, rappresentando un cruccio costante per i giudici di fede.

Ad esempio, assai complesso era il controllo sulla stampa: Novato riteneva necessario porre delle limitazioni allo stampatore locale e sottoporre i libri al controllo diretto di Modena, dal momento che aveva potuto constatare che a Carpi non vi erano persone idonee al compito⁴³³. L'inquisitore precisava che non tutti i libri sarebbero passati da Modena, ma solamente quelli di nuova stampa, rimanendo per gli altri sufficiente la licenza del vicario locale⁴³⁴. Ciononostante, tale misura suscitò la ferma opposizione dello stampatore, che si rivolse direttamente al duca per

⁴³² Ivi, lettera del 15 settembre 1618.

⁴³³ Ivi, lettera dell'8 maggio 1619: «[...] ne essendoci in Carpi persona idonea da puotersi deputare per la revisione de libri essendoci solamente Conventi di bassa conditione ove non stanno persone di qualità».

⁴³⁴ Ibidem: «[...] che libri stampati altrove, o in questa giurisditione lui [il vicario] potesse stampare con licenza del Vicario di Carpi; ma che libri di prima impressione volevo fussero revisti in Modona da persone perite, et Intendenti di Theologia, e d'altro».

rivendicare la propria autonomia: si trattò comunque di un tentativo vano, poiché il sovrano si era persuaso delle ragioni dell'inquisitore, come si apprende dalla stessa lettera.

Il territorio carpigiano non era difficile da gestire solo per le istituzioni che avevano sede nella capitale. A sollecitare un maggiore controllo era talvolta anche il suo arciprete, il quale chiedeva a Novato dimostrazioni concrete della presenza dell'Inquisizione, dal momento che molte cause erano state lasciate in sospeso e questo, evidentemente, contribuiva a creare una grande confusione. L'inquisitore ne informava i cardinali della Sacra Congregazione:

Mando a Vostra Signoria Illustrissima Copia della sentenza data contro Marco Bellerio da Carpi [...] e per che dal signor Arciprete di Carpi più volte m'è stato detto, ch'essendosi fatte Cause da miei predecessori non s'è mai veduto in Carpi alcuna esecuzione, e che sarebbe molto opportuno far qualche demonstratione però ho fatto publicar la sentenza in Carpi, acciò passi in essemio ad altri à non cometter simil errori[...]⁴³⁵.

Si può immaginare quanto fosse difficile giungere a una simile richiesta se si pensa che solo qualche anno prima l'arciprete di Carpi si era nettamente opposto a qualsiasi intervento da parte dell'inquisitore di Modena.

Quello a ridosso del secondo ventennio del XVII secolo è un periodo che registra una serie di tendenze che vanno tenute in considerazione per comprendere quali direzioni stesse prendendo l'attività dell'Inquisizione romana. È in questa fase che si avverte chiaramente un mutamento d'indirizzo da parte dei giudici, sempre più concentrati a perseguire alcune fattispecie di reato piuttosto che altre. Si allude in particolare ai reati di *sollicitatio ad turpia* e alla persecuzione di "crimini" legati alle interazioni tra cristiani ed ebrei. Se, in effetti, entrambe le tipologie erano tutt'altro che nuove alla prassi inquisitoriale, è comunque innegabile che soprattutto i casi di sollecitazione videro in questi anni un incremento molto significativo, non solo nel tribunale

⁴³⁵ Ivi, lettera del 4 dicembre 1619. L'inquisitore, oltre alla sentenza, aveva fatto pubblicare in quell'occasione anche la bolla *Si de protegendis*, «sperando che il tutto debba oprare buono effetto essendovi molti difetti per esser luogo *grosso* di più confini, e di molta libertà».

modenese⁴³⁶. Per restare a quest'ultimo, comunque, il dato chiaro di quanto si sta dicendo è che sia la corrispondenza con Roma, sia i fascicoli processuali indicano una crescente ricorrenza di questo tipo di reati.

Le lettere che l'inquisitore Novato dedicava agli inquisiti, sospetti o condannati, per questo crimine dimostrano come egli seguisse una prassi che andava sempre più consolidandosi: procedeva anzitutto all'interrogatorio delle donne che fossero o direttamente coinvolte o informate dei fatti, che il più delle volte si presentavano davanti al giudice dietro istanza dei confessori che non potevano assolverle. Tale esame preliminare veniva condotto personalmente dall'inquisitore e non dai suoi vicari, come l'inquisitore modenese scriveva ad esempio in una lettera del 31 agosto 1618, in cui informava di essersi recato in Garfagnana per valutare la qualità di alcune donne sollecitate in confessione.

Accertarsi della "qualità" voleva dire valutare la credibilità delle donne e anche la loro condizione sociale: una cosa era indagare donne del popolo, altro era condurre interrogatori e raccogliere deposizioni di nobildonne, per le quali si doveva tener conto di un fattore fondamentale, ovvero della reputazione (loro e delle famiglie che rappresentavano).

Un caso particolarmente interessante, in questo senso, fu quello del frate Michele Calandrini da Modena, al quale sarà dedicato un approfondimento in seguito, che vide coinvolte diverse donne, alcune delle quali, appunto, nobili.

Per quanto riguarda gli ebrei, Novato dovette tornare ancora su alcuni casi di cui si era occupato il suo predecessore, come la vicenda della "congiura" degli ebrei contro i propri correligionari: alla fine si era stabilito fosse di competenza del tribunale secolare, poiché era stato appurato che il movente era stato l'astio nutrito verso le persone e poco c'entravano le motivazioni religiose, usate solamente come pretesto d'accusa⁴³⁷.

Ma la questione del controllo sui rapporti tra cristiani ed ebrei emerge chiaramente nelle lettere che hanno come oggetto le situazioni di Spilamberto e di Vignola, dove

⁴³⁶ Cfr. W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale*, cit., oltre a A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit. Su Modena, in particolare, si tenga presente soprattutto G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile*, cit.

⁴³⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 31 marzo 1618.

le comunità ebraiche godevano di una certa protezione da parte del potere secolare, almeno da quanto si può capire dalle lettere che l'inquisitore scriveva a Roma.

In particolare, nel Castello di Spilamberto, appartenente alla diocesi di Modena, ma sottoposto alla giurisdizione temporale della marchesa Rangoni, si era accertata la pratica di alcuni ebrei di ammazzare animali nel macello pubblico dei cristiani «con le loro osservationi superstitiose»⁴³⁸. Gli ebrei compravano gli animali e, una volta macellati, ne vendevano la carne indifferentemente a ebrei e cristiani, essendovi in quel luogo appena due famiglie di ebrei. Da parte loro, i cristiani compravano quella carne, avendo come unica alternativa quella di recarsi fuori città.

Nella stessa lettera si fa cenno anche a Vignola, ritenuta un «negotio di alta consideratione»: Novato richiamava una lettera della Sacra Congregazione del luglio 1615, in cui i cardinali avevano ordinato all'allora inquisitore di Modena che non permettesse concessioni simili a quelle che aveva fatto il duca di Sora agli ebrei di Vignola. Questo, infatti, avrebbe potuto rappresentare un precedente e alimentare nella marchesa Rangoni la volontà di concedere analoghi privilegi agli ebrei di Spilamberto, permettendo loro, tra l'altro, di vendere carne ai cristiani⁴³⁹.

L'anno successivo Novato tornava sulla questione e lo faceva in maniera ancor più allarmata: la situazione dei "disordini" tra ebrei e cristiani, anziché migliorata, era ormai fuori controllo, dal momento che evidentemente era mancata la collaborazione da parte dei ministri secolari. È utile riportare uno stralcio delle parole dell'inquisitore:

Hora devo dire à Vostra Signoria Illustrissima che non solo non s'è fatto altro, anzi ho scoperto piu gravi é maggiori disordini concernenti la transgressione de Bolle Pontificie in *Singulare* d'Innocentio quarto, é Gregorio XIII di Santa Memoria per le pratiche famigliari, servitù vili, che fanno donne christiane alli hebrei nelle case loro, allatando loro figlioli, portandoli alle sinagoghe, ove vedono é sentono i loro ritti, portano i loro figliolini, facendo opre villi in casa loro mangiando de loro cibi, con altri particolari di *presuntione*, di

⁴³⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 16 maggio 1618.

⁴³⁹ *Ibidem*. Il nesso tra Spilamberto e Vignola era stato da subito visto con sospetto dalla Sacra Congregazione e infatti il cardinal Millini, con lettera del 26 maggio 1618 informava l'inquisitore che si sarebbe discussa adeguatamente la situazione: «[...] e perché la Marchesa Rangona signora di detto luogo adduce l'esempio di Vignola [...] si tratterà qui, acciò dal canto del signor Duca di Sora si remedij in Vignola per potere poi provvedere a Spilamberto».

commerci carnali, et altri gravi disordini succedendo tutte queste attioni pubblicamente, senza pure un minimo riguardo ó timore [...] ⁴⁴⁰.

Ma non erano questi gli unici casi di “disordini”, poiché nella stessa lettera l’inquisitore informava il cardinal Millini di un fatto relativo a un curato carpigiano, tale Francesco Maria Guaitoli, il quale, in occasione di un matrimonio di ebrei a Carpi, aveva partecipato alla loro festa danzando e cantando ⁴⁴¹. Quest’ultimo caso risulta interessante anche perché in quell’occasione il sacerdote aveva fatto ricorso al motivo delle evidentemente mai sopite rivendicazioni di autonomia da parte di Carpi, arrivando a sollevare la comunità contro le pretese dell’Inquisizione di giudicare i rei, compito che spettava - secondo Guaitoli - all’ordinario di Carpi, che avrebbe dovuto condurre i processi sul luogo, senza che gli imputati venissero trasferiti a Modena:

[don Francesco Maria Guaitoli aveva] mosso la Comunità di Carpi a’ scriver alla sacra Congregatione per sottrarsi dall’obediencia di questo santo officio domandando che le Cause del santo officio si faccino in Carpi dal Diocesano dolendosi che solamente da alcuni anni in qua’ sia nominato il santo officio in Carpi, quali non vorrebbero che neanche per voce fosse nominato, procurando loro di farlo odioso con dire che il santo officio sia di gravezza per l’honore, et altro [...] ⁴⁴²

Si vedrà dettagliatamente nei casi di studio in che modo si procedesse in quelle situazioni e si avrà un’idea delle differenze tra la capitale e i centri periferici del ducato, dove il livello di integrazione e interazione tra cristiani ed ebrei era decisamente maggiore.

⁴⁴⁰ Ivi, lettera del 30 gennaio 1619.

⁴⁴¹ Ibidem.

⁴⁴² Ivi, lettera al cardinal Millini, s. d.

2.10 Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia (novembre/dicembre 1619⁴⁴³ - febbraio 1626)

La densa attività di frate Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia è attestata, oltre che da un imponente numero di fascicoli processuali, anche da una cospicua quantità di lettere, sue e dei cardinali della Sacra Congregazione, nonostante vada segnalato che il fascicolo delle sue missive si interrompe all'anno 1624. Si avrà quindi modo di avere un'idea abbastanza precisa del suo operato, caratterizzato da un consolidamento della linea che si stava affermando con i suoi predecessori e che sarebbe culminata con il suo successore, frate Giacomo Tinti da Lodi.

Un aspetto che risalta immediatamente dalle lettere è l'attenzione meticolosa con cui il nuovo inquisitore riferiva le diverse questioni, descrivendo anche particolari apparentemente meno rilevanti: ci si trova davanti a lettere di lunghezza decisamente maggiore rispetto a quelle che solitamente scrivevano i suoi predecessori, i quali, in genere, si dilungavano solo in casi particolarmente ostici, che necessitavano di spiegazioni articolate e di una maggiore quantità di dettagli.

La prima lettera riportata tra quelle del Reghezza è datata 27 dicembre 1619. In essa il nuovo inquisitore di Modena riferiva di aver provveduto a far pubblicare gli editti relativi all'Indice, come era stato ordinato al suo predecessore dal cardinale Bellarmino, impegnandosi a vigilare affinché non fossero introdotti i libri ivi elencati «in questa giurisdizione ove só che vi sono molti curiosi»⁴⁴⁴.

Con queste parole si comprende la consapevolezza che il domenicano aveva circa la realtà in cui avrebbe dovuto svolgere le sue funzioni, ovvero una situazione apparentemente sotto controllo, ma di cui restava viva la memoria dei trascorsi cinquecenteschi: in questo senso, la circolazione di libri sospetti o proibiti veniva considerata con una certa preoccupazione da parte dei giudici di fede modenesi.

⁴⁴³ L'intestazione della sezione delle "Lettere de Padri Inquisitori" relativa al Reghezza riporta: «Lettere scritte per negotij de S. offitio alla Sacra Congregatione del s. Offitio o vero dell'Indice da me fra Giovanni Battista reghezza da Tabià Maestro di sacra Theologia, et fatto Inquisitore di questa città il di _ di Novembre 1619». Come si vede manca il giorno di inizio effettivo, ma si potrebbe pensare che in realtà il suo mandato incominciassse il mese successivo, dal momento che ultime lettere raccolte sotto il nome del suo predecessore riportano come data sia novembre che dicembre (le ultime lettere sono datate 4 e 14 dicembre 1619). Non aiuta a chiarire la questione il fatto che tutte queste lettere degli inquisitori siano in realtà delle copie delle originali e che quindi non riportino la firma del mittente.

⁴⁴⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 27 dicembre 1619.

La prima delle lettere della Sacra Congregazione al Reghezza è invece relativa alla causa del citato prete carpigiano Francesco Maria Guitoli, processato per la partecipazione ad una festa di ebrei: dal momento che il processo non era stato spedito dal suo predecessore, il cardinal Millini invitava il nuovo inquisitore a procedere⁴⁴⁵.

Come accennato in precedenza, in questi anni si moltiplicarono sensibilmente i procedimenti e le indagini volti ad accertare e ad evitare in ogni modo contatti tra cristiani ed ebrei: le lettere che il Reghezza inviava ai cardinali della Sacra Congregazione su tale materia e le risposte che ne riceveva sono ricche di riferimenti a situazioni relative non tanto alla capitale, quanto alle più o meno consistenti comunità presenti nei centri della giurisdizione dell'Inquisizione modenese, come Finale, Carpi, Soliera, Spilamberto, Vignola. I casi trattati riguardano per lo più "disordini" legati all'utilizzo di servitù cristiana da parte di ebrei. Si trattava in molti casi di donne cristiane che prestavano servizio come nutrici, balie, o per mansioni occasionali, come per esempio accendere il fuoco in casa di ebrei nel giorno di sabato⁴⁴⁶. Sin dal febbraio 1620, a pochi mesi dall'assunzione dell'ufficio di Reghezza, i cardinali lo invitavano a procedere con fermezza per porre un freno a tali situazioni, soprattutto alla servitù di donne e fanciulle cristiane, ritenendole «attioni perniciosissime, e pericolose all'anime de fedeli, e direttamente contrarie alli sacri canoni»⁴⁴⁷.

Assai significativa una lettera che Reghezza scriveva il 20 marzo 1620, in cui citava contemporaneamente tutti i casi che gli erano occorsi nelle diverse località, sui quali aveva indagato e stava indagando insieme agli ordinari e su cui aveva «scoperto molto più di quello che sapev[a] prima»: a Carpi aveva trovato una fanciulla, povera e di bell'aspetto, di appena tredici anni, che aveva servito in casa di un ebreo (tale Leone) ed aveva mangiato gli azzimi che le aveva offerto la moglie dell'uomo nel giorno di Pasqua; sempre a Carpi «con occasione di fare li Bugatti stano le donne tre o quattro giorni in casa di essi Hebrei, et mangiano li medemi cibi»; a Finale alcuni cristiani erano soliti mandare i loro figli nelle scuole degli ebrei ad imparare a

⁴⁴⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del 1° gennaio 1620.

⁴⁴⁶ Rispetto al tema delle relazioni tra ebrei e cristiani, si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit.

⁴⁴⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 15 febbraio 1620.

scrivere, far conti e suonare, trattenendosi poi, con l'occasione, nelle loro case. Davanti a tutto questo, l'inquisitore chiedeva come avrebbe dovuto procedere: limitarsi a vietare le pratiche, o punire sia i cristiani che gli ebrei⁴⁴⁸. Questi fatti testimoniano che le commistioni e l'elusione delle direttive erano frequenti, non solo per la normalità dei rapporti tra le due comunità, ma anche per una certa tolleranza da parte delle autorità politiche locali. Esemplari in questo senso le parole con cui frate Giovanni Vincenzo chiudeva la stessa lettera: «[...] e rispondere anco à chi mostrasse di sentir male, che si facessero queste cause, non mancando mai persone che favoriscono gli Hebrei, massime in questo Statto»⁴⁴⁹.

Se questi erano i problemi che si presentavano frequentemente nelle vicarie, è altrettanto vero che nella capitale non mancavano casi di interazioni potenzialmente problematiche, che spesso l'inquisitore doveva affrontare interfacciandosi direttamente con la corte. Reghezza, ad esempio, stigmatizzando come “gravi disordini” i servizi prestati dai giovani cristiani agli ebrei, denunciava il caso di un sarto ebreo, a servizio del duca, che teneva a lavorare in bottega alcuni cristiani. L'inquisitore aveva sollevato la questione, pretendendo che il sarto prendesse piuttosto dei lavoranti ebrei: il risultato era stato che gli ebrei si erano rivolti direttamente al duca, chiedendogli di mantenere intatti i loro privilegi.

Il sovrano, quindi, aveva «mandata la concessione fattagli à Monsignor Vescovo»: era infatti sua abitudine allegare sempre le concessioni papali relative ai propri privilegi di concedere quelle licenze. Ma il vescovo aveva risposto che tanto lui quanto l'inquisitore si limitavano ad eseguire gli ordini ricevuti⁴⁵⁰: in una situazione di potenziale difficoltà, i giudici ecclesiastici, come spesso accadeva, rimettevano la responsabilità delle decisioni ai loro superiori.

Ad ogni modo, quello delle concessioni fatte dal duca a favore degli ebrei è un motivo costante e rispondeva alla politica tradizionale di casa d'Este, come si vedrà anche nel caso delle sinagoghe che sarà presentato più avanti: nel momento in cui agli ebrei venivano intimati i divieti da parte di vescovo e inquisitori, essi si rivolgevano alla corte, presentando poi le concessioni e le licenze che da essa avevano ricevuto, in tempi più o meno recenti. In questo modo, si aprivano delle

⁴⁴⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 20 marzo 1620.

⁴⁴⁹ *Ibidem*.

⁴⁵⁰ *Ivi*, lettera del 18 aprile 1620.

controversie tra Inquisizione e duca, che solitamente portavano ad un qualche compromesso o comunque ad un procrastinarsi delle soluzioni, ma intanto, come risultato immediato, si aveva quello di mantenere, per un certo periodo, lo *status quo*. Al di là di questa considerazione generale, è utile seguire le vicende legate alle relazioni tra ebrei e cristiani, continuando a trarre le notizie dalla corrispondenza tra Reghezza e i cardinali della Sacra Congregazione. Davanti ai problemi sollevati da Reghezza e alla necessità di porre rimedio ai “disordini” legati alla consuetudine degli ebrei di servirsi di cristiani, il duca e i suoi ministri non sembravano disposti ad un accomodamento favorevole all’Inquisizione, dal momento che non credevano ci fossero i presupposti per ingerenze del tribunale ecclesiastico in quelle questioni.

In effetti, il segretario Andrea Codebò obiettava che la bolla di Pio V, adottata evidentemente da Reghezza per rivendicare la propria competenza, fosse «Constitutione particolare, et non generale»⁴⁵¹, valida quindi solo entro i confini dello Stato ecclesiastico, «[...] et che intromettersi in questo negotio sia un turbare la Giurisdizione del Signor Duca»⁴⁵².

La situazione era complicata: ciononostante Reghezza sembrava voler cercare un punto di contatto o un compromesso, allo scopo di risolvere intanto le difficoltà contingenti⁴⁵³. Per il momento, quindi, Codebò avrebbe mandato le “Gride” del duca, che l’inquisitore e il vescovo avrebbero ricevuto e inviato a loro volta alla Sacra Congregazione per avere istruzioni su come procedere.

Reghezza, però, si diceva convinto che il duca avesse in mente una soluzione ed esprimeva i suoi pensieri ai cardinali:

Non restarò però anco di soggiungere che la mente del Signor Duca per quanto si può scoprire, sarebbe che si permettesse alli Hebrei la servitù de Christiani, e Christiane in cose necessarie, mà che fossero d’età così *provata* che passasero i 40 purchè non mangiassero nelle case delli Hebrei, ne vi pernottassero⁴⁵⁴.

⁴⁵¹ Ivi, lettera dell’8 maggio 1620.

⁴⁵² Ibidem.

⁴⁵³ Ibidem: «Io risposi, che la mente della Sacra Congregatione non era di usurpare la Giurisdizione del Serenissimo Signor Duca, mà si bene di valersi della sua authorità, e’ Giurisdizione per provvedere à scoperti disordini».

⁴⁵⁴ Ibidem.

La risposta dei cardinali fu netta: la bolla di Pio V - che impediva ai cristiani di farsi servi degli ebrei - andava applicata ovunque e i vescovi avevano dunque facoltà di procedere. In base a questa posizione, le argomentazioni avanzate dal duca e dai suoi ministri - secondo i quali, in base ad una grida del 1602, i termini della bolla erano validi solamente entro i confini dello Stato ecclesiastico - erano prive di valore. L'immediata conseguenza di una valutazione di questo tipo era che il controllo degli "abusi" non spettasse ai tribunali laici⁴⁵⁵. Millini aggiungeva inoltre:

Dicendosi di più, che qui in Roma si tollera, che gli ebrei comprando il grano se lo possono far portare, e misurare da facchini christiani come anco la legna da carrettieri, et il vino parimente da vetturali christiani, e tanto si potrà tollerare anco costì, senza concedere cosa alcuna espressamente⁴⁵⁶.

Reghezza, da parte sua, prendeva atto degli ordini ricevuti e li trasmetteva al vescovo, insieme al quale procedeva seguendo una linea comune, senza frizioni⁴⁵⁷. Tuttavia, nella stessa lettera, avvisava che il vicario di Finale gli aveva comunicato che alcuni cittadini "principali" del luogo si erano recati a Modena per chiedere ai ministri del duca la licenza di mandare i propri figli alle scuole degli ebrei, contro il suo ordine. Sebbene l'inquisitore si dicesse sicuro che nulla del genere sarebbe stato concesso dai ministri, si mostrava in ogni caso deciso ad impedire che fossero avanzate richieste simili.

Come era prevedibile, da Roma si incoraggiava questa linea: inquisitore e vescovo non avrebbero dovuto tollerare che i cristiani mandassero i propri figli a studiare nelle scuole degli ebrei, in quanto lo ritenevano contrario ai sacri canoni e alle costituzioni apostoliche, nonché cosa «perniciossissima all'anime de fedeli»⁴⁵⁸.

Casi di questo tipo si presentavano continuamente e le richieste di licenze da parte degli ebrei erano piuttosto frequenti. Essi si appellavano al duca e ai suoi ministri, come avevano fatto la volta in cui avevano chiesto che almeno gli uomini cristiani,

⁴⁵⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 6 giugno 1620.

⁴⁵⁶ Ibidem.

⁴⁵⁷ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 13 giugno 1620: Reghezza scrive di aver ricevuto «l'ordine espresso di provveder ai disordini delli Hebrei non ostante la pretensione di questi Signori Ministri Ducali, et hò giudicato bene darne parte à Monsignor Reverendissimo Vescovo come persona zelantissima e che in questo affare, et in ogn'altro del sant'uffitio con ogni suo potere m'agiuta [...]».

⁴⁵⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 26 giugno 1620.

nel giorno di sabato, potessero prestare loro dei servizi, in particolare «fargli del fuoco»⁴⁵⁹. Reghezza, forte delle direttive dei superiori, si mostrava sempre deciso a mantenere la linea dettata da Roma

[...] et se bene questi Ministri di Sua Altezza non lo possono capire, e pretendono che gl'Hebrei siano sotto la protezione di Sua Altezza et in questo particolare non vi habbia che fare il Sant'Uffitio, et che Sua Altezza sufficientemente habbia provisto con sue Gride ad ogni disordine, con tutto ciò attenderò all'uffitio mio [...]»⁴⁶⁰.

In materia di ebrei, quindi, ciascuna delle due parti manteneva le proprie posizioni: ai richiami alle direttive dei superiori da parte dell'inquisitore, i ministri di Cesare d'Este rispondevano con altrettanti riferimenti alle "gride" ducali, come debitamente Reghezza riportava a Roma:

Vedendo che questi Signori Ministri Ducali stanno fermi nella resolutione fatta da loro, che spetti al Signor Duca dare licenza agl'Hebrei di farsi servire il sabato et altri giorni, pur che non sia servitù continua, nel modo che si contiene nella Grida Ducale; et avvicinandosi il tempo del verno quando tutti gl'Hebrei si provedono di persone christiane, che gli fanno il fuoco, et altri servitij, mi sono rissoluto duoi giorni sono parlare al Signor Duca col dirgli che stando l'ordine espresso della Sacra Congregatione non posso tollerare che gl'Hebrei siano serviti nel modo che si contiene nella Grida, et che stimandosi agravato in questo ne' scriva alla medesima Sacra Congregatione. Hà mostrato maravigliarsi di questo, col dire che gli suoi Antecessori sempre hanno esercitato l'autorità sopra gl'Hebrei, et che ne' parli con li Signori Consiglieri, il che farò io, mà non farò cosa buona, se costì non si tratta il negotio con li ministri di Sua Altezza Serenissima perche stimano, ch'io sij quello che stimuli, et procuri tali ordini; onde m'è parso essere debito mio dar parte a Vostra Signoria Illustrissima di tutto quello che segue affin[che] resti servita di provvedere nel modo, che giudicherà espediente, senza strepito e' rumore, perche sono sicuro che li sarà fatto vedere, che questo è negotio spettante al Giudice ecclesiastico, e' non secolare, Sua Altezza Serenissima si quietarà⁴⁶¹.

⁴⁵⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 18 settembre 1620.

⁴⁶⁰ Ibidem.

⁴⁶¹ Ivi, lettera del 13 ottobre 1621.

Reghezza sollecitava costantemente i suoi superiori affinché trovassero una soluzione, tanto più che di lì a poco il vescovo sarebbe partito alla volta della Spagna e non gli avrebbe potuto garantire l'aiuto e il sostegno necessari.

Nonostante infatti i ministri del duca si fossero confrontati direttamente con la Sacra Congregazione, essi ribadivano il punto che le norme relative alla servitù di cristiani ad ebrei previste dalla bolla di Pio V avessero validità esclusivamente nei territori dello Stato ecclesiastico

e non nelle Terre dell'Imperio, e' che tocchi al Prencipe Secolare à castigare gli Hebrei con pene corporali, ò pecuniarie, et al Sant'Uffitio solo con pene spirituali per le parole contenute nella medesima Bolla di Pio V [...] ⁴⁶².

L'inquisitore doveva evidentemente trovarsi in una posizione delicata, poiché se da una parte non poteva sottrarsi arbitrariamente agli ordini dei suoi superiori, dall'altra la realtà in cui esercitava il suo ufficio non permetteva che in materia di ebrei potesse procedere senza tener conto della tradizionale protezione accordata loro dagli Estensi. Del resto, non era nemmeno suo interesse fare completamente a meno del supporto del duca ⁴⁶³.

Ciò che emerge dalla corrispondenza, dunque, è il permanere di una situazione di stallo, con questioni che di volta in volta tornavano a riproporsi, riattualizzando il problema della giurisdizione sugli ebrei, soprattutto nei casi di servitù cristiana e, più in generale, di rapporti tra le due comunità.

Per esempio, alcune lettere del marzo 1622 citano un certo David Finchi, il quale, scriveva l'inquisitore,

«[aveva] posto sottosopra tutta questa Corte, e' Prencipi perche concedessi licenza d'andar alle case de christiani in Carpi, per insegnar a sonare a figli, et a fanciule di quel luogo» ⁴⁶⁴,

⁴⁶² Ivi, lettera del 30 ottobre 1621.

⁴⁶³ Ibidem: «[...] e' non rompere con questi Signori da quali certo ricevo ordinariamente ogni honesta sodisfatione».

⁴⁶⁴ Ivi, lettera del 28 marzo 1622.

suscitando una netta opposizione da parte dei cardinali⁴⁶⁵, oltre che le solite frizioni con la corte⁴⁶⁶.

Neanche a Finale la situazione era mutata e le notizie di rapporti tra le due comunità erano assai frequenti:

Sono così assuefatti questi Hebrei à valersi di christiani, e' christiane nelle loro Case in servitij domestici, come di spazzare la Casa, far i letti, lavar i Piatti, portar legna, et altri simili servitij, che non ostante che ne' siano statti puniti alcuni del continuo ricevo nuove querelle, et di presente alcuni Hebrei dal Finale hanno tenuto in Casa per far detti servitij sotto pretesto di farsi accendere il fuoco il sabato Putti di dieci, e' dodeci anni; a' quali hanno anco dato da mangiare de loro Cibi cotti all'Hebraica [...]⁴⁶⁷

Il seguito della lettera lasciava trasparire tutta la difficoltà incontrata da Reghezza in questo ambito, soprattutto nel doversi barcamenare tra gli ordini dei cardinali e le rivendicazioni ducali:

Et per che trovo assai difficile il castigare detti Hebrei per li favori grandi ch'hanno, poiche se gli voglio imponere pene Corporali streppitano, e' riempino di querelle tutta questa Corte, pene pecuniarie non se gli deveno dare, stando l'ordine di cotesta Sacra Congregatione onde mi sono rissoluto di scriverne a Vostra Signoria Illustrissima supplicandola à restar servita di comandarmi quello che doverò fare in questo particolare [...]⁴⁶⁸

A dimostrazione di quanto fosse complicato gestire la situazione, si può considerare, tra gli altri, un caso occorso a Vignola, nel distretto inquisitoriale di Modena, in cui lo stesso governatore aveva partecipato alle feste in casa degli ebrei e invitandoli a sua volta a casa sua⁴⁶⁹.

Si potrebbero citare ulteriori esempi di queste situazioni, come una lettera dell'aprile 1623 in cui Reghezza, ancora una volta, chiedeva consiglio ai suoi superiori:

⁴⁶⁵ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 253, fasc. I, lettera del 29 marzo 1622.

⁴⁶⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 28 marzo 1622: «[...] et ho' havuto che fare assai a' conservarmi senza romperla con questi Signori Prencipi, e stimavano che questo fosse mio capriccio, e' non ordine di cotesta Sacra Congregatione». Questo aspetto - che si tratta di un ordine e non di un "capriccio" - è fondamentale perché dà proprio l'idea dell'autorevolezza su cui l'inquisitore locale può puntare in situazioni critiche.

⁴⁶⁷ Ivi, lettera del 24 marzo 1623.

⁴⁶⁸ Ibidem.

⁴⁶⁹ Cfr. ivi, lettere del 29 aprile e del 3 giugno 1623.

Sono astretto à molestare Vostra Signoria Illustrissima, e' cotesta Sacra Congregatione in materia di Hebrei, perche più mi travagliano loro soli, che tutto il rimanente della Giurisditione. Hieri alla presenza di Monsignor Vescovo, col quale tratto ogni particolare spettante agl'Hebrei, fu' fatto recchiamo di molte cose, singolarmente, che la Bolla di Pio V circa la servitù degl'Hebrei, non sia statta publicata in queste parti, et che per questo non si debbia osservare. Che quando anco si debbia osservare, non può l'Inquisitore imporre pena Corporale, ne' pecuniaria a' transgressori ma solo pene spirituali, che così dice la Bolla; poi che Pio V prega e' esorta li Principi Secolari ad assistere, et castigare essi li transgressori di detta Bolla; e' dicendogli io, che l'uso, è incontrario, et che non vi è pena alcuna spirituale per gl'Hebrei, rispose questo Ministro del Signor Duca, che si possono scomunicare. Io gli disse che non sapevo come fare, se non dar parte d'ogni cosa alla Sacra Congregatione per l'espeditone delle Cause degl'Hebrei [...]⁴⁷⁰

Nel passo appena citato si ha un ulteriore elemento rispetto a quelli già evidenziati: i ministri del duca non ritenevano opportuno che il tribunale inquisitoriale tenesse interamente per sé i proventi delle pene pecuniarie inflitte agli ebrei. Nella stessa lettera, infatti, Reghezza chiariva questa posizione, espressa da un ministro:

sotto il Signor Duca Alfonso in Ferrara quel Padre Inquisitore d'allhora dava la mettà delli Denari delle condane, alla Camera Ducale»; non solo: «pretendono li Ministri Ducali che circa la servitù delli christiani agl'Hebrei tocchi al Principe à castigarli o almeno che sia *Delictus mixti fori* [...]»⁴⁷¹.

Anche questa era una dimostrazione di come nessuna delle due parti intendesse rinunciare alla propria fetta di giurisdizione in materia di ebrei. E queste rivendicazioni sottendevano, ancora una volta, delle motivazioni di carattere economico.

Volendo aprire una breve parentesi su questo, occorre aggiungere che le pretese della corte sulle pene pecuniarie inflitte dal tribunale ecclesiastico non venivano avanzate solamente nei casi riguardanti imputati ebrei, ma nella corrispondenza si hanno attestazioni relative a situazioni generali.

⁴⁷⁰ Ivi, lettera del 29 aprile 1623.

⁴⁷¹ Ibidem.

Per esempio, da una lettera del cardinal Millini del 1620, si apprende che il duca esigeva che fosse corrisposta al fisco ducale la metà dei proventi delle multe imposte dall'Inquisizione, uso attestato nei processi del primo Cinquecento, per avvalorare il quale egli richiamava il precedente del sovrano di Mantova, al quale evidentemente era stata fatta una concessione del genere: ma i cardinali non avevano ceduto su questo punto, asserendo di non aver mai avuto notizia del fatto, anche perché «generalmente - scriveva il cardinal Millini - è stato sempre proibito agl'Inquisitori come sa Vostra Reverentia, l'imporre et essigere multe pecuniarie»⁴⁷², senza previo avviso alla Sacra Congregazione, e anche nel caso in cui ciò fosse avvenuto, si trattava di somme modeste, da destinare ai luoghi pii indicati da vescovo e inquisitore⁴⁷³.

Altra situazione di cui si tornava a trattare nelle lettere di Reghezza era quella di Soliera, luogo in cui, a quanto pare, i rapporti tra ebrei e cristiani erano tali da destare spesso i sospetti dell'inquisitore, come nel caso della denuncia del banchiere ebreo David D'Iena, che aveva tenuto in casa sua delle feste alle quali avevano partecipato, ballando insieme, ebrei e cristiani, e che aveva una donna cristiana a suo servizio. La questione si complicò nel momento in cui il banchiere disse di aver avuto una licenza per poter tenere le feste dal podestà di Soliera, cosa che aveva sorpreso non solo l'inquisitore, ma anche il consigliere ducale Febo Denaglia. Reghezza riferiva la risposta che il podestà gli aveva fornito per giustificarsi:

[disse] che veramente haveva concessa detta licenza non sapendo che ciò fosse proibito, essendosi così costumato altre volte, ma' che non haverebbe datta detta licenza se' prima non si fosse fatta un'altra festa simile nella casa del Signor Arciprete di detto luoco con l'intervento di christiani, et Hebrei donne, et huomini sonando à detta festa il Padre fra Giacinto da Mantua dell'ordine di San Domenico, e' attuale Predicatore di detto Castello, che perciò havendo veduto un frate di san Domenico assistere ad una simil festa, e sonare haveva stimato, che si potesse anco concedere di ballare in Casa d'Hebrei [...]⁴⁷⁴

⁴⁷² ASMo, *Inquisizione*, b. 252, lettera del cardinal Millini, 28 novembre 1620.

⁴⁷³ *Ibidem*.

⁴⁷⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 16 maggio 1623.

Quella descritta da Reghezza, riportando le parole del Podestà, era una situazione ritenuta evidentemente non grave dai protagonisti della vicenda e fa riflettere su almeno due aspetti: il primo è relativo al livello del controllo di Modena sui territori della sua giurisdizione (in questo caso Soliera) e il secondo è l'elusione - più o meno consapevole - delle regole. Per quanto riguarda il primo punto, effettivamente, la risposta del podestà lascerebbe intendere che il fatto che in più occasioni ebrei e cristiani avessero partecipato insieme alle feste degli uni e degli altri non aveva mai rappresentato un problema sino a quel momento. Ciò si traduceva in una mancanza di controllo e/o in una connivenza dell'autorità secolare, che, da parte sua, concedeva licenze, permettendo la reiterazione delle occasioni di interazione. Oppure - e siamo al secondo aspetto - le regole erano note, le prescrizioni anche, ma le si ignorava deliberatamente, pensando di non incorrere in situazioni particolarmente incresciose o comunque non tali da dare inizio ad un procedimento inquisitoriale.

Ora, che le vicarie fossero sempre più difficili da gestire rispetto alla capitale è fatto noto. Ciò permetteva agli abitanti di quei territori, più o meno distanti dal luogo in cui avevano sede le istituzioni, sia di continuare a vivere secondo le proprie abitudini e convenienze, sia di ignorare consapevolmente le imposizioni diramate con il metodo della pubblicazione degli editti, dei decreti e di altri documenti inquisitoriali, almeno fino al momento in cui, per un motivo o per un altro, il fatto usciva fuori dai confini e giungeva sino all'inquisitore (o almeno al suo vicario).

Un ulteriore aspetto da sottolineare, e che verrà ripreso successivamente, è il fatto che sempre nei casi di "disordini" tra ebrei e cristiani si trovano vescovo (o suo delegato) e inquisitore uniti nel procedere per riportare e mantenere quello che ritenevano essere il vero "ordine", ovvero una sostanziale separazione delle due comunità, elemento che emerge sia dalle lettere degli inquisitori alla Sacra Congregazione, sia da quelle dei cardinali, che sempre raccomandavano ai due giudici ecclesiastici di procedere congiuntamente.

Oltre ai "disordini" tra ebrei e cristiani, tra i quali si segnalava quello del già menzionato don Francesco Maria Guaitoli, tra le questioni che tornano con maggior

frequenza nel carteggio tra Reghezza e Sacra Congregazione vi è il caso di un prete, Michele Calandrini, sospetto di sollecitazione in confessione⁴⁷⁵.

Per quanto riguarda Carpi, ancora una volta il tribunale modenese dovette affrontare delle questioni con il suo arciprete. Oltre ad un problema di precedenza⁴⁷⁶ tornava anche quello della gestione delle cause in quel territorio, che, secondo Reghezza, avrebbe necessitato di una presenza più decisa dell'Inquisizione, vista la frequenza delle difficoltà che vi avevano luogo:

Nella Terra di Carpi sottoposta alla mia giurisdizione, et più d'ogn'altro loco bisognosa della Persona non dico di Vicario buono ma dell'istesso Inquisitore per le molte cause, e delitti che in detta terra e sua diocesi occorrono, et si comettono [...]⁴⁷⁷.

Il problema di fondo era sempre lo stesso, ovvero la riottosità dei carpigiani (soprattutto degli ecclesiastici e dei cittadini “principali”) di accettare la sottomissione al controllo dell'Inquisizione, ragion per cui mostravano sempre ostilità verso il vicario, che, al contrario, veniva puntualmente lodato dall'inquisitore⁴⁷⁸. Concretamente, l'avversione dei carpigiani portava a periodiche istanze presentate al duca affinché il vicario fosse rimosso da Carpi, richiesta che però, da parte sua, Reghezza non avrebbe potuto - e voluto - ratificare, non sussistendo una reale motivazione che potesse giustificare l'atto. Ma i capi della comunità non si fermavano e in un'occasione avevano approfittato della presenza in

⁴⁷⁵ Del suo processo si darà conto nella sezione dedicata ai casi di studio.

⁴⁷⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 4 aprile 1620: «[...] ho cercato di sapere se il luogo maggiore così nel sottoscrivere, come nel sedere si debbia all'Inquisitore opure all'Arciprete, né in questo santo uffitio hò trovato esempio alcuno di questa precedenza». Il cardinal Millini in una lettera del 29 maggio 1621 ricordava comunque più volte la Sacra Congregazione aveva ribadito «che gl'Inquisitori in tutti gli atti del santo offitio precedono à i Vicarij anco Protonotarij, di Vescovi, et Arcivescovi, benché siano Cardinali». Cfr. anche una lettera del Reghezza dell'anno successivo, datata 12 maggio 1621, che torna sulla questione: «[...] il signor Arciprete di Carpi è già in possesso d'intravenire come ordinario nel terminar le cause del sant'uffitio, spettanti à quella Diocesi et io so' che da quel tempi [sic], che fu' istituita l'Inquisitione in Modena che fu' (se non erro) del 1598, sin'adesso ha' sempre mantenuto un vicario in questa Città per assistere a dette cause; et così ho' chiamato sempre detto vicario e ben vero però che niuno de miei Predecessori ha' mai voluto spedire, e sententiar alcun inquisito in Carpi con la presenza di detto signor Arciprete per la difficoltà già avisata, nel sottoscrivere, et sedere, et quando si sono publicate delle sentenze in Carpi publicamente i miei predecessori gl'hanno mandati i suoi vicarij [...]».

⁴⁷⁷ Ivi, lettera del 9 settembre 1620.

⁴⁷⁸ Ibidem: «[...] che serve questo santo uffitio con molta sincerità zello, et fedeltà da molti anni in qua, per il che è statto sempre mal voluto, et perseguitato [...]».

città del Padre Provinciale dei minori osservanti (o “zoccolanti”) - Ordine di appartenenza del vicario - al quale avevano chiesto sia che fosse rimosso il vicario, sia che nessun altro prendesse il suo posto, avendo come obiettivo quello di una più generale rimozione dell'apparato inquisitoriale da Carpi.

Una situazione di questo tipo rappresentava una seria difficoltà per il lavoro dell'inquisitore, perché il permanere di un clima di avversione avrebbe dissuaso chiunque dal ricoprire il ruolo di vicario in quelle condizioni. Il rischio per Reghezza era quello di trovarsi costretto a servirsi di persone poco perite, che avrebbero esercitato un controllo di fatto blando e del tutto inefficace⁴⁷⁹.

Come si è avuto modo di evidenziare, i problemi legati alla particolare situazione di Carpi erano emersi sin dal primo momento in cui Modena, divenendo sede di un'Inquisizione generale, aveva iniziato ad esercitare un controllo effettivo e capillare su tutti i territori sottoposti alla propria giurisdizione. Lo dimostrano in maniera esplicita, tra l'altro, le parole di Reghezza in una lettera del 1621:

La Terra di Carpi soggetta à questa Inquisitione fù sempre stimata la più bisognosa, et si scoperse anco la più nemica al Sant'Uffitio che ogn' altra; et sempre gli Inquisitori passati hanno havuto che fare per tenerla à sesto, come credo che Vostra Signoria Illustrissima et tutta cotesta Sacra Congregatione sia benissimo informata, da quello ch'in diversi tempi gl'è statto scritto dagl'Inquisitori mà singolarmente hà sempre Abborrito ch'in quella Terra vi sia Vicario che prenda le denuntie, et ch'esamini i Testimonij, et avisi degl'occurrenti bisogni, che però gl'hà sempre perseguitati [...]⁴⁸⁰

I precedenti - ricordava Reghezza - non facevano che confermare l'astio dei carpigiani al lavoro dell'Inquisizione, esercitato dai vicari. Negli anni precedenti era capitato che il minore osservante Rodolfo Pio era stato costretto a rinunciare a quell'ufficio, così come al presente era costretto a fare il suo successore, frate Giovanni Battista Bartoli da Carpi, anch'egli dello stesso Ordine e anch'egli carpigiano, entrambi ritenuti rappresentanti di una presenza percepita come troppo invadente. Nel caso del Bartoli, come si è visto, la comunità aveva fatto appello

⁴⁷⁹ Ibidem: «[...] et io sia astretto a fare Vicario in detta Terra persona senza meriti, et che sia Vicario di nome, et per forma, per tema di non esser perseguitato da essa Comunità [...]».

⁴⁸⁰ Ivi, lettera del 21 luglio 1621.

direttamente al duca e l'inquisitore si era trovato ancora una volta in una posizione di difficoltà, non ritenendo opportuno opporsi al sovrano⁴⁸¹.

Nessuno degli appartenenti all'Ordine voleva accettare il ruolo di vicario del Sant'Ufficio a Carpi per timore (fondato!) della reazione della comunità⁴⁸²: lo stesso Padre Provinciale aveva pregato l'inquisitore di non insistere in tal senso, volendo preservare i suoi sottoposti. Era dunque necessario che i cardinali trovassero una soluzione, ordinando possibilmente ad uno dei due "zoccolanti" segnalati dall'inquisitore di accettare l'incarico, non ritenendo idonei frati appartenenti ad Ordini diversi.

Un paio di lettere dei giorni successivi testimoniano l'urgenza del problema e della ricerca di una soluzione, che in effetti sarebbe arrivata di lì a poco: la lettera di Reghezza del 13 ottobre 1621 informava i cardinali che il Generale dei Minori conventuali aveva destinato a Carpi tale fra Lattanzio da Cremona, anche se non è chiaro in che modo si fosse arrivati a tale scelta.

Al di là delle tendenze che si andavano affermando, si deve ricordare che i reati maggiormente perseguiti rimanevano quelli di magia e superstizione e di bestemmia. Il fatto che venisse comunicata alla Sacra Congregazione l'occorrenza di tipologie di reati apparentemente ordinari non deve sorprendere. Va infatti considerato che spesso nascevano contese per l'attribuzione tra tribunali secolari e tribunali ecclesiastici - nonché tra vescovo e inquisitore, anche se questo non era, come si è detto, il caso di Modena - motivo per cui si chiedevano direttive ai cardinali⁴⁸³. In particolare, nel caso delle bestemmie, gli inquisitori pretendevano l'attribuzione quando erano convinti che si trattasse non di bestemmie "semplici", bensì ereticali. Per esempio, diverse lettere del 1621 si riferiscono ad una controversia occorsa su

⁴⁸¹ Ivi, lettera del 21 luglio 1621: «[...] e' tanto ha fatto che col mezo del Serenissimo Signor Duca nel Capitolo fatto in Bologna puochi giorni sono egli è statto levato da Carpi, se bene non havea finito il suo Guardianato et perche da questi signori Ministri Ducali, è statto detto, che il signor Duca no hà potuto di manco di farlo levare ad istanza della Comunità contro della quale hà detto qualche parola, et per altri degni rispetti non hò giudicato bene opponermi alla volontà espressa del signor Duca [...]».

⁴⁸² Ibidem: «niuno vole essere [vicario] scusandosi quelli che sono buoni che non vogliono adossarsi l'odio della Terra, e preiudicare a loro Conventi, havendo conosciuto per esperienza che li Padri Zoccolanti hanno patito assai nel temporale per il Sant'Uffitto venendogli negate l'elemosine cotidiane di Pane, Vino, et altro di che hanno bisogno [...]».

⁴⁸³ In riferimento alla stregoneria, cfr. V. Lavenia, *"Anticamente di misto foro". Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste, EUT, 2001, pp. 35-80.

questo punto con l'occasione del processo contro un imputato della Garfagnana, tale Pellegrino Davini di Camporgiano. Il tribunale secolare di quel luogo rivendicava la propria competenza su quella causa «in virtù d'una Grida fatta dal Signor Duca», mentre il cardinal Millini aveva dato ordine che questa venisse condotta dall'inquisitore di Modena.

La questione si complicò ben presto perché le autorità secolari presero l'iniziativa e il Capitano fece condannare Pellegrino al pagamento di una multa. Reghezza, da parte sua, continuò a ribadire le proprie ragioni, sostenendo che, anche volendo ammettere che si trattasse di un reato *mixti fori*, tuttavia la precedenza doveva essere riconosciuta al tribunale ecclesiastico, essendo questo intervenuto per primo⁴⁸⁴: è chiaro che quella temporale non fosse la motivazione principale della rivendicazione, ma che si trattasse di una questione di preminenza di foro.

Davanti alla mancanza di collaborazione da parte del Capitano, l'inquisitore si rivolse al duca, facendo presente che, se quello avesse continuato ad ostacolare il suo ufficio, avrebbe proceduto giuridicamente contro di lui, come peraltro gli aveva ordinato di fare il cardinal Millini in una lettera del 24 dicembre 1621 e come prevedeva la prassi inquisitoriale, secondo cui si doveva procedere contro chi avesse ostacolato il lavoro del Sant'Uffizio e dei suoi ministri. L'intenzione di Reghezza era però quella di evitare conflitti⁴⁸⁵ e alla fine ottenne la disponibilità del duca a mediare.

Vista l'occorrenza del fatto anche in lettere successive, la disputa sull'attribuzione non doveva essersi placata immediatamente: l'8 dicembre 1621, infatti, Reghezza informava il cardinal Millini che il Capitano di Camporgiano aveva scritto

al Signor Duca, et à questi Signori Ministri, che la biastema hereticale all'hora solamente è del foro del Sant'Uffitio, quando è statta fatta l'ammonitione al Biastematore et che biastema hereticalmente ex consuetudine⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 17 novembre 1621. Così l'inquisitore esprimeva le proprie ragioni: «[...] che il procedere contro biastematori hereticali era incombenza mia et non del foro secolare, et quando anco pretendessero che fosse mixti fori, che il Santo Uffitio havea prevenuto, come costava [sic] dalle scritture».

⁴⁸⁵ Ibidem: «[...] che non vorrei haver occasione di disgustare Sua Altezza dalla quale sempre ricevo ogni favore, et aiuto nelle occorrenze del Sant'Uffitio con processare un suo Ministro».

⁴⁸⁶ Ivi, lettera dell'8 dicembre 1621.

È interessante vedere in queste e nelle risposte successive quale fosse la cultura giuridica riguardo ai limiti di giurisdizione secondo l'inquisitore:

Io gl'hò risposto a chi me n'ha parlato, che non tocca à loro à decchiare questo ponto, mà alla Sede Apostolica; et che stando le parole degli editti generali publicati d'ordine della Sacra Congregatione che dicono. Chi contro Dio, e de suoi Santi, e' particolarmente contro della Beatissima Vergine Maria proferiscono biasteme hereticali; non devono essi restringere le parole degl'editti⁴⁸⁷.

L'inquisitore voleva comunque essere sicuro delle proprie ragioni, per cui, per fugare ogni dubbio, tornava a porre la questione alla Sacra Congregazione, alla quale chiedeva

se biastemando una persona due, ó tre, ó più volte hereticalmente in collera, ó fuori di collera in Giuoco, ó per altro accidente, se il procedergli contro possi spettare in qualsivoglia modo al foro secolare. Se per procedergli contro il Santo Uffitio si ricerchi ch'il biastematore sia statto ammonito, come pretendono loro [...]⁴⁸⁸

Il mese successivo Reghezza poteva informare i cardinali di essere riuscito a persuadere i ministri, ma ciò era stato possibile solo grazie al richiamo all'autorità dei superiori⁴⁸⁹.

In quella stessa lettera l'inquisitore aveva chiesto ulteriori delucidazioni sul carattere ereticale di alcune bestemmie - "Putanazza di Dio", "Possi cascar Dio in pezzi", "voglio gettar Dio in pezzi", "venghi la rabia a San Pietro", "becco fottuto di San Paolo" - per dirimere definitivamente la pertinenza di foro.

In effetti, anche quando il Capitano di Camporgiano si era dimostrato pronto a trasmettere all'Inquisizione il processo contro Pellegrino Davini - come gli era stato chiesto con lettera del segretario e consigliere ducale Andrea Cadebò (che aveva competenza sulla Garfagnana) - la questione di quali bestemmie fossero da considerare ereticali e quali invece non lo fossero restava aperta. Perciò il Capitano

⁴⁸⁷ Ivi, lettera dell'8 dicembre 1621.

⁴⁸⁸ Ibidem.

⁴⁸⁹ Ivi, lettera dell'8 gennaio 1622: «[...] et se bene con i libri in mano mi sono affaticato assai per rendergli capaci di questa verità; ad ogni modo, se non gli mostravo la determinazione di Nostro Signore non si lasciavano convincere [...]».

chiedeva che, almeno per alcune delle bestemmie che potevano essere ritenute non ereticali, venisse confermata la sentenza - e quindi la multa - comminata dal tribunale laico.

Anche in questo caso, come si è visto in precedenza per altre situazioni, intervenivano interessi di tipo economico. La questione della monetizzazione delle pene inflitte dimostrava come in gioco vi fosse - oltre al problema della tutela dell'ortodossia da una parte e al mantenimento dell'ordine nella società dall'altra - anche il problema della sussistenza dei tribunali, tanto ecclesiastici quanto secolari⁴⁹⁰.

Uno dei problemi che tornava a porsi anche per l'inquisitore Reghezza era quello relativo alle opere a stampa provenienti da Venezia. In particolare, i cardinali lo avevano avvertito del rischio che venissero introdotti libri non previsti dalla lista approvata dall'inquisitore di Venezia, che potevano essere stati aggiunti successivamente a quelli già contenuti nelle balle: ciò rendeva necessarie delle ispezioni da parte dell'inquisitore e del vicario⁴⁹¹.

Del resto Reghezza era consapevole della possibilità di reperire libri proibiti a Venezia. Ne aveva avuto conferma anche da un libraio, che gli aveva riferito della possibilità di acquistare ogni sorta di libro nella città lagunare: non sarebbe stato quindi così difficile introdurre anche altrove quel materiale reperito con tanta facilità⁴⁹².

⁴⁹⁰ Per un'idea di massima sul reato di bestemmia cfr. A. Prosperi, *Bestemmia*, in DSI, vol. I, pp. 184-185 con i relativi riferimenti bibliografici. Il problema dell'attribuzione delle cause per bestemmia nasceva perché, se da parte loro i tribunali ecclesiastici tendevano a considerare l'offesa contro Dio e i santi - sia attribuendo loro qualcosa che non gli apparteneva, sia sottraendo qualcosa che invece gli apparteneva - i tribunali laici da parte loro potevano addurre la motivazione della «necessità di vendicare l'offesa fatta a Dio per salvare la città dalla punizione divina». Per la difficoltà di stabilire di volta in volta il carattere ereticale e insieme l'intenzione di chi proferiva le bestemmie, spesso avveniva che si considerasse il reato di misto foro, che è poi quanto avvenne tra l'altro nel caso riportato.

⁴⁹¹ Cfr. ad esempio ASMo, Inquisizione, b. 252, lettera del cardinal Millini, 7 agosto 1620, che si raccomandava all'inquisitore in questo modo: «[...] di quando in quando all'improvviso visiti i libri che saranno inviati da Venetia e trovando fraude, sequestri tutti quei libri, che non saranno notati nella lista sottoscritta dal Santo Officio e ne dia avviso quà, con mandare la nota di libri sequestrati, acciò si possa deliberare quel che se n'habbia da fare», ma anche quanto riferiva Reghezza, cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 18 agosto 1620.

⁴⁹² Ivi, lettera del 12 febbraio 1622: «Con questa occasione parmi esser debito mio dar parte a Vostra Signoria Illustrissima ch'è quasi impossibile provvedere, che non s'introduchino libri prohibiti in queste parti, perche se bene si usa ogni diligenza possibile in revedere i fagotti, e Balle, che vengono da Venetia, ad ogni modo peche cola' pubblicamente si vendono vengono comprati da particolari, et

Va comunque considerato un altro aspetto della questione, cioè che l'elusione dei controlli⁴⁹³ poteva avere degli effetti negativi per i librai modenesi, poiché, non essendo sottoposti a controlli preventivi a Venezia, capitava che essi vedessero infine trattenuti i libri loro destinati, perdendone i profitti.

Un altro fatto in materia di libri che fra Giovanni Battista segnalò ai suoi superiori fu quello relativo alla scoperta di «una compagnia di persone, che facevano professione di vendere, tenere e' comprare libri proibiti, masime' di chiromantia, geomantia, e' secreti maggiori», che aveva debitamente sentenziato e spedito e di cui mandava gli atti per riceverne l'approvazione⁴⁹⁴. Se si considera che in questo periodo la maggior parte dell'attività processuale consisteva proprio in casi di magia - a cui spesso era connessa l'accusa di lettura e possesso di libri proibiti - è ovvio che questo genere di opere continuasse ad avere una certa circolazione e diffusione.

Uno dei casi relativi al possesso di libri proibiti che impegnò l'inquisitore di Modena fu quello dell'ebreo convertito Ciro da Correggio, uomo di notevole ingegno, dottore in medicina e in teologia, conoscitore delle lingue ebraica, caldea, siriana, latina e greca⁴⁹⁵. Questi era stato denunciato nel 1620 per aver tenuto e venduto libri proibiti di astrologia giudiziaria, chiromanzia, geomanzia (tra i quali *La clavicola di Salomone*). L'uomo aveva anche escogitato un modo per vendere i libri a prezzi più alti del loro valore, probabilmente con l'aiuto di un complice. Chiamato a rispondere delle accuse, aveva detto di averli tenuti per semplice curiosità e che comunque era in possesso di una patente di correttore di libri ebraici rilasciata dall'inquisitore di Reggio.

I testimoni - tutti qualificati e nobili - avevano garantito la bontà della persona e i suoi buoni costumi. Ma, nonostante l'accertata fama dell'uomo, si era ritenuto di sottoporlo alla corda *super intentionem, credulitatem et ulteriorem veritatem*, valutando poi se farlo abiurare *de levi* o *de vehementi*, come aveva ordinato il cardinal Millini con lettera del 26 marzo 1621. Il neofita aveva chiesto di non essere sottoposto all'esame rigoroso, poiché la sua reputazione ne sarebbe rimasta

introdotti senza licenza parendo a detti particolari che vendendosi pubblicamente in Venetia, si possono liberamente leggere, et tenere; et in particolare sono informato da un libraro qui di Modena tornato da Venetia, che il Meieti Librari di Venetia vendono pubblicamente ogni sorte de libri prohibiti».

⁴⁹³ Ivi, lettera del 7 gennaio 1623: «[...] puochi libri vengono da Venetia con Liste sottoscritte».

⁴⁹⁴ Ivi, lettera del 28 settembre 1620.

⁴⁹⁵ Di questo importante personaggio danno conto, tra gli altri, i lavori citati di Francesconi e Perani.

inevitabilmente macchiata e sarebbe stato costretto ad andare via dalla città. A scongiurare quest'ultima eventualità era intervenuto il duca, il che dimostra, ancora una volta, la protezione accordata dalla corte agli ebrei, soprattutto a personaggi di un certo spessore (in questo caso intellettuale)⁴⁹⁶.

Le lettere relative alla circolazione dei libri non si esauriscono con questi casi segnalati: sempre frequenti erano infatti quelle cui erano allegati editti che aggiornavano sulla materia, ma anche quelle che ponevano l'attenzione su situazioni particolari, come avveniva, ad esempio, nel caso dei sospetti sulla circolazione di libri di magia nella provincia di Garfagnana⁴⁹⁷.

È interessante notare infine l'eco della presenza della duchessa Renata di Francia nella vecchia capitale estense, come attestava ad esempio il ritrovamento di una grande quantità di libri proibiti a Formigine, nei pressi di Modena, in casa di un sacerdote defunto, tale don Giovanni Mazzante:

e' - scriveva Reghezza - parendomi strano, ch'un sacerdote habbia tenuti libri così perniciosi, se bene più volte sono statti publicati gl'editti del Santo Uffitio in detto luoco, così da miei predecessori, come da me, senza mai havergli datti in nota, et che neanche nel fine di sua vita egli habbia revelati detti libri, ó fattosi scrupolo d'havergli tenuti sono entrato in sospetto grave, che questo prete malamente credesse. Anzi sono entrato in sospetto grave, che Formigine fosse uno di quelli luochi infetti d'heresia al tempo di Madama Renata Duchessa già di Ferrara, et che perciò in detto Castello, come in altri luoghi ove si scoperse l'heresia, fosse istituita la Compagnia della Croce, ó sia di San Pietro martire, e' stando l'età di detto Prete può essere, come tengo per certo, che vivesse al tempo della sudetta Duchessa⁴⁹⁸.

Un episodio riguardante alcuni ebrei, in questo caso non appartenenti alla giurisdizione di Modena, venne segnalato dai cardinali nel 1620: si era avuta notizia di un gran numero di ebrei portoghesi diretti a Venezia. Costoro avrebbero prima sostato a Pisa e a Livorno, dove avevano assunto nomi cristiani, poi si sarebbero

⁴⁹⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 12 marzo 1621.

⁴⁹⁷ Ivi, lettera del 3 luglio 1621, in cui tra quelle garfagnine si citava soprattutto la famiglia Azzi, «piena di simili scritture».

⁴⁹⁸ Ivi, lettera del 5 febbraio 1622.

spostati fino ad arrivare, appunto, nella città lagunare e precisamente nel suo ghetto. L'inquisitore di Modena veniva quindi invitato a prestare attenzione, poiché gli ebrei avrebbero potuto passare nei territori sottoposti alla sua giurisdizione, preferendo evitare Bologna e Ferrara in quanto terre della Chiesa⁴⁹⁹.

Una questione di cui si è trattato già per gli inquisitori precedenti e che - dal momento che mai si era trovata una soluzione definitiva - tornava a presentarsi, era quella della correzione dei libri ebraici. In una lettera del 1625 il cardinal Millini faceva sapere che il duca, in merito ad un'istanza presentatagli dall'università degli ebrei, aveva ritenuto che non fosse opportuno costringerli a tenere da soli i propri libri corretti ed espurgati, dal momento che non si permetteva loro di servirsi di un correttore né di un indice espurgatorio. I cardinali avevano ribadito la loro posizione, cioè che non fosse compito della Sacra Congregazione ingerirsi nella correzione quei testi. Il motivo di tale posizione era che, correggendo libri che consideravano pieni di errori e falsità, i cardinali si sarebbero trovati nella condizione di disapprovare alcuni luoghi e approvarne altri: ma ciò era assurdo, dal momento che l'errore in quelle opere era, dal loro punto di vista, generale. Perciò, non solo non concedevano un correttore, ma affermavano che, anche nel caso in cui questa misura fosse stata adottata in passato - come era stato fatto a Ferrara nel 1610 -, essi avrebbero provveduto a punire ogni ulteriore "abuso"⁵⁰⁰.

In una lettera del 1621 si tornava a parlare di una vecchia conoscenza del tribunale modenese: l'ebreo Isac Sanguineti. Si è più volte citato quest'uomo a proposito della multa che gli era stata comminata anni prima, che i cardinali della Sacra Congregazione avevano concesso, per metà della somma (400 scudi), all'inquisitore per i lavori di edificazione dei locali del tribunale modenese. Ora l'inquisitore Reghezza faceva sapere ai suoi superiori che Isac, condannato appunto nel 1600 alla pena di 800 scudi per detenzione di libri proibiti di negromanzia e per aver compiuto esperimenti diabolici, veniva nuovamente inquisito per reati analoghi e per aver insegnato cose occulte ad un gentiluomo modenese, Camillo Valentini.

⁴⁹⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, lettera del cardinal Millini, 1° agosto 1620.

⁵⁰⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini, 18 gennaio 1625. Alla lettera erano allegate le copie di alcuni decreti in materia di libri ebraici degli anni 1591, 1592, 1593, 1602, 1611, 1623.

Sotto il tormento della corda, l'ebreo aveva confessato tutto, precisando però di non aver battezzato alcuna calamita e di non credere a ciò che diceva, né che potesse avere effetto reale, avendo impartito i suoi insegnamenti con l'unico scopo di ricavare denaro. I consultori di Reghezza in un primo momento avevano stabilito la pena della galera, salvo poi commutarla in quella della frusta e del bando dai territori della giurisdizione, in considerazione della sua condizione di infermità. L'ebreo aveva avuto anche un complice - Abramo Prasilio (forse Pasillo) - che gli faceva da intermediario, il quale venne invece condannato alla berlina. Entrambi si erano quindi appellati al duca e anche a suo figlio, il principe Nicolò, affinché intercedessero presso l'inquisitore.

È interessante il fatto che l'inquisitore sottolineasse che i parenti dei due avrebbero potuto versare del denaro, il che lascia pensare che sicuramente vi era una propensione a commutare la pena in una composizione pecuniaria.

Ancora una volta ci si imbatte nella protezione da parte del duca e della corte nei confronti degli ebrei, in deciso contrasto con quello che era l'atteggiamento della popolazione, come sottolineava Reghezza nella stessa lettera, a proposito del timore che, se li si fosse fatti frustare pubblicamente, il popolo non avrebbe mancato di lapidarli, tanto che non sarebbe stata «sufficiente qualsivoglia guardia che se gli mettesse attorno, per esser questo Populo molto licentioso et nemico d'Hebrei»⁵⁰¹.

Giusto un anno dopo tornava un riferimento al denaro dei Sanguineti, a indicare come si fosse innescato un vero e proprio circuito tra il Sant'Ufficio modenese e quella famiglia: a distanza di anni, infatti, Pellegrino Sanguineti, dovendo fare la "sicurtà" per suo fratello Isac, scriveva un memoriale all'inquisitore Reghezza, in cui chiedeva che gli venissero abbonati i denari dovuti in virtù di un credito di 30 scudi prestati all'inquisitore Calbetti nel 1607 per la fabbrica del Sant'Ufficio. Richiesta che venne accolta⁵⁰², dopo il consueto consulto con i superiori.

⁵⁰¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 9 giugno 1621. Sui rischi connessi alla comminazione della pena pubblica cfr. anche la lettera dell'inquisitore Reghezza del 6 luglio 1621, trascritta nella sezione del presente lavoro dedicata alle relazioni tra cristiani ed ebrei nel Ducato Estense negli anni in esame.

⁵⁰² Ivi, lettera del 22 luglio 1622: «Ho ricevuto il memoriale presentato costì per parte di Pellegrino Sanguinetti Hebreo, e' conforme all'ordine di Vostra Signoria Illustrissima havendo cercato sopra il libro della fabrica di quest'Inquisitione hò trovato che detto Sanguinetto resta creditore del Sant'Uffitio di scudi 30 prestati al Padre Calbetti all'hora Inquisitore per servitio della fabrica di questa Inquisitione onde conforme all'ordine farò buoni à detto Sanguinetto i scudi 30 di quelli che deve pagare per la sicurtà fatta a suo fratello» (la sottolineatura è nel testo).

Varie lettere che Reghezza indirizzò nel 1623 ai cardinali della Sacra Congregazione sono relative ad una delle questioni cui si è fatto riferimento parlando dei primissimi anni di attività del nuovo tribunale, ossia i rapporti con il priore del convento dei domenicani. Ancora una volta si tratta di questioni inerenti alcuni aspetti pratici e quotidiani, frizioni che si creavano ogniqualevolta il priore si sentisse surclassato dall'inquisitore. Per esempio, il 7 giugno quest'ultimo informava degli "intolerabili aggravij" che aveva ricevuto dal priore per aver fatto trattenere un padre del convento, tale fra Giacinto da Mantova. Ma, evidentemente, questo non era l'unico motivo di risentimento: il priore si era lamentato anche di alcune modifiche apportate all'edificio del convento ad alcuni usci (uno era stato murato e un altro era stato invece aperto), sulle quali, tra l'altro, inizialmente era stato d'accordo. Nel momento in cui scriveva, la situazione era tale per cui il priore evitava di parlargli e persino di rivolgergli lo sguardo, accusandolo di voler «contendere seco».

Reghezza si dilungava nel riportare tutte le occasioni di attrito, soprattutto le ritorsioni del priore nei confronti del frate che serviva il tribunale come notaio: quando l'inquisitore si era ritirato nella parte del convento appartenente all'Inquisizione per vivere in quiete, il priore aveva cominciato ad impedire al frate notaio di recarsi a mangiare con lui. Gli aveva inoltre imposto di stare in terra penitente, mangiando e recitando il rosario da quella posizione, come punizione per essersi assentato dal Capitolo per adempiere ai suoi doveri presso il tribunale di fede. Lo aveva infine costretto a leggere pubblicamente alcuni passi delle Costituzioni che prevedevano che i frati dovessero anzitutto attendere agli obblighi dell'Ordine.

Tutto questo per ribadire che lui (il priore) era in diritto non solo di punire il frate notaio, ma anche l'inquisitore, se solo avesse voluto, dal momento che rimaneva in ogni caso il loro superiore.

Da parte sua, invece, Reghezza citava le norme secondo cui gli era consentito punire chiunque impedisse o ostacolasse l'ufficio dell'Inquisizione, come prevedeva la prassi inquisitoriale. Ad ogni modo, egli volle rimettere la questione alla Sacra Congregazione, alla quale tuttavia non mancava di raccomandare clemenza nei confronti del priore, nel caso in cui lo avesse giudicato in torto⁵⁰³.

⁵⁰³ Ivi, lettera del 7 giugno 1623.

Il mese successivo l'inquisitore tornava a parlare delle difficoltà con il priore, scusandosi di tediarli i cardinali, ma si era visto costretto a farlo, dal momento che quello lo aveva preceduto nel comunicare i fatti dal proprio punto di vista. Reghezza chiariva la questione dell'uscio, dichiarando di aver usato il proprio denaro e non quello del Sant'Ufficio e tornava a lamentarsi delle iniziative del priore, che aveva continuato ad ammonire tutti coloro che, per servire il tribunale, avevano trascurato gli uffici previsti, come quelli di presentarsi al Capitolo e al coro⁵⁰⁴.

Sicuramente dietro sollecitazione dai cardinali, l'inquisitore aveva comunque cercato di trovare un punto d'incontro col priore, per esempio partecipando insieme agli altri frati "contesi" al Capitolo e, tempo permettendo, anche al coro. Ma a nulla era servito, e neppure la mediazione dell'inquisitore di Bologna e del cardinale di Cremona aveva sortito l'effetto sperato. Il priore, infatti, aveva continuato a molestare anche il frate notaio, pretendendo che questi desse priorità al coro piuttosto che alle cause, obiettando che, non trattandosi di cause d'eresia, ma di cause ordinarie, queste potevano attendere⁵⁰⁵.

A quel punto Reghezza gli aveva fatto recapitare una bolla di Alessandro IV che prevedeva che gli inquisitori si dedicassero prioritariamente al loro ufficio e che tutti - quindi anche il priore - fossero sottoposti alla giurisdizione inquisitoria, tranne i vescovi e i familiari e ufficiali del papa. Ma neanche in quel caso il priore si era lasciato persuadere, ribadendo che ciò poteva essere ammesso esclusivamente nelle cause d'eresia.

Oltre a queste rivendicazioni di priorità, vi erano continui attriti, che investivano la sfera dei rapporti quotidiani⁵⁰⁶.

Davanti a tutto questo Reghezza temette che il priore tentasse di screditarlo anche presso la corte e per questo non aveva mancato di fornire tutte le informazioni ai cardinali, affinché gli indicassero la linea da seguire, soprattutto in merito al presunto

⁵⁰⁴ Ivi, lettera dell'8 luglio 1623. Nella stessa lettera Reghezza si lamentava anche del dispetto che il priore gli aveva fatto facendogli servire della carne poco morbida pur sapendo della difficoltà che avrebbe trovato a causa dei suoi denti, evidentemente rovinati e malmessi, costringendolo di fatto a rinunciare a quella pietanza.

⁵⁰⁵ Ivi, lettera del 27 settembre 1623: «[...] vuole che si defferischino le Cause, et si vada in Choro et che queste non sono Cause d'Heresia, che allhora sarebbe esente il Notaio e l'Inquisitore [...]».

⁵⁰⁶ Ibidem. Ad esempio, era capitato che il priore avesse ripreso l'inquisitore per essere dedito al gioco, o che avesse punito chi aveva preso le sue parti. Reghezza aveva inoltre scoperto che, dietro il rifiuto di un frate - indiziato per aver suonato e ballato pubblicamente in una festa con ebrei e cristiani - a comparire in tribunale, c'era la mano del priore, che lo aveva convinto ad appellarsi alla Sacra Congregazione e, con l'occasione, a mettere in cattiva luce l'inquisitore.

obbligo di adempiere prioritariamente ai doveri di partecipazione al Capitolo e al coro (e, conseguentemente, se anche il notaio fosse tenuto a fare lo stesso)⁵⁰⁷.

I cardinali avevano stabilito che a risolvere le discordie tra l'inquisitore e il priore fossero i superiori dell'Ordine⁵⁰⁸ e, in effetti, a dicembre Reghezza dava avviso della visita del Padre provinciale presso il convento, dove aveva potuto ascoltare tutti i frati, compresi priore e inquisitore. Alla fine, il priore sembrò mostrare una migliore disposizione nei suoi confronti⁵⁰⁹, tanto da fargli chiudere in questo modo la sua lettera: «la supplico à mandare in oblivione quanto è statto provato contro del medesimo Padre Priore»⁵¹⁰.

Occorre almeno citare uno dei casi che è ampiamente trattato nella corrispondenza tra Reghezza e la Sacra Congregazione, ovvero quello del prete Giovanni Lorenzotti da Sillico, accusato di aver commesso malefici, di possedere scritti di negromanzia e di aver celebrato la messa «doppo che in compagnia di molti altri hebbe fatta collatione»⁵¹¹. Il caso creò non pochi problemi anche al tribunale secolare, nonché al vescovo di Lucca, essendo quel luogo sottoposto alla sua giurisdizione.

Si trattò di una causa lunga, assai costosa, in cui vennero coinvolti diversi testimoni, che l'imputato peraltro aveva cercato di subornare con minacce. La causa si protrasse nel tempo poiché, una volta emessa la sentenza, il prete era fuggito grazie all'aiuto di suo padre, che gli aveva fornito delle lime per segare le sbarre della prigione. La «clemenza» dell'inquisitore - che gli aveva risparmiato la vita - in questo caso non aveva sortito il risultato sperato⁵¹².

⁵⁰⁷ Ibidem.

⁵⁰⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini, 18 novembre 1623.

⁵⁰⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 13 dicembre 1623: «Non restarò d'aggiungere che il Padre Priore promette nell'avenire di trattare meco con quell'humanità, et cortesia che sogliono usare li Priori amorevoli verso gl'Inquisitori suoi Amici: nè io restarò d'usare ogni obsequio verso la persona sua».

⁵¹⁰ Ibidem.

⁵¹¹ Ivi, lettera del 27 dicembre 1619.

⁵¹² Una clemenza che si era manifestata anche quando l'inquisitore, in diverse lettere alla Sacra Congregazione relative al caso, aveva invitato i cardinali a tenere conto della povertà della famiglia dell'imputato, evitando quindi di comminare pene eccessivamente gravose. Si veda ad esempio la lettera di Reghezza del 15 maggio 1621: «[...] per essersi presentato doppo' la fuga spontaneamente nelle carceri del sant'uffitio io supplichi cotesta sacra Congregatione ad usare la sua solita pietà, et mia [...]».

Come già si è avuto modo di vedere, sono questi gli anni in cui maggiormente si impone all'attenzione degli inquisitori la questione della *sollicitatio ad turpia* con tutte le problematiche connesse a questa tipologia di reato, come quella, assai delicata, se le penitenti fossero o meno tenute a denunciare il confessore che le aveva sollecitate. In questo senso, si deve tener conto di una lettera del cardinal Millini del 1624, che informava gli inquisitori sulle decisioni prese in merito: i penitenti erano tenuti a denunciare il confessore dal quale erano stati sollecitati durante la confessione sacramentale; né i penitenti né il confessore sarebbero stati interrogati dal vescovo o dai suoi vicari in merito all'eventuale consenso all'atto; nel caso in cui il confessore avesse voluto riferire spontaneamente in merito al consenso, non lo si sarebbe comunque dovuto mettere per iscritto. Si sarebbe dovuto procedere - continuava Millini - secondo la costituzione di Gregorio XV:

[...] la presente resolutione riguarda solo à quei Penitenti, che per haver consentito fanno difficoltà in denuntiare; mà à quei, che non hanno consentito, ò havendo consentito, non sono in ciò renitenti; il confessore non deve porre difficoltà alcuna, ma lasciare, che liberamente et indifferentemente sodisfaccino all'obbligo che hanno di denuntiare conforme alla Costituzione⁵¹³.

E ancora, su un altro aspetto del problema, ossia «se le donne, che in confessione sacramentale, sollecitando i loro confessori à cose indegne, gli inducono à consentirvi, siano poi tenute a denuntiare i confessori del consenso sudetto», i cardinali facevano sapere che questo rientrava nel loro arbitrio e non le si poteva costringere a farlo⁵¹⁴.

Si vedranno in seguito esempi di processi per sollecitazione, a dimostrazione di quale fosse l'effettiva ricezione delle direttive, come nel caso emblematico del confessore/esorcista teatino don Geminiano Mazzoni, reso noto da uno studio di Giovanni Romeo⁵¹⁵, in cui intervennero questi e altri elementi.

⁵¹³ ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini, 27 settembre 1624.

⁵¹⁴ Ivi, lettera del cardinal Millini, 18 gennaio 1625.

⁵¹⁵ G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile*, cit. Al caso di don Geminiano Mazzoni è dedicato il primo capitolo dello studio, dal titolo “*In quel caldo e furore d’esorcizzare...: un caso del Seicento modenese*”, pp. 13-48.

Come in quella dei suoi predecessori, anche nella corrispondenza di fra Giovanni Vincenzo Reghezza si trovano questioni relative all'amministrazione ordinaria del tribunale, come per esempio i conti (entrate e uscite), che l'inquisitore s'impegnava a tenere in ordine e di cui mandava debitamente copia, o come la necessità che le pene pecuniarie (o commutazioni in pene pecuniarie) fossero destinate, almeno in parte, ai locali del tribunale, per esempio all'archivio - ancora da portare a compimento e povero di materiale⁵¹⁶ - alle prigioni - ancora umide e non dotate di adeguati tetti e finestre e alle quali erano stati destinati spazi insufficienti, tanto da dover tenere talvolta insieme prigionieri laici e sacerdoti, cosa evidentemente ritenuta poco conveniente. In questo caso, i cardinali avevano preso consapevolezza delle difficoltà dell'inquisitore e quando scrissero per sollecitare «che si [facesse] costì l'Archivio da tenere le scritture del sant'offitio», e che si sistemassero le finestre, avevano contestualmente avvisato di aver provveduto a sollecitare gli inquisitori di Bologna, Ferrara e Piacenza, affinché contribuissero alle spese inviando ognuno 25 scudi⁵¹⁷. Oltre a discutere di casi e di sentenze, di amministrazione e gestione dell'ufficio, i cardinali non mancavano poi di diramare direttive, sia tramite editti e decreti, sia affidandosi alle lettere, come nel caso in cui il cardinal Millini metteva in guardia Reghezza - e gli altri inquisitori - sugli *sponte comparentes*, ai quali, dopo le autodenunce, capitava che venissero rilasciate fedì e attestazioni di cui facevano un uso disonesto:

Reverendo Padre Vedendosi per isperienza le male conseguenze, et abusi che seguono per le fedì, et attestazioni, che si danno delle speditioni et abiure à quelli, che compariscono spontaneamente nel santo offitio pigliando da ciò occasione di commettere diversi mali questi Illustrissimi Signori Cardinali generali Inquisitori miei Colleghi desiderando provvedere à questi disordini insistendo nelle resolutioni fatte alcune volte in questa sacra Congregatione del santo offitio hanno ordinato, che per l'avvenire non si diano più simili fedì et attestazioni a sponte comparenti [...]⁵¹⁸

⁵¹⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 24 luglio 1621: «Et perche questa Inquisitione, come anco altre volte hò avisato, è spogliata de libri, che non hà altro che il semplice Diretorio».

⁵¹⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 252, lettera del cardinal Millini, 26 marzo 1621.

⁵¹⁸ Ivi, lettera del cardinal Millini, 22 maggio 1620. Quella conservata nel fondo modenese è evidentemente una versione abbreviata della lettera circolare del cardinal Giovanni Garzia Millini, come si evince da Di Simplicio, *Le lettere della Sacra Congregazione*, cit., il quale riporta la versione completa, che chiarisce in cosa consistessero gli "eccessi": «[...] vedendosi per esperienza le male

Alcune direttive dei cardinali scaturivano da fatti occorsi in altre sedi inquisitoriali, che fornivano l'occasione per estendere norme o prassi a tutti i tribunali, come per esempio quando Millini informava che, avendo appreso che in vari luoghi d'Italia erano comparse persone (*sponte comparentes*) «accusandosi di havere ò creduto, ò dubitato della mortalità dell'anima, persuase dalla dottrina insegnata da Cesare Cremonini lettore di Filosofia in Padova, e desiderandosi di haver di ciò certezza», i cardinali avevano ordinato agli inquisitori di cercare se nelle rispettive cancellerie si trovassero copie di spontanee comparizioni o denunce in proposito, e, in caso positivo, di far sapere come si era proceduto nelle spedizioni⁵¹⁹.

O come quando si interveniva sulla complessa controversia *De auxiliis*⁵²⁰, inviando di volta in volta decreti da far pubblicare nei territori della giurisdizione con i quali si rinnovava l'ordine di non far stampare nulla sulla materia⁵²¹, così come se ne inviavano relativamente «al culto, et veneratione di persone, che morte con fama di santità, non sono per ancora state dichiarate ò sante, ò beate»⁵²².

conseguenze che seguono per le fedì et attestazioni che si danno nelle speditioni et abiure a *sponte comparenti* nel Santo Offitio, poiché sogliono spesse volte venderle e permutale et anco falsificarle con pigliar di qua occasione di andar questuando, fingere o divulgare indulgenze false, simularsi heretici et comparire fintamente, ripetere le abiure et andar vagando con questo pretesto commettendo anco altri eccessi [...], p. 151.

⁵¹⁹ ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini, 30 giugno 1625.

⁵²⁰ La disputa intorno al problema della grazia, che ebbe luogo tra Cinque e Seicento, conobbe importanti sviluppi proprio nel periodo analizzato in questa ricerca: all'inizio del 1598 Clemente VIII avocò la soluzione della controversia tra tomisti e molinisti, attraverso la Congregazione *De auxiliis divinae gratiae*. Al momento della sua chiusura (1607), non era stata ancora trovata una soluzione e papa Paolo V decise di imporre intanto il silenzio alle due fazioni. Per una sintesi del problema, cfr. E. Sales Souza, *Disputa De auxiliis*, in DSI, vol. I, pp. 496-497.

⁵²¹ Cfr. ad esempio ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini, 24 giugno 1625. Con questa lettera, oltre a rinnovare il divieto generale di stampare opere sulla materia, si ordinava di raccogliere, proibire ed eliminare le copie già stampate del libro di don Gabriele Pennotto, Procuratore Generale dei Canonici Regolari Lateranensi, dal titolo *Propugnandum humane libertatis*.

⁵²² Ivi, lettera del cardinal Millini, 15 novembre 1625.

Capitolo III

Lo storico non può delegare inavvertitamente all'inquisitore il proprio lavoro, con il pretesto che questi conosceva bene l'istituzione nella quale operava e le sue norme. La conosceva bene dall'interno, a modo suo, secondo i presupposti teologici e il diritto canonico, non secondo i criteri storici che alla fine, per quanto discutibili, sono gli unici che dovrebbero contare per capire il passato, anche quello dell'Inquisizione⁵²³

In questo capitolo viene proposto un lavoro analitico mettendo a confronto la corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione e l'attività processuale vera e propria: si tratta di un tipo di analisi che, considerando che solo alcune delle sedi inquisitoriali locali hanno conservato la corrispondenza con i cardinali romani, raramente si è potuto compiere. In questo senso va segnalato uno studio di Matteo Al Kalak, il quale ha condotto un confronto tra i processi celebrati a Modena e le lettere della Sacra Congregazione nel XVIII secolo⁵²⁴. La sua analisi, concentrandosi sulle differenze di interessi tra Roma e inquisitori locali, ha mostrato una discrepanza significativa tra la "ossessione" romana verso alcuni reati - in particolare verso quelli di natura sessuale (*sollicitatio*, poligamia) - e le tendenze dei giudici locali, concentrati su altri tipi di reato: magia e bestemmie/proposizioni ereticali. Secondo Al Kalak, tra le motivazioni - o meglio, le necessità - che stavano alla base di queste differenti linee d'azione vi era da un lato il crescente controllo del Sant'Uffizio sull'ortodossia morale, dall'altro un'attenzione sempre maggiore alle situazioni quotidiane da parte degli inquisitori modenesi, che prevedeva un controllo ad un livello preliminare, investendo anzitutto il modo di esprimersi, da cui il perseguimento di reati come la bestemmia⁵²⁵.

⁵²³ A. Del Col, *L'inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 19, Roma, MIBACT, Ufficio Centrale beni archivistici, 1991, p. 114.

⁵²⁴ M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in "Church History", 85:3, 2016, pp. 529-551.

⁵²⁵ Ivi, p. 551: «Such divergence suggests the presence of differing necessities within the Catholic faith: Rome increasingly focused its efforts on exerting ethical and moral control, above all linked to sexuality; on the other hand, the outlying offices, confronted with real-life situations, found it necessary to take action in the majority of cases on a preliminary level, so to speak (superstition, blasphemy, religious teachings, etc.)».

L'analisi che segue mostrerà una situazione differente all'inizio del secolo precedente, come si vedrà a breve. Da segnalare che, a differenza dello studio sopra citato, qui si considerano anche i casi menzionati nelle lettere degli inquisitori alla Sacra Congregazione e non solamente le risposte dei cardinali: ciò permette di cogliere in maniera più chiara le scelte operative dei giudici locali, tenendo d'altra parte a mente quali fossero le direttive del Sant'Uffizio, di cui si è dato conto in precedenza.

Essendo il fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena ricco anche della serie dei processi, si è pensato di tentare un confronto di tutti i nomi degli imputati del tribunale inquisitoriale modenese emergenti dalla corrispondenza con quelli riportati nell'inventario messo a punto da Giuseppe Trenti. Scopo di tale confronto è quello di verificare quali fossero i casi effettivamente comunicati a Roma e quali invece quelli su cui, eventualmente, si preferiva procedere autonomamente, riflettendo sul significato dei dati e dei grafici realizzati a partire da essi.

Dopo lo svolgimento di questo confronto, nel capitolo successivo si troverà una selezione di casi di studio ritenuti particolarmente significativi ed esemplificativi del modo di procedere dei giudici modenesi. Ciò permetterà di avere un'idea e anche delle conferme di quanto si è visto e considerato sino a questo momento in riferimento ad uno degli obiettivi principali della presente ricerca: mostrare quale fosse il rapporto tra il Sant'Uffizio e il tribunale modenese e quindi il livello di controllo sui territori del ducato estense sottoposti a Modena e alla sua giurisdizione. Va subito precisato, come confermeranno i limiti di cui si darà conto a breve, che quello che si presenta in questo capitolo può e deve essere necessariamente considerato come *work in progress*: perciò sarà bene leggerlo esclusivamente come un modello, in attesa di poter condurre delle verifiche direttamente sugli atti processuali, che consentiranno di precisare il numero effettivo degli imputati, distinguendo i processi spediti dalle semplici denunce e dalle parti dei processi incompleti (informazioni, difese, atti sciolti, etc.). I limiti di tempo entro cui si è svolto il lavoro hanno impedito un'analisi di questo tipo, che pure è possibile, data la disponibilità della serie dei processi, sia per il Seicento che per il Settecento.

Un'indagine come quella condotta mira comunque a cercare di rispondere ad una serie di domande sorte sin dal primo approccio con l'imponente documentazione dell'archivio modenese: quali casi venivano comunicati ai superiori? Si sceglieva di comunicare alcuni processi piuttosto che altri? Vi era una predilezione per alcune tipologie di reato, che andavano comunque riferite? Si sceglieva di evitare, come del resto nel corso del Seicento i cardinali invitavano a fare sempre più frequentemente, di comunicare casi "ordinari"? E ancora: quanto influivano sulla comunicazione dei casi le tendenze di ciascuno degli inquisitori? Quanto una linea d'azione poteva essere riconoscibile e, di conseguenza, riconducibile a considerazioni personali del singolo giudice?

3.1 L'attività del tribunale dell'Inquisizione di Modena (1598-1626)

Prima di passare al confronto tra i nomi riportati nell'inventario di Trenti e quelli della corrispondenza, è bene illustrare quali fossero le tendenze di questo tribunale inquisitoriale che, assieme a quello di Siena, viene considerato come un modello anomalo: le punte massime attività di queste due sedi si registrano infatti in momenti in cui altrove si segnalano dei cali significativi⁵²⁶.

Ora, sebbene si sia notato che gli atti processuali conservati all'interno del fondo Inquisizione sono in numero maggiore rispetto a quelli presenti nell'inventario, è stato comunque dimostrato - per il Settecento, ma lo stesso può valere verosimilmente anche per il Seicento - che la tendenza e le punte massime di attività di questo tribunale corrispondono in linea di massima a quelle effettive⁵²⁷.

Avendo condotto il confronto sulla base dei nomi degli imputati presenti in un inventario, si devono evidenziare alcuni limiti che questo comporta.

Fermo restando che, trattandosi di uno strumento archivistico, i criteri adottati non possono essere pienamente rispondenti alle esigenze dello storico che voglia studiare analiticamente fonti come gli atti processuali - basti pensare che per lo più

⁵²⁶ Cfr. A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 776-779. Quest'aspetto viene richiamato anche da M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition*, cit., pp. 530-531.

⁵²⁷ A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia*, cit., p. 777: «Nel caso di Modena è possibile vedere quali dati emergono direttamente dalla documentazione processuale per il Settecento: 3534 imputati, al posto dei 1525 dell'inventario, con uno sviluppo cronologico dell'attività praticamente uguale a quello ricavato dai dati dell'inventario, ma con un numero di imputati superiore del 130%». È molto probabile che questo valga anche per il secolo precedente, il che rende utile, in questa fase, condurre l'analisi sui dati dell'inventario.

nell'inventario non si distingue tra processi spediti formalmente e procedure sommarie, limitandosi talvolta all'indicazione della presenza della sentenza all'interno del fascicolo processuale, peraltro non sempre rilevata - cionondimeno tale strumento resta di grande utilità, permettendo allo studioso di individuare vie altrimenti difficilmente percorribili.

Considerando l'uso che se ne è fatto nella presente analisi, è bene descrivere brevemente la struttura di tale inventario. Trenti ha realizzato una serie di tabelle organizzate in base all'anno (o agli anni) cui si riferiscono i fascicoli contenuti entro ciascuna delle buste del fondo. Ha quindi proceduto allo spoglio dei fascicoli processuali - provvedendo, ove necessario, ad alcuni spostamenti - riportando il numero del fascicolo, i nominativi (corredati, talvolta, da alcune informazioni, come il mestiere o lo *status*), l'età (se indicata), il luogo di consumazione del reato, l'applicazione della tortura, la sentenza finale (se presente), il tipo di reato.

L'inventario in questione recepisce, quindi, non poche delle indicazioni che Andrea Del Col proponeva in un saggio inserito all'interno di un volume contenente una serie di studi su archivi, metodo e ricerche, pur non applicandole in maniera sistematica a tutti gli inquisiti⁵²⁸. La schedatura proposta da Del Col prevedeva le seguenti informazioni: referenze archivistiche, tribunale giudicante, data iniziale, tipo di documento (processo sommario, denuncia, informazioni), cognome e nome dell'imputato, delitti contro la fede, luogo dove è stato commesso il delitto, data conclusiva della causa, tipo di sentenza, data finale (l'ultima data che compare nel fascicolo, che può essere anche posteriore rispetto alla data della sentenza). All'interno di questo discorso, è molto interessante seguire gli sviluppi di queste idee, a partire dalla recente pubblicazione di un nuovo e recente contributo dello storico all'interno di una raccolta di studi in onore di John Tedeschi⁵²⁹. Grazie al pregresso lavoro di schedatura⁵³⁰, condotto insieme ad alcuni suoi collaboratori, e a

⁵²⁸ A. Del Col, *L'inventariazione degli atti processuali*, cit. Trenti fa esplicito riferimento alle indicazioni di Del Col nelle "Considerazioni introduttive" del suo Inventario, in particolare alle pp. 34-35.

⁵²⁹ A. Del Col, *Analisi cronologica dei delitti contro la fede perseguiti dall'Inquisizione di Aquileia e Concordia (1557-1800)*, in *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici*, cit., pp. 209-231.

⁵³⁰ Ivi, pp. 211-212: «La schedatura sistematica degli atti processuali considera 12 elementi di tipo anagrafico e giudiziario per ogni fascicolo: referenze archivistiche, tipo del procedimento, nome e cognome dell'imputato, paternità e nome del marito, tipo del delitto contro la fede e relativa categoria, luogo del delitto commesso, diocesi di appartenenza del luogo del delitto, data iniziale, data finale, numero delle carte scritte, tipo della sentenza, data della sentenza».

partire dalle considerazioni fatte in precedenza, Del Col ha proposto un'analisi non solo quantitativa molto accurata - fondata sullo spoglio diretto degli atti processuali, distinguendo denunce, informazioni, processi formali e procedure sommarie - ma anche qualitativa dei delitti del tribunale inquisitoriale di Aquileia e Concordia, basata sul rilevamento di tutte le occorrenze dei vari reati, per ognuno dei quali ha realizzato dei grafici che ne mettono in evidenza, appunto, la ricorrenza in un ampio arco cronologico (1557-1800). Le fattispecie di reato indicate sono dieci: eresia formale, Islam ed Ebraismo, Proposizioni eretiche, Libri proibiti, Cibi proibiti, Magia e stregoneria, Atti di irreligiosità, Disciplina del clero non osservata, Atti contro il Sant'Ufficio, Bigamia e Vari delitti (gli ultimi due tipi di reati sono stati accorpati a causa della bassa incidenza). Anche in questo lavoro viene confermata l'importanza di considerare tutte le occorrenze di ciascun reato, non solo quando sia il principale, in modo da poter veramente avere un'idea del fenomeno nella sua totalità.

Relativamente alla presente ricerca va inoltre aggiunto che Giuseppe Trenti considera esclusivamente i fascicoli processuali contenuti nella serie "Processi" del fondo *Inquisizione* dell'Archivio di Stato di Modena. Ma non si deve dimenticare che i processi degli imputati ebrei non sono presenti che in minima parte all'interno di questa serie: molti dei fascicoli sono infatti conservati in una serie indipendente all'interno dello stesso fondo, quella delle "Causae Hebreorum", delle quali non esiste ancora un adeguato inventario⁵³¹. A volte quindi, quando non è stato possibile risalire alle informazioni sui personaggi menzionati nella corrispondenza, si è cercato di integrare le notizie facendo ricorso ai fascicoli di quella serie.


Non è chiaro il criterio in base al quale gli atti relativi ad imputati ebrei sono stati inseriti all'interno di una serie piuttosto che nell'altra, dal momento che capita spesso che fascicoli riguardanti la stessa persona, inquisita in diverse occasioni (con la stessa imputazione o per aver commesso un altro tipo di reato), si trovino una volta all'interno dei *Processi* e una volta tra le *Causae Hebreorum*. Volendo fare un esempio, nel caso di Isac Sanguineti, il suo processo del 1600 si trova tra le *Causae Hebreorum*, mentre altri fascicoli, relativi a reati imputatigli negli anni 1608 e 1625, sono contenuti nella serie *Processi*. Considerando il tipo di reati e i soggetti

⁵³¹ Grazie alla cortesia e alla disponibilità del personale dell'ASMo è stato possibile visionare alcuni inventari delle *Causae Hebreorum*, ma si tratta di lavori incompleti e non sistematizzati in strumenti messi a disposizione degli studiosi.

coinvolti, l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un inserimento casuale. Diversamente non si spiegherebbe come mai, per esempio, i fascicoli relativi a imputati accusati del medesimo reato si trovino collocati all'interno di serie diverse. Non va infine dimenticato che, soprattutto nel caso di imputati ebrei, sono molto frequenti i casi di omonimia e ciò a volte rende più complicato precisare se si tratti della medesima persona o di un suo parente.

Il grafico che segue indica l'attività del tribunale dell'Inquisizione di Modena nell'arco di tempo considerato che, è bene rammentarlo, ha come anno d'inizio quello del 1598, quando Modena assurse a sede generale, e come termine il 1626, in corrispondenza con la fine del mandato dell'inquisitore frate Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia.

Grafico 1⁵³²



⁵³² Si è scelto di realizzare il grafico accorpando i dati per quinquennio e non sulla base dei dati relativi ai singoli anni, in quanto talvolta i fascicoli sono raccolti all'interno di buste relative a periodi più lunghi (due o tre anni per lo più). Questo avviene per diverse ragioni, per esempio nel caso di processi molto lunghi o interrotti e ripresi in anni successivi, o quando gli inquisitori (o gli archivisti dei secoli successivi) sceglievano di raccogliere fascicoli di un territorio particolare per un lasso di tempo maggiore di un anno.

Dal punto di vista del lavoro degli inquisitori, il grafico restituisce l'immagine che ci si era potuti figurare sin dalla descrizione della corrispondenza: sebbene, come si vedrà nel confronto successivo con gli imputati dell'inventario, le lettere si riferiscano solamente ad alcuni dei personaggi incappati nelle maglie del tribunale inquisitoriale modenese, la loro descrizione è comunque indicativa delle tendenze dei singoli inquisitori. Si vede infatti come i picchi di attività del tribunale si registrino proprio durante i mandati di frate Arcangelo Calbetti da Recanati (1600-1607), di frate Michelangelo Leri da Forlì (1608-1616)⁵³³ e di frate Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia (fine 1619-1626). Ora, se è vero che i tre giudici di fede operarono in lassi di tempo decisamente più ampi rispetto ai loro colleghi - frate Giovanni da Montefalcone, frate Angelo Brizzi, frate Serafino Borra, frate Massimo Guazzoni e frate Tommaso Novato - è pur vero che questo non cambia il dato reale: considerando infatti i reati - imputati o effettivamente commessi - per ogni anno (sulla base dell'inventario), si può vedere che l'attività del primo gruppo di inquisitori è nettamente maggiore di quella del secondo.

Se gli anni dell'inquisitore Michelangelo Leri sono tra quelli di più intensa attività del tribunale, come si spiega la punta di minima intorno al 1613, ovvero nel pieno del suo mandato? Tutto lascia supporre che il dato non vada preso come effettivo, ma integrato con altre informazioni a disposizione. Molti dei fascicoli presenti nelle buste di questi anni contengono raccolte di denunce o comparizioni, di cui Trenti non ha riportato i nomi: nel grafico, quindi, mancano i numeri di molti imputati o denunciati, che tuttavia vi furono. A conferma di questa ipotesi si può vedere che, in effetti, gli anni finali del mandato attestano un'attività del tutto in linea con quella dei primi anni di lavoro di questo giudice. Nello stesso grafico, pertanto, è stata tracciata una linea tratteggiata, che ipotizza l'attività presunta per gli anni intorno al 1613: potrebbe corrispondere ad un andamento più verosimile di quello desunto dai nomi esplicitati nell'inventario.

Questi numeri diventano però più interessanti se si passa ad un livello successivo, andando ad indicare in dettaglio la tipologia dei reati: condurre un'analisi che mostri l'attività anno per anno sulla base delle singole fattispecie di reato è complesso,

⁵³³ In questo caso va considerata soprattutto la ripresa dell'attività, dopo un picco negativo durante il breve periodo del mandato di frate Serafino Borra.


avendo come fonte solamente l'inventario che, basandosi sulla sistemazione archivistica degli atti, talvolta considera periodi di tempo che comprendono più anni, entro i quali non è possibile distinguere i singoli anni senza uno spoglio diretto. Si darà quindi conto delle tendenze degli inquisitori, mostrando la quantità degli imputati per le varie fattispecie di reato in determinati periodi durante l'arco cronologico considerato. Questo permetterà di capire quali reati interessarono di volta in volta gli inquisitori, ma anche le scelte degli stessi giudici, inclini a perseguire maggiormente alcune categorie di crimini piuttosto che altre, a seconda non solo della linea generale dettata dal Sant'Uffizio, ma anche, evidentemente, di considerazioni proprie e relative alla realtà e alle esigenze di uno specifico tribunale locale.

Ciò che si sta descrivendo all'interno di questo paragrafo è propedeutico all'analisi che sarà presentata in quello successivo (§ 3.2), dove l'attenzione sarà puntata sui casi di cui gli inquisitori modenesi diedero conto ai loro superiori, i cardinali della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio.

Va subito precisato che un numero consistente di imputati era gravato da più di un'accusa, per cui il numero complessivo dei reati supera abbondantemente quello dei dati considerati nel Grafico 1. Questa precisazione è fondamentale, perché un'analisi che indichi solamente il reato principale di un imputato, trascurando quelli secondari, fornirebbe un quadro assolutamente parziale del perseguimento dei crimini⁵³⁴.

⁵³⁴ Lo rileva anche A. Del Col, *L'inventariazione degli atti processuali*, cit., pp. 112-113, che precisa il concetto con un esempio: «Si prenda ad esempio l'imputazione di lettura, vendita, detenzione di libri proibiti. Non è assolutamente vero che il diagramma temporale, costruito secondo l'impostazione del delitto principale, dica quando e quanto l'Inquisizione intervenga contro questo delitto, cioè non fa vedere lo sviluppo della repressione o controllo dei libri proibiti in modo completo, ma solo quando tale delitto è il principale per il giudice».

Grafico 2



I periodi scelti per la realizzazione del grafico sono stati individuati sulla base dei mandati degli inquisitori generali di Modena. In particolare, il primo periodo comprende i due brevi mandati degli inquisitori Giovanni da Montefalcone e Angelo Brizzi, il secondo quello di Arcangelo Calbetti, il terzo quelli di Serafino Borra e Michelangelo Lerri, il quarto quelli degli inquisitori Massimo Guazzoni e Tommaso Novato, ed infine il quinto quello di Giovanni Vincenzo Reghezza. Anche in questo caso risulta evidente la maggior quantità di reati perseguiti dai tre inquisitori di cui si è ragionato sopra. Ma i dati di questo secondo grafico meritano una spiegazione più articolata.

Anzitutto va chiarito cosa si è scelto di comprendere nella categoria “Altro”. Si tratta dei reati che Giuseppe Trenti ha classificato come “Offese e intralci al Sant’Uffizio”, “Inosservanza dei precetti della Chiesa”, “Atti sacrileghi o gravemente irriverenti”, “Questua illecita”, “Abiura di eretici d’origine”, “Bigamia”, “Osessione diabolica”, “Illeciti collegati allo stato ecclesiastico”, “Astrologia”. Tale scelta è facilmente spiegata, se si considera la frequenza relativamente bassa di queste fattispecie di reato a questa altezza cronologica, nonostante talvolta si abbiano dei picchi e nonostante alcuni tipi di reato - come le “Offese e intralci al Sant’Uffizio” - siano


decisamente più frequenti di altri, crescendo in maniera significativa nel corso del secondo decennio del secolo XVII. L'interesse per questo tipo di reati da parte degli inquisitori è peraltro dimostrato anche dalla sempre maggiore attenzione ad essi dedicata nelle lettere dei giudici modenesi alla Sacra Congregazione⁵³⁵, come si vedrà nel paragrafo successivo.

Come si è detto, il numero totale delle ricorrenze dei reati risulta maggiore rispetto al numero complessivo degli imputati perché molti di questi ultimi furono perseguiti per due o più tipi di crimine: piuttosto frequenti sono, ad esempio, gli accostamenti tra i reati di “Magia e superstizione” e quello di “Bestemmia ereticale”, come anche tra “Magia e superstizione” e “Possesso di libri proibiti”.

Il grafico mette in evidenza un altro elemento che necessita di essere spiegato: la scelta, da parte di chi scrive, di classificare tre tipi di reato tra quelli “principali” nonostante la loro frequenza spesso sia sostanzialmente uguale - quando non addirittura inferiore - a quella dei reati “secondari”. La spiegazione sta nel fatto che ciò che interessa maggiormente evidenziare sono alcune tendenze piuttosto che altre, perché indicative di mutamenti di strategia e allo stesso tempo perché funzionali rispetto a quanto si è discusso nelle sezioni precedenti. Questo discorso vale principalmente per due tipologie di crimini: la *sollicitatio* durante la confessione sacramentale e i reati connessi agli ebrei. Volendo isolare entrambe queste fattispecie e realizzare dei grafici che mostrino l'andamento di ciascuno di essi nel corso del tempo, si vedrà chiaramente l'evoluzione dell'attività del tribunale al riguardo.


⁵³⁵ Un interesse che, va rilevato, non è altrettanto grande da parte degli storici, maggiormente concentrati su altri fenomeni, quali l'eresia, la stregoneria, i reati connessi agli ebrei, etc.

Grafico 3



Come si può notare, sebbene si tratti di un reato complessivamente poco perseguito durante l'arco cronologico considerato, tuttavia è molto significativo che si possa cogliere chiaramente un momento preciso in cui esso inizia ad entrare nel campo d'interesse dei giudici della fede operanti a Modena, così come, seppure in maniera numericamente poco significativa, è possibile notare un costante aumento dei casi nel corso degli anni. Come si ricorderà, il perseguimento di questo reato crebbe nel corso degli anni Venti del XVII secolo praticamente ovunque e a Modena la sua rivendicazione da parte dell'Inquisizione aveva anticipato la tendenza generale. L'attenzione verso questo reato, tanto da parte degli inquisitori modenesi quanto dei cardinali della Sacra Congregazione, è testimoniata dalla presenza dei casi all'interno della corrispondenza, come si vedrà a breve.

Grafico 4



Nel caso dei reati connessi agli ebrei l'andamento è meno lineare, evidenziando due picchi rispettivamente tra i mandati di frate Arcangelo Calbetti e frate Michelangelo Lerri e durante quello di frate Giovanni Vincenzo Reghezza. Ancora una volta, non si tratta di un caso, essendo questi gli inquisitori in generale più attivi a Modena, anche dal punto di vista amministrativo e dell'edilizia: il fatto allora che andassero a perseguire gli ebrei è l'ennesima dimostrazione della necessità di monetizzare i reati, soprattutto in concomitanza di interventi strutturali di una certa portata (vedi il caso della fabbrica del Sant'Ufficio).

Va precisato che entro questa categoria non sono compresi solamente gli imputati di religione ebraica (i cui fascicoli processuali, lo si è detto, non sono contenuti che in parte tra quelli del fondo *Inquisizione* considerati da Trenti), ma anche reati di cristiani che interagivano con gli ebrei in vario modo, come pure si è visto in precedenza⁵³⁶.

Un altro elemento su cui è utile porre l'attenzione è il fatto che capitò talvolta di trovare affiancate le tipologie di "reati connessi agli ebrei" e "lettura e possesso di

⁵³⁶ Un piccolo fascicolo rinvenuto all'interno di una busta miscellanea precisa i reati perseguibili dall'Inquisizione: cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 295-VII, "Contro di quai persone proceda il Santo Ufficio della Inquisitione", sezione "De gli Hebrei, et altri Infideli". Cfr. *infra*, Appendice documentaria, documento 3.

libri proibiti”. Come potrebbe essere interpretato questo dato? Se si torna a considerare il grafico 2 per osservare l’andamento di queste due fattispecie di reato, si osserverà che l’aumento del loro perseguimento in determinati periodi non è casuale. Non lo è anzitutto per le necessità economiche di cui si è già parlato, ma, in questo caso specifico, volendole considerare come connesse, si deve tenere conto che la crescita di questi reati avviene in concomitanza con le tre campagne di confisca e correzione dei libri ebraici, che ebbero luogo rispettivamente nel 1599, nel 1613-14 e nel 1626. Queste date, come conferma uno studio di Federica Francesconi, sono a loro volta legate a particolari circostanze sociali e politiche del periodo: nel primo caso si trattava della richiesta da parte del popolo di espellere gli ebrei⁵³⁷. La seconda campagna fu incentivata dalle più decise pressioni delle corporazioni modenesi, che spingevano verso la soluzione del ghetto. Nel 1626, infine, scaturì dall’opposizione degli ebrei alla costruzione del ghetto, ed in particolare dall’eventualità che potesse sorgere in una zona periferica⁵³⁸.

Per quanto riguarda le altre tipologie di reato, si possono fare ulteriori riflessioni e supposizioni, a cominciare da quelli maggiormente perseguiti: bestemmia ereticale e magia e superstizione. Si è già fatto cenno ai problemi connessi all’attribuzione della competenza sul reato di bestemmia da parte del tribunale dell’Inquisizione e delle controversie che ne potevano nascere sia con i tribunali laici che con quelli vescovili. E questo perché, chiaramente, stabilire il carattere ereticale di una bestemmia non era una questione così facilmente risolvibile⁵³⁹. Ma l’alto numero dei casi lungo tutto il periodo in esame - e anche in quello successivo, come dimostra l’articolo di Al Kalak - indica che, evidentemente, il tentativo dell’Inquisizione di estendere la propria competenza su questo reato aveva avuto successo, al di là delle dispute che potevano di tanto in tanto verificarsi, soprattutto con i tribunali laici. Ed anche quando non veniva riconosciuto il carattere ereticale, il reato di bestemmia era comunque

⁵³⁷ Cfr. quanto si è detto in precedenza sulla contrarietà manifestata dai modenesi al momento dell’entrata in città degli ebrei ferraresi al seguito del duca.

⁵³⁸ Cfr. F. Francesconi, *“This passage can also be read differently...”*, cit., p. 143.

⁵³⁹ Che questo fosse l’elemento discriminante risulta chiaro anche dai manuali e dai proutuari d’altro tipo conservati negli archivi inquisitoriali. Cfr. ad esempio infra, Appendice documentaria, documento 3, “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione” dove, all’inizio della sezione “De i Bestemmiatori”, si precisa che: «Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali dicono bestemmie hereticali; et sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono ne gli articoli della santa fede».

considerato di misto foro e non di esclusiva competenza dei tribunali laici (nel caso modenese, il tribunale podestarile, attraverso la Curia e poi Giudicatura rotale di Modena).

Per quanto riguarda i reati cosiddetti di “magia e superstizione”, essi sono relativi a tutte quelle pratiche che si discostano dall’ortoprassi cattolica⁵⁴⁰. Osservando il caso specifico della Modena del primo Seicento, si è potuto rilevare che si tratta per lo più di uomini e donne che ricorrevano ad incanti *ad amorem* (come i casi - numerosissimi - di battesimo della calamita) o a diversi rituali che prevedevano utilizzo di erbe, formule, orazioni. Spesso gli inquisitori, nel corso degli interrogatori, miravano ad accertare anzitutto se vi fossero delle intenzioni malevole e quale fosse la credenza dell’imputato. Era però frequente, in casi come quello del battesimo della calamita ma non solo, che i giudici insistessero con domande volte a stabilire se vi fosse stata l’intenzione di abusare dei sacramenti. Esempi di questo tipo saranno analizzati dettagliatamente nel corso del capitolo successivo.

Tra le accuse ulteriori che venivano rivolte ad imputati per magia e “superstizione” vi era quella di possesso o lettura di libri proibiti. Si trattava, naturalmente, di libri di magia, contenenti descrizioni di rituali, ma anche libri o fogli di orazioni, o testi noti come la *Clavicola di Salomone*, o genericamente riferiti a negromanzia, astrologia, geomanzia, etc.

Proprio in riferimento al reato di lettura e possesso di libri proibiti, è necessario precisare che il dato visibile nel Grafico 2 va letto con cautela: non si deve infatti pensare che esso si riferisca ad un reato esclusivo, ma ad un’accusa che molto spesso si affiancava ad altre, come si è detto. Di solito, in effetti, il possesso di libri proibiti era un indizio di qualcos’altro: nel Cinquecento poteva essere un indizio o una prova dell’eresia di un imputato, nel secolo successivo, invece, quando l’eresia era pressoché debellata, il possesso di libri proibiti poteva essere una conferma di sospetti d’altra natura, in particolare di pratiche magiche, negromantiche, etc.

L’esiguo numero di casi di eresia in questi anni testimonia della fine dell’emergenza che aveva avuto il suo acme nella seconda metà del secolo precedente. E, come si vedrà in seguito, le ricorrenze sono relative per lo più a denunce senza seguito.

⁵⁴⁰ Per avere una casistica più dettagliata di tali pratiche, cfr. Appendice, documento 3, “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”, alla sezione “De i Maghi, Malefici, Incantatori Streghe, et altri simili”.

3.2 I casi comunicati alla Sacra Congregazione

Si può a questo punto entrare nel vivo dell'analisi, isolando dalla corrispondenza i nomi degli imputati - spediti o meno, ma comunque oggetto di discussione - del tribunale dell'Inquisizione di Modena.

Il confronto è stato condotto spuntando i nomi degli imputati dalla corrispondenza, a cominciare dalle lettere degli inquisitori di Modena, integrandoli poi con eventuali altri nomi presenti nelle sole lettere della Sacra Congregazione: accadeva infatti talvolta che l'iniziativa contro alcuni imputati fosse presa direttamente da Roma, dove in qualche modo si era avuta notizia di fatti di cui i cardinali chiedevano indagini più approfondite. Oltre a questi, gli altri casi in cui erano i cardinali a porre per primi l'attenzione su alcuni personaggi erano quelli in cui, attraverso la revisione degli atti, si riscontravano delle cause lasciate in sospeso o di cui, per qualche ragione, si riteneva opportuno tornare a discutere.

A questo punto si sono confrontati tutti i nomi così isolati con quelli dell'Inventario Trenti, precisando il tipo di reato imputato.

La casistica di perseguibilità realizzata da Trenti prevede i seguenti tipi di reato: apostasia, astrologia, bestemmie ereticali, bigamia, sollecitazione in confessione, comportamento gravemente irreligioso, illeciti collegati allo stato ecclesiastico, eresia manifesta, convinta e pertinace, offese e intralci al Sant'Uffizio, reati relativi agli ebrei, inosservanza dei precetti della Chiesa, lettura e possesso di libri proibiti, magia, stregoneria e superstizione in genere, superstizione qualificata per ricerca tesori, ossessione diabolica, proposizioni ereticali, questua illecita, atti sacrileghi o gravemente irriverenti, santità millantata, abiura di eretici d'origine (luterani, etc.).

Classificare i tipi di reato entro alcune categorie può comportare delle difficoltà, come per esempio capire la reale differenza tra "bestemmie ereticali" e "proposizioni ereticali".

Come si può vedere, si tratta di categorie a volte abbastanza labili, dal momento che non sempre risulta semplice configurare un reato all'interno di una piuttosto che di un'altra di esse: basti pensare ai comportamenti irreligiosi e agli atti sacrileghi o irriverenti. A volte, poi, per un imputato vengono indicati i diversi reati commessi, quando ve n'era stato più d'uno. In alcuni casi, in particolare quando si è avuta necessità di leggere integralmente i fascicoli processuali e quando le lettere tra

cardinali e inquisitori hanno permesso di chiarire le situazioni, si sono potute correggere eventuali imprecisioni e riportare i dati corretti. Soltanto per un esiguo numero di imputati non si è potuto precisare il reato, né con l'aiuto dell'inventario, né con il ricorso ad altra documentazione, ma questo non inficia l'attendibilità dei dati complessivi che si forniscono.


Va detto infine che alcuni dei nomi che compaiono nella corrispondenza non possono essere considerati significativi per l'obiettivo del confronto attuato: come infatti è noto, gli inquisitori locali erano tenuti a comunicare periodicamente le cause spedite e le relative sentenze e abiure a Roma, per cui molti nomi compaiono esclusivamente in riferimento a questo scopo e non per discuterne i casi.

Oltre che di questi nomi, non viene tenuto conto degli imputati sottoposti alla giurisdizione di altre sedi inquisitoriali, cui fanno riferimento per lo più le lettere da Roma, attraverso le quali i cardinali chiedevano informazioni o collaborazione ogni volta che si fosse avuta notizia della presenza nei territori della giurisdizione modenese di persone indiziate o processate in altri tribunali.

Non si calcolano infine i casi di cui il tribunale inquisitoriale non riconosceva l'attribuzione e la competenza, spettante ad altre corti (vescovile o secolare).

Alla luce di tutto questo si può tentare di illustrare attraverso un grafico il numero dei nomi degli inquisiti che compaiono all'interno della corrispondenza tra Modena e Roma nel periodo in esame.

Grafico 5



Considerando che il numero totale dei nomi degli inquisiti - stando ai dati dell'inventario - ammonta a 1898 nomi, i 195 nomi che emergono dalla corrispondenza risultano essere il 10,3% del totale. Ma non bisogna assumere queste cifre in maniera acritica. Come si è detto, i dati dell'inventario non distinguono tra processi spediti e non, e neppure quando si tratta di semplici denunce (se non nei casi in cui si riportano le diciture di fascicoli contenenti sole denunce o spontanee comparizioni).


Anche in considerazione di questo, pertanto, il valore percentuale non rende il dato reale. Come mostrerà il grafico successivo (Grafico 6), in cui sono stati riportati i dati numerici secondo le tipologie di reato di cui si dava avviso - realizzato sulla base del confronto tra corrispondenza e inventario dei processi - a Roma si dava generalmente conto dell'attività del tribunale. Infatti, tenendo conto da un lato dei limiti derivanti dall'uso dell'inventario e dall'altro del fatto che gli stessi cardinali chiedevano espressamente ai giudici locali di evitare di trasmettere casi ritenuti non particolarmente complessi e di facile soluzione - che erano poi quelli più frequenti -, quello che emerge è il fatto che gli inquisitori modenesi, coerentemente con tali

disposizioni, davano comunicazione di tutte le questioni più importanti e dei casi più problematici relativi a ciascuna delle fattispecie trattate dall’Inquisizione. In altre parole, non importa tanto affermare che il controllo fosse totale a livello quantitativo (nel senso di comunicare ogni singolo caso), quanto dire che qualitativamente a Roma si aveva piena cognizione di quel che avveniva nella capitale estense. Soltanto nel caso di inquisitori particolarmente deboli o impossibilitati a procedere persino nelle cause più ordinarie ci si potrebbe trovare davanti alla necessità di comunicare la totalità delle cause. Ma non era, evidentemente, il caso di Modena.

Si tratta quindi di un dato che non dipende solamente dalla completezza della documentazione, ma che emerge, appunto, dal confronto tra casi celebrati e casi comunicati al Sant’Uffizio.

Anche in riferimento al grafico successivo si deve tener presente che i numeri superano il totale degli inquisiti, poiché su diversi di essi gravava più di un’accusa. Va inoltre chiarito che qui nella categoria “Altro” si è scelto di comprendere reati di inosservanza dei precetti della Chiesa (1), questua illecita (4), illeciti collegati allo stato ecclesiastico (5), astrologia (1).

Grafico 6



Sebbene non tutte le lettere del periodo siano pervenute - anche se uno spoglio minuzioso di alcune buste, per lo più miscellanee, ha potuto contribuire a colmare importanti lacune, come si è visto nel capitolo precedente - si può affermare di avere a disposizione la stragrande maggioranza dei nomi degli imputati i cui casi erano stati posti all'attenzione del Sant'Uffizio.

Si può quindi ragionare e riflettere su questi dati. Come si vede immediatamente, i reati di “magia e superstizione”, “bestemmie ereticali” e “proposizioni ereticali” mantengono una posizione predominante anche all'interno della corrispondenza tra Modena e Roma, costituendo in effetti la maggior parte dei casi perseguiti in questo periodo nei territori estensi. In questo l'attività del tribunale modenese si presenta in linea con quella degli altri tribunali dell'Inquisizione⁵⁴¹. Il fatto che questi reati trovassero così grande spazio anche all'interno della corrispondenza, nonostante si tratti di casi in apparenza non particolarmente difficoltosi o rilevanti, mostra la capillarità del controllo dei comportamenti e delle pratiche quotidiane, anche se poi, durante gli interrogatori, si insisteva nel voler accertare quali fossero le intenzioni e le credenze degli imputati.

All'interno della corrispondenza hanno una certa incidenza anche le “offese e intralci al Sant'Uffizio”, categoria entro la quale sono compresi tutti coloro che, per un motivo o per un altro, contrastavano e si opponevano all'attività del tribunale⁵⁴². Si pensi ad esempio a chi riteneva di essere processato ingiustamente, o a chi tentava di impedire che si procedesse contro se stessi o altri. Non era raro poi che qualcuno si opponesse anche in maniera violenta - verbale o fisica - agli ufficiali dell'inquisitore, per esempio agli sbirri incaricati della cattura, oppure al notaio o altri ministri incaricati di notificare le decisioni e le iniziative del giudice di fede. O ancora, era capitato e capitava, soprattutto nei territori periferici della giurisdizione modenese, che alcuni impedissero la pubblicazione degli editti degli inquisitori, come nel caso dell'arciprete di Carpi discusso in precedenza. Non così rari erano anche i casi di evasione dalle carceri, di false testimonianze, etc. È interessante constatare una certa incidenza di casi che, almeno apparentemente, potrebbero essere configurati come reati piuttosto ordinari, che forse si sarebbe potuto evitare di comunicare all'organo

⁵⁴¹ Lo conferma anche A. Del Col, *Analisi cronologica dei delitti contro la fede*, cit., pp. 222-223.

⁵⁴² Cfr. *infra* “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”, sezione “Di quelli che si oppongono, et offendono il Santo Officio, ò i suoi officiali”.

centrale di controllo. Il fatto potrebbe però essere letto come un segno della percezione dell'attività dell'Inquisizione a Modena e nei territori sottoposti al suo tribunale: un'opposizione piuttosto consistente, a giudicare dalla ricorrenza dei casi comunicati, indicativa contemporaneamente di un'azione costante da parte dei giudici e di un controllo sicuramente capillare, tale da suscitare forme più o meno significative di resistenza.

I reati connessi agli ebrei ricorrono spesso nelle lettere, soprattutto di quegli inquisitori che maggiormente si erano distinti nel perseguimento di questi casi, il più delle volte in concomitanza di particolari necessità economiche, ma anche dell'inasprimento delle norme in seguito ad iniziative da parte dei pontefici, espresse con periodiche bolle in materia di ebrei. Anche in queste situazioni il controllo della prassi quotidiana rivestiva un aspetto fondamentale, al di là dei bisogni economici determinati dalle circostanze: l'insistenza con cui gli inquisitori segnalavano le situazioni di commistione e interazione tra ebrei e cristiani, soprattutto nei centri periferici, mostrano ancora una volta la volontà da parte dell'Inquisizione di estendere sempre più le proprie maglie sui comportamenti. Il caso degli ebrei lo dimostra in maniera significativa ed esemplare, trattandosi di persone verso le quali, a rigore, l'Inquisizione non aveva alcuna competenza, essendo un tribunale di fede istituito con lo scopo preciso di reprimere l'eresia.

Una certa attenzione veniva dedicata anche al controllo della stampa e dei libri proibiti, reato che, per il vero, era spesso accostato ad altre fattispecie, come ad esempio a quello di "magia e superstizione". Tra i fattori che contribuivano maggiormente ad alimentare i timori degli inquisitori, ma soprattutto dei cardinali del Sant'Uffizio, vi era anzitutto il fatto che Modena era stata, nella seconda metà del Cinquecento, uno dei più vivaci vivai per la proliferazione della "eresia" e poi anche il suo essere un centro di stampa di discreto livello. Senza dimenticare la vicinanza territoriale con Venezia: non a caso, negli anni della crisi dell'interdetto aumentarono le lettere dei cardinali delle Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice - cui spesso erano allegati editti in materia di libri proibiti - contenenti direttive e raccomandazioni agli inquisitori a tenere alta l'attenzione. Per questo reato vale comunque quanto era stato rilevato nel paragrafo precedente, ovvero che si tratta, a

livello numerico, di dati ambigui, dal momento che, il più delle volte, il possesso di testi proibiti non figurava tra le accuse principali.

Molto interessante l'incidenza del reato di sollecitazione di penitenti durante la confessione sacramentale. Il dato riportato indica che, sebbene non si trattasse di un reato particolarmente ricorrente e numericamente consistente rispetto ad altre tipologie, il fatto che fosse oggetto trattato con una certa attenzione nelle lettere di cardinali e inquisitori rispecchia da una parte l'attenzione alla questione da parte dei primi, dall'altra una certa ricezione delle direttive a livello locale. D'altra parte si è già avuto modo di vedere come quello modenese fosse stato un tribunale particolarmente precoce nell'occuparsi di questi reati rispetto alla tendenza generale delle sedi inquisitoriali italiane.

Un discorso analogo può essere valido anche per l'altro reato di tipo sessuale, ovvero la bigamia, poco consistente numericamente, ma comunque costantemente presente nella corrispondenza, in quanto considerato un reato grave. Contrarre un nuovo matrimonio poteva derivare da situazioni diverse, ma, per lo più, era legato ad una certa mobilità sociale da parte degli uomini: nel caso di lavoratori stagionali, o di soldati, o commercianti che si spostavano in altri territori, potevano sopraggiungere delle condizioni e intervenire fattori particolari a determinare la scelta di iniziare una nuova vita. Ciò, d'altra parte, poteva far sì che la donna, trovandosi in una situazione che si potrebbe definire come una vedovanza "di fatto", scegliesse a sua volta di prendere un nuovo marito, o perché credeva morto il primo, o perché in ogni caso non ne riteneva possibile il ritorno.

In un processo per bigamia si doveva anzitutto accertare se l'imputato avesse effettivamente contratto un nuovo matrimonio. Le lettere testimoniano dei meccanismi che tali verifiche mettevano in moto: anzitutto era necessario ed indispensabile coinvolgere sia i vescovi che i parroci. Questi ultimi, infatti, avrebbero provveduto a fornire i certificati di matrimonio, grazie ai registri parrocchiali. Si doveva inoltre verificare se il primo coniuge fosse ancora in vita ed eventualmente interrogarlo, così come andavano ascoltati eventuali complici del reo ed accertate le circostanze dei fatti. Talvolta si scopriva che l'imputato aveva assunto una nuova identità ed in quel caso si doveva scoprire chi avesse fornito le false fedi. Anche in questo caso interveniva poi il sospetto di eresia: gli inquisitori dovevano

accertare le reali convinzioni dei rei riguardo un sacramento, quello del matrimonio. Ma né nel caso di Modena qui considerato, né, a quanto pare, nei casi di bigamia celebrati a Roma sembrano intervenire reali dubbi sul sacramento o motivazioni riconducibili ad influenze di altre idee religiose⁵⁴³.

I reati di eresia, come si avrà modo di approfondire in un apposito paragrafo dedicato alla questione all'interno del capitolo successivo, non sono particolarmente significativi, sia dal punto di vista numerico, sia per la natura dei reati stessi in questo arco cronologico. In effetti, si tratta per lo più di denunce isolate che spesso facevano seguito alla pubblicazione degli editti da parte degli inquisitori all'inizio dei loro mandati.

Per quanto riguarda infine i reati connessi ad “atti sacrileghi o gravemente irriverenti”, essi sono spesso associati ad altre imputazioni, come la magia, le bestemmie ereticali e anche gli abusi connessi allo stato ecclesiastico.

Quest'ultimo particolare dà modo di riflettere su un aspetto piuttosto interessante che emerge dallo spoglio dei nomi degli inquisiti, sia quelli presenti nelle lettere, che quelli dell'inventario dei processi: una notevole presenza di ecclesiastici tra gli imputati. I reati commessi da ecclesiastici - tanto secolari quanto regolari - riguardavano praticamente tutte le tipologie di cui si occupava l'Inquisizione (bigamia a parte, s'intende, anche se, d'altro canto, non mancano casi di preti che godevano di cattiva fama per l'uso di tenere “concubine”), con una particolare ricorrenza di casi di magia, possesso di libri proibiti, sollecitazione di penitenti durante la confessione sacramentale, ma anche, talvolta, di reati connessi agli ebrei (come nel caso dei preti che partecipavano alle loro feste).

Volendo trarre un bilancio, con tutti i limiti cui si è fatto riferimento nel corso della trattazione, si può affermare che il livello del controllo nei territori di Modena e della sua giurisdizione era piuttosto alto. E non poteva essere diversamente, considerando che nel corso del secolo precedente proprio la città estense (allora non ancora capitale) era stato uno dei centri di maggior fermento “eretico”.

Ma questo non basta a spiegare il successo dell'Inquisizione nel territorio. Va infatti ricordato che il duca estense (in questi anni Cesare) non era in condizioni di poter

⁵⁴³ Cfr. K. Siebenhüner, *Bigamia e poligamia, Italia*, in DSI, vol. 1, p. 196.

esercitare il potere in maniera indipendente e autonoma da un tribunale ecclesiastico che tendeva ad estendere sempre più il raggio delle proprie competenze, oltrepassando i confini dei reati di foro interno per investire quelli relativi ad atti e comportamenti. Si è visto come, praticamente in tutti i conflitti, fosse sempre l'autorità dell'Inquisizione a prevalere e anche laddove si aprissero dei margini di autonomia, questi erano frutto di continue trattative e quasi mai derivavano da reali rivendicazioni della propria autorità da parte del sovrano. Basti pensare che, più che con Cesare, le trattative e i conflitti più aspri si ebbero con il suo primo ministro, il più volte citato Giovanni Battista Laderchi: era all'Imola che gli ebrei si rivolgevano in cerca di protezione, a lui che ci si riferiva come intermediario. E, di conseguenza, non poteva che essere lui ad entrare nelle mire del tribunale ecclesiastico, come dimostrano almeno un paio di episodi che lo videro coinvolto e di cui si conservano i fascicoli processuali⁵⁴⁴.

Il controllo venne esercitato a livello capillare, coprendo una consistente varietà di reati. Ciò non toglie che, soprattutto fuori dalla capitale, si riscontrassero alcune difficoltà. Nei territori lontani dalla sede delle istituzioni, da una parte avevano luogo più o meno significativi conflitti giurisdizionali e dall'altra si registravano delle resistenze rispetto all'imposizione di regole e comportamenti dettati dall'alto, che poco tenevano in considerazione le abitudini e le pratiche consuetudinarie. In questi casi, non ci si limitava semplicemente a dare avviso delle situazioni, ma si chiedevano esplicitamente delucidazioni e indicazioni concrete sul modo di procedere.

Ciò che è emerso nel corso della ricerca e dal confronto degli imputati è che la tendenza generale degli inquisitori operanti a Modena, almeno in questo periodo, era quella di confrontarsi con la Sacra Congregazione praticamente su ogni questione, senza escludere particolari categorie di reato o di imputati dalla comunicazione con i superiori. Anche sulle questioni più delicate, quali quelle concernenti in particolare i nobili o i servitori della corte coinvolti in processi inquisitoriali - a qualsiasi titolo, come imputati o come semplici testimoni - o i confessori che praticavano sessualmente con le proprie penitenti, si era soliti chiedere indicazioni direttamente ai cardinali del Sant'Uffizio.

⁵⁴⁴ Cfr. *infra*, § 4.6.

Soprattutto nel primo caso, come si è visto, un potere ducale forte si sarebbe mostrato più deciso nel rivendicare la competenza dei tribunali secolari su reati in cui fossero implicati membri della corte e personaggi eminenti. E invece, il più delle volte, esso subiva le decisioni del tribunale della fede. Va però sottolineato un aspetto fondamentale in questo senso: in queste situazioni, gli inquisitori chiedevano lumi ai loro superiori da una parte per evitare di procedere in maniera inappropriata, ma dall'altra anche per sgravarsi personalmente dalle responsabilità e dalle conseguenze che azioni giudiziarie contro personaggi illustri avrebbero potuto comportare. In questi casi per i giudici modenesi era utile, oltre che necessario, ribadire il proprio dovere di obbedienza agli ordini dei superiori, cercando contemporaneamente di tutelare le relazioni personali con la corte.

Nel capitolo successivo si daranno esempi concreti che spiegheranno quello che in questa sezione è stato trattato ed osservato attraverso l'illustrazione dei dati.

Si sono scelti casi differenti sia per tipo di reato che per condizione degli imputati, per avere un'idea più precisa dell'attenzione accordata ad alcuni casi piuttosto che ad altri. Ciò che si può vedere è che ciascuno di essi venne comunicato ai cardinali della Sacra Congregazione, a dimostrazione che di tutte le situazioni più significative si dava prontamente notizia. E questo è il modo più evidente per mostrare quanto si è detto a proposito del livello di controllo su questa realtà locale.

Caso curioso, tra i casi meno comunicati figurano quelli per eresia. Curioso, ma facilmente spiegabile, poiché in realtà, come si è anticipato, si tratta per lo più di denunce e mai di processi spediti. Tra i sei casi di eresia che verranno presentati in seguito, solamente due furono sottoposti all'attenzione della Sacra Congregazione: uno riguardava due soldati tedeschi della guardia ducale, l'altro un caso di pratiche "anomale" di esorcismo. Tra i casi non comunicati è interessante segnalare sin d'ora quello in cui era implicato il potente segretario ducale Giovanni Battista Laderchi. Ora, al di là della presunta e probabile inconsistenza dell'accusa che gli era stata mossa - che sin dalla coperta del relativo fascicolo viene definita come "impostura" - ciò che in questo caso va segnalato è una certa cautela da parte degli inquisitori locali. Se è infatti evidente che il controllo veniva esercitato in maniera abbastanza efficace, è pur vero che vi erano dei limiti posti all'arbitrio dei giudici di fede: per

quanto debole fosse, vi era pur sempre un'autorità temporale, dal cui sostegno non si poteva prescindere, ragion per cui si doveva procedere con una certa "circospezione" quando ad essere coinvolti in materie spettanti l'Inquisizione fossero personaggi politici eminenti. Ancora una volta, ragioni di convivenza e anche di opportunità imponevano di salvaguardare in qualche modo i rapporti con la corte.

Capitolo IV

La presente sezione è strettamente connessa con le due precedenti. Essa presenta infatti una selezione di casi, ciascuno dei quali è stato analizzato in quanto esemplificativo di ciò che si è detto nella presentazione della corrispondenza tra gli inquisitori modenesi e la Sacra Congregazione, ma soprattutto del perseguimento dei reati analizzato nel capitolo precedente.

Nel secondo capitolo sono state esposte tutte le questioni di cui gli inquisitori generali di Modena e i cardinali della Sacra Congregazione ritenevano opportuno trattare, utilizzando come fonte principale la corrispondenza tra Modena e Roma. Scopo di tale esposizione è stato quello di mostrare le tendenze e i modi di operare di ciascuno dei giudici del tribunale modenese, in modo da poter entrare in una trattazione più specifica, analizzando questioni di cui sarà più chiaro il contesto.

Prima di entrare nel merito, è opportuna una riflessione, o meglio, una precisazione preliminare. Scegliendo di prediligere come fonte della ricerca la corrispondenza tra Inquisizione di Modena e Sacra Congregazione, il punto di vista dominante, anzi, unico, è inevitabilmente quello dei protagonisti, ovvero, da un lato quello dei giudici locali, che di volta in volta raccoglievano denunce e deposizioni, davano inizio ai processi, procedevano con gli interrogatori, valutavano la sottoposizione alla tortura (il cosiddetto “esame rigoroso”), emanavano sentenze, davano ragguagli sulla situazione del tribunale e delle vicarie, presentavano situazioni e criticità del tribunale, etc.; dall’altro quello dell’istituzione centrale e centralizzatrice, che, in quanto tale, aveva come obiettivo primario il controllo, il mantenimento delle realtà locali nell’ambito di quelle che riteneva essere le corrette dottrina e prassi.

Nel presentare questi casi di studio, ciò che si deve quindi tenere presente è tutto quel che si è detto a proposito dell’attività del tribunale modenese nel trentennio considerato, delle tendenze degli inquisitori, dei reati perseguiti, di quello che veniva comunicato al Sant’Uffizio. I casi selezionati hanno infatti una caratteristica comune: essi furono oggetto di discussione con i cardinali della Sacra Congregazione, a dimostrazione di un’attenzione e di una volontà di controllo che investivano praticamente ogni ambito della vita quotidiana e ogni categoria sociale: nobili, ecclesiastici, donne, soldati, artigiani, etc.

Si vedranno più da vicino alcune situazioni particolari, finora solamente citate o accennate, esempi concreti che daranno modo di comprendere quali fossero effettivamente i modi di procedere, quali le motivazioni sottese alle procedure. Si forniranno letture ed interpretazioni volte a chiarire il quadro entro cui i giudici e i loro superiori agivano, quali le dinamiche entro cui si muovevano gli inquisitori nelle diverse circostanze: nei rapporti con l' autorità secolare, attraverso l'approfondimento del caso del nobile Lodovico Montecuccoli; con gli ebrei, presentando il caso di un prete processato per i suoi rapporti con gli ebrei di Carpi e quello che coinvolse David Norsa, membro di un'importante famiglia di banchieri, che teneva una sinagoga presso la propria abitazione a Soliera; con inquisiti i cui casi presentano elementi particolarmente interessanti ed esemplificativi di tendenze che andavano affermandosi o consolidandosi nel corso del secolo XVII, cioè il caso di fra Michele Calandrini, per la fattispecie del reato di *sollicitatio ad turpia*, e quello che coinvolse don Geminiano Zuccoli, per reati legati a magia e *superstitio*. Si vedrà altresì qualche esempio di casi di "eresia", per riflettere su quali reati fossero compresi entro tale categoria nel periodo in esame, quando in realtà l'emergenza ereticale poteva ritenersi sedata.

4.1 Il caso di Lodovico Montecuccoli

Il primo caso di cui si dà conto è interessante non tanto per il tipo di reato contestato - il battesimo della calamita, uno dei riti magici più diffusi - quanto per l'appartenenza del principale degli imputati ad una importante famiglia nobile modenese. Come si è visto, il coinvolgimento di soggetti vicini alla corte in processi inquisitoriali portava con sé dei problemi, di cui i giudici di fede non potevano non tenere conto.

Oltre al conte Lodovico Montecuccoli⁵⁴⁵, erano coinvolti anche due preti, il Padre Giovanni Battista Bonotti da Budrio⁵⁴⁶ e don Annibale Zanni: l'imputazione principale era per tutti e tre quella di battesimo della calamita *ad amorem*. La causa

⁵⁴⁵ Il processo si trova in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47, fasc. 3, 1612-1617, cc. non numerate.

⁵⁴⁶ Costui venne contestualmente accusato di sollecitazione di donne nell'atto della confessione, come recita l'intestazione del fascicolo: "Contra P. f. Ioannem Baptistam de Budrio ordinis servorum sponte comparente. De Baptismo magnetis ad amorem. De sollicitatione mulierum in sacramento Penitentiae".

occupò l'Inquisizione modenese per diversi anni, precisamente dal 1612 al 1617. Il caso venne posto all'attenzione del tribunale modenese grazie alla spontanea comparizione del servita Giovanni Battista da Budrio, il 18 novembre 1612: circa sei anni prima a Modena, durante il carnevale, egli si era trovato insieme al conte Lodovico Montecuccoli - figlio di Luigi Montecuccoli - e a don Annibale Zanni per battezzare una calamita.

Il deponente ammise di aver costretto, insieme al conte, don Annibale a prestare la sua opera e Montecuccoli lo aveva addirittura minacciato di bastonate nel caso in cui si fosse rifiutato. Il fatto si era consumato di mattina, presso la chiesa di Santa Margherita, di cui don Annibale era curato. Una volta officiato il rito, la calamita era stata divisa in tre parti e, con la parte che gli era spettata, il servita aveva toccato due donne maritate: sua cugina Anna e una certa Perpetua. Vedendo però che la cosa non aveva sortito l'effetto sperato, si era confessato e subito dopo aveva gettato via il magnetite, lasciandone una parte ad Anna, che gliene aveva fatto richiesta.

L'inquisitore, che stava raccogliendo la deposizione, volle conoscere altri particolari, ad esempio in che modo don Annibale Zanni aveva portato l'acqua e l'olio santo nel luogo in cui era stato celebrato il battesimo, che cosa si era fatto dell'acqua utilizzata, chi era in possesso della calamita, come era stata procurata, in che quantità e di quale qualità, se le donne sapevano di essere state toccate con la calamita, etc.⁵⁴⁷.

Le risposte lasciavano emergere una maggiore responsabilità del conte Montecuccoli, in quanto era stato lui a proporre l'idea di ricorrere al rito: mentre parlavano di donne, il conte aveva detto di possedere una calamita e allora don Giovanni Battista aveva proposto don Annibale Zanni come officiante del battesimo, dal momento che avrebbe facilmente potuto procurarsi l'occorrente e in quanto «uomo del mondo che gli piacevano le donne [...]». Don Annibale, però, alle prime si era mostrato titubante, salvo poi convincersi ed eseguire quanto gli avessero indicato l'altro prete e il conte Lodovico. L'ultima domanda dell'inquisitore al servita, volta ad accettare la sua intenzione e se fosse veramente convinto dell'efficacia dell'atto, mostra esplicitamente quanto era sotteso alle domande precedenti: era il modo in cui gli inquisitori si accertavano delle eventuali intenzioni

⁵⁴⁷ A Bonotti si chiese conto anche dell'altra imputazione, quella di *sollicitatio*, ma solo per sapere chi fossero le donne coinvolte.

eretiche. Bonotti, come era prevedibile, aveva risposto di non aver agito con l'intenzione di andare contro i sacramenti della Chiesa.

Lo stesso giorno (18 novembre 1612) l'inquisitore ascoltò di nuovo il servita, chiedendogli se volesse sgravare ulteriormente la sua coscienza. Ma non emerse nulla di particolarmente rilevante, a parte qualche dettaglio sul modo in cui avevano maneggiato la calamita. L'inquisitore voleva anche sapere se egli avesse insegnato a qualcuno a battezzare il magnete.

Evidentemente convinto della verità di quanto era stato deposto, ma anche in ottemperanza di quanto previsto nei casi di spontanea comparizione - ossia che si procedesse subito alla spedizione della causa, dopo aver verificato la mancanza d'intenzione peccaminosa e/o il sincero pentimento (procedura sommaria) - l'inquisitore Michelangelo Leri da Forlì poté procedere con la sentenza, pronunciata il 18 novembre 1612 alla presenza di Dionisio Correggio, «Dottore dell'una, et dell'altra legge Protonotario Apostolico, et Vicario generale di Monsignor Reverendissimo Vescovo di Modena». Elencò dunque i capi d'accusa, gli stessi che Bonotti aveva autodenunciato poco prima:

[...] et ti accusasti di haver battezzato della calamita insieme con due altre persone complici di questo sacrilegio et havere osservate in tal fatto tutte le cose, attioni, et ceremonie, che si sogliono usare nel battezzare i fanciulli anco gli ogli santi, et ciò haver fatto à fine di farti voler bene dalle donne, et da altre persone toccandole. Et in altre ti accusasti di havere sollecitate diverse donne à dar mal teco mentre sacramentalmente le confessassi.

Una volta interrogato nel merito del battesimo, Bonotti aveva assicurato di non aver agito secondo cattive intenzioni e di aver solamente voluto verificare se fosse vero quel che si diceva, ovvero che la calamita battezzata funzionasse per ottenere il bene delle persone. Per quanto riguardava invece le donne sollecitate ad atti impuri, egli aveva assicurato di non aver avuto alcuna intenzione di abusare del sacramento, ma di essersi “soltanto” servito di quella «commodità» per ottenere da loro quel che desiderava.

Essendosi quindi valutata positivamente la sua spontanea comparizione, si era usata con lui la “benignità” riservata agli *sponte comparentes* e si era pervenuti ad una sentenza mite:

[...] ti sei reso leggermente sospetto di heresia, et apostasia dalla santa fede catolica [...] et perciò ti comandiamo che qui avanti di noi tu debba abiurare le heresie delle quali ti sei reso sospetto per tai delitti, et ogni altra heresia, et errore contrario alla Santa Catholica, et apostolica Romana Chiesa nel modo et forma, che da noi ti sarà dato: dopo la quale abiura si contentassimo assolverti dalla scomunica maggiore, nella quale per tai delitti sei incorso.

Un punto della successiva abiura merita di essere sottolineato, quello in cui veniva spiegato il motivo della condanna come leggermente sospetto di eresia: Bonotti aveva «creduto esser lecito abusare i santissimi Sacramenti à mal fine, et potersi sforzare la volontà humana con l'abuso loro»⁵⁴⁸. Proprio questo era il nodo della questione: oltre all'abuso dei sacramenti (battesimo e confessione), l'elemento discriminante era la *credulitas*. L'inquisitore voleva essere certo di quale fosse l'opinione del reo quando aveva commesso il peccato/reato e se, al momento della spedizione si fosse persuaso dell'errore e non vi fosse il pericolo di ripeterlo in futuro. Il prete Bonotti aveva creduto, magari solo per un momento - ma tanto bastava al giudice - di poter ottenere l'effetto sperato: «sforzare la volontà humana», ovvero manipolare le persone (donne, sia nel caso della calamita che in quello della confessione) e fare in modo che agissero come egli desiderava. Credere una cosa siffatta era considerata dai giudici una illecita attribuzione di facoltà non umane e pertanto poteva considerarsi come eresia, anche se, concretamente, quel che interessava al servita era ottenere qualche soddisfazione carnale piuttosto che contravvenire agli articoli di fede.

Oltre all'abiura, Bonotti veniva condannato ad alcune penitenze salutari (digiuni, recita di preghiere, visite in alcuni luoghi di culto) per un periodo di dieci anni. Tutte le pene avrebbero potuto essere diminuite, commutate o tolte a discrezione dei cardinali e dei giudici (inquisitore e vicario vescovile)⁵⁴⁹.

Dopo quella di don Giovanni Battista Bonotti, nel fascicolo si trova la spontanea comparizione dell'altro prete complice del conte Lodovico Montecuccoli, don

⁵⁴⁸ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47,3, abiura di Giovanni Battista Bonotti da Budrio, 18 novembre 1612.

⁵⁴⁹ Da una lettera del cardinal Arrigoni del 2 novembre 1612, si vede che le pene iniziali erano state commutate: al posto della galera era stato concesso il carcere formale per dieci anni e la relegazione in un convento dell'ordine di appartenenza per i tre anni successivi, oltre alla privazione di voce attiva e passiva per cinque anni. Cfr. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. III.

Annibale Zanni, avvenuta il 29 novembre 1612. Anch'egli riportò i fatti occorsi cinque o sei anni prima, quando era stato fatto chiamare dal conte insieme a don Giovanni Battista da Budrio. Come aveva già detto quest'ultimo, in un primo momento si era rifiutato di prestare la propria opera, salvo cedere il giorno seguente alle insistenze dei due. Si era dunque procurato gli oli santi ed aveva battezzato la calamita, insegnando anche a Bonotti come fare. Dopo il battesimo, la calamita era stata divisa in tre parti, di cui Montecuccoli aveva tenuto la più grande, con l'intenzione di porla in un anello con il quale avrebbe toccato i principi per ottenerne benevolenza.

Don Annibale aggiunse che la sera stessa, ripensando a quanto aveva fatto, si era pentito ed aveva gettato nel fuoco la parte di calamita che gli era toccata. Quando aveva incontrato di nuovo il conte Lodovico e quello gli aveva manifestato il desiderio di sgravare la propria coscienza all'Inquisizione, anch'egli poté affermare di avere la medesima intenzione⁵⁵⁰.

Il fascicolo a questo punto presenta un salto temporale di oltre un anno, essendo il documento successivo del mese di giugno 1614. Parrebbe trattarsi di un sommario del processo contro don Annibale Zanni e sostanzialmente vi si trovano gli stessi elementi emersi dalla sua prima deposizione. Salvo un riferimento all'esame "rigoroso", cui era evidentemente stato sottoposto il sacerdote. Tale riferimento pone dei problemi cui, dato il salto temporale di cui sopra, non è facile dare delle risposte: se i preti Giovanni Battista da Budrio e Annibale Zanni erano stati trattati come *sponte comparentes* e quindi si era proceduto contro di loro con un rito abbreviato (procedura sommaria) - come testimoniano infatti sentenza e abiura - come si spiega il ricorso alla tortura a cui allude il documento del 1614?

⁵⁵⁰ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47,3, spontanea comparizione di don Annibale Zanni, 29 novembre 1612: «Di là a 20 giorni incirca incontrandomi nel Conte Ludovico nel principio della contrada degl'hebrei, li dissi che dite *mio* signor Conte della scapata che mi havete fatta fare, et così mi rispose che haveva parlato con il Padre fra Thomaso da Fiorano Notaio del Sant'ufficio, et che voleva comodare le sue cose, et li risposi così voglio far anch'io». Al termine della deposizione del 29 novembre si trova quella che sembra una seconda parte della stessa, datata però 1° dicembre 1612: in essa si aggiungono particolari riguardanti un libro di magie d'amore di cui, sembra di capire, faceva uso il conte Montecuccoli insieme al frate Tommaso da Fiorano. Quest'ultimo era stato denunciato al Sant'Ufficio per estorsione di denaro durante l'esercizio del suo ufficio di notaio, come si apprende da una lettera del cardinale Arrigoni all'inquisitore di Modena del 21 luglio 1612.

Un ulteriore salto temporale conduce il lettore del processo direttamente all'anno 1616⁵⁵¹, quando gli atti si riferiscono all'imputato su cui interessa porre maggiormente l'attenzione: il conte Lodovico Montecuccoli⁵⁵². Il primo documento è un costituito del 27 ottobre, che si apre con la domanda consueta sulla conoscenza del motivo della citazione in tribunale⁵⁵³. Da subito inizia tutta una serie di negazioni da parte del conte, da cui emerge un atteggiamento che sarà poi caratteristico anche degli altri costituiti e della sua vicenda inquisitoriale in generale. Egli era sicuro di avere dei nemici, anche se non volle farne i nomi⁵⁵⁴; ammise di essersi recato nelle Fiandre nel 1610 o 1611 e, alla richiesta del motivo del viaggio, rispose semplicemente «Mi partì perche volsi andar in Fiandra»; negò di sapere che a Modena fosse stata battezzata una calamita e disse di non intendersi di negromanzia. Coerentemente con queste dichiarazioni, negò quindi di aver coinvolto due sacerdoti nel battesimo. La conclusione di questo primo costituito non sembrava lasciare alcuna possibilità di appurare i fatti, anche perché l'imputato cercava di convincere il giudice che a deporre contro di lui era stato qualche suo nemico⁵⁵⁵. Le sue risposte provocarono una certa irritazione nell'inquisitore, che bollò il comportamento del Montecuccoli come irriverente, come riportò in una nota subito sotto il costituito. Due giorni dopo (29 ottobre 1616), però, il giovane conte cambiò strategia e decise di deporre spontaneamente con queste parole:

Sette o otto anni sono che non posso bene raccordarmi il tempo, venni a ragionamento con un prete chiamato Don Anibale di cui non so' il cognome, ma so' che serviva alla Chiesa di santa Margarita. venni dico a ragionamento seco di battezzare la calamita et concertassimo effettualmente di battezzarla, et fatto questo concerto andassimo a Casa sua, et in quella battezzò la detta calamita il sudetto Don Anibale, et io fui presente, et consentiente, et cooperai al detto battesimo della calamita et io fui quello che portai, et soministriai la calamita et non so' da chi havessi la detta calamita et io hebbi un pezzetto di quella calamita battezzata, et il rimanente restò nelle mani del detto prete, et non mi raccordo d'altro⁵⁵⁶.

⁵⁵¹ A portare avanti il processo è ora l'inquisitore fra Massimo Guazzoni.

⁵⁵² Al momento del costituito il conte aveva 28 anni.

⁵⁵³ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47,3, costituito di Lodovico Montecuccoli, 27 ottobre 1616: «An sciat, vel saltem praesumat causam suae vocationis et presenti constituti».

⁵⁵⁴ Ibidem: «Io ho delli inimici, ma non li voglio nominare, et lo farò a tempo, et logo».

⁵⁵⁵ Ibidem: «Quelli che hanno deposto nel sant'ufficio contro di me possono essere persone infami, et che mi vogliono male».

⁵⁵⁶ Ivi, deposizione di Lodovico Montecuccoli, 29 ottobre 1616.

Questa dunque la versione di Lodovico Montecuccoli⁵⁵⁷.

La prima domanda dell'inquisitore era volta a chiarire se qualcun altro fosse intervenuto alla cerimonia. La risposta fu piuttosto vaga, anche quando il giudice menzionò esplicitamente il nome di don Giovanni Battista da Budrio, e la medesima reticenza venne mantenuta in merito ai particolari della cerimonia. Il conte disse di aver bruciato la sua parte di magnete quando aveva deciso di confessarsi, «per il rimorso di coscienza che [gli] venne». Dichiarò di non avere memoria di alcuna promessa fatta assieme ai suoi complici.

Montecuccoli cercava di alleggerire la propria posizione, omettendo alcuni particolari o cercando di attribuire agli altri una maggiore responsabilità: «Loro mi diedero ad intendere che la sudetta calamita battezzata era per captar benevolenza della gente, et per farsi voler bene». Negò di aver costretto con minacce don Annibale ad amministrare il battesimo e anche di aver fatto uso del magnete⁵⁵⁸, di essere in possesso di libri che insegnassero quel tipo di rito e di aver prestato ad altri il suo anello.

Dopo l'interrogatorio, il conte venne rilasciato, con l'obbligo di presentare una fideiussione il giorno successivo, di rimanere nella città di Modena e di presentarsi *toties quoties*. A fare la fideiussione fu la contessa Ersilia Pallavicini, dietro licenza del duca rilasciata dal segretario Giovanni Battista Laderchi⁵⁵⁹.

Il costituito successivo del conte Lodovico Montecuccoli è del 19 agosto 1617⁵⁶⁰. L'inquisitore fra Massimo Guazzoni tornava a chiedere chiarimenti circa il battesimo della calamita, ma non si trattava, come in precedenza, di precisare in cosa fosse consistito materialmente il rito, bensì di indagare più a fondo, per cercare di capire quali fossero le reali intenzioni e convinzioni dell'imputato. Chiedeva quindi a Montecuccoli se ritenesse lecito per un cristiano collaborare ad un battesimo di una

⁵⁵⁷ Risaltano alcune differenze rispetto a quanto si è appreso dalle deposizioni dei due sacerdoti: anzitutto, il conte non faceva menzione di uno dei due complici, don Giovanni Battista da Budrio, né del fatto che, insieme a lui, si era recato dall'altro prete, don Annibale Zanni, persuadendolo a prestare la propria opera. Parlava poi di un solo pezzetto di calamita rimasto a lui, e non la maggior parte.

⁵⁵⁸ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47,3, deposizione di Lodovico Montecuccoli, 29 ottobre 1616: «Mai mi sono servito della detta calamita perché subito me ne venne rimorso di coscienza».

⁵⁵⁹ Il documento, datato 31 ottobre 1616, è collocato all'inizio del fascicolo che si sta analizzando: «Cesare per l'Iddio gratia Duca di Modena et di Reggio. Concediamo in virtù di questa, che sarà sottoscritta di nostra mano, alla signora Ersilia Pallavicina Montecuccoli il poter far sicurtà per dugento ducaton di lire cinque e bolognini tre l'uno, ed obbligar per ciò i suoi beni presenti e futuri senza servar alcuna solennità, e ciò non ostante legge, statuto, od altra cosa disponenti in contrario».

⁵⁶⁰ Prima di esso, si trova solamente una nota del 14 giugno 1617 in cui si registra la concessione fatta al conte di recarsi a Parma per un periodo di quindici giorni per sbrigare alcuni "negotij".

calamita, ottenendo una risposta negativa⁵⁶¹; se credesse possibile battezzare una calamita «vel aliam consimilem materiam irrationalem esse capacem baptismi». L'inquisitore, evidentemente, riteneva di avere dei motivi per insistere e per sospettare, dal momento che non si trattava certo di una persona poco letterata, i cui interessi per la magia erano testimoniati dalla lettura di libri e autori come Pietro d'Abano⁵⁶².

La causa di quest'imputato si presentava problematica sotto vari aspetti, soprattutto considerando il suo rango, motivo per cui, come si vedrà tra poco, il caso fu oggetto di numerose lettere tra inquisitore di Modena e Sacra Congregazione.

La sentenza contro il conte, letta in presenza dell'inquisitore frate Massimo Guazzoni e del vescovo di Modena Pellegrino Bertacchi, ripercorreva la vicenda a partire dall'accusa⁵⁶³, per poi proseguire riportando in sintesi quanto era emerso dall'intero processo, a cominciare dai costituiti⁵⁶⁴. La causa a quel punto era stata sottoposta a Roma, dove si era stabilito che il conte Lodovico Montecuccoli fosse condannato come veementemente sospetto d'eresia, in quanto colpevole

d'haver tenuto et creduto, che sia lecito, ad un huomo christiano et Catholico l'indurre, il consentire, et cooperare al battesmo della calamita, che questa ancorche inanimata, sia capace di battesmo [...] acciò con esso battezzate le cose inanimate. possino mutare, et sforzare l'humana volontà ad amore, et benevolenza [...]»⁵⁶⁵

Di conseguenza, era tenuto ad «abiurare, maledire, et detestare i sudetti errori, et heresie». Dopo l'abiura, comunque, lo si sarebbe assolto «dalla scomunica maggiore et altre censure ecclesiastiche», ma veniva aggiunto significativamente:

acciò che questo tuo gravissimo et importantissimo delitto non resti al tutto, senza la dovuta pena, et meritato castigo, et meglio possi ottenere il perdono dalla divina clemenza, et oltre

⁵⁶¹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 47,3, costituito di Lodovico Montecuccoli, 19 agosto 1617: «Io tengo di nó, et l'istesso hò tenuto per il passato per che son huomo christiano, et Catholico».

⁵⁶² Cfr. *ivi*, spontanea comparizione di don Annibale Zanni, 1° dicembre 1612.

⁵⁶³ *Ivi*, sentenza di Lodovico Montecuccoli, 21 agosto 1617: «[essendo] da due sacerdoti stato respetivamente gravato in questo sant'ufficio, anco in rigoroso esame, che molti anni sono con diversi ragionamenti preghiere, et minaccie gl'havevi indotti al solenne battesmo della calamita [...]».

⁵⁶⁴ *Ibidem*: «[...] se bene nel primo costituito il tutto negasti, ad ogni modo nel 2° confessasti, ch'eri stato presente, consentiente, et cooperante nel solenne battesmo della calamita [...]».

⁵⁶⁵ *Ibidem*.

di ciò tu sia esempio ad altri ad astenersene, ti condanniamo all'infrascritte pene, et penitenze salutari [...]⁵⁶⁶

Papa e cardinali della Sacra Congregazione si riservavano di commutare, aggravare o togliere del tutto quelle penitenze, secondo le proprie valutazioni. Cosa che puntualmente avvenne, come testimoniano due note all'interno del fascicolo: una prima nota del 7 ottobre 1617 attesta l'esonero dalla multa di 100 scudi, mentre un'altra, del 19 gennaio 1618, certifica la remissione della pena del carcere, dietro fideiussione di 200 scudi e l'obbligo di presentarsi *toties quoties* e di non offendere testimoni e ministri del Sant'Ufficio⁵⁶⁷.

Fino a questo momento si è seguita la vicenda facendo riferimento agli atti contenuti all'interno del fascicolo processuale. Ma le lettere, come in altri casi, aiutano a chiarire alcune questioni rimaste nel dubbio, anzitutto cosa era avvenuto negli anni di cui manca ogni riferimento all'interno del processo dei tre imputati. Prima quindi di concludere la vicenda con alcune considerazioni sul caso trattato, sarà bene integrare le informazioni sui fatti, per avere un quadro della vicenda più completo e fornire elementi utili a contestualizzare una causa che non va considerata isolatamente, ma all'interno del più ampio conflitto di attribuzione tra inquisitore e duca nei casi in cui erano coinvolti personaggi nobili e appartenenti alla corte.

Le lettere degli inquisitori alla Sacra Congregazione pervenute su questa causa sono relative solamente agli ultimi anni (dal 1616), mentre per il periodo precedente si conservano quelle dei cardinali al tribunale di Modena. Da queste ultime, per esempio, si ha notizia che fra Giovanni Battista Bonotti da Budrio aveva contravvenuto alla pena del carcere, uscendo più volte, sia di giorno che di notte, per recarsi in maschera al carnevale, per cui i cardinali avevano stabilito che, una volta accertato il fatto, l'inquisitore avrebbe dovuto fargli scontare la pena nel carcere

⁵⁶⁶ Ibidem. Le penitenze salutari consistevano nell'imposizione della città di Modena come carcere, il divieto di offendere tanto i testimoni quanto i ministri del tribunale, una multa di 100 scudi di moneta modenese da destinare ai luoghi pii, la recita per tre anni dei sette salmi penitenziali e altre preghiere due volte alla settimana, la confessione in occasione di alcune festività (Ognissanti, Natale), la comunione.

⁵⁶⁷ A tal fine gli venne intimata la bolla *Si de protegendis*.

dell'Inquisizione⁵⁶⁸. E ancora, nel maggio del 1613, il cardinal Millini scriveva all'inquisitore di Modena con l'ordine di formare il processo contro lo stesso Bonotti, proprio per l'inosservanza delle pene impostegli in occasione del processo precedente⁵⁶⁹. Queste due informazioni spiegano il motivo per cui nel fascicolo processuale si faceva riferimento alla somministrazione della tortura a questo prete a sentenza e abiura pronunciate: si trattava di un ulteriore processo, i cui atti, evidentemente, non erano stati inseriti all'interno dello stesso incartamento.

In un'altra lettera dello stesso cardinal Millini del luglio 1613 si tornava invece a parlare del conte Lodovico Montecuccoli: trattando il caso di un notaio del tribunale, fra Tommaso Panini da Fiorano, colpevole di estorsioni durante l'esercizio del suo compito, il cardinale ordinava di procedere con le altre persone coinvolte nel caso e anche contro coloro che avevano battezzato la calamita, ovvero il prete Annibale Zanni, il frate Giovanni Battista Bonotti da Budrio e il loro complice Lodovico Montecuccoli. Di quest'ultimo, in particolare, si chiedeva se fosse mai stato spedito e come⁵⁷⁰. Questa informazione fa supporre che, per qualche motivo, la causa era stata messa da parte, o almeno, a Roma non ne era più pervenuta notizia. Il motivo potrebbe risiedere nel fatto che uno degli imputati apparteneva ad una delle principali famiglie di Modena.

Al prete Annibale Zanni accennava brevemente il cardinal Millini in una lettera dell'ottobre 1614, in cui ordinava all'inquisitore di mandare a Roma una copia del processo contro di lui, insieme ai voti dei consultori in merito alla sua spedizione⁵⁷¹.

Del conte si tornava a parlare soltanto alla fine del 1616, sempre in riferimento al processo in cui era accusato di aver indotto due sacerdoti al battesimo della calamita. In quella lettera il cardinal Millini scriveva che, a proposito della pretesa del duca che non si intervenisse in alcun modo contro i gentiluomini della città e contro

⁵⁶⁸ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. III, lettera del cardinal Millini, 13 aprile 1613.

⁵⁶⁹ Ivi, lettera del cardinal Millini, 4 maggio 1613.

⁵⁷⁰ Ivi, lettera del cardinal Millini, 28 luglio 1613.

⁵⁷¹ Ivi, lettera del cardinal Millini, 31 ottobre 1614. All'interno dello stesso fascicolo di lettere dei cardinali si trovano un paio di lettere sciolte dell'inquisitore di Modena - fra Michelangelo Leri - tra cui una del 14 novembre 1614, che dava ragguglio della causa di don Annibale Zanni e informava della scelta di rimmettergli la pena del divieto di celebrare la messa, in quanto era il suo unico mezzo di sostentamento, decisione che avrebbe presto comunicato anche all'ordinario. L'altra lettera, datata 20 aprile 1613 dava invece ragguglio della causa di Giovanni Battista da Budrio, il quale aveva contravvenuto alla pena del carcere e si era recato in giro a suo piacimento; inoltre pareva avesse in mente di fuggire alla volta della Germania e che facesse affermazioni poco cristiane.

chiunque prestasse servizio a corte, i cardinali della Sacra Congregazione avevano stabilito che l'inquisitore avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro «con prudenza e maturità, e non lasci introdurre pregiudizio delle ragioni e prerogative dell'offitio [...]»⁵⁷². Che nella medesima lettera si parlasse di Montecuccoli e delle divergenze con la corte quando nei processi dell'Inquisizione fossero coinvolti personaggi illustri è una conferma di quanto ipotizzato sopra, ovvero che vi sia un nesso causale tra la ripresa del processo contro il conte e il rinnovato conflitto con il duca⁵⁷³.

Il 1617 è l'anno in cui termina il processo: da questo momento le lettere consistono per lo più in richieste di chiarimenti sul processo al conte⁵⁷⁴ e, una volta terminato, sulle pene da comminare. I cardinali rimettevano all'inquisitore la scelta di usare "benignità" verso il conte Montecuccoli: insieme al vescovo, avrebbe potuto valutare se comminare la corda o se esentarlo dalla tortura, facendolo abiurare *de vehementi* e condannandolo ad una pena pecuniaria⁵⁷⁵. Di lì a poco, tuttavia, lo stesso cardinale informava della concessione della grazia da quest'ultima pena, confermando contestualmente le altre, compreso il carcere⁵⁷⁶. L'ultima attestazione del caso risale agli inizi del 1618, quando si stabilì anche la commutazione della pena del carcere al conte Montecuccoli, purché non avesse offeso i ministri del Sant'Ufficio⁵⁷⁷.

Il motivo del conflitto tra inquisitori e duca nei casi che vedevano coinvolti nobili o persone a servizio della corte è assai ricorrente negli anni che si considerano nel presente studio, se ne sono visti anche altri esempi⁵⁷⁸. È fondamentale quindi avere presente l'entità di questo conflitto giurisdizionale, che non va inteso nello stesso senso delle questioni giurisdizionali di cui si è dato conto in un capitolo precedente

⁵⁷² Ivi, lettera del cardinal Millini, 19 novembre 1616.

⁵⁷³ In effetti, alcuni mesi dopo (10 giugno 1617) il cardinale tornava sulla questione, chiedendo al giudice modenese di fare in modo di eliminare ogni ostacolo con il duca, trattando con un suo agente affinché fosse garantito l'aiuto necessario, fermo restando che l'Inquisizione avrebbe dovuto procedere senza che alcuno ne intralciasse il lavoro.

⁵⁷⁴ Ad esempio, il 3 maggio 1617 il cardinal Millini ordinava all'inquisitore di continuare l'esame sul battesimo della calamita e sul possesso di libri proibiti e quindi di incarcerare Montecuccoli, chiedendo anche l'aiuto del duca.

⁵⁷⁵ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. III, lettera del cardinal Millini, 12 agosto 1617.

⁵⁷⁶ Ivi, lettera del cardinal Millini, 30 settembre 1617.

⁵⁷⁷ Ivi, lettera del cardinal Millini, 6 gennaio 1618. L'inquisitore, da parte sua, comunicava qualche giorno (lettera del 26 gennaio 1618) dopo l'avvenuta notifica della concessione della grazia.

⁵⁷⁸ Cfr. *infra*, Appendice documentaria, documento 2, "Modo et ordine...".

(definite infatti giurisdizionali e territoriali), ma nel senso di un conflitto di “sovranità”, sulla scia di quanto osservato da Elena Brambilla:

[il termine giurisdizione] può significare giustizia o competenza giudiziaria, ma significa anzitutto sovranità, riferita al *potere legislativo* e al diritto che lo codifica⁵⁷⁹.

La scelta di approfondire questo caso particolare, che vede come protagonista un giovane conte dalle idee e dai comportamenti sospetti in materia di fede e ritenuti irriverenti verso l’istituzione inquisitoriale è spiegata dai vari elementi di riflessione che esso offre.

Anzitutto è interessante il fatto che nel caso fossero coinvolti due sacerdoti e che, come attestano lettere relative ad un altro processo, Montecuccoli fosse solito leggere e praticare la magia con ecclesiastici, addirittura con un personaggio appartenente al *team* dell’inquisitore, il frate notaio Tommaso Panini da Fiorano. Che certe pratiche avessero una discreta diffusione negli ambienti nobiliari e anche ecclesiastici non è così eccezionale, ma in questo caso è utile riflettere sul modo in cui si era proceduto contro questi personaggi. I due preti erano stati assolti con penitenze miti, conformemente a quanto previsto per gli *sponte comparentes*, anche se uno dei due era stato successivamente di nuovo inquisito per altri motivi.

Al contrario, con il conte si sarebbe stati meno propensi alla “clemenza”, perché nel suo caso non si era trattato di una spontanea comparizione, ma il suo coinvolgimento era emerso solo dalle deposizioni dei complici. Il modo in cui si gestì il caso del nobile modenese non dovette essere semplice, non tanto per l’entità dei reati imputati, quanto per il fatto che, come si può immaginare, vi furono sicuramente delle negoziazioni.

A conferma di ciò, basti considerare una lunga lettera dell’inquisitore frate Massimo Guazzoni dell’ottobre del 1616⁵⁸⁰, in cui si ripercorre la vicenda del conte Montecuccoli e si presentano contestualmente le preoccupazioni e le considerazioni che il giudice volle condividere con i suoi superiori, per averne consigli e uscire

⁵⁷⁹ E. Brambilla, *Alle origini del Sant’Uffizio*, cit., p. 31, che prosegue: «Dire che la somma dei privilegi o libertà ecclesiastiche limita la «giurisdizione» equivale a dire che limita la sovranità degli stati, che devono riconoscere fonti alternative e contraddittorie alla loro legislazione».

⁵⁸⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, Lettere de Padri Inquisitori, cit., lettera del 28 ottobre 1616.

dall'*impasse*. L'inquisitore raccontava di aver fatto ricorso ad uno stratagemma per avvicinare il conte ed interrogarlo, dovendo mantenere un certo riguardo per la sua nobiltà (oltre che per la sua "stravaganza"⁵⁸¹). Nella lettera in questione si ripetevano i capi d'accusa e veniva dato conto del possesso e della lettura di libri di geomanzia e negromanzia. Nel ripercorrere i fatti, frate Massimo Guazzoni diceva di essere riuscito ad ottenere dal duca di poter avere «nelle mani» il conte, che però, da parte sua, rifiutava di ammettere quanto gli era stato imputato. Per questo motivo l'inquisitore aveva minacciato la scomunica *latae sententiae* e la confisca dei beni, oltre al trattenimento in carcere. Ma il conte non aveva dato peso né alle accuse né alle minacce, facendo sapere che avrebbe strappato tutti i precetti a comparire.

L'inquisitore esprimeva tutta la sua difficoltà a procedere contro questo imputato, consapevole del riguardo che andava tenuto nei confronti di persone vicine al duca, il quale, da parte sua, avrebbe sempre voluto essere informato del coinvolgimento di quanti fossero chiamati a rispondere in quel tribunale a qualsiasi titolo, come imputati o come testimoni. Indicativa una frase di Guazzoni, tipicamente seicentesca per il tipo di atteggiamento a cui faceva riferimento: «[...] et nulla di meno è necessario il disimularla [la disponibilità verso il duca] con prudenza»⁵⁸². Queste parole racchiudono tutto un modo di agire e insieme un realismo politico dai quali un inquisitore attento non avrebbe mai potuto sottrarsi.

Il conflitto era reale, nessuno intendeva rinunciare alle proprie prerogative, ma l'inquisitore non avrebbe potuto spingersi troppo oltre ed esacerbare ulteriormente il contrasto con il potere secolare, senza l'aiuto del quale sarebbe stato estremamente difficoltoso procedere nel proprio compito.

In quella situazione, il giudice diveniva una sorta di intermediario tra il Sant'Uffizio, da cui provenivano le direttive, e la corte, ovvero il potere politico locale. A questo si alludeva sopra quando si faceva riferimento alle continue negoziazioni tra i vari attori coinvolti. Una negoziazione che, nel caso che si sta trattando, non fu affatto priva di incrinature e problemi, come dimostra ancora una lettera del mese di maggio, in cui l'inquisitore metteva al corrente i cardinali dell'incresciosa situazione

⁵⁸¹ Ibidem: «[...] essendomi secretamente sincerato del mal humore et stravagante cervello di detto Conte [...]».

⁵⁸² Ibidem.

che si era creata con il duca⁵⁸³: quest'ultimo si mostrava assai risentito per la mancata spedizione del conte Lodovico Montecuccoli e - riferiva l'inquisitore - a nulla era valsa la giustificazione che si stavano attendendo le direttive in merito dai superiori. Anzi, quelle parole lo avevano ulteriormente indispettito, dal momento che non poteva tollerare che decisioni sulla sorte di persone a lui vicine venissero prese a sua insaputa. Frate Massimo Guazzoni, da parte sua, ribadì il suo dovere di fedeltà alla Sacra Congregazione e l'obbligo di tutelare il segreto: erano questi i motivi per cui aveva risposto con un rifiuto alla richiesta del duca di conoscere i particolari del processo. Davanti a tale rifiuto la collera del duca era arrivata al punto di indurlo a passare alle minacce⁵⁸⁴ e a mandare via l'inquisitore, per il quale desiderava la rimozione dall'incarico di giudice di fede del tribunale modenese.

Le lettere di frate Massimo Guazzoni al cardinal Millini relative all'ultima fase del processo del conte - alcuni passi delle quali sono stati citati nel capitolo dedicato alla corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione - manifestano sempre la difficoltà nella gestione di casi di quel tipo, come quando, nell'informare i cardinali della decisione di concedere al conte la licenza di recarsi a Parma per il disbrigo di alcuni affari, egli riferiva delle cautele adottate (legandolo «con una sicurtà») e spiegava di aver agito in quel modo per evitare ulteriori motivi di attrito con il duca: «[...] oltre che andai pensando, che fosse un continuo stimolo ai fianchi di quest'Altezza, per tirarmi adosso qualche mala conseguenza [...]»⁵⁸⁵.

Il 9 settembre Guazzoni spiegava ai cardinali romani il motivo dell'astio del duca, che era nato da quello che l'inquisitore riteneva un fraintendimento: Cesare lo accusava di non aver mantenuto la parola data quando gli aveva lasciato intendere che la questione Montecuccoli sarebbe stata risolta in ambito locale, senza coinvolgere la Sacra Congregazione per la spedizione della causa. Ma - si giustificava l'inquisitore - egli non avrebbe potuto agire di propria iniziativa, essendo tenuto a conformarsi all'uso dell'Inquisizione, che era quello di mantenere il segreto:

⁵⁸³ Ivi, lettera del 18 maggio 1617.

⁵⁸⁴ Ibidem. Riportando il fatto, Guazzoni disse di essere stato minacciato col gesto del pugno.

⁵⁸⁵ Ivi, lettera del 21 luglio 1617.

[...] ma sia detto con buona pace di questo principe, che se bene io sono povero frate, non fui però già mai mancator indegno di parola, et l'error suo è nato da questa radice, *per haver troppo sotilmente et argutamente voluto interpretare le mie parole*⁵⁸⁶ [...]

Sembra lecito interpretare queste parole come la conseguenza di un modo d'agire ambivalente, che dissimulava la reale intenzione. Evidentemente, in questa come in altre occasioni simili, l'inquisitore in un primo momento aveva cercato di tener calmo il duca, lasciandogli credere che non vi sarebbero stati problemi e mancanza di collaborazione, mentre alla fine avrebbe proceduto nel modo consueto, senza incontrare particolari difficoltà.

Quelli descritti sono dissidi inevitabili tra due centri di potere, entrambi insediatisi da pochi anni nella nuova capitale estense ed entrambi intenzionati ad affermare le proprie prerogative e le rispettive giurisdizioni, come si è sottolineato più volte.

Si trattava, però, di un conflitto sbilanciato, che vedeva da un lato un sovrano in una posizione di debolezza e dall'altro, invece, degli inquisitori che, in ogni situazione di difficoltà, avrebbero potuto appellarsi ai propri superiori.

⁵⁸⁶ Ivi, lettera del 9 settembre 1617. Il corsivo è mio.

4.2 Il caso del prete Francesco Maria Guaitoli

Il caso che si presenta ora vede come imputato principale un prete carpigiano, Francesco Maria Guaitoli⁵⁸⁷, che, nel momento in cui fu chiamato a comparire al tribunale dell’Inquisizione, aveva l’età di 56 anni.

Il fascicolo processuale si apre direttamente con gli interrogatori dei testimoni, ma dalla sentenza - che verrà ripresa a tempo debito - si apprende che il prete era stato denunciato il 13 ottobre 1618 per essersi recato una sera in casa di un ebreo in occasione della celebrazione di un matrimonio e lì aveva cantato e suonato, suscitando (in alcuni) grande scandalo⁵⁸⁸. Si tratta quindi di uno degli ambiti verso cui l’Inquisizione stava estendendo sempre più le sue maglie: quello delle relazioni e interazioni tra cristiani ed ebrei.

Il primo testimone ad essere interrogato era stato un francescano, tale Padre Ludovico, al quale, dopo le prime domande rituali, venne chiesto se fosse a conoscenza di nozze di ebrei celebrate a Carpi nel mese di ottobre dell’anno precedente (1618) e, alla risposta affermativa, l’interrogatorio proseguì con domande più specifiche e mirate. Il testimone diede subito informazioni abbastanza precise:

Io sentij raccontare dà Messer Bartholomeo Gerlinzoni speciale in Carpi, mentre che io era li nella sua bottega con occasione di raccontare di cosa alegra [...] et disse che si era fatta una festa per rispetto d’un sposalicio che si fece perche quel Hebreo in casa del quale si faceva la festa haveva presa moglie una giovane Hebraea la quale gl’era stata condotta da’ Roma [...] et tra gl’altri che nominò che erano stati à detta festa fù un Don Francesco Maria Guaiti Canonico là di Carpo, et disse che vi erano intervenuti à tal festa molti preti, et molti secolari Christiani, et che si era sonato et cantato, et ballato⁵⁸⁹.

Non forniva dettagli su altri intervenuti alla festa.

Il costituito del testimone successivo, don Biagio Belesio, non aggiunge molto rispetto al primo, se non che questi aveva sentito dire che alla festa del figlio

⁵⁸⁷ Il processo si trova in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 50,3, 1618-1619, “Contra aliquis de Carpo Praebiteros videlicet Dominum Franciscus Mariam Guaitoli expeditus Dominum Vincenzus Iudici expeditus et alios de Carpo”, cc. 1r-20r, poi non numerate.

⁵⁸⁸ L’ordine di procedere contro Francesco Maria Guaitoli e gli altri personaggi coinvolti era stato ricevuto per mezzo di una lettera del cardinal Millini del 16 febbraio 1619, cui faceva riferimento la sentenza e che attualmente è conservata tra le lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV.

⁵⁸⁹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 50,3, interrogatorio di Padre Ludovico da Castro Arquato, 2 marzo 1619, cc. 1r-v.

dell'ebreo carpigiano Lelio Ravà si erano recati a cantare alcuni preti, tra cui il canonico don Francesco Maria Guaitoli «con la sua musica essend'egli maestro di musica et con esso v'andorno anche delli altri per il che il populo si scandalizò [...]»⁵⁹⁰. Gli venne chiesto (come al testimone precedente) se sapesse indicargli qualcuno che potesse dare ulteriori informazioni e rispose di provare presso lo stampatore che aveva impresso il sonetto composto in occasione delle nozze.

Anche un altro testimone, il curato Francesco Belesio, si mostrò scandalizzato del fatto che alcuni preti avessero partecipato alla festa in casa di ebrei:

quanto ho' detto è stato per verità, e non ho' nemicitia con niuno di questi tali: dico bene che fu' gran scandalo, che preti andassero in casa di Hebrei a' sonare, e cantare, e vedere ballare⁵⁹¹.

Alcuni elementi interessanti si trovano nell'interrogatorio di un altro frate chiamato a testimoniare, il minore osservante fra Giacinto da Carpi, non solo relativamente ai fatti occorsi, ma anche per osservare il modo in cui venivano condotti gli interrogatori, che erano indagini non limitate ad accertare l'avvenuto crimine, ma anche un sistema per verificare quale fosse l'effettiva recezione delle norme e quale la percezione del tribunale dell'Inquisizione. Questo emerge bene quando al frate venne chiesto - oltre al fatto se immaginava quale fosse il motivo della sua convocazione - se sapesse di che cosa si occupasse l'Inquisizione. La risposta mostrava la consapevolezza, da parte del frate, di quali fossero i casi e i reati maggiormente perseguiti dal tribunale: «Io so che il santo officio procede contro alli biastematori hereticali, et superstitioni, et incantesimi et simili». In questo modo l'interrogatorio poteva essere un vero e proprio esame, una verifica condotta in un centro periferico.

Il testimone fece i nomi degli altri preti coinvolti: Ferdinando Manzi e don Vincenzo Giudici:

Padre io sentire (*sic*) dire ma da chi non mi raccordo, che andorono alle dette nozze, et vi si trovarono presenti ad esse nozze Don Francesco Maria Guaitoli; e Ferdinando Manzi; e Don

⁵⁹⁰ Ivi, interrogatorio di don Biagio Belesio, 19 marzo 1619, c. 3r.

⁵⁹¹ Ivi, interrogatorio di don Francesco Belesio, 29 marzo 1619, c. 5r.

Vincenzo Giudici; et tutta la Musica di Don Francesco Maria sudetto et che cantorono et sonorono à dette nozze; anzi il detto Don Francesco Maria insieme con Don Vincenzo Giudici, mi dimandarono il mio Arpicordo per servirsene in dette nozze: et io non glielo vuolsi dare [...]⁵⁹²

Anche a questo frate si chiedeva, come spesso avveniva, se avesse inimicizia con don Francesco Maria Guaitoli e di che fama godesse, ma non ne derivarono informazioni in merito a eventuali comportamenti e pratiche sospetti.

Terminata la fase informativa, avvenuta a Carpi per mezzo del vicario di quel luogo, il processo proseguiva presso la sede centrale, dove l'inquisitore generale, frate Tommaso Novato da Taggia, aveva convocato con una lettera il principale imputato, «con ogni segretezza» e per via extragiudiziale⁵⁹³.

Il prete si presentò il 31 luglio e venne trattenuto nelle carceri del tribunale, dove attese di essere ascoltato fino all'8 agosto successivo. Prima del suo costituito si ascoltò però lo speciale Bartolomeo Ghirlenzoni da Carpi, lo stesso che, come si è visto, aveva raccontato ad alcuni quel che sapeva in merito alla partecipazione di don Francesco Maria Guaitoli e degli altri sacerdoti alla festa di nozze degli ebrei. La risposta dello speciale nel momento in cui gli venne chiesto se sapesse di cosa si occupasse l'Inquisizione era stata più generica di quella data dal testimone precedente: «Il santo ufficio procede contro quelli i quali contra fanno alla santa Madre Chiesa». L'uomo confermò sostanzialmente i fatti riferiti dagli altri testimoni, dicendo che anche ai cristiani era stato dato del cibo dagli ebrei, anche se non sapeva se quelli l'avessero poi consumato⁵⁹⁴.

Il primo costituito di don Francesco Maria Guaitoli data appunto 8 agosto 1619. Il prete, dopo aver fornito le sue generalità, rispondeva di sapere che il Sant'Ufficio procedeva contro sospetti di eresia, bestemmiatori ereticali, maghi, malefici, possessori di libri proibiti, coloro che compivano riti blasfemi e contro chiunque fosse contrario alla religione cristiana. Il canonico dichiarava di ignorare il motivo della sua carcerazione e, in merito alla sua professione, riferiva:

⁵⁹² Ivi, interrogatorio di frate Giacinto da Carpi, 30 aprile 1619, c. 6v.

⁵⁹³ Ivi, c. 8r.

⁵⁹⁴ Ivi, interrogatorio di Bartolomeo Ghirlenzoni, 3 agosto 1619, c. 9v: «[...] e forno gl'hebrei, se ben mi ricordo che li diedero de Confetti, ne io viddi che mangiassero altro perche fui de primi andar via [...]».

[...] io insegno a' Cantare, e faccio Musica, e sono Compositore di Musica, et ho' de scolari a' Carpi, e tutti quei che sanno cantar a' Carpi quasi tutti hanno imparato da' me⁵⁹⁵.

Dopo aver risposto ad altre domande volte ad apprendere dettagli sulla sua attività di insegnante di musica, l'inquisitore arrivava al punto centrale e gli chiedeva se conoscesse ebrei a Carpi e se si trattasse di suoi amici e "familiari". Don Francesco Maria restò sul vago, affermando di conoscerne alcuni, ma di non avere con loro particolari rapporti. Quando invece il giudice chiese direttamente se e in quale occasione egli si fosse recato in casa di ebrei rispose:

[...] e l'occasione con la quale andai con la Mia Musica la' fu', che Lelio Rava sudetto mi pregò che dovessi far un sonetto in Musica, e così io il feci il Madrigale [...] et andai con la mia musica a cantare in casa del sudetto Rava' a' due hore di notte, et io entrai dalla parte di dietro per non esser veduto andar a' casa d'hebrei se bene poi quando fui gionto di sopra nella Camera era pieno di Christiani, et hebrei, *che* io in quel fatto pensai ad altro perche per altre volte in Carpi, Christiani immascati vanno in casa d'hebrei a cantar delle Mascharate, e quando son state Mascharate che vi entrassero balletti, l'istesse Mascharate Christiane hanno fatto de balletti; e così anch'io quella volta andai con la mia musica come l'ho detto di sopra [...] e doppo' che si fu' cantato, quei hebrei portorno alcune confetture le quali io divisi alli Cantori ne per me ne restò cosa alcuna; e questa musica fu' fatta in occasione delle Nozze, e del Matrimonio successo in casa di Lelio Rava' sudetto d'un suo figliolo per quant'intesi [...]⁵⁹⁶

L'inquisitore chiedeva con insistenza se il prete avesse anche ballato con gli ebrei: non riteneva verosimile che lui e gli altri si fossero limitati a suonare, andandosene via appena terminato il loro compito⁵⁹⁷. È un elemento che va tenuto a mente, su cui si tornerà a breve, riflettendo sulla vicenda.

Nel secondo costituito, dello stesso giorno, Guaitoli si rimise a quanto aveva già affermato, aggiungendo solamente di aver chiamato con sé don Vincenzo Giudici a

⁵⁹⁵ Ivi, primo costituito di Francesco Maria Guaitoli, 8 agosto 1619, c. 12r.

⁵⁹⁶ Ivi, cc. 13r-v.

⁵⁹⁷ Ivi, c. 15r. Così il prete: «Mentre che fui presente non viddi far cerimonia alcuna e subito che si fu' cantato, me n'andai via, et se io havessi fallato in questo negocio è stato per mera mia simplicità et amorevolezza, ma non intesi mai di far male, e me ne dispiace assai, ne mai più farei tal cose».

suonare e di essere stato pregato dall'ebreo Lelio Ravà (il padre dello sposo) di suonare a casa sua. Per questo suo servizio - precisava con molta cautela il prete - egli non aveva ricevuto nulla⁵⁹⁸. È un altro punto fondamentale su cui riflettere, poiché è evidente la volontà da parte dell'inquisitore di voler accertare se vi fosse stata occasione di servizio e se questo fosse stato retribuito. Come noto, i cristiani non potevano per nessun motivo servire gli ebrei, così come si guardava con sospetto ogni volta che vi fossero occasioni di consumo di cibo comune.

Il prete non volle la ripetizione dei testimoni - scelta piuttosto comune - preferendo rimettersi alla "benignità" del Sant'Ufficio⁵⁹⁹.

Dopo la spontanea comparizione di un'altra delle persone coinvolte, il canonico Tranquillo Brusati, convinto dal Guaitoli a recarsi con lui a suonare⁶⁰⁰, si arrivò alla pronuncia della sentenza contro il principale imputato (18 ottobre 1619) da parte dell'inquisitore Tommaso Novati da Taggia, alla presenza del delegato dell'arciprete di Carpi, Fabrizio Manzolo, canonico della cattedrale.

Come anticipato in apertura, don Francesco Maria Guaitoli era stato denunciato il 13 ottobre per aver cantato e suonato in occasione della celebrazione di un matrimonio di ebrei. Giudicato colpevole, gli furono imposte delle penitenze salutari, quali l'obbligo di visitare la santa casa di Loreto e la recita del rosario una volta a settimana, oltre al divieto di fare musica e insegnare per due anni, dietro pena di sospensione *a divinis*⁶⁰¹.

Gli altri atti contenuti all'interno del fascicolo sono due costituiti e sentenza del "complice" del Guaitoli, frate Vincenzo Giudici da Carpi⁶⁰², un costituito e la sentenza contro l'ebreo Lelio Ravà⁶⁰³ e due carte, sulle quali erano riportati rispettivamente un elenco delle persone coinvolte nella causa e una copia a stampa

⁵⁹⁸ Ivi, secondo costituito di Francesco Maria Guaitoli, 8 agosto 1619, c. 15v: «[...] ne io hebbi niente per la Musica, salvo che un scartozzino di confetti che mi furono portati dopo alcuni giorni [...]».

⁵⁹⁹ Ivi, c. 17r.

⁶⁰⁰ Ivi, spontanea comparizione di Tranquillo Brusati, 16 ottobre 1619, c. 18v. Il canonico dichiarò di essere stato convinto da don Francesco Maria a recarsi con lui a suonare, ma ignorava il luogo in cui si sarebbero diretti. Una volta giunti presso la casa dell'ebreo Lelio Ravà - disse - ne fu molto contrariato («[...] ivi conduto sentij disgusto grande»).

⁶⁰¹ Ivi, sentenza contro Francesco Maria Guaitoli, 18 ottobre 1619, c. 20v: «Et prima ti priviamo di potere cantare di musica, d'insegnare in pubblico, ò in privato per spatio di doi anni sotto la pena della sospensione a divinis [...]».

⁶⁰² Ivi, primo costituito di fra Vincenzo Giudici, 13 novembre 1619, secondo costituito di fra Vincenzo Giudici, 17 novembre 1619, sentenza contro fra Vincenzo Giudici, s. d., cc. non numerate.

⁶⁰³ Ivi, costituito di Lelio Ravà, 2 dicembre 1619, sentenza contro Lelio Ravà, 3 dicembre 1619, cc. non numerate.

del madrigale suonato in occasione delle nozze, musicato da don Francesco Maria Guaitoli.

Vincenzo Giudici non aveva fornito particolari ulteriori, confermando di essere stato anch'egli condotto dal canonico a far musica al matrimonio degli ebrei a sua insaputa. Anche a lui vennero rivolte domande per accertare se e che tipo di interazioni vi fossero state con gli ebrei (consumo di cibo comune, danze, etc.). In generale, alla richiesta di spiegazioni sulla partecipazione a quella festa, Giudici provò a giustificarsi dicendo di ignorare che vi fossero delle specifiche proibizioni al riguardo: «Io non sapevo che vi fosse proibizione, e se l'havessi saputo non vi sarei andato».

La sentenza emessa contro Giudici, colpevole di aver cantato e suonato in occasione delle nozze degli ebrei e di aver procurato uno strumento musicale (l'arpicordo), prevedeva sostanzialmente le stesse pene assegnate a don Francesco Maria: avrebbe dovuto recarsi alla santa casa di Loreto, non avrebbe potuto cantare né pubblicamente né privatamente per il tempo di un anno, dietro la pena della sospensione *a divinis*, ed era inoltre tenuto a digiunare ogni venerdì con pane e acqua per un tempo di sei mesi e a recitare il rosario una volta a settimana.

Lelio Ravà, interrogato in merito alla partecipazione dei musicisti cristiani alla festa di nozze per suo figlio, spigò che aveva dovuto far ricorso a don Francesco Maria Guaitoli perché gli ebrei a cui era stato chiesto il servizio non erano stati in grado di soddisfare la sua richiesta:

In quel tempo che si doveva far il Matrimonio, e che venne la sposa a' Carpi, et altri forastieri hebrei, fu' fatto una Musica a honore della sposa, e sposo, e vi furono invitati a queste Nozze il Banchiero di Sassuolo, e quel di Guastalla, e quello di Correggio che sanno cantar di Musica, acciò che loro *dovessero*⁶⁰⁴ far la Musica per la sudetta occasione: Ma non sapendola fare [...] venne Don Francesco Maria per il primo, capo della Musica, con altri [...]⁶⁰⁵

⁶⁰⁴ Lettura incerta.

⁶⁰⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 50,3, costituito di Lelio Ravà, 2 dicembre 1619, cc. non numerate.

L'ebreo ripeté quindi di essere stato lui a pregare il prete di accontentarlo accettando la sua richiesta e, una volta che quello lo aveva fatto, gli aveva riservato una stanza di un cristiano che comunicava con la sua abitazione:

[...] la qual Musica fu' fatta ad Instanza nostra in una camera di Messer Girolamo Pezzuoli che sta accanto a Casa mia, nella qual Camera entriamo in Casa nostra, e Don Francesco Maria et altri della Musica passorno per la Casa Mia per entrar nella Camera del Pezzuoli, essendovi una porta dalla Casa mia a' quella Camera, che fu' imprestata a' noi con occasione di quelle Nozze; et io gli presentai de Confetti a' Don Francesco Maria, et altri della Musica, quali li presero, e portorno via⁶⁰⁶.

Dopo aver preso le informazioni necessarie, che sostanzialmente erano in linea con quanto era emerso sino a quel momento nel corso della causa, l'inquisitore pronunciò la sentenza contro Lelio Ravà, comminandogli come pena di tenere la propria casa come carcere per il tempo di un mese e ammonendolo a non commettere più simili "errori", dietro pena della frusta.

Come si può vedere, tutto sommato, sia nel caso del principale imputato che in quello delle altre persone coinvolte - i suoi "complici" da una parte e Lelio Ravà dall'altra - le pene assegnate non furono particolarmente gravose⁶⁰⁷.

Tuttavia il fatto stesso che un processo vi fu impone delle riflessioni sul modo di procedere e di esercitare il controllo da parte dell'Inquisizione.

Nel descrivere questo caso vengono in mente le parole con cui Albano Biondi aveva esposto la sua impressione circa il controllo esercitato dal tribunale inquisitoriale, parlando di un

⁶⁰⁶ Ibidem.

⁶⁰⁷ Ciononostante in una lettera dell'8 gennaio 1620 l'inquisitore Reghezza - nel frattempo succeduto al Novato - informava i cardinali che don Francesco Maria Guaitoli non stava osservando le pene inflitte dal Sant'Ufficio, anzi - riportava l'inquisitore - «sono avisato dal Padre Vicario del santo offitio di Carpi che questo Prete straparla del santo offitio [...]», cfr. ASMo, *Inquisizione*, Lettere de Padri Inquisitori, cit. Il cardinal Millini rispondeva ordinando di accertare tali informazioni con lettera del gennaio 1620 (il giorno è di difficile lettura), cfr. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV. L'ultimo riferimento al Guaitoli si trova in una lettera di frate Giovanni Battista Reghezza, in cui comunica di aver ricevuto l'ordine di soprassedere nella causa contro il prete carpigiano fino a nuovo ordine, cfr. ASMo, *Inquisizione*, Lettere de Padri Inquisitori, lettera del 31 gennaio 1620.

attacco alla sociabilità spontanea, specie alla sociabilità ludica, volto ad erigere un muro di estraneità tra ebreo e cristiano: quanti processi a gente che ha ballato insieme, ha fatto musica insieme, ha condiviso l'allegria di una festa di nozze o della nascita di un figlio o semplicemente ha giocato insieme all'osteria! Questa è la traduzione a livello di vita quotidiana, della vita di tutti, della pratica della scomunica⁶⁰⁸.

È esattamente quanto emerge dal processo contro don Francesco Maria Guaitoli e i suoi "complici": un controllo esercitato sulla quotidianità delle relazioni, onde evitare commistioni e "legami pericolosi".

Come si è avuto modo di vedere nel capitolo precedente, le lettere dell'inquisitore Novato mostravano bene la sua attenzione e il suo continuo allarme riguardo i "disordini" provocati dalle relazioni tra ebrei e cristiani, soprattutto in alcuni centri sottoposti alla sua giurisdizione.

Torniamo ad alcuni passi del processo. Nel suo primo costituito Guaitoli aveva parlato dell'occasione in cui si era recato presso Lelio Ravà, dicendo di essere entrato dal retro, per non essere visto mentre entrava nella casa degli ebrei, anche se, accedendo, aveva potuto notare che in realtà c'erano anche altri cristiani all'interno e, a quel punto, non si era più curato di non dare nell'occhio. La qual cosa - che vi fossero occasioni di compresenza di cristiani ed ebrei - non era poi una novità, come riferiva ancora il prete, per esempio nelle occasioni di feste in maschera.

L'ebreo Ravà forniva ulteriori interessanti dettagli sulla sua casa: questa comunicava con una camera appartenente ad un cristiano, tale Girolamo Pezzuoli, il quale gliel'aveva concessa in uso in occasione delle nozze di suo figlio.

Restando a questo, si potrebbe pensare, generalizzando, che le occasioni di commistione tra ebrei e cristiani fossero la prassi. Ma si tratterebbe di un'affermazione troppo semplicistica e lo dimostrano alcuni elementi presenti all'interno dello stesso processo. Basti tornare alle deposizioni dei testimoni e a come questi avessero parlato di "scandalo" in riferimento alla partecipazione dei preti alle nozze degli ebrei. Dunque, molto più realisticamente, si deve pensare ad una realtà polimorfa, in cui coesistevano elementi ed occasioni di contatto da una parte ed elementi di rifiuto e di disprezzo dall'altra. Il tutto amplificato dal fatto che si

⁶⁰⁸ A. Biondi, *Inquisizione ed ebrei a Modena nel Seicento*, in *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, Atti del 1° Convegno internazionale di studi (Nonantola, 15-17 maggio 1992), a cura di E. Fregni e M. Perani, Comune di Nonantola, Bologna, Fattoadarte, 1993, p. 261.

trattava, in questo come in altri casi visti in precedenza nella corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione, di un centro periferico.

È noto che i territori più o meno distanti dalla sede delle istituzioni preposte al controllo fossero sempre più difficili da gestire. Qui si poteva agire con un maggiore grado di libertà, dovuto alla non consapevolezza delle norme e delle imposizioni diramate attraverso la pubblicazione degli editti e dei decreti.

Ma spesso, lo si è visto, si presentava un altro tipo di situazione: regole e prescrizioni potevano essere anche note, ma le si ignorava in maniera più o meno consapevole. In questo senso, l'obiezione del frate Vincenzo Giudici potrebbe essere interpretata alla luce di entrambe le considerazioni, sia nel caso in cui davvero non fosse stato a conoscenza dei divieti, sia nel caso in cui provava a mostrarsi ignaro degli stessi: «Io non sapevo che vi fosse proibizione, e se l'avessi saputo non vi sarei andato». Potrebbe essere entrato in gioco, poi, un ulteriore elemento, ossia una certa abitudine alla dissimulazione, nel senso di presentare alcuni comportamenti e azioni come del tutto in linea con una condotta "ortodossa", o mostrare di essere inconsapevoli di agire in maniera contraria a quanto prescritto dall'Inquisizione.

Quest'interpretazione sembra confermata anche dal fatto che gli ecclesiastici che avevano suonato alla festa insieme a don Francesco Maria avevano dichiarato davanti al giudice di ignorare dove il prete li stesse conducendo. Il canonico, tenendoli all'oscuro della loro destinazione, mostrava di essere consapevole dei rischi cui sarebbe andato incontro, ma, nonostante questo, aveva accettato le suppliche dell'ebreo che lo aveva invitato a suonare in casa sua. E qui siamo davanti ad un'altra questione delicata: l'inquisitore voleva, tra le altre cose, accertare se si fosse davanti ad un caso di cristiani che avevano prestato servizio - anche se occasionale - presso ebrei. Si è già avuto modo di considerare come questa fosse una delle fattispecie di reato contro cui l'Inquisizione interveniva sempre più frequentemente nel corso del XVII secolo. In quest'ottica va vista anche l'insistenza delle domande sul cibo (se i cristiani ne avessero consumato, se avessero mangiato i confetti che erano stati offerti loro dagli ebrei, etc.).

Per concludere su questo caso, va considerato un ultimo elemento, che si trova proprio al termine del fascicolo processuale. Si allude alla copia del componimento

poetico musicato e suonato dal Guaitoli in onore degli sposi ebrei. In questa sede ad essere interessante non è tanto il suo specifico contenuto, quanto il fatto che fosse stato non solo suonato, ma anche composto da non ebrei e, come riportato in calce, con licenza dei superiori⁶⁰⁹. Ulteriore dimostrazione della normalità di alcuni rapporti e connessioni tra le due comunità, percepiti da alcuni come scandalosi, ma da altri come normali, privi di quelle connotazioni peccaminose o pericolose di cui li tacciava l'istituzione dominante.

⁶⁰⁹ A comporre il madrigale, come emerge dai costumi, era stato tale Camillo Giulio Cavallini. Questo il testo, premesso da un'intestazione: "Nelle nozze del Molto Magnifico Signor Moise Aron Rava' hebreo da Carpi con la diletta sua sposa la Signora Elisabetta Sforzi Hebra Romana"
Le Gratie insieme aggiunte, / Cinte di bianco velo / Portin dal terzo Cielo / Un dolce nodo, e bel di bei diamanti / Da legar due felici egregi amanti. / LISABETTA, e MOSE', stirpe / gentile, / Lungi da pensier vile, / Figli di caste Madri, / Figli di saggi Padri / Giunse pudico Amore / De l'età nel bel fiore. / Campino fortunati, e vivan gli anni / Di Nestor senza affanni; / E come hà di Rachel fronte gioconda / La Sposa, sia feconda, / Qual fù l'accorta Lia; / Amor, che reggi il Ciel, così pur sia.
In Carpi, per il Vaschieri. Con licenza de' Superiori.

4.3 La Sinagoga di Soliera

Il caso della sinagoga di Soliera merita di essere approfondito perché assai indicativo delle dinamiche che si innescavano tra le diverse autorità operanti e competenti nelle questioni giurisdizionali, soprattutto laddove si trattasse di ebrei, “materia” sempre delicata e oggetto di continui attriti e controversie soprattutto, nel caso di Modena, tra inquisitori e corte.

Per l’analisi di questo caso sono a disposizione documenti di diverso tipo: fascicoli processuali, corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione, un fascicolo sulla sinagoga conservato presso l’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, oltre ad un approfondimento sul caso di David Norsa - presso la cui abitazione aveva sede la sinagoga in questione - che si trova all’interno del già menzionato lavoro di Katherine Aron-Beller⁶¹⁰. A tal proposito va subito precisato che, sebbene nel capitolo dedicato al primo processo contro David Norsa (1604) l’autrice richiami le vicende relative alla sinagoga, tuttavia il centro della sua analisi resta il processo istruito per accertare se sussistessero le accuse mosse agli ebrei di farsi beffe dei riti cristiani, imitandoli e disturbandoli durante l’esercizio delle loro funzioni. Scopo della studiosa è quello di evidenziare il legame tra eventi e loro percezione, in un’ottica che è quella della micro-storia⁶¹¹.

Nel caso dell’analisi che segue, si tratta specificamente di isolare la questione della sinagoga dal resto del processo e connetterla piuttosto con l’altro processo contro il medesimo imputato, occorso quattro anni dopo il primo e istruito proprio in seguito all’accertamento - conseguente ad una denuncia - che David Norsa aveva allestito una nuova sinagoga in casa sua.

Tale approfondimento vuole evidenziare il conflitto giurisdizionale - intendendolo, ancora una volta, come conflitto di sovranità - tra inquisitore e corte, nelle sue dinamiche e nei suoi esiti.

⁶¹⁰ Cfr. K. Aron Beller, *Jews on trials*, cit., cap. VI “The pingolo: a locus for fantasy”, pp. 191-218.

⁶¹¹ Ivi, p. 191: «Working on slippages between event and perception and thought, between thought and testimony, between testimony and narration, which allow micro-historians to see the discrepancies between what happened and what people perceived, and between what they perceived and what they said in court, an effort is made to decode and analyse the Jews’ disturbance in this small town, where Jews had seemingly more freedom away from the watchful eyes of Inquisitorial authority».

Venendo ai processi, il primo di essi ha inizio nell'aprile del 1604 e termina a luglio dello stesso anno⁶¹². Come precisato, non si analizzerà il dettaglio degli interrogatori, ma solamente ciò che ha a che fare direttamente con la questione della sinagoga privata di David Norsa.

Il primo documento che si trova all'interno del fascicolo è una lettera del rettore di Soliera, Giovanni Battista Panini, all'inquisitore di Modena, datata 22 aprile 1604. In essa il rettore denunciava strepiti provenienti dalla casa di David Norsa, dove aveva sede una sinagoga degli ebrei. Egli informava, in particolare, dell'ordine dato all'ebreo di tenere serrata la finestra che dava sulla chiesa dei cristiani, dalla quale, nei giorni della settimana santa, erano provenuti rumori, parole blasfeme e anche pietre tirate da alcuni giovani. Secondo Panini, queste azioni impedivano i cristiani nei loro uffici divini e quindi vi doveva essere posto un freno. Nella lettera, oltre a David, erano nominati suo figlio e suo genero.

Pochi giorni dopo (26 aprile) l'inquisitore convocò il rettore per chiedere spiegazioni su quanto aveva denunciato, volendo sapere prima di tutto se avesse mandato una lettera contenente materie spettanti all'Inquisizione al vicario vescovile. Sin dalle prime battute dunque si pone una questione di competenze (inquisitore/vescovo).

Il rettore rispose affermativamente e iniziò a narrare più dettagliatamente i fatti, parlando della famiglia di ebrei di cui il banchiere David era a capo, che viveva a Soliera e dimorava in una casa che si trovava proprio dirimpetto la sua. Durante la settimana santa aveva sentito strepiti, rumori e grida provenienti da quella casa, ma non capiva il significato delle parole, anche se gli sembrava che si trattasse di commedie, recitate senza alcun rispetto per i cristiani, proprio in giorni in cui gli ebrei avrebbero mostrare più contegno⁶¹³. Gli ebrei, inoltre, non avevano rispettato l'ordine di tenere chiuse le finestre e i loro rumori erano giunti fino alla chiesa. Il rettore riferiva anche il particolare dei gesti sprezzanti da parte di alcuni giovani - Paolo figlio del Capitano Ercole Casotti, Baldissera Gnoli e Giulio *Forneri* da Correggio - i quali, tra l'altro, avevano gettato dell'acqua verso la chiesa. Panini aveva allora mandato uno sbirro da David, chiedendogli che non disturbassero i

⁶¹² ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 25,6, 1604, "Contra David de Norcia hebreus habitante Solerie (...)", cc. non numerate.

⁶¹³ Ivi, interrogatorio di Giovanni Battista Panini, 26 aprile 1604: «[...] parendomi che in giorni tali almeno per rispetto de Christiani dovessero gli hebrei starsene più mortificati del solito, e non fare l'insolenze [...]».

cristiani e che tenessero chiuse le finestre. Nominava anche una donna “honorata”, di nome Barbara Rubiana, che aveva sgridato gli ebrei e che avrebbe sentito pronunciare da costoro parole come “Impicca l’uomo”, “morto l’uomo”, etc.⁶¹⁴. In quell’occasione - continuava Panini - in casa di David erano convenuti anche degli ebrei forestieri, dal momento che erano necessari almeno dieci uomini perché potessero pregare⁶¹⁵. Il Rettore concludeva la sua deposizione ribadendo lo scandalo e il disturbo arrecati dagli ebrei, cosa che non era mai successa da quando lui si trovava in quel luogo (circa 38 anni) e che stava peggiorando sempre più, nonostante i richiami.

Gli interrogatori successivi erano volti a chiarire i fatti, di che entità fossero gli strepiti e i rumori di cui si parlava. È evidente che si voleva accertare se vi fossero i presupposti del cosiddetto *contempus fidei*.

Il punto su cui interessa riflettere in questa sede è però la questione della sinagoga. Nella sentenza, emessa il 20 ottobre 1604, veniva tra l’altro ordinato a David Norsa di rimuovere la sinagoga dalla sua abitazione⁶¹⁶.

In questo, come in altri casi, per comprendere come si svolsero effettivamente i fatti e quali furono le discussioni intorno ad essi, non è sufficiente limitarsi a considerare i fascicoli processuali, ma si deve fare ricorso alla corrispondenza. Si tratta ovviamente di altra documentazione prodotta dall’istituzione dominante, che non restituisce in maniera obiettiva il quadro della situazione, tuttavia, andando oltre l’aspetto contenutistico, è possibile entrare in certe dinamiche e provare ad interpretare le vicende in maniera critica, ponendo delle questioni e riflettendo sul loro collocarsi in un discorso di più ampio respiro.

Per la verità, non sono molte le lettere conservate nel fondo *Inquisizione* dell’Archivio di Stato di Modena in merito a questa vicenda, sebbene se ne trovino

⁶¹⁴ Vi sono diverse attestazioni di questo genere di accuse di provocazione e irrisione verso sacramenti e riti cristiani da parte di ebrei. Sul tema si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., soprattutto pp. 199-210. In particolare, sulla dichiarazione della morte di Cristo impiccato e non crocefisso, cfr. pp. 200 e 205.

⁶¹⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 25,6, interrogatorio di Giovanni Battista Panini, 26 aprile 1604: «Costoro hanno ordine di non poter far sinagoga se non sono dieci persone, *ove* che il Banchiere mandò a chiamare da Carpi o da Reggio, o da Modona alcuni hebrei che convenissero, e ~~che~~ credo che quelli che facevano lo strepito fossero forestieri [...]».

⁶¹⁶ Ivi, sentenza contro David Norsa, 20 ottobre 1604: «[...] e che in oltre, so dovesse levare l’habitatione vostra, o la sinagoga dal luogho ove era, per essere troppo vicina alla detta Chiesa».

sia per il primo processo che per quello del 1608. A supplire alle lacune contribuisce però una ricca busta reperita presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, in cui si trova materiale relativo a sinagoghe presenti in diversi territori, tra cui, appunto, quella in questione⁶¹⁷. Al suo interno non ci sono solo le lettere tra inquisitori e Sant'Uffizio, bensì gran parte della documentazione prodotta intorno alla vicenda, tra cui la corrispondenza con le autorità civili, ma anche note relative alle costituzioni e documenti pontifici sull'edificazione delle sinagoghe. Questo significa che da Modena si era inviata tutta la documentazione raccolta sino a quel momento, per rimettere l'intera questione ai cardinali della Sacra Congregazione. La materia era infatti delicata e complessa, come tutte quelle potenzialmente latrici di conflitti con il potere laico: l'inquisitore, pertanto, mostrava da un lato una certa cautela rimettendo la responsabilità della decisione a Roma, dall'altro un certo realismo politico, nel tentativo di non compromettere i suoi rapporti con la corte.

Volendo andare per ordine, va subito messo in evidenza come la prima lettera del 1604 che cita il caso tralasci completamente i fatti intorno ai rumori e agli strepiti, lasciando intendere che si fosse trattato di pretesti per intervenire quanto prima affinché si smantellasse quel luogo di preghiera, situato in una posizione ritenuta poco consona. Più in generale, il cardinal Borghese, autore della lettera in questione, poneva il problema della licenza di tenere la sinagoga, che David Norsa asseriva di aver ricevuto anni prima:

Reverendo Padre. Il Signor Vicario episcopale di costì con lettera de' XXVI del passato avvisa, che nel Castello di Solera di cotesta diocesi è stata eretta pochi anni sono la Sinagoga degli Hebrei in vigore della licenza concessa dal signor Cardinal Caetano di buona memoria à David da Norcia habitante nel detto Castello; il che risulta in grandissimo pregiudicio della Chiesa di quel luogo. et essendosene fatta parte alla santità di Nostro Signore, hà ordinato ch'io scriva à Vostra Reverentia et al Vicario in conformità, che facciano levar quantoprima la detta Sinagoga con dare gli ordini necessarij, che per l'avvenire non vi si tenga, ne vi si

⁶¹⁷ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, "Mutinensis et Regiensis et Mantuana Circa erectionem Synagogarum 1602-1693", cc. 373r, ss.

esserciti. Però ella dal canto suo non manchi di eseguire insieme col detto Vicario quanto sarà di bisogno in essecutione della mente di Nostro Signore⁶¹⁸.

Una nota dell'11 agosto informa che l'inquisitore e il vicario episcopale Ercole Simoncelli si erano recati insieme al Castello di Soliera al fine di fare precetto a David Norsa affinché non tenesse più la sinagoga in casa sua né in altri luoghi di Soliera, dietro pena di 200 scudi, da destinare per un terzo alla Camera Ducale, un terzo all'Inquisizione modenese e un terzo ai luoghi pii della città⁶¹⁹.

Da parte sua, in una minuta del 14 agosto 1604, l'inquisitore dava conto della questione della sinagoga e, in particolare, proprio dell'ordine che si era dato a David Norsa di rimuoverla entro otto giorni. Come era prevedibile, l'ebreo aveva protestato, poiché evidentemente riteneva di avere le basi giuridiche per poter rivendicare le proprie ragioni:

Hora il detto hebreo si duole, che gli sia levata la detta sinagoga sotto pretesto che sia d'impedimento alla Chiesa de Christiani, atteso che (dice egli) fu già di commissione del Vescovo di Modona quattro anni sono considerato il sito, e si lasciò erigere nella più remota parte della casa, fatte prima le diligenze opportune, e visto, che da quella banda, non si potevano sentire le voci delli ebrei nella Chiesa de Christiani, et adduce di più per sua ragione, ch'i tumulti, e strepiti che sono occorsi la settimana santa di quest'anno corrente, per i quali s'è fatta questa resolutione di rimuovere la sinagoga, non sono stati fatti in sinagoga, ma nelli altri appartamenti della casa, di modo che se sono stati uditi in Chiesa (come veramente sono stati uditi) non è stato per difetto della sinagoga⁶²⁰.

Quando l'inquisitore aveva risposto che, non solo andava rimossa la sinagoga, ma la stessa abitazione degli ebrei, David era andato oltre, facendo ricorso direttamente al duca: sapeva infatti che il sovrano aveva disposto in materia di sinagoghe e anche Calbetti doveva esserne consapevole, se scriveva a tale proposito di sapere che il duca «habbia breve di particolar authorità nel suo stato intorno alli ebrei, e

⁶¹⁸ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 251, fasc. IV, lettera del cardinal Borghese, 24 luglio 1604. Due copie della lettera anche in ACDF, St. St. CC 1b n. 05, c. 382r e c. 433r.

⁶¹⁹ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, c. 382r : «[...] praeceperunt eidem David quatenus totaliter amoverit Synagogam ex eius domo, et Castro Solerie».

⁶²⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, minuta dell'inquisitore Calbetti, 14 agosto 1604, c. 56r.

concessioni di sinagoghe loro, concesso già a casa d'Este da Nicolò quinto [...]»⁶²¹. Come si vede, si trattava di concessioni piuttosto risalenti.

Nella stessa minuta l'inquisitore, dopo aver dato conto dei fatti occorsi durante la settimana santa (rumori, strepiti, etc.), giustificava la necessità di istruire un processo perché riteneva che gli ebrei fossero incorsi nelle fattispecie di reato previste dalla bolla *Antiqua Iudaeorum improbitas*, in quanto si erano «burlati della morte e passione di Nostro Signore Giesù Christo con quelle parole amazza l'huomo, è morto l'huomo [...]»⁶²², come pure si erano fatti beffe dei cristiani gridando e gettando dell'acqua verso la chiesa⁶²³. Per questo aveva interrogato le persone coinvolte, ricorrendo alla tortura in tre casi, ma non ne era risultato altro: tutti gli ebrei avevano ribadito che i canti erano quelli che gli ebrei cantavano durante l'Aggadah e non si era voluto imitare quelli dei cristiani; ugualmente, l'acqua non era stata gettata in dispregio dei riti cristiani, ma perché in casa era presente un infermo. Calbetti quindi faceva sapere che, finché i cardinali non avessero stabilito come procedere, avrebbe rilasciato gli ebrei dietro sicurtà. I suoi consultori, da parte loro, avevano deliberato che si procedesse comminando qualche penitenza straordinaria, ma che, in ogni caso, gli ebrei avrebbero dovuto lasciare quella casa, per l'impedimento che costituiva alla chiesa vicina⁶²⁴.

L'ultimo documento dell'anno 1604 a dare notizia della vicenda della sinagoga di Soliera è una lettera del cardinal Borghese all'inquisitore di Modena, che, ancora una volta, ribadiva il parere contrario della Sacra Congregazione circa l'edificazione di nuove sinagoghe⁶²⁵.

⁶²¹ Ivi, c. 56v.

⁶²² Ivi, cc. 56v-57r.

⁶²³ Questi particolari vanno sempre interpretati nel contesto delle accuse di derisione e delle offese che i cristiani imputavano agli ebrei, soprattutto durante il periodo della Settimana Santa e a maggior ragione quando le rispettive festività coincidevano. Lo stesso particolare dell'acqua gettata verso la Chiesa, per esempio, va interpretato come derisione del sacramento del battesimo. Tutto questo indica un accentuarsi delle divisioni e delle reciproche accuse, che, in questo caso, venivano riattualizzate e strumentalizzate al fine di legittimare la richiesta di smantellamento della sinagoga di David Norsa. Per altri esempi e sulle riflessioni intorno a questo tema si rinvia ancora a Caffiero, *Legami pericolosi*, cit.

⁶²⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, minuta dell'inquisitore Calbetti, 14 agosto 1604, c. 57r.

⁶²⁵ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, lettera del cardinal Borghese all'inquisitore di Modena, 27 novembre 1604, c. 382v: «Reverendo Padre. Si sono ricevute due lettere di Vostra Reverentia de i 30 del passato, et lettesi in Congregatione questi Illustrissimi et Reverendissimi Signori Cardinali miei Colleghi hanno risoluto, che non si conceda à gli Hebrei di Soliera di erigere nuova Sinagoga, ò vero Oratorio; ma ch'ella faccia osservare l'ordine dato loro intorno a ciò. Così dunque eseguirà, et il Signore la conservi».

Come andarono le cose da quel momento e quale esito ebbero le iniziative congiunte dell'inquisitore e della Sacra Congregazione lo si deduce da un procedimento che coinvolse nuovamente il banchiere di Soliera: circa quattro anni dopo, infatti, venne istruito un processo contro David Norsa⁶²⁶, accusato di aver insediato una nuova sinagoga presso la sua abitazione. A denunciare l'ebreo stavolta era stato il rettore della parrocchia di san Michele di Soliera, Ercole Agaggi. Questi si era presentato il 13 ottobre 1608 dall'inquisitore Michelangelo Lerri, informandolo che

gli detti Hebrei hanno eretta una nuova Sinagoga in casa di David da Nursia sopradetto, et l'hanno circondata di muraglie, et fin'hora l'hanno anco essercitata, perciò io son' venuto à notificarlo [...] ⁶²⁷.

L'inquisitore ne dava quindi avviso al cardinale Arrigoni, rammentando anche il precedente, con una lettera che è utile riportare:

Illustrissimo et Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo
Dell'anno 1604 alli 20 d'ottobre furono penitentiati alcuni hebrei habitanti in Soliera Castello di questa Diocesi, perche ne i giorni della settimana santa con gridori, e strepiti fatti in una lor sinagoga molto viccina alla Chiesa di quel Castello, havessero turbati gli uffici divini, et la divotione de Christiani; et perche anco fussero stati uditi dir parole in disprezzo delle ceremonie di santa Chiesa, anzi più del nostro Salvatore: et mentre pendeva il processo contra di loro, per ordine della felice memoria di Nostro Signore Clemente Ottavo, et di cotesta Illustrissima Congregatione, il Padre Inquisitore di quel tempo *maestro*⁶²⁸ frate Arcangelo da Recanati, et Monsignor Vicario Episcopale alli 11 d'Agosto del medesimo anno [1604] commessero à David di Norcia Hebreo, che levasse, et dismettesse detta Sinagoga di casa sua, dove era, proibendole anco il fabricarne più altra in detto Castello, come appare per le incluse copie di lettere, et di processo. Hora io hò saputo, et giuridicamente n'ho preso informatione, che l'istesso hebreo David da Norcia, hà fabricato

⁶²⁶ Questo fascicolo non si trova, come il primo, tra quelli della serie "Processi", bensì in ASMO, *Inquisizione, Causae Hebreorum*, b. 244,9, "Contra David de Nursia Hebreum Habitantem Soleris", cc. non numerate.

⁶²⁷ Ivi, deposizione di Ercole Agaggi, 13 ottobre 1608: «Questo luogo che hanno fatto per Sinagoga è in una parte più dentro nella casa di detto David et non è l'istesso luogo che era l'altra volta, et l'hanno circondato di mura à torno acciò che non si possa sentir la voce, et gl'hanno anco fatto un luminarolo di sopra che riguarda la parte *con...* [difficile lettura] alla Chiesa [...]».

⁶²⁸ Difficile lettura.

nella medesima sua casa una nuova Sinagoga, et già l'ha posta in uso. Ma perché mi è stato *risposto*⁶²⁹, ch'egli habbia ciò fatto con licenza, et autorità dell'Altezza Serenissima di questo Signor Duca; perciò io non hò voluto far motione alcuna intorno di questo, per non dar occasione di mala sodifattione à detta Altezza Serenissima; et conferito il caso col nostro Reverendissimo Vescovo siamo restati di commun parere, ch'io debba darne ragguaglio à Vostra Signoria Illustrissima et à gli altri Signori Illustrissimi Padroni, accioché da loro mi sia ordinato quanto intorno a ciò io debba fare. V'è anco in processo registrata una lettera di cotesta Illustrissima Congregatione dalla quale appare, che i detti Hebrei habbiano altre volte procurato ottener licenza di costì per fabricar di nuovo detta Sinagoga, che non gli fù concessa; et di questa ancora ne mando la copia accioché le Signorie loro Illustrissime siano informate del tutto, et vedano, che questi Hebrei, non potendo ottenere dal tribunale supremo, dal quale fù loro prohibita la Sinagoga, il riedificarla, quasi fraudolentemente (se di costì non sia loro stata data licenza) hanno procurata altra via meno diretta, stando il precetto, et la prohibitione fattali. Humilmente m'inchino à Vostra Signoria Illustrissima et à gli altri Illustrissimi Signori Padroni, et loro mi raccomando⁶³⁰.

La risposta del cardinale arrivò il mese successivo, con l'ordine per l'inquisitore e il vescovo di costringere l'ebreo David a mostrar loro la licenza che diceva di possedere, punendolo in caso non l'avesse, ma dando avviso nel caso in cui effettivamente dimostrasse di averla⁶³¹.

Così, il 23 novembre successivo ebbe inizio il secondo processo contro David Norsa: da subito l'inquisitore fece riferimento a quello del 1604 e al precetto che gli era stato fatto in quell'occasione di non tenere più la sinagoga, né in casa sua né in altri luoghi di Soliera. La risposta dell'ebreo è significativa, perché in essa riaffermava le

⁶²⁹ O "riferito", lettura incerta.

⁶³⁰ ACDF, St. St. CC 1b, n. 05, Sinagoghe, cc. 381r-v, lettera di Michelangelo Lerri, 18 ottobre 1608. Le sottolineature sono nel testo. Da notare che la lettera riporta la data del 18 ottobre 1604, ma si tratta di un errore del copialettere, dimostrato sia dal fatto che nel 1604 l'inquisitore di Modena non era Lerri, ma Calbetti, sia dal fatto che sul retro della stessa missiva viene riportata la data, corretta, del 18 ottobre 1608.

⁶³¹ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregatione, b. 251, fasc. VII, lettera del cardinale Arrigoni, 12 novembre 1608: «Reverendo Padre. Dalla lettera di Vostra Reverentia de 18 di ottobre si è inteso quant'ella avvisa nel particolare di David di Norcia hebreo di haver eretto la nova sinagoga in Soliera contra la Prohibitione di questa sacra Congregatione. Di che havendo fatto parte a questi Illustrissimi Signori miei Colleghi, hanno ordinato, ch'io le scriva, ch'ella insieme con monsignor Vescovo costì, à quale comunicherà la presente astringa detto David à mostrare licenza di erigere la nova sinagoga et non mostrandola, lo carcerino, et puniscano conforme sarà di ragione, ma' producendo alcuna licenza, ne diano avviso».

proprie ragioni e contestava l'ordine dei cardinali di rimuovere la sinagoga, dal momento che egli possedeva una licenza:

Io dirò come è passato il fatto. Quando che i Signori Pij erano Padroni di Solera, e che Sua Santità venne a Ferrara io impetrai da Sua Santità licentia di fabricare una sinagoga in Solera in luogo dove che non impedisse la Chiesa, e così la fabbrichai in casa mia in un luogo dove fù giudicato che non impediva la Chiesa, et l'adperai da sei, ò sette anni, poi non so' perche *causa*⁶³² per ordine di Sua Santità mi fù inibito, et fatto comandamento dal Padre Inquisitore che era da Recanati, e da Monsignor Vicario Episcopale che io non dovessi essercitar più quella sinagoga ò fabricarne più alcuna ò li, ò altrove in vigor dell'indulto di Sua Santità⁶³³.

David Norsa aveva inoltre assicurato che, dopo aver ricevuto quel precetto, aveva effettivamente smantellato la sinagoga e non se ne era più servito⁶³⁴.

Ma, dopo qualche tempo, la vicenda aveva avuto ulteriori evoluzioni: l'ebreo si era infatti rivolto al duca, dal quale aveva ottenuto una nuova licenza per tenere una sinagoga, che quindi era stata prontamente allestita:

Io n'hò fabricato una da duoi mesi in qua con licenza del Signor Duca, la quale io ho' portata meco, et statim protulit scriptura quattuor foliorum, cuius initium est. In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo sexcentesimo octavo, Inditione sexta, die vero decimo 7bris. et finis, tabellionatus signo autenticavi. *Deinde dixit*. Vostra Reverentia puo tenere questa copia appresso di se, se la vuole. *Subdens ex se*, Mi fù detto che il Signor Duca haveva auttorità di dar licenza di fabricar Sinagoga, et me lo disse il Signor Imola, col quale io trattai di questo. *Deinde dixit*. Non l'hà detto à me il Signor Imola, mà l'hà detto à quelli che trattavano per me. *Subdens ex se*. Il precetto che mi fù fatto mi inibiva che io non fabricassi più sinagoga alcuna, nè in casa mia, nè in altro luogo in Solera per vigor della licenza datami da Sua Santità, perche quella non mi valeva più, e che se Sua Santità m'haveva data licenza, allhora me la levava. *Iter subdens ex se*, Se quando la prima volta ch'io fabricai la sinagoga in casa mia Solera fusse stata del Signor Duca io non havrei

⁶³² Lettura incerta.

⁶³³ ASMo, *Inquisizione*, Causae Hebreorum, b. 244,9, costituito di David Norsa, 23 novembre 1608.

⁶³⁴ *Ibidem*: «*Respondit* è un pezzo, e non mi posso ricordare adesso il tempo, mà quanto al mio credere puo essere circa duoi, ò tre anni; *dicens*, Venero à Solera il detto Padre Inquisitore et Vicario, et mi chiamorno in casa del Rettore dove erano stati à desinare, et mi fecero il precetto. *Subdens ex se*, Io hò obedito, et la guastai allhora, et non me ne son più servito».

domandato licenza di fabbricarla al Papa, mà al Signor Duca, mà perche il Signor Marco Pio non haveva facoltà di poter concedere tal licenza, perciò io la domandai al Papa⁶³⁵.

David precisò che la nuova sinagoga era stata posta in un'altra area della casa, diversa da quella in cui si trovava la precedente. L'ebreo si mostrava sicuro delle proprie argomentazioni, ritenendo che i "rumori" imputati nel processo precedente erano stati solamente un pretesto e, in ogni caso, non provenendo dalla sinagoga, non si sarebbe dovuta ordinare la sua rimozione, tanto più che era stata approvata dal vicario del vescovo a suo tempo, proprio perché era stato valutato che non sarebbe stata d'intralcio o di disturbo alla chiesa dei cristiani⁶³⁶.

Ad ogni modo, nel momento in cui Soliera era passata dal dominio dei Pio a quello diretto del duca di Modena, David aveva potuto rivolgersi a lui piuttosto che al papa, perché sapeva che Cesare d'Este aveva autorità di concedere licenze in materia di sinagoghe⁶³⁷.

L'inquisitore Lerri, volendo andare a fondo, chiese allora da quanto tempo avesse saputo di tale autorità del duca e Norsa rispose di esserne venuto a conoscenza in occasione dell'edificazione di quella di Spilamberto: domandando ad alcuni come avessero potuto costruirla, gli era stato risposto che era stato il duca a rilasciare il permesso⁶³⁸. L'ebreo confermò quindi di aver composto un memoriale per il duca, supplicandolo di concedergli la licenza, precisando che a quello scopo si era rivolto ad un intermediario, al quale aveva affidato le trattative:

⁶³⁵ Ibidem.

⁶³⁶ Ibidem: «*et subdens ex se dixit*. Mi fù fatto torto quando mi fù proibita quella sinagoga, et l'edificarne altra, perche havendo io già ottenuta licenza sa Sua Santità di fabbricarla, et havendone anco havuto il consenso da Monsignor Vicario episcopale il quale comesse al Signor Rettore di Solera che egli vedesse che fusse edificata la sinagoga che non fusse d'impedimento alla Chiesa, et havendola lui vista et approvata anco con giudizio d'altri, non so' per qual *causa* mi sia stata poi proibita, mà fù un sdegno del Signor Vicario per non so' che. *Dicens*, se quelli Hebrei fecero rumore là sul Granaro non n'haveva colpa la Sinagoga, et non haveva da fare quel rumore con la Sinagoga, et poi di questo forno castigati, e pagorno settanta scudi. *Subdens*, s'io havessi havuto qualche favore à Roma mi sarei agiutato, et forse non mi sarebbe stata levata la sinagoga».

⁶³⁷ Ibidem: «[...] doppoi che ho' saputo che il Signor Duca è fatto padrone di Solera, e che egli hà auttorità di poter dar licenza à gl'Hebrei di fabbricar le sinagoghe, io non son' più ricorso à Roma per licenza».

⁶³⁸ Ibidem: «Puono essere qualche sei, ò otto mesi che mi fù detto questo, et lo seppi con occasione che in Spilimbergo ne' fù edificata una, e ricercando io come l'havessero edificata, mi fù detto che il signor Duca haveva dato licenza, e che haveva auttorità di darla».

Signor sì che hò supplicato, et ho' dato un memoriale diretto à Sua Altezza serenissima nel quale io domandava licenza di poter fabricare un'oratorio, et ho il memoriale segnato à casa. *Deinde dixit*, Non mi raccordo bene se il memoriale sia in man mia, ò se sia restato in mano del signor Podestà di Solera [...] questo memoriale lo fecci fare à Messer Natanaele Murena; *dicens* lui fù che negotiò ogni cosa, et io non parlai nè con il signor Imola, nè con altri, et il memoriale è segnato di mano del signor Imola [...]⁶³⁹

Le successive domande dell'inquisitore sono volte a chiarire dei punti cruciali: se, nel memoriale, David Norsa avesse fatto menzione della precedente proibizione ricevuta dal pontefice di non edificare altre sinagoghe e da dove riteneva che derivasse l'autorità del duca di concedere quel tipo di licenze. L'ebreo rispose di non aver ritenuto necessario menzionare la proibizione, dal momento che aveva saputo che il duca aveva in ogni caso l'autorità di concedere il permesso di edificazione e aggiunse di sapere che quella facoltà gli derivava proprio da una «conventione fatta con la Chiesa», di cui però ignorava i dettagli⁶⁴⁰.

A questo punto l'inquisitore Lerri procedette con l'interrogatorio di Nathanael Trabotti, il quale, effettivamente, confermò di essersi fatto intermediario nella richiesta e ottenimento della licenza di edificare la sinagoga da parte di David Norsa. Aveva trattato col signor Imola e questi a sua volta aveva scritto una lettera al podestà di Soliera affinché si accertasse che la sinagoga venisse allestita in un luogo che non fosse d'impedimento alla chiesa e, in generale, ad altri luoghi ad uso dei cristiani. Trabotti aveva consegnato il memoriale all'Imola e, di lì a qualche giorno, venne ottenuta la licenza, ma, precisava, «Perche quel memoriale non fù sottoscritto da Sua Altezza, mà la grazia andò per via di lettera, perciò di quel memoriale non s'è tenuto conto»⁶⁴¹.

L'ultimo documento presente all'interno del fascicolo è appunto lo “Instrumentum circa edificationem sinagoge in castro Solerie à David Hebreo de Nursia, quod ipsimet iuridice presentavit”, datato 10 settembre 1608.

⁶³⁹ Ibidem.

⁶⁴⁰ Ibidem: «Per quanto io hò inteso à dire egli hà questa facoltà per conventione fatta con la Chiesa, mà io non so' poi altro, che non posso saper le cose de' i Prencipi». David Norsa disse che il memoriale consisteva in una scrittura di due o tre righe, di cui esisteva copia nella cancelleria dell'Imola. Ad ogni modo, il cancelliere ducale, Ercole Fiornovelli, avrebbe potuto mostrare all'inquisitore anche i documenti che testificassero l'autorità del duca di concedere licenze sulle sinagoghe.

⁶⁴¹ Ivi, interrogatorio di Nathanael Trabotti, 10 dicembre 1608.

Il fascicolo si conclude a questo punto. Le direttive ricevute dall'inquisitore da parte della Sacra Congregazione erano state precise: egli avrebbe dovuto accertare se David Norsa era in possesso della licenza del duca.

Occorre adesso fare ricorso ancora una volta sia alle lettere di frate Michelangelo Lerri conservate in ASMo, sia, soprattutto, ai fondamentali documenti della busta dell'ACDF. In quest'ultima, infatti, sono conservati i documenti prodotti da entrambe le parti: da David Norsa in difesa della liceità e legalità della sua iniziativa, da inquisitore e Sacra Congregazione a dimostrazione della validità delle proprie ragioni.

È chiaro che il conflitto non era tra Sant'Uffizio e David Norsa, ma coinvolgeva la corte estense e le rivendicazioni di prerogative avite. Se allora da una parte si trovano riportati passi di bolle e costituzioni papali che giustificavano la ferma posizione dei cardinali circa la proibizione di erigere nuove sinagoghe⁶⁴², dall'altra è presente la documentazione che il banchiere si era procurato nel fare ricorso al duca.

Nel primo caso veniva richiamata anzitutto la bolla *Cum nimis absurdum*, che prevedeva di mantenere le sinagoghe esistenti ma vietava di costruirne nuove⁶⁴³, con la conferma ed estensione di Pio V, il quale rinnovava le misure volute da Paolo IV⁶⁴⁴. Questi documenti erano richiamati in opposizione alla presunta concessione papale a Borso d'Este, che prevedeva, tra l'altro, la facoltà di concedere licenze di quel tipo agli ebrei.

Una lettera dell'inquisitore Lerri risulta fondamentale per inquadrare la posizione di David Norsa, che rifletteva quella della corte, relativamente alla vicenda. Frate Michelangelo, nel dare ragguaglio circa lo stato della questione, ripercorreva quanto l'ebreo aveva esposto in sede d'esame, riportando tutte le tappe fondamentali della vicenda da cui era risultata infine la "nuova" sinagoga. È quindi utile, ancora una volta, riportare per esteso il documento:

⁶⁴² ACDF, St. St. CC 1b n. 05, cc. 394r-395v.

⁶⁴³ Ivi: «[...] constituit ut Iudei in singulis Civitatibus, Terris et locis, in quibus habitaverint, unicam tantum synagogam, in loco solito habeant, nec aliam de novo construere, aut bona immobilia possidere possint: qui nimmo omnes earum synagogas, praeter unam tantum demoliri et devastare praecepit».

⁶⁴⁴ Ivi: «[...] constituit, omnes Iudaeos ab omnibus locis dominij Sanctae Romanae Ecclesiae, et eius Subditorum exterminati, praeterquam ab Urbe Roma et Ancona».

Conforme alla commissione datami da cotesta Illustrissima Sacra Congregatione con lettera delli 12 del corrente, quali comunicai col Reverendissimo Vescovo nostro feci comparire David di Norcia hebreo, et giuridicamente interrogato, disse, (restringendo tutto ciò, che si hà nell'essamine) esser vero, che à nome di cotesta Illustrissima Congregatione gli fù proibito l'usar più la Sinagoga ch'egli haveva in Casa sua, et l'edificarne altra in Soliera, per vigore della licenza già ottenuta dalla felice memoria di Papa Clemente Ottavo, et che in ciò ricevè torto, perche quella Sinagoga non impediva la Chiesa: ma che havendo egli inteso già sei, od otto mesi fà, che à Spilimberto Castello di questo dominio gli hebrei fabricavano una Sinagoga, richiedendo egli con qual licenza la fabricassero, seppe che 'l Serenissimo Duca, per conventione fatta con la Chiesa, haveva facoltà di concedere tal licenza; et che perciò fece sporgere un memoriale à Sua Altezza et ottenne ancor'egli la licenza; et con tale haver fabricata la nuova sinagoga in casa sua, et haverla anco più volte usata da settembre in qua; ma che non reputa haver in ciò contrafatto à detta prohibitione, non havendola eretta in vigore della sudetta licenza ottenuta da sua santità. Et richiesto dice, detto memoriale essere sottoscritto dal signor Imola, et non haver espressa in esso detta prohibitione. Et in fede della licenza ottenuta da sua Altezza mostrò una scrittura fatta per mano di Notaro, dove si notifica, che la sinagoga novamente da lui fabricata non è in luogo che possa essere d'impedimento alla Chiesa di Soliera; et in tal scrittura vi è registrata una lettera del signor Imola, nella quale è accennata detta licenza come Vostra Signoria Illustrissima vedrà dalla copia qui inclusa. Disse che m'havrebbe fatto haver copia del detto memoriale, ma fin hora non me l'ha mandata. Comunicato tutto ciò col Reverendissimo Vescovo licentiai detto David, fattoli dar prima sigurtà di ducento scudi di non partirsi da questo stato, et di presentarsi, ogni volta che fusse domandato, in questo santo officio. Attenderò quello ch'intorno à ciò mi sarà comandato di più da cotesta Illustrissima Sacra Congregatione à cui prego da Nostro Signor Iddio il cumulo delle sue sante gratie, et faccio humile riverenza⁶⁴⁵.

A testimoniare il ruolo di intermediazione svolto dal segretario Giovanni Battista Laderchi si trova una lettera che l'Imola aveva indirizzato al podestà di Soliera, nella

⁶⁴⁵ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, cc. 389r-v, lettera di Michelangelo Leri al cardinale Arrigoni, 26 novembre 1608. Le sottolineature sono nel testo. Una copia incompleta e senza data si trova anche tra le lettere degli inquisitori di Modena alla Sacra Congregazione dell'archivio modenese, cfr. ASMO, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori.

quale chiedeva di verificare l' idoneità del sito in cui si voleva stabilire la sinagoga, in modo da accertare che non avrebbe arrecato disturbo ai vicini cristiani⁶⁴⁶.

Il 13 dicembre 1608 l' inquisitore Lerri, in una lettera al cardinal Arrigoni, dava conto ed inviava una copia della lettera appena menzionata, nella quale informava anche dell' esame condotto su Natanael Trabotti, di cui Norsa si era servito come tramite per ottenere la licenza e che, in effetti, aveva trattato con l' Imola in maniera proficua. Della trattativa testimoniava un memoriale preparato da Trabotti, che era stato sottoscritto dal segretario ducale e di cui David conservava una copia che avrebbe dovuto far pervenire all' inquisitore⁶⁴⁷.

L' affare della sinagoga proseguì anche l' anno successivo e sempre con i medesimi toni. Così, ancora il 10 gennaio 1609, il cardinale Arrigoni ribadiva che, nonostante i richiami ad essa da parte del duca, in realtà la bolla di papa Nicolò V del 9 luglio 1451 non comprendeva la facoltà di concedere licenze di costruire nuove sinagoghe e pertanto inquisitore e vescovo avrebbero dovuto notificare tale risoluzione al sovrano, ma non per iscritto, bensì a voce⁶⁴⁸.

⁶⁴⁶ Ivi, c. 390r, lettera di Giovanni Battista Laderchi al podestà di Soliera, 28 luglio 1608: «Havendo Sua Altezza concesso à cotesto hebreo banchiero di poter fare un' Oratorio, ò Sinagoga in cotesta terra, ella m'ha ordinato di dirle, che proveggia, che si faccia in luogo che non possa dar disturbo alcuno alla Chiesa, nè ad altri, si che tanto eseguirà; provedendo nel rimanente che non sia molestato da alcuno: et me le offero et raccomandando» (la sottolineatura è mia).

⁶⁴⁷ Ivi, c. 392r, lettera di Michelangelo Lerri al cardinale Arrigoni, 13 dicembre 1608: «Illustrissimo et Reverendissimo Padre Colendissimo. Poiche David di Norcia Hebreo non mi hà mai portato il memoriale che disse nel suo esame essere stato fatto per ottener licenza dal Serenissimo Duca per fabricar la Sinagoga in Soliera; perciò io hò esaminato Natanael Trabot hebreo, di cui disse detto David di essersi servito, come di agente per haver detta licenza, et esso haver fatto il memoriale; et mi hà detto haver trattato col signor Imola per ordine del detto David, per fargli haver licenza dal Signor Duca di fabricar la Sinagoga, ò l' Oratorio, et che il detto signor Imola l'ottenne, et poi scrisse una lettera al Podestà di Soliera, che procurasse non fusse fabricata in luogo, dove impedisse la Chiesa: et che à questo fine esso Natanaele fece fare un memoriale, in cui si conteneva, che sua Altezza si compiacesse gratiare il detto David di Norcia, accioche potesse fabricare un' Oratorio in Soliera: et che per non essere stato sottoscritto quel memoriale da sua Altezza, ma per essere andata la gratia per via di lettera, perciò di quello non si è tenuto conto, ne si trova più. David nondimeno haveva detto havere il memoriale à casa, segnato di mano del signor Imola, ò vero, ch'era rimasto in mano del Podestà di Soliera, et che me l'havebbe dato. Già mandai à Vostra Signoria Illustrissima il ristretto, ò sommario dell' esame di detto David con la copia della lettera scritta dal Signor Imola al Podestà di Soliera. Ne altro intorno à ciò occorrendo mi faccio humile riverenza à Vostra Signoria Illustrissima et à gli Illustrissimi Signori suoi Colleghi, et miei Padroni, et prego loro dal Signor Iddio felici le Sante feste del suo Natale, et tutto il seguente anno, et molti altri anni à venire». Le sottolineature sono nel testo.

⁶⁴⁸ Ivi, c. 434r, lettera del cardinale Arrigoni all' inquisitore di Modena, 8 gennaio 1609, ma la copia in ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. 1 riporta la data del 10 gennaio 1609, che, in relazione ad altri documenti, è quella più verosimile.

Ricevute queste istruzioni, l'inquisitore rispondeva a sua volta mostrandosi pronto a notificare il divieto al Norsa e sentendosi autorizzato, di conseguenza, a procedere contro di lui, non solo perché - come i cardinali avevano voluto dimostrare - la licenza non era da considerarsi valida, ma anche perché, dal suo punto di vista, l'ebreo aveva agito «come in frode», cercando di ottenere dal duca quello che la Santa Sede gli aveva negato⁶⁴⁹.

Ciò che potrebbe sorprendere in tutta questa vicenda, alla quale si è voluta dedicare particolare attenzione, è il suo epilogo. Se infatti i toni a tratti erano stati forti e ciascuna delle parti sembrava intenzionata a non cedere all'altra, l'ultima lettera che tratta la vicenda lascia emergere un clima più disteso tra corte e inquisitore. Le parole con cui Lerri dava conto dell'esito delle trattative spiegano chiaramente la situazione:

Conforme alla commissione datami da Vostra Signoria Illustrissima per ordine anco di sua Santità con lettera delli dieci del mese passato, notificai all'Altezza di questo Signor Duca presente Monsignor Reverendissimo Vescovo che essendosi considerato costì nella Congregatione fatta inanzi à Nostro Signore il tenore della Bolla di Nicolò V et le Constitutioni Pontificie, et la dispositione de Sacri Canonì sopra la materia della facultà che Sua Altezza pretende di havere per concedere licenza à gli hebrei habitanti nel suo stato di fabricare, et erigere nove Sinagoghe, Sua Santità hà risoluto, che Sua Altezza Serenissima non habbia tal facultà, et che simili licenze non suffraghino, nè si facciano buone à detti hebrei. Sua Altezza rispose, che per vigore de privilegi concessi alla sua Casa haveva tal facultà, et che non credeva, che Nostro Signore havesse voluto derogare à tai suoi privilegi, nè assolutamente determinare tal cosa, senza veder' anco le sue ragioni, le quali egli havrebbe proposte, et fatte scrivere costì: et che percio io dovessi notificare il medesimo al signor Imola, accioche egli, essendo informato de privilegi sudetti adducesse costì, et facesse sapere le ragioni, per le quali haveva tal facultà, et tutto passò con piacevolezza, et quietezza grande con le dette simili parole. Mi avertì poi, cosa, che altre volte in occorrenza mi hà detto, che io veda di non porre la mano nella sua giurisdittione, cioè che io non debba procedere contra persona alcuna della sua Corte, ò che sia da sua Altezza stipendiata, perche ciò le sarebbe dispiacere, ma che occorrendo il caso, ch'io havessi à procedere contra alcuna tal persona, ne dessi prima aviso à sua Altezza, ch'ella non mancherebbe mai di darmi ogni

⁶⁴⁹ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, cc. 405r-v, lettera di Michelangelo Lerri al cardinale Arrigoni, 21 gennaio 1609.

favore, et braccio, di modo che il santo officio restasse servito, et che tale impositione haveva data à suoi ministri⁶⁵⁰.

L'inquisitore fece sapere al duca di non avere intenzione di intromettersi nella sua giurisdizione, ma che pure avrebbe dovuto conformarsi al modo di procedere dei suoi predecessori, cercando, per quanto poteva, di non compromettere i buoni rapporti con la corte. Che questa fosse la reale disposizione dell'inquisitore è confermato dalle parole preoccupate con cui Lerri chiudeva la lettera destinata al cardinale Arrigoni:

Io so il commune, che non devo far pregiuditio alla facultà del santo officio et alla sua libertà nel procedere nelle cause; ma occorrendo cose in particolare, posso procedere sì con circospettione, ma non facendo ciò che vuole sua Altezza non so' come non arrecargli disgusto⁶⁵¹.

Ecco dunque che la situazione sembrava essersi risolta con un compromesso: da un lato il duca cedeva sulla questione della sinagoga, mentre dall'altro l'inquisitore si mostrava propenso a metterlo al corrente dell'eventuale coinvolgimento dei suoi *familiars* nelle cause del tribunale della fede.

Ogni volta che si interveniva in materie o in situazioni per le quali entrambi i poteri potevano vantare pretese d'intervento, ci si trovava inevitabilmente davanti a contrasti che potevano risolversi a favore dell'una o dell'altra parte, o in una soluzione di compromesso. Almeno in apparenza, come in questo caso. Perché in verità, alcuni anni dopo, in un processo del 1617 contro Cesare Norsa (figlio del banchiere), si faceva ancora riferimento alla sinagoga di David, in cui si riunivano gli ebrei⁶⁵².

Considerando comunque la vicenda limitatamente ai due processi del 1604 e del 1608, è interessante riflettere su come gli inquisitori modenesi dovessero mostrare una certa abilità politica in ogni situazione di conflitto con il potere laico:

⁶⁵⁰ Ivi, cc. 411r-v, lettera di Michelangelo Lerri al cardinale Arrigoni, 24 febbraio 1609.

⁶⁵¹ Ivi, c. 411v.

⁶⁵² Il riferimento è in K. Aron-Beller, *Jews on trials*, cit., p. 213n, che cita il processo in ASMo, *Inquisizione, Causae Hebreorum*, b. 244,17.

sicuramente prestavano obbedienza e si rimettevano agli ordini di Roma - a cui di fatto delegavano la responsabilità delle decisioni -, ma d'altro canto cercavano di mantenere buoni rapporti con la corte. Modena era pur sempre la capitale di uno stato, con un sovrano che emanava le sue leggi e concedeva privilegi e licenze, anche se, di fatto, il duca doveva mediare e trattare con Roma come un'autorità periferica. Da parte sua, Roma non abbassava la guardia: non va infatti dimenticato quale fosse il contesto generale entro cui i fatti riportati ebbero luogo, ovvero poco dopo la crisi dell'interdetto veneziano. In questo senso, qualsiasi ulteriore tentativo di rivendicazione di sovranità da parte del potere laico veniva visto con sospetto e scoraggiato con fermezza.

Un aspetto da sottolineare nelle vicende processuali di David Norsa è il fatto che gli inquisitori avevano sempre fatto riferimento alla collaborazione del vescovo. Come si ricorderà, quella relativa agli ebrei e ai loro rapporti con i cristiani era infatti una delle materie di cui si occupava anche l'ordinario, come si può vedere ancora nell'indice del sinodo del 1612. Il caso della sinagoga di Soliera dimostra che entrambi i giudici seguivano una linea comune, anche quando veniva riconosciuta la preminenza di un tribunale sull'altro. Si è visto infatti in apertura che l'inquisitore, interrogando il rettore Giovanni Battista Panini, gli aveva chiesto il motivo per cui avesse indirizzato la sua denuncia al vicario vescovile, nonostante si trattasse di un caso spettante all'Inquisizione.

Questo caso mostra inoltre in maniera esemplare in che senso si è finora fatto riferimento alla protezione che la corte accordava agli ebrei. Si trattava di una politica che caratterizzava la casa d'Este almeno dal 1492, ovvero nel momento in cui Ercole I aveva offerto rifugio agli ebrei espulsi dalla Spagna, come mostra bene la sintesi di Maria Giuseppina Muzzarelli, la quale si interroga sulle ragioni profonde di quella scelta⁶⁵³. Il 20 novembre di quell'anno Ercole I aveva emesso un decreto⁶⁵⁴

⁶⁵³ M. G. Muzzarelli, *Ferrara, ovvero un porto placido e sicuro tra XV e XVI secolo*, in *Vita e cultura ebraica nello stato estense*, cit. Questi i principali interrogativi: «Perché mai se era immaginabile trarre dalla presenza dei profughi ebrei un sensibile vantaggio, non li si accolse che entro i soli confini dei territori estensi? Solo i signori della casa d'Este ebbero il pragmatismo necessario per vedere in costoro degli importanti operatori economici che avrebbero potuto arrecare utilità e ricchezza? [...] Quanti di essi arrivarono effettivamente a Ferrara fra la fine del XV secolo e l'inizio di

e, contestualmente, aveva deciso di accogliere ventuno famiglie di ebrei a Ferrara, a condizioni estremamente vantaggiose, se si considera che altrove, anche nei rari casi di accoglienza, non vi furono comunque garanzie di quel tenore⁶⁵⁵. Il documento faceva anche riferimento agli ebrei già residenti a Ferrara (nel punto in cui si precisava che i nuovi arrivati, diversamente da loro, non avrebbero potuto prestare ad usura⁶⁵⁶), a dimostrazione che quindi non si trattava di una novità rispetto alla politica del duca.

I successori di Ercole avevano mantenuto questa linea e così a Ferrara, allora capitale dei domini estensi, erano arrivati ebrei di volta in volta da Spagna, Portogallo, Venezia, Napoli.

Da uno studio volto a ricostruire l'origine della famiglia Norsa, in particolare, si apprende che, sin dalle più antiche testimonianze - risalenti alla seconda metà del XIV secolo - e molto prima del loro stabilimento all'interno dei domini estensi, i Norsa avevano pressoché sempre esercitato attività mercantile e finanziaria, andando però a specializzarsi sempre di più nella seconda⁶⁵⁷. Presenti sicuramente a Rimini e

quello successivo, quale era la loro qualità sociale e perché gli Estensi li vollero nelle loro terre?», pp. 238-239.

⁶⁵⁴ Una copia del decreto è conservato in ASMo, Archivio Segreto Estense (ASE), Archivio per Materie, Ebrei, b. 19b, "Permesso agli Ebrei Spagnoli di poter abitare negli Stati Estensi con *capitale*" (o "capitoli", lettura incerta). Sicuramente non si tratta della stessa copia citata da Muzzarelli, perché dei nomi dei 20 capifamiglia e della donna che sarebbero annotati in calce cui la studiosa fa riferimento non v'è traccia. I punti del decreto corrispondono.

⁶⁵⁵ Il duca estense stabiliva, per esempio, che anche nel caso (remoto) in cui essi fossero stati costretti a lasciare Ferrara, avrebbero avuto comunque un anno di tempo per organizzare la partenza; avrebbero potuto esercitare l'arte medica, sia pure con talune limitazioni; avrebbero potuto prendere in appalto dazi e gabelle ed esercitare sostanzialmente ogni tipo di attività commerciale. Cfr. Muzzarelli, *Ferrara*, cit., pp. 239-240.

⁶⁵⁶ Ivi, p. 240.

⁶⁵⁷ P. Norsa, *I Norsa (1350-1950). Contributo alla storia di una famiglia di banchieri*, parte prima, secoli XIV-XV, Milano, 1951. Per la prima parte della sua ricostruzione, l'autore conduce la sua ricerca principalmente su atti notarili dei diversi centri in cui gli era stato possibile attestare la presenza di esponenti della famiglia. La prima attestazione è relativa ad un Nathan e a suo figlio Menachem (Manuel, Manuele). Quest'ultimo in particolare esercitava attività di banchiere a Rimini nel 1369. Solo documenti posteriori alla sua morte aggiungono la specificazione "da Norcia", per ripetersi nel corso dei secoli successivi con alcune variazioni: "de Nursia", "da Norcia", "da Norsa", "Norsa", "Norsi", "Norzi". Rileva l'autore che questa specificazione «dev'essersi sovrapposta alle precedenti (da Roma, abitante in Rimini; da Rimini; anconitano abitante in Rimini) o per un'attività esercitata a Norcia nell'ultimo periodo della sua vita o per aver egli partecipato agli affari degli eredi di Abramo da Norcia, in rappresentanza e nell'interesse di sua moglie Stella di Elia, già vedova di questo Abramo. Stella è comunque la giunzione sicura tra le due branche dei Norsa: quella dei figli di Abramo e quella dei figli di Manuele», ivi, pp. 5-6.

poi, appunto, a Norcia, risultavano essere in questo luogo ancora ai primi del Quattrocento, per poi spostarsi a Mantova⁶⁵⁸.

Fu Salomon de Nursia il primo esponente della famiglia di cui sia attestata la residenza a Ferrara (1434), dove era socio del Banco della Ripa⁶⁵⁹. Questo stesso personaggio ebbe sicuramente rapporti con gli Estensi, se, come mostra ancora la ricerca di Paolo Norsa, in una lettera scritta da Sassuolo Borso d'Este ordinava ad un suo fiduciario di provvedere al pagamento di venti ducati d'oro veneziani a Salomon Judio⁶⁶⁰. Gli eredi continuarono sulla sua scia: lì si trova banchieri a Ferrara e dintorni e, dato fondamentale per il discorso e le riflessioni che seguiranno, in rapporti con la corte. I duchi avevano accordato particolare favore a Noè, nipote di Salomone, di cui si ha notevole testimonianza in atti conservati attualmente presso l'Archivio di Stato di Modena, precisamente in alcune delle buste dell'Archivio Segreto Estense, Archivio per Materie (Ebrei)⁶⁶¹. Si tratta di salvacondotti, lettere patenti, privilegi vari (tra cui quello di esenzione dal portare il segno distintivo, anche se, come nota Paolo Norsa, in questo caso non si tratta tanto di un privilegio, quanto di una misura volta a tutelare la persona dei banchieri ebrei nell'esercizio delle loro funzioni). Un episodio emblematico della considerazione e della tutela accordata al personaggio fu quello che seguì ad un suo ferimento, che poco dopo ne avrebbe provocato la morte (26 febbraio 1480): il duca Ercole I aveva condannato a morte il suo assassino, l'assassino di un ebreo⁶⁶². La salvaguardia di un importante operatore economico rientrava in una visione pragmatica degli interessi - attuali e futuri - dei domini.

Tornando al caso modenese, va ricordato che i banchieri Norsa avevano seguito il duca Cesare al momento della devoluzione di Ferrara alla Santa Sede, probabilmente

⁶⁵⁸ Cfr. *ivi*, p. 12. Si hanno attestazioni della gestione di un banco feneratizio a Mantova e della loro crescente attività di banchieri tra il 1410 e il 1418.

⁶⁵⁹ *Ivi*, p. 15.

⁶⁶⁰ *Ivi*, p. 17.

⁶⁶¹ *Ivi*, p. 25. L'autore mette giustamente in rilievo la qualità e la quantità degli atti relativi a Noè: «Ma la serie degli atti di maggiore interesse in questo periodo è quella che riguarda personalmente Noè».

⁶⁶² Vi era anche un precedente: lo stesso Ercole I aveva già condannato a morte un assassino di un ebreo a Reggio nel 1474. Cfr. *ivi*, p. 31: «Se il Duca non avesse dato, sia pur a malincuore, un esempio severo, i banchieri ebrei, non sentendosi tutelati nella vita, avrebbero trovato modo di abbandonare la città, con ripercussioni economiche di portata non indifferente e, almeno per qualche tempo, non sarebbero stati sostituiti».

anche in considerazione delle difficoltà che sarebbero derivate da un governo pontificio in città, oltre che per il legame con la corte testimoniato dai documenti cui si è fatto cenno.

In particolare, il David Norsa di cui si sta parlando esercitava il mestiere tradizionale della sua famiglia a Soliera, centro appartenente alla giurisdizione di Modena.

Quello che il caso sopra presentato mette in evidenza, quindi, è un esempio concreto di come gli Estensi avessero mantenuto nel corso del tempo, e anche in seguito al trasferimento (forzato) della loro capitale, una certa coerenza nella tutela degli ebrei. Una tutela che era comunque pur sempre maggiormente rivolta agli interessi economici e finanziari del loro stato, messo a dura prova dalle mutilazioni dell'ultimo scorcio del secolo XVI.

Un ulteriore elemento da valutare è il ruolo di Laderchi, che, ancora una volta, prendeva parte attiva in una vicenda che coinvolgeva dei sudditi ebrei, facendosi non semplicemente loro intermediario nell'appurare che la sinagoga voluta dal Norsa non avrebbe arrecato disturbo alla vicina chiesa dei cristiani, ma sottoscrivendo il memoriale redatto dal Trabotti⁶⁶³, di cui David Norsa conservava una copia.

Del resto, come attestato da altri documenti presenti nell'Archivio di Stato di Modena, Giovanni Battista Laderchi aveva anche dei motivi, o meglio, degli interessi personali a tutelare il banchiere di Soliera: è del 1602 uno "Instrumentum" relativo ad alcuni confini riportante i nomi del segretario ducale e di Davide Norsa⁶⁶⁴.

Quella relativa alle nuove sinagoghe è una questione complessa ed interessante, di cui il caso di Soliera non è che un esempio. Basti ricordare che la busta conservata nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, ampiamente citata per il caso presentato, contiene materiale documentario relativo non solo alle sinagoghe di Modena e del modenese (tra cui quella di Finale⁶⁶⁵), ma anche a quelle di Reggio e Mantova (e loro giurisdizioni). Per aprire una breve parentesi su questo, è interessante vedere che la città di Reggio e i territori ad essa sottoposti, anch'essi di dominio estense, vivevano situazioni analoghe a quella illustrata. A dimostrarlo sono

⁶⁶³ Si è avuto modo di accennare ai rapporti tra Laderchi e Trabotti in riferimento alle accuse di Gismondo Florio alias Marc'Antonio Giusti e alla "difesa" dell'inquisitore Calbetti. Cfr. *supra*, § 2.5.

⁶⁶⁴ Cfr. ASMo, *Particolari*, b. 702, "Laderchi", fasc. II, cc. non numerate.

⁶⁶⁵ Sulla sinagoga di Finale si veda anche M. P. Balboni, *Gli ebrei del Finale nel Cinquecento e nel Seicento*, Firenze, Giuntina, 2005, pp. 113-120.

due lettere del gennaio e febbraio 1609, ossia esattamente degli stessi giorni in cui si perveniva alla “soluzione” del caso di Soliera: la prima è una lettera di Claudio Rangoni, vescovo di Reggio, il quale, avendo ricevuto l’ordine di notificare al duca quel che si era deliberato a Roma in tema di edificazione di nuove sinagoghe⁶⁶⁶, chiedeva se fosse necessario recarsi personalmente a Modena, non trovandosi in quel momento il sovrano a Reggio⁶⁶⁷. L’altra è evidentemente la risposta a tale richiesta, poiché i cardinali della Sacra Congregazione comunicavano al vescovo che, dal momento che la medesima richiesta di notifica al duca era stata rivolta a vescovo ed inquisitore modenesi, egli poteva essere esentato da quel compito⁶⁶⁸.

⁶⁶⁶ Anche nel caso di Reggio si trattava di una sinagoga già in uso.

⁶⁶⁷ ACDF, St. St. CC 1b n. 05, lettera di Claudio Rangoni al cardinale Arrigoni, 22 gennaio 1609, cc. 406r-v.

⁶⁶⁸ Ivi, lettera scritta al vescovo di Reggio, 14 febbraio 1609, c. 409r. La copia della lettera non presenta il nome del mittente, ma con ogni probabilità si tratta del cardinale Arrigoni.

4.4 Un episodio di *sollicitatio ad turpia*: il caso di frate Michele Sgambiolli/Calandrini

Il caso che si vuole ora presentare è relativo ad una materia tra le più complesse e delicate di cui i tribunali d'Inquisizione andavano occupandosi con attenzione sempre crescente nel corso del XVII secolo, quella della *sollicitatio ad turpia*. I casi relativi a preti che sollecitavano le penitenti, come si è visto, seppure numericamente esigui, venivano sempre trattati e discussi con i cardinali della Sacra Congregazione. Si avrà modo di vedere quali meccanismi si innescassero nella conduzione di processi per questo tipo di reato e un chiaro esempio di alcune delle analisi condotte da Adriano Prosperi nella sua opera sui “tribunali della coscienza”.

Il 19 marzo 1619 un frate domenicano di nome Francesco scriveva una lettera ai cardinali della Sacra Congregazione per denunciare tale frate Michele, appartenente al suo stesso Ordine, accusandolo di sollecitare donne durante la confessione sacramentale⁶⁶⁹, oltre ad altri fatti di cui avrebbe fornito ulteriori dettagli durante l'interrogatorio presso il tribunale modenese⁶⁷⁰.

Le voci sulla condotta di frate Michele circolavano in città, tanto che il denunciante riferiva di averne sentito parlare nientemeno che dal segretario ducale Giovanni Battista Laderchi:

[...] l'anno adietro il Signor Imola già vice duca di Modena⁶⁷¹ mi disse, che quelli di casa sua mormoravano del Padre fra Michele domenicano, che stava troppo ne confessi, e molto spesso con alcune done in particolare [...]⁶⁷².

Anche il vescovo della città era intervenuto «à inibire ad una di quelle done, che già non si dovessi confessar in san Domenico per il scandalo [...]». Ma non era tutto: il

⁶⁶⁹ Il riferimento alla denuncia è naturalmente anche in ACDF, S. O., Decreta, 1619, c. 138, 18 aprile, in cui i cardinali annotavano di aver preso visione della lettera di denuncia contro il frate Michele Calandrini per sollecitazione di donne durante la confessione ed ordinavano quindi che si procedesse al suo esame.

⁶⁷⁰ Vi sono due fascicoli sul caso: ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,1-2, 1620, “Contra fratrem Michaellem Calandrinum de Mutina ordinis Praedicatorum. Cuius causa pendet Rome”, cc. 1r-58v e “Deffensiones Pro fratrem Michaelle Callandrino”, cc. per lo più sciolte e non numerate.

⁶⁷¹ Tale modo di qualificare il segretario ducale merita di essere sottolineato, poiché indica in maniera inequivocabile sia la considerazione che la percezione del ruolo e della centralità del Laderchi.

⁶⁷² ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54, 1, lettera di frate Francesco, 19 marzo 1619.

climax degli interventi delle autorità culminava in quello del duca: «[...] il Signor Duca lo bandì da Modena ad istanza del marito di quella dona [...]». Non mancava dunque che l'intervento dell'inquisitore e infatti il delatore auspicava che fosse preso «quel remedio, che à lei parerà ispediente [...]»⁶⁷³.

Ricevuto l'ordine di procedere con la formazione del processo, con lettera del cardinal Millini del 20 aprile 1619, l'inquisitore Tommaso Novato da Taggia convocava il denunciante frate Francesco per sottoporlo ad interrogatorio. Invitato a riferire sulla lettera da lui scritta il mese precedente, così rispondeva:

Ho scritto alla Sacra Congregazione di Roma più capi concernenti alla Persona del Padre fra' Michele Sgamboli da' Modona, nominato da lui de Calandrini [...]»⁶⁷⁴.

Per prima cosa, frate Francesco dava informazioni su alcune reliquie non autentiche che frate Michele aveva posto sull'altare maggiore perché venissero adorate, cosa di cui gli altri Padri non avevano mancato di lamentarsi, ritenendola «un Capriccio del Padre Michele in volerle metter pubblicamente all'adorazione [...]»⁶⁷⁵, e aggiungeva

Di più anco ho scritto alla Sacra Congregazione del santo ufficio, che già mi disse l'Illustrissimo Signor Imola del scandalo, e gran vergogna del Padre fra Michele da Modona sudetto che stava tanto ne i Confessi con alcune donne in particolare, quali non mi nominò [...]»⁶⁷⁶

Egli si diceva al corrente degli intrattenimenti con una donna in particolare, tale Lucrezia Chiuiga, della quale gli avevano parlato i frati Angelo, Tommasino e Marcello, riferendogli

che si confessasse ogni giorno dal Padre fra' Michele con starsi inanti di lui in Confesso una, e due hore per volta, e che di questo anco ne parlassero a superiori, e che il Padre Marcello lo volesse dir al Vescovo; e già vivendo Monsignor Lazzaro, per li sudetti rispetti fece proibizione alla detta Chiuiga che non si confessasse in san Domenico da' alcuno, e

⁶⁷³ Ibidem.

⁶⁷⁴ Ivi, interrogatorio di frate Francesco, 28 aprile 1619, c. 1v.

⁶⁷⁵ Ivi, c. 2r.

⁶⁷⁶ Ivi, c. 2v.

doppo' la morte di Monsignor Lazzaro, il sudetto Padre fra' Michele e la Chiuiga hanno continuato sin' a' questa hora a' Confessarre [...]»⁶⁷⁷

La pratica di fra Michele con quella donna aveva dato scandalo tanto maggiore in quanto si trattava della moglie di un valletto del principe Alfonso. Motivo per cui questi, venuto quello a conoscenza del fatto, fece bandire il frate dalla città.

Frate Francesco aggiungeva altri dettagli: anzitutto, gli era stato riferito da altri frati della presenza di «una certa fissura nel Confessionale del Padre fra Michele sudetto per la quale, confessando toccava le dita ad una donna [...]»⁶⁷⁸. Nominava poi un'altra donna, tale Livia Ronchi, che pare avesse visto frate Michele nell'atto di ritirare improvvisamente le mani dalla fessura del confessionale⁶⁷⁹: in realtà, su questa donna gli era stato riferito da una serva (tale Domenichina) che non godeva a sua volta di buona fama e che probabilmente non era in buoni rapporti col frate⁶⁸⁰. Un altro frate del convento, poi, gli aveva parlato di tale Ippolita Buzzali, la quale lo aveva informato del fatto che, mentre era in confessionale, fra Michele «le ragionasse di amore»⁶⁸¹.

Interrogato quindi sulla fama di fra Michele, il denunciante rispondeva coerentemente con la linea seguita sino a quel momento, ovvero riportando notizie riferitegli da altri:

Appresso frati ha' puoco buon nome in materia di donne; e Monsignor Vescovo s'è doluto meco che stando il detto Padre Michele in Modona le provvederebbe, soggiungendomi che le bastava quell'atto che' le havea fatto Monsignor Lazzaro per rispetto di quella donna⁶⁸².

Con queste parole dunque terminava l'interrogatorio di frate Francesco che, come si è visto, aveva fornito elementi più o meno espliciti della cattiva fama del Calandrini. Lo stesso 28 aprile e poi nei giorni successivi l'inquisitore procedette interrogando tutte le persone che erano state nominate da frate Francesco, a cominciare dai frati di

⁶⁷⁷ Ivi, cc. 2v-3r.

⁶⁷⁸ Ivi, cc. 3r-v.

⁶⁷⁹ Ivi, c. 3v: «[...] ella havesse veduta sopraionta li all'improvviso il Padre fra Michele tirar con grand'impeto le mani da' quella fissura essendoli avanti una donna [...]».

⁶⁸⁰ Ivi, c. 4r. Fra Michele aveva raccontato a Domenichina che la signora Livia Ronchi «dava di Cose carnali a' Cani e Porci, e che a lui non voleva darne [...]».

⁶⁸¹ Ibidem.

⁶⁸² Ivi, c. 5v.

san Domenico, che per primi gli avevano fornito le informazioni sulle presunte malefatte di fra Michele.

In particolare, emergono elementi interessanti dall'interrogatorio di Padre Angelo da Modena, soprattutto in merito alla questione delle reliquie. Su quest'aspetto egli poteva rappresentare una fonte privilegiata d'informazioni, in quanto era l'attuale sagrestano del convento, nonché successore di fra Michele in quel ruolo. Le domande dell'inquisitore erano rivolte a verificare da una parte la loro autenticità e dall'altra chi le avesse introdotte. Dopo aver parlato di alcune reliquie presenti da molto tempo in convento, nominava una testa di una certa suor Margherita Fontana, che «non è santa, nè dichiarata Beata [...]», la quale era stata posta da frate Michele all'interno di una testa argentata ed esposta sull'altare in occasione delle solennità⁶⁸³. Aggiungeva che, da quando fra Michele era diventato priore, aveva anche preso l'iniziativa di far suonare le campane nel giorno in cui ricorreva la morte della suora. Oltre a quella testa, lo stesso fra Michele ne aveva fatta portare un'altra, appartenente ad un frate di nome Girolamo da Verona, anch'egli dell'Ordine dei domenicani: neppure questa testa era mai stata oggetto di venerazione prima che il priore la facesse porre sull'altare circa quattro o cinque anni prima. Il testimone aggiungeva che l'inquisitore precedente, frate Arcangelo Calbetti,

dopo il suo Provincialato, non voleva che s'esponessero le sudette teste all'adoracion de popoli dicendo che non fussero approvate⁶⁸⁴.

Frate Angelo aggiungeva che, in verità, nel caso di suor Margherita si narrava di un miracolo da quella compiuto⁶⁸⁵.

Dopo aver preso informazioni sulle reliquie, l'inquisitore passava all'altra questione, quella del confessionale. L'interrogato riferiva che fra Michele confessava da molti anni nella loro chiesa e rammentava la proibizione di confessarsi in san Domenico fatta dal vescovo Lazzaro Pellicciari a Lucrezia Chiuiga. Menzionava poi il bando emesso contro fra Michele per volere del padre e del marito della donna, il

⁶⁸³ Ivi, interrogatorio di frate Angelo da Modena, 28 aprile 1619, c. 7r: «[...] et il Padre fra' Michel da Modona è stato quello il qual ha levato il Capo dalla Cassa [...] e l'ha posta nella testa argentata [...] e lui è quello che l'ha fatto metter sopra l'altare nel modo che ho detto».

⁶⁸⁴ Ivi, c. 8r.

⁶⁸⁵ Ibidem: «[...] che facesse un miracolo di convertir del pane in Rose [...]».

successivo ritorno in città dopo aver ottenuto una grazia dal duca e il fatto che, una volta tornato, il frate aveva continuato a confessare la donna.

Anche in questa testimonianza, dunque, vi era la conferma della cattiva fama imputata allo Sgambiolli.

Un altro testimone - frate Marcello - fornì dettagli sul modo in cui fra Michele si era procurato una delle due reliquie: si era recato nottetempo al sepolcro di frate Girolamo da Verona ed aveva separato la testa dal corpo⁶⁸⁶. Parlò quindi della devozione per il miracolo della conversione del pane in rose attribuita a suor Margherita e disse che tutti i frati si lamentavano della condotta di fra Michele. Frate Marcello confermava sostanzialmente tutto quello che era emerso sul confratello, aggiungendo nomi di altre testimoni, una suora di nome Flaminia - che aveva visto la fessura nel confessionale - e una Valeria di Bologna - che riferiva di aver visto il frate ritirare velocemente la sua mano dalla buca, avendo davanti Lucrezia Chiuiga. Alla fine, il testimone raccontò di essersi trovato talvolta in compagnia di fra Michele in casa di Lucrezia, dove i due si appartavano col pretesto di vedere la casa, lasciando lui (frate Marcello) insieme ad una donna che si trovava in casa e al padre di Lucrezia.

Veniva dunque ascoltata Domenica - la già menzionata Domenichina - la quale riferì che, mentre si stava confessando dal Padre Michelangelo Lerri, allora inquisitore di Modena e al presente inquisitore di Reggio, aveva visto una buca nel confessionale di fra Michele e ne aveva pensato male⁶⁸⁷. Domenica aggiunse che Lucrezia, anche nelle occasioni in cui si confessava da un altro frate (Padre Vincenzo), alla fine si recava comunque al confessionale di fra Michele, presso cui si tratteneva a lungo. Lei stessa aveva ricevuto la proposta di “parlare” da fra Michele, ma non le era sembrato conveniente e non si era più recata da lui. Terminò il suo esame alludendo

⁶⁸⁶ Ivi, interrogatorio di frate Marcello da Modena, 29 aprile 1619, c. 11r: «[...] egli senz'altra autorità andò a' quella Sepoltura, e con violenza, essendo ancora il corpo intiero torcendo il collo venne a' strappar il capo dal busto di notte, per quanto egli stesso mi disse, e mi pare che fra' Domenico Converso sagrestano m'habbia detto che lui le facesse lume, essendo il Padre Michele all'hora Sagrestano Maggiore [...]».

⁶⁸⁷ Ivi, interrogatorio di Domenica *de Perronis*, 4 maggio 1619, c. 15r: «et io pensai male del Padre fra Michele che per quella fessura toccasse le mani alla Lucrecia Chiuiga [...]». La sottolineatura è nel testo.

a Livia Ronchi, sostenendo - maliziosamente - che quella donna avrebbe avuto delle cose da raccontare⁶⁸⁸.

Gli altri testimoni aggiunsero ulteriori particolari, ma tutti avevano confermato quello che era emerso durante i primi interrogatori⁶⁸⁹. È interessante notare che il frate che era in compagnia di fra Michele la notte in cui si era recato al sepolcro per prendere la testa avesse definito il defunto Girolamo come “beato”, salvo poi precisare che non gli risultava che le due reliquie fossero state approvate, né che i due personaggi fossero stati beatificati⁶⁹⁰.

Il frate Ippolito Camillo da Modena, chiamato anch’egli a testimoniare, aveva raccontato che un giorno in cui si trovava presso di lei, la signora Ippolita Buzzali gli aveva mostrato delle lettere d’amore, scritte e inviate da fra Michele: frate Ippolito l’aveva quindi messa al corrente di quel che si diceva sul suo conto e sulla sua abitudine di andarsi a confessare di buon mattino «in habito sconosciuto», al che quella aveva risposto «che non volea cometter più simil errore»⁶⁹¹.

Oltre a quelli citati, vennero ascoltati anche altri due ecclesiastici (frate Tommaso da Modena, 9 maggio 1619 e don Agostino da Modena, 14 maggio 1619), che non aggiunsero particolari significativi. Piuttosto elusive sembrano le risposte fornite dalla suora Flaminia Bertelli, la stessa che diversi testimoni precedenti avevano indicato come quella che aveva raccontato loro della buca nel confessionale e di Ippolita Buzzali⁶⁹².

L’ultima persona ascoltata dall’inquisitore fu Valeria Bolognese, nominata da frate Marcello come testimone dell’episodio delle mani ritirate all’improvviso da fra Michele dalla buca del confessionale, dove si trovava Lucrezia Chiuiga: questa

⁶⁸⁸ Ibidem: «[se Livia Ronchi] volesse dire, ne direbbe delle belle [...]».

⁶⁸⁹ Per esempio, il Padre lettore frate Arcangelo da Modena così aveva risposto alle domande dell’inquisitore: «[...] mi è stato detto che il Padre Predicatore Michel da Modona dell’ordine nostro ch’egli ragiona di cose amorse in Confessione e questo ho’ sentito dir dalla Signora Ippolita Buzzala con la quale, per quanto ella mi disse il sudetto fra Michele ragiona seco di cose [a]morse in confessione», ivi, 6 maggio 1619, c. 16v.

⁶⁹⁰ Ivi, interrogatorio di frate Domenico da Mantova converso, 8 maggio 1619, c. 18v.

⁶⁹¹ Ivi, interrogatorio di frate Ippolito Camillo da Modena, 9 maggio 1619, c. 19v. Sulla fama dei due, frate Ippolito riferiva di sapere che Ippolita non fosse ritenuta una donna onesta neppure quando suo marito era ancora in vita, mentre di fra Michele diceva di sapere che si mormorava che confessava a lungo «una tal Chiuiga stimata sua Puttana, e che per questo fusse stato il detto Padre Michele alli tempi passati bandito da Modona, e che ella vada due o’ tre volte al giorno in Confesso, et anco a Casa sua, come di questo si dice pubblicamente», cfr. ivi, c. 20r.

⁶⁹² Ivi, interrogatorio di suor Flaminia Bertelli, 14 maggio 1619, cc. 24v-26v.

donna, tuttavia, negò di sapere o di aver visto cose scandalose e venne quindi dimessa⁶⁹³.

A questo punto, all'interno del fascicolo si trova una sorta di resoconto in latino, datato 25 giugno 1619⁶⁹⁴, che si apre richiamando una lettera del Millini, in cui il cardinale chiedeva notizie in merito alla causa pendente contro fra Michele da Modena. Ordinava quindi di procedere alla verifica di tutto quello che era emerso nel processo - alla presenza del notaio - e, in particolare, sul confessionale, sulle reliquie e sul sepolcro di frate Girolamo. Scorrendo il resoconto, vi si trova in effetti una minuziosa descrizione della reliquia di fra Girolamo, ai piedi della quale era possibile leggere "Beatus Hieronimus Veronensis Praedicator". Anche nel caso della reliquia della suora Margherita Fontana si poteva leggere "Beata Margherita Fontana de Mutina". Una verifica venne condotta anche sul confessionale in cui era solito confessare fra Michele, posto nella cappella di sant'Ambrogio, e venne trovato il foro attraverso cui era possibile toccare le dita.

Il 17 luglio 1619 ebbe luogo il primo interrogatorio di Livia Rochi. L'esame non avvenne in tribunale, ma direttamente a casa della donna: era stato chiesto al priore di san Domenico - in quel momento frate Vincenzo da Taggia⁶⁹⁵ - di recarsi in casa della donna per interrogarla su questioni spettanti all'Inquisizione⁶⁹⁶. Questa iniziò a raccontare i fatti, a cominciare da quando, circa un mese prima, aveva ricevuto una lettera il cui contenuto le aveva suscitato una certa preoccupazione:

[...] et in questa lettera mi ricordo particolarmente, ch'ero avisata qualmente mi guardassi da' Monsignor Vescovo, dal Padre Inquisitore e da Vostra Reverentia⁶⁹⁷ perche mi volevano scacciar fuori dalla Chiesa, et ero pregata anco a' tacere alcune cose accioche non fussi la rovina d'un mio servittore [...]⁶⁹⁸

⁶⁹³ Ivi, interrogatorio di Valeria *Nisona* da Bologna, 22 maggio 1619, cc. 26v-27r.

⁶⁹⁴ Ivi, cc. 27v-29v.

⁶⁹⁵ Alla fine del mese di novembre di quell'anno (1619) questi avrebbe assunto il ruolo di inquisitore generale di Modena.

⁶⁹⁶ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,1, interrogatorio di Livia Ronchi, 17 luglio 1619, c. 29v.

⁶⁹⁷ Si riferisce al priore.

⁶⁹⁸ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,1, c. 30r.

La donna, non riuscendo a sostenere il peso di quelle parole, aveva deciso allora di andare a confessarsi presso un padre servita, che però si era rifiutato di assolverla e l'aveva mandata dai frati di san Domenico⁶⁹⁹. Anche lì, però, il frate che l'aveva ascoltata - frate Angelo - le aveva detto che avrebbe potuto essere assolta solamente dall'inquisitore. Nel frattempo Livia Ronchi aveva ricevuto un'altra lettera, «nella quale [era] pregata pure a' tacere, per non dar danno al Padre fra Michele Sgarbiolo da Modena, come si può vedere»⁷⁰⁰.

Nel verbale venivano quindi riportate le frasi d'apertura e di chiusura delle lettere citate dalla Ronchi⁷⁰¹, dalle quali si percepiva non un tono di minaccia, ma piuttosto di persuasione. La donna, a quel punto, ripercorse l'intera vicenda che l'aveva portata a contatto con fra Michele. Raccontò di aver cominciato a confessarsi da lui in compagnia della signora Livia Rangoni, quando il priore dei domenicani era il frate Agostino da Reggio. Ad un certo punto fra Michele aveva iniziato a manifestarle dell'affetto, esprimendo il desiderio che si confessasse più spesso. Era arrivato a proporle di vedersi da soli a casa sua, ma la donna aveva rifiutato, acconsentendo invece alla richiesta di fargli avere qualche oggetto che le apparteneva (anche se in verità alla fine non aveva mandato né suoi capelli né la sua stringa, «havendo inteso dire che con queste stringe e capegli si fanno delle stregarie»⁷⁰²). In occasione di una confessione, fra Michele le aveva chiesto di poter toccare la sua mano attraverso la buca del confessionale che si trovava all'interno della cappella di sant'Ambrogio e, dopo averle toccato un dito, «il morcicò con i denti»⁷⁰³. In seguito a quell'episodio la donna aveva preferito confessarsi dal frate Vincenzo Manzuoli, ma tale iniziativa aveva scatenato una reazione negativa da parte dello Sgambioli, che, da quel momento, si era rifiutato di amministrarle l'eucarestia.

Livia Ronchi riferì quindi di altri tentativi da parte del frate, che aveva anche cercato di farle credere che in una lettera scritta al vescovo si parlasse di lei. La donna aggiunse di aver chiesto più volte a fra Michele di far chiudere la fessura del confessionale, per timore di uno scandalo, e di averlo avvertito che la Chiuga

⁶⁹⁹ Ivi, cc. 30r-v.

⁷⁰⁰ Ivi, c. 30v.

⁷⁰¹ Ivi, cc. 30v-31r.

⁷⁰² Ivi, c. 32r.

⁷⁰³ Ibidem.

sarebbe stata la sua rovina, ma lui l'aveva schernita, mostrandosi indifferente rispetto alle conseguenze di quella sua frequentazione⁷⁰⁴.

Quando le venne chiesto da chi credeva fossero state scritte le lettere che aveva ricevuto, rispose che si trattava senza dubbio di fra Michele, a giudicare dal loro contenuto e dalla presenza di particolari di cui egli solo poteva essere a conoscenza. Riguardo alle altre donne con cui il frate "ragionava", Livia Ronchi inizialmente aveva negato di essere a conoscenza di qualcosa, salvo poi ricordare alcuni particolari su Ippolita Buzzali e su quanto le era stato detto da una certa Valeria circa la relazione tra fra Michele e la Chiuiga.

In merito al fatto se nutrisse del risentimento nei confronti di fra Michele, lei aveva risposto negativamente, precisando anzi di volergli bene e di aver parlato solo secondo la propria coscienza. Era convinta che le lettere fossero state scritte per dissuaderla dal parlare del frate. Tanto lui quanto altri (don Agostino e suor Giacinta Maria) avrebbero preferito che non si confessasse dal frate Angelo da Modena, ma lei lo aveva fatto ugualmente, non ritenendo di avere motivi per non farlo.

L'ultima domanda riguardava le visite in casa sua da parte di fra Michele: si voleva sapere se fossero stati da soli. Ma la donna rispose che, dopo che lui si era rifiutato di comunicarla, non era più capitato che si vedessero in casa senza che qualcuno fosse presente⁷⁰⁵.

Dopo questo interrogatorio avvenuto all'esterno del tribunale per mezzo del priore, l'inquisitore Novato continuò ad esaminare i testimoni.

Un interrogatorio del 30 luglio, in particolare, quello del nobile Alberto Manetti, metteva in luce altri aspetti della vicenda del frate modenese. L'inquisitore voleva avere informazioni su qualcosa che era giunta al suo orecchio e che riguardava alcune lettere commendatizie. Alberto Manetti rispose di sapere che, effettivamente, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, suo fratello Bartolomeo Manetti era stato fatto incarcerare per essere in possesso di una lettera di raccomandazione destinata al podestà di Trento a favore del frate Michele da Modena. Scopo della lettera era

⁷⁰⁴ Ivi, c. 33v: «[...] ma il padre sudetto si metteva à ridere, e si burlava dicendo che volete che mi faccino?».

⁷⁰⁵ Ivi, cc. 35v-36r.

quello di aiutare il frate nel suo tentativo di «passar più oltre in altri paesi»⁷⁰⁶. Aggiungeva che il frate aveva cercato solamente questo e non denaro, avendo principalmente bisogno di protezione. Bartolomeo aveva riferito a suo fratello Alberto «che il sudetto fra Michele procurasse questo per esser travagliato da' frati, ed in particolare dal Padre Lettor da Carpi, e dal Padre frat' Angelo [...]»⁷⁰⁷. Alberto Manetti, inoltre, aveva sentito dire che in quei giorni fra Michele si era allontanato dal convento e stava presso un canonico (tale "Ballugola"), ma ignorava il motivo per cui si nascondeva e per cui intendeva lasciare il paese⁷⁰⁸.

Il 1° agosto si ebbe un costituito della signora Livia Ronchi, in tribunale e davanti all'inquisitore, a differenza della volta precedente. Le venne chiesto di chiarire le circostanze del rifiuto di fra Michele di comunicarla e la donna precisò che non solo lui non le amministrava il sacramento, ma aveva imposto agli altri frati di fare lo stesso e questo solo perché si era rifiutata di continuare a confessarsi da lui. Livia Ronchi aveva raccontato che l'ultima volta che il frate si era presentato in casa sua assieme al converso frate Giovanni, lei gli aveva chiesto di non tornare più. Sempre in quell'occasione, fra Michele l'aveva accusata di averlo tradito, andando a riferire i fatti occorsi tra di loro a frate Angelo, nonostante sapesse che in convento si trovavano dei frati a lui ostili. Questo era avvenuto il giorno prima che lo Sgambiolli lasciasse la città di Modena per non farvi più ritorno⁷⁰⁹.

Tra gli altri interrogatori è da segnalare quello del sacerdote Alberto Vignola, il quale diede conto di importanti dissapori tra i frati del convento. Egli aveva saputo da frate Vincenzo da Castelnuovo, lettore maggiore del convento, che il confratello Michele era inquisito per azioni "disoneste" con alcune donne in confessionale. Testimoniò del risentimento che questi nutriva nei confronti del Padre Francesco da Carpi, in quanto lo riteneva

⁷⁰⁶ Ivi, interrogatorio di Alberto Manetti, 30 luglio 1619, c. 38v.

⁷⁰⁷ Ibidem.

⁷⁰⁸ Ivi, c. 39r. Ovviamente Alberto Manetti ignorava il motivo particolare, perché che il problema fossero le molestie dei frati del convento lo aveva detto poco prima, mentre probabilmente era davvero all'oscuro delle accuse specifiche che quelli gli muovevano.

⁷⁰⁹ Ivi, costituito di Livia Ronchi, 1° agosto 1619, cc. 41r-v.

causa che secretamente fusse stato processato per le sudette cose, et che di più anco avesse indotto una certa Domenica ad essaminarsi contro il Michele per li sudetti capi, et che il detto fra Francesco con l’haver fatto quest’attione avesse svergognato la Religione⁷¹⁰.

Disse inoltre che lo stesso lettore maggiore aveva spinto Lucrezia Chiuiga ad appellarsi al principe Alfonso contro il lettore Francesco, affinché lo facesse allontanare da Modena⁷¹¹.

Il padre Ippolito Camillo da Modena, anch’egli esaminato dall’inquisitore, riferì di aver sentito dire che fra Michele «fosse quasi fugace»⁷¹² a causa di alcuni suoi “travagli”, ma non gli pareva che fosse stato nominato il tribunale dell’Inquisizione. A lui si era rivolto Alberto Manetti per chiedergli cosa affliggesse fra Michele e come mai avesse necessità di partire dall’Italia.

Alla domande sulle circostanze della fuga, padre Camillo diede conto del sospetto che il lettore frate Francesco da Carpi avesse fatto chiamare gli sbirri per far imprigionare fra Michele⁷¹³.

Una nota riportata all’interno del fascicolo, datata 2⁷¹⁴ settembre 1619, informa che, dopo aver posto la questione di fra Michele al cardinal Millini e alla Sacra Congregazione, l’inquisitore fra Tommaso Novato aveva scritto al suo collega di Pavia con lettera dell’11 settembre 1619, chiedendogli di convocare o di fare un precetto giuridico a fra Michele Calandrini da Modena, affinché comparisse presso il tribunale dell’Inquisizione di Modena⁷¹⁵. Si capirà a breve il senso di questa richiesta.

L’interrogatorio di una delle donne direttamente coinvolte nella vicenda, la signora Ippolita Buzzali, ebbe luogo il 24 settembre, non in tribunale ma presso suo figlio, Nicolò Buzzali. Le venne chiesto se fosse a conoscenza di qualcuno che avesse abusato del sacramento della penitenza, ma rispose negativamente. Disse che da circa un anno si confessava presso il confessore delle monache di san Lorenzo, ma in

⁷¹⁰ Ivi, costituito di don Alberto Vignola a Modena, 25 luglio 1619, c. 46v.

⁷¹¹ Ivi, c. 47r.

⁷¹² Ivi, costituito di padre Ippolito Camillo da Modena, 26 luglio 1619, c. 48r.

⁷¹³ Ivi, c. 49r.

⁷¹⁴ Lettura incerta, potrebbe essere “11”.

⁷¹⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,1, c. 50r.

passato si recava abitualmente a san Domenico, dove era solita confessarsi da frate Vincenzo Manzuoli e talvolta da fra Michele. Aveva conosciuto quest'ultimo in chiesa, parlando di suo figlio Nicolò, che aveva manifestato l'intenzione di farsi frate. Da quel momento la donna era stata esortata a confessarsi da lui. Solo successivamente aveva saputo della buca del confessionale ed aveva voluto vederla per curiosità. Nel seguito dell'interrogatorio la Buzzali aveva confermato che più volte fra Michele si era recato a casa sua e anche che era solito scriverle delle lettere: lo faceva sia quando si trovava fuori Modena, sia quando era nel convento di san Domenico, ma si trattava comunque di cose di poca importanza e non di competenza dell'Inquisizione⁷¹⁶.

Le risposte della Buzzali erano però contrastanti, perché, sebbene continuasse a ripetere di non sapere nulla degli abusi imputati a fra Michele, d'altra parte ammetteva di aver sentito dire che quello «portasse affetto sensuale a' una certa Lucretia Chiuiga sua penitente [...]»⁷¹⁷, per poi precisare che con lei non aveva mai «mostrato segno di benevolenza disordinata»⁷¹⁸. Diverse volte il frate l'aveva fatta chiamare in confessionale, col pretesto di parlarle di suo figlio Nicolò, e in un'occasione le aveva "ragionato" di cose da lei ritenute sconvenienti, tanto che in seguito la donna si era rifiutata di tornare da lui. Continuò dando informazioni che, in effetti, lasciavano pochi dubbi sulla condotta del frate e delle donne con cui aveva pratica, dicendo, per esempio, di aver visto la Chiuiga in confessionale con una calamita. La donna preferì tacere sul contenuto delle lettere, per non scandalizzare l'inquisitore. Ma, dopo aver detto questo, tornò a precisare che ogni manifestazione di affetto "disordinato" era comunque avvenuta fuori dal contesto della confessione sacramentale e le parole che fra Michele le aveva rivolto erano state pronunciate prima o dopo la confessione, mai durante.

Ad ogni modo, la donna si diceva scandalizzata, al punto da arrivare ad evitare ogni contatto con fra Michele⁷¹⁹. Al termine dell'interrogatorio, dopo l'apposizione della firma, aveva però voluto aggiungere delle informazioni: tale Giacomo Vicentini le aveva riferito che fra Michele sarebbe fuggito al termine del suo priorato e che aveva

⁷¹⁶ Ivi, costituito di Ippolita Buzzali, 24 settembre 1619, c. 52r: «[...] e mi scriveva cose che non vi applicavo la mente ne mi pare che siano cose spettanti al santo officio».

⁷¹⁷ Ibidem.

⁷¹⁸ Ivi, c. 53r.

⁷¹⁹ Ivi, c. 54v «[...] mi separai totalmente da lui, come può vedere tutta la Chiesa di san Domenico».

provveduto a dare istruzioni a Lucrezia Chiuiga circa il modo in cui avrebbe dovuto rispondere quando fosse stata esaminata dall'inquisitore. Le aveva detto anche della buca del confessionale, usata dal frate per toccare le mani della Chiuiga, «et anco delle altre cose cattive»⁷²⁰. L'inquisitore chiese quindi cosa sapesse in merito alla latitanza e fuga di fra Michele, ovvero se fosse a conoscenza della sua permanenza presso il canonico Balugola, dopo che, al termine del suo priorato, «si cominciò a cianciare di lui [...]»⁷²¹ e, ancora una volta, se il frate avesse commesso atti sconvenienti verso di lei in confessionale. A quest'ultima domanda la donna confermò che non era mai avvenuto, ma che in quel luogo si erano limitati a passarsi delle lettere di suo figlio Nicolò, senza contatti⁷²².

Pochi giorni dopo, la signora Ippolita Buzzali comparve nuovamente davanti al giudice di fede, per rettificare quest'ultima affermazione. Raccontò che una volta, dopo essersi confessata da fra Michele, gli aveva detto di avere una lettera di suo figlio: nel farsela consegnare in confessionale, il frate aveva sporto la sua mano fino a toccare quella della donna, che subito l'aveva ritratta ed era tornata a casa⁷²³. Ippolita riferì inoltre che, riguardo una questione di cui era a conoscenza nella quale erano coinvolti alcuni gesuiti e delle suore orsoline, il frate le aveva più volte detto in casa sua di non intromettersi: le suore che erano state esaminate all'Inquisizione contro i gesuiti sarebbero infatti state castigate per aver “fatto male”, dal momento che non era da considerarsi un peccato che quei Padri avessero toccato loro le mani. Questo particolare - anche se indipendente dal caso di cui si sta parlando - è interessante perché fra Michele, nel dissuadere la donna dal curarsi di quei fatti, tentava di convincerla che non vi fosse nulla di male nel gesto del toccare le mani: se questa era la sua convinzione, le sue parole possono essere lette come un implicito tentativo di discolpare anche se stesso.

Un altro particolare di cui l'interrogata diede conto fu quello dell'iniziativa di fra Michele di far recapitare in casa sua, mentre lei era assente, molte “robbe” a sua insaputa. Insieme a quelle cose c'era anche una lettera in cui fra Michele dava istruzioni: la donna avrebbe dovuto consegnare le “robbe” in parte a tale Giovanni Pietro e in parte a Giacomo Vicentini. Ippolita quindi si era premurata di fare degli

⁷²⁰ Ivi, c. 55r.

⁷²¹ Ivi, c. 55v.

⁷²² Ivi, c. 56r.

⁷²³ Ivi, spontanea comparizione di Ippolita Buzzali, 30 settembre 1619, c. 57r.

inventari, anche perché, nel frattempo, erano intervenuti altri personaggi (un Padre Pallavicini e il priore).

Il fascicolo processuale si conclude con la registrazione delle lettere di fra Michele a Ippolita Buzzali⁷²⁴.

Come annunciato in apertura, il fascicolo successivo a quello appena esaminato contiene le difese del padre Michele Calandrini. Per il vero, non si tratta delle sole difese dell'imputato, come mostrano già i primi documenti: due spontanee comparizioni del frate Angelo da Modena, che si era recato dall'inquisitore chiedendo spiegazioni in merito alla sua assegnazione fuori dal convento di san Domenico, nonostante avesse già una certa età (69 anni) e le sue condizioni di salute fossero precarie. L'uomo, da parte sua, si era fatto un'idea:

[...] mi persoado à creder sia stata la causa di questa mia assignatione perche io mi sono esaminato in questo santo Tribunale del Sant'Uffitio contro il Padre fra Michele da Modena⁷²⁵.

Frate Angelo era convinto di avere attirato l'odio di fra Michele, che quindi aveva cercato di infangarne l'onore presso il principe Alfonso. A conferma di questo, padre Ippolito Camillo lo aveva messo al corrente delle trattative del padre Pallavicini col duca affinché facesse rimuovere frate Angelo da san Domenico.

Mentre non è specificato il luogo della prima comparizione di frate Angelo, la seconda avvenne sicuramente presso l'inquisitore di Reggio, fra Michelangelo Lerri da Forlì. Anche in questo caso, il frate voleva accertarsi del motivo del suo allontanamento e cosa avesse spinto il duca a prendere un provvedimento simile, sebbene fosse già sicuro dell'intervento di alcuni suoi confratelli contro di lui⁷²⁶. Frate Angelo sapeva che la vera causa stava nella sua deposizione contro fra Michele, tuttavia, precisava, egli non aveva depresso spontaneamente, ma era stato

⁷²⁴ Ivi, c. 58v.

⁷²⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,2, 1620, "Deffensiones Pro f. Michaele Callandrino", cc. non numerate, spontanea comparizione di frate Angelo da Modena, 18 e 20 ottobre 1619. Nel fascicolo si trova per prima la deposizione del 20 ottobre, seguita da quella del 18. La seconda era avvenuta presso l'inquisitore di Reggio, Michelangelo Lerri.

⁷²⁶ Ivi, deposizione di frate Angelo da Modena, 18 ottobre 1619: «[...] ma, come credo, mosso da altri cioè da nostri frati [...]».

citato dall'inquisitore⁷²⁷. Pertanto ora chiedeva protezione dalle vessazioni di cui si considerava vittima.

Gli interrogatori successivi confermavano voci e sospetti, compresi quelli sulla suora Flaminia Bertelli e su Domenichina, la serva di Lucrezia Chiuiga.

Dall'esame della suora orsolina Colomba Visintina emergono alcuni elementi in merito alla sua iniziativa di denunciare alcuni padri (il padre Bondinari e il padre Filippo⁷²⁸), fatto che, secondo lei, aveva determinato alcuni trattamenti ostili da parte della Madre generale, oltre alla contrarietà di fra Michele.

Il 12 novembre 1619 veniva nuovamente chiesto alla signora Ippolita Buzzali, in esecuzione di una richiesta del cardinal Millini, se fosse in possesso di altre lettere inviatele da fra Michele, ma la donna rispose negativamente, aggiungendo di averne date alcune al vescovo di propria iniziativa, con l'obiettivo di levarsi di torno quell'uomo.

Dopo l'interrogatorio di un altro testimone, il converso frate Giovanni, nel fascicolo sono riportate le misure stabilite dall'inquisitore. Il primo provvedimento preso nei confronti del frate fu quello di far liberare la sua cella: il priore del convento infatti aveva chiesto all'inquisitore di far togliere le sue cose, già sequestrate, in modo da farla occupare da qualcun altro, perché non era il caso che fra Michele conservasse la cella e la sua chiave, essendo inquisito⁷²⁹. In calce a questa richiesta il notaio annotava di aver provveduto a fare l'inventario di ciò che si trovava nella stanza e lo riportava per intero⁷³⁰.

In esecuzione dell'ordine del cardinal Millini, ricevuto con lettera del 20 aprile 1619, l'inquisitore provvedeva poi a far redigere un sommario del processo contro fra Michele da Modena, che, non essendo stato spedito, si limitava alla sola fase informativa.

⁷²⁷ Ibidem. Il frate riporta una serie di motivi che giustificavano la verosimiglianza dei suoi sospetti. Anzitutto ricordava delle lettere che gli aveva consegnato la signora Livia Ronchi nei mesi precedenti, in cui si potevano leggere le minacce e le parole contro la sua persona e che lui aveva consegnato al vicario dell'inquisitore e che al presente quindi si trovavano nel tribunale di Modena. In secondo luogo anche la suora Flaminia gli aveva riferito di sapere che due o tre frati sarebbero stati allontanati da Modena «perche havevano deposto il Padre frate Michel da Modena al santo officio, e lo perseguitavano».

⁷²⁸ Si tratta certamente dei padri gesuiti menzionati precedentemente.

⁷²⁹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54, 2, richiesta del 23 novembre 1619.

⁷³⁰ Ibidem, "Robbe ch'erano Nella prima Camera del Padre Michele". L'inventario consiste in un elenco di mobili e di indumenti.

Dai documenti successivi - si tratta per lo più di carte sciolte, non ordinate cronologicamente, tra cui si trovano gli inventari di cui aveva parlato Ippolita Buzzali - si apprendono particolari che danno qualche idea degli eventi successivi: per esempio, che l'inquisitore aveva preso contatti con il suo collega di Pavia e che, contemporaneamente, aveva proseguito negli interrogatori dei frati del convento di san Domenico, a cominciare dal priore⁷³¹.

Il quadro finora delineato comincia a presentare qualche incrinatura se si passa a considerare gli interrogatori e i documenti successivi, quelli della fase propriamente difensiva. Per esempio, a tale don Giacomo Vicentini venne subito chiesto se conoscesse fra Michele da Modena e se fosse suo amico. Egli rispose affermativamente. Aveva saputo da altri frati che fra Michele era coinvolto in questioni di pertinenza dell'Inquisizione e che il suo processo era stato trasmesso a Roma. L'interrogato aveva avuto modo di parlare con il confratello, il quale si era mostrato piuttosto tranquillo relativamente alle accuse, che, evidentemente, riteneva tendenziose e non veritiere. Alla domanda se avesse ricevuto ordine di istruire qualcuno nelle risposte da fornire ad un eventuale interrogatorio aveva risposto negativamente. In merito alla fuga, sapeva che fra Michele aveva trovato ospitalità presso diverse persone, cioè per due volte da suo fratello, da Bernardino Manetti e presso un certo padre Locatelli a Bologna. Disse di aver ricevuto un solo biglietto da fra Michele, in cui gli chiedeva di prendere le sue cose in casa della signora Ippolita Buzzali. Infine, alla domanda sul rapporto tra il frate e la Chiuiga, l'interrogato aveva risposto di sapere solamente che quello era solito confessarla.

Con lettera del 30 settembre 1619, l'inquisitore di Modena scriveva al collega di Pavia, ricordandogli di averlo già sollecitato affinché facesse un precetto a fra Michele di presentarsi al tribunale di Modena: non avendo ricevuto risposta, tornava

⁷³¹ Ivi, interrogatorio del priore del convento di san Domenico, 30 settembre 1619. Il priore aveva detto di sapere che Ippolita Buzzali teneva cose appartenenti a fra Michele e di esserne a conoscenza perché la donna lo aveva fatto chiamare non sapendo cosa farne: egli però, non avendo modo di portare con sé quelle cose - tra cui c'era anche un mazzo di chiavi - aveva nominato la Buzzali depositaria di tutto. Successivamente però, era venuto a sapere che le "robbe" erano state portate via dalla casa dai frati Reginaldo e Tommaso Pallavicini. Se ne dolse quindi con la donna, la quale si giustificò dicendo di non aver potuto agire diversamente, in ottemperanza di quanto lo stesso fra Michele le aveva chiesto tramite lettera. Ciononostante la Buzzali aveva preteso che i due frati le lasciassero una ricevuta e degli inventari.

a scrivergli, esortandolo anche a minacciare il frate di sospensione *a divinis*, se non si fosse presentato a Modena entro otto giorni.

Il primo ottobre 1619 veniva interrogata la principale protagonista dei fatti imputati a fra Michele, Lucrezia Chiuiga. Questa volle subito smentire le accuse mosse a lei e al frate⁷³². Dopo le consuete domande d'apertura, venne chiesto alla donna da chi fosse solita confessarsi: rispose che lo faceva dal padre Manzuolo, almeno fino a quando non era arrivato il suo attuale confessore, ovvero fra Michele da Modena. Assicurò di non aver mai parlato con lui fuori dal confessionale, né quello si era mai recato a casa sua. Tutto quanto era stato detto nel merito era falso. Negò anche che il frate fosse stato bandito, così come che nel suo confessionale ci fosse qualcosa di indecente: erano notizie false, diffuse da persone che ce l'avevano con il frate e con lei⁷³³. Lucrezia si diceva ignara di altre donne a cui il frate aveva mostrato "benevolentia" nell'atto della confessione sacramentale⁷³⁴. Concluse chiarendo di non aver mai ricevuto la proibizione di confessarsi in san Domenico dal vescovo, bensì da suo marito.

I due interrogatori successivi - di frate Reginaldo da Cremona e di un giovane di nome Giovanni Pietro - sono concentrati sulle "robbe" appartenenti a fra Michele e depositate in casa della Buzzali. Ora, trattandosi di persone in rapporto d'amicizia col frate, le loro testimonianze, come del resto si è visto nell'interrogatorio della Chiuiga, contrastavano con quelle dei primi interrogatori. In particolare, Giovanni Pietro, parlando di Lucrezia, disse che la donna aveva saputo che erano state esaminate alcune donne al tribunale dell'Inquisizione contro fra Michele e la cosa le aveva fatto venire il sospetto - fondato - che prima o poi lei stessa sarebbe stata convocata. Si era quindi rivolta al giovane affinché chiedesse a fra Michele, nel caso in cui l'avesse visto, se sapesse qualcosa in merito.

A Giovanni Pietro venne quindi chiesto se avesse notizia della latitanza del frate: egli rispose che, terminato il priorato, fra Michele era andato fuori Modena per otto o dieci giorni e, tornato, aveva dimorato presso alcuni suoi conoscenti, uscendo solamente di notte. In un'occasione, lui stesso lo aveva accompagnato dal principe

⁷³² Ivi, costituito di Lucrezia "Chiuiga", 1° ottobre 1619. Difficile lettura.

⁷³³ Ibidem: «[...] e sono tutte malignità di genti, che vogliono male a lui, et a me».

⁷³⁴ Ibidem: «Io non ho mai saputo, - disse - che volesse bene a niuna sua penitente, ne l'ho cercata, perche mi *havvrebbe* [lettura incerta] detto che fussi una sfacciata».

Alfonso, col quale aveva “ragionato” per circa un’ora. Il testimone concluse riferendo che una volta, trovandosi in casa del fratello di fra Michele, aveva visto diversi fogli, su uno dei quali erano scritte le parole «[...] questi frati mi vogliono sepelir vivo [...]»⁷³⁵.

All’interno del fascicolo si trovano altre carte sciolte e annotazioni, come quelle che attestavano la ricevuta delle lettere da parte dell’inquisitore di Pavia, il precetto fatto a fra Michele e anche le copie di sei lettere da lui scritte alla signora Livia Ronchi, i cui originali erano stati mandati a Roma. Da queste ultime emerge la preoccupazione del frate affinché non trapelassero informazioni che gli avrebbero potuto provocare serie difficoltà⁷³⁶.

Un sottofascicolo, rilegato e in parte numerato⁷³⁷, contiene diversi altri interrogatori. Si tratta esclusivamente di documenti relativi al processo difensivo, che si apre con una nota del 15 febbraio 1620 in cui si attestava che, in esecuzione dell’ordine ricevuto dal cardinal Millini con lettera del 18 gennaio 1620, si sarebbe proceduto alla difesa del frate Michele Calandrini da Modena, inquisito e incarcerato al Sant’Ufficio di Roma.

Gli interrogatori vennero condotti dall’inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia, talvolta alla presenza attestata del vicario episcopale.

Il converso fra Giovanni Benassi da Morano testimoniò, tra l’altro, di non credere che qualcuno nutrisse malevolenza nei confronti di fra Michele o fosse stato indotto a deporre all’Inquisizione contro di lui, anche se aggiungeva: «ho’ ben inteso dire che il Padre Hipolito Camilo et il Padre Archangelo non gli vogliono troppo bene [...]». Inoltre, una volta, era capitato che il padre lettore Francesco da Carpi avesse disubbidito a fra Michele uscendo dal convento, ma la cosa non aveva avuto

⁷³⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,2, interrogatorio di Giovanni Pietro de Multobonis, 2 ottobre 1619.

⁷³⁶ Le lettere contenevano frasi di questo tipo: «[...] ma’ la prego a tacere»; «[...] vada ancora a’ confessarsi da costui che sotto specie di confessore non li cava di bocca quel tanto che il vorrà saper da Vostra Signoria et poi à dirle a’ chi il parerà pubblicamente [...]»; «[...] perche non habbi occasione di mostrarle a’ chi brama vederle [le sue “robbe”]»; «Il Signor la’ prosperi e conservi sana ma’ ancora in parlar puoco, e basta».

⁷³⁷ La carte sono numerate da 1r a 60r, mentre le successive sono sciolte.

conseguenze, sebbene in un primo momento il frate - allora priore - avesse minacciato di allontanarlo dal convento⁷³⁸.

Un altro frate, il sacrestano del convento di san Domenico, aveva confermato che i personaggi interrogati erano di buona fama e degni di fede: di Livia Ronchi e suor Flaminia sapeva solamente che avevano buoni rapporti con alcuni frati⁷³⁹. Diede comunque alcune informazioni sui frati e sulle donne che avevano deposto contro fra Michele:

quanto al Padre frate Angelo non so' che sia suo inimico capitale, ma' gli ho' ben sentito à dire che si voleva lamentare con il Padre Provinciale del Padre fra Michele, che non avesse governato bene il Convento et perche quel Padre frate Angelo fece scanzelare il nome ~~et le~~ del Padre frate Michele, con altre lettere poste sopra una sepultura posta nella Capella del Rosario; et il Padre frate Thomaso si e lamentato del Padre frate Michele che essendo amalato il Padre frate Michele Priore non gli provvedesse secondo il suo bisogno, et come haverebbe voluto, et anco perche il padre frate Michele essendo Priore prohibi che nessuno andasse à casa di suor Flaminia Bertelli dove andava anco il Padre frate Thomaso sudetto come amico di detta Suor Flaminia, et tengo che il Padre frate Thomaso se l'abbia havuto per male et il Padre Carpi anco per queste cose del Convento [...] ⁷⁴⁰

Di suor Flaminia disse di non sapere se fosse una nemica di fra Michele, ma sicuramente non doveva volergli bene: aveva infatti sentito dire che una volta la suora era stata minacciata dal frate e che questi «gli voleva cavar l'habito [...]»⁷⁴¹. Da notare, tra l'altro, quel che il testimone disse sulla buca del confessionale, che lui stesso era stato incaricato di serrare: «Quanto a' me credo che stando uno a sedere in detto confessionario di s. Ambrosio non possi metter la Boca à quella fessa se non con il scomodarsi». Egli inoltre riteneva che si trattasse di una fessura vecchia, sicuramente non ricavata in tempi recenti⁷⁴².

Diversi testimoni confermarono di essere a conoscenza sia dell'allontanamento del frate da Modena, a causa della sua amicizia con Lucrezia Chiuiga, sia di un certo

⁷³⁸ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 54,2, interrogatorio di fra Giovanni Battista Benassi da Morano, 15 febbraio 1620, c. 4r.

⁷³⁹ Ivi, interrogatorio di fra Domenico Scappi da Mantova, 15 febbraio 1620, c. 7v.

⁷⁴⁰ Ivi, cc. 8r-v.

⁷⁴¹ Ivi, c. 8v.

⁷⁴² Ivi, c. 9v: «[...] quella fessa mi parse che fosse vecchia, et non fatta nuovamente».

astio nutrito da suor Flaminia nei confronti di fra Michele. Su quest'ultima, inoltre, una testimone aveva messo in guardia, dicendo che era avvezza ai pettegolezzi, e, come lei, anche Domenichina⁷⁴³.

Altre persone interrogate si mostrarono del tutto ignare della presenza della buca nel confessionale usato da fra Michele, come una suora, di nome Diana Pasini, la quale fornì ulteriori informazioni: era al corrente di una «zanza che fu messa su' il primo giorno dell'Anno che gli fosse statta tagliata la testa in Roma mi pare che sia statta segno di Malevolenza»⁷⁴⁴ e sapeva che il padre Ippolito Camillo era nemico “capitale” di fra Michele⁷⁴⁵.

Un'altra suora, Giustina da Modena, conosceva le persone che avevano deposto contro fra Michele e credeva che alcuni frati (Angelo, Tommaso, Francesco) fossero suoi nemici “capitali”, ma non sapeva se avessero indotto qualcuno a testimoniare il falso in tribunale contro di lui. Testimoniò però l'inimicizia di suor Flaminia, avendola sentita pronunciare parole di vendetta, quali: «Passarà il Priorato del Padre Michele, et me ne impagarò [...]»⁷⁴⁶.

Bartolomeo Manetti, che aveva ospitato fra Michele, durante il suo interrogatorio aveva mostrato di non avere stima nei confronti di Domenichina⁷⁴⁷ e soprattutto di suor Flaminia, che riteneva avere «cativissima lingua», anche se non poteva esser certo che la donna avesse deposto il falso in tribunale.

Cesare Fontana, l'unico a dichiarare di essere amico “intrinseco” e “familiare” di fra Michele, aveva saputo che alcuni frati avevano persuaso Domenichina «a dire quel che volevano loro»⁷⁴⁸ a scapito del frate. Cesare Fontana disse tutto quanto sapeva dei personaggi che riteneva ostili a fra Michele e dalle sue parole si capisce come ognuno di essi avesse una condotta non irreprensibile: ad esempio, di Domenichina disse che era «femena delli fratti di san Domenico», di Livia Ronchi «che è publica voce, et fama che faccia male, mà io non lo' so'», di padre Angelo che aveva un

⁷⁴³ Ivi, interrogatorio di suor Cecilia Barbanti, 19 febbraio 1620, c. 14v: «[...] cianzano volentieri, et quando se imaginano una cosa la dicono per vera [...]».

⁷⁴⁴ Ivi, interrogatorio di suor Diana Pasini, 19 febbraio 1620, c. 16v.

⁷⁴⁵ Ivi, c. 17v.

⁷⁴⁶ Ivi, interrogatorio di suor Giustina da Modena, 19 febbraio 1620, cc. 22r-v.

⁷⁴⁷ Ivi, interrogatorio di Bartolomeo Manetti, 20 febbraio 1620, c. 24v: «[...] non mi piacevano le sue conditioni et qualità [...]».

⁷⁴⁸ Ivi, interrogatorio di Cesare Fontana, 20 febbraio 1620, c. 29r.

figlio⁷⁴⁹. Sapeva anche che Livia Ronchi aveva scritto una lettera a fra Michele in cui lo informava che alcuni suoi confratelli avevano subornato dei testimoni contro di lui: in particolare, frate Tommaso aveva subornato suor Flaminia, frate Marcello la Domenichina e frate Angelo Valeria Bolognese⁷⁵⁰.

Fontana passava poi a dare conto dei motivi per cui quelle persone potevano nutrire del risentimento nei confronti del Calandrini, raccontando un paio di episodi su frate Marcello: il primo risaliva a quando fra Michele, da priore, lo aveva rimproverato per non aver custodito diligentemente alcune chiavi, mentre in un'altra occasione l'aveva redarguito per il tempo che passava a chiacchierare con la Domenichina⁷⁵¹. Citava anche alcuni fatti indicativi della fama di Livia Ronchi, che più volte era stata cacciata dalle chiese in occasione «delli [suoi] innamoramenti»⁷⁵².

Anche questo testimone credeva che la buca nel confessionale risalisse al periodo precedente al priorato del frate⁷⁵³.

Un tale Giovanni Bartolomasi aveva sentito dire che alcuni dei personaggi ascoltati in tribunale erano stati indotti a farsi esaminare contro fra Michele e, in particolare, aveva sentito dire molto male della Domenichina⁷⁵⁴.

Dopo aver ascoltato altri testimoni, il 26 febbraio l'inquisitore tornava ad interrogare Lucrezia "Chiuiga". La donna confermò di conoscere fra Michele, che era suo amico e padre spirituale. Di Livia Ronchi e suor Flaminia assicurò che erano nemiche di fra Michele, così come lo erano altre donne, ma lei non ne conosceva le ragioni. Era convinta che le accuse mosse contro il frate - quelle che la vedevano coinvolta - fossero ingiuste:

Io non so' che il Padre Michele sia stato diffamato per occasione di Done, so' bene che quando Vostra Reverentia [Reghezza] era Priore l'altra volta fu' mandato via, per ~~che~~ suspecto che hebbe mio marito che io desse della Robba mangiativa al detto Padre Michele, ma' so' che ~~fanno~~ gli fu fatto torto⁷⁵⁵.

⁷⁴⁹ Ivi, c. 30r.

⁷⁵⁰ Ivi, c. 30v. La lettera era firmata dalla Ronchi, ma, ammetteva Fontana, avrebbe potuto esser stata scritta da qualcun altro, dal momento che non era sicuro che la donna sapesse scrivere.

⁷⁵¹ Ivi, c. 31r.

⁷⁵² Ivi, c. 32r.

⁷⁵³ Ibidem.

⁷⁵⁴ Ivi, interrogatorio di Giovanni Bartolomasi, 21 febbraio 1620, cc. 34r-v.

⁷⁵⁵ Ivi, interrogatorio di Lucrezia, 26 febbraio 1620, c. 45r. Le cancellature sono nel testo.

Lucrezia non riteneva suor Flaminia degna di credito e di Livia Ronchi non aveva grande considerazione⁷⁵⁶. La donna disse che, sebbene conoscesse molto bene il confessionale in cui era solito confessare fra Michele, tuttavia non aveva mai visto la buca di cui le veniva chiesto conto.

Il giorno successivo, Lucrezia venne nuovamente interrogata e ascoltata dall'inquisitore, al quale aveva continuato a dire tutto quello che sapeva e che riteneva sulle persone che accusavano fra Michele e lei⁷⁵⁷. La motivazione recondita delle calunnie contro fra Michele risaliva, a suo avviso, all'invidia nutrita verso di lui. Nel resto dell'interrogatorio confermava sostanzialmente ciò che era emerso in precedenza circa le ombre della condotta delle signore Buzzali e Ronchi.

Alcuni elementi interessanti emergono dall'interrogatorio di Domenica, donna che aveva prestato servizio in casa di Lucrezia Chiuiga per dodici anni, dove aveva conosciuto fra Michele. Questa confermò che suor Flaminia parlava male del frate, dandogli tra l'altro del "furbo" e del "tristo". Riferiva anche della contrarietà del marito di Lucrezia verso l'amicizia tra sua moglie e il frate⁷⁵⁸. Di Ippolita Buzzali aveva sentito dire che era stata la rovina di alcuni preti e che lo sarebbe stata anche di fra Michele⁷⁵⁹.

In generale, Domenica non nutriva stima nei confronti delle donne coinvolte nella vicenda e lo dichiarava in maniera piuttosto esplicita alla fine del suo secondo costituito:

[...] et quanto à me credo più tosto che le sopran[omina]te persone fossero per dire la falsità che la verità, massime nel santo officio et se bene ho' detto di sopra che sono persone da bene, ho' inteso quanto al Corpo, et non quanto alla lingua, et questo quanto alle Done⁷⁶⁰.

⁷⁵⁶ Ivi, c. 45v: «io l'ho un puoco legerotta di Cervello [...]».

⁷⁵⁷ Ivi, interrogatorio di Lucrezia, 27 febbraio 1620, c. 46r. La donna affermò che frate Angelo era un nemico di fra Michele, avendolo personalmente sentito infamarlo e vituperarlo; frate Francesco da Carpi, poi, era suo nemico "capitale" perché, essendo innamorato di Livia Ronchi, ne era geloso; frate Tommaso era anch'egli nemico di fra Michele per via del credito che accordava a suor Flaminia; frate Ippolito Camillo infine era suo nemico perché "spinto" dal confratello Angelo.

⁷⁵⁸ Ivi, interrogatorio di Domenica di Manfredi, 10 marzo 1620, cc. 53v-54r.

⁷⁵⁹ Ivi, c. 54v.

⁷⁶⁰ Ibidem.

Un altro testimone, di nome Giacomo Vicentini, aveva parlato di particolari piuttosto scabrosi riguardanti alcune delle persone che avevano testimoniato contro fra Michele. Sapeva che un tempo suor Flaminia aveva avuto un figlio e che la stessa suora era stata vista a letto con un frate di san Domenico (frate Tommaso): in quell'occasione fra Michele, allora priore del convento, aveva minacciato entrambi «di cavargli l'habito». Aveva inoltre sentito dire che la suora aveva disperso uno o due figli. Di Livia Ronchi disse che tradiva suo marito e che, insieme a sua figlia, frequentava un novizio di san Domenico: anche in questo caso, venuto a conoscenza dei fatti, fra Michele aveva mostrato l'intenzione di prendere dei provvedimenti. Va segnalato quello che questo testimone disse in riferimento al confessionale. Egli aveva visto personalmente un piccolo buco, sul quale, dopo che fra Michele era andato a Roma, era stata posta una lastra di ferro: era possibile che quel buco fosse stato alterato nelle dimensioni⁷⁶¹.

Con questo interrogatorio si concludevano le difese del frate Michele Calandrini. Ciò che si può ricavare del prosieguo della vicenda è deducibile dalla corrispondenza tra inquisitore e Sacra Congregazione.

Come anticipato, la vicenda di fra Michele si svolse a cavallo dei mandati degli inquisitori Tommaso Novato e Giovanni Vincenzo Reghezza. Di entrambi sono conservate lettere che trattano questo caso ed anche alcune delle risposte inviate loro dai cardinali della Sacra Congregazione. Si tratta sostanzialmente di ragguagli periodici sullo stato del processo, ma è importante segnalare come talvolta emergano particolari di cui i fascicoli processuali non danno conto. Per esempio, la diffidenza del frate inquisito nei confronti del giudice, motivo per cui Novato avrebbe preferito che la causa fosse condotta altrove, a Bologna oppure a Roma⁷⁶².

⁷⁶¹ Ivi, interrogatorio di Giacomo Vicentini, 21 marzo 1620, cc. non numerate. Il testimone era il padre della suora orsolina Colomba. Il fatto che si accenni a possibili alterazioni del buco nel confessionale fa pensare che esisteva almeno il sospetto che quello fosse stato ingrandito per incastrare fra Michele e che era vero che attraverso di esso potesse avere dei contatti con le penitenti. Il che potrebbe essere tanto più verosimile in considerazione del fatto che alcuni testimoni avevano parlato di un foro attraverso il quale sarebbero potute passare appena due dita.

⁷⁶² ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, Lettere de Padri Inquisitori, lettera di Tommaso Novato al cardinal Millini, 24 luglio 1619. A quanto pareva, fra Michele era convinto che la volontà di procedere contro di lui era stata dell'inquisitore e di questo aveva parlato anche con il principe Alfonso. A quel punto allora Novato riteneva opportuno che la causa fosse spedita a Roma o con

In una lettera del mese successivo, poi, lo stesso inquisitore parlava del buco nel confessionale come opera del frate, che si era allontanato dal convento appena era stato formato il processo contro di lui, nascondendosi a Modena e procurandosi lettere commendatizie per recarsi a Trento e poter passare in Germania⁷⁶³.

Tra le lettere dell'inquisitore Reghezza, una in particolare pone un problema di non poco conto: l'inquisitore chiedeva al cardinale destinatario (sicuramente Millini) se fosse o meno opportuno interrogare le due nobildonne coinvolte nelle cause⁷⁶⁴. Il problema era già stato posto l'anno prima, quando, con una lettera dell'agosto 1619, si era ordinato all'inquisitore di procedere all'esame di tutte le donne nominate nel processo, «non ostante il sospetto, che si ha che abbiano acconsentito alla sollecitatione»⁷⁶⁵.

Va segnalato un ulteriore aspetto. Durante la lettura del processo, si è potuto dedurre che la causa ad un certo punto fosse stata trasmessa a Roma, mentre lo si apprende inequivocabilmente da una lettera del 19 ottobre 1619, con cui il cardinal Millini faceva sapere che, appunto, contro il Calandrini si sarebbe proceduto direttamente al Sant'Uffizio⁷⁶⁶.

In assenza del fascicolo romano e della relativa sentenza, le uniche, scarse, informazioni a disposizione sulla sorte dell'imputato sono quelle che si possono trarre, oltre che dalla corrispondenza, dai *Decreta*. Da quest'ultima fonte si apprende, ad esempio, che nel maggio del 1621 i cardinali avevano stabilito che il Calandrini

l'aiuto del collega di Bologna: «Però quando piacesse a' Vostra Signoria Illustrissima che la causa a' tempo suo fusse spedita in Roma, o' pure con l'intervento del Padre Inquisitore di Bologna lo' stimerei più opportuno per quiete dell'anima mia». La questione della diffidenza dell'imputato tornava ad emergere anche nei *Decreta*, cfr. ACDF, S. O., *Decreta*, 1620, c. 13, 8 gennaio, in cui i cardinali, oltre ad ordinare che si verificasse l'esistenza di inimicizie e malevolenza nei confronti del Calandrini, prendevano atto della sua richiesta che nell'esame dei deputati fosse deputata una persona non sospetta, dal momento che dubitava che l'inquisitore fosse suo nemico. Nel momento in cui si riportava la richiesta del frate l'inquisitore non era più Novato, bensì Reghezza, ma non è possibile stabilire se la mancanza di fiducia fosse anche nei confronti del nuovo inquisitore.

⁷⁶³ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, Lettere de Padri Inquisitori, lettera di Tommaso Novato, 7 agosto 1619.

⁷⁶⁴Ivi, lettera di Giovanni Vincenzo Reghezza, 4 aprile 1620.

⁷⁶⁵ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini all'inquisitore di Modena, 17 agosto 1619. La deliberazione era stata presa nella congregazione del 16 agosto, come testimoniato in ACDF, S. O., *Decreta*, 1619, c. 294, 16 agosto, in cui si stabiliva di esaminare le donne nominate nel processo per verificare se fossero *socia criminis*.

⁷⁶⁶ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV, lettera del cardinal Millini, 19 ottobre 1619. La cosa veniva confermata anche in una lettera successiva, probabilmente del 25 (o del 29) ottobre, in cui si informava l'inquisitore che il processo si sarebbe svolto a Roma, in quanto l'imputato si trovava lì.

venisse sottoposto alla tortura per appurare la verità e che fosse sospeso dalla confessione sacramentale ed esiliato dalla città e diocesi di Modena⁷⁶⁷.

In due lettere dell'anno 1622, l'inquisitore tornava a dare conto di fra Michele. Nella prima di esse, Reghezza informava i cardinali del fatto che il domenicano - del quale a Modena si diceva che fosse stato bandito e sospeso dalla confessione - tornava periodicamente in quel territorio (in particolare a Correggio e a Sestola) a predicare, ma non si presentava mai in convento, preferendo alloggiare di nascosto in casa di secolari: all'inquisitore era quindi venuto il dubbio che in realtà non fosse stato bandito, ma, d'altra parte, il fatto che non andasse mai in convento lasciava immaginare che si recasse a Modena "di contrabbando"⁷⁶⁸. Nella seconda lettera, invece, Reghezza si rallegrava per la grazia dalla pena dell'esilio concessa a fra Michele da Modena⁷⁶⁹.

Tra queste lettere ne vanno collocate altre due da parte del cardinal Millini: con la prima ordinava all'inquisitore di procedere secondo «l'ufficio suo» contro fra Michele Calandrini, il quale, non avendo ricevuto mai la grazia dall'esilio, aveva contravvenuto ad un ordine recandosi in città⁷⁷⁰. La seconda, invece, rettificava questa disposizione, dal momento che si era appurato - non viene detto in che modo - che la grazia dall'esilio dalla città e dalla sua diocesi era effettivamente stata concessa nell'anno 1620 e, pertanto, non si sarebbe dovuto molestare il frate qualora fosse capitato in città⁷⁷¹.

Volendo dunque riassumere quanto si è finora narrato, fra Michele Calandrini, denunciato nel 1619 per sollecitazione di donne durante la confessione sacramentale,

⁷⁶⁷ ACDF, S. O., Decreta, 1620, c. 186, 21 maggio.

⁷⁶⁸ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV, lettera di Giovanni Vincenzo Reghezza, 23 febbraio 1622.

⁷⁶⁹ Ivi, lettera di Giovanni Vincenzo Reghezza, 13 aprile 1622. Si tratta certamente di fra Michele Calandrini, che anche nella lettera precedentemente citata l'inquisitore qualificava come fra Michele da Modena, appartenente al suo stesso ordine.

⁷⁷⁰ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 253, fasc. I, lettera del cardinal Millini, 12 marzo 1622. Si tratta probabilmente di una lettera che era scaturita dalla deliberazione presa nella congregazione di qualche giorno prima (probabilmente il 3 marzo, ma la lettura del giorno è resa molto difficile dal deterioramento delle carte), in cui venne ordinato di accertare se fra Michele Calandrini, processato e spedito nel 1620, avesse contravvenuto alla pena dell'esilio dalla città. Cfr. ACDF, S. O., Decreta, 1622, c. 84, 3 (?) marzo.

⁷⁷¹ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 253, fasc. I, lettera del cardinal Millini, 2 aprile 1622. Della concessione della grazia dalla pena dell'esilio danno in effetti conto i Decreta, anche se lo stato deteriorato delle carte non permette di trarre ulteriori dettagli. Cfr. ACDF, S. O., Decreta, 1622, c. 106, 30 marzo.

oltre che per aver promosso arbitrariamente il culto di reliquie non approvate, veniva processato e spedito l'anno successivo a Roma, dove erano stati trasmessi gli atti da parte dell'inquisitore di Modena. Il frate era stato ritenuto colpevole e condannato sicuramente alla pena dell'esilio dalla città e sua giurisdizione e alla sospensione dall'amministrazione del sacramento della confessione. Si sa poi che quello stesso anno (1620) aveva ottenuto la grazia dall'esilio, mentre né *Decreta* né lettere danno informazioni su concessioni di grazie per l'altra pena.

Si impongono a questo punto delle riflessioni, a partire dalle vicende sin qui dettagliatamente analizzate.

Da quanto si è potuto vedere, questo caso si presta a diverse letture. Lo si può analizzare sicuramente come un processo per *sollicitatio ad turpia*, ovvero uno dei reati maggiormente perseguiti nel corso del Seicento. Ma, al di là del reato, le vicende riportate mostrano anche alcune dinamiche interne al convento: inimicizie, invidie, giochi di potere, che farebbero pensare piuttosto ad un carattere pretestuoso delle accuse. Con ciò non si vuol certo sminuire il peso di un reato che, se commesso, avrebbe una portata rilevante ed andrebbe considerato in tutta la sua gravità, come abuso di un sacramento da parte del ministro ecclesiastico ai danni di diverse donne. Ma qui sembra lecito supporre che si trattò di accuse che non avevano come scopo principale quello di denunciare le azioni commesse, bensì di allontanare o colpire in qualche modo delle persone verso cui si nutrivano astio e sentimenti di vendetta personale. Come a dire, con le dovute cautele, che la sollecitazione e l'abuso del culto di reliquie non approvate furono dei pretesti per colpire alcuni personaggi ritenuti scomodi da parte di persone dalla fama altrettanto dubbia.

In effetti, accuse simili avrebbero potuto essere mosse anche da parte del Calandrini a diversi suoi confratelli, cosa che peraltro venne anche fatta, con la differenza che, mentre fra Michele agì di propria iniziativa, in quanto in una posizione preminente - era priore del convento - i suoi confratelli fecero ricorso al tribunale dell'Inquisizione.

Si andrà quindi ora a riflettere su alcuni aspetti del caso in modo da cercare di avvalorare questa lettura.

Seguendo la cronologia dei fatti, il primo elemento che si pone all'attenzione di chi legge la lettera di denuncia del frate Francesco è quello relativo ai poteri coinvolti: il denunciante diceva di aver sentito delle voci intorno al modo di confessare di fra Michele dall'Imola, ovvero dal personaggio più influente e più vicino alla corte ducale. Un primo provvedimento contro il frate era stato preso tempo prima dal vescovo. Anche il duca aveva provveduto a bandire Calandrini. Quello dell'Inquisizione si colloca dunque come l'ultimo degli interventi dei poteri cittadini, il che lascia vedere come la vicenda, sebbene interna alle dinamiche di un convento, non aveva tardato ad uscire dalle sue mura e lo aveva fatto prima del marzo del 1619.

Ma perché frate Francesco denunciava il confratello direttamente al Sant'Uffizio senza passare dall'inquisitore di Modena? La risposta a questo interrogativo è destinata a rimanere legata a congetture, non essendo possibile desumere dalle fonti le reali e sicure motivazioni del denunciante. Forse nutriva scarsa fiducia nell'inquisitore Novato? Oppure, vedendo che sino a quel momento non si era mai proceduto contro il Calandrini, aveva preso autonoma iniziativa, portando il caso laddove sicuramente non avrebbe potuto essere ignorato? Interveneva forse, ad alimentare la sfiducia di frate Francesco, il fatto che, in fondo, era convinto che l'inquisitore non avrebbe proceduto così facilmente contro il priore del convento del suo stesso Ordine, presso il quale per giunta aveva sede il tribunale e col quale condivideva il personale? Oppure scelse di scrivere alla Sacra Congregazione perché riteneva il fatto talmente grave da non poter procrastinare ulteriormente la sua soluzione?

Da fascicoli processuali, corrispondenza e *Decreta* sono emersi vari elementi, più o meno espliciti, che testimoniano delle inimicizie che caratterizzavano i rapporti dentro e fuori dal convento. Anzitutto si è vista la non buona considerazione di molti dei frati che avevano testimoniato contro fra Michele, sia per le sue abitudini con alcune penitenti, sia per le iniziative relative alle reliquie, che aveva fatto porre sull'altare maggiore della chiesa a suo arbitrio.

Dagli interrogatori successivi, soprattutto quelli del processo difensivo, si sono visti emergere man mano tutti i vari motivi che potevano in qualche modo giustificare l'astio dei frati per minacce e misure che fra Michele aveva preso contro alcuni di

loro quando era ancora priore. Anche a processo avviato, c'era chi pagava - o riteneva di pagare - le conseguenze delle proprie azioni contro il frate: si allude al Padre Angelo, convinto che dietro la misura del suo allontanamento dal convento di san Domenico vi fosse una sua deposizione in tribunale contro il confratello.

Si è visto poi che lo stesso fra Michele, domenicano e quindi residente nello stesso convento, non aveva fiducia verso l'inquisitore Novato, e probabilmente si era allontanato da lì anche per questo motivo, per essersi sentito in qualche modo "accerchiato" una volta avuta notizia dei primi interrogatori contro di lui.

Altra questione che si pone all'attenzione è quella delle reliquie. I testimoni dell'accusa avevano parlato del modo in cui fra Michele aveva agito di propria iniziativa, recandosi nottetempo presso una tomba ed estraendo la testa di un frate che avrebbe poi reso oggetto di culto, insieme a quella della suora Margherita Fontana, assecondando, a detta loro, un proprio "capriccio".

Ora, anche se l'attenzione degli inquisitori di Modena e dei cardinali della Sacra Congregazione si era andata concentrando sempre più, nel corso del processo, sull'accusa di sollecitazione delle donne durante la confessione sacramentale, non va dimenticato che anche l'altra imputazione non era stata ritenuta di poco rilievo, se si considera che le prime domande rivolte ai testimoni erano relative proprio alle reliquie e solo successivamente alle vicende legate alle confessioni. Certo, non avere a disposizione il testo della sentenza rappresenta una lacuna notevole ai fini della comprensione della valutazione effettiva che i giudici di fede accordarono a quell'imputazione. Ad ogni modo, si tratta di un aspetto non trascurabile del processo: a chi accusava dovette servire come elemento per accreditare quanto voleva dimostrare circa la condotta di fra Michele Calandrini, incurante delle regole e dell'opinione dei propri confratelli, che più volte si erano lamentati quando aveva fatto porre le reliquie sull'altare maggiore perché fossero adorate. Le domande degli inquisitori erano volte a capire di che tipo di reliquie si trattasse, chi le avesse introdotte e se fossero state approvate. Qual era, a quell'altezza cronologica, lo stato della questione? Non è questa la sede per tentare una ricostruzione delle vicende legate alla progressiva appropriazione da parte dell'Inquisizione della materia della canonizzazione e del culto delle reliquie (a scapito dei vescovi), tuttavia è bene ricordare che il tema del culto dei santi - e quello connesso delle reliquie - era stato

uno degli obiettivi dell'attacco protestante e che su di esso si era espresso il concilio di Trento⁷⁷². Successivamente era stata anche creata un'apposita congregazione, quella dei Riti (1588), che aveva come compito quello di gestire le cause di canonizzazione. Un punto di svolta si ebbe agli inizi del Seicento, quando

nella concreta pratica giuridica, la riserva pontificia si estese anche ai beati perché venne istituito un apposito processo di beatificazione, preliminare a quello di canonizzazione, con cui la Sede Apostolica concedeva la facoltà ai fedeli di praticare un culto a livello soltanto particolare, in una diocesi o in un singolo Ordine⁷⁷³.

Ora, nel caso in esame non c'era stata alcuna concessione, né approvazione, motivo per cui frate Francesco nella lettera di denuncia e gli altri frati durante gli interrogatori avevano fatto leva su quell'iniziativa autonoma e, dal loro punto di vista, ingiustificata. Con tutta probabilità, da parte sua, fra Michele aveva voluto approfittare della potenziale venerabilità dei due personaggi - un frate domenicano tenuto in grande considerazione presso il convento e una suora che si riteneva autrice di un miracolo - per attirare i fedeli e magari per monetizzare il culto connesso alle reliquie, ma non è comunque possibile escludere che vi fossero delle motivazioni "pie" e una venerazione più autentica di quei defunti.

Il fatto che i testimoni e l'inquisitore insistessero che quelle fatte venerare da fra Michele fossero reliquie mai state approvate lascia pensare che, sebbene norme e direttive specifiche nel merito non fossero ancora state codificate, tuttavia si era consapevoli che si trattava di un tema posto all'ordine del giorno. E, a conferma di questo, basti pensare che solo pochi anni dopo, precisamente nel 1625, la Congregazione del Sant'Uffizio emanò un decreto con cui proibiva ai fedeli il culto, pubblico e privato, in onore di morti in odore di santità senza l'autorizzazione della Sede Apostolica⁷⁷⁴.

Il frate aveva effettivamente compiuto un abuso prendendo l'iniziativa di far apporre delle iscrizioni ai piedi delle reliquie in cui, come si è visto, entrambi i personaggi

⁷⁷² Le riflessioni e discussioni sul tema avevano portato all'elaborazione del decreto *Dell'invocazione, della venerazione delle reliquie dei santi e delle sacre immagini* del 1563. Cfr. M. Gotor, *Canonizzazione dei santi*, in DSI, vol. I, p. 258.

⁷⁷³ Ibidem.

⁷⁷⁴ Ibidem.

venivano definiti “beati”. Iscrizioni che infatti erano state fatte cancellare dai confratelli, salvo poi essere ripristinate, come si poté verificare durante l’ispezione commissionata ad appositi periti durante il processo: forse si era ritenuto che l’atto non suscitasse un sospetto di eresia, ma fosse piuttosto frutto di una devozione tutto sommato innocua.

Solo una manciata di anni dopo, comunque, fra Michele avrebbe potuto avere maggiori problemi anche in conseguenza di questo atto: il decreto sopra citato del 1625 prevedeva infatti per gli ecclesiastici ritenuti colpevoli la sospensione *a divinis*, la privazione di voce attiva e passiva e il divieto di amministrare i sacramenti⁷⁷⁵.

Passando quindi all’imputazione principale, quella di sollecitazione, il caso pone una serie di problemi, che probabilmente si presentavano con una certa ricorrenza anche in altri contesti. Il reato di *sollicitatio* rientrava nella categoria più generale dell’abuso dei sacramenti, anche se, dato il suo carattere, venne progressivamente configurandosi come una fattispecie di reato a sé stante e trattata in considerazione della sua specificità.

La delicatezza del caso è dimostrata, tra l’altro, dall’ascolto di un gran numero di testimoni, sia interni che esterni al convento. Il lavoro degli inquisitori era volto anzitutto a verificare la veridicità dell’accusa: derivava da inimicizie e risentimenti o, nonostante e al di là di essi, vi era qualche fondamento? L’emergere di ombre, durante il processo, anche intorno a chi accusava ebbe un suo peso specifico e fu tenuto in considerazione da parte dei giudici? Sicuramente sì, poiché, nonostante l’impossibilità di verifiche sul testo della sentenza, il fatto che nello stesso anno della condanna gli venne concessa la grazia fu dovuto probabilmente alla valutazione di qualche attenuante.

Si prenda ad esempio quanto detto dalla testimone di nome Domenica (o Domenichina): «[...] et io pensai male del Padre fra Michele [...]». Si tratta, evidentemente, di un giudizio derivante da un’idea che la donna si era formata. Ma dietro di essa potevano essere intervenuti fattori difficili da valutare in sede di processo: maldicenze e malizia che potevano aver suscitato l’imputato e le persone da lui frequentate, sentimenti di invidia o vendetta, etc.

⁷⁷⁵ Ibidem. Per i trasgressori laici erano invece previste pene pecuniarie o corporali ad arbitrio di vescovi e inquisitori.

Un altro aspetto da considerare è quello intorno alla ricezione delle norme e alla loro percezione. In questo senso, sembra assai indicativo quanto la signora Ippolita Buzzali aveva tenuto a precisare riguardo al fatto che le manifestazioni di affetto “disordinato” da parte di fra Michele non erano mai avvenute durante la confessione, ma sempre prima o dopo. Cosa significa? La precisazione veniva direttamente dalla donna o era frutto di quanto poteva averle detto in qualche occasione il suo confessore? Se si avessero elementi per dare credito a quanto riferito da alcuni testimoni - ovvero che fra Michele aveva dato istruzioni sulle risposte da fornire alle donne che sarebbero state interrogate contro di lui - potrebbe trattarsi di qualcosa di più di una semplice congettura. Ma, al di là di questo, ciò che va sottolineato è che la donna si mostrava consapevole - direttamente o perché edotta nel merito da altri - del fatto che l'elemento discriminante fosse il contesto della confessione sacramentale e che proprio quel frangente potesse aggravare l'entità dell'abuso commesso. In questo senso, l'Inquisizione stava sempre più affinando le sue armi, e in effetti

per impedire che i colpevoli si sottraessero ai rischi di un processo inquisitoriale con qualche accorgimento formale, si stabilì che tutto ciò che veniva detto o fatto approfittando nella confessione, anche se avveniva in prossimità o sotto il pretesto della confessione ma non nel preciso momento dell'amministrazione del sacramento (per esempio le visite a domicilio di sacerdoti a donne o le allusioni e le profferte sessuali fatte prima e dopo la confessione) ricadeva comunque nell'abuso del sacramento stesso⁷⁷⁶.

Niente di più calzante rispetto al caso qui presentato. Ed ecco perché, alla fine, anche ammesso che si fosse tenuto conto di alcune delle attenuanti cui si è fatto riferimento, fra Michele venne comunque ritenuto colpevole e sospeso dall'amministrazione del sacramento della confessione.

Altro aspetto di questa vicenda da tenere presente è il coinvolgimento delle nobildonne. Che ciò rappresentasse un problema è dimostrato dalle lettere in cui l'inquisitore chiedeva se fosse opportuno condurre gli interrogatori di Livia Ronchi e Ippolita Buzzali e dalle relative risposte dei cardinali, presso i quali la questione venne discussa durante le consuete congregazioni settimanali.

⁷⁷⁶ A. Prospero, *Abuso di sacramenti e sacramentali*, in DSI, vol. I, p. 17.

Nel caso di Livia Ronchi, poi, si ricorderà che si era stabilito di interrogarla in casa e non in tribunale e che a condurre l'interrogatorio era stato il priore del convento di san Domenico, frate Giovanni Reghezza. A questo proposito, si pone un' ulteriore questione: perché a condurre un interrogatorio su materie "spettanti al santo Ufficio" era stato il priore del convento? Si possono tentare due risposte, più o meno plausibili e che non si escludono a vicenda. In primo luogo, la scelta potrebbe essere interpretata come ulteriore cautela usata nei riguardi di una nobildonna, poiché, nonostante si fosse stabilito di condurre privatamente l'esame, il fatto che un inquisitore si recasse in casa sua avrebbe comunque potuto costituire una minaccia alla sua reputazione e un avvaloramento di quanto si vociferava sui suoi rapporti con il frate contro cui si era aperto il processo. In secondo luogo, va considerato che Giovanni Vincenzo Reghezza di lì a qualche mese sarebbe divenuto nuovo inquisitore generale di Modena e quindi la sua non era considerata l'ingerenza di un corpo estraneo in questioni inquisitoriali.

Anche l'interrogatorio di Ippolita Buzzali avvenne fuori dal tribunale, diversamente da quello di Lucrezia detta Chiuiga, con la quale non si usò lo stesso riguardo, nonostante la condivisione dello *status* sociale. La spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che la donna fosse ormai vedova e che comunque il suo onore e la sua fama fossero già compromessi, almeno dal momento in cui sul suo rapporto con fra Michele erano intervenuti il vescovo e il duca.

Tornando ancora all'interrogatorio di Livia Ronchi, questo aveva avuto inizio con il riferimento al momento in cui la donna aveva parlato col suo confessore delle lettere ricevute da fra Michele, delle quali aveva poi dato notizia anche all'inquisitore. Qui entra in gioco uno degli altri temi classici della materia che si sta trattando: il rapporto tra confessione e Inquisizione. Senza volersi dilungare su un discorso intorno all'uso giudiziario della confessione sacramentale, basterà considerare il caso in analisi come esempio di traduzione concreta delle norme inquisitoriali: divieto di concedere l'assoluzione da parte del confessore, obbligo di sgravare la propria coscienza direttamente presso l'inquisitore.

Come si ricorderà, la donna aveva raccontato di aver ricevuto una prima lettera in cui veniva messa in guardia da vescovo, inquisitore e priore del convento di san Domenico e in cui le veniva chiesto di «tacere alcune cose» per non essere causa

della rovina di un “servitore”. Il padre servita presso il quale si era recata in confessione per alleggerirsi del peso di tale segreto si era rifiutato di assolverla, indirizzandola al convento di san Domenico, ovvero all’Inquisizione: evidentemente, aveva fiutato qualcosa di sospetto nelle sue parole e così aveva agito nel modo tipico previsto in quei casi, rifiutando di concedere l’assoluzione e dirottando verso chi aveva facoltà sui casi riservati.

La donna, forse pensando che bastasse rivolgersi ad un domenicano, si era recata dal suo confessore, il quale però non aveva potuto fare nulla, se non farle intendere che doveva essere l’inquisitore stesso ad assolverla. Prima di riuscire a confessarsi, Livia Ronchi aveva ricevuto una seconda lettera, con la quale veniva esplicitamente esortata a non danneggiare fra Michele Sgamboli.

Questi episodi mostrano non solo l’intreccio tra foro interno e foro esterno, ma anche il meccanismo di rapporti interni al convento, le reciproche diffidenze e i timori che si celavano dietro l’eventualità di un processo all’Inquisizione⁷⁷⁷.

È possibile condurre una riflessione anche in merito al confessionale, inteso materialmente. Come si è accennato, l’introduzione del confessionale era stata un «tentativo di prevenire le relazioni improprie tra i confessori e le penitenti»⁷⁷⁸.

Nel caso in oggetto, il fatto che i frati che avevano denunciato e testimoniato contro il loro ex priore avessero insistito proprio sul particolare del confessionale è, in questo senso, significativo ma anche curioso per certi aspetti. Un luogo che doveva fungere da tutela, diveniva invece non solo la sede delle *avances*, ma anche un tramite per il contatto tra confessore e penitente, attraverso una sua “fissura”.

⁷⁷⁷ Su questo tema si rinvia a Prospero, *Tribunali della coscienza*, cit., in particolare al capitolo ventitreesimo “Foro interno, foro esterno”. Uno degli esempi che lo studioso riporta è relativo proprio a un caso modenese, occorso nel 1615, quando un penitente che aveva rivelato al confessore di aver sentito bestemmiare sei persone, nel momento in cui era stato esortato a presentarsi all’Inquisizione, aveva preferito denunciare solo alcune di esse, in quanto imparentato con le altre: «Risulta implicitamente da questo esempio che se non si fosse trattato di parenti e amici il penitente non avrebbe avuto alcuna difficoltà a denunciare: e questo mostra il potenziale distruttivo di un sistema che incoraggiava capillarmente la denuncia anche per una semplice bestemmia. Niente di più facile che denunciare i nemici personali e affidare al tribunale dell’Inquisizione il compito di esecutore delle proprie vendette», p. 479. La lunga citazione della riflessione può essere valida in generale per gli altri testimoni, dal momento che si è ragionato diffusamente proprio sul tema delle denunce derivanti non da ultimo proprio da volontà di vendetta. Sul rapporto tra confessione e Inquisizione come rapporto tra foro interno e foro esterno si può vedere anche la sintesi dello stesso Prospero, *Confessione: gli intrecci*, in DSI, vol. I, pp. 370-372.

⁷⁷⁸ W. De Boer, *Sollecitazione*, cit., p. 1451.

Come si è visto, alla fine probabilmente questo era stato solamente un pretesto per avvalorare l'accusa di sollecitazione, ma resta comunque interessante capire come, all'occorrenza, norme e usi stabiliti e codificati dall'alto, nella prassi quotidiana potessero essere bypassati con *escamotage* piuttosto originali.

Ancora una volta ci si trova davanti ad un caso emblematico di come le prescrizioni si traducevano nella realtà e di quali meccanismi potessero attuarsi in un caso che aveva avuto notevole eco in città e persino presso le istituzioni. Al frate Michele Sgambiolli/Calandrini, reduce da un bando del duca, da ammonizioni da parte del vescovo e infine da un processo all'Inquisizione, alla fine era stata concessa la grazia sicuramente da una delle pene, quella dell'esilio. Pur non avendo il testo della sentenza e altri documenti a dimostrazione di quanto si dice, probabilmente i giudici alla fine si erano persuasi del carattere pretestuoso delle accuse. Diversamente, sarebbe difficile spiegare la relativa "benignità" accordatagli, anche perché a condurre il processo nelle fasi decisive era stato direttamente il Sant'Uffizio romano, presso il quale certamente non si poteva addurre la motivazione dell'ignoranza delle norme.

Un ultimo punto merita di essere sottolineato. Si tratta del ruolo del vescovo in questo processo. Lo si è visto presente non solo nelle fasi cruciali, ma all'ordinario facevano riferimento anche molte delle lettere citate. Il fatto stesso che fosse stato il vescovo il primo a prendere dei provvedimenti contro il frate è significativo, se si tiene presente quanto si è detto in riferimento al rapporto di collaborazione tra inquisitori e vescovi nella Modena del primo Seicento.

Non va dimenticato che uno dei compiti dell'ordinario era quello di vigilare sulla moralità degli ecclesiastici, ma anche, più in generale, sull'amministrazione dei sacramenti. Inoltre il suo intervento era previsto anche nelle questioni relative alle reliquie e alla venerazione delle immagini. Ecco quindi che, ancora una volta, sebbene il ruolo dell'inquisitore risultasse preminente, quello del vescovo manteneva, non solo formalmente, una certa importanza⁷⁷⁹.

⁷⁷⁹ Cfr. l'indice del Sinodo bertacchiano del 1612, *supra*, § 1.4.

4.5 Tra magia e abuso di sacramenti

La vicenda al centro di questa trattazione è relativa ad un caso di battesimo della calamita, interessante, ancora una volta, per la qualità degli imputati coinvolti: un canonico, don Geminiano Zuccoli, e una nobildonna modenese, Maddalena Calori. Don Geminiano, inoltre, era al servizio del cardinale d'Este. Si tratta quindi, in entrambi i casi, di personaggi verso i quali andavano usate particolari cautele, motivo per cui la causa fu sottoposta all'attenzione della Sacra Congregazione.

Va subito chiarito che i fatti sono stati ricostruiti facendo ricorso a due diversi fascicoli processuali, dal momento che lo Zuccoli era stato coinvolto, alla fine dell'anno 1622, in un altro processo, anche se non come imputato principale. Volendo quindi seguire un ordine cronologico, capiterà di rimandare all'uno e all'altro, esplicitando, quando necessario, i rinvii⁷⁸⁰.

La chiave per chiarire la connessione tra i due procedimenti si trova nell'ultimo documento del secondo dei due fascicoli in questione (quello che vede don Geminiano Zuccoli come presunto complice e non come principale imputato): si tratta della sentenza contro don Geminiano, nella quale è ripercorsa l'intera vicenda. Nella sentenza, pronunciata il 1° febbraio 1623, viene detto che don Geminiano Zuccoli si era recato in tribunale con una scrittura: era un'autodenuncia per una vicenda occorsa diversi anni prima, che il prete aveva deciso di presentare nel momento in cui si era trovato incarcerato per un'altra causa⁷⁸¹, precisamente quella contro un fiorentino, tale Lorenzo Fabroni.

Il vescovo di Faenza⁷⁸² si era rivolto all'inquisitore di Modena - sia direttamente, sia per mezzo dell'inquisitore di Mantova, frate Girolamo da Camerino - chiedendogli di tenere in prigione il canonico finché non avesse rivelato dove si trovasse Lorenzo Fabroni⁷⁸³: una lettera del fiorentino, che il vescovo citava, faceva infatti esplicito

⁷⁸⁰ I fascicoli processuali si trovano in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,4-5, "Contra Geminianum Zuccolum Canonicum Mutine expeditum Rome et Dominam Magdalenam Manzoliani, expedita. Jacobam Bononiensem, obijt", cc. non numerate e "Contra Dominum Geminianum Zuccolum Canonicum Mutine. expeditus fuit per sententiam ~~Nihil contra ipsum fuit probatus~~", cc. non numerate (la cancellatura è nel testo).

⁷⁸¹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,5, sentenza contro don Geminiano Zuccoli, 1° febbraio 1623: «Et ch'essendo tu per altra occasione carcerato in questo Sant'Ufficio, per sgravamento della coscienza tua, come dicesti, presentasti à noi una tal scrittura, sottoscritta di tua propria mano [...]».

⁷⁸² Giulio Monterezi (1618-1623).

⁷⁸³ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,5. Il fascicolo contiene nove lettere del vescovo di Faenza all'inquisitore di Modena e tre dell'inquisitore di Mantova all'inquisitore di Modena.

riferimento a don Geminiano Zuccoli e al fatto che questi fosse al corrente dei suoi spostamenti⁷⁸⁴.

Il vescovo Monterenzi chiedeva a Reghezza di fare anche una perquisizione tra lettere e scritture per trovare informazioni su Fabroni e Isabella Gonzaga e gli forniva istruzioni ben precise su come avrebbe dovuto procedere.

Così, una nota del 20 novembre 1622 attesta che, in esecuzione della richiesta del vescovo di Faenza, l'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza convocò il canonico Geminiano Zuccoli, «con omne circospezione celeritate et secreto», facendogli precetto di presentarsi subito in tribunale dietro pena di cinquecento scudi e scomunica *latae sententiae*.

Lo stesso giorno, quindi, si ebbe il primo costituito del canonico, a cui venne domandato se conoscesse qualcuno appartenente alla famiglia Fabroni. Zuccoli rispose che, in effetti, due o tre anni prima gli era capitato di ricevere una lettera da un certo Lorenzo Fabroni, il quale, avendo saputo che era servitore del cardinale d'Este, gli aveva scritto per ottenere una lettera di raccomandazione del cardinale, affinché fosse liberato dalle galee di Livorno, dove stava scontando una pena.

I due non si conoscevano, ma era possibile che alcuni modenesi avessero suggerito a quell'uomo di rivolgersi allo Zuccoli in quanto, appunto, vicino al cardinale d'Este. Il canonico aveva assecondato la richiesta, ma, nonostante la lettera del cardinale e varie raccomandazioni cercate presso altri principi, Fabroni non era stato liberato. Don Geminiano era venuto a conoscenza degli sviluppi della vicenda perché lui stesso aveva consegnato una lettera al principe Alfonso, al quale aveva fatto pervenire anche le altre missive che quell'uomo aveva continuato a scrivere.

L'ultima di esse l'aveva ricevuta circa quindici giorni prima: Lorenzo Fabroni, parlando di un'orazione destinata ad una certa donna, assicurava che non si trattava di qualcosa di cattivo, anzi, portandola con sé, la persona sarebbe stata protetta da infortuni, avvelenamenti e incidenti simili.

A quel punto don Geminiano aveva capito che quell'uomo gli «vendeva Chiacchere» e che avrebbe potuto compromettere il suo onore. Aveva pertanto deciso di non

⁷⁸⁴ Ivi, lettera del vescovo di Faenza all'inquisitore di Modena, 18 novembre 1622, che fa riferimento ad una lettera scritta dal Fabroni ad Isabella Gonzaga del 26 ottobre ed in particolare a questi passi: «Mandi subito qualche suo confidente à Modena dal signor Canonico Zucoli, avvisandolo che mandi detto suo messo da me dovunque sarò» (la frase è sottolineata nel testo) e «Al signor Zuccoli canonico in Modena faccia far motto per sapere dov'io sarò».

rispondere alle sue lettere, facendogli scrivere da un suo servitore (sotto pseudonimo) di non essere più molestato, dal momento che era malato e che sarebbe stato molto tempo fuori Modena per farsi curare. Zuccoli precisò all'inquisitore di aver fatto ricorso a un simile pretesto soltanto perché quell'uomo desistesse e non gli scrivesse più lettere⁷⁸⁵. Era infatti ormai chiaro che Fabroni fosse una persona bugiarda, un «pazzissimo et insolentissimo», come a don Geminiano aveva confermato lo stesso principe.

Di tutte le lettere, Zuccoli aveva conservato solamente quella citata, concernente l'orazione. Disse che in quel momento l'orazione si trovava nelle mani del principe, il quale aveva voluto vedere le scritture con le “chiacchiere” di Lorenzo Fabroni.

Il canonico, da parte sua, non l'aveva letta integralmente perché, constatando che all'inizio vi si nominavano dei santi, ne ebbe sospetto.

Quando l'inquisitore gli aveva chiesto in quale occasione avesse mostrato la lettera al principe, il prete aveva risposto di averlo fatto la volta in cui quello lo aveva fatto chiamare, avendone ricevuta a sua volta una, che Fabroni aveva indirizzato alla signora Isabella di Bozzolo: in essa, infatti, Fabroni, faceva sapere di aver scritto anche a don Geminiano. Il principe, quindi, chiese conto dei fatti e invitò il canonico a fargli pervenire tutte le lettere che il fiorentino gli avesse scritto in futuro⁷⁸⁶.

L'inquisitore volle quindi insistere sulla lettera riguardante l'orazione: Fabroni non aveva esplicitato a chi fosse diretta, ma era chiaro che nell'affare fossero coinvolte persone “grandi”, di cui Zuccoli preferiva non fare i nomi, per non perderne la protezione. Proprio questo era, in effetti, il motivo per cui don Geminiano non aveva osato portare la lettera direttamente al tribunale dell'Inquisizione.

A quel punto l'inquisitore decise di far perquisire la stanza, facendo precetto al canonico di recarvisi insieme al notaio e al custode delle carceri⁷⁸⁷, dietro la minaccia di una pena di cinquecento scudi e della scomunica *latae sententiae*.

⁷⁸⁵ Ivi, costituito di Geminiano Zuccoli, 20 novembre 1622. Don Geminiano gli aveva fatto scrivere dal suo servitore Michele, ma sotto il falso nome di Aliprando, che le sue lettere non sarebbero più state rimosse dalla posta e sarebbero quindi andate “à male”.

⁷⁸⁶ Ibidem. Il principe aveva usato parole di questo tenore: «Costui deve essere qualche matto se vi manda più lettere portate à me [...]».

⁷⁸⁷ Ibidem. In realtà era stato lo stesso don Geminiano a dire all'inquisitore che, senza di lui, la ricerca nella sua stanza non avrebbe sortito alcun risultato.

Nel frattempo veniva interrogato Michele Capelletti, familiare e servitore dello Zuccoli⁷⁸⁸. Gli venne chiesto in merito alle lettere del Fabroni consegnate a don Geminiano in piazza alla sua presenza. Egli parlò quindi di vari pezzi di carta contenuti in un plico, dicendo che don Geminiano aveva portato tutto al principe Alfonso. Le lettere provenivano da Firenze, come aveva saputo dal facchino che le aveva recapitate.

L'inquisitore insistette più volte per capire quali fossero le relazioni tra il suo padrone e Lorenzo Fabroni, ma il testimone ribadì di non sapere che tipo di rapporto vi fosse esattamente. Confermò che don Geminiano aveva ricevuto altre lettere da quell'uomo, ma non aveva risposto a nessuna di esse, se non quando aveva fatto scrivere a lui - sotto il nome di Aliprando - per non essere più molestato.

Intanto don Geminiano aveva fatto ritorno in tribunale insieme a notaio e custode delle carceri con il "piego" delle lettere di Fabroni e altre carte: una lettera datata Bagno di Livorno, 15 ottobre 1622, un cifrario, due lettere di Aliprando Marchetti, una lettera del Granduca al cardinale d'Este. Tutto questo materiale venne messo agli atti e si poté tornare alle domande a Michele Capelletti, al quale venne chiesto di riconoscerle come autentiche, cosa che fece prontamente.

Dopo gli esami delle lettere, l'inquisitore volle interrogare il facchino, di nome Giovanni Domenico⁷⁸⁹, il quale confermò di aver effettuato la consegna delle missive a don Geminiano, avendole ricevute a sua volta da un facchino proveniente da Livorno. Giovanni Domenico raccontò di esser stato fatto prigioniero ed esaminato dal ministro ducale Andrea Cadebò in merito alle lettere, salvo poi venire rilasciato per ordine del principe.

Subito dopo venne quindi esaminato l'altro facchino⁷⁹⁰. Questi disse di non conoscere la persona che gli aveva consegnato le lettere al Bagno di Livorno e neppure quale fosse il loro contenuto. Conosceva invece Lorenzo Fabroni e sapeva che stava scontando una pena alle triremi, anche se ignorava per quale reato.

⁷⁸⁸ Ivi, interrogatorio di Michele Capelletti, 20 novembre 1622.

⁷⁸⁹ Ivi, interrogatorio di Giovanni Domenico, 21 novembre 1622.

⁷⁹⁰ Ivi, interrogatorio del facchino Luigi, 21 novembre 1622.

Interrogato di nuovo⁷⁹¹, Geminiano Zuccoli ripeté quanto aveva detto riguardo Lorenzo Fabroni, aggiungendo di aver parlato anche con una nobildonna, Laura Cesi, per procurargli la raccomandazione del duca presso il granduca a Firenze, ma quest'ultimo non aveva comunque voluto procedere alla liberazione.

Il canonico disse che quell'uomo si era fatto beffe dello stesso duca di Modena, al quale aveva scritto una lettera in cui sosteneva di avere molte cose segrete da rivelargli riguardo la sua persona, ma in realtà si trattava di chiacchiere e bugie. In merito ai rapporti tra Fabroni e Isabella Gonzaga, l'interrogato non sapeva nulla, a parte il fatto che il primo aveva scritto alla seconda. In generale, don Geminiano si mostrò molto contrariato di fronte all'atteggiamento di quel personaggio, che si rivolgeva così spudoratamente e direttamente ai principi con le sue lettere.

Quando l'inquisitore chiese chiarimenti in merito alla pratica della magia, il canonico rispose di non sapere se quell'uomo la praticasse. Zuccoli non aveva mai scritto di propria iniziativa direttamente al Fabroni: soltanto una volta gli era capitato di dover dare una comunicazione - sempre per mezzo del suo servitore Michele (alias Aliprando) - al guardiano dei Cappuccini di Livorno, affinché riferisse al fiorentino che non era riuscito a convincere il granduca a concedergli la libertà.

Pochi giorni dopo, in un nuovo costituito⁷⁹², don Geminiano disse che Lorenzo Fabroni gli aveva scritto circa venticinque o trenta lettere, ma non gli aveva mai chiesto di consegnarle ad altri, tranne nel caso di Isabella Gonzaga e in un'altra occasione. Egli assicurò di ignorare il motivo per cui glielo avesse chiesto, dal momento che non era personalmente in rapporti con la donna.

A questo punto sopraggiunse una sorta di crisi di coscienza da parte di don Geminiano Zuccoli, ma per seguire gli sviluppi cronologici della vicenda si deve passare all'altro fascicolo processuale, che è poi quello che in questa trattazione interessa maggiormente.

Ora, sebbene la "scrittura" contenente l'autodenuncia del canonico, cui si è fatto riferimento in apertura, sia senza data, essa va senz'altro collocata tra il 29 novembre - data dell'ultimo dei costituiti qui citati - e il 4 dicembre - data in cui don Geminiano si presentò all'inquisitore Reghezza con la sua "schedula".

⁷⁹¹ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 21 novembre 1622.

⁷⁹² Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 29 novembre 1622.

Il processo contro i tre imputati, il canonico modenese don Geminiano Zuccoli, la nobildonna Maddalena Calori e una donna di nome Giacoma, si aprì il 4 dicembre 1622 ed andò avanti nel 1623, anche se, come si vedrà, i “reati” in questione erano stati commessi diversi anni prima.

Il primo documento all’interno del primo fascicolo processuale è una denuncia da parte di tale Alessandro Castelli, che si era presentato all’inquisitore di Bologna mandatovi dal proprio confessore per denunciare la signora Maddalena Manzuoli e il canonico Geminiano Zuccoli, datata 18 marzo 1617⁷⁹³. I due venivano accusati di aver battezzato una calamita sei o sette anni prima, anche se, precisava il denunciante - che in quel rito aveva avuto il ruolo di padrino - il battesimo era stato voluto dalla donna e officiato dal sacerdote soltanto per compiacerla: il canonico, infatti, veniva descritto come una persona per bene, che serviva il cardinale d’Este.

Il denunciante raccontò che a lui vennero fatti recitare il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Credo - mentre il prete leggeva da un libro (ridendo di tanto in tanto) - e alla signora venne fatto tenere in mano un pezzo di calamita. Erano presenti una scodella con dell’acqua, una candela accesa e del sale. L’uomo disse che il prete aveva asperso la calamita con quell’acqua facendole il segno della croce e che il sale era stato messo sopra la calamita, mentre non ricordava se vi fosse del crisma e neppure se l’acqua fosse benedetta o meno. Così come non ricordava se il prete avesse pronunciato le parole “Ego te baptizo”. Gli venne quindi chiesto se Zuccoli avesse battezzato il magnete di propria iniziativa (*sponte*), oppure mosso da qualcun altro e Alessandro Castelli confermò di credere che fosse stato esortato dalla donna.

Il motivo per cui non aveva denunciato subito il fatto era che solo allora (nel 1617), con l’occasione della confessione della Pasqua, aveva parlato della cosa ad un confessore di Bologna, che lo aveva convinto a presentare la denuncia all’Inquisizione. Come si legge a margine di questa denuncia, essa era stata inoltrata all’inquisitore di Modena dal tribunale di Bologna e, anche se non viene specificato, l’occasione era stata, appunto, l’inizio del processo a don Geminiano in seguito alla sua spontanea comparizione.

⁷⁹³ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,4, denuncia di Alessandro Castelli, 18 marzo 1617. Questa prima denuncia non aveva avuto seguito, ma venne recuperata dall’inquisitore nel momento in cui invece si avviò il processo con l’autodenuncia del canonico Zuccoli.

Il documento successivo è l'autodenuncia del canonico Zuccoli⁷⁹⁴, che, come si può vedere, si apre in maniera quasi poetica: di ciò si darà un'interpretazione nelle riflessioni finali, limitandosi per il momento a riportarne l'incipit:

Ò come belle sono le rose, suavi gli gigli, e le viole (Molto Reverendo Padre Inquisitore) che si raccolgono dalla consideratione delli travagli, et disgusti che occorrono in questo angoscioso mondo. Ecco che io essendo stato per alcuni anni involto nel pensiero d'un peccato, del qual però mi confessai, ma non cessava di molestarmi il core havendolo à mia forza commesso, hora ispirato dalla Beatissima Vergine del Rosario vengo spontaneamente à gettarmi à piedi di Vostra P.tà dimandandole perdono di questo errore comesso ignorantemente il quale è questo che qui segue.

Don Geminiano forniva la propria versione del fatto occorso circa dodici anni prima, quando una persona - di cui non faceva il nome - lo aveva dapprima costretto a procurarle una calamita, e poi, «con le medesime violenze», a benedirlo oppure battezzarla. Il canonico si era lasciato convincere dalla sua insistenza, tuttavia aveva utilizzato alcuni accorgimenti: innanzitutto, precisava, non aveva preso una vera calamita, ma soltanto dei pezzi di ferro e di marmo, non aveva indossato i paramenti, né usato il libro per la cerimonia, ma ne aveva preso un altro, dal quale aveva finto di leggere, così come aveva preso dell'acqua, non sapendo neppure se fosse stata benedetta, e l'aveva aspersa sul libro. Quest'ultimo fatto aveva suscitato il disappunto della persona e la conseguente reazione dello stesso canonico, che si era allontanato dalla chiesa, mostrando di benedire il magnete da lontano. Il prete assicurò all'inquisitore di aver usato un'ulteriore cautela, evitando di ascoltare il nome dell'oggetto battezzato⁷⁹⁵.

Don Geminiano Zuccoli comparve più volte davanti all'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza da Taggia. Nel primo costituito presentò la scrittura che si è appena vista, contenente la confessione del caso occorsogli molti anni prima, domandando che gli si concedesse una penitenza salutare e l'assoluzione dalle censure nelle quali poteva essere incorso.

⁷⁹⁴ Ivi, autodenuncia di Geminiano Zuccoli, s. d.

⁷⁹⁵ Ibidem: «[...] e' posso giurare in coscienza mia, che mi fu' occultato il nome della cosa mostrata di battezzare, et così saltando fuori la Chiesa passò questo semplice atto ed astutia et con quella minor offesa che potei della coscienza mia [...]».

L'inquisitore, durante il primo esame, gli chiese di palesare il nome della persona che lo aveva indotto all'atto del battesimo e, a quel punto, il prete aveva risposto che si trattava della nobildonna modenese Maddalena Manzuoli, moglie del signor Paolo Emilio Manzuoli. Sapeva che al presente si trovava a Ferrara e che era rimasta vedova, ma stava per contrarre nuove nozze con un ferrarese. Degli altri particolari di cui gli veniva chiesto conto, Zuccoli non ricordava molto, solo che durante la cerimonia del battesimo non aveva fatto alcun segno sulla calamita, che non aveva utilizzato sale (pur presente), che c'era una candela accesa e poco altro⁷⁹⁶.

L'inquisitore voleva appurare i dettagli della cerimonia per verificare l'entità e la qualità dell'abuso, oltre ovviamente a valutare se vi fosse una reale convinzione e intenzione da parte dell'officiante.

Nel secondo costituito il prete dichiarava di essersi rammentato di altri particolari: che la signora Manzuoli era già in possesso di un pezzo di calamita, da lui battezzata assieme ai pezzi di ferro e marmo somiglianti ad una calamita che lui stesso aveva procurato, che sull'altare era posta una candela, ma non era sicuro che ci fosse del sale. Non ricordava neppure di aver segnato la calamita o di aver proferito parole previste dalla cerimonia del battesimo⁷⁹⁷.

Durante il processo don Geminiano era tornato dall'inquisitore ogni volta che gli era riaffiorato un qualsiasi ricordo dell'episodio del battesimo. Il 9 dicembre, per esempio, riferì di aver effettivamente pronunciato le parole "Ego te baptizo" e di aver amministrato il battesimo «nel modo ordinario»; l'11 dicembre ripeté di aver amministrato il battesimo, aggiungendo di aver fatto il segno della croce, di aver asperso con l'acqua e di aver messo del sale sulla calamita, giustificando queste azioni con il fatto che, a quel tempo, era giovane ed aveva commesso una leggerezza⁷⁹⁸. Il giorno successivo, dopo aver ripetuto quanto già detto, aggiunse che nessuno gli aveva insegnato come procedere in quelle situazioni, ma si era limitato a recitare a memoria quel che aveva appreso assistendo a battesimi di infanti. Alle domande mirate dell'inquisitore aveva risposto di non aver esorcizzato la calamita, ma soltanto battezzata. La signora Manzuoli non gli aveva detto a che scopo voleva che si amministrasse il sacramento: egli era consapevole che assecondando la

⁷⁹⁶ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 4 dicembre 1622.

⁷⁹⁷ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 7 dicembre 1622.

⁷⁹⁸ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 11 dicembre 1622: «all'hora ero giovanotto, inesperto, et con puoco ingegno».

richiesta avrebbe commesso un errore e per questo motivo aveva contraffatto la procedura⁷⁹⁹. Assicurò però di non aver mai pensato che l'oggetto fosse "capace" di ricevere il battesimo e infine disse che il magnete era rimasto interamente nelle mani della donna.

Di lì a non molto si passò all'esame dell'altra imputata, Maddalena Calori, già Manzuoli, al presente moglie di tale Annibale Bellai di Ferrara. L'esame avvenne in casa del canonico Fabrizio Manzuoli, suo parente, sicuramente in considerazione dello *status* della donna. Tra le altre domande, le venne chiesto se conoscesse il canonico Geminiano Zuccoli e quella rispose che si trattava di un amico del suo primo marito, nonché segretario del cardinale d'Este.

In questo primo costituito, tuttavia, la donna non confessò l'episodio del battesimo, affermando di reputare il canonico una persona di coscienza e per bene. Conseguentemente negò anche ogni sua responsabilità, evidentemente nel timore di macchiare la propria reputazione⁸⁰⁰. L'inquisitore, non convinto, prese la misura di assegnare alla donna la casa come carcere, senza possibilità di uscire, se non con espressa licenza dell'inquisitore, al fine di farla risolvere a dire la verità.

Nel frattempo venne nuovamente esaminato lo Zuccoli, per scoprire il vero motivo per cui la donna gli aveva chiesto di battezzare la calamita. Ma il prete rispose ancora una volta di ignorarlo. Don Geminiano rinunciò alla ripetizione dei testimoni e alle difese, rimettendosi alla volontà dell'inquisitore, che, per il momento, lo dimise dietro fideiussione pecuniaria e con l'assegnazione della propria abitazione come carcere, con conseguente impossibilità di uscirne senza licenza, oltre a vietargli di offendere i testimoni e ad ordinargli di presentarsi *toties quoties*⁸⁰¹.

Il 16 dicembre l'inquisitore Reghezza interrogò Alessandro Castelli, colui che aveva denunciato per primo l'episodio del battesimo della calamita, ma dalla cui denuncia non era stato istruito nessun processo a suo tempo. Durante l'esame ripercorse la

⁷⁹⁹ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 12 dicembre 1622: «io strapazzai il mestiero».

⁸⁰⁰ Ivi, costituito di Maddalena Calori, 13 dicembre 1622: «Io ho' detta la verità, et non posso dir altro, et sono Gentildonna honorata».

⁸⁰¹ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 15 dicembre 1622.

vicenda della celebrazione del battesimo, ma non seppe dire nulla circa le motivazioni che avrebbero spinto la signora Manzuoli a volerlo.

Il 19 dicembre Maddalena Manzuoli volle essere nuovamente ascoltata, sempre in casa di don Fabrizio Manzuoli. La premessa della sua deposizione è emblematica dello stato di preoccupazione relativamente alle conseguenze di un procedimento inquisitoriale sulla sua reputazione⁸⁰². Iniziò a parlare delle circostanze che l'avevano portata a tentare di ottenere ciò che voleva attraverso il battesimo della calamita: una donna, di nome Ingarda, che prestava servizio in casa sua e che era la madre di un altro servitore, chiamato Alessandro, aveva convinto una ragazza - tale Geronima - che se avesse toccato la persona amata con della calamita battezzata ne sarebbe stata subito sposata. Geronima aveva quindi chiesto a Maddalena di fare in modo di battezzare una calamita, richiesta alla quale lei acconsentì, e non solo per assecondare il desiderio della giovane, ma anche per se stessa, dal momento che in quel tempo nutriva dell'affetto per un cavaliere. Da quell'episodio era scaturita la richiesta al canonico Zuccoli.

Il battesimo avvenne in presenza di don Geminiano, di Alessandro, di Geronima e (forse, non lo ricordava) di Ingarda, oltre alla sua. La calamita battezzata fu lasciata alla ragazza, affinché se ne servisse per prima.

Maddalena, però, subito dopo aveva deciso di confessarsi e di non servirsi più del magnete e così fece anche Geronima.

Relativamente al rito, Maddalena ricordava che, oltre a quella fornitale da don Geminiano, aveva anche altri due pezzi di calamita, che erano stati battezzati insieme all'altra. L'inquisitore le rivolse domande più specifiche, chiedendo per quale motivo, secondo lei, il prete non avesse indossato la cotta, di che libro si fosse servito, se avesse tenuto per sé un pezzo di calamita, e via dicendo. Soprattutto Reghezza volle sapere se la donna avesse realmente creduto che il magnete avrebbe potuto forzare la volontà del cavaliere: lei aveva risposto che, in effetti, in un primo momento lo aveva pensato, ma poco dopo si era ravveduta e convinta che non avrebbe potuto costringere nessuno a volerle bene.

⁸⁰² Ivi, costituito di Maddalena Calori, 19 dicembre 1622: «[...] pregandola a' voler haver cura dell'honor mio, e' mia reputatione poiche quello ch'ho fatto l'ho fatto come Giovane e senza pensare à quello che facevo».

Maddalena raccontò anche di aver avuto un'altra esperienza simile e precedente a quella di cui stava parlando, quando una donna di nome Filippa le aveva fatto sapere che, attraverso alcune orazioni - che non aveva però voluto insegnarle - le avrebbe fatto ottenere l'amore del suo amato.

Terminato l'esame, la donna decise di rinunciare alle difese, chiedendo perdono e supplicando di essere spedita in segreto, a salvaguardia della propria reputazione.

In un nuovo costituito a don Geminiano Zuccoli vennero chiesti ancora una volta particolari sulla cerimonia e, soprattutto, sul libro di cui si era servito. Egli spiegò di aver fatto ricorso ad un *escamotage*: aveva portato con sé due libri, uno di orazioni e uno per la cerimonia del battesimo, con l'intenzione di leggere dal primo fingendo che si trattasse di quello autentico. Ma era stato scoperto e costretto a celebrare il rito correttamente. Confermò anche che la donna lo aveva mandato a procurarsi della calamita da un prete. Al termine di questo ennesimo costituito, il canonico chiese nuovamente perdono e di tenere in considerazione il fatto che sin dall'inizio si era presentato spontaneamente⁸⁰³.

Dopo questi interrogatori, all'interno del fascicolo processuale si trova una nota secondo cui la rimanente documentazione, compresa la sentenza di don Geminiano Zuccoli, si trovava all'interno dell'incartamento dell'altro processo in cui in era coinvolto il canonico⁸⁰⁴.

Da questo fascicolo si può vedere che nei costituiti successivi don Geminiano Zuccoli non aggiunse nulla di particolarmente significativo riguardo la vicenda delle lettere del Fabroni: a lui il fiorentino aveva solamente scritto per raccomandargli alcune

⁸⁰³ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 30 (si tratta sicuramente di un errore per 20) dicembre 1622. A quel punto però le due versioni non coincidevano su un particolare: Maddalena Calori aveva negato di aver mandato lo Zuccoli a farsi dare la calamita da qualcuno, dicendo di averne chiesta direttamente a lui. Venne dunque convocato il canonico affinché l'inquisitore potesse procedere ad un confronto delle rispettive dichiarazioni. Ciò avvenne durante il costituito di Maddalena Calori del 27 dicembre 1622, ancora presso l'abitazione di Fabrizio Manzuoli. In quell'occasione emerse che effettivamente si era trattato di un malinteso, dal momento che lo Zuccoli aveva male interpretato le parole della donna, che gli aveva detto che quelli che fanno le "arme" di solito possedevano la calamita, mentre lui aveva capito quelli delle "asse" e si era così recato a chiederne presso la chiesa di santa Maria delle Asse.

⁸⁰⁴ Così la nota: «Reliqua spettantia ad hanc Causa Domini Geminiani, et Domina Magdalena cum sententia dicti domini Geminiani, habentur in alio Processu contra dictum dominum Geminianum eodem tempore, ex commissione Perillustrissimis et Reverendissimi domini Episcopi Faventini».

lettere per Isabella principessa di Bozzolo, ma non sapeva se alla fine avesse fatto recapitare le lettere alla destinataria⁸⁰⁵.

Da qui le due cause vengono a confluire, poiché il fascicolo faentino prosegue con documenti relativi al “reato” del battesimo della calamita. Dopo un costituito di Maddalena Calori - che per ora non verrà considerato - se ne trova uno di don Geminiano⁸⁰⁶. Il canonico disse di non avere nulla da aggiungere rispetto al battesimo, ma, evidentemente, Reghezza non era convinto, tanto da pensare di sottoporlo a tortura, sebbene di poca durata, in considerazione dell’età dell’imputato. La sentenza contro il canonico venne pronunciata lo stesso giorno alla presenza dell’inquisitore e del vicario vescovile Dioneo Correggio⁸⁰⁷: don Geminiano Zuccoli venne condannato per il battesimo della calamita, di cui aveva presentato un’autodenuncia in occasione della sua carcerazione per un’altra causa. Dopo aver ripercorso la vicenda, si diceva che la causa era stata comunicata alla Sacra Congregazione e, in base all’ordine ricevuto con lettera del cardinal Millini del 21 gennaio 1623, si era proceduto al rigoroso esame per un breve lasso di tempo, durante il quale l’imputato non aveva aggiunto nulla di nuovo.

Il canonico venne condannato come veementemente sospetto di eresia per aver creduto che la calamita fosse “capace” di battesimo e che si potesse abusare di quel sacramento. Come pene gli vennero assegnati il carcere formale per cinque anni, la sospensione *a divinis* ad arbitrio della Congregazione e altre penitenze salutari⁸⁰⁸.

Seguì, come sempre, l’abiura del condannato.

Note successive attestano comunque la progressiva concessione di grazie, in base ad una serie di lettere del cardinal Millini⁸⁰⁹.

⁸⁰⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,5, costituito di don Geminiano Zuccoli, 29 dicembre 1622.

⁸⁰⁶ Ivi, costituito di don Geminiano Zuccoli, 1° febbraio 1623.

⁸⁰⁷ Ivi, sentenza contro don Geminiano Zuccoli, 1° febbraio 1623.

⁸⁰⁸ Ibidem. Don Geminiano Zuccoli veniva condannato a confessarsi e comunicarsi ogni prima domenica del mese e in occasione di altre solennità, con l’obbligo di portarne la fede in tribunale, a recitare ogni venerdì i sette salmi penitenziali con litanie e preghiere, a recitare l’ufficio dei morti e il rosario, a recitare ogni giorno cinque Padre Nostro e cinque Ave Maria, a digiunare ogni venerdì per cinque anni.

⁸⁰⁹ Ivi, note: l’11 marzo 1623, in attuazione della lettera del 4 marzo 1623, si stabiliva la commutazione della pena del carcere formale in pena da scontare presso la propria abitazione, dietro fideiussione; il 21 ottobre 1623, in esecuzione delle lettere del 30 settembre e del 7 ottobre 1623, si abilitava don Geminiano ad avere tutta la città di Modena come carcere, a condizione che non se ne allontanasse senza espressa licenza scritta e che non entrasse nella chiesa cattedrale; il 19 agosto 1624, in attuazione della lettera del 10 agosto 1624, al canonico veniva concesso di andare dove volesse, dietro fideiussione di cento scudi e di presentarsi *toties quoties* in tribunale, a condizione di non

All'interno dello stesso fascicolo si trova inoltre, come accennato, un costituito di Maddalena Calori, l'ultimo prima dei due del 1624 che precedettero la sua sentenza. La donna aveva chiesto di essere ancora ascoltata, poiché le erano sovvenuti dei ricordi di un episodio occorso circa diciotto anni prima⁸¹⁰. Essendole stati rubati alcuni beni (tra cui oggetti in oro e argento) e volendo tornarne in possesso, Maddalena si era rivolta ad una tale Costanza. Questa donna aveva praticato un incantesimo in base al quale tre vergini, poste all'interno di un cerchio con una caraffa di acqua benedetta e una candela accesa in mano, avrebbero permesso di identificare il ladro (il cui volto si sarebbe palesato nello specchio d'acqua della caraffa). All'inquisitore la donna disse di essere consapevole di aver peccato, ma il suo scopo era stato unicamente quello di recuperare i propri beni. A quel punto Reghezza tornò a fare domande su quanto Maddalena aveva riferito nei costituti precedenti, cioè su cosa ne fosse stato della calamita, e la donna rispose di averla data alla sua serva Geronima affinché la bruciasse⁸¹¹: aveva agito in quel modo perché il suo confessore - il teatino frate Paolo - le aveva detto che non l'avrebbe confessata se prima non avesse bruciato il magnete⁸¹².

Il particolare del confessore dovette colpire l'attenzione di Reghezza, che chiese a Maddalena: «A quo dictus Pater Paulus habuerit facultate ipsa absolvendi de peccato comisso in procuratione baptismi magnetis»⁸¹³. La donna diede una risposta che dimostra una certa consapevolezza del tipo di peccato/reato commesso: «Io non so se venisse dall'Inquisitore per l'autorità d'assolvermi, ovvero s'andasse da quello che ha' sopra i Casi reservati»⁸¹⁴.

L'inquisitore chiese nuovamente se credeva che una calamita fosse "capace" di battesimo, ma lei rispose dicendo di non aver pensato a quest'aspetto, essendo la sua attenzione rivolta unicamente a fare quanto le era stato detto per ottenere il suo

entrare nella chiesa cattedrale; infine, il 13 settembre 1624, come stabilito nella lettera della Sacra Congregazione del 7 settembre 1624, si concedeva anche la grazia della sospensione *a divinis*.

In allegato a questo fascicolo processuale si trova un libricino di scongiuri, probabilmente quello ricevuto da don Geminiano da parte del fiorentino Lorenzo Fabroni.

⁸¹⁰ Ivi, costituito di Maddalena Calori, 24 gennaio 1623.

⁸¹¹ Ibidem. Maddalena Calori si disse non certa che la serva avesse effettivamente obbedito al suo ordine, ma era piuttosto propensa a pensare che avesse ceduto un pezzo della calamita ad Ingarda.

⁸¹² Ibidem: «[...] non mi volse Confessare, se prima non haveva autorità d'Assolvermi, e' non abruggiavo la Calamita [...]».

⁸¹³ Ibidem.

⁸¹⁴ Ibidem.

obiettivo, così come non aveva creduto che la volontà umana potesse essere forzata ad amare: in questo caso aveva soltanto voluto assecondare un desiderio della sua serva.

A quel punto i consultori si riunirono per valutare se sottoporre la donna a tortura e, in effetti, si procedette in quella direzione, per accertare l'intenzione, la credulità e se si fosse servita di complici. Ma anche "territa" non aveva cambiato la sostanza delle sue risposte.

Per vedere il proseguimento e l'esito finale del procedimento contro Maddalena Calori si deve tornare a fare riferimento al fascicolo 4, in cui si trovano due altri costituti, la sentenza e l'abiura.

In quei costituti, che ebbero luogo l'anno successivo⁸¹⁵, l'inquisitore chiese alternativamente informazioni sui particolari del battesimo della calamita e sulle altre occasioni in cui l'imputata aveva avuto a che fare con pratiche magiche. Per esempio, volle sapere se una certa Giacoma bolognese, che al presente non era più in vita, fosse stata presente al battesimo della calamita.

L'inquisitore volle anche approfondire il particolare delle orazioni connesse alle pratiche in cui la donna era stata coinvolta - più o meno direttamente - e, in particolare, se conoscesse qualche orazione a santa Marta: Maddalena riferì che Giacoma le aveva insegnato l'orazione alla santa - che avrebbe permesso di ottenere il bene dei mariti - ma lei non l'aveva mai recitata, sebbene ne ricordasse le parole iniziali⁸¹⁶.

Il giudice, al quale ovviamente erano noti i particolari relativi a pratiche come quelle di cui stava chiedendo conto, era abbastanza convinto che Giacoma non si fosse limitata ad insegnare l'orazione di santa Marta a Maddalena e infatti fece domande anche su alcuni tipi di erbe, come la valeriana, di cui, in effetti, la Manzuoli conosceva le proprietà e il particolare secondo cui andava colta durante la notte di san Giovanni, in base a quello che le era stato detto dalla bolognese⁸¹⁷. La signora

⁸¹⁵ Precisamente il 29 e 30 maggio 1624.

⁸¹⁶ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,4, costituito di Maddalena Calori, 24 maggio 1624. L'orazione iniziava con queste parole: «Madonna Santa Marta, che in Cielo state, et in Terra guardate». Sull'argomento cfr. M. P. Fantini, *La circolazione clandestina dell'orazione di Santa Marta: un episodio modenese*, in *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa*, a cura di G. Zarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996, pp. 45-65.

⁸¹⁷ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 68,4, costituito di Maddalena Calori, 24 maggio 1624. Giacoma le aveva spiegato in particolare che, somministrando la valeriana ai mariti, questi avrebbero provato

aggiunse poi che Giacomina, nelle sue pratiche con le erbe e il sale, nominava anche il diavolo.

L'inquisitore, grazie agli interrogatori dell'altro imputato e dei testimoni, era a conoscenza di ulteriori dettagli connessi all'episodio del battesimo del magnete, che fece in modo di far confessare alla donna. Questa, infatti, ammise di possedere un anello con l'immagine della Madonna di Reggio, che aveva sostituito con la calamita battezzata, apponendovela con della cera: nel momento in cui era andata a confessarsi, però, aveva tolto il magnete e l'aveva gettato nel fuoco⁸¹⁸.

Il giudice volle accertarsi del grado di consapevolezza che Maddalena aveva di tutte le azioni che aveva compiuto direttamente o nelle quali era stata coinvolta: la donna rispose di sapere che si trattava di azioni peccaminose, tuttavia le aveva compiute o assecondate per leggerezza e per mancanza di "ingegno". E infatti affermò di non aver mai avuto piena coscienza del fatto che stesse adorando o sacrificando al diavolo.

Durante l'ultimo esame Reghezza tornò ad interrogare la donna sugli *experimenta ad amorem* del costituito precedente, ma lei cercò di convincerlo che la sua intenzione era semplicemente quella di verificare se i suoi innamorati le volessero bene. Non aveva mai posseduto incantesimi scritti e non conosceva neppure la pratica di far dire la messa sopra la valeriana.

Oltre a questo, l'inquisitore insistette sulla conoscenza di altre persone pratiche di esperimenti *ad amorem* e dei loro fini. Effettivamente Maddalena nominò una certa Giulia, moglie di un soldato, che avrebbe voluto farle credere di conoscere un modo per convincere il principe Luigi a fare tutto quello che lei (Maddalena) avrebbe desiderato: la donna però non aveva assecondato quella proposta, tanto più che suo marito non tollerava la presenza di Giulia in casa loro, reputandola una ruffiana.

All'ennesimo tentativo di estorcere alla donna l'informazione relativa al possesso del magnete battezzato e all'altrettanto ripetuta negazione da parte dell'interrogata, l'inquisitore fece votare l'eventualità di sottoporla alla tortura *pro ulteriori veritate*,

amore e, nel caso in cui fosse capitato che gli uomini avessero visto qualcosa che non avrebbero dovuto vedere, quella avrebbe impedito loro di dire qualcosa al riguardo.

⁸¹⁸ Ibidem. Frate Giovanni Vincenzo Reghezza aveva chiesto altri dettagli ed era emerso che Giacomina aveva detto alla signora Maddalena che l'orazione a santa Marta andava recitata con le ginocchia nude a terra, tenendo una candela accesa in mano. Ma Maddalena disse di non sapere altro in merito alla recita e che sentiva per la prima volta dall'inquisitore che ci si denudasse durante l'orazione e che santa Marta sarebbe comparsa nel cubicolo in cui erano state deposte le vesti.

super complicibus, intentione et credulitate. Ma, anche allora, Maddalena Manzuoli aveva confermato quanto aveva dichiarato nei suoi costumi e alla fine venne fatta slegare.

Si poté quindi procedere alla sentenza contro l'imputata, che venne pronunciata il 30 maggio 1624 dall'inquisitore, alla presenza del vicario episcopale Costanzo Scala. In essa, come di consueto, veniva ripercorsa l'intera vicenda, dal momento della denuncia, attraverso le varie fasi degli esami che avevano condotto alla progressiva ammissione delle azioni commesse.

Essendosi resa veementemente sospetta di eresia - credendo che fosse lecito abusare del sacramento del battesimo e che la volontà umana potesse essere forzata ad amare attraverso la calamita, che si potesse invocare il demonio per perseguire i propri fini, con fargli riverenze e sacrifici, che si potessero imparare, fare e far fare esperimenti "superstiziosi", o recitare orazioni "superstiziose" usando candele benedette - Maddalena avrebbe dovuto abiurare in modo da poter essere assolta dalla scomunica nella quale era incorsa. Veniva quindi condannata a pagare cinquanta scudi d'oro da destinare ai luoghi pii e alla fabbrica dell'Inquisizione e ad alcune penitenze salutari (confessarsi e comunicarsi quattro volte l'anno per cinque anni, digiunare ogni sabato per cinque anni, recitare ogni settimana i sette salmi penitenziali con le litanie e le preghiere connesse e il rosario una volta a settimana, sempre per cinque anni). Subito dopo la lettura della sentenza, la donna recitò la propria abiura.

La sentenza contro Giacomina bolognese non è presente, naturalmente, essendo la donna morta prima dell'inizio del processo.

Sebbene quello presentato non sia un caso contenente particolari elementi di novità nell'ambito dei processi per magia, tuttavia si può prestare attenzione e riflettere su diversi aspetti che lo rendono sicuramente meno "scontato" di altri, come il fatto di poter considerare separatamente i due processi in cui fu coinvolto il canonico Geminiano Zucconi, che permettono di stabilire connessioni con altri contesti e di aprire uno scorcio anche su vicende politiche, come si vedrà.

Agli imputati del primo processo veniva contestato il battesimo della calamita. Come si può configurare questo tipo di reato? E quanto è utile farlo in maniera generica,

senza distinguere i tre protagonisti della vicenda e le declinazioni che esso assume per ciascuno di loro?

Si consideri anzitutto lo Zuccoli: ammesso che egli avesse accondisceso unicamente per assecondare l'insistenza di Maddalena Calori, è pur vero che alla fine officiò il rito, sebbene con alcuni accorgimenti che, nelle sue intenzioni, avrebbero dovuto in qualche modo attenuare la sua responsabilità. Ma indicare un prete che battezzava una calamita semplicemente come colpevole di un reato di "magia e superstizione" sarebbe riduttivo. L'inquisitore si riferiva infatti al reato di abuso del sacramento, in questo caso quello del battesimo. Ora, il canonico Zuccoli doveva essere consapevole delle conseguenze che questo comportava: perché allora decise di denunciare dopo tanti anni un "reato" che avrebbe potuto comprometterne la reputazione?

Come per altri casi, ancora una volta è la corrispondenza che permette di far luce su dinamiche altrimenti complicate da comprendere. In particolare, una lettera di frate Giovanni Vincenzo Reghezza contribuisce a chiarire alcune circostanze: il 3 gennaio 1623 l'inquisitore di Modena informava i cardinali della Sacra Congregazione che cinque anni prima era arrivata da Bologna una deposizione di tale Alessandro Castelli⁸¹⁹, il quale aveva denunciato un fatto occorso sette anni prima, quando aveva assistito ad un battesimo di una calamita nella chiesa di sant'Antonio in Modena. Il rito era stato officiato da don Geminiano Zuccoli, dietro istanza della nobildonna Maddalena Manzuoli, ed erano presenti un padrino e una madrina. Reghezza spiegava che non si era mai portata avanti la causa perché Maddalena Manzuoli viveva a Ferrara con suo marito e, trattandosi di persone "qualificate", era opportuno procedere con una certa circospezione. Inoltre Zuccoli era servitore del cardinale d'Este.

Il caso riaffiorava dopo tutto quel tempo perché il canonico, trovandosi trattenuto per una causa mantovana istruita dal vescovo di Faenza, aveva chiesto della carta e si era fatto scrivere una lettera, da lui sottoscritta, in cui decideva di confessare il "reato" commesso dodici anni prima. Nel frattempo, era arrivata a Modena anche la signora Maddalena Calori, che era stata esaminata dall'inquisitore in casa di un canonico suo

⁸¹⁹ Come si ricorderà, la sua deposizione, del 1617, apriva il fascicolo relativo al processo per il battesimo della calamita. La lettera del 3 gennaio 1623 mette in relazione tale documento con il processo: non si capiva infatti come la denuncia del 1617 non avesse dato subito avvio al procedimento, avviatosi appunto solamente con l'autodenuncia di don Geminiano Zuccoli della fine del 1622.

parente per non dare nell'occhio. Nella stessa lettera Reghezza riassume brevemente l'esame ed esponeva le preoccupazioni della donna che, volendo che si procedesse celermente alla sua spedizione, in segreto e senza gravi conseguenze, aveva fatto istanza al duca affinché esortasse l'inquisitore a procedere subito.

Ma Reghezza aveva obiettato che, trattandosi di cause "gravissime", avrebbe dovuto sottoporle alla Sacra Congregazione romana prima di prendere qualsiasi decisione. Ad ogni modo, dopo molta insistenza, egli aveva acconsentito a che la donna nel frattempo facesse ritorno a Ferrara insieme a suo marito⁸²⁰. Il giudice modenese terminava il diffuso resoconto valutando che anche nel caso del canonico si sarebbe dovuto tener conto delle raccomandazioni da parte del duca, del principe Alfonso e della principessa, badando inoltre di procedere "secretamente"⁸²¹.

Nonostante la lettera appena citata fornisca la spiegazione del perché non si fosse avvistato il processo nel 1617, resta ugualmente il dubbio sul motivo che aveva spinto il canonico Zuccoli ad autodenunciarsi. Si potrebbe pensare che il prete avesse agito in quel modo per prevenire l'inquisitore, il quale, una volta scoperto il precedente, avrebbe potuto aggravare la sua posizione: un'autodenuncia, invece, avrebbe permesso al canonico di beneficiare della relativa mitezza che in genere veniva accordata agli *sponte comparentes*.

Si consideri ora Maddalena Calori. Trattandosi di una nobile, vale anche in questo caso quanto si è detto in precedenza a proposito delle donne coinvolte in casi di *sollicitatio ad turpia* relativamente alla necessità di tutelare il nome e la reputazione delle imputate. Nel suo caso, oltre a garantirle di essere esaminata fuori dal tribunale, vennero utilizzati ulteriori accorgimenti per assicurare che il nuovo marito della

⁸²⁰ Alla signora veniva concesso il rientro a Ferrara dietro sicurtà di doversi nuovamente presentare in tribunale quando richiesto. Reghezza precisava che non la si sarebbe potuta sottoporre alla corda, sia perché era incinta, sia per preservare il segreto intorno all'esame.

⁸²¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, lettera dell'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezza, 3 gennaio 1623. Il resto della corrispondenza - così come le notizie ricavate dai Decreta degli anni in esame - non aggiunge nulla di significativo rispetto alla comprensione di quanto narrato, salvo alcuni dettagli su Maddalena Calori in merito ai suoi spostamenti tra Ferrara e Modena e alle continue richieste di tutela della propria reputazione e di mantenimento del segreto con l'attuale marito. Ad esempio, in una lettera del 4 febbraio 1623 Reghezza informava i cardinali delle istanze che la donna aveva avanzato per ottenere la spedizione: non era incinta e avrebbe approfittato del tempo delle "Maschere" per recarsi in tribunale senza dare sospetto, trovandosi il marito a Ferrara: temeva il marito a tal punto da chiedere di essere spedita a Modena, richiesta che l'inquisitore mostrava di voler accordare.

donna non venisse a conoscenza del coinvolgimento della moglie in un processo inquisitoriale.

Al di là della posizione sociale, ciò che gli interrogatori e le deposizioni hanno fatto trasparire sono il fascino e le suggestioni che, indubbiamente, alcune pratiche magiche avevano suscitato nella donna sin dalla sua giovinezza e che erano perdurati negli anni, come hanno mostrato i riferimenti alle persone - sempre donne - a cui si era rivolta in altre occasioni.

È interessante considerare il livello di consapevolezza che la donna aveva delle proprie azioni: a Maddalena Calori poco importava se un magnete piuttosto che qualche orazione avessero in sé delle capacità soprannaturali derivanti da influssi diabolici. Quando rispondeva all'inquisitore Reghezza che non aveva mai considerato quest'aspetto, ma di essersi limitata ad eseguire quanto le veniva suggerito dalle donne per perseguire il suo obiettivo, mostrava di aver agito in maniera piuttosto ingenua e leggera. Ciononostante era comunque stata condannata come veementemente sospetta d'eresia e all'abiura delle false credenze, oltre ad una multa pecuniaria e ad alcune penitenze "salutari".

Più interessante si presenta il caso dell'altra donna coinvolta, Giacoma "bolognese", nonostante non esistano documenti diretti (interrogatori e sentenza) a causa della morte precedente l'istruzione del processo. Da quanto emerso dai costumi di Maddalena Calori, questa donna era un'esperta di riti, incantesimi e orazioni *ad amorem*, che aveva insegnato alla nobildonna o che aveva praticato in suo favore.

Si tratta di una donna che, nonostante sembri avere tutte le caratteristiche di una "strega", mai viene definita tale dall'inquisitore che conduceva gli interrogatori. È una dimostrazione della tendenza che sempre più dal XVII secolo andava affermandosi, quella cioè di considerare in maniera razionale il fenomeno della stregoneria, ponendo l'accento non tanto sui rituali in sé e per sé, quanto piuttosto sulle convinzioni e le intenzioni che muovevano chi li compiva. Di conseguenza, gli inquisitori miravano ad appurare se vi fossero delle convinzioni "eretice" (il cosiddetto "sospetto di eresia") e, come nel caso in esame, a punire l'abuso dei sacramenti.

Le domande rivolte da Reghezza sia a don Geminiano Zuccoli che a Maddalena Calori sarebbero state poste senza dubbio anche a Giacoma, specie quelle relative ad accertare se vi fosse una reale credenza o convinzione rispetto al fatto di pensare che degli oggetti inanimati fossero “capaci” di battesimo e quindi di condizionare in qualche modo la volontà umana. Sarebbe stato interessante capire come si sarebbe proceduto e spedita la donna, che tipo di condanna avrebbe ricevuto e quali pene. Probabilmente la si sarebbe condannata come veementemente sospetta di eresia e fatta abiurare, per poi comminarle delle penitenze “salutari”, come nel caso di Maddalena Calori, magari variando l’entità e la quantità di queste ultime, visto che, a differenza della signora, Giacoma probabilmente non era una nobile e, inoltre, era un’esperta di quel tipo di incantesimi, non una praticante passiva e inconsapevole.

Per tornare ai due imputati ancora in vita al momento del processo, è utile sottolineare un tratto comune delle rispettive strategie difensive: entrambi, per giustificarsi, fecero ricorso al motivo della leggerezza e dell’ignoranza dovute alla giovane età al tempo della celebrazione del battesimo del magnete.

In particolare, nel caso del canonico, questo elemento si coglie sin dalla lettera di autodenuncia: l’incipit poetico potrebbe essere stato utilizzato in maniera e con intenzione non casuali, volendo sottolineare l’attuale maturità (anche culturale) da contrapporre, appunto, alla leggerezza di diversi anni prima.

Se però, nel caso di Maddalena Calori, l’argomento potrebbe avere un senso dal momento che, effettivamente, all’epoca in cui aveva commissionato il rito, era una ventenne, nel caso dello Zuccoli si trattava di un uomo anche allora in età adulta⁸²². Ben altro valore assumeva, in un caso come nell’altro, la posizione sociale, essendo per giunta i due vicini all’ambiente di corte, come dimostrano alcune circostanze. Maddalena Calori, per sollecitare una rapida spedizione della causa, aveva fatto ricorso direttamente al duca, affinché intercedesse in suo favore presso l’inquisitore. E il canonico era un servitore del cardinale d’Este, che quindi sarebbe stato sicuramente protetto se le cose si fossero complicate. Come si è visto in altri casi, a prescindere dalla più o meno manifesta riottosità degli inquisitori a render conto al duca ogni volta che si procedesse con nobili e familiari della corte, si doveva

⁸²² Nel momento in cui veniva pronunciata la sentenza, don Geminiano Zuccoli aveva 56 anni. La condanna era relativa ad un reato commesso dodici anni prima, quando ne aveva comunque 44.

comunque mantenere un certo riguardo in vista della salvaguardia delle buone relazioni col potere laico.

Passando alla vicenda del fiorentino Lorenzo Fabroni, la si potrebbe considerare come un caso all'interno del caso. Di quest'uomo gli atti processuali non forniscono che poche informazioni, non trattandosi di un imputato appartenente alla giurisdizione dell'inquisitore modenese.

La sua abitudine a turbare gli animi dei potenti lo rende un personaggio assai particolare, che non può essere considerato un semplice pazzo, dal momento che le sue iniziative avevano delle conseguenze non trascurabili. Sebbene non sia questa la sede per approfondire questioni di cui manca un'adeguata documentazione, va tuttavia sottolineato un aspetto interessante: il fatto che negli atti del processo si faccia riferimento alle lettere che egli indirizzava a Isabella Gonzaga potrebbe, a prima vista, essere ricondotto alla sua abitudine a rivolgersi direttamente a personaggi eminenti, se non fosse per il fatto che, proprio in quegli anni, la principessa veniva fatta oggetto proprio di accuse di stregoneria⁸²³.

Qui si vuole porre in evidenza l'episodio come esempio di notizie su contesti altri rispetto a quelli oggetto della ricerca, che vengono alla luce un po' per caso, offrendo comunque utili spunti per ricostruzioni di vicende coeve. Se infatti è stato appurato che le accuse alla Gonzaga furono solo strumentali, è pur vero che il fatto che un personaggio come il fiorentino Fabroni indirizzasse a lei i suoi scritti magici assume un certo valore, se non altro perché è una dimostrazione di come la notizia fosse trapelata al di fuori del contesto della corte e di come Isabella potesse essere

⁸²³ Cfr. R. Tamalio, *Isabella Gonzaga*, in DBI, vol. 62, 2004, pp. 633-635. Isabella Gonzaga, già duchessa di Mantova, aveva iniziato ad amministrare il dominio di Bozzolo - a cui più volte si riferiscono i documenti del fascicolo 5, come si è visto - nel 1609. Nel 1616 aveva sposato suo cugino Vincenzo Gonzaga, che per lei aveva rinunciato alla porpora, salvo poi cedere alle pressioni del fratello, il duca Ferdinando, intenzionato a non rinunciare ai benefici ecclesiastici per la casa: già alla fine dell'anno quindi si era richiesta l'invalidazione del matrimonio. Da quel momento fu un susseguirsi di vicende che resero comunque difficoltoso l'annullamento del sacramento, tanto che alla fine a Mantova si fece ricorso appunto ad un'accusa di stregoneria nei confronti di Isabella, secondo cui la duchessa aveva stregato il parente con filtri e pozioni per sposarlo, come avevano testimoniato alcuni personaggi prezzolati. Venne quindi istruito un primo processo presso l'Inquisizione di Mantova, cui seguì un secondo a Roma, dove la duchessa si era rifugiata, ottenendo ben presto completa assoluzione in seguito alla ritrattazione dei testimoni mantovani. Quel che qui interessa è il fatto che proprio ai due coniugi allude il "bruttissimo" scongiuro del Fabroni, che indica Isabella e Vincenzo con le rispettive iniziali.

considerata una destinataria almeno potenzialmente interessata a quel tipo di corrispondenza.

4.6 Casi di “eresia” a Modena nel primo Seicento

Questa sezione nasce dall’esigenza di verificare di che tipo fossero i processi indicati sotto la categoria di “eresia” in una fase in cui l’emergenza ereticale vera e propria, quella che proprio in Modena aveva trovato uno dei suoi principali focolai, era stata sedata da tempo. Cosa si intende per “eresia” nel primo Seicento?

La scelta operativa è consistita nello spuntare all’interno dell’inventario dei processi di Giuseppe Trenti i casi classificati come “eresia” nel periodo in esame⁸²⁴, e di selezionarne alcuni a campione, in base alle diverse categorie degli imputati: ecclesiastici, nobili, donne, soldati. Della maggior parte di questi casi, come si vedrà, non venne data notizia alla Sacra Congregazione. Ma questo non voleva dire che essi venissero taciuti per essere affrontati soltanto in ambito locale: non erano comunicati semplicemente perché, il più delle volte, si trattava di semplici denunce senza seguito per l’inconsistenza del reato.

Il primo caso selezionato riguarda più imputati - Agesilao Grazioli, Lelio Poltronieri e Girolamo da Carpi - contro i quali venne istruito un processo nel 1598 dall’inquisitore frate Giovanni da Montefalcone per aver pronunciato parole contro la scomunica papale⁸²⁵. Il processo risulta incompleto, come annotato nella coperta.

A sporgere denuncia, il 31 maggio 1598, era stato un ecclesiastico di nome Lionello Lanzi, parente di uno dei coinvolti, spinto a farlo dal suo confessore, il minore conventuale Pietro Antonio Rosini da Ferrara⁸²⁶. Quest’ultimo, a sua volta, aveva scritto una lettera al vescovo di Modena per metterlo al corrente dei disordini e delle parole pronunciate nel territorio di San Felice: dal momento che a questo seguì un processo inquisitoriale, si deve supporre che l’ordinario avesse trasmesso la denuncia all’inquisitore.

La lettera del padre Rosini si apre con tono allarmato:

⁸²⁴ Cfr. G. Trenti, *I processi*, cit. Nel periodo 1598-1628 risultano 32 casi contro imputati classificati come “eretici”, contro cui si hanno o fascicoli processuali o solamente denunce.

⁸²⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 9,8 “Contra Agesilaum Gratiolum Lelium Poltronerum et Hieronimum de Carpo Barisellum Sancti Felicis Verba contra excommunicationem Pape et alia”, cc. 1-71 e allegati.

⁸²⁶ Ivi, denuncia di Lionello Lanzi, 31 maggio 1598, c. 4: «[...] et havendoli narrato quanto haveva sentito, mi persuase venire da Vostra Reverentia che è Inquisitore per farli sapere questo caso, essendo (come egli mi disse) cosa appertinente alla Santa Inquisitione».

Il veder, ch'in questo paese si stimano tanto poco le scomuniche, et censure della Santa Chiesa, mi fà credere, che quivi siano heretici, et non Christiani⁸²⁷.

La lettera era stata indirizzata al vescovo perché, come scriveva, era stato lui a scomunicare quegli uomini, che non si curavano delle censure e, in particolare, proprio della scomunica. Le parole di Rosini lasciano comunque trasparire un'indecisione su quale dei giudici - ordinario o delegato - avesse competenza sulla materia:

Io volevo darne aviso alli Illustrissimi sopra l'Inquisitione, et Inquisitor insieme, conoscendo esser Heresie formali, mà prima hò risoluto avisarne Sua Santità Reverendissima come principal Inquisitore in questa diocesi [...]⁸²⁸.

L'inquisitore volle esaminare il padre Rosini per chiarire le circostanze della vicenda e lo convocò il 5 giugno 1598. L'ecclesiastico, affermò che quegli uomini, oltre a pronunciare parole oltraggiose verso la scomunica, avevano anche minacciato la vita dei frati, motivo per cui Rosini chiedeva al vescovo protezione per sé e per i confratelli.

L'esame del prete riprendeva sostanzialmente quanto era stato denunciato nella lettera indirizzata al vescovo, ponendo l'accento in particolare sulle parole di Agesilao Grazioli: «Io n'incaco al Papa, et alle sue Escomuniche» o «Escomunicarò ben'io questi frati con un bastone», parole che erano, a detta di Rosini, «contra la dignità Pontificale»⁸²⁹. I tre uomini avevano pronunciato quelle e altre parole nel momento in cui avevano visto affissa in chiesa la cedola recante la loro scomunica. Ma all'inquisitore non pareva verosimile che si fosse preso di mira direttamente il papa, visto che la scomunica era stata fulminata dal vescovo. A questa obiezione Rosini aveva risposto, in un primo momento, di essersi semplicemente limitato a riportare quanto aveva sentito dire, salvo tornare poco dopo a fornire una spiegazione più articolata:

⁸²⁷ Ivi, lettera di Pietro Antonio Rosini, 2 giugno 1598, carta sciolta.

⁸²⁸ Ibidem.

⁸²⁹ Ivi, interrogatorio di Pietro Antonio Rosini, 5 giugno 1598, c. 17.

[...] et perche il violar le Chiese et i luochi sachri, è escomunication' Papale, nella qual'escomunica Monsignor Vescovo con la detta Cedola affissa gli dichiara excomunicati incorsi, vado persuadendomi che costoro sapendo esser'incorsi nel'Escomunicatione Papale, habiano detto temerariamente Incaco al' Papa⁸³⁰

L'inquisitore a quel punto volle sapere dal prete se riteneva che le parole pronunciate dai tre fossero indizi del loro essere eretici, ma quello aveva risposto di sapere soltanto che si trattava di persone non particolarmente stimate, anzi, piuttosto respinte ed evitate.

Le domande del Montefalcone, rivolte successivamente anche ai testimoni, volevano accertare la condotta dei tre in merito alla frequenza dei sacramenti, per avere un quadro più completo della loro disposizione generale verso la religione e le sue pratiche.

Di Agesilao Grazioli, principale bersaglio delle accuse, si sottolineò, tra l'altro, il fatto che, essendo avvezzo al gioco, aveva «frequentemente le biasteme in bocca [...]» e che era sua abitudine insultare preti e frati, con parole come «Prete becco, fotuto», «fra poltrone, fra buggiorone».

Gli interrogatori dei testimoni chiarirono che il vescovo aveva fatto ricorso alla scomunica perché i tre uomini avevano violato una chiesa, entrandovi armati in cerca di un uomo che vi aveva trovato rifugio⁸³¹.

Altre testimonianze riferirono ulteriori indizi della cattiva fama e dei comportamenti poco cristiani dei tre, in particolare di Agesilao, il quale in passato aveva anche messo e dismesso l'abito di ecclesiastico pur di far rientro in patria, in seguito ad un bando emesso contro di lui per aver commesso svariati furti.

Come si può vedere, il caso si presenta al limite tra quella che potrebbe essere considerata una “eresia formale” e la cosiddetta “proposizione ereticale”. Al di là delle definizioni, però, il fatto che il processo non avesse avuto seguito potrebbe stare a significare che non si era ritenuto il reato particolarmente grave, non tanto per il

⁸³⁰ Ivi, c. 18.

⁸³¹ Ivi, costituito di don Curzio Ferrari, 17 giugno 1598, c. 46: «Essendo stati dichiarati escomunicati, et nominatamente Agesilao Gratioli, Lelio Poltronieri, et Girolamo da Carpi Barigello di san Felice, per esser' entrati manu armata nel' Monastero di san Bernardino, a pigliare uno che in detto Monastero s'era salvato [...]».

contenuto delle proposizioni, quanto perché sembrava piuttosto frutto del risentimento nutrito dai tre in seguito al provvedimento del vescovo, che quindi poco aveva a che vedere con reali convinzioni “eretiche”.

In effetti, lo stesso denunciante ad un certo punto aveva ammesso di aver esagerato quando nella sua lettera aveva alluso alla presenza di eretici nella terra di San Felice: «[...] et per questi rispetti hò scritto io nella mia lettera à Monsignore per esageratione che in San Felice vi siano degl’heretici, et più che heretici»⁸³². Lo stesso Rosini, inoltre, nel momento in cui gli era stato chiesto se avesse inimicizia con i tre uomini, oltre a negarlo, precisò che, prima dell’episodio in cui aveva fatto irruzione violenta nel monastero, Agesilao si era comportato con lui da amico⁸³³ e lo stesso valeva per il bargello⁸³⁴.

Il prete ammise di aver sentito la necessità di mettere a conoscenza vescovo e inquisitore delle parole pronunciate dai tre uomini non tanto per denunciare, quanto per impedire che si fosse così incuranti delle censure ecclesiastiche e per difendere l’immunità della chiesa e del monastero. Ecco quindi che la stessa persona che aveva denunciato gli “eretici” faceva un passo indietro, non ritrattando, ma comunque fornendo delle spiegazioni che, evidentemente, dal suo punto di vista giustificavano la sua iniziativa. Detto in altre parole, per suscitare l’attenzione di vescovo e inquisitore su fatti che avrebbero potuto essere liquidati come disordini o atti irriverenti, non tali da richiedere un processo all’Inquisizione, il prete aveva ritenuto necessario esagerare i toni.

Se il caso appena presentato non si concluse con una spedizione, quello di cui si sta per dare conto consta solamente di una denuncia. Si tratta infatti di un esempio di denuncia presentata in seguito alla pubblicazione di editti da parte degli inquisitori: all’inizio del proprio mandato, ogni inquisitore era tenuto a pubblicare un editto in cui, tra l’altro, ordinava di denunciare chiunque potesse essere compreso in qualcuna delle categorie elencate.

⁸³² Ivi, interrogatorio di frate Pietro Antonio Rosini, 5 giugno 1598, c. 25.

⁸³³ Ivi, c. 29: «faceva professione esser mio amico».

⁸³⁴ Ibidem: «Così anco il bargello».

Il 30 agosto 1600 si presentava davanti all'inquisitore frate Angelo Brizio da Cesena tale Annibale Spaccini da Modena⁸³⁵. Circa nove o dieci anni prima quest'uomo aveva avuto commercio e pratica con il signor Giovanni Castelvetro, in qualità di suo avvocato in una causa in cui quello rivendicava un cospicuo credito verso i suoi fratelli, i quali lo accusavano a loro volta di cattiva gestione. Il denunciante riteneva il suo cliente un uomo dabbene, eccetto che per le questioni di fede:

[...] mà nel resto quant'appartiene alle cose della conscientia et della fede cattolica, io l'hebbi sempre dentro di me per sospetto, et per tale, che non sentisse ad fatto bene di essa [...] ⁸³⁶.

L'uomo raccontava che una volta Giovanni Castelvetro gli aveva mostrato una lettera di suo fratello Giacomo, verso il quale nutriva affetto e stima, ma non ricordava altro, se non che quello era certamente un eretico, che viveva «in parti heretiche», a Ginevra o a Chiavenna.

Secondo Annibale Spaccini, Giovanni esternava un certo “dispiacere” nell'andare a visitare le chiese, parlava burlando di cose religiose e non doveva essere solito confessarsi e comunicarsi, anche se a lui, quando gliene aveva chiesto conto, aveva assicurato di aver sempre adempiuto a quei doveri. Il denunciante ne criticava anche la presunta crudeltà nei confronti dei fratelli con cui era in causa e la poca simpatia nei confronti dei religiosi, specialmente dei frati di san Domenico.

Questa scarna denuncia che, a giudicare dalla mancanza del processo, non ebbe seguito, assume grande importanza se si pone l'accento sulla qualità del denunciato. Giovanni Castelvetro apparteneva infatti ad una famiglia che, come noto, contava tra i suoi membri molti uomini incappati nelle maglie dell'Inquisizione⁸³⁷, sicché qualunque sospetto avrebbe potuto allertare i giudici di fede. Giovanni era nipote del celebre Ludovico⁸³⁸ e di Giovanni Maria Castelvetro, nonché fratello di Lelio e Giacomo Castelvetro, anch'essi perseguiti per “eresia”.

⁸³⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 12,13, “Contra Ioannem Castrovitreum Mutinensem”, denuncia del 30 agosto 1600.

⁸³⁶ Ibidem.

⁸³⁷ Per una visione d'insieme e per riferimenti bibliografici si rinvia alla voce di A. Biondi, *Castelvetro Giovanni*, in DBI, vol. 22, 1979, pp. 4-5.

⁸³⁸ Si veda quanto si è detto *supra* in merito alle esperienze dell'Accademia modenese e della successiva “comunità dei Fratelli”.

La causa con i fratelli a cui faceva riferimento l'avvocato/denunciante era sicuramente quella occorsa nel 1583 con i fratelli Ireneo, Giacomo e Lelio relativamente all'eredità paterna, che si protrasse per almeno un decennio. Al di là di quest'episodio e del conflitto che ebbe soprattutto con Ireneo, Giovanni mantenne un atteggiamento di difesa del buon nome della sua famiglia, tanto che suo padre nel testamento delegò proprio a lui l'amministrazione della parte di eredità destinata all'esule Giacomo, intenzionato a preservare i diritti di questo suo figlio⁸³⁹.

Questa denuncia rappresenta un elemento ulteriore da collocare nel quadro delle conoscenze intorno ai membri della famiglia Castelvetro: sebbene infatti ad essa non poté seguire un processo, in quanto probabilmente gli elementi denunciati dall'avvocato non furono ritenuti sufficienti ad istruirlo, tuttavia dimostra il livello di allarme non ancora sopito a quell'altezza cronologica nella capitale estense. Qui il ricordo degli intellettuali riuniti a formare la cosiddetta Accademia era evidentemente ancora vivo, al punto da far sì che, al momento della pubblicazione di un editto che chiamava a denunciare gli eretici, un uomo che aveva pratica con membri appartenenti ad una famiglia come quella dei Castelvetro si era sentito in dovere di dire quanto sapeva o almeno sospettava.

Ma si deve considerare l'episodio anche da un altro punto di vista. Nonostante infatti manchino elementi per verificare l'ipotesi di rancori personali che avrebbero potuto spingere lo Spaccini a denunciare il suo cliente, non si può comunque escludere definitivamente questa possibilità: quale modo migliore di liberarsi di una persona potenzialmente scomoda che ricorrere ad una denuncia all'Inquisizione, avendo modo di appellarsi ai precedenti familiari? Forse proprio a questo scopo il denunciante aveva citato il particolare della stima e dell'affetto che Giovanni nutriva nei confronti del fratello Giacomo, cosa che, a ben vedere, risultava dissonante rispetto a quanto aveva riferito poco prima sulla crudeltà che il Castelvetro avrebbe dimostrato nei confronti degli altri fratelli.

Il 12 luglio 1604 veniva presentata all'inquisitore frate Arcangelo Calbetti da Recanati una denuncia contro due soldati tedeschi appartenenti alle milizie del duca

⁸³⁹ A. Biondi, *Castelvetro Giovanni*, cit., p. 4. Cfr. anche C. Franceschini, *Castelvetro Giacomo*, in DSI, vol. I, pp. 292-293 e la relativa bibliografia. In generale, per un quadro di massima sui membri qui citati della famiglia Castelvetro, si vedano le relative voci in DBI, a cura di Biondi (Giacomo, Giovanni Maria, Lelio) e Marchetti-Patrizi (Ludovico).

di Modena, Geremia Bem e Giovanni Nagler⁸⁴⁰. Il denunciante, tale Paolo Fader di Friburgo, anch'egli soldato al servizio del duca, si era presentato davanti all'inquisitore frate Arcangelo Calbetti dopo la lettura dell'editto inquisitoriale che obbligava a denunciare gli eretici: volle quindi dare conto dei sospetti che nutriva nei confronti di due suoi commilitoni:

[...] nella guardia de Todeschi del nostro Signor Duca si trovano due soldati Todeschi, i quali sono heretici, se bene hanno giurato di vivere alla catholica, e secondo la fede del signor Duca [...] ⁸⁴¹

Tra i motivi che lo avevano spinto a denunciare i due come eretici c'era anzitutto il fatto che non andavano a messa, se non quando il servizio di guardia al duca lo rendeva necessario. Di Geremia disse di averlo sentito parlare male della fede cattolica e dei religiosi, anche se non ricordava quali parole avesse usato, e sapeva che una volta aveva messo da parte della carne avuta in pasto di giovedì per consumarla nei giorni di venerdì e sabato. Giovanni, ugualmente, aveva mangiato carne in giorni proibiti, in particolare durante la Quaresima, insieme ad un uomo che, contrariamente a lui, aveva il permesso di consumarne a causa di una malattia. L'intento del denunciante era quello di evitare che i soldati fossero di cattivo esempio agli altri⁸⁴². Continuava dicendo che, sebbene fosse sicuro che entrambi si erano confessati - rispettivamente una e due volte -, era convinto che si trattasse di un atto compiuto esclusivamente in ottemperanza al giuramento prestato per far parte della guardia del duca, che, appunto, prevedeva la confessione e la comunione una volta all'anno⁸⁴³.

Lo stesso giorno anche un altro soldato, di nome Giovanni Vetter, si era presentato spontaneamente in tribunale per riferire in merito all'occasione in cui i due soldati avevano messo da parte la carne il giovedì per consumarla di sabato.

⁸⁴⁰ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 25,9, "Contra Hieremiam Bem de Civitate Albrum in Svevia et Ioannem Nagler de Augusta Milites custodie serenissimi Ducis Mutinae de heresi suspectos", cc. non numerate.

⁸⁴¹ Ivi, denuncia di Paolo Fader, 12 luglio 1604.

⁸⁴² Ibidem: «[che] da costoro non siano desviati li huomini semplici».

⁸⁴³ In effetti, notava, Geremia era lì da un anno, mentre Giovanni da due.

A questo punto, da alcune lettere della frammentaria corrispondenza del Calbetti, si apprende che il caso venne comunicato ai cardinali della Sacra Congregazione⁸⁴⁴: il 17 luglio l'inquisitore poneva la questione dei due soldati tedeschi della guardia ducale e, ricalcando le parole dell'uomo che aveva esposto la denuncia, li definiva "più eretici che cattolici", nonostante avessero prestato il giuramento di vivere cattolicamente e nonostante si confessassero e comunicassero una volta all'anno, come previsto. Geremia Bem e Giovanni Nagler venivano accusati soprattutto di essere stati sentiti parlar male della fede cattolica e dei religiosi e di aver consumato carne durante la Quaresima. Calbetti però, al di là delle accuse, scriveva ai cardinali allo scopo dichiarato di ricevere indicazioni che gli evitassero di arrecare un affronto al duca.

La risposta arrivò per mezzo di una lettera del cardinal Borghese, in cui ordinava di far licenziare i soldati ma di non incarcerarli, perché le accuse non erano molto gravi e piuttosto difficili da verificare⁸⁴⁵.

Di lì a poco Calbetti tornò a dar conto a Roma della questione, informando di aver parlato con il duca, al quale aveva esposto le direttive ricevute dai superiori: il sovrano aveva quindi dato ordine ai suoi ministri di licenziare i soldati, ma entrambi avevano protestato la loro innocenza⁸⁴⁶. A quel punto lo stesso cardinal Borghese invitò l'inquisitore a procedere e terminare la causa con giustizia (4 settembre 1604) e, in effetti, nel mese di ottobre furono ascoltati alcuni testimoni per verificare la fondatezza delle accuse.

Il 2 ottobre l'inquisitore interrogò la signora Barbara, figlia del capitano dei soldati tedeschi a servizio del duca e moglie di Paolo Fader, il soldato che aveva sporto denuncia. La donna rispose a Calbetti, che le aveva chiesto se conoscesse qualche soldato eretico tra i militari, di sapere solamente che una volta un soldato aveva riferito a lei e a suo marito di essere stato invitato da Geremia Bem e Giovanni Nagler di venerdì o sabato: in quell'occasione era stata servita una minestra cotta con del grasso e, all'obiezione del soldato, i due avevano risposto che il gusto lo ingannava. La signora precisò però che tra costoro «passava inimicitia continua» e

⁸⁴⁴ Si sono conservate due lettere di Calbetti alla Sacra Congregazione, o meglio, due minute all'interno del fascicolo più volte menzionato nel corso dell'analisi: ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, lettere del 17 luglio 1604 e del 14 agosto 1604.

⁸⁴⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. IV, lettera del cardinal Borghese, 31 luglio 1604.

⁸⁴⁶ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II, lettera del 14 agosto 1604.

che erano anche arrivati alle mani. Incalzata dell'insistenza dell'inquisitore, aveva inoltre aggiunto di ricordare che una ragazza di nome Elisabetta, figlia di un soldato della guardia, le aveva raccontato che Giovanni Nagler aveva consumato carne durante la Quaresima insieme ad un suo compagno malato. Quando Calbetti chiese quale fosse la considerazione in cui erano tenuti i due soldati, la donna aveva risposto che entrambi erano stimati come buoni cristiani, e sicuramente si confessavano e comunicavano perché, in caso contrario, sarebbero stati cacciati dalla guardia del duca.

Un altro soldato, chiamato come testimone dall'inquisitore il 5 ottobre, aveva detto di non conoscere nessuno della guardia che non fosse cattolico, anche perché si trattava di un requisito imprescindibile per far parte di quel corpo, insieme a quelli conseguenti di confessarsi e comunicarsi. Calbetti, volendo appurare la verità, minacciò la punizione prevista per i fautori di eretici, ma il soldato confermò quanto aveva dichiarato, aggiungendo che a mentire era stato chi aveva sostenuto il contrario. Egli, infatti, non aveva visto nessuno dei soldati consumare carne di venerdì e sapeva che i suoi commilitoni si confessavano e comunicavano, in quanto era stato insieme a loro in quelle occasioni. Il soldato assicurò che, se non avesse avuto certezza di quel che stava dicendo, avrebbe denunciato egli stesso quei fatti all'Inquisizione, nonostante ad essere accusati fossero i suoi "fratelli".

Il fascicolo si conclude con questo interrogatorio e solo un documento testimonia l'esito della vicenda: si tratta di una lettera del cardinal Borghese all'inquisitore di Modena⁸⁴⁷, in cui gli ordinava di non licenziare i due soldati tedeschi, ma soltanto di farli porre sotto osservazione, considerando che probabilmente chi li aveva denunciati era stato mosso da inimicizia.

L'episodio appena riportato è stato scelto in quanto il tema della presenza di soldati stranieri provenienti, come in questo caso, da paesi riformati è questione assai delicata, come mostra, tra gli altri, uno studio di Giuseppina Minchella sulla fortezza di Palmanova⁸⁴⁸. Il fatto che i soldati tedeschi fossero tenuti a prestare un giuramento in cui garantivano l'osservanza della fede e delle pratiche cattoliche, impegnandosi, tra l'altro, a confessarsi e comunicarsi una volta all'anno, non era di per sé un fatto che eliminava qualsiasi sospetto da parte dell'Inquisizione, consapevole della

⁸⁴⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 251, fasc. IV, lettera del cardinal Borghese, 17 dicembre 1604.

⁸⁴⁸ G. Minchella, «*Porre un soldato alla Inquisitione*», cit.

molteplicità dei rischi connessi a quel tipo di presenza⁸⁴⁹. I soldati, per esempio, avrebbero potuto dissimulare per motivi di opportunità, ma continuare a mantenere le proprie credenze privatamente⁸⁵⁰.

Il denunciante, sebbene alla fine fosse stato appurato il carattere tendenzioso delle sue accuse, doveva essere consapevole della facilità con cui una denuncia come quella che aveva presentato poteva attecchire e suscitare l'attenzione dell'Inquisizione: mostrarsi preoccupato della possibilità del "contagio" ereticale era una ragione che, in altre circostanze, avrebbe potuto avere una sua validità, ma che in questo caso i fatti avevano presto smentito.

Un altro elemento interessante connesso a questo caso riguarda di nuovo il tema del rapporto dell'Inquisizione con la corte estense, più volte discusso all'interno di questa trattazione: anche in questa circostanza, infatti, l'inquisitore avrebbe dovuto prestare attenzione e muoversi con "circospezione" nell'esaminare un caso che aveva come protagonisti due uomini che prestavano servizio presso il duca. Preoccupazione che Calbetti esprime chiaramente nella lettera sopra citata del 17 luglio 1604.

Il caso di cui si darà brevemente conto di seguito non riguarda imputati modenesi, ma dimostra in che modo gli inquisitori di sedi locali diverse potevano entrare in collaborazione quando necessario. Oltre a questo, data la qualità delle accuse e dei personaggi coinvolti, sembra interessante aprire una parentesi, seppur breve, sul

⁸⁴⁹ In realtà, da Roma veniva posto anche l'aspetto della presenza di soldati italiani cattolici all'interno delle truppe sottoposte a principi eretici. Emblematica in questo senso una bolla di Gregorio XV del luglio 1622 che, riprendendo una bolla di Clemente VIII del 1596 - «Quod Itali extra Italiam non habitent in locis, ubi liber et publicus cultus sive usus catholicae religionis non existat» - la estendeva agli "eretici" che avessero avuto necessità di dimorare in Italia («[...] ullus haereticus in locis Italiae et insularum adiacentium, neque etiam sub commercii, mercimonii aut alio quovis praetextu, domicilium contrahere»). Il contesto entro cui veniva emanata la bolla del 1622 era quello della questione della Valtellina e dei conseguenti timori pontifici legati al costituirsi di una lega di principi protestanti, insieme a Venezia, contro la Spagna. Questo avrebbe comportato, tra l'altro, la discesa di milizie protestanti nel territorio della penisola. Dalle due bolle prese spunto Sarpi per la redazione di un consulto - «Sopra una bolla pontificia in materia delli eretici abitanti in Italia. 5 Genaro 1622» - e di un breve trattato - *The free Schoole of Warre* (versione in inglese del 1625) o *Quaestio quodlibetica. An liceat stipendia sub principe religione discrepante merere* (versione latina del 1630). I testi sono pubblicati e commentati in P. Sarpi, *Opere*, a cura di G. e L. Cozzi, in *La Letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 35, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 1212-1275.

⁸⁵⁰ Un aspetto interessante è quello connesso alla possibilità che soldati provenienti da paesi "eretici" avrebbero potuto costituire una via d'accesso per libri proibiti o sospetti. Si veda per esempio V. Frajese, *Nascita dell'Indice*, cit., pp. 219-220, in riferimento alle misure restrittive nella concessione di licenze di lettura promosse da papa Urbano VIII, in coincidenza non casuale con il passaggio delle truppe tedesche e francesi sul territorio italiano.

mondo dell'editoria, tanto più che Modena era in quest'ambito un centro di discreta importanza.

Il protagonista della vicenda è tale Giovanni Pignetti, sospetto di eresia formale⁸⁵¹, contro il quale era stato istruito un processo dall'Inquisizione di Pavia nel 1612. L'inquisitore di quella sede aveva chiesto l'aiuto del collega modenese, in quanto uno dei personaggi chiave per avere informazioni su quell'imputato era un tale Annibale Fallorsi, romano, che lavorava presso una stamperia a Modena, quella dei Gadaldini.

Il fascicolo, dunque, si apre con diverse lettere dell'inquisitore di Pavia, frate Massimo Guazzoni⁸⁵², che chiedeva a frate Michelangelo Lerri di esaminare Fallorsi. Non sono invece conservate le risposte dell'inquisitore di Modena. Guazzoni mandava anzitutto al collega alcuni "inditij" che gli sarebbero stati utili per condurre l'interrogatorio (16 gennaio). All'interno del fascicolo si trova anche la denuncia del 5 gennaio da parte di tale Giovanni de Negri contro Giovanni Pignetti⁸⁵³, di cui sicuramente l'inquisitore di Pavia aveva voluto mandare copia a Modena per agevolare il compito al collega. Il denunciante usava parole piuttosto esplicite nei confronti dello stampatore che lavorava presso la stamperia di "Bartolo"⁸⁵⁴: «[...] per esser che mi pare che sia un' luterano, et questo dico per certi segni, et parole, ch'egli dice, et fa [...]»⁸⁵⁵.

In particolare, de Negri riportava quanto era capitato in occasione di una cena: Giovanni Pignetti - che in quel tempo lavorava nella stamperia di Bartoli come il Fallorsi - dapprima si era espresso con una battuta in cui affermava che a Roma c'era l'Anticristo, poi, quando gli era stato chiesto se fosse luterano, si era astenuto dal rispondere.

Il 24 gennaio frate Michelangelo Lerri procedeva quindi all'esame del romano Annibale Fallorsi, di cui avrebbe provveduto a mandare copia al collega pavese. Dopo avergli posto domande sul periodo in cui aveva lavorato a Pavia, l'inquisitore passava a domande più dirette sui suoi colleghi e, ovviamente, su Giovanni Pignetti.

⁸⁵¹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 42,14, "Denunciationes contra nonnullas personas", contenente un sottofascicolo "Contra Ioannem Pignettum suspectum de heresi formali", cc. non numerate.

⁸⁵² Futuro inquisitore di Modena (dal 1616).

⁸⁵³ Il testo della denuncia è di difficile lettura.

⁸⁵⁴ Si tratta della stamperia pavese di Pietro Bartoli.

⁸⁵⁵ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 42,14, denuncia di Giovanni de Negri, 5 gennaio 1616.

Fallorsi immaginava quale fosse lo scopo dell'interrogatorio: «Io mi imagino che Vostra Reverentia mi vogli domandare di questo Giovanni Pignetto perche lui haveva pochi segni di buon catholicico»⁸⁵⁶. Disse che l'uomo era originario dei Grigioni, di cui vantava l'aria di libertà di coscienza. Tra i “segni” che, secondo lui, lo rendevano sospetto vi era una proposizione che l'uomo asseriva con una certa frequenza:

di tutte le sorte di gente si salvavano, così di turchi, come d'hebrei, così de catholici come de luterani, et altri heretici, e diceva che se di tutte non se ne salvassero non sarebbono al mondo [...]»⁸⁵⁷.

Fallorsi riportò anche altre opinioni di Pignetti, il quale, ad esempio, sosteneva che, ovunque si recasse, assumeva gli usi della gente del posto (a Napoli da napoletano, nei Grigioni “alla Gerisona”, a Pavia alla pavese). Quando parlava del papa lo chiamava “Veschef” e citava una storia di un tale che lo appellava in questo modo dispregiativo, aggiungendo «che non fosse maggiore dell'altri Vescovi». Pignetti poi era solito affermare che non si curava di non mangiare la carne di venerdì o di sabato ed andava a messa solo quando voleva⁸⁵⁸. Oltre a questo, l'uomo trattava con i predicatori del suo paese, che definiva “amministratori” del santo Vangelo e ne lodava l'usanza di prendere moglie perché, avendone di proprie, non avrebbero dovuto «procacciarsi di quelle d'altre». Riguardo alle immagini, lo stampatore aveva parlato dell'uso dei Grigioni, in cui le chiese erano bianche e senza immagini e dove non si era soliti adorare un pezzo di legno, una pittura o una tela. Era convinto che ci si potesse salvare solo nella passione di Cristo e che, al contrario, l'intercessione dei santi non avesse alcuna efficacia. Chiamava tutti “cristiani”, senza distinguere tra cattolici, luterani o altro.

Fallorsi diede conto anche di altri particolari, come dell'amore che Pignetti provava per una certa Maria, che viveva nei Grigioni ed era di fede luterana, per la quale sarebbe stato disposto a vivere alla sua maniera una volta sposati, non curandosi di avere già una moglie a Venezia.

⁸⁵⁶ Ivi, interrogatorio di Annibale Fallorsi, 24 gennaio 1616.

⁸⁵⁷ Ibidem.

⁸⁵⁸ Una delle sue espressioni in tal senso, riferiva il testimone, era «che tante Messe tante Messe».

L'inquisitore, a quel punto, chiese conto delle parole proferite durante la cena di cui aveva dato notizia il denunciante, in particolare di quelle pronunciate nello scambio di battute con de Negri: quando quest'ultimo aveva chiesto «che cosa fa il vostro predicante/il vostro anticristo à Coiara», Pignetti aveva risposto: «se il nostro Antecristo è à Coiara il vostro è à Roma». Ma di questo il testimone diceva di non sapere nulla, di non avere udito né la domanda di de Negri, né la risposta di Pignetti, sebbene confermasse di aver sentito personalmente quest'ultimo chiamare il papa “anticristo” in diverse occasioni⁸⁵⁹, come era avvenuto durante la stampa del dodicesimo tomo degli *Annali* del Baronio⁸⁶⁰.

Frate Michelangelo Leri, evidentemente sorpreso che un fatto simile non fosse stato denunciato all'Inquisizione, ne chiese conto al testimone, che si giustificò dicendo che sia lui che il de Negri avevano rimproverato il Pignetti, minacciando di riferire tutto al Bartoli.

L'ultimo particolare che Annibale Fallorsi riferiva era relativo ad una volta in cui Pignetti, constatando la sua voglia di leggere e conoscere, gli aveva detto che, se fosse andato nel suo paese, lo avrebbero fatto ministro del santo Vangelo.

La parte modenese del processo termina a questo punto, ma sono pervenute alcune lettere dei mesi successivi scritte dall'inquisitore di Pavia, frate Massimo Guazzoni. Il 20 marzo questi si rivolgeva a Leri per chiedergli di fare in modo di appurare la verità intorno alle “eresie” di cui veniva accusato Giovanni Pignetti, che Annibale Fallorsi aveva confermato nel suo esame, sia quella relativa al papa che le altre: dal momento infatti che dall'esame e dalla successiva ripetizione dei testimoni non erano risultate le stesse informazioni, veniva il sospetto dell'infondatezza delle accuse⁸⁶¹. Frate Massimo Guazzoni, quindi, ritenne necessario condurre un ulteriore esame sul romano e, se fosse stato il caso, lo avrebbe messo a confronto con gli altri testimoni. Per far questo, l'inquisitore Leri avrebbe dovuto trovare un modo per mettere in

⁸⁵⁹ ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 42,14, interrogatorio di Annibale Fallorsi, 24 gennaio 1616. Fallorsi riferì: «alcune volte io et anco il detto Neri habbiamo detto al detto Pignetto tu sei un luterano, e non ti vogliamo con noi, et lui alle volte taceva, et alle volte diceva io son un cazzo».

⁸⁶⁰ Ibidem. Mentre componevano il passo relativo alla fuga di papa Alessandro III da Barbarossa, alla discordia col re d'Inghilterra e al concilio di Pisa, Pignetti aveva detto che il papa si faceva adorare dagli uomini e che era l'anticristo.

⁸⁶¹ Ivi, lettera dell'inquisitore di Pavia all'inquisitore di Modena, 20 marzo 1612: «[...] risulta una grave sospitione, che il predetto Anibale non habbia falsamente intaccato Giovanni di tutte l'altre heresie da quella del Papa in puoi [...]».

prigione Fallorsi e farlo arrivare a Pavia, facendolo passare dalle diverse sedi inquisitoriali che si trovavano lungo il percorso.

Il 21 marzo 1612 Guazzoni scriveva nuovamente a Lerri, poiché nel frattempo aveva escogitato un modo per avere il Fallorsi che avrebbe arrecato meno disturbo al collega: lo avrebbe attirato per mezzo di una lettera di uno stampatore contenente una proposta di lavoro allettante, ovvero «[...] per stampare un'opera di grandissima importanza» dalla quale avrebbe ricavato un cospicuo guadagno.

All'inquisitore di Modena si chiedeva quindi una collaborazione meno dispendiosa rispetto alla cattura: avrebbe dovuto solamente far pervenire la lettera all'uomo e fare in modo che lo stampatore presso il quale prestava servizio a Modena non si opponesse alla sua partenza. Nel caso in cui il piano non avesse avuto successo, lo invitava a seguire le istruzioni che gli avrebbe fornito con un'altra lettera.

Probabilmente si tratta della lettera del 3 aprile, in cui Guazzoni proponeva anche altre due possibilità: fare una buona sicurtà di presentarsi all'Inquisizione di Pavia, oppure imprigionare Annibale Fallorsi e farlo arrivare lì con la minor spesa possibile. Alla fine, evidentemente, l'inquisitore di Modena aveva acconsentito alla proposta preferita dal collega - la prima - poiché una lettera di Guazzoni del 18 aprile dava notizia dell'accettazione dell'offerta di lavoro da parte del romano, che si era mostrato entusiasta di recarsi a Pavia.

L'esito della vicenda non è noto, essendo stato condotto il processo in quella città, presso il cui tribunale l'inquisitore di Modena aveva inviato l'esame condotto su Annibale Fallorsi.

Si possono comunque fare delle considerazioni, a prescindere dal modo in cui si risolse il caso. Anzitutto risalta la facilità con cui i colleghi avevano costruito l'accusa contro Giovanni Pignetti, avendo a disposizione moltissimo "materiale": giocava a loro favore sicuramente la provenienza dello stampatore, che era originario dei Grigioni, dove lui stesso aveva riferito esservi un gran numero di luterani, ma anche il lavoro svolto dall'uomo. Essere uno stampatore in anni in cui il controllo sui libri era capillare esponeva certamente di più rispetto ad altri mestieri.

Ma si pensi anche alle provocazioni di cui aveva dato conto Fallorsi nel corso del suo interrogatorio, quando aveva riferito che più volte lui o altri colleghi avevano dato del luterano a Pignetti: l'uomo avrebbe potuto tacere, come in effetti più volte aveva

fatto, ma talvolta poteva invece prevalere una risposta impulsiva, che era stata debitamente usata contro di lui, come si è visto. Ecco quindi come questo spezzone di processo offre la possibilità di aprire una finestra su un mondo complesso ed interessante come era quello delle stamperie, sempre nel mirino degli inquisitori, che mai avrebbero potuto archiviare vicende come quella presentata senza fare tutte le verifiche necessarie, affinché il luogo di produzione e circolazione libraria non divenisse al contempo centro di discussione e proliferazione di idee ritenute eterodosse.

Il caso seguente viene proposto più per la sua atipicità che per le sue effettive conseguenze e ripercussioni sul personaggio coinvolto. Si tratta di un'accusa di "ateismo" rivolta a Giovanni Battista Laderchi⁸⁶², personaggio della cui importanza si è detto più volte. Ora, al di là dell'infondatezza dell'accusa, è interessante dar conto di questo episodio, sul quale la letteratura non sembra essersi mai soffermata, né tantomeno se ne sono trovati riscontri nella Cronaca dello Spaccini, in genere non particolarmente riverente nei confronti del principale ministro e consigliere ducale.

Il fascicolo si apre con un resoconto dell'inquisitore frate Michelangelo Lerri, in cui riportava quanto gli era capitato: raccontò di essere stato chiamato la sera del 31 dicembre 1614 dal conte Giovanni Battista Laderchi, che volle renderlo partecipe della sua ira nei confronti di un frate minore osservante di Carpi suo amico, di nome Giovanni Bartoli. Un frate della Pieve di Cento, infatti, gli aveva riferito che Bartoli, guardiano del convento, aveva pronunciato contro di lui le parole "Lui è un'Atteista". L'Imola, che sperava si trattasse di un'accusa infondata, chiedeva comunque all'inquisitore di prendere dei provvedimenti e di assegnare una pena adeguata, se fosse stato dimostrato che quel frate aveva osato ingiurarlo in quel modo.

Lerri aveva prontamente obbedito ed aveva dato avvio agli interrogatori dei confratelli del Bartoli per appurare la verità. Il primo ad essere ascoltato era stato frate Agostino da Viadana, lo stesso che si era recato dall'Imola a riferirgli i fatti di cui era al corrente e per chiedergli chi dei due (lui o l'Imola) avrebbe dovuto

⁸⁶² ASMO, *Inquisizione*, Processi, b. 44,5, "Quaedam impostura contra Patrem fratrem Ioannem de Carpo Ordinis minorum de Observantia, quod obloquutus fuerit contra Illustrissimum Dominum Comitem Ioannem Baptistam Laderchium dicendo quod sit Atheista", cc. non numerate.

riportarli all'inquisitore. In base alla testimonianza di questo frate, le cose erano andate in questo modo: la sera della Concezione dell'anno precedente (1613), frate Agostino si trovava insieme ad altri confratelli - tra cui Lorenzo da Sillico, teologo del vescovo di Modena - nella Pieve di Cento e, ragionando degli uomini illustri d'Italia, di Mantova, di Parma e di Modena, era venuto fuori il nome dell'Imola. Ora, mentre da tutti i frati questi «era lodato per un huomo d'importanza», il frate Giovanni Bartoli, guardiano del convento della Pieve, aveva detto alcune cose contro di lui, in particolare che «non faceva mai elemosina, et che era nato vilmente, et di più disse che era uno Atteista [...] un Atteista marzo». E così aveva continuato a definirlo per il resto della conversazione. L'inquisitore allora volle sapere se qualcuno dei presenti avesse redarguito il confratello per quelle parole e l'interrogato rispose che, sebbene non fosse stato fatto, una volta lasciato il luogo tutti avevano disapprovato quel comportamento e si erano mostrati concordi nel ritenere che fosse meritevole di un castigo.

Due o tre giorni dopo, frate Agostino aveva riferito il fatto al vicario di Cento, chiedendogli se fosse tenuto a denunciare il frate e questi non aveva avuto dubbi: bisognava denunciarlo perché il fatto che quelle parole fossero state proferite più di una volta era la dimostrazione che quel frate «mostrava di saperne qualche cosa». A quel punto, però, frate Agostino aveva preferito attendere prima di agire, volendo per prima cosa dar conto di tutto a Laderchi e sapere chi dei due avrebbe dovuto presentare la denuncia, ma soprattutto evitare al segretario ducale che si discutesse di un'accusa tanto vergognosa a sua insaputa.

Dopo frate Agostino, Lerri volle interrogare il frate Lorenzo da Sillico, teologo del vescovo di Modena (3 gennaio 1615). Costui disse di conoscere frate Giovanni Bartoli da Carpi perché l'anno precedente si era recato a predicare nella Pieve di Cento, del cui convento quello era guardiano. Non aveva avuto grande pratica con i frati della Pieve, ma aveva inteso che il frate Ludovico da Viadana «non s'intendeva bene col Padre Guardiano». L'ambiente del convento non era tra i più pacifici, essendovi diverse "querelle" tra i frati. A frate Lorenzo sembrava di ricordare che frate Giovanni fosse stato richiamato da Ferrara e che gli si sarebbe voluto togliere l'incarico di guardiano. Sapeva inoltre che frate Agostino era dalla parte di frate Ludovico, quindi ostile al Bartoli. Non ricordava di aver assistito al discorso intorno

ai personaggi illustri d'Italia - principi e loro ministri - quindi non avrebbe potuto dar conto di quanto fosse stato detto nei riguardi dell'Imola, né se fosse stato ingiuriato. In particolare, non aveva mai sentito pronunciare le parole "Atteista" e "Atteista marzo". Non avendole udite, neppure avrebbe potuto commentare il fatto - come invece aveva sostenuto il frate Agostino nel suo interrogatorio - dicendo che il guardiano avrebbe meritato qualche castigo: era impossibile aver ascoltato e partecipato a quella discussione senza conservarne memoria.

Lerri allora, alla luce di quanto emerso, chiese al frate che idea si fosse fatto di quella vicenda, ma quello si limitò a dire di non saperne nulla, se non che potevano avervi avuto un ruolo le inimicizie di cui aveva dato conto al principio del suo esame.

Il 5 gennaio l'inquisitore passava quindi ad interrogare direttamente il guardiano del convento della Pieve di Cento, frate Giovanni Bartoli da Carpi. Dopo avergli chiesto quali fossero i frati del convento e se al suo interno vi fossero particolari inimicizie o odio, egli rispose che alcuni - Ludovico da Viadana, Agostino da Viadana, Bonaventura da Carpi, Francesco da Castell'Arquato e Diego da Borgo Nuovo - avevano usato ogni mezzo per recargli dispiaceri e per presentare querele contro di lui ai superiori. Ognuno di essi aveva infatti dei motivi di inimicizia e desiderio di vendetta nei suoi confronti: in particolare, frate Agostino nutriva dell'astio perché il guardiano lo aveva denunciato una volta che era venuto a conoscenza di alcuni suoi guadagni fraudolenti⁸⁶³ e anche a causa della sua pratica con un giovane di cattiva fama, fatti che gli erano costati un periodo di carcere a Bologna.

Frate Giovanni negò risolutamente che in occasione della Concezione dell'anno 1613 si fosse parlato di ministri e, in particolare, dell'Imola: non lo aveva mai chiamato "Atteista" e sicuramente ad imputargli una cosa del genere era stato uno di quei frati suoi nemici, spinto a farlo per vendetta. Di Laderchi, infatti, non avrebbe mai potuto parlare in quei termini, in quanto ne aveva ricevuto molti favori in passato, soprattutto quando era stato guardiano a Carpi. Lo riteneva un buon cristiano e un ministro fedele al duca.

Il frate si diceva sicuro del fatto che se l'inquisitore avesse esaminato testimoni attendibili e di buona coscienza avrebbe appurato la falsità dell'accusa che era stata mossa contro di lui. Ad ogni modo, concludeva, se fosse stato a conoscenza di

⁸⁶³ Ivi, costituito di frate Giovanni Bartoli da Carpi, 5 gennaio 1615: «[...] haveva fatto un par di carte false, et l'haveva date ad un secolare con le quali haveva vinto una gran quantità di denari».

qualcosa di quel genere relativamente alla persona del Laderchi, lo avrebbe detto di certo all'Inquisizione. In quelle circostanze, invece, avrebbe desiderato parlare personalmente con l'Imola per fornirgli la propria versione dei fatti, in quanto era convinto che i frati malevoli avessero intenzione di farlo cadere in disgrazia presso di lui e presso il duca, per farlo infine bandire dallo stato. Non essendo riusciti a mandarlo in rovina per mezzo dei superiori ecclesiastici, avevano infatti tentato di ottenere il loro scopo coinvolgendo le autorità civili⁸⁶⁴.

Alla fine, l'inquisitore Michelangelo Lerri si era convinto dell'inganno ordito nei confronti del frate Giovanni Bartoli da Carpi, come del resto è attestato nella stessa coperta del processo, che recita: "Quodam impostura contra P. f. Ioannem de Carpo Ordinis minorum de Observantia, quod obloquutus fuerit contra Illustrissimum Dominum Ioannem Baptistam Laderchium dicendo quod sit Atheista. Satis cognita fuit fraus, et impostura deponentis, tum ex inimicitia deponentis cum dicto P. f. Ioanne, tum ex testificato P. f. Laurentij de Silico viri probi. Ideo nihil aliud fuit. Deponens fuit P. f. Augustinus de Vitaliana seu de Viadana Ordinis Minorum de Observantia".

Due elementi si erano dimostrati fondamentali per liquidare quell'accusa come fraudolenta: l'attestazione di inimicizie esistenti all'interno del convento, in particolare di alcuni frati nei confronti del guardiano, e la credibilità di un testimone attendibile. È interessante vedere come, in quest'ultimo caso, si fosse scelto di ascoltare una persona esterna rispetto all'ambiente del convento, a garanzia di una più autentica obiettività di giudizio.

Ora, al di là delle relazioni più o meno complicate che si instauravano all'interno di ambienti come quello di un convento, entro le cui mura era piuttosto frequente che avessero luogo inimicizie e screzi tra i confratelli o verso i superiori, resta pur sempre la particolarità della vicenda, sia per quanto riguardava il personaggio coinvolto - l'Imola - sia per la natura dell'accusa.

Perché era stata montata un'accusa nei confronti di uno dei personaggi chiave della politica estense del primo Seicento? La spiegazione potrebbe essere quella fornita dallo stesso guardiano, frate Giovanni Bartoli, il quale era convinto che, non essendo

⁸⁶⁴ Ibidem: «[...] et tengo che habbino detto l'istesso al Signore Imola per farmi bandire dallo stato et mettermi in disgratia di sua signoria Illustrissima et di questa Altezza serenissima non havendo cotesti potuto farmi dispiacere come hanno cercato e desideravano con i miei superiori».

i suoi confratelli riusciti a farlo cadere in disgrazia presso i suoi superiori, avevano voluto tentare di mandarlo in rovina montando un'accusa che coinvolgesse un'autorità civile.

Probabilmente un ruolo in questo senso poteva averlo giocato la conoscenza dell'antico legame tra il guardiano del convento e l'Imola, risalente al periodo in cui frate Giovanni Bartoli aveva prestato il suo servizio a Carpi, quando egli stesso aveva detto di aver beneficiato dei favori del Laderchi. Ma questo poteva essere semmai un motivo per cui si sarebbe dovuto desistere dal coinvolgere il segretario ducale, proprio in considerazione della difficoltà a credere ad un'accusa così bizzarra mossa da un ecclesiastico personalmente conosciuto e stimato. Oppure si era pensato che soltanto coinvolgendo un "grande" si sarebbe potuta ottenere la rimozione del guardiano dal suo ufficio?

E poi, venendo all'accusa specifica, perché tirare in ballo proprio l'ateismo? Si era trattato di un'accusa come un'altra o dietro di essa vi era, magari anche solo inconsciamente, qualche indizio della fama del potente segretario ducale? Se così fosse, non sarà superfluo ricondurre un'accusa di quel tipo all'idea che vedeva associati politici e "ateisti" proprio a partire dagli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, da quando cioè, come è noto, si andava consolidando la caratterizzazione di Machiavelli, e, per estensione, di certi attori politici considerati particolarmente pragmatici, appunto come atei⁸⁶⁵. Non si tratterebbe di un caso isolato, anzi. Era abbastanza frequente che uomini così centrali nei governi di quel periodo venissero guardati con sospetto, soprattutto quando adottassero misure ritenute sgradite da qualcuno: era il caso di ministri particolarmente influenti, nel cui novero certamente rientrava Laderchi, determinante nella politica estense negli anni a cavallo tra XVI e XVII secolo.

Ciò che si vuole dire è che, a prescindere dal fatto che chi aveva pensato ad un'accusa di ateismo volesse colpire un politico ritenuto realmente ateo, qualche idea di questo tipo doveva comunque circolare al di fuori del contesto puramente politico. Quanto poi la definizione, nel caso riportato, fosse stata usata solo strumentalmente sembrerebbe emergere dal fatto che, nella denuncia come negli interrogatori, si era fatto riferimento esclusivamente all'aggettivo "Atteista", senza alludere più o meno

⁸⁶⁵ Per inquadrare il concetto è utile il riferimento a V. Frajese, *Ateismo*, in DSI, vol. I, pp. 114-118 e alla bibliografia citata.

esplicitamente a proposizioni o azioni che potessero realmente permettere di associare l'Imola a posizioni di quel tipo.

L'accusa di ateismo non trova ulteriori riscontri tra le carte dell'Inquisizione modenese, non almeno a quest'altezza cronologica. Del resto della questione non si trova il minimo cenno all'interno della corrispondenza tra inquisitore di Modena e Sacra Congregazione: questo potrebbe essere indicativo da una parte sicuramente della sua sottovalutazione, considerandola forse poco più che un episodio sgradevole che aveva coinvolto l'Imola, ma anche del fatto che, quando non si trattasse di fatti che avrebbero potuto rappresentare un pericolo concreto e imminente, era ritenuto più saggio e prudente risolvere le questioni in ambito territoriale, senza inasprire i rapporti con la corte. In questo caso, infatti, non si trattava di questioni giurisdizionali, né di particolari rivendicazioni di competenze, quando, come si è visto, l'intervento dei superiori veniva cercato senza troppe esitazioni.

Bisogna comunque sottolineare che la vicenda costituisce una notizia ulteriore nell'ambito dei controversi rapporti tra il conte Giovanni Battista Laderchi detto l'Imola e l'Inquisizione modenese, anche in un caso in cui da parte di quest'ultima non c'era stata la volontà di procedere nei confronti del segretario ducale, a differenza di altre occasioni⁸⁶⁶ - come quando lo si era minacciato di scomunica per aver pronunciato delle parole contro l'autorità pontificia, in riferimento all'esenzione dal servizio al duca accordata ai contadini delle terre ecclesiastiche⁸⁶⁷.

Qui l'elemento interessante è che viene aggiunto un nuovo tassello nel quadro dell'immagine di Laderchi: lo si è visto accusato di avere rapporti con gli ebrei, di praticare la magia con loro e adesso di ateismo. L'unico elemento inconfutabile è il

⁸⁶⁶ Si ricordino le lettere sopra citate dell'anno 1600, per esempio, in merito ai conflitti di giurisdizione. Cfr. anche V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione*, cit., p. 345, che ricorda i contrasti tra autorità ecclesiastiche - soprattutto il Sant'Uffizio - e Laderchi, citando in particolare il caso di Scandiano, quando l'Imola era riuscito ad affidare la causa di alcuni ebrei processati per sacrilegio alla magistratura secolare.

⁸⁶⁷ L'episodio si verificò agli inizi del 1608, durante il mandato dell'inquisitore Serafino Borra. Se ne ha testimonianza da un fascicolo processuale: cfr. ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 33,18, "Contra Dominum Ioannem Baptistam Laderchium Imolensem quodam verba spectantia ad auctoritatem Summi Pontificis", cc. non numerate. Il fascicolo contiene solamente l'interrogatorio del priore del convento di san Domenico, a cui Laderchi si era opposto sostenendo che i contadini delle terre ecclesiastiche rimanevano comunque sudditi del duca, dal cui servizio non potevano essere esentati. Così il priore riportava il diverbio: «[...] et replicandoli io che da queste attioni, anco di fortificationi, erano esenti li detti contadini, come si vede espressamente nella detta bolla di Pio Quinto rispose il detto Illustrissimo che il Papa non puoteva esentare i sudditi de Principi dalle fattioni necessarie al servizio di detto Principe, perché ne seguirebbe, che puotesse levar tutti li sudditi al Principe, et sarebbe Principe senza sudditi [...]».

primo, mentre sugli altri è difficile andare al di là delle suggestioni. Resta il fatto che, trattandosi di un personaggio tanto influente nella politica del ducato, l'Imola era più esposto di altri a tentativi di comprometterne la reputazione - e quindi la posizione - e per chi avesse avuto simili intenti poteva essere "utile" ricorrere ad argomenti che destassero l'attenzione dell'Inquisizione. In questo senso si aveva a disposizione una carta fondamentale, cioè la pratica con gli ebrei, che portava con sé tutta una possibilità di accuse correlate e collaterali, tra cui, appunto, quella di magia.

Un episodio interessante, per concludere questa breve rassegna di casi di "eresia", è quello, noto e studiato da Giovanni Romeo⁸⁶⁸, relativo a quelle che Trenti nel suo inventario dei processi descrive come "pratiche anomale di esorcismi su diverse donne"⁸⁶⁹ da parte di alcuni sacerdoti modenesi. Il principale imputato fu tale Geminiano Mazzoni, la cui spontanea comparizione apre il fascicolo processuale⁸⁷⁰.

Il giorno 27 gennaio 1625 don Geminiano, teatino del convento di san Vincenzo di Modena, si presentava davanti all'inquisitore frate Giovanni Vincenzo Reghezza, con una *schedula* contenente la sua confessione, datata 12 agosto 1624, nella quale dava conto degli esorcismi praticati su diverse donne nell'arco di dodici anni e in cui le elencava tutte, con l'indicazione della durata delle pratiche su ciascuna di esse.

Il caso presenta diverse anomalie, come nota Romeo. Basti pensare che soltanto la decisione del teatino che, ad un certo punto, per qualche ragione, aveva ritenuto di doverne dar conto al giudice di fede modenese rese possibile la scoperta di quelle "pratiche", destinate altrimenti a rimanere ignote all'Inquisizione, come erano state sino a quel momento.

Una prima anomalia è relativa alla tipologia del reato, non trattandosi di "semplice" *sollicitatio ad turpia* di penitenti durante la confessione sacramentale, ma di una pratica sessuale di un prete che non era neppure un esorcista, convinto di riuscire a liberare le donne dalla presenza demoniaca che si era insinuata attraverso gli organi genitali, impedendo loro di confessarsi. Don Geminiano Mazzoni riteneva di dover

⁸⁶⁸ G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenesi del primo Seicento*, Firenze, Le Lettere, 1998. All'episodio è dedicato il primo capitolo, dal titolo "In quel caldo e furore d'esorcizzare...: un caso del Seicento modenese", pp. 13-48, oltre ad una trascrizione quasi completa in appendice al volume, pp. 199-262.

⁸⁶⁹ Cfr. G. Trenti, *I Processi*, cit., pp. 115-116.

⁸⁷⁰ ASMo, *Inquisizione, Processi*, b. 80,1, "1625 Sacerdoti e donne spediti", cc. 1r-140r.

ricorrere ai medesimi mezzi del diavolo, soffiando ed utilizzando talvolta il proprio membro nei genitali delle donne per liberarle dal demonio.

Un'altra anomalia è rappresentata, appunto, dall'autodenuncia del Mazzoni, il quale era comparso volontariamente dinanzi all'inquisitore frate Giovanni Vincenzo Reghezza per confessare le sue azioni, da lui comunque tenacemente difese non solo come lecite e necessarie, ma assolutamente estranee da intenzioni peccaminose⁸⁷¹. L'inquisitore, evidentemente costernato e in difficoltà, non poté che comunicare il caso e i relativi atti ai suoi superiori della Sacra Congregazione.

Ulteriore anomalia, forse la più rilevante, è però quella procedurale e soprattutto il modo in cui si penitenziarono sia il confessore/esorcista, sia le donne coinvolte. Come emerge dagli atti processuali e come puntualmente ricostruito da Romeo, le cose non si svilupparono come era stato indicato inizialmente dai supremi inquisitori romani, ma avevano preso una piega inaspettata, sia a causa delle iniziative di don Geminiano Mazzoni, sia di quelle dell'inquisitore, dettate dalle mutate condizioni.

Le prime direttive della Sacra Congregazione, arrivate per mezzo di una lettera del cardinal Millini, sebbene apparentemente mostrassero che si era tenuto conto della spontanea comparizione del prete - che avrebbe previsto misure più clementi rispetto alla procedura normale - prevedevano l'abiura da parte di Mazzoni come eretico formale, ma oltre a questo la condanna non al semplice esilio da Modena, bensì al trasferimento in un convento dei teatini a Roma, che doveva essere notificata dal Padre Generale dell'Ordine⁸⁷². I cardinali condividevano sicuramente le preoccupazioni di Reghezza e dovettero tenere conto anche del particolarissimo ascendente che il prete esercitava sulle sue penitenti/pazienti, donne non povere ed ignoranti, ma nobili che, allo stesso modo del loro confessore/esorcista, non nutrivano il minimo dubbio circa l'efficacia dei metodi adottati.

⁸⁷¹ Cfr. ad esempio *ivi*, sentenza contro don Geminiano Mazzoni, 21 maggio 1625, c. 20r, in cui l'inquisitore riprendeva un'affermazione del Mazzoni: «[...] dicendo fra' te stesso, che sicome un Medico può toccare qualsivoglia parte del Corpo delle donne inferme, perche non si possono toccare le medeme parti per sanità dell'Anima?».

⁸⁷² ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 253, fasc. I, lettera del cardinal Millini all'inquisitore di Modena, 22 febbraio 1625. Il cardinale precisava inoltre che, quanto alle donne esorcizzate, si doveva procedere con molta "circospetione", trattandosi di persone «nobili et honorate»: «[...] Vostra Reverentia col mezzo de' confessori, procuri, che avanti li confessori medesimi deponghino, et scarichino le conscienze loro [...], affinché «senza pericolo di scandalo, et inconveniente si facci il servitio di Dio, e della giustizia».

Come messo in risalto da Romeo, il caso era di grande delicatezza, non fosse che per la potenziale pericolosità delle conseguenze che sarebbero potute seguire per le istituzioni ecclesiastiche, oltre che per le donne coinvolte. Anche in considerazione di ciò si era stabilito di procedere solo nei confronti di don Geminiano Mazzoni, senza ulteriori approfondimenti, prevedendo per le donne una confessione generale per sgravare le loro coscienze⁸⁷³.

Ma le cose, come accennato, andarono diversamente: la decisione di alcune di esse di presentarsi all'Inquisizione - dietro indicazione del Mazzoni - a testimoniare "spontaneamente" impose un cambio di strategia sia da parte di Reghezza, che, conseguentemente, anche da parte dei suoi superiori.

Secondo Romeo, se la decisione del teatino fosse stata coerente con la sua volontà di dimostrare la purezza delle proprie intenzioni e azioni o se invece sia da leggere nell'ottica della sua "disperata sfida" resta una questione avvolta nel dubbio⁸⁷⁴. Davanti a questa situazione, l'inquisitore prese comunque l'iniziativa autonoma di proseguire in quella stessa direzione, usando Mazzoni per persuadere le donne a comparire in giudizio - ennesima anomalia in un procedimento che si presenta ancora più atipico.

Gli esami delle donne non erano mirati a determinare particolari svolte all'interno del processo e alla fine si stabilì di concedere a tutte (anche a quelle che non si erano presentate a confessare "spontaneamente") i privilegi connessi alla spontanea comparizione: le si fece abiurare *de vehementi* e furono loro assegnate penitenze salutari.

Ora, senza volersi dilungare sui singoli esami e, in generale, sulle pieghe che prese il processo, quel che merita di essere sottolineato in questa vicenda è che gli esorcismi modenesi di don Geminiano Mazzoni e degli altri preti coinvolti nella vicenda ebbero come conseguenza l'adozione di una misura che non colpì i singoli individui, ma esulò dai confini del convento di san Vincenzo. L'Ordine cui apparteneva Mazzoni, infatti, da quel momento dovette rendere «più severi i meccanismi di reclutamento dei suoi esorcisti: da allora i teatini - in ogni parte del mondo -

⁸⁷³ Cfr. ASMo, *Inquisizione*, b. 253, lettera del cardinal Millini all'inquisitore di Modena, 22 febbraio 1625. La lettera è citata anche da Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile*, cit. pp. 28-29.

⁸⁷⁴ Ivi, p. 33.

avrebbero potuto scongiurare indemoniati solo su autorizzazione del Generale»⁸⁷⁵. In cambio, si concesse la revoca del trasferimento di don Geminiano a Roma, destinandolo alla sede di Ravenna⁸⁷⁶.

In tutta questa vicenda, l'unico verso cui si adottò un certo rigore procedurale fu il sacerdote don Girolamo Bricci: costui, a differenza di don Geminiano Mazzoni, si mostrò meno convincente nel sostenere le proprie "buone" intenzioni, per cui non gli venne risparmiata nemmeno la tortura - alla quale comunque resistette - pur di accertarne le reali intenzioni. Va precisato che in questo caso si trattava effettivamente di un esorcista, che conosceva sicuramente le opere del Menghi e che seppe difendere prontamente il suo modo di procedere appellandosi ad un precedente illustre: gli esorcismi praticati sulla defunta duchessa di Modena, Virginia de' Medici⁸⁷⁷.

Anche nel suo caso prevalse comunque una certa "morbidezza", pur se non immediatamente: entro pochi anni gli si concessero infatti le grazie da quasi tutte le pene a cui era stato condannato, tranne dal divieto di esorcizzare⁸⁷⁸.

Come si è visto, l'Inquisizione modenese dei primi decenni del Seicento non dovette affrontare casi di eresia come quelli che l'avevano vista assai attiva nel secolo precedente. Si trattava, in questa fase, di denunce che il più delle volte non trovavano seguito, essendo ormai spenti i focolai "ereticali" cittadini. Anche quando ad esse fecero seguito i processi, o ci si limitò alla fase informativa e agli interrogatori di più o meno testimoni, o si procedette a sentenze non particolarmente gravose, trattandosi di reati che, nella maggior parte dei casi, erano di poca portata. L'ultimo dei casi cui si è fatto cenno rappresenta un'eccezione ed andrebbe analizzato all'interno di un più vasto discorso sul controllo della sessualità, come già Romeo suggeriva nelle conclusioni della sua trattazione⁸⁷⁹.

⁸⁷⁵ Ivi, p. 38.

⁸⁷⁶ Ibidem.

⁸⁷⁷ Ivi, p. 43. Romeo dedica a questa vicenda una trattazione in un altro capitolo dell'opera in questione, dal titolo "Diavoli, «natura» e ragion di Stato: la misteriosa malattia di Virginia d'Este, duchessa di Modena", pp. 49-86.

⁸⁷⁸ Ivi, p. 44.

⁸⁷⁹ Ivi, p. 48.

Chi denunciava all’Inquisizione poteva essere spinto a farlo da diverse motivazioni. Spesso si trattava di iniziative prese in concomitanza con la pubblicazione di nuovi editti, come quelli che ciascun inquisitore era tenuto a pubblicare all’inizio del proprio mandato. Ma poteva giocare un ruolo non trascurabile anche qualche desiderio di vendetta, che faceva sì che si cercassero dei punti d’attacco a seconda del soggetto che si desiderava colpire: nel caso dei soldati o dello stampatore la loro provenienza da paesi “eretici”; nel caso del guardiano del convento un’accusa probabilmente infondata, ma che nondimeno poteva poggiare su idee che avevano trovato qualche diffusione e fortuna anche nei territori estensi nel corso del secolo.

Conclusioni

Al termine di questo lavoro si vuole richiamare l'attenzione su alcuni punti, prima di trarre un bilancio della ricerca svolta.

La trattazione ha preso le mosse da un momento particolare e preciso della storia dell'Inquisizione, non solo di quella modenese, ma dell'istituzione scaturita dalla bolla *Licet ab initio* del 1542.

Si tratta degli anni che segnano definitivamente il passaggio dalla fase dell'emergenza ereticale e della lotta senza quartiere che era stata messa in atto per debellare ogni fermento eterodosso a quella dell'assestamento dell'istituzione.

E il 1598, oltre ad essere un anno di passaggio tra due secoli e tra queste due fasi dell'attività dell'Inquisizione, segna, per il contesto specifico oggetto dell'analisi, un anno periodizzante per ulteriori motivi, come si è visto. Anzitutto perché in quell'anno Modena, divenuta capitale del ducato estense, da vicaria assurge a sede di un'Inquisizione generale.

Si tratta di cambiamenti radicali, che si collocano entro una cornice del tutto particolare, caratterizzata anch'essa da profondi mutamenti.

Una ricostruzione dell'attività di un tribunale inquisitoriale deve necessariamente tenere conto del contesto entro il quale esso operava e infatti si sono esaminati i rapporti con le altre istituzioni presenti nel distretto dipendente dall'ufficio modenese, tanto laiche che ecclesiastiche, cioè il duca estense e l'altra figura di giudice, ossia il vescovo. Si è parlato, a tale proposito, della creazione di due "fronti": uno locale, che vedeva una più stretta sinergia tra corte e vescovo, l'altro esterno, rappresentato dal Sant'Uffizio, che operava attraverso gli inquisitori locali.

Un'attenzione particolare è stata dedicata ai conflitti giurisdizionali tra Inquisizione e corte, soprattutto durante gli anni di Giovanni Battista Laderchi, segretario ducale e personaggio politico di primo piano.

Essendo uno degli scopi principali del lavoro quello di mostrare quale fosse il livello del controllo da parte di Roma su questo tribunale, si è analizzata sia tutta la corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione, sia l'attività processuale dell'ufficio modenese. L'analisi della corrispondenza ha dimostrato una frequenza

costante dei contatti tra cardinali e inquisitori locali, così come quella dei processi ha confermato anche una crescita notevole dei casi celebrati dal tribunale modenese.

Sin dallo studio delle lettere si era immediatamente constatato che, effettivamente, in questa sede il controllo del Sant'Uffizio era capillare: la quantità e la qualità delle materie trattate nelle lettere erano tali da non lasciare margini ad iniziative autonome degne di nota. All'attenzione dei loro superiori i giudici modenesi ponevano infatti tutte le questioni più rilevanti, da quelle economiche e finanziarie, a quelle amministrative, a quelle relative ai territori sottoposti al tribunale modenese, ai conflitti giurisdizionali con la corte, oltre naturalmente ai casi più complessi che impegnavano gli inquisitori nell'attività propriamente processuale. Questo era, del resto, quel che si chiedeva formalmente da Roma e il fatto che a Modena si adempisse al compito tanto "diligentemente" è uno dei dati interessanti di questa ricerca.

La novità - e la fatica - del lavoro condotto sono rappresentate anche dall'interazione tra le due serie documentarie. Nel voler appurare l'effettivo livello di controllo da parte romana, si sono confrontati i casi celebrati dal tribunale con quelli effettivamente comunicati alla Sacra Congregazione. Si è visto che, sebbene il valore percentuale dei casi comunicati fosse piuttosto basso, in realtà, se letto tenendo conto da un lato di alcuni limiti legati all'uso dell'inventario dei processi e dall'altro delle direttive dei cardinali romani, la comunicazione era non solo costante, ma concernente praticamente ogni fattispecie di reato e ogni categoria di imputato, il che conferma l'esistenza di un sistema di controllo piuttosto funzionante.

È stato detto che l'attività dell'Inquisizione modenese si presenta come anomala - assieme a quella dell'ufficio senese - dal momento che, nello stesso periodo, negli altri tribunali locali attivi nella Penisola si registrava un calo del numero dei processi. Considerando il caso in esame, da dove poteva derivare tale anomalia? Perché proprio a Modena, e non altrove, venivano celebrati più processi nel primo Seicento? L'idea di chi scrive è che non si tratti di un caso. Ancora una volta si deve sottolineare l'importanza di considerare ed interpretare l'attività dell'Inquisizione modenese in relazione al contesto entro cui essa agì. Per questo si è richiamata l'attenzione sulla data simbolo del 1598: divenendo capitale e Inquisizione generale,

Modena ebbe impulsi sconosciuti fino a quel momento. E, nel caso dell'Inquisizione, questo si tradusse in un incremento dell'attività tanto processuale quanto amministrativa, ma anche edilizia, come si è avuto modo di vedere trattando, ad esempio, dei lavori per l'adeguamento della sede del tribunale.

Così, mentre altrove si assisteva ad una normalizzazione e reimpostazione dell'attività inquisitoriale, a Modena avveniva qualcosa di simile qualitativamente, ma diverso quantitativamente. Volendo esplicitare questo concetto, si può affermare che, seguendo tendenze generali generate dall'estinguersi dell'emergenza ereticale, anche a Modena gli inquisitori andavano estendendo sempre più le proprie competenze su reati che investivano la sfera dei rapporti e dei comportamenti (disciplina del clero, reati connessi agli ebrei, etc.), tradizionale terreno di prerogativa dell'ordinario e, a volte, del potere laico. Ma nella nuova capitale estense tutto questo avveniva contestualmente ad un incremento dell'attività del tribunale dettata dal suo nuovo ruolo.

Ciò che ha reso possibile presentare questo modello di analisi è stata la grande disponibilità documentaria di un archivio che è tra i pochi ad essere pervenuto pressoché integralmente. Soltanto la relativa completezza delle due serie documentarie - lettere da e per la Sacra Congregazione e fascicoli processuali - di cui ci si è avvalsi prevalentemente (ma non esclusivamente) in questa ricerca ha infatti permesso di analizzarle e metterle a confronto, per verificare il livello del controllo interno e di quello esercitato da Roma. Così come l'ulteriore, cospicua, documentazione pervenuta ha permesso di indagare e approfondire questioni e vicende sino ad ora considerate in maniera per lo più indipendente l'una dall'altra. Tenendo conto che anche per il periodo successivo si dispone di una documentazione altrettanto ricca, tale modello potrebbe essere esteso e permettere un'analisi di lungo periodo del tribunale dell'Inquisizione di Modena, che restituirebbe sicuramente un'immagine più completa della sua attività.

Appendice documentaria⁸⁸⁰

Documento 1

Modello di editto⁸⁸¹:

“Desiderando come ricerca il *Carico* di questo santo officio à noi imposto, che la sacrosanta fede Cattolica senza la quale è impossibile piacere à Dio, in questa nostra giurisdittione da ogni heretical Contagio immacolata, et pura si conservi. Con autorità Apostolica à noi concessa, in virtù di santa obediencia, et sotto pena di scomunica, oltra l’altre pene da Sacri Canoni, decreti, Constitutioni et bolle de sommi Pontefici imposte comandiamo à tutte, et ciascuna persona di nostra giurisdittione di qualunque condittione, stato, grado, ò dignità così ecclesiastica come mondana sia quanto si voglia grande che debbano al santo officio di questa Città rivelare, et notificare quanto prima giuridicamente tutti, e ciascuno di quelli de quali sappiano, ò habbiano havuta, ò haranno notitia, ~~e~~

Che siano heretici, ò sospetti, ò diffamati d’heresia, ò credenti, ò fautori, ò ricettatori, ò difensori loro, ò habbiano aderito, ò aderiscano à riti di Giudei, ò de Maomettani, ò de saraceni, ò de Gentili, ò habbiano Apostatato dalla santa fede christiana ò in qualunque modo espressamente ò tacitamente habbiano invocato, ò invochino il demonio, ò gl’habbino prestato, ò prestino honore, ò habbiano havuto parte, ò si siano ingeriti ò s’ingerischino in qual si sia esperimento di magia, ò necromantia, Incantesimi, ò altre superstiziose attioni, et massime con abuso di cose sacre.

Che con sacrilego ardire non essendo sacerdoti s’habbiano Usurpato ò si usurpino di celebrare la messa, ò habbiano presunto, ò presumino di ministrare il sacramento della penitenza à i fideli di Christo.

Che habbiano celebrato, ò celebrino occulti conventiculi in materia di Religione.

Che contro di Dio, et de suoi santi, et particolarmente contro della Reverendissima sempre Vergine Madre di Dio MARIA siano soliti proferire bestemmie hereticali.

Che habbiano impedito, ò impedischino l’officio della santa Inquisitione ò habbiano offeso ò ver offendano alcun testimonio, ò denuntiatore ò ministro d’essa.

⁸⁸⁰ Nei documenti che seguono, l’uso del corsivo segnala le parole di lettura incerta.

⁸⁸¹ ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 251, fasc. VII, editto accluso ad una lettera del cardinal Arrigoni, 22 ottobre 1607. Si tratta di un modello che i cardinali inviano in seguito alla constatazione della mancanza di uniformità nel formare gli editti nelle sedi locali.

Che habbiano havuti, ò habbiano libri, ò scritti, che contengono heresie, ò libri d'heretici, che trattino di religione senza auctorità della santa sede Apostolica, ò che gl'habbiano letti, ò tenuti ò stampati, ò fatti stampare, ò difesi, ò gli leggono, tengono, stampano, fanno stampare, ò difendono sotto qualsivoglia pretesto ò colore, ò vero libri di necromantia Magia, ò contenenti Incantesimi, sortilegij, et simili superstitioni, massime con abuso di cose sacre.

Dechiarando, che per la sopradetta espressione de casi da noi specificati da rivelarsi come di sopra non escludemo gl'altri casi spettanti al santo officio, che per altro ne' sacri Canoni, decreti, Constitutioni et Bolle de sommi Pontefici sono compresi.

Avertendo, che à questi nostri precetti non sodisfaranno, né si intendono sodisfare quelli, che con bollettini, ò lettere senza nome, et cognome de gl'autori, ò in altra maniera incerte (delle quali niun conto si tiene nel santo officio) pretendessero rivelare i delinquenti.

Et dalla detta scomunica, et pene nelle quali i disubbidienti incorreranno, niuno, se non da noi, ò dal supremo Tribunale del santo officio di Roma potrà essere assoluto, se prima giuridicamente rivelando i detti heretici, et come di sopra sospetti di heresia al santo officio non haverà sodisfatto.

Documento 2

“Modo, et ordine, che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell'essercitare il suo Officio nella Città di Modena”⁸⁸²

Del primo ingresso del Reverendo Padre Inquisitore nel suo officio.

Quando il Padre Inquisitore di nuovo instituito si transferisce in questa Città deve quanto prima presentarsi inanzi all'Altezza Serenissima del Signor Duca, et notificarle qualmente è piaciuto al Sommo Pontefice, ò à gli Illustrissimi Signori Cardinali Sopremi Inquisitori instituirlo, et destinarlo Inquisitore in questa Città; et mostrarle anco, se fia bisogno, le sue patenti di tale institutione, et poi supplicare sua Altezza, che si compiaccia haverlo per raccomandato, et sotto la sua prottettione per rispetto di tale Ufficio; et che resti servita concedergli aiuto, favore, et braccio opportuno, perche possa commodamente eseguire la giustitia contra i delinquenti, promettendole all'incontro, ch'egli procurerà con ogni diligenza procedere di tal

⁸⁸² ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, fasc. III-6, “Modo et ordine che osserva il Reverendo Padre Inquisitore nell'essercitare il suo Officio nella Città di Modena”, s. d., cc. non numerate.

maniera nell'Ufficio commessogli, che oltre al servizio di Dio, et mantenimento di Santa Fede, Sua Altezza ancora ne riceverà buona sodisfattione in tutte le maniere possibili. Al che Sua Altezza risponde ciò ch'il suo buon zelo nelle cose della Religione, et la dignità, et autorità sua nel dominio richiede.

Del prender le Denuncie, et principiare i Processi.

Ordinariamente nel Santo Ufficio si principiano i processi, ò per via di denuncia, ò per via di publica fama (che rade volte accade, che si proceda per via di accusa) et in qualunque modo si principij, il Padre Inquisitore da per se stesso col suo Notaro, senza l'assistenza ò licenza d'alcun ministro di Sua Altezza comincia à formare il processo. Di modo che quando persona alcuna v'è à denunciare qualche delitto spettante al Santo Ufficio esso Padre Inquisitore col suo Notaro essamina il denunciante, dandogli prima il giuramento; et fa prendere in iscritto tutto ciò, ch'egli dice contra qualsivoglia persona; et poi si gli fa sottoscrivere, ò se non s'è scrivere gli si fa fare sotto un segno di Croce. et parimente se si levasse voce et corresse fama, che fusse stato commesso qualche grave delitto contra la santa fede; ò che un tale fusse heretico; ò che in una tal casa si facessero ridotti, et concionabili trattandovisi di dogmi hereticali, et ciò venisse à orecchie del Padre Inquisitore esso può, et deve principiare da se stesso col suo Notaro il processo per via di publica fama et fatto il principio, et il decreto può, et deve chiamare quelle persone, dalle quali verosimilmente spera haver qualche notitia, ò dell'origine di tal fama, ò immediatamente del delitto, di cui si vocifera, et esaminarle col giuramento *etc* et tutto ciò eseguisce il Padre Inquisitore senza richiederne licenza da sua Altezza, ò da alcuno suo Ministro.

Dell'essaminare i Testimonij.

Dovendo il Padre Inquisitore per proseguire il processo esaminare alcuni testimonij, quando questi non siano stipendiati da S. Altezza, può mandarli à chiamare, ò anco citarli in schedula, ò scrittura, et farglila presentare dal suo messo, od ufficiale, senza farne consapevole S. Altezza od alcun suo Ministro. Ma se siano stipendiati da S. Altezza, non li farà chiamare nè citare senza prima farne parola à sua Altezza,

notificandole essergli di bisogno esaminare la tale, et la tal persona: et ella impone à tai persone, che venghino à presentarsi, et ad ubidire.

Et quanto al modo di domandare i testimonij il Padre Inquisitore suol'usare consideratione circa la qualità delle persone, perché secondo la nobiltà, ò dignità loro, tal volta non *per mezzo*, né con citatione; ma ó per il Converso suo Compagno, ò per il Notaro, ò in altra maniera li fa chiamare. Et si esaminano i testimonij dal Padre Inquisitore ò suo Vicario col Notaro senza intervento, ò assistenza di ministro, od ufficiale alcuno del Serenissimo Duca.

Del far catturare, et porre in prigione.

Quanto alle persone, che per necessità delle cause si devono imprigionare, il Padre Inquisitore hà il medesimo riguardo, che circa il chiamare i testimonij perche se tai persone sono stipendiate da S. Altezza, non dovrà farle prendere, et carcerare, se prima non ne havrà fatto parola à sua Altezza, significandole il nome delle persone; ò vero dovrà trattarne prima col Signor Imola, ò con altro ministro principale, il quale habbia tale autorità da S.A. che da loro sarà commessa l'essecutione di quanto sarà di bisogno. Se poi non sono stipendiate come sopra, può l'Inquisitore, senza farne altra relatione prima, farle prendere, et carcerare. Egli sarà però sempre bene di haver consideratione intorno alle conditioni delle persone; perche se fussero di qualità, et dignità, et grado, ò titolo, anco in questo caso farà prudentemente il Padre Inquisitore se prima ne darà conto à S. Altezza, ò al Signor Imola; perche usando questo, non solo, ~~non solo~~ s'obviarà ad ogni cattivo accidente, che potesse nascere; ma passerà anco meglio, più compitamente, et con maggior quietezza il servizio del Santo Uffitio.

Può anco il Padre Inquisitore, procedendo con piacevolezza, quando i meriti della causa, ò le qualità *austere* delle persone non lo necessitino altrimenti, non farle catturare; ma mandar loro la citatione, che compariscano, et compare che sono, far loro precetto che si costituiscano in prigione.

Il Custode delle prigioni del Santo Uffitio egli è ordinariamente il Converso, che serve al Padre Inquisitore. Le prigioni sono nel Convento di S. Domenico, nell'appartamento del Padre Inquisitore, et sono commode.

Per far catturare, et ritener prigione i Rei, et per citare testimonij ò per altra attione, c'habbia ad eseguire il Padre Inquisitore circa del suo officio, non hà da chieder licenza nè al Signor Podestà, nè al Signor Giudice della Città.

Dell'essaminare i Rei.

Il *Padre* Inquisitore, ò suo Vicario examina i Rei col suo Notario, et in ciò osserva quanto commandano le leggi, et quanto insegnano i dottori criminalisti. Nè à tali examini v'interviene persona alcuna assistente per parte di S. Altezza, ò de' suoi Ministri; et quando non confessino la verità, che si pretende, et gli inditij siano gravi, et urgenti contra di loro, si ritengono più lungamente in prigione, si per esaminare (se ve ne siano nominati) altri testimonij; si anco perche col patimento della prigionia, si risolvino manifestare la verità, che così richiede il debito di giustizia. Et in questo caso il Padre Inquisitore per coscienza considererà la gravità de i delitti, de' quali sono imputati i Rei, et gli inditij, che vi sono maggiori ò minori, urgenti, ò meno urgenti, et conforme alla qualità loro si governa, nel ritenerli più, ò meno in prigione.

Et non mai si carcerà alcuno nel Santo Ufficio per il detto d'un solo testimonio, se questo non sia tale, à cui si debba prestare intera fede, et che non habbia eccezione alcuna; ò vero se al detto del testimonio non vi si aggiunge la fama, ò qualche altro inditio; di modo che quando alcuno è carcerato nel Santo Uffitio bisogna argomentare, et credere, che vi siano inditij urgenti contro di lui, et che perciò la integrità della giustizia voglia, che sia carcerato.

Del rilasciare i Rei con sigurtà.

Quando occorre che per infirmità, ò per altro grave rispetto, et necessità, il Padre Inquisitore habbia da rilasciare, et habilitare di prigione alcun Reo, questo lo fà à richiesta, et preghiera di esso Reo, il quale espone il suo bisogno, et promette di dar sigurtà di comparire, et costituirsi di nuovo infra tal tempo, ò vero ogni volta che sarà chiamato; et à tal fine alcuna persona idonea si presenta inanzi al Padre Inquisitore, et promette con giuramento di presentare quel tale nel Santo Uffitio secondo che commette il Padre Inquisitore et che quel tale osserverà quelle conditioni, che dal Padre Inquisitore gli sono intimate, come sarebbe di servar la

Casa, ò la Città per prigione, di fare, ò non fare questa, ò quell'altra cosa, secondo che richiede la qualità della causa, che pende contra di quel tale. Et il Padre Inquisitore forma il decreto della rilassatione con le conditioni, che gli parono necessarie; et poi si stipola l'instumento della sigurtà secondo la forma consueta, di cui n'è rogato il Notaro del Santo Officio. Et colui, che fà sigurtà per il Reo, si obliga sotto pena pecuniaria di cento, ò più, ò meno scudi, che quel Reo non transgredira le intimate conditioni, et che egli lo presenterà, et costituirà nel Santo Ufficio conforme alla commissione. Et alle volte, richiedendolo colui, che fà la sigurtà, l'istesso Reo si obliga con giuramento, che se per suo difetto fusse condannata la sigurtà, egli lo sollevirà dal danno. Et se per sorte il Reo non osservasse le conditioni imposteli; ò la sigurtà non lo presentasse al tempo determinato, il Padre Inquisitore può procedere contra di colui, che hà fatta la sigurtà, et condannarlo nella pena, à cui si è obligato; usando in ciò i debiti termini di giustizia con citarlo à comparire, et allegare, perche non debba essere condannato. Et quando egli fusse renitente, et non volesse obedire, dopò le debite citationi potrà procedere contra di lui alla cattura personale, ò vero alla occupatione di tanti suoi beni, ò facendoli levare i pegni per il valore della sigurtà fatta da lui, richiedendo esso Padre Inquisitore à questo fine l'aiuto del braccio secolare, informandone il Signor Imola, ò altro Ministro Ducale per poter eseguire quanto sia di ragione in tal caso. Et in prendere, stipolare, et fare tal sigurtà non si prende licenza, nè *assunto* da alcuno ufficiale, ò ministro di S. Altezza, ma il tutto fà il Padre Inquisitore col suo Notaro.

De i fuggitivi.

Se alcuno chiamato, ò citato dal Santo Uffitio si absentia malitiosamente, ò se ne fugge il Padre Inquisitore procede contra di lui, come contra di contumace, et lo cita giuridicamente facendo affiggere la citatione alla porta della sua casa, et anco altrove, se 'l bisogno lo ricerchi; et dopò i debiti termini passati di tre citationi, quando egli non compara, ò non faccia far scusa ragionevole della sua absentatione, ò fuga; forma la sentenza contra di lui giuridicamente, et lo dichiara scomunicato; et fà affiggere le cedule di tal dichiarazione in diversi luoghi pubblici della Città, perche à tutti sia nota, et ogn'uno fugga la conversatione di quel tale. Medesimamente se alcuno fuggisse dalle carceri del Santo Officio ò dal luogo

consegnatoli per carcere, il Padre Inquisitore lo cita à comparire fra 'l termine di tanti giorni, et non comparendo in tal termine lo dichiara scomunicato come sopra. Non si tralascia però di usare ogni diligenza per haver questi tali, ma facendone parola con S. Altezza, ò col Signor Imola, ò con altro Ministro di tale autorità, si mandano de gli sbirri alle porte della Città per tener guardia, che non esca, ò per sapere s'egli sia uscito, et secondo gl'inditij; et le sospitioni, che si hanno, che possa essersi ritirato in tale, ò tal luogo, ò casa, colà si manda à cercare da gli sbirri.

Del compire il processo, et dar le difese à i Rei.

Quando il processo offensivo contra di alcuno è terminato, et compito, di modo che non solo si sono prese tutte le informazioni da i testimonij, ma ancora il Reo è stato esaminato sufficientemente, et interrogato sopra tutti gli inditij, che si hanno contra di lui in processo; et è stato ammonito in diversi esami tre volte almeno à manifestare la verità, et appare dal processo, ch'egli non l'abbia detta; volendo il Padre Inquisitore venire alla ispeditione della Causa, proferisce al Reo la repetitione de' testimonij. Et volendo il Reo, che si ripetano, gli si assegna dal Padre Inquisitore un'Avvocato, ò procuratore, à cui si dà la copia de gli inditij, che sono contra il Reo, il quale si lascia trattare con esso Procuratore presente un'ufficiale del Santo Ufficio et esso Procuratore considerati gli inditij, et i detti de i testimonij, che sono contra il Reo, forma alcuni interrogatorij, sopra de' quali fà istanza, che siano di nuovo esaminati, ò tutti, ò alcuni testimonij, et presenta tali interrogatorij giuridicamente, et il Padre Inquisitore, quando siano ragionevoli, et non cavillosi, ò captiosi, li admite, et chiamando di nuovo i testimonij li examina sopra tali interrogatorij, et li ripete sopra le cose da loro deposte. Et repetiti che sono, non ritrovando in loro varietà, nè contradditione notabile, onde si possano presumere falsi, il Padre Inquisitore procede più oltre per terminare la causa, et costituito il Reo inanzi di se, gli assegna termine competente da poter far le sue difese. Et quando voglia difendersi gli si assegna un'Avvocato, à cui si dà la copia di tutto il processo, et della repetitione de' testimonij, levando però sempre i nomi, et cognomi de' testimonij, et talhora anco alcune circostanze, dalli quali il Reo possa venire in chiara cognitione di coloro, i quali hanno testificato, et deposto contra di lui. Et l'Avvocato è obligato sotto giuramento, che gli si dà, et sotto pene gravi à non communicar con

altri, chi si sia, salvo che col Reo il processo, et i meriti della causa; et di *agere* à difesa di esso Reo con fedeltà, giustamente, et per coscienza, et non con cavillationi, et oppositioni irragionevoli, et con intentione di opprimere la verità, ò di occultarla, anzi è tenuto ad ammonire il Reo à manifestarla, et domandar perdono; et si dà commodità al Reo di trattare con esso Avvocato presente alcuno ufficiale dell'Inquisitione. Et egli veduto il processo, et informatosi dal Reo di quanto gli è necessario, forma alcuni capitoli contra gli inditij del processo per difesa di esso Reo, sopra de' quali fa' istanza, che siano esaminati alcuni testimonij da lui nominati: i quali capitoli, se siano ragionevoli, il Padre Inquisitore li admite, et approva. Et il fiscale del Santo Ufficio ò pur esso Padre Inquisitore per il fisco forma ancor'egli altri Capitoli per il Santo Ufficio et poi sopra tutti i detti Capitoli examina i testimonij prodotti à difesa del Reo, i quali testimonij devono essere fatti comparire inanzi al Padre Inquisitore dall'istesso Procuratore ò Avvocato. Et esaminati che siano i testimoni à difesa, si dà la copia de gli esami al detto Avvocato; et egli considerando bene tutto il processo così offensivo, come diffensivo, vedendo se sia aggravato, ò nò il Reo, conforme à quello che gli pare, fà qualche scrittura, et alligatione in Iure, nella quale intende provare per le cose dedotte in processo, et per sentenze, et dottrina di Iurisperiti che quel Reo, non merita essere condannato; ò perche le cose addotte contra di lui non sono provate sufficientemente ò perche i testimonij, non sono degni di fede, ò perche sono in contraddittione; ò perche siano inimici del Reo; ò perche il Reo non si ritrovasse in tal tempo, et in tal luogo, et in tale occasione, come dicono i testimonij, ò per altre tai ragioni, parte delle quali si suppone, ch'egli habbia provate per il testificato de i testimonij esaminati à difesa, et parte le induce dal processo, et parte le prova con autorità di legisti. E tale scrittura la presenta giuridicamente al Padre Inquisitore perche vi habbia sopra la debita consideratione, nel terminare la causa del Reo; il quale mentre si fanno le suddette repetitioni, et difese è sempre ritenuto prigioniero, per levare ogni sospetto di subornatione di testimonij.

Et per eseguire le suddette cose, et mentre si eseguiscono il Padre Inquisitore non ne domanda licenza, nè fà saperne cosa alcuna à S. Altezza, ò ad alcun suo Ministro, nè alcuno à nome di sua Altezza v'interviene presente.

Della Consulta, che si fà sopra le Cause, che si hanno da ispedire.

Compito tutto il processo così offensivo, come difensivo il Padre Inquisitore, ò il fiscale del Santo Officio forma un sommario, ò compendio di esso processo, riducendo tutti i delitti à capi determinati ponendo sotto ciascun capo tutti gli inditij distintamente che vi sono, et anco le risposte del Reo, et poi anco le difese ch'egli hà fatto et tutte le ragioni, et allegationi, che sono state addotte per sua difesa, senza porvi mai nè il proprio nome, nè il cognome del Reo, ò de' testimonij; ma solamente l'età loro sotto nomi finti, et la conditione, et qualità del Reo, cioè se sia Nobile, ò Cittadino, ò artista, ò di vile conditione, ò se sia Religioso secolare, ò Claustrale, sacerdote ò nò; et di tal Sommario se ne fanno molte copie, le quali per alcuni giorni prima, accioche vi possano far sopra consideratione, si distribuiscono à i Consultori del Santo Officio i quali sono alcuni Signori Canonici, et Padri Theologi di varie Religioni, et Signori Dottori di legge secolari fino al numero di diece, ò dodici; questi, nel giorno loro prefisso, congregati nel Santo Officio in presenza del Padre Inquisitore et di Monsignor Vicario Episcopale, se Monsignor Reverendissimo Vescovo non vuole intervenire⁸⁸³ consultano quanto si debba eseguire circa il Reo, il sommario della cui causa hanno veduto, et ciascuno dice il parer suo, et dà il voto; significando in qual maniera debba spedirsi, e terminarsi la causa di quel tal Reo; et ivi presente vi è il Notaro del Santo Officio il quale di mano in mano registra, et nota il parere di chiascheduno Consultore. Dopò la qual Consulta il Padre Inquisitore et Monsignor Vicario, ò Monsignor Reverendissimo determinano insieme quanto si habbia da eseguire, et per l'ordinario si conformano al parere più commune de' Consultori. Et così conforme à quello procedono alla speditione della causa, ò assolvendolo, ò condannandolo, osservando in ciò tutte le cose che osservar si devono.

Per far tal Consulta non si richiede licenza ad alcuno, nè meno in essa vi interviene assistente persona alcuna à nome di S. Altezza, ò del foro secolare.

Del dare i Tormenti.

Fatta ch'è la consulta come di sopra, se in quella sarà stato determinato, che si debba dar tormento al Reo per haver da lui la verità de i delitti, de' quali è imputato, ò per

⁸⁸³ Nota a margine: «dopo che divotamente si è invocata l'assistenza dello Spirito Santo et che il Padre Inquisitore hà esposto brevemente quanto *fia* bisogno così contra, come in favore del Reo.»

manifestare i Complici, ò sopra l'intentione, et credulità, ò per altra causa, il Padre Inquisitore et Monsignor Vicario stabiliscono insieme il giorno per ciò eseguire; et in tal giorno venendo Monsignor Vicario all'Inquisitione, ò pur cedendo le sue veci, il Padre Inquisitore costituisce il Reo, et lo examina sopra tutti i capi, et punti de' delitti, che gli sono opposti, et lo ammonisce à dire la verità. Et se ne gli altri costituiti prima in alcuni examini habbia negato et poi habbia confessato alcuna cosa nominando specialmente alcuni complici in qualche delitto, per fargli ratificare il tutto, gli si leggono i nuovi examini in quelle parti che contradicono insieme, et dove sono nominati i Complici, et s'interroga in quale de' due detti contrarij voglia stare, et quale sia il vero, et se le cose confessate contra i Complici siano vere; et di poi interrogato sopra la intentione, et credulità, et ammonito à dire il vero, perseverando egli nella negativa, il Padre Inquisitore forma il decreto di dovergli dare i tormenti secondo il voto de' Consultori, et à giusto fine fà condurre il Reo da gli sbirri al luogo de' tormenti posto nella Inquisitione, et ivi fatto spogliare il Reo, et ligare, et accomodare, sempre ammonendolo à dir la verità mentre si fà questo, finalmente lo fà levare sù la corda, ò gli fà dare altro tormento conforme alla habilità del Reo; nel qual tormento vi si fà stare ò longo, ò mediocre, ò poco tempo secondo la gravità degli inditij, che sono contra di lui. Et dopò giudicando il Padre Inquisitore ò il fiscale del Santo Officio, se vi sia presente, che il Reo sia stato tormentato assai dopò l'haverlo interrogato de i delitti, et de i Complici, et sopra la intentione rispettivamente, lo fà levare dal tormento, et rimetterlo prigioniero, finche poi à tempo suo gli faccia leggere la sentenza, et lo condanni, ò assolva conforme al giusto. Et per eseguire tale attione di dar tormenti non si tratta con sua Altezza, nè con alcun suo ministro: et in essa niuna persona v'interviene à nome suo.

Della sentenza diffinitiva.

Le sentenze contra de' Rei, et le loro abiure, ò che si promulgano, et fanno in publico, ò vero in privato. Talvolta, richiedendo così la gravità de' delitti, et de gli errori; et perche la mortificatione, et confusione altrui passi in essemplum ad altri, si eseguiscono publicamente. Et in tal caso il Padre Inquisitore stabilisce con Monsignor Reverendissimo Vescovo ò con Monsignor Vicario un giorno di festa, nel quale s'habbia à fare tale attione; et poi commette à i Reverendi Predicatori et à i

Curati, che invitino il popolo ad esser presente in cotal giorno à tale sentenza, et far porre anco fuori in luoghi publici alcune cedule nelle quali significa che in tal giorno nella Chiesa di S. Domenico si deve fare abiurare una persona. Poi à questo fine fà fabricare in luogo comodo della Chiesa un palco eminente, et grande, sopra del quale il giorno, et hora determinata fà condurre il Reo, dopo che sù l'istesso palco si sono assisi in catedre à ciò preparate Monsignor Vescovo, ò il suo Vicario, et il Padre Inquisitore, et il fiscale del Santo Ufficio et i Signori Consultori attorno, attorno. Et ivi il Notaro in alta voce legge in faccia di esso Reo la sentenza, nella quale sono brevemente registrati tutti i capi de' delitti, de' quali è imputato con gli inditij, et prove, et anco le risposte, ch'egli hà dato ne' suoi essamini; et tutte le attioni fatte dal Santo Ufficio nel formare, et compire il processo contra di lui. Et finalmente in detta sentenza [...] ⁸⁸⁴ condannato à dover abiurare le heresie ch'egli hà tenuto, ò delle quali per li delitti da lui commessi si è reso sospetto, et si condanna ancora ad alcune pene corporali, et penitenza salutari. Et così esso Reo abiura le heresie nel modo et forma, che dal Padre Inquisitore gli è dato; et di poi il Padre Inquisitore lo assolve dalla scomunica in forma consueta della Chiesa. Et inanzi ò dopo tal sentenza il Padre Inquisitore ò Monsignor Reverendissimo Vescovo (se così si compiace) fà un breve ragionamento in confirmatione della santa fede, et in confutatione delle heresie, e specialmente di quelle, che hà tenuto, ò delle quali si è reso sospetto il Reo. Et finita questa attione si riduce il Reo alle Carceri del Santo Ufficio, per farlo poi eseguire à tempo suo la pena, alla quale è stato condannato.

Se poi tale attione di sentenziare, et abiurare si faccia in privato, ciò si eseguisce nella Inquisitione ò nella sala, ò in una camera del Padre Inquisitore presenti due, ò tre, ò più testimonij. Et il tutto facciasi ò pubblicamente, ò privatamente e' registrato dal Notaro del Santo Ufficio in forma autentica.

Nè per promulgare le sentenze, et fare le abiure ò in publico, ò in privato il padre Inquisitore domanda licenza à Sua Altezza, ne ad alcuno suo Ministro; nè à nome di sua Altezza v'interviene persona alcuna.

Delle pene corporali alle quali si condannano i Rei.

⁸⁸⁴ Parola illeggibile.

A tutte le pene corporali alle quali ordinariamente condanna i Rei il foro secolare condanna ancora il Santo Officio, fuorchè à quelle, dove interviene mutilatione di membra, ò effusione di sangue. Et le ordinarie pene alle quali il Santo Officio condanna sono queste.

Prigionia à tempo, ò perpetua.

Immuratione.

Star su la porta della Chiesa con la inscription, et altre circostanze.

Tratti di corda in publico, ò in privato.

La Berlina. Il Bando, ò essiglio à tempo, ò perpetuo.

La lingua in giova. Il servire à qualche opera pia.

La frusta talhora à piedi, talhora sopra un somaro.

La galera à tempo, ò in vita, ò in perpetuo.

Et quando il Reo è ostinato, ò Relapso, ò Negativo allhora si sententia come membro reciso dalla Chiesa, et si lascia al foro secolare, ch'egli lo punisca; et il foro secolare lo fà morire col farlo ardere nel fuoco.

Quando adunque i Rei sono condannati ad alcuna pena corporale, il Padre Inquisitore la fà eseguire senza domandarne licenza à sua Altezza, nè à suoi Ministri od ufficiali. Solo che se si dovesse dare la corda al luogo publico della piazza, ò porre il Reo alla Berlina, per havere il comodo de gli ordigni, se ne fà dire una parola al Signor Podestà, ò Giuduci. Et se si fà frustare il Padre Inquisitore si serve del Boia della Città, et può far condurre il Reo per tutti i luoghi publici, ordinarij à tai pene. Se alcuno è condannato alla Galera, dopò la condannatione il Padre Inquisitore (se qualche causa ragionevole non ostasse) lo manda alla prigione commune della Città, et ivi lo fa' consegnare al custode delle prigioni; accioche à tempo opportuno lo consegna con gli altri galeotti, che sia condotto alla galera.

Quando si fanno eseguire simili pene corporali in publico si fà sonare à tocchi per qualche poco di tempo la campana grossa di S. Domenico et il medesimo fa', quando le sentenze si promulgano pubblicamente come di sopra.

Delle pene pecuniarie

Convieni alle volte, considerata la qualità, et conditione delle persone, condannare alcuni rei in pene pecuniarie, ò vero commutare le pene corporali in pecuniarie; et

quando ciò accade, i danari che di tai condanne, ò permute vengono all'Inquisitione, non si spendono, nè si applicano à cosa alcuna, se non conforme à quanto determinano gli Illustrissimi Signori Cardinali sopremi Inquisitori a' quali di volta in volta si dà conto di tai condanne.

Della relassatione de' Rei.

Dopò che i Rei sono sententiati, e spediti dal Santo Officio, perche alle volte sono persone vindicative, e che per poco farebbero dispiacere à i denunciati, ò à i testimonij, c'hanno deposto, ò testificato contra di loro nel Santo Officio perciò per ligar loro le mani, e tenerli in freno, et per obviare al danno de i detti testimonij, et al pregiudicio del Santo Officio quando sono per relassarsi detti Rei gli si intima loro giudicialmente in presenza di testimonij, la Bolla di Papa Pio Quinto contra quelli, che offendono in qualsivoglia modo i denunciati, testimonij, ufficiali, et qualsivoglia persona, et cosa del Santo Officio, La qual Bolla comincia, Si de protegendis, et oltre alle altre pene di scomunnica, et privatione di gradi, honori, et dignità contra tali offendenti, contiene la confiscatione de' beni, et la pena capitale. Et in oltre, considerata la qualità della persona talvolta gli si fa' dare anco sigurtà, di non molestare nè offendere, nè fare offendere, quelli, i quali hanno testificato ò fatta altra attione contra di lui nel Santo Officio.

De gli Ufficiali, ò Sbirri de' quali si serve il Padre Inquisitore.

Il Santo Officio ò Padre Inquisitore s'elegge uno de gli sbirri della guardia commune della Città stipendiati da S. Altezza, ò dalla Communità, et di quello si serve, come di suo Barigello. A questo il Padre Inquisitore da' i mandati di cattura et molte volte le citatoni; et egli, secondo il bisogno, chiama seco due, ò tre ò più sbirri della guardia per eseguire le catture commessegli. Ma quando fusse bisogno mandar molti sbirri per far qualche cattura, ò altra attione importante, ò nella Città, ò fuori, se ne fà parola con S. Altezza, ò col Signor Imola, perche si contenti dar commissione, che 'l Santo Ufficio sia servito.

Questo sbirro è quello, che da' la corda, et i tormenti nell'essamine rigoroso de' Rei, ò per altra occasione, et prende seco due, ò tre altri sbirri perche lo aiutino à tale effetto.

Questo, ò solo, ò con altri, secondo il bisogno accompagna, e custodisce i Rei mentre in publico, ò in privato si legge la sentenza contra di loro, et si fà l'abiura

Questo accompagna ancora, e custodisce i Rei, prendendo seco altri sbirri, se il caso lo richiede, mentre essi Rei eseguiscano la pena corporale alla quale sono condannati; come di star sù la porta della Chiesa; stare alla Berlina; esser frustato, ò altre tali. Et questo medesimo con i compagni opportuni dà la corda in publico à i Rei, quando à quella sono condannati.

Del medesimo sbirro si serve talvolta il Padre Inquisitore in occorrenza di mandar fuori della Città in qualche villa, ò castello à portare alcuna citatione ò à far cattura, et dovendo prender seco due, ò tre altri sbirri per tale effetto, basta ch'egli lo faccia sapere al Barigello della Città, ò suo luogotenente, che se n'hà da servire per il Padre Inquisitore.

Servisi anco dell'istesso conducendolo seco, ò mandandolo col suo Vicario, ò Notaro, à far qualche causa, ò ad esaminar testimonij, ò per altra occasione in alcun luogo della sua giurisdittione fuori della Città.

Parimente del medesimo sbirro si serve nel far la guardia talvolta à i Rei quando si esaminano; ò vero quando è pericolo di fuga, ò che si ragioni loro di notte, ò per altri tali accidenti; et perciò alcune volte accade, che gli è necessario rimanere la notte in Inquisitione, et non poter servire alla guardia della Città con gli altri sbirri per essere occupato in qualche occasione suddetta.

Et quando occorre, che 'l Padre Inquisitore s'habbia à servire nelle dette occasioni, ò simili di detto sbirro, il quale specialmente lo serve essendogli concesso da S. Altezza, che se lo elegga à suo piacere tra gli altri della Guardia, non ne richiede special licenza da S. Altezza; nè anco quando è bisogno ne' casi suddetti servirsi di due, ò tre altri sbirri.

Oltre di ciò se il detto suo sbirro non fusse così atto, et pronto all'occasione, che talvolta può instare per servizio del Santo Ufficio, ò vero il Padre Inquisitore giudicasse dover servir meglio alcun'altro in qualche fatto; in tal caso può commettere il negotio, ò di cattura, ò di citatione, ò di corda, ò d'altro, ò al barigello della Città, ò qualsivoglia altro sbirro, che stimarà essere più à proposito per suo servizio. Et se anco per qualche ragionevol causa volesse mutare sbirro, ò che quello si partisse, ò mancasse, potrà eleggersene un' altro della medesima guardia. Et

occorrendo simili casi non è necessario che 'l Padre Inquisitore ne dia conto à Sua Altezza, ò à suoi Ministri; perche in queste, et in tutte le altre attioni ordinarie suddette, ò simili, nelle quali interviene l'uso, et il servizio de' sbirri, s'intende, et si suppone, che di già il Padre Inquisitore n'abbia havuta l'auttorità, et il consenso da Sua Altezza, quando nel primo ingresso al suo officio li si presentò, et la supplicò dell'aiuto, favore, et braccio per potere eseguire convenientemente quanto richiede la sua carica.

Del fare, et publicare editti.

Dopò che il Padre Inquisitore si è presentato à sua Altezza, et hà ottenuto il suo favore, et aiuto, forma poi à tempo opportuno uno Editto generale, nel quale notifica l'obbligo di chiaschedun Christiano nel denunciare al Santo Officio gli Heretici, ò sospetti di Heresia, et comanda à tutti l'essecutione di tal obbligo sotto pena di scomunica, et esprime in esso alcuni capi speciali di delitti, che ogni persona è in obbligo di manifestare. Et volendo far publicare può egli medesimo fare una predica, ò in Domo, ò in S. Domenico trattando della santa fede, et quanto importi à mantenerla pura, et immacolata; et quanto danno apportano le heresie, et errori, et le attioni apostatiche, per le quali le persone si rendono sospette di fede; et dopò la predica fà leggere l'editto dal suo Notaro. Et in tale occasione di predica, come anco in occasione di publiche abiure, esso Padre Inquisitore può interdire à ciascun predicatore, et lettore, che in tal giorno non legga, nè predichi in luogo alcuno: et prima alcuni giorni fà publicare da i Reverendi Predicatori et Curati, che in tal giorno il Padre Inquisitore vorrà fare un ragionamento di fede, et perciò invita tutti; et fà avisare ancora tutti i capi delle Religioni, che mandino una ò due copie de' loro sudditi ad esser presenti à tal ragionamento: del quale fà consapevole Monsignor Reverendissimo Vescovo. Di poi publicato tale Editto lo fà affiggere alla porta del Domo, et di altre Chiese principali, et in altri luoghi publici della Città; et li fà anco publicare da tutti i Reverendi Rettori, ò Curati così della Città, come fuori per tutta la sua giurisdittione.

Et se occorre anco fare altri editti in materia di prohibitione di libri; ò per stabilire ordini, che nella Città, et nella sua giurisdittione non siano introdotti libri cattivi,

questi ancora può far pubblicare, et affiggere nell'istesso modo, come sopra, ò come giudica essere più ispediente.

Avviene ancora talvolta che Sua Santità concede qualche indulgenza à i ministri, et ufficiali della Inquisitione et à quelli della Compagnia della Croce; et questa ancora si fà pubblicare, et affiggere come sopra.

Per formare, stampare, pubblicare, et affiggere tali editti, ò indulgenze il Padre Inquisitore non richiede licenza à sua Altezza, nè al alcun suo Ministro.

Del pubblicare sentenze eseguite in altre Città.

Suole talvolta Sua Santità, ò l'Illustrissima Congregatione de' Cardinali Supremi Inquisitori mandare la copia di alcuna sentenza, et abiura eseguita contra di qualche Heretico, ò sospetto di Heresia, ò in Roma, ò in altra Città; commettendo al Padre Inquisitore che la faccia pubblicare in Domo, ò in altro luogo; et questo ancora il Padre Inquisitore lo eseguisce, et la fà pubblicare dal suo Notaro.

Et questo accade alle volte, quando alcun grave delinquente della Città, ò della giurisdittione è condannato altrove; perche quando anco è condannato quì alcuno d'altra Città, ò luogo, talvolta si fà leggere la sentenza sua nella sua patria. Et tutto ciò si fà, perche sia in esempio ad altri.

Documento 3

“Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”⁸⁸⁵

A' sei capi principali possono ridursi le persone, contro delle quali per errori da quelle commessi può procedere il Santo Officio della Inquisitione.

P° Contro gli Heretici.

2° Contro i Sospetti di Heresia.

3° Contro i fautori de i sudetti.

4° Contro i Maghi, Malefici, et Incantatori.

5° Contro i Bestemmiatori.

6° Contro quelli i quali s'oppongono ad esso Santo Officio et suoi ufficiali.

⁸⁸⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, fasc. III-7, “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”, s. d., cc. 1r-5v.

De gli Heretici.

Heretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scrivono cose contro La Sacra Scrittura.

Gli articoli della Santa Fede.

Li Santissimi Sacramenti, et riti, ò vero uso d'essi.

Li Decreti de' Santi Concilij, et determinationi fatte da' Sommi Pontefici.

La Suprema auttorità del Sommo Pontefice.

Le Traditioni Apostoliche.

Il Purgatorio, et Indulgenze.

Lo Stato delle Religioni approvate. Et altre cose tali.

Sotto questo Capo si riducono, et si contengono quelli che rinegano la Santa fede facendosi Turchi, ò Hebrei, ò Saraceni, ò d'altre sette, et lodano le loro osservanze, et vivono conforme ad esse. Et questi si chiamano Apostati.

Quelli ancora, che dicono, et tengono che ogn'uno si salva nella sua fede.

Et in somma tutti quelli, i quali tengono, credono, insegnano, difendono qualche Heresia, ò errore dannato dalla Santa Chiesa Catholica ne i Sacri Canoni, Concilij, et Constitutioni Pontificie così generali, come particolari.

De i Sospetti di Heresia.

Sospetti di Heresia sono quelli, i quali dicono alle volte certe propositioni, le quali offendono gli audienti, et non le dichiarano. Come chi dicesse, Il figliolo nella Santissima Trinità esser minor del Padre, senza dichiarare, quanto alla humanità assonta; ò vero, Iddio esser fatto creatura nella Incarnatione; che si deve esponere quanto alla natura humana. Ò chi dicesse le Imagini, ò figure di Nostro Signore ò de' Santi essere *carte*, ò legni, ò pietra; non esponendo, che quanto alla materia sono tali, se bene quanto alla forma dell'arte ci dimostrano il nostro Signore ò qualche Santo secondo la qual forma, ò figura si devono adorare. Similmente chi dicesse parole, che mostrassero disprezzo delle cose sante, et delle osservationi, et cerimonie, et precetti della Santa Chiesa. Come se alcuno dicesse Che tante Messe? Che tanti digiuni? Che tante prediche? Che tante Confessioni, Communioni, Processioni, et altre cose simili. Quelli ancora, che se bene non dicono parole, fanno però attioni, et fatti hereticali; come abusare i santissimi sacramenti, et in particolare l'Hostia consacrata, et il Santo

Battesmo, battezzando cose inanimate come Calamita, carta vergine, fave, candele, et altre simili.

Quelli che abusano cose sacramentali, come Oglio santo, Cresima, Parole della consecratione; Acqua benedetta, Candele, foglie, ò rami d'olive benedette, Croci, parole, ò sentenze, ò salmi della Scrittura Sacra, etc.

Quelli che feriscono, percuotono, stracciano, isporcano, conculcano, ò fanno altre attioni di dispregio alle sacre imagini.

Quelli che tengono, scrivono, leggono, vendono, portano, ò danno ad altri da leggere libri prohibiti nell'Indice, ò in altri editti particolari.

Quelli che notabilmente s'allontanano dal viver commune de' Catholici, come in non Confessarsi, e comunicarsi una volta l'anno, non andare à Messa le feste, non far mai riverenza alle Sacre imagini; mangiar cibi prohibiti senza necessità ne' giorni determinati dalla santa Chiesa, et simili.

De i fautori de gli Heretici.

Fautori de gli Heretici sono quelli, i quali difendono, favoriscono, et danno aiuto à quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli i quali sapendo alcuno essere heretico, ò fuggitivo dalle forze del Santo Officio, ò citato l'alloggiano, ò nascondono, lo consigliano, ò gli danno qualsivoglia altro aiuto, accioche non venga nelle mani del Santo Officio.

Quelli che aiutano i Carcerati dell'Inquisitione à fuggire, ò rompere le carceri, dandogli qualunque instrumento, ò in qualsivoglia altro modo.

Quelli che senza licenza parlano co' carcerati, ò li consigliano à tacer la verità, ò gli scrivono.

Quelli i quali impediscono i ministri del Santo Officio, nelle essecutioni commesse, come di citare, ò carcerare alcuno.

Quelli i quali trafficano con Heretici, mandano à loro robbe, danari, lettere, et simili cose, ò ricevendone da essi.

Quelli i quali subornano testimonij à tacere il vero contro alcuni nel Santo Officio.

Quelli i quali nascondono, robbano, abbrugiano, stracciano, ò in altro modo mandano à male processi, ò altre scritture pertinenti al Santo Officio.

Quelli i quali conoscendo Heretici, ò sospetti di Heresia, come di sopra, non li depongono al Santo Officio. Et quelli ancora, i quali interrogati in giudicio contra di alcuno nel Santo Officio non vogliono manifestare la verità.

De i Maghi, Malefici, Incantatori
Streghe, et altri simili.

A questo capo si riducono tutte quelle persone che hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente ò per se, ò per altri col Demonio.

Quelli che tengono constretti Demonij ne gli anelli, medaglie, ampolle, ò altre cose.

Quelli che se gli sono dati in anima, et in corpo apostatando dalla santa fede Catholica: che hanno giurato d'esser suoi, ò che hanno fattogli scritto, anco col proprio Sangue.

Quelli che vanno al Ballo, ò, come si suol dire in striazzo.

Quelli che maleficiano creature ragionevoli, ò irragionevoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano ò esplicitamente offerendoli sale, pane, allume, saina, ò altre cose.

Quelli che lo invocano domandandogli gratie, inginocchiandoglisi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo Santo, Angelo bianco, ò Angelo negro per la tua santità, et parole simili, servendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto; Cinque diti pongo al muro, cinque Diavoli scongiuro.

Quelli che gli domandano cose ch'egli non le può fare, come sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dipendenti dal nostro libero arbitrio.

Quelli che in questi atti diabolici si servono di cose sacre come sacramenti ò forma, ò materia loro, et di cose sacramentali, et benedette.

Quelli che mettono sopra altari dove si hà da celebrare, fave, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra di esse si celebri la Messa.

Quelli che tengono, scrivono, ò dicono orationi non approvate anzi reprovate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte. Cioè.

Quelle che si recitano per farsi amare d'amore dishonesto, come sono l'orationi di S. Daniele, di Santa Marta, di S. Elena.

Quelle, che si dicono per saper cose future, ò occulte, come quella, Angelo Santo, Angelo bianco, etc. et quella Dolce Vergine, et simili. Et i confitemini della Madonna.

Quelle che contengono nomi incogniti, nè si sà il loro significato, et caratteri, circoli, triangoli, etc. quali si portano addosso, ò per farsi voler bene da donne, ò da Principi, ò da chi si sia, ò per essere sicuri delle armi de' nimici, ò per non cadere in qualche pericolo, ò per non confessare il vero ne i tormenti, ò per altri tai fini

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritte di Negromantia, et fanno incanti, et astrologia giudiziaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli che fanno martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, ò per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli che gettano le fave, si misurano il braccio con spanne, fanno andare attorno *sidacci*, levano la *pedica*, gittano lo stagno colato, pongono imagini di cera al fuoco; buttano sul fuoco sale; scongiurano la stella diana, ò altra stella, guardano, ò si fanno guardar sù le mani per saper cose future, ò passate, et che fanno altri simili sortilegij. Et non solamente le persone, le quali fanno, oprano, tengono, recitano, et essercitano per se, ò per altri le suddette cose, et altre simili sono soggette al castigo della Santa Inquisitione: ma quelle ancora, che le insegnano, che pongono per le mani ad altri le persone che le sanno fare, ò mediatamente ò immediatamente che essortano, ò consigliano ad usare, ò far fare alcuna delle suddette cose; ò che sono state presenti mentre si sono fatte, ò disposte per farsi; che scientemente hanno dato commodità, instrumenti, ò materia, aiuto, ò in qualsivoglia maniera hanno acconsentito che si facciano; ò vero anco che sono andate à chiamar le persone, che far le dovevano, etiam che poi non fussero eseguite.

De i Bestemmiatori.

Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali dicono bestemmie hereticali; et sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono ne gli articoli della santa fede.

Si che bestemmiatori hereticali si chiamano

Quelli che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come negar l'omnipotenza ma, dicendo, Al dispetto etc., Non lo può far Iddio; Dio Poltrone. Io farò la tal cosa al dispetto di Dio ò ancorche Dio non voglia, et simili.

La giustitia dicendo, Dio traditore, Dio Partisano etc. La Providenza dicendo che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equivalenti parole; La bontà dandoli nomi d'infamia dicendo Puttana di Dio ò simili.

Quelli che dicono parole contra la perpetua virginità della Beatissima Vergine, come Puttana N.D. et altre, ò contra la maternità sua Santa.

Quelli che dicono parole contro la Santa Chiesa, e Santissimi Sacramenti d'essa come, Renego il Battesimo, Renego la fede etc. et contro la gloria de' Santi canonizzati.

Di quelli che si oppongono, et offendono
il Santo Officio, ò suoi ufficiali.

Molti di questi tali sono compresi sotto il capo de' fautori; et per hora si nominano gli infrascritti per essemplio di tutti gli altri contra de' quali procede il Santo Officio.

Quelli che offendono le persone del Santo Officio cioè Inquisitori, Vicarij, Notarij, Custodi, et altri essecutori mandati dal superiore, ò sia offesa nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qualsivoglia altro modo, ò pur anco li minacciano, ò gli dicono parole ingiuriose, ò fanno insulti, ò insolenze, ò alle persone, ò à i luoghi del Santo officio; ò vero che procurano di atterrire, e spaventare le suddette persone à fine che non habbiano da eseguire l'ufficio loro.

Quelli che offendono, ò fanno offendere, ò procurano, ò tentano in qualsivoglia modo, che siano offesi, etiamche l'offesa non seguiti, ò non habbia effetto i denunciati, e testimonij esaminati, ò chiamati nel Santo Officio ò con percosse, ò con ingiuria, ò con minaccie, ò in qualsivoglia altro modo. Quelli che robbano scritture, ò libri, ò qualsivoglia altra cosa del Santo officio ò la occultano, la ritengono violentemente, ò rompono porte, mura, fenestre, casse, ò altre cose dell'Inquisitore ò del Santo Officio.

Quelli che stracciano, tagliano, imbrattano, ò fanno altra tale attione à gli editti del Santo Officio, accioche non siano letti; ò vero gli levano dal luogo dove sono affissi.

De gli Hebrei, et altri Infideli.

Oltre à sopradetti i Giudei ancora, gli Idolatri, i Maomettani, et gli Infideli d'altre sette soggiacciono al giuditio della Santa Inquisitione in molti casi, i quali anche sono espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, come per essemplio sono gli infrascritti

I Giudei, se negassero quelle cose della fede, le quali à noi Christiani, et à loro sono comuni, Come Iddio essere uno, eterno, onnipotente, Creatore dell'universo, giusto, Santo, haver providenza di tutte le cose, et altre simili.

Se invocassero, ò consultassero i demonij, ò facessero loro sacrificij, suffumigij, orationi, ò altro obsequio, ò gli adorassero, per qualsivoglia fine; et se insegnassero, ò inducessero altri à far tai cose.

Se empientemente dicessero, che 'l Salvator nostro Giesù Christo fusse stato huomo puro, ò peccatore; et che la sua Santissima Madre non fusse stata Vergine, et altre simili bestemmie.

Se inducessero in qualsivoglia modo alcun Christiano à rinegar la santa fede, ò à tenere qualche heresia.

Se impedissero alcuno Hebreo, ò altro infedele, che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero à non farsi

Se tenessero, occultassero, ò divulgassero libri Talmudici, et altri libri Giudaichi dannati, ò prohibiti; et similmente libri prohibiti à Christiani; ò scritte Magiche; et altri libri, ò scritti contenenti, ò tacitamente, ò espressamente, heresie, ò errori contra la sacra Scrittura del vecchio testamento, ò contumelie, empietà, bestemmie, contro Dio, La Santissima Trinità, il Salvator nostro la Christiana fede, la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli Patriarchi, Profeti, Apostoli, et altri santi di Dio; contro la Santissima Croce, i Sacramenti della nova legge, le sacre imagini, la santa Catholica Chiesa, la Sedia Apostolica, e contro i fedeli, specialmente Vescovi Sacerdoti, et altre persone Ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che novamente sono convertiti alla santa fede, ò che contenessero narrationi impudiche, et obscene.

Se beffassero i Christiani, et per disprezzo della Passione di Nostro Signore nella settimana Santa, ò in altro tempo crucifigessero agnello, pecora, ò altra cosa.

Se tenessero Nutrici, ò balie Christiane contra gli ordini de' Sacri canoni, ò tenendole, nel giorno che esse fanno la Communione, ò per alcuni giorni seguenti gli facessero buttar via il latte per terra, ò in luoghi immondi, et in latrine.

Et similmente sono soggetti al Santo officio in tutte queste cose, le quali sono contenute sotto i capi de i fautori d'Heretici, de i Maghi, et incantatori, et de gli offensori del Santo officio.

Gli altri Infideli ancora possono essere castigati dal Santo Officio per li medesimi soprannominati delitti rispettivamente.

Altre persone contra delle quali può procedere

l'Inquisitore, et altri Casi, che non sono
così espressamente contenuti ne i
sovraposti Capi.

Contra i Questuarij cioè Predicatori, ò altre persone, le quali predicando, ò circuendo per li paesi, et luoghi publicassero indulgenze non autentiche, dassero Medaglie, ò santi ò altre cose, con dire che fussero benedette, et havessero indulgenze, et ciò non fusse vero, et per questa via richiedessero elemosine. Ò vero se si fingessero Pellegrini, Hebrei, ò Turchi, ò Heretici convertiti alla Santa fede, et con questi, et altri simili modi illeciti andassero questuando, et domandando elemosina.

Contra i Laici, ò secolari, che publicamente, ò privatamente disputassero de gli articoli, et dogmi spettanti alla Santa fede Catholica.

Contra gli Avvocati, et Notari, che diffendessero gli heretici, ò in qualsivoglia sospetti di Heresia; ò facessero per difesa loro scritte, ò dassero consiglio, aiuto, favore etc.

Contra quelli, che scientemente sepelissero in luogo sacro il cadavero di alcuno heretico, ò fautore, ò credente, ò difensore, ò recettator loro.

Contro quelli, i quali chiamati à testificare nel Santo Officio, non volessero giurare di dire la verità.

Contro quelle persone, delle quali dopò la morte loro constasse, che fussero state heretiche.

Contra quelli, che denunciassero, ò testificassero il falso contra alcuna persona nel Santo Ufficio Imponendole falsamente, che havesse commesso alcuno de' sopradetti delitti.

Contra quelle persone, le quali essendo state penitentiato nel santo officio per alcuno de' soprascritti delitti, non facessero, et non compissero le penitenze, le quali fussero loro state imposte, ò ricasassero di voler farle.

Contra quelli, i quali non essendo ordinati Sacerdoti havessero ardimento di celebrar Messa, ò di amministrare il Sacramento della Penitenza, assolvendo da i peccati.

Contra quei Confessori, i quali nell'atto della Confessione tentassero donne ò sollecitassero à peccato carnale, ò ad atti obsceni.

Contra i Notari, Custodi delle Carceri, Sbirri, et altri ministri del Santo Ufficio, i quali notificassero in qualsivoglia modo le attioni, et cause pendenti nel santo officio ò secretamente ispedite, et terminate; ò che manifestassero direttamente, ò indirettamente i nomi de' i Denuncianti, ò testimonij. Et in somma che ne i loro officij non servissero fedelmente.

Contra di quelle persone, le quali professassero, ò essercitassero l'arte dell'Astrologia giudiciaria, ò Piromantia, ò Chiromantia, ò altra tale per prenunciare, ò predire, ò indovinare le cose future contingenti, così spettanti alle attioni humane, come ad altri futuri eventi (eccettuando quelle circa l'agricoltura, la navigatione, et la Medicina) ancorche dicessero che non affermano di certo la cosa da loro predetta, ò prenunciata dover così succedere, come essi dicono. Et contra quelli ancora i quali tenessero, leggessero, ò in qualsivoglia modo havessero libri, scritture, ò trattati di simili arti.

Oltre i casi comparsi ne i capi soprascritti, et altri dipoi annoverati possono anco occorrere molti altri casi singolari, i quali dalla malitia delle persone possono essere inventati; et altri i quali se bene non sono espressi nei sopradetti, nondimeno implicitamente vi si contengono. Et può ancora il Sommo Pontefice determinare, che alcun delitto, contra del quale non hanno adesso gli Inquisitori auctorità di procedere, sia per l'avvenire spettante al foro della Santa Inquisitione; come pur hanno fatto molti Sommi Pontefici per il passato.

Fonti

Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF)

- Decreta S. O. 1601, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624
- St. St. cc 1b n. 05
- St. St. LL 1 f 1

Archivio di Stato di Modena (ASMo)

Archivio per materie:

- Ebrei, b. 15
- Ebrei, b. 19A
- Ebrei, b. 19B
- Ebrei, b. 20

Fondo Cancelleria ducale:

- Cancelleria del Cardinale Alessandro d'Este, Minute (1599-1628 e s. d.), b. unica

Fondo Giurisdizione sovrana:

- b. 259, Episcopati di Modena e Reggio: diritti giurisdizionali
- b. 261, Vescovi di Modena: carteggio e documenti (fino al 1607)
- b. 262, Vescovi di Modena: carteggio e documenti (1607-1654)

Fondo Inquisizione:

- b. 1, Carteggi e materiale miscelaneo
- b. 251, Lettere della Sacra Congregazione di Roma
- b. 252, Lettere della Sacra Congregazione di Roma
- b. 253, Lettere della Sacra Congregazione di Roma
- b. 264, Lettere di vicari
- b. 270, Editti e decreti
- b. 277, Stato delle Congregazioni, regolamenti, carteggi
- b. 278, Stato delle Congregazioni, regolamenti, carteggi
- b. 279, Patentati
- b. 280, Patentati

- b. 282, Libri di spese pubbliche
- b. 286, Carteggi diversi
- b. 287, Carteggi diversi
- b. 288, Carteggi diversi
- b. 294, Miscellanea
- b. 295, Miscellanea
- b. 300, Miscellanea
- b. 303, Appendice

Fondo Inquisizione, Causae Hebreorum:

- b. 244

Fondo Inquisizione, Processi:

- bb. 9, 10, 12, 17, 25, 31, 32, 33, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 58, 68, 75, 77, 80, 82

Fondo Particolari:

- bb. 701, 702

Fondo Regolari:

- bb. 22, 26, 39, 57, 67, 118

Fondo Rettori dello Stato:

- bb. 97-98

Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola (ASDMN)

Foro vescovile:

- anni 1600-1628 (posizioni 6-70)

Sinodi:

- Biblioteca Capitolare, c/19, Vescovo Silingardi (1584)
- Biblioteca Capitolare, Sin/54/3, Vescovo Bertacchi (1612)

Bibliografia

- *A dieci anni dall'apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: storia e archivi dell'Inquisizione*, Atti del convegno dei Lincei (Roma, 21-23 febbraio 2008), Roma, Scienze e Lettere, 2011
- M. Al Kalak, *La città di tutte l'heresie. Attuazione e divulgazione del Concilio di Trento a Modena*, Modena, Poligrafico Mucchi, 2005
- Id., *Egidio Foscarari. Riformismo e cura pastorale nella Modena del secondo Cinquecento*, in Id., *Storia della Chiesa di Modena. Dal Medioevo all'età contemporanea. Profili di vescovi modenesi dal IX al XVIII secolo*, Modena, Mucchi, 2006, pp. 253-311
- Id. *Gli eretici di Modena. Fede e potere alla metà del Cinquecento*, Milano, Mursia, 2008
- Id., *Eresia e dissenso religioso a Carpi nella prima età moderna*, in *Storia di Carpi*, vol. II, "La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)", a cura di M. Cattini e A. M. Ori, Modena, Mucchi, 2009, pp. 215-228
- Id., *Fratelli modenesi*, in DSI, vol. II, 2010, pp. 626-627
- Id., *Modena, Accademia*, DSI, vol. II, 2010, pp. 1055-1056
- Id., *L'eresia dei fratelli. Una comunità eterodossa nella Modena del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011
- Id., *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in "Church History", 85:3, 2016, pp. 529-551
- Id., *Converting the Jews. Inquisition and Houses of Catechumens, from Rome to Outlying Areas*, in *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 303-321
- L. Al Sabbagh, D. Santarelli, H. H. Schwedt, D. Weber, *I giudici della fede. L'Inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna*, Firenze, Edizioni Clori, 2017
- L. Amorth, *Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi duchi dal 1598 al 1860*, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, 1998 (nuova ed.)
- G. Angeli, *Lettere del Sant'Ufficio di Roma all'Inquisizione di Padova (1567-1660), con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella in appendice (1594)*, a cura di Antonino Poppi, Padova, Centro studi antoniani, 2013

- K. Aron-Beller, *Jews on Trial. The Papal Inquisition in Modena, 1598-1638*, Manchester and New York, Manchester University Press, 2011
- Ead., *The Jewish Inquisitorial Experience in Seventeenth-Century Modena. A Reflection on Inquisitorial Processi*, in *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 322-351
- M. P. Balboni, *Gli ebrei del Finale nel Cinquecento e nel Seicento*, Firenze, Giuntina, 2005
- A. Beltrami, *Arcipreti e Vescovi di Carpi*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, "Profilo cronologico", a cura di A. Beltrami e A. M. Ori, Mucchi, Modena, 2006, pp. 285-292
- A. Biondi, *Castelvetro Giovanni*, in DBI, vol. 22, 1979, pp. 4-5
- Id., *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il "Sacro Tribunale" a Modena (1292-1785)*, in "Annali dell'Istituto Storico italo-germanico di Trento", 8, 1982, Bologna, pp. 73-90
- Id., *La "Nuova Inquisizione" a Modena. Tre inquisitori (1598-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Atti del convegno internazionale di studi (Lucca, 13-15 ottobre 1983), Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 61-76
- Id., *Inquisizione ed ebrei a Modena nel Seicento*, in *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, Atti del 1° Convegno internazionale di studi (Nonantola, 15-17 maggio 1992), a cura di E. Fregni e M. Perani, Comune di Nonantola, Bologna, Fattoadarte, 1993, pp. 259-273
- Id., *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 265-285
- Id., *Aspetti della cultura cattolica post-tridentina. Religione e controllo sociale*, ora in Id., *Umanisti, eretici e streghe. Saggi di storia moderna*, Modena, Assessorato alla Cultura, 2008, pp. 121-164
- A. Biondi, G. Biondi, *Modena "metropoli" dello Stato. Storie e microstorie di primo Seicento*, Modena, Archivio Storico, Comune di Modena - Assessorato alla Cultura e Beni Culturali, 2003
- G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Ufficio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in "Schifanoia", 4, 1989, pp. 93-108

- Ead., *Benvenuta e l'inquisitore. Un destino di donna nella Modena del Trecento*, Modena, Unione donne italiane, Centro documentazione donna, 1993
- Ead., *E Iddio si fece donna. La storia di Lucia Roveri della Mirandola (1728-1788)*, Modena, Unione donne italiane, Centro documentazione donna, 1996
- Ead., *Comunità e Corte a Modena nel periodo di formazione della Capitale*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. I, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 481-494
- Ead., *Principesse, demoni ed esorcisti in convento. Il monastero di Santa Chiara di Carpi (1636-1639)*, in *Il Principato di Carpi in epoca estense*, a cura di G. Zacchè, Roma, 2001, pp. 273-283
- Ead., *Laderchi, Giovanni Battista*, in DBI, vol. 63, 2004, pp. 37-39
- G. Biondi, P. Cremonini (a cura di), *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il Tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio in età di Controriforma*, San Giovanni in Persiceto, Maglio Editore, 2014
- C. F. Black, *The Italian Inquisition*, New Haven and London, Yale University Press, 2009 (trad. italiana: *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, Roma, Carocci, 2013)
- Id., *Relations between Inquisitors in Modena and the Roman Congregation in the Seventeenth Century*, in *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, Leiden-Boston, Brill, 2018, pp. 91-117
- G. Boccolari, *Gli Estensi di Modena*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. I, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 23-43
- F. Bonilauri, V. Maugeri (a cura di), *Le comunità ebraiche a Modena e a Carpi. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Firenze, Giuntina, 1999
- E. Bonora, *La Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001
- Ead., *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa posttridentina*, Roma-Bari, Laterza, 2007

- Ead., *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, in "Rivista Storica Italiana", anno CXX - Fascicolo III, 2008, pp. 968-1002
- A. Borromeo, *Abolizione dei tribunali, Italia*, in DSI, vol. I, pp. 6-8
- E. Brambilla, *Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione*, in "Società e Storia", 81, 1998, pp. 591-608
- Ead., *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000
- Ead., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma, Carocci, 2015 (nuova ed.)
- Ead., *Abiura*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 5-6
- Ead., *Confessione giudiziaria*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 372-373
- Ead., *Confessione sacramentale*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 373-375
- M. Brogi, *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. II, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 1211-1225
- M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004
- Ead., *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012
- R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia: dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, vol. I, "Modena", Roma, Sapere 2000, 1986
- D. Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 2002 (nuova ed.)
- S. Caponetto, *La Riforma Protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Caludiana, 1992
- M. C. Capucci, *Una società di delatori? Appunti da processi modenese del Santo Uffizio (1590-1630)*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di A. Prospero, vol. I, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 45-62
- L. Carpanè, *Meietti Roberto*, in DBI, vol. 73, 2009, pp. 218-221

- F. Cavazzana Romanelli, *Il censimento della documentazione inquisitoriale riguardante l'Italia*, in "Cromohs", 11, 2006, pp. 1-5
- F. Ceccopieri Maruffi, *Valutazione storico giuridica della devoluzione di Ferrara (1598) e sue conseguenze nella politica degli Estensi in Garfagnana*, in *La Garfagnana da Modena capitale (1598) all'arrivo di Napoleone (1796)*, Modena, Aedes Muratoriana, 2002, pp. 15-24
- G. Cozzi, L. Cozzi (a cura di), *Paolo Sarpi. Opere*, in *La Letteratura italiana Storia e testi*, vol. 35, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969
- G. Dall'Olio, *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)*, in "Rivista Storica Italiana", 105, 1993, pp. 246-286
- Id., *L'Inquisizione romana e gli ebrei nella Ferrara del Seicento. Prime indagini*, in *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 297-231
- W. De Boer, *Sollecitazione in confessionale*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1451-1455
- J.-P. Dedieu, R. Millar Carvacho, *Entre histoire et mémoire. L'Inquisition à l'époque moderne: dix ans d'historiographie*, in "Annales HSS", 57, 2002, pp. 349-372
- A. Del Col, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella Repubblica di Venezia*, in "Critica storica", 25, 1988, pp. 244-294
- Id., *L'inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma, Direzione Generale degli Archivi di Stato, 1991, pp. 87-116
- Id., *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia 1557-1559*, Trieste, EUT, 1998
- Id., *I criteri dello storico nell'uso delle fonti inquisitoriali moderne*, in *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, Atti del seminario internazionale (Monte Reale Valcellina, 23-24 settembre 1999), a cura di A. Del Col e G. Paolin, Trieste, EUT, 2000, pp. 51-72
- Id., *L'Inquisizione del Patriarcato di Aquileia e della Diocesi di Concordia: gli atti processuali, 1557-1823*, Udine, Istituto Pio Paschini - Trieste, EUT, 2009

- Id., *Archivi e serie documentarie: Italia*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 85-86
- Id., *Archivi e serie documentarie: Vaticano*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 89-91
- Id., *Fonti inquisitoriali*, in DSI, vol. II, 2010, pp. 611-613
- Id., *Vescovi, Italia*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1670-1675
- Id., *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2012 (nuova ed.)
- Id., *Sulla scrittura de L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, in "Giornale di storia", 16, 2014, pp. 1-13
- A. Del Col, A. Jacobson Schutte (a cura di), *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, Roma, Viella, 2017
- O. Di Simplicio, *Autunno della stregoneria. Maleficio e magia nell'Italia moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005
- Id., *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'inquisitore di Siena, 1581-1721*, Trieste, EUT, 2012
- M. P. Donato, *Scienze della natura*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1394-1398
- M. P. Fantini, *La circolazione clandestina dell'orazione di Santa Marta: un episodio modenese*, in *Donna, disciplina, creanza cristiana dal XV al XVII secolo. Studi e testi a stampa*, a cura di G. Zarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1996, pp. 45-65
- Ead., *Saggio per un catalogo bibliografico dai processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri di segreti (Modena 1571-1608)*, in "Annali dell'Istituto Storico italo-germanico di Trento", 25, 1999, pp. 587-668
- B. Fassanelli, *Zingari*, in DSI, vol. III, 2010, p. 1720
- M. T. Fattori, *Istruzioni, pastorale, giurisdizione dell'età moderna (1530-1779)*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. I, "Profilo cronologico", a cura di A. Beltrami e A. M. Ori, Mucchi, Modena, 2006, pp. 47-109
- S. Feci, *Egidio Foscarari*, in DBI, vol. 49, 1997, pp. 280-283
- Ead., *Lettere degli inquisitori, Italia*, in DSI, vol. II, 2010, pp. 903-904
- M. Firpo, *Gli spirituali, l'Accademia di Modena e il formulario di fede del 1542: controllo del dissenso religioso e nicodemismo*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 77-101

- Id., *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia*, Brescia, Morcelliana, 2005 (nuova ed.)
- Id., *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Roma-Bari, Laterza, 2014
- M. Firpo, D. Marcatto, (a cura di), *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi 1557-1567*, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 1998-2000
- M. Firpo, D. Marcatto, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, 2 voll., Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2011-2013 (nuova ed.)
- M. Firpo, S. Pagano, (a cura di), *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo, 1550-1558*, 2 voll., Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2004
- M. Folini, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2001
- G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997
- Ead., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2005
- V. Frajese, *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Bologna, Il Mulino, 1994
- Id., *La politica dell'Indice dal tridentino al clementino (1571-1596)*, in "Archivio Italiano per la Storia della Pietà", 11, 1998, pp. 269-356
- Id., *Le licenze di lettura nel '600 tra vescovi ed inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in "Società e storia", 86, 1999, pp. 767-818
- Id., *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006
- Id., *Ateismo*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 114-118
- Id., *Censura libraria*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 324-328
- Id., *Le categorie della Controriforma. Politica e religione nell'Italia della prima età moderna*, Roma, Bulzoni, 2011
- Id., *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma-Bari, Laterza, 2014
- C. Franceschini, *Castelvetro Giacomo*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 292-293
- F. Francesconi, *Modena*, in DSI, vol. II, 2010, pp. 1054-1055

- Ead., *Dangerous Readings in Early Modern Modena: Negotiating Jewish Culture in an Italian Key*, in *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, a cura di J. R. Hacker e A. Shear, University of Pennsylvania Press, 2011, pp. 133-155
- Ead., “*This passage can also be read differently...*”: *How Jews and Christians censored Hebrew texts in early modern Modena*, in “*Jewish History*”, 26, 2012, pp. 139-160
- F. Francesconi, L. Levi D’Ancona, *Vita e società ebraica di Modena e Reggio Emilia. L’età dei ghetti*, Carpi, Nuovagrafica, 2007
- E. Fregni, *La comunità ebraica di Modena nelle carte del suo archivio storico (secc. XVII-XVIII)*, in *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, Atti del 1° Convegno internazionale di studi (Nonantola, 15-17 maggio 1992), a cura di E. Fregni e M. Perani, Comune di Nonantola, Bologna, Fattoadarte, 1993, pp. 299-316
- M. C. Giannini, *I domenicani*, Bologna, Il Mulino, 2016
- C. Ginzburg, *L’Inquisitore come antropologo*, in *Studi in onore di Armando Saitta dei suoi allievi pisani*, a cura di R. Pozzi e A. Prospero, Pisa, Giardini, 1989, pp. 23-33
- Id., *Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519*, in Id., *Miti emblemici spie. Morfologia e storia*, Torino, Einaudi, 2000 (nuova ed.), pp. 3-28
- Id., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Torino, Einaudi, 2002 (nuova ed.)
- Id., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500*, Torino, Einaudi, 2009 (nuova ed.)
- M. Gotor, *Canonizzazione dei santi*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 257-260
- G. Guaitoli, *L’Inquisizione a Carpi. Apparato inquisitorio, luoghi, personaggi, processi e sentenze (secoli XIV-XVI)*, in *Il principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura*, a cura di G. Zacchè, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 285-297
- G. Guerzoni, *Le corti estensi nella devoluzione del 1598*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa*, vol. II, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero

- per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 669-698
- Id., *L'Inquisizione nello Stato estense: la vicaria foranea di Carpi*, in "Quaderni della Bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente", anno XXI, 52, 2007, pp. 51-84
 - M. Infelise, *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*, Roma-Bari, Laterza, 1999
 - P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei e nuovi cristiani fra due Inquisizioni: il Sant'Uffizio di Venezia e quello di Pisa*, in M. Luzzati, (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 233-250
 - Id., *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti*, 14 voll., Firenze, Olschki, 1980-1999
 - Id., *I nomi degli altri. Conversioni a Venezia e nel Friuli veneto in età moderna*, Firenze, Olschki, 2008
 - V. Lavenia, *I diavoli di Carpi e il Sant'Uffizio (1636-1639)*, in *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna*, a cura di M. Rosa, Firenze, Olschki, 1998, pp. 77-139
 - Id., *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, pp. 47-94
 - Id., "Anticamente di misto foro". *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste, EUT, 2001, pp. 35-80
 - Id., *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2003, pp. 325-356
 - Id., *Bolle e documenti papali*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 208-211
 - *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000
 - M. Lerri, *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio per li Molto Reverendi Vicarij della Santa Inquisitione*, a cura di A. Biondi, Ferrara, Spazio Libri, 1991
 - L. Londei, M. Morena, *Lo Stato di Modena e la Santa Sede*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. II, Atti del

- convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 1159-1177
- R. López-Vela, *Storiografia: Inquisizione spagnola*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1504-1509
 - K. Lynn Hossain, *Unraveling the Spanish Inquisition: Inquisitorial Studies in the Twenty-First Century*, in "History Compass", 5, 2007, pp. 1280-1293
 - Ead., *Between Court and Confessional: The politics of Spanish Inquisitors*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013
 - Ead., *L'Inquisizione in una prospettiva globalizzante: il Dizionario storico dell'Inquisizione*, in "Storicamente", 9, 2013, pp. 1-11
 - G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore: affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014
 - M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013
 - G. Marcocci, *I custodi dell'ortodossia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cinquecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004
 - Id., *Storiografia: Inquisizione portoghese*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1492-1501
 - G. Minchella, «*Porre un soldato alla Inquisitione*». *I processi del Sant'Ufficio nella fortezza di Palmanova, 1595-1669*, Trieste, EUT, 2009
 - G. C. Montanari, *Il Vescovato poi Arcivescovato di Modena (1598-1859)*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. II, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 719-742
 - G. Montecchi, *Stampatori e librai nella Modena capitale degli Estensi*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. II, Atti del convegno (Modena 25-28 marzo 1998), Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 995-1027
 - M. G. Muzzarelli, *Ferrara, ovvero un porto placido e sicuro tra XV e XVI secolo*, in *Vita e cultura ebraica nello stato estense*, Atti del 1° Convegno internazionale di

- studi (Nonantola, 15-17 maggio 1992), a cura di E. Fregni e M. Perani, Comune di Nonantola, Bologna, Fattoadarte, 1993, pp. 235-257
- P. Norsa, *I Norsa (1350-1950). Contributo alla storia di una famiglia di banchieri*, parte prima, secoli XIV-XV, Milano, 1951
 - L. Osbat, *L'Inquisizione e la storia dei comportamenti religiosi*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II, "L'età moderna", a cura di G. De Rosa e T. Gregory, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 375-391
 - J. P. Paiva, *Os bispos de Portugal e do Império. 1495-1777*, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2006
 - Id., *Vescovi, Portogallo*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1675-1679
 - S. Pastore, *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003
 - Ead., *Vescovi, Spagna*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1679-1684
 - M. Perani, *Confisca e censura di libri ebraici a Modena fra Cinque e Seicento*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 287-320
 - V. Perrone Compagni, *Magia naturale*, in DSI, vol. II, 2010, pp. 958-960
 - S. Peyronel Rambaldi, *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese: tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano, Franco Angeli, 1979
 - Ead. (a cura di), *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, Atti del XLV Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 3-4 settembre 2005), Torino, Claudiana, 2007
 - Ead., *Castelvetto, Ludovico*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 293-294
 - P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000
 - A. Prosperi, *Riforma cattolica, Controriforma, disciplinamento sociale*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II, "L'età moderna", Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 3-48
 - Id., *Croci nei campi, anime alla porta. Religione popolare e disciplina tridentina nelle campagne padane del '500*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di A. Prosperi, vol. I, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 83-117
 - Id., *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001

- Id., *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, ora in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 99-123
- Id., *L'Inquisizione: verso una nuova immagine?*, in "Critica Storica", anno XXV, gennaio-marzo 1988, n. 1, pp. 119-145, ora in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 3-27
- Id., *L'Inquisizione romana e gli storici. Un cantiere aperto*, in Id., *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 325-344
- Id., *L'Inquisizione nella storia: i caratteri originali di una controversia secolare*, in *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 69-96
- Id., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009 (nuova ed.)
- Id., *Abuso di sacramenti e sacramentali*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 16-18
- Id., *Bestemmia*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 184-185
- Id., *Confessione: gli intrecci*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 370-372
- R. Quazza, *Alfonso III d'Este, duca di Modena*, in DBI, vol. 2, 1960, pp. 341-342
- O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca, durante il governo di Cesare d'Este (1601-1618)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001), Aedes Muratoriana, Modena, 2002, pp. 25-31
- P. L. Raggi, *La Garfagnana negli Stati estensi*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. I, Atti del convegno (Modena 25-28 marzo 1998), Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 551-570
- G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni, 1990
- Id., *I processi di stregoneria*, in *Storia dell'Italia religiosa*, vol. II, "L'età moderna", a cura di G. De Rosa e T. Gregory, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 189-209

- Id., *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Le Lettere, 1998
- Id., *Sui Tribunali della coscienza di Adriano Prosperi*, in "Quaderni Storici", 35, 1999, pp. 796-800
- Id., *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2010 (nuova ed.)
- A. Rotondò, *Nuovi documenti per la storia dell'«Indice dei Libri proibiti» (1572-1638)*, in "Rinascimento", 2-3, 1963, pp. 145-211
- L. Roveri, *Gli stregoni erranti. La cultura popolare nelle carte di un processo dell'Inquisizione modenese*, in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, vol. I, Roma, Bulzoni, 2001, pp. 119-139
- Ead., *Calbetti, Arcangelo*, in DSI, vol. I, 2010, p. 244
- Ead., *Lerri, Michelangelo*, in DSI, vol. II, 2010, p. 886
- Ead., *Reghezzi, Giovanni Vincenzo*, in DSI, vol. III, 2010, pp. 1306-1307
- E. Sales Souza, *Disputa De auxiliis*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 496-497
- P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli: 1563-1625*, Trieste, EUT - Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 2002
- K. Siebenhüner, *Bigamia e poligamia, Italia*, in DSI, vol. I, 2010, pp. 194-196
- G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena*, 6 voll., a cura di A. Biondi, R. Bussi, G. Giovannini, Modena, Panini, 1993-2008
- A. Spaggiari, *Lo "Stato di Ferrara" e la Garfagnana. Discorso di apertura*, in *La Garfagnana dall'avvento degli Estensi alla devoluzione di Ferrara*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana Rocca Ariostesca, 11-12 settembre 1999), Aedes Muratoriana, Modena, 2000, pp. 1-12
- Id., *La Garfagnana nello Stato di Modena (1598-1796)* in *La Garfagnana da Modena capitale (1598) all'arrivo di Napoleone (1796)*, Modena, Aedes Muratoriana, 2002, pp. 1-13
- R. Tamalio, *Isabella Gonzaga*, in DBI, vol. 62, 2004, pp. 633-635
- E. Tavilla, *Da centro a periferia: il governatorato di Carpi tra devoluzione e riforme settecentesche*, in *Storia della Chiesa di Carpi*, vol. II, "La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)", a cura di A. Beltrami e A. M. Ori, Mucchi, Modena, 2006, pp. 89-120

- J. Tedeschi, *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Center for Medieval and Early Renaissance Studies - State University of New York at Binghamton, 1991 (trad. italiana: *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Milano, Vita e pensiero, 1997)
- G. Trenti, *L'Inquisitore in Garfagnana. Saggio di una prima ricognizione analitica dei processi 1600-1699*, in *La Garfagnana da Modena capitale (1598) all'arrivo di Napoleone (1796)*, Modena, Aedes Muratoriana, 2002, pp. 33-68
- Id., *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784*, Modena, Aedes Muratoriana, 2003
- M. Valente, *Contro l'Inquisizione. Il dibattito europeo, secc. XVI-XVIII*, Torino, Claudiana, 2009
- F. Valenti (a cura di), *Archivio di Stato di Modena*, con la collaborazione di A. Spaggiari, A. Lodi, G. Trenti, C. Corradini e L. Bastelli, in *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, Roma, 1983, pp. 993-1088
- D. Visintin, *L'attività dell'Inquisitore fra Giulio Missini in Friuli (1645-1653): l'efficienza della normalità*, Trieste, Montereale Valcellina - Circolo Culturale Menocchio, 2008
- P. Vismara, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004
- D. Weber, *Sanare e maleficiare: guaritrici, streghe e medicina a Modena nel XVI secolo*, Roma, Carocci, 2011
- G. Zacchè, *La città e il principato di Carpi nello Stato di Modena. Istituzioni, economia e società (secc. XVI-XVIII)*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. I, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 571-586
- A. Zanardo, *Gli ebrei negli Stati estensi*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. II, Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari e G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 783-800